Bibl. Theol.
Prov. Rom.

Monitor ecclesiasticus.

IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE

AD USO DEL CLERO

Fondata nell'anno 1876 dal Card CASIMIRO GENNARI

Labia enim sacerdotis custodient scientiam
et legem requirent ex ore eius: quia angelus
Domini exercituum est.
MALACH. II 7

TERZA SERIE
VOLUME IX

(Vol. XXIX della intera Collezione)

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA
DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontificî
PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)
1917

15709

1917

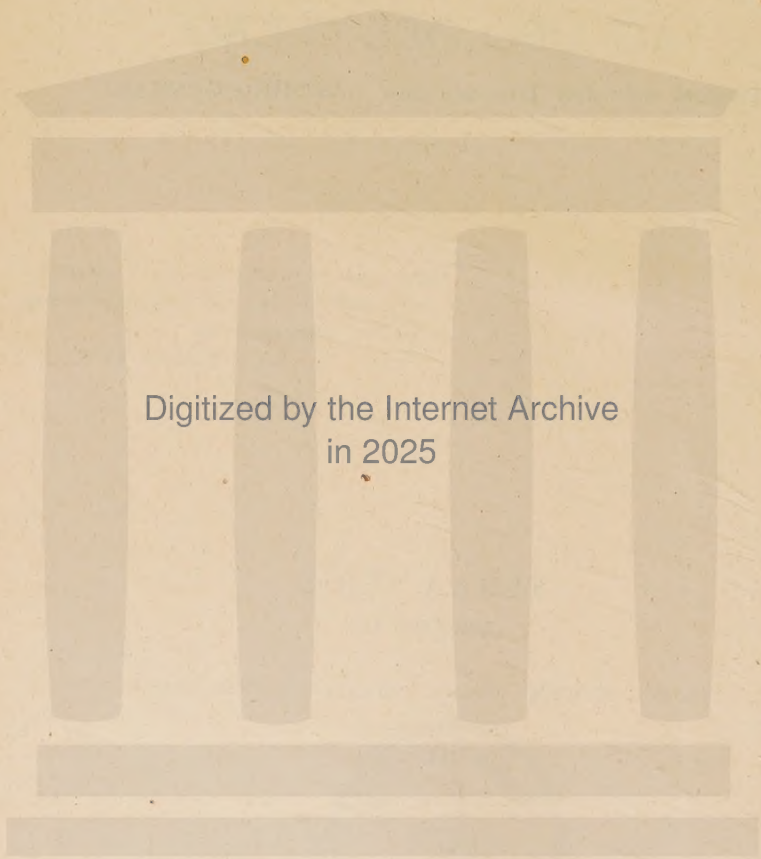

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/monitor-ecclesiasticus_1917_9

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Il S. P. annunzia compiuta la compilazione del Codice del Diritto Canonico e vicina la sua promulgazione; ne elogia il principale autore Card. Gasparri, e ne prende occasione per una esplicita deplorazione delle ingiustizie commesse nella guerra. Quindi procede alla creazione di dieci nuovi Cardinali.

Allocuzione Concistoriale. — *Venerabiles Fratres.* — Quandoquidem quae huic Apostolicae Sedi undique solent deferri decernenda, non ea in Consistorio, ut olim, tractari possunt omnia — sunt enim frequentiora in dies, multaque ex iis dilationem non recipiunt — eum retineamus, quem a Decessoribus accepimus, praeclarum morem, ut si quid inciderit quod christianae reipublicae intersit, vobiscum, in solemnem coetum convocatis, communicemus. Ex eo genere gratissimum est Nobis quod rem licet ad vos afferre tam magnam tamque Ecclesiae opportunam, ut eius gratia haec aetas apud posteros nobilis futura videatur. Codicem dicimus Iuris Canonici feliciter absolutum; quem Nos quidem, secundum vestra ipsorum vota, quamprimum promulgaturi sumus. Nam quo die insignia rite suscepimus Pontificatus maximi, id probe meminimus significatum Nobis a venerabili Fratre Nostro desideratissimo, Cardinali Antonio Agliardi, cum amplissimi Ordinis vestri nomine Nobis gratularetur.

Profecto, si quos alios, non vos fugit, Venerabiles Fratres, leges praescriptionesque, Ecclesiae matris providentia et cura, iam inde ab initio usque adhuc conditas, continuatione quadam accessionum per tot saecula in eum excrevisse quasi cumulum, ut eas omnes habere perceptas et cognitas vel iuris peritissimus quisque haud facile posset. Ad haec, multorum

statuta canonum cum ob temporum commutationem iam non moribus congruerent, apte prudenterque erant novanda. Quo igitur melius, cum disciplinae emolumento, constaret quae iura et instituta valerent in Ecclesia, apparebat, ex Ecclesiae legibus componi codicem oportere, qui facile inter manus versari posset: id quod non solum Episcopi Clerusque exspectabant, sed omnes qui se Iuris Canonici studio dederant. Idem ipsum Apostolica Sedes cum sibi habuisset iam diu propositum, maximae tamen semper difficultates obstiterant quo minus ad rem incumberet. Scilicet provisum erat divinitus, ut huius tam insignis in Ecclesiam promeriti Pio X, sanctae memoriae Decessori Nostro, deberetur laus. Nostis, Venerabiles Fratres, qua is alacritate animi, vixdum inito Pontificatu, immensum paene opus inceperit, et qua deinceps sedulitate et constantia, quoad gubernacula Ecclesiae tenuit, sit prosecutus. Quod si non ei licuit inceptum absolvere, is tamen unus huius Codicis habendus est auctor, eiusque propterea nomen, ut Innocentii III, ut Honorii III, ut Gregorii IX, Pontificum in historia Iuris Canonici clarissimorum, perpetuo posthac praedicabitur: Nobis satis fuerit si, quod ille effecit, promulgare contigerit. Iam grati animi significationem a Iesu Christi Vicario universi et singuli sibi habeant quotquot e Sacro Cardinalium Collegio, ex Episcoporum ordine, ex utroque Clero, ex ipso laicorum numero aliquid operae in hanc rem, pro sua quisque sollertia et industria, contulerunt. Quod cum facimus verbis Nostris perlibenter, simul suavi quodam iucundoque officio ac munere, quod ipse Nobis Decessor commiserit, fungi videmur. Praecipuas vero et laudes et grates libet hic agere dilecto Filio Nostro, Cardinali Petro Gasparri, qui quidem in confectione Codicis cum amplius oneris, quam ceteri, usque a principio sustinuit, tum egregiam suam non modo ingenii facultatem iurisque scientiam ostendit, sed etiam studii ac laboris perseverantiam, eamque ne postea quidem visus est intermittere, quam, Negotiis Publicis praefectus, gravibus aliis coepit occupationibus distineri.

Itaque hoc maximi ponderis summaeque opportunitatis opus iure confidimus fore ut valeat multum ad ecclesiasticae disciplinae nervos roborandos: quia enim notiores reddit Ecclesiae leges, ideo non parum earumdem observantiam adiuvat, idque cum fructu animarum et cum catholici nominis incre-

mento. Hoc sane in quavis hominum societate, atque in ipsa civili universarum gentium consociatione usu venit, ut, ubi sollemnis est obtemperatio legibus, ibi in sinu pacis uberrime res floreant; ubi vero auctoritas legum negligi solet vel contemni, ibi, discordia dominante et cupidine, privatim ac publice omnia perturbentur. Quod, si confirmatione indigeat, rerum cursu in quo sumus, maxime confirmatur. Horrenda belli huius insania, quae vastitatem affert Europae, nonne clamat quantum cladis et ruinarum possit exsistere, iis contemptis summis legibus quibus mutuae civitatum rationes temperantur? Cernere enim in tanta populorum conflictione licet, vel res sacras, sacrorumque administros, etiam dignitate praestantes, quamvis divino ac gentium iure sanctissimos, indigne violari; vel quietos cives complures procul a domo, matribus coniugibus filiisque complorantibus, abripi; vel urbes non munitas ac multitudines indefensas aëriis potissimum incursionibus vexari; passim terra marique talia patrari facinora quae horrore animum et aegritudine perfundant. At Nobis, hunc malorum quasi acervum deplorantibus, et quidquid inique in hoc bello fit, ubicumque et a quoquo fiat, iterum reprobantibus, illud pergratum est votum, quod Deus evenire velit, ut quemadmodum cum promulgatione novi Codicis tranquillior Ecclesiae, ut speramus, ac fructuosior quaedam oritura est aetas, sic societati civili, restituto per iuris ac iustitiae verecundiam ordine, exspectata celeriter illucescat pax, quae gentibus rursus inter se amice compositis bonorum omnium pariat ubertatem.

Iam, antequam plurium ecclesiarum viduitati consulamus, placet, Venerabiles Fratres, in amplissimum Collegium vestrum aliquot egregios cooptare viros, qui aut illustres ecclesias gubernando, aut gravissima alia munera gerendo, operam sollertiamque suam Nobis admodum probarunt.

Hi sunt: Petrus La Fontaine, Patriarcha Venetiarum; Victor Amadeus Ranuzzi de Bianchi, Archiepiscopus tit. Tyrensis, Domus Nostrae Pontificalis Praepositus; Donatus Sbarretti, Archiepiscopus tit. Ephesinus, S. Romanae et Universalis Inquisitionis Assessor; Augustus Dubourg, Archiepiscopus Rhedonensis; Ludovicus Ernestus Dubois, Archiepiscopus Rothomagensis; Thomas Pius Boggiani, Archiepiscopus tit. Edessenus, Sacrae Congregationis Consistorialis Assessor; Alexius Ascalesi, Archiepiscopus Beneventanus;

Aloisius Iosephus Maurin, Archiepiscopus Lugdunensis; Nicolaus Marini, Adiutor Noster a consiliis, idemque Signaturae Apostolicae a Secretis; Orestes Giorgi, Sacrae Congregationis Concilii Secretarius.

Praeter hos, qui nominati sunt, adlegere in Collegium vestrum decrevimus praestantes alios viros duos: quos tamen in pectore reservamus.

Quid vobis videtur?

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Nostra, creamus et renuntiamus S. R. E. Presbyteros Cardinales: Petrum La Fontaine, Victorem Amadeum Ranuzzi de Bianchi, Donatum Sbarretti, Augustum Dubourg, Ludovicum Ernestum Dubois, Thomam Pium Boggiani, Alexium Ascalesi, Aloisium Iosephum Maurin; et Diaconos Cardinales: Nicolaum Marini, Orestem Giorgi.

Item duos alios, ut supra diximus, Cardinales creamus, et in pectore reservamus, quandocumque arbitrio Nostro renuntiandos.

Cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. In Nomine Patris ✣ et Filii ✣ et Spiritus ✣ Sancti. Amen.

II.

Al Card. Andrieu, arciv. di Bourdeaux: ricordate le benemerenze della Chiesa nell' abolizione della schiavitù, rinnova l' ordine di Leone XIII che in tutte le chiese si faccia una colletta per la redenzione dei negri nel giorno dell'Epifania.

Lettera. — *Dilecte Fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem.* — Quoniam africanarum Galliae possessionum urbs ista florentissima, quae tui honoris sedes est, praecipuum et celeberrimum tamquam emporium habetur, ideo, quum misera et abiecta nigritarum condicio Nobis pro apostolico officio magnae sit curae, ad te, dilecte Fili Noster, has litteras mittimus ut iis relevandis, quantum Nobis licet, operam demus. Vix est cur de probroso servorum commercio removendo hic plura perscribamus. Constat enim quantum in hac causa inde ab initio Ecclesia Dei gesserit, tum in omnibus hominibus eamdem inesse personae dignitatem eosque pari omnes iure

esse affirmando, tum ad mancipiorum manumissionem in spem caelestium bonorum cohortando, tum etiam proprias religiosorum familias vindicandis in libertatem servis instituendo. Attamen dolendum est tam foedam turpitudinis labem et maculam, quamquam magna ex parte iam sublatam, residere etiam nunc in humanae societatis corpore: quamobrem omnino decet praeclara huius Apostolicae Sedis erga homines promerita in hoc etiam genere studiose Nos persequi. Itaque peropportunum Leonis XIII decretum, Nos, ad exemplum Pii X f. r., confirmantes, quotannis, in festo Epiphaniae Domini, ubicumque sacra publice celebrentur, stipem redimendis nigritis corrogari volumus. Id autem eo magis urgendum arbitramur, quia satis uberes iam percepti fructus spem bonam afferunt fore ut aliquando id quod tantopere ad causam humanitatis interest, assequamur. Optatam diem maturet, precamur, Liberator humani generis Iesus Christus, et omnes quicumque huc consilium, operam, rem contulerint, potioribus suis praemiis remuneretur. Quorum auspicem et benevolentiae Nostrae testem, iis universis et singulis, primumque tibi, dilecte Fili noster, apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die 11 februarii anno MCMXVI, Pontificatus Nostri secundo.

BENEDICTUS PP. XV.

Sacra Congregazione Concistoriale.

I.

Ai Rev.mi Arcivescovi e Vescovi di Calabria sulla costituzione di patronati ecclesiastici in pro degli emigranti.

Circolare. — Assai gradite giunsero al S. Padre le notizie, che il sac. G. Botassi in questi ultimi giorni riportava dalla Calabria, dell'impegno del R.mo Episcopato per la costituzione d'un patronato ecclesiastico in pro degli emigranti.

È infatti questa un'opera di grande carità verso tanti poveretti che, lasciando la patria per cercare miglior fortuna, inesperti come sono, se non vengono pietosamente aiutati, cadono facilmente in mano di speculatori sia nei luoghi di partenza

sia nei luoghi di arrivo, e sono miseramente o illusi o sfruttati. Ma è anche un'opera necessaria e santa per custodire l'avita fede e religione in chi emigra, e di rimbalzo anche nei nostri paesi; poichè è noto che associazioni di altre tendenze, assai diffuse e potenti di mezzi, cercano accaparrarsi i nostri popolani avanti la partenza, e così ancora nei porti di sbarco per avvincerli a sè, avviarli in luoghi dove si troveranno spesso privi di assistenza religiosa, ed in tal modo più facilmente guadagnarseli, distaccandoli dalla cattolica fede e da ogni pratica di vita cristiana.

Laonde non solo pia e caritatevole, ma religiosa e necessaria deve ritenersi la costituzione di patronati ecclesiastici in pro degli emigranti, direi quasi, per l'avvenire della fede in Italia. Ed è bene costituire sin d'ora le basi di questi patronati; giacchè, sebbene per le condizioni del momento vi sia un ristagno inevitabile nell'emigrazione, domani, al ristabilirsi delle condizioni normali, si prevede purtroppo un esodo ancor più grande del passato per i lontani paesi: ed è necessario allora trovarsi pronti per l'assistenza.

I nostri patronati dovrebbero costituirsi secondo le provincie civili, a cagione dei rapporti che necessariamente gli emigranti debbono avere colle Prefetture pei passaporti ed altro. Ma al presente per la Calabria, come principio, non si è potuto che costituirne uno in Cosenza; e ad esso si dovranno aggiungere due corrispondenti nelle altre due città sedi di provincia civile, Catanzaro e Reggio; salvo più tardi, quando si potrà, creare anche in esse due patronati autonomi.

È poi necessario, sia con le conferenze, sia in altro modo, far conoscere ai parroci ed ai fedeli la costituzione di questi offici, onde chi ha in animo di emigrare sappia a chi con fiducia può rivolgersi, e ad essi piuttosto che ad altri si affidi.

Il S. Padre raccomanda quest'opera, e confida che la pia e religiosa iniziativa per l'efficace cooperazione dell'Episcopato e del clero avrà vita feconda di bene.

E da mia parte, mentre prego la S. V. R.ma di tenermi informato dello sviluppo e dell'andamento di questa nuova istituzione, mi professo di V. S. R.ma

Roma, 24 novembre 1916.

aff.mo come fr.

✠ G. Card. De Lai, Vescovo di Sabina, *Segretario*.

II.

Nuove norme circa l'elezione dei Vescovi negli Stati Uniti. [1]

Decreto. — Ratio pro canditatis ad episcopale ministerium proponendis, quae in istis Foederatis Americae Statibus viget, quaeque *ternae* nomine venit, quamvis iteratis Baltimorensis Concilii studiis et S. Sedis provisionibus, melior sensim evaserit, praesentibus tamen Ecclesiae necessitatibus non videtur plene respondere.

Sane in praesenti rerum statu, vacata aliqua sede, ut *ternae* propositio fiat, primum convenire debent dioecesani consultores et rectores inamovibiles, deinde provinciae Episcopi; quod si de Archiepiscopo deligendo res sit, singuli quoque Metropolitae audiri solent. Cum de maximi momenti negotio agatur, cautelae huiusmodi prudentissimae sunt; ast, ut id servetur, notabile tempus decurrat oportet.

Cum autem res demum deferenda sit ad eam Ecclesiam « ad quam propter potiorem principalitatem necesse est omnes « convenire ecclesias » iuxta celebre S. Irenaei effatum; nova mora et tarditas sedis episcopalis provisioni interponitur, ipsa fundamentali Ecclesiae lege id exigente. Summus enim Pontifex nonnisi re examinata, dubiis, si quae occurrant, diremptis, et idcirco saepenumero novis informationibus requisitis, sententiam ferre potest. Quod quidem si semper et ubique congruum temporis spatium requirit, in tanta locorum distantia et amplissima Foederatorum Americae Statuum republica vitari nullo modo potest.

Quibus de causis evenit ut vacationem dioecesum plus aequo, cum fidelium offensione, ecclesiasticae disciplinae et status dioecesani dispendio protrahantur.

His accedit haud consultum videri, tanti momenti rem, qua maior in Ecclesia vix esse potest, festinanter pertractari, urgente et impellente dumtaxat necessitate: dum e contra,

---

(1) Ci asteniamo dal commentare questo Decreto che descrive già abbastanza chiaramente le differenze fra lo stato di diritto cessante e il sopravveniente, e l'opportunità delle nuove disposizioni.

quum dioecesum vacationem, etsi incertae tempore, certae tamen eventu sint, satius esset tempestive hoc agi, et in antecessum saltem generice Apostolicae Sedi nomina facere eorum quos Episcopi dignos et aptos pastorali munere censeant.

Quapropter ad haec aliaque non modica avertenda incommoda, de quibus alias iam sermo factus est; et ad consultius maiorique animi tranquillitate in re gravissima procedendum, visum est expedire ut nova aptior statuatur norma in proponendis Apostolicae Sedi candidatis ad Episcopale officium, iuxta id quod alibi utiliter iam invectum erat.

Interrogatis autem prius hac de re singulis Statuum Foederatorum Americae Episcopis, cum constiterit eorum pars longe maior novae disciplinae suffragari, alii nonnulli autem aliquas emendationes proponere, quas de consulto E.morum Patrum Sacrae huius Congregationis, et in quantum fas erat, Summus Pontifex admisit; omnibus mature perpensis, idem SS.mus D. N. Benedictus PP. XV, hanc novam normam, seu legem in proponendis ad Episcopale officium sanxit et praesenti S. Congregationis Consistorialis decreto publicandam et promulgandam decrevit, iuxta articulos qui sequuntur:

1. Sub initium quadragesimae proximi anni 1917, et deinde *quolibet biennio*, eodem tempore, omnes et singuli Episcopi Metropolitano suo nomina indicabunt unius vel alterius sacerdotis, quem dignum et aptum episcopali ministerio existimabunt.

Nil vetat quominus sacerdotes extradioecesani et etiam alterius provinciae proponantur. Id tamen *sub gravi* exigitur, ut qui proponitur, personaliter et ex diuturna conversatione a proponente cognoscatur.

Una cum nomine aetatem quoque designabunt candidati, eius originis et actualis commorationis locum, et officium quod modo principaliter tenet.

2. Antequam tamen determinent quem proponant, tam Archiepiscopi quam Episcopi consultores dioecesanos et parochos inamovibiles rogabunt, eo modo qui infra statuitur, ut sacerdotem indicent aliquem, quem prae ceteris dignum et idoneum coram Domino censeant cui Christiani gregis custodia in aliqua dioecesi committatur.

Ast *a*) interpellatio facienda erit consultoribus et parochis, non in conventu coadunatis, sed singulis singillatim,

data unicuique *sub gravi* obligatione secreti, et sub lege destruendi, si quod intercessit hac de re, epistolare commercium.

b) Episcopi autem habitum consilium nemini patefacient, nisi forte in Episcoporum conventu, de quo infra.

3. Poterunt quoque Episcopi alios prudentes viros, etiam e clero regulari tam pro proponendis candidatis quam pro cognoscendis alicuius qualitatibus interrogare; sed ad unguem servatis regulis superius sub *litt. a*) et *b*) *articuli 2* recensitis.

4. Susceptum in utroque casu *art. 2* et *3* consilium sequi possunt Episcopi, sed non tenentur, soli Deo rationem hac in re reddituri.

Nomina autem unius vel alterius sacerdotis quem Episcopi iuxta art. 1^{um} proponent, nulli prorsus praeter quam Archiepiscopo patefacient.

5. Habita a Suffraganeis candidatorum indicatione, Archiepiscopus suos adiiciat; et omnium indicem ordine alphabetico conficiat, reticitis tamen proponentibus, et hanc notulam transmittat singulis Suffraganeis, ut opportunas investigationes peragere valeant de qualitatibus eorum quos personaliter et certa scientia non cognoscant.

6. Investigationes vel etiam maiori secreti cautela peragendae erunt, ac supra *num. 3* dictum est. Poterunt autem Episcopi investigationum causam reticere et caute prudenter celare. Quod si vereantur rem palam evasuram, ab ulterioribus inquisitionibus abstineant.

7. Post Pascham, die et loco ab Archiepiscopo determinandis, omnes Provinciae Episcopi una cum Metropolitano suo convenient ad selectionem eorum qui S. Sedi ad episcopale ministerium proponendi erunt.

Convenient autem absque ulla solemnitate, quasi ad familiarem congressum, ut attentio quaelibet, praesertim diariorum et ephemeridum, et curiositatis studium vitetur.

8. In conventu, invocato divino auxilio, praestandum erit a singulis, Archiepiscopo non excepto, tactis SS. Evangeliis, iusiurandum de secreto servando, ut sacratius fiat vinculum quo omnes adstringuntur: et regulae ad electionem faciendam legendae erunt.

9. Deinde unus ex Episcopis praesentibus in Secretarium eligetur.

10. Quo facto, moderata disceptatio fiet, ut inter tot

exhibitos digniores et aptiores seligantur. Veluti Christo ipso praesente et sub eius obtutu, omni humana consideratione postposita, cum discretione tamen et caritate, supremo Ecclesiae bono, divina gloria et animarum salute unice ob oculos habitis, discussionem fieri omniaque agi, gravitas ipsa negotii apprime exigit. Idque faciendum perspecta omnium Praesulum pietas ac religio prorsus exigunt.

11. Candidati maturae sed non nimium provectae aetatis esse debent; prudentia praediti in agendis, quae sit ex ministeriis exercitis comprobata; sanissima et non communi doctrina exornati, et cum debita erga Apostolicam Sedem devotione coniuncta; maxime autem honestate vitae et pietate insignes.

Attendendum quoque est ad capacitatem candidati in temporali bonorum administratione, ad conditionem eius familiarem, ad eius indolem et valetudinem. Uno verbo videndum utrum omnibus iis qualitatibus polleat, quae in optimo pastore requiruntur, ut cum fructu et aedificatione populum Dei regere queat.

12. Discussione Archiepiscopi nutu clausa, fiet hac ratione scrutinium:

a) Qui omnium Episcoporum consensu, una aliave de causa, durante disceptatione visi sunt ex albo proponendorum expungendi, in suffragium non vocabuntur: ceteri, etiam probatissimi, vocabuntur.

b) Scrutinium fiat de singulis per secreta suffragia, incipiendo a primo ex candidatis ordine alphabetico.

c) Omnes Episcopi, ipso Metropolitano comprehenso, pro singulis candidatis tribus taxillis seu calculis donabuntur, uno albo, altero nigro, tertio alterius cuiusdam coloris. Primus signum erit approbationis, alter reprobationis, tertius abstensionis a sententia ferenda, qualibet demum de causa (1).

d) Singuli Praelati incipiendo ab Archiepiscopo in urna apte disposita taxillum deponent quem coram Deo, graviter onerata eorum conscientia, iustum aestimabunt pro sacerdote qui in suffragium vocatur: ceteri duo taxilli in alia urna pariter secreta deponentur.

---

(1) Ci sembra notevole questa disposizione con la quale si recede dalla opinione fin qui predominante circa il valore della *scheda bianca*. Cfr. *Mon. Eccl.*, 1916, pag. 32, ss.

c) Datis ab omnibus suffragiis, Archiepiscopus cum adsistentia Episcopi Secretarii coram omnibus taxillos et eorum speciem numerabit, et resultantia scripto consignabit.

13. Scrutinio de omnibus expleto, liberum erit Episcopis, si id ipsis placeat, aut aliquis eorum postulet, ut inter approbatos plenis aut paribus suffragiis novo scrutinio designetur quinam ex eis praeferendus sit. Ad hunc finem autem singuli Praelati nomen praeferendi in schedula signabunt, eamque in urna deponent: quae examinabuntur ut supra num. *11*, litt. *e*, decernitur.

14. Quamvis autem SS.mus Dominus Noster sibi reservet, aliqua dioecesi vel archidioecesi vacata, per R.mum Delegatum Apostolicum, aut alio modo, opportuna consilia ab Episcopis vel Archiepiscopis requirere ut personam eligat quae inter approbatas magis idonea videatur dioecesi illi regendae; nihilominus fas erit Episcopis, imo bonum erit, si ipsi in eodem conventu aliquas saltem generales indicationes praebeant cuinam dioecesi regendae candidatos magis idoneos conseant, e. g. utrum parvae, ordinatae et tranquillae dioecesi, an etiam maioris momenti, vel in qua plura sint ordinanda et creanda; utrum dioecesi mitioris climatis et in planitie positae, an alterius generis, et similia.

15. Episcopus a secretis durante discussione diligenter adnotabit quae de singulis a singulis Praelatis dicentur: quaenam discussionis fuerit conclusio: denique quidam tum in primo scrutinio tum in secundo (si fiat) exitus fuerit et quidnam specialius iuxta articulum 14^{um} fuerit dictum.

16. Antequam Episcopi discedant legenda erit, ut probetur, relatio a Rev.mo Secretario confecta circa nomina proposita, candidatorum qualitates et obtenta suffragia.

17. Actorum exemplar ab Archiepiscopo, a Praesule a secretis et a ceteris Episcopis praesentibus subsignatum quam tutissime ad Sacram hanc Congregationem per Delegatum Apostolicum mittetur. Acta vero ipsa penes Archiepiscopum in Archivio secretissimo S. Officii servabuntur, destruenda tamen post annum vel etiam prius, si periculum violationis secreti immineat.

18. Fas quoque erit Episcopis, tum occasione propositioni candidati tum vacata aliqua Sede, praesertim maioris momenti, litteras S. H. C. vel ipsi SS.mo Domino dirigere quibus mentem

suam circa personarum qualitates sive in se sive in relatione ad provisionem dictae Sedis patefaciant.

Praesentibus valituris, contrariis quibuslibet etiam peculiari mentione dignis minime obstantibus et ad nutum Apostolicae Sedis.

Datum Romae, die 25 iulii 1916.

✠ C. Card. De Lai, Episc. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Thomas Boggiani, Archiep. Edessen., *Adsessor.*

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Non si permette alle postulanti dei Monasteri di clausura papale l'uscita per visitare i parenti, senza licenza della S. Sede.

Dubbi. — Sacrae Congregationi de Religiosis sequentia dubia, pro opportuna solutione, proposita sunt:

I. An puellae postulantes e monasteriis claûsurae papali subiectis egredi possint, parentes vel notos invisendi gratia, aut alia de causa. Et quatenus negative:

II. Utrum ad huiusmodi egressum venia Apostolicae Sedis indigeant, an satis sit consensus Ordinarii.

Eadem S. Congregatio, re mature perpensa, respondendum censuit:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad secundam.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Congregationis de Religiosis, die 7 novembris 1916.

✠ D. Card. Falconio, Episcopus Veliternen., *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Adulphus, Episcopus Canopitan., *Secretarius.*

Annotazione.

Com'è noto, il concetto di *clausura*, sebbene nell'intenzione riguardi prima le persone, pure, in sè, è un concetto locale, diremmo quasi materiale, ed enunzia come una condizione giuridica di un dato spazio di luogo, quindi la si definisce «*locus, vel spatium, in quo prohibetur*

liber egressus religiosorum et liber ingressus extraneorum ». Quindi sotto la clausura cadono necessariamente quanti son compresi nel detto spazio, o luogo, qualunque sia la loro condizione. La clausura però s'impone di necessità unicamente e solamente alle monache di voti, le quali ivi dimorano come in casa propria: tutte le altre, educande, novizie, convittrici, ecc., non possono dimorarvi che per indulto. Di qui la differenza accuratamente stabilita dal Gennari (*Consult. canon.*, XLIX, n. 10) che « in quanto alle persone dimoranti nei « chiostri, coloro che han professato i voti solenni, nell'uscire, hanno « bisogno di permesso apostolico, non già nel rientrare; quelle poi che « vi si trovano senza voti (come le indicate) possono uscirne senza « venia; nel *rientrare però debbono prima ottenerne il permesso* ». A norma di questi principî va certamente interpretato il presente decreto; nel senso che, se la postulante dimora (per indulto apostolico) nella clausura papale, non può uscirne per una causa temporanea senza permesso della S. Sede, se non a condizione di non potere più tornare nel luogo stesso di clausura, essendo cioè considerata come una *estranea*. Solo dobbiamo aggiungere che la clausura papale non suppone necessariamente i voti solenni, ma viceversa, potendo esser concessa anche a monache di voti semplici: quindi il decreto ha più ampia applicazione di quel che farebbe credere il testo citato dell'E.mo Gennari, che va inteso perciò *ex ordinaris contingentibus*.

Sacra Romana Rota.

Si condanna un parroco a mantenere i patti stabiliti in una convenzione di società con una confraternita.

Florentina. — *26 febr. 1915. — Jurium in sepulcris.* Sorta una controversia tra il sac. Angelo Ciuffi, parroco di S. Felice a Ema, nella diocesi di Firenze, e la Compagnia ivi canonicamente eretta, di S. Marco e della SS.ma Annunziata, sui diritti riguardanti alcuni sepolcri privati in forma di colombario costruiti nel cimitero, la curia diocesana, con sentenza dell'8 giugno 1912, stabilì che le tombe costruite e da costruirsi sono di proprietà comune del parroco e della Compagnia, restandone a carico comune gli oneri ed a vantaggio comune gl'introiti, e che perciò il parroco dovesse render conto dell'amministrazione del sepolcreto in parola, dal 30 marzo 1908, pareggiandone la partita a riguardo della Compagnia. Contro questa sentenza il parroco Ciuffi appellò, e la causa fu discussa

al S. Tribunale della Rota, innanzi agli Ill.mi e R.mi Uditori mons. Sincero, *Ponente*, mons. Mori e mons. Cattani, su i seguenti dubbi:

« I. *An, quo titulo, quanam mensura, quibusque oneribus sodalitas sancti Marci et SS.mae Annuntiatae, participare debeat de emolumentis funerariis veteris et novi coemeterii, in casu.*

II. *Utrum sodalitati an parocho restituenda sint emolumenta in praeteritum percepta, necnon reficienda damna in casu.*

III. *A quo, quomodo, qua mensura, quibusque sub cautelis emolumentorum administratio sit gerenda in casu* ».

E il 26 febbraio 1915 fu deciso:

Ad I. Affirmative, seu sodalitatem S. Marci et SS.mae Annuntiatae participare debere de emolumentis veteris et novi coemeterii, in casu, titulo conventionum inter ipsam et parochum S. Felicis ab Ema initarum, atque pari mensura tam in oneribus, expensis operarum et manutentionis ordinariae ac extraordinariae communiter ferendis, quam in proventibus inter sese dividendis.

Ad II. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam, seu sodalitati a parocho restituenda esse emolumenta in praeteritum percepta, necnon reficienda esse damna, in casu.

Ad III. Emolumentorum administrationem gerendam esse iuxta normas statutas in conventione diei 26 iunii 1906 seu diei 26 aprilis 1908.

E ciò per le seguenti ragioni:

I. In fatto. — 1. Nell'anno 1871 il parroco di S. Felice a Ema, don Sante Binazzi, ottenne dal municipio il permesso di costruire nel cimitero un sepolcreto in forma di colombario per comodo dei fedeli, e per provvedere a tale costruzione, il 21 agosto 1871 stipulò un contratto con la Compagnia di S. Marco e della Ss.ma Annunziata, per il quale essi si unirono tra loro in società allo scopo di dividere le spese e i lucri.

2. Morto, nell'anno 1880, il parroco Binazzi, il successore don Angelo Ciuffi terminò l'opera iniziata, conservando le stesse condizioni.

3. Ma il 30 marzo 1908 lo stesso parroco Ciuffi dichiarò alla Compagnia di S. Marco e della Ss.ma Annunziata di non volerle più corrispondere nulla dei lucri, e questo — come dichiarò dopo tre anni — « interpretando lo spirito e la lettera del contratto stipulato dal mio predecessore don Sante Binazzi ».

II. In diritto. — 1. Tutta la questione dipende dalla validità e dall'interpretazione del contratto stipulato il 21 agosto 1871 tra il parroco Binazzi e la Compagnia. Ora in tale contratto è stabilito che le due parti « convengono e concordano di far costruire ed erigere a spese comuni, e così a perfetta metà fra loro, la prima sezione del sepolcreto... Il mantenimento e conservazione di detta prima sezione di sepolcreto... saranno a carico per metà tra il parroco e la Compagnia... Inoltre la stessa Compagnia pagherà annualmente al parroco di detta chiesa di S. Felice a Ema la metà del canone, che... verrà assegnato al terreno da occuparsi per la costruzione dell'intero sepolcreto... A mano a mano poi che si verificheranno incassi per tasse di tumulazione, si procederà alla graduale restituzione al parroco e alla Compagnia della somma rispettivamente anticipata, ed essendovi avanzo, questo, se le parti non metteranno mano alla costruzione di una seconda sezione di sepolcreto, dovrà essere diviso fra il proposto di S. Felice a Ema e la detta Compagnia, fermo restante l'obbligo del matenimento di che sopra, in ogni caso ».

Circa la qual convenzione si deve considerare:

a) Dai termini, in cui è redatta, appare manifesto trattarsi evidentemente di vera e propria società di lucro costruita fra le parti. Quindi errano il parroco Ciuffi, che giudica trattarsi di compra-vendita di beni immobili, e il suo avvocato, che vi vede una alienazione di beni parrocchiali.

b) Ma in un contratto di società « *illud certum est, si de partibus lucri et damni nihil inter eos convenerit, aequis ex partibus commodum et incommodum inter eos commune esse* ». (Caius, III, 149; dig. 17,2,29 princ. Inst., III, 26,1). Ora questo deve tanto più osservarsi se nel contratto si fa espressa menzione di divisione in parti eguali.

c) E nel contratto, di cui ci occupiamo, è stabilita precisamente in parti eguali la divisione delle spese, degli oneri e dei lucri, come si è visto dal testo citato.

d) La convenzione, benchè in primo luogo riguardi la prima sezione del sepolcreto, pure tien conto del compimento dell'opera.

e) Che, qualora l'opera venisse interrotta, ed essendoci avanzo, questo dovesse dividersi fra le parti.

f) Che, terminata la costruzione della prima sezione

e pagate le spese, il parroco potesse destinare a scopo diverso gli avanzi, liberandosi cioè dall'obbligo di compire il sepolcreto.

g) Argomentando « *a contrario* », bisogna conchiudere che, se il parroco non avesse voluto godere dell'accennata clausola risolutiva del contratto in suo favore e perciò avesse dovuto continuare la costruzione del sepolcreto, sarebbero state in vigore le stesse condizioni stabilite per la prima sezione. E questo, almeno implicitamente, risulta dal testo della convenzione. Ma, dato e non concesso, che di ciò nulla si dicesse, la conclusione non può essere diversa per la legge generale, che regola i contratti di società (*Arg. Gai*, III, 148, 154 *in fine et Inst.* III, 25, § 3). « *Illud expeditum est, si in una causa pars fuerit expressa... in altera vero omissa, in eo quoque quod praetermissum est, eamdem partem servari* ».

2. Morto nell'anno 1880 il parroco Binazzi, quando, compiutasi la prima sezione del sepolcreto, non si pensava a costruir la seconda, e successogli l'attuale parroco d. Angelo Ciuffi, questi, non solo non mosse l'eccezione che i successori del Binazzi nella reggenza della parrocchia non erano tenuti ad osservare la convenzione del 1871, ma divise le rendite del sepolcreto in parti eguali con la Compagnia, precisamente secondo quella convenzione. Anzi nel 1882 deliberò, insieme con la Compagnia, la prosecuzione dell'opera e ne scrisse alla Curia diocesana. Nella quale lettera egli per lo meno tacitamente approvò ed accettò la convenzione del 1871 « sostenendo *come hanno fatto fin qui* »; ma anche stabilì di dividere insieme con la Compagnia i pesi e i lucri: « sostenendo..... gli oneri e lucrando insieme le entrate ».

3. Finita la costruzione della seconda sezione, il parroco Ciuffi nuovamente chiese alla Curia diocesana, con lettera del 5 febbraio 1889, le facoltà necessarie per condurre a termine del tutto l'opera, con le medesime precedenti condizioni. Perciò anche per quest'ultima parte resta immutata ed accettata dal parroco Ciuffi la convenzione del 1871.

4. Infine, lo stesso parroco, pensando di dare all'opera ancora uno sviluppo maggiore, stipulò con la Compagnia, il 26 giugno 1906, una convenzione, confermata il 26 aprile 1908, in cui apertamente si richiama in vigore la convenzione del 1871 e si conchiude: « Perciò 1º: la spesa come gl'introiti dovranno

essere a perfetta metà bipartiti tra la ven. Compagnia anzidetta ed il rev. proposto... ».

5. Le eccezioni che oppone il parroco Ciuffi sono vane e futili. Difatti:

a) Asserisce che la convenzione del 1871 riguardava soltanto la costruzione della prima sezione del sepolcreto. Ma, pur tralasciando che questo non è vero, è certo che le convenzioni degli anni seguenti riguardarono le altre sezioni.

b) A prescindere che gratuitamente si afferma essere stata la convenzione del 1871 estorta al parroco Binazzi con inganno e minacce, al parroco Ciuffi quest'eccezione non può competere, perchè egli è tenuto verso la Compagnia non già per quel che stipulò il suo predecessore con la medesima; ma per le convenzioni liberamente da sè stesso con la medesima conchiuse.

c) Falso è poi che il parroco Ciuffi soltanto nel 1908 trovò la convenzione del 1871, come si può rilevare dai documenti su esposti.

d) Non si può negare che la Compagnia ha personalità giuridica a norma del diritto canonico e civile, poichè se per questo secondo non può elevarsi alcun dubbio, per il primo sta il fatto dell'erezione canonica, riconosciuta un tempo dallo stesso parroco Ciuffi.

e) Non giova addurre la proibizione, fatta negli statuti della Compagnia, di possedere beni immobili, sì perchè gli statuti non possono togliere alla Compagnia una capacità ch'essa ha dal diritto, come anche perchè qui non si fa questione, tra il parroco e la Compagnia di compra di beni, ma del contratto di società conchiuso tra loro, e perciò è anche fuor di luogo addurre il difetto dell'approvazione della S. Sede, richiesta nell'alienazione dei beni ecclesiastici.

6. Dal su esposto, consegue che il parroco Ciuffi deve restituire alla Compagnia gli emolumenti da lui indebitamente ritenuti, insieme con gl'interessi legali, e che quindi l'amministrazione del sepolcreto deve condursi secondo le norme stabilite nella convenzione del 26 giugno 1906, ossia del 26 aprile 1908.

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

DE LA PUNTATURA CORALE.

NOTE GIURIDICO-PRATICHE.

(*Continuazione vedi pag. 430*).

Cap. IV. — Ripartizione delle fallenze.

Le distribuzioni o le puntature che si perdono o pagano dagli assenti spettano, secondo il Tridentino (1), esclusivamente a quelli che sono presenti *actu* al coro, o che si presumono tali, *tanquam praemium laboris* (2), e ciò di tanto stretto diritto che non solo è vietata ogni consuetudine in contrario (3), ma è persino severamente proibito di apporre nelle tavole di fondazione una convenzione con cui si concedano le fallenze anche agli assenti (4).

Le regole pratiche per la ripartizione delle fallenze sono date dai seguenti principi: — *a*) Devesi percepire dalle distribuzioni quotidiane o fallenze tanto, quanto fu detratto dalla propria prebenda (5). — *b*) Ad ogni capitolare spettano, per stretto diritto, le fallenze della sola eddomada di suo turno (6).

---

(1) Sess. XXI, c. 3, *De ref.*

(2) S. C. C., 6 mai 1847. Per le chiese Ricettizie del Napoletano fu stabilito dalla commissione dei Vescovi che le fallenze siano divise alla fine dell'anno fra tutti i capitolari.

(3) S. C. C., 5 iun. 1706; 2 iun. 1731; 22 dec. 1860; 22 feb. 1862; 8 aug. 1863; 21 nov. 1903. Di ciò meglio, quando vedremo delle consuetudini.

(4) S. R. R., 27 iun. 1699. Cfr. Cappello, I, pag. 577.

(5) S. C. C., 16 dec. 1847. Cfr. Barbosa, c. 21, n. 25; Scognamiglio, n. 18. Su le distribuzioni prima negate e poi riconosciute come dovute, non si devono pagare interessi, meno quando la contestazione fosse giudiziale. In tal caso sarebbero dovute, ma per legge civile e canonica soltanto dal dì della domanda (*Cod. civ. it.*, art. 1233; S. C. EE. RR., 29 maii 1903; *Monit. eccl.*, vol. XV, pag. 252).

(6) Gennari, *Quist. Can.*, q. 52, pag. 84, il quale aggiunge:

— *c*) Si deve aver ragione della quotidiana presenza dei singoli capitolari, e la spartizione delle fallenze va regolata dai registri di puntatura, essendo severamente vietato di dividerle egualmente fra tutti, presenti e non presenti (1).

A questo punto sarà bene parlare separatamente dei canonici di nuova fondazione, dei canonici statutari e degli onorari per stabilire più nettamente i loro diritti in materia di distribuzioni e fallenze.

I. CANONICI DI NUOVA EREZIONE. — È risaputo come il Vescovo (2) possa, date certe condizioni (3), accettare la fondazione di nuovi canonicati in una cattedrale o collegiata già costituita. I quali canonicati si chiamano di *nuova erezione* o di *fondazione posteriore*, a differenza dei già esistenti che vengono chiamati di prima fondazione.

Quali diritti godono questi canonici? Sono essi in tutto equiparati agli altri? — Non possiamo dare una risposta precisa perchè molto si è discusso dagli Autori a tale riguardo; per quello che concerne il caso nostro, ecco i principi certi che raccogliamo dall'Oietti (4) e dal Cappello (5):

a) Il Capitolo o il Vescovo possono apporre, accettando la nuova erezione, delle condizioni le quali, se accettate, vo-

---

« Dove però la consuetudine e lo statuto (come è generalmente nelle chiese recettizie del Napoletano) attribuisce a tutti le fallenze (di tutte le settimane), anche il giubilato e l'infermo vi hanno diritto ». Se poi in una settimana non interviene nessuno, le distribuzioni o le fallenze vanno alla fabbrica della chiesa: ciò suole avvenire specialmente nel collegio degli eddomadari. Nel quale caso, i canonici che li suppliscono nei loro offici, non possono vantare diritto alcuno sulle distribuzioni o fallenze degli eddomadari; all'infuori, com'è chiaro, che canonici ed eddomadari abbiano una sola massa comune.

(1) S. C. C., 2 iun. 1731, ecc., in GENNARI, *Quist. Can.*, q. 374, pag. 452. Cfr. anche q. 177, pag. 228.

(2) Si richiede il consenso del Capitolo, ma questo può ben supplirsi dal Vescovo. S. C. C., 11 aug. 1753.

(3) Queste condizioni vengono esposte con chiarezza mirabile dall'E.mo Card. GENNARI, *Consultazioni*, II, c. 32, pag. 191 segg.

(4) *Op. cit.*, voce *Canonici*, n. 744.

(5) *Op. cit.*, I, pag. 542 segg.

gliono essere osservate scrupolosamente, poichè, in caso, dice il d'Annibale (1) « *conditio pro lege erit* » (2).

b) Circa le distribuzioni quotidiane, se di nulla si è convenuto, è certo che essi non possono parteciparvi, essendo della massa comune già esistente, all'infuori che alla detta massa abbiano contribuito con equa porzione essi o i fondatori *iuxta ratam* (3). In quest'ultimo caso è chiaro che debbono parteciparvi.

c) Circa le distribuzioni *inter presentes*, abbiano essi o non abbiano contribuito con equa porzione alla massa, bisogna distinguere: 1° certo debbono partecipare alle avventizie (4); 2° è certo pure che debbono partecipare alle fisse, i cui proventi siano pervenuti al capitolo dopo l'erezione dei loro canonicati (5); 3° è probabile, e per noi certo, che non abbiano diritto a quelle fisse, i cui proventi siano pervenuti al capitolo prima dell'erezione dei loro canonicati (6). Ciò, ben inteso

---

(1) III, 180. Cfr. S. C. C., 5 maii 1703.

(2) Le condizioni però che ledano gli onori e le prerogative intrinseche al canonicato, quali ad esempio quella di non aver lo stallo, di non aver voce mai, non possono accettarsi. Cfr. Gennari, *l. cit.*; Cappello, *l. cit.*

(3) S. C. C., 8 maii 1773; 8 aug. 1829. Cfr. Lucidi, *l cit.*, n. 41; Scognamiglio, n. 21. Quest'ultimo aggiunge: « Praticandosi il contrario il Vescovo deve prefiggere al nuovo canonicato una congrua somma a titolo di ciascuna fallenza, e da applicarsi alle fabbriche della chiesa »; e cita S. C. C., 2 iun. 1838; 4 feb. 1843. Quanto si è esposto è giustissimo, perchè *locupletari non debet aliquis cum alterius iniuria*. (Reg. 47 in 6°).

(4) S. C. C., 4 feb. 1843.

(5) S. C. C., 15 dec. 1742; 12 maii 1770; 20 dec. 1851; etc.

(6) Questo è il punto più discusso; tutti i pareri però dei DD. possono ridursi a due: — *a*) Alcuni, come De Luca, Panimolle e Pignatelli, ritenendo che i nuovi canonici debbono considerarsi in tutto eguali agli antichi, vorrebbero riconoscere in quelli tutti i diritti che competono a questi: questa dottrina non è seguita dai moderni. — *b*) Altri invece, dietro la S. Congregazione (*ll. cc.*), ritengono che hanno essi sì tutti i diritti, ma non quello di arrecare diminuzione o detrimento agli antichi. Cfr. Cappello, *l. cit.*; Oietti, *l. cit.*, e S. C. C., 26 ian. 1856; 15 dec. 1826. Quest'ultima sentenza noi abbracciamo

quando non si sia convenuto affatto o quando non vi sia volontà contraria del testatore, e restando come principio indiscusso che una consuetudine almeno centenaria senza titolo e la quadragenaria con titolo bastino a far prescrivere a favore dei canonici di nuova erezione contro quelli antichi (1).

d) Certamente poi debbono partecipare alle fallenze; e di ciò non si discute, essendo queste le multe delle puntature che vogliono distribuirsi fra i presenti al coro (2).

II. Canonici statutari. — Sono quelli che vengono eletti ed investiti di un vero beneficio canonicale civilmente soppresso (3). Poichè tale soppressione non è riconosciuta dalla Chiesa, costoro debbono riputarsi veri canonici con tutti i di-

come certa per essere, non solo la seguita dalla S. Congregazione e da illustri Giuristi, ma la più logica. Modestamente però anche qui noi faremmo una distinzione, circa le distribuzioni fisse i cui proventi fossero pervenuti al capitolo prima dell'erezione di quei canonicati: — *a*) se il legato o lascito è fatto in modo da determinare una quota fissa pei singoli capitolari che intervengono, senza doterminarne il numero, crediamo che anche il nuovo canonico possa parteciparvi perchè è capitolare, e il suo intervento alla partecipazione non diminuisce le quote altrui; — *b*) se al contrario è una somma fissa da dividersi, poichè colla partecipazione dei nuovi canonici vi sarebbe diminuzione di quota, allora non ha costui diritto a prendervi parte. Nè si dica che in caso anche egli risponde, intervenendo alla funzione, alla intenzione del testatore (Scognamiglio, n. 21), poichè questi, certo, testando, non poteva pensare a canonicati non ancora esistenti.

(1) Cfr. Cappello, *l. cit.*

(2) Percependo costoro la prebenda vanno soggetti, nell'assenza, alla *puntatura*, la quale, come spesso abbiamo detto, è in luogo delle distribuzioni ed ha luogo quando questa piccola massa non è separata dalla prebenda. Si noti che i canonici antichi possono escludere i canonici novelli dalla massa se non presentano una dote eguale alla loro, nel qual caso essi debbono formare una massa particolare. S. C. C., 19 iun. 1706; 4 iun. 1707. Cfr. Gennari, *l. cit.*

(3) La collazione di tali benefici può farsi o con Bolle della Dataria Apostolica, o anche dal Vescovo, ma con facoltà della S. Congregazione del Concilio. Il Vescovo poi non può mai di per sè creare canonici statutari, giusta il Decreto *Ad dirimendas* della S. Congr. del Conc. 22 feb. 1876. Cfr. Gennari, *Quist. Can.*, q. 12, pag. 21.

ritti e i doveri degli altri canonici, tranne solo quanto spetta alla prebenda, rapita da forza maggiore. E però hanno l'obbligo dell'officiatura corale e della messa conventuale per turno (1), ed hanno voce in capitolo, salvo in quelle cose che concerne la prebenda o la massa prebendale che loro non tocca (2).

Per quanto concerne il loro diritto agli emolumenti:

a) È certo che, dove sia in piedi la massa piccola per le distribuzioni quotidiane, anche i canonici statutari hanno diritto a queste distribuzioni e, mancando dal coro, le perdono (3).

b) È certo pure che essi hanno diritto alle fallenze. Essendo, di fatto, queste le multe della puntatura, stando la puntatura in luogo delle distribuzioni in senso inverso, ed avendo i veri canonici presenti al coro il diritto di partecipare alle distribuzioni, segue che gli statutari, veri canonici, stando presenti al coro, hanno diritto alle fallenze che sono in luogo delle distribuzioni, alle quali avrebbero egualmente il diritto di partecipare (4).

c) Intanto è certo pure che questi canonici non sono

---

(1) Cfr. Gennari, *Consult.*, II, c. 12, p. 100; e *Quist. Can.*, q. 12, p. 21. Teoreticamente ciò sta bene; ma in pratica, non percependo costoro prebenda, è giusto che vengano esonerati almeno dal peso del turno della conventuale. Scrive Oietti (*l. cit.* n. 749): « *Aequitatem suadere, ut hi* (*i. e. can. statutarii*), *qui non magna sentiunt ex canonicatu commoda, parva etiam sentiant onera* ». In questi casi è meglio ricorrere alla S. Sede. S. C. C., 5 mart. 1887, *in folio*. Cf. *Monitore Eccl.*, vol. IV, par. I. pag. 90; vol. VI, par. II, pag. 49. Vedi anche S. C. C., 29 mart. 1890, in Oietti, la quale dà facoltà speciali ai Vescovi su tale punto.

(2) Cf. Gennari, *Quist. Can.*, q. 12, p. 21.

(3) Gennari, *Consultazioni*, c. 12, n. 7, p. 103. In altro sito (*Quist. Can.*, q. 178) insegna che il Vescovo può ben costituire pei detti canonici qualche speciale assegno dai cespiti della massa capitolare, non già dalle prebende particolari degli altri canonici.

(4) Gennari, *Quist. Can.*, q. 12, p. 21. Nè osta che costoro non sieno soggetti a puntatura, poichè « le fallenze — aggiunge Gennari (*l. cit.*) — tuttochè formate dalle puntature di pochi capitolari, debbonsi dividere fra tutti i capitolari o prebendari o statutari ».

soggetti a puntatura. Ed è chiaro. La puntatura, di fatto, benchè introdotta in luogo delle distribuzioni e regolata secondo queste, nondimeno non suppone alcuna massa da cui possano pagarsi le multe; queste si debbono pagare dai frutti del canonicato che hanno i singoli beneficiati. Or colui che non percepisce frutti, non ha di cui pagare dette multe (1). Per coloro però che si mostrino negligenti al coro, ecco quanto prescrive la S. Congregazione del Concilio (2): « *In posterum in Italia quisquis iuxta praemissa provisus de canonicatu vel hebdomadariatu in collegiatis aut de participatione in ecclesiis receptitiis, per sex menses sive interpolatos sive continuos in singulis annis, sine legitima causa, chorale servitium omiserit, ipso facto, praevia dumtaxat sententia ipsius facti declaratoria, a suo respectivo beneficio et participatione se decidisse sciat, contrariis quibuscumque minime obstantibus* ».

(*Continua*).

CONSULTAZIONI.

I. — *Del diritto dei Vescovi alle visite pastorali degli Istituti religiosi femminili.*

Gli Istituti religiosi femminili si distinguono in due grandi classi, in quelli di voti solenni e clausura papale, ed in quelli di voti semplici.

Dei primi alcuni sono immediatamente soggetti alla giurisdizione vescovile, altri invece sono soggetti immediatamente o alla Santa Sede ovvero ad altri e specialmente ai rispettivi Ordini Regolari maschili.

I secondi poi sono o diocesani, ovvero *iuris pontificii* (3).

(1) Cf. GENNARI, *Consult., l. cit.*, n. 7; *Quist. Can., l. cit.*

(2) 9 sett. 1891; vi è l'approvazione del S. Padre. Cf. OIETTI, *l. cit.*, n. 750.

(3) Negli istituti femminili di voti semplici non si ammettono, come per gli istituti femminili di voti solenni, istituti dipendenti da ordini religiosi maschili. Quindi anche nella Costituzione *Conditae* del dicembre 1906

Il diritto di visita dei Vescovi, sopra quelli della prima classe immediatamente a loro soggetti, è assoluto; come pure per i diocesani della seconda classe.

Quanto agli altri bisogna fare diverse distinzioni.

Nella Costituzione *Clementina*: *De Statu monachorum*, cap. finali, è stabilito: « approbante Concilio (Viennensi) duximus sta« tuendum ut singula monialium monasteria per Ordinarios. « exempta, videlicet quae ita Sedi Apostolicae, quod nulli alii « subiecta noscuntur, apostolica: non exempta vero, ordinaria « auctoritate ac exempta alia per alios, quibus subsunt annis « singulis debeant visitari ».

Secondo dunque questa *decretale* anche sopra i Monasteri immediatamente soggetti alla S. Sede il diritto di visita dei Vescovi è assoluto come per quelli che sono loro immediatamente soggetti, colla sola differenza, che mentre su questi hanno il diritto *iure ordinario*, per quelli l'hanno come Delegati della

---

non si riconoscono che istituti *diocesani* o *iuris pontificii*. Del resto la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari ha ritenuto sempre come *massima* di non ammettere istituti di voti semplici dipendenti da Regolari.

La S. Congregazione dei Vescovi e Regolari il 14 gennaio 1865 così scriveva al vescovo di Seccovia: « Quum mense Ianuario proxime elapso P. Aloisius Strobl. Minister Provincialis Minorum Reformatorum Provinciae S. Leopoldi in Tirolo Septentrionali, huic S. Congregationi EE. et RR. quaedam proposuerit dubia super iurisdictione quoad Sorores Tertii Ordinis S. Francisci, quae Scholarum Sorores nuncupantur, et in ista dioecesi sub communi regula vivunt votaque simplicia emittunt; eadem S. Congregatio, mature perpensis dubiis praedictis, ac iis quae ad rem Amplitudo Tua retulit in literis diei 15 Iunii nuper elapsi, haec quae sequuntur Tibi significari mandavit. Praedictae Sorores subsunt iurisdictioni Episcopi Secoviensis pro tempore iuxta Decretum ab Ap. Sede per praelaudatam S. Congregationem latum die 15 Iulii 1843, nec ulla prorsus iurisdictio seu directio sororum Ordini seu Superioribus Ordinis S. Francisci competit. Insuper nullius roboris est dispositio qua sine Ap. Sedis venia anno 1858 ab Ordinario Secoviensi praedicto Ordini iurisdictio seu directio circa memoratas sorores tributa fuit, ideoque corrigendae erunt earumdem Constitutiones, atque ab his expungendum quidquid additum fuit relate ad huiusmodi directionem praefato Ordini seu eius Superioribus tributam; *norum enim esse, pium sororum Institutum vota simplicia emittentium subesse iurisdictioni seu directioni Regularium.*

Haec de mandato huius S. Congregationis significanda a me erant Amplitudini Tuae, cui interim etc.

S. Sede. Il che fu confermato anche dal *Concilio di Trento*, il quale stabilisce: « Monasteria sanctimonialium S. Sedi imme- « diate subiecta... ab Episcopis tanquam dictae Sedis Aposto- « licae delegatis gubernentur » (sess. XXIV, cap. IX, *De Regularibus*).

Riguardo poi agli altri, sebbene nella *Clementina* si dica che : « *per alios quibus subsunt annis singulis debeant visitari* », nondimeno anche per questi in vari casi si dà il diritto di visita ai Vescovi.

E prima di tutto per la clausura. *Benedetto XIV* (*De Synodo*, lib. IX, cap. XV, n. 6), così espone il diritto dei Vescovi per la clausura: « Eadem porro Sancta Tridentina Synodus, sess. 25. « cap. 1, *De Regularibus*, Bonifacii VIII, Constitutionem re- « novans quae legitur in cap. *Periculoso*, *De statu monachorum*. « in 6, sanctimonialium clausurae exactam custodiam Episcopis « commisit, iisdemque mandavit ut in omnibus monasteriis « sibi subiectis, ordinaria, in aliis vero Sedis Apostolicae aucto- « ritate clausuram monialium, ubi violata fuerit, diligenter « restitui et ubi inviolata est, conservari maxime procurent. « inobedientes atque contradicentes per censuras ecclesiasticas « aliasque poenas, quacumque appellatione postposita, compe- « scentes. Hanc vero sanctionem explicavit, ampliavitque « Gregorius XV in sua Constitutione 18, incipiente *Inscrutabili* ».

Nel passato non mancarono Dottori i quali sostenevano che le disposizioni di *Bonifacio VIII* e del *Concilio Tridentino* sul diritto dei Vescovi riguardo alla clausura non riguardavano i Monasteri dipendenti dagli Ordini Regolari.

Pignatelli riporta la sentenza di questi Autori nella *Consultazione* 85, del libro VI, e la confuta riportando innanzi tutto le prescrizioni della Bolla di Gregorio XV, *Inscrutabili*, e varie risoluzioni delle Sacre Congregazioni. Al n. 18, riporta la seguente risoluzione della *S. C. del Concilio:* « Licere Episcopo « quoties opus esse iudicaverit monasteria monialium regula- « ribus subiectarum quoad clausuram visitare, monialesque « ipsas ex his, quae ad clausuram pertinent, alloqui et examini « subiicere absque regularium interventu et ipsis inconsultis ». Ed al numero seguente aggiunge: « Et (S. Congr.) scribens « Episcopo Mediolanensi dixit: « Episcopus visitans clausuram « monialium regularibus subiectarum potest eas examinare « in his quae pertinent ad clausuram, et potest etiam sermonem

« habere ad moniales intra vel extra crates et sacramenta « ministrare ».

Anche il *Ferraris* (v. *Moniales*, art. III, n. 96) riporta un'importante risoluzione della S. C. del Concilio nello stesso senso; come pure il *Lucidi*, *De Visitatione*, cap. V, § 7, n. 250.

Tra le altre risoluzioni riportate dal *Lucidi* vi è una *Ariminen.* del 27 gennaio 1748, in cui al dubbio II: « An Episcopus « Ariminen. visitaturus clausuram monialium monasterii S. « Sebastiani civitatis Arimini canonicis regularibus subiecti « possit ipsas cogere ad subeundum onus visitationis personalis « ad crates collocutorii circa ea quae pertinent ad clausuram « in casu », la S. C. rispose *affirmative et amplius*. Come pure rispose *affirmative* al dubbio III così formulato: « An Episco- « pus in concernentibus clausurae custodiam possit visitare ne- « dum crates et moenia exteriora monasterii praedictarum « monialium, sed etiam chorum interiorem, dormitoria, cellas « omnes inferiores et superiores aliaque loca in casu ».

Anche per le confessioni e per l'amministrazione dei beni sono concessi poteri speciali ai Vescovi pure sopra i monasteri esenti.

In forza della Costituzione di Gregorio XV, *Inscrutabili*, è prescritto: « Confessores vero sive regulares sive saeculares « quomodocumque exempti, tam ordinarii quam extraordinarii « ad confessiones monialium etiam Regularibus subiectarum « audiendas nullatenus deputari valeant, nisi prius ab episcopo « dioecesano idonei iudicentur et approbationem, quae gratis « conceditur, obtineant ».

Come pure in forza della stessa Costituzione si stabilisce: « Administrantes bona ad... Monasteria sanctimonialium... « etiam regularibus subiectarum pertinentia sive regulares « extiterint sive saeculares quomodolibet exempti, Episcopo « loci, adhibitis etiam superioribus regularibus, singulis annis « rationes administrationis, gratis tamen exigendas, reddere « teneantur, ideoque iuris remediis cogi et compelli queant. « Liceatque Episcopis ex rationabili causa Superiores regulares « admonere ut eiusmodi confessores atque administratores « amoveant, iisque superioribus id facere detrectantibus aut « negligentibus, habeat episcopus facultatem praedictos con- « fessores et administratores amovendi, quoties et quando « opus esse iudicaverit ».

Maggiori difficoltà s'incontrano per quelli della seconda classe *iuris pontificii*.

Fino ai primi anni del secolo passato la S. Sede non era solita di approvare e confermare gli Istituti femminili di voti semplici senza clausura papale, sebbene alcune volte ne approvasse le Costituzioni.

Così *Benedetto XIV* nella celebre Costituzione *Quamvis iusto*, in cui si occupa della soluzione di alcune questioni riguardanti l'Istituto delle vergini anglicane, le quali aveano avuto le loro Costituzioni approvate da *Clemente XI*, espressamente dichiara: « earum vero conservatoria tolerari quidem « ab hac eadem Apostolica Sede, sed institutum ipsum nec « approbatum nec confirmatum esse » (num. 23); e ciò in ossequio alla Costituzione di Pio V *Circa pastoralis*, che prescrive i voti solenni e la clausura papale a tutti gli Istituti femminili con voti (num. 3). Benedetto XIV, *Instit. Eccl.*, 29 num. 13.

Ma poi coll'andare del tempo moltiplicatisi di molto simili Istituti di voti semplici, la Santa Sede rimise dall'antico rigore e cominciò per via di fatto ad approvare gli stessi Istituti con la formola: « uti congregationem votorum simplicium appro- « bavit salva iurisdictione Ordinariorum ad formam sacrorum « canonum ».

Finalmente Leone XIII con la Costituzione *Conditae* riconobbe nella Chiesa l'esistenza legale di Istituti femminili religiosi di voti semplici, senza clausura papale, distinguendoli in due classi, in quelli cioè *diocesani* ed in quelli *iuris pontificii*, fissando i poteri degli Ordinarii sopra le due differenti classi.

Fra questi poteri vi è anche quello di visita, il quale è assoluto per quelli diocesani, ma non così assoluto per quelli *iuris pontificii*.

Per quelli *diocesani* le espressioni sono esplicite ed assolute: « dioecesanae cuiusvis sodalitatis domos Episcopus invisendi « ius habet, itemque de virtutum studio, de disciplina, de oeco- « nomicis rationibus cognoscendi » (1, X).

Per quelli *iuris pontificii*, si fa distinzione fra materia e materia, ossia fra oggetto ed oggetto. Si distinguono quattro specie di oggetti: 1° la Chiesa, ecc.; 2° le scuole, gli orfanotrofi, ecc.; 3° l'economia; e finalmente 4° la disciplina interna.

Per l'*economia* è esclusa qualunque ingerenza dell'Ordina-

rio, a meno che non si tratti di legati pii, ecc. « Ad rem oecono-« micam — è prescritto — quod attinet muliebrium sodalitatum... « Episcopus ne cognoscat, nisi de fundorum legatorumve ad-« ministratione quae sacris sint attributa vel locis aut dioecesis « incolis iuvandis » (1, XI), e prima si dice· « de iis (bonorum...) « nullam Episcopus rationem potest exigere » (1, IX).

Per le *Chiese*, ecc. è riconosciuto al Vescovo il pieno diritto di visita: « Episcopis...ius est invisendi templa, sacraria, ora-« toria publica, sedes ad sacramentum poenitentiae, de eisque « opportune statuendi, iubendi » (1, XI).

Altrettanto si stabilisce per le *scuole*, ecc. « Episcopus in « visitatione potissimum iuribus, quae supra diximus utatur « suis, quod spectat ad scholas, asyla ceteraque memorata in-« stituta » (1, X). E prima si legge: « Sicubi sodalitatum aedibus « instituta curanda adiecta sint, ut gynaecea, orphanotrophia, « valetudinaria, scholae, asyla pueris erudiendis, episcopali « vigilantiae ea omnia subsint quod spectat ad religionis ma-« gisteria, honestatem morum, exercitationes pietatis, sa-« crorum administrationem » (1, X).

Finalmente quanto alla *disciplina*: « In consociationibus... « foeminarum Episcopi erit inquirere num disciplina ad legum « normam vigeat, num quid sana doctrina morumve probitas « detrimenti coeperit, num contra clausuram peccatum, num « sacramenta aequa stataque frequentia suscipiantur. Repre-« hensione dignum si quid Episcopus forte offenderit, ne decer-« nat illico; moderatores uti prospiciant moneat, qui si negle-« xerint ipse per se consulat ».

Veramente qui non si parla esplicitamente di visita come nei casi precedenti, però è anche innegabile che nell'obbligo di *inquirere* si comprende implicitamente anche il diritto di visita personale.

Qui la parola *inquirere* è presa in senso giuridico. Si parla cioè di una inquisizione giurisdizionale (cap. 26 *De electione*, cap. finali *De officio delegati*). Ora chi ha l'obbligo ed il diritto di *inquirere* ha anche il diritto ai mezzi, fra cui vi è anche quello dell'ascolta, ossia della visita personale: molto più poichè qui si tratta di Istituti che non sono totalmente esenti dalla giurisdizione vescovile.

E nemmeno è necessario che all'inquisizione debbano precedere dei sospetti, come si richiede per l'inquisizione giudi-

ziale speciale, perchè qui si tratta di inquisizione generale (*Reiffenstuel*, lib. V, tit. 1).

Nè diminuisce questo diritto l'obbligo che si fa al Vescovo di non prender subito una decisione, allorchè l'inquisizione abbia portato a notizie di disordini.

Doppio è l'oggetto della visita: l'inquisizione e la correzione; « Visitatio ordinaria regularium — scrive il *Reiffenstuel* par- « lando della visita dei Prelati Regolari — est inquisitio generalis « de vita et moribus regularium ad hoc instituta ut praelatus « pastor, vultum pecoris sui cognoscens, delinquentes contra « regularem observantiam et disciplinam aliasque obligationes « corrigere, castigare et emendare valeat ». (*L. c., num.* 271).

Ora questo doppio elemento è concesso ai Vescovi con la sola differenza, quanto al secondo elemento, che non possa procedere alla correzione, se prima non abbia inutilmente ricorso all'opera del Superiore immediato.

Piuttosto è bene avvertire la differenza che passa fra il diritto di visita in questo ultimo caso, da quello dei casi antecedenti.

In questi il diritto e l'obbligo di visita rientra nel diritto generale di visita da farsi secondo il Tridentino (sess. XXIV, c. 3) ogni anno o almeno ogni biennio, in quello l'esercizio del diritto non è legato ad alcun tempo determinato ed è lasciato al pieno arbitrio e prudenza dell'Ordinario.

Essendo gli Istituti *iuris pontificii* destinati di loro natura a diffondersi in varie diocesi, non ha voluto la S. Sede che il loro regime interno dipendesse dai Vescovi, il che sarebbe stato causa di confusione e di distruzione dell'interno organismo; ma nemmeno ha voluto che questi Istituti sfuggissero qualunque sorveglianza esterna, mentre tutte le altre classi di Istituti religiosi femminili sono sotto la dipendenza e quindi sotto la sorveglianza dell'ordinario del luogo o dei Superiori Regolari.

E siccome il diritto di visita è conseguenza del diritto di sorveglianza, così tutto ciò che riguarda questa visita è lasciato alla prudenza dell'Ordinario.

Finalmente rimane a vedere se i poteri dei Vescovi sopra gli Istituti religiosi sia di voti solenni che di voti semplici soffrano alcuna diminuzione per avere l'Istituto un Cardinale Protettore.

L'uso di assegnare un Cardinale Protettore ad un Ordine

o Istituto religioso, si legge nel *Monitore ecclesiastico* (vol. IX, parte I, pag. 130): « trae origine in S. Francesco d'Assisi... Il Santo stabilì che si dovesse implorare dalla S. Sede un Cardinale che fosse governatore, protettore e correttore di tutto l'Ordine... Così fu concesso un Cardinale Protettore all'Ordine Serafico ed agli altri Ordini ancora... Una sì ampia potestà residente in un solo soggetto non potè non degenerare nel progresso del tempo in abusi...di qui la Bolla di Gregorio IX, di Sisto IV, di Giulio II, i quali limitarono le attribuzioni dei Cardinali Protettori e finalmente la Costituzione *Christi fidelium* del 17 febbraio 1694 che confermò le prescrizioni dei precedenti Romani Pontefici e ne aggiunse delle nuove ».

Questa Costituzione, come si legge nello stesso *Monitore*, è in vigore tuttodì. Ed infatti si trova riportata per intero nella *Collectanea* del Bizzarri tanto nella prima edizione del 1863 quanto nella seconda edizione del 1886, come pure nella stessa *Collectanea* è riportata la lettera del Cardinale Segretario di Stato sotto Clemente XII del 9 maggio 1715 al Segretario della S. C. dei VV. e RR. in cui richiama in vigore la Costituzione di Innocenzo XII, lamentandosi: « che non venga osservata colla dovuta puntualità e che dalla Sacra Congregazione dei Signori Cardinali vengano giornalmente commesse le informazioni *cum voto et sine* ai medesimi Protettori sopra i ricorsi che si fanno dai Religiosi nelle loro cause, ragioni, pretenzioni ed interessi particolari che non concernano tutto l'Ordine...rimettendo ancora al loro arbitrio il dispensarli dall'osservanza delle loro costituzioni ed il fare delle grazie con darli anche facoltà di eseguire i decreti e risoluzioni delle stesse congregazioni; quando tutto ciò, a tenore della detta Bolla moderatoria, dovrebbe farsi ed eseguirsi dai soli Superiori Regolari » (Ed. 1ª, pag. 335).

Nulla quindi toglie ai poteri dei vescovi l'aver un Istituto di Cardinale Protettore, o meno che a questi dal Sommo Pontefice non siano concessi poteri speciali.

Mons. B. Melata.

QUESITI MINORI.

1. — *D.* Si permetta un'osservazione sul modo di purificare i vasi sacri. Alcuni vogliono che ciò sia fatto a secco, perchè il vino, se bianco, non distacca i frammenti, che poi rimangono nel purificatoio, ed i vasi non bene asciutti possono guastarsi; altri trovano insufficiente la purificazione a secco, e poi lunghissima, ma intanto cadono nel pericolo accennato dai precedenti. Secondo lo scrivente vi è una via di mezzo. Anch'egli è dell'idea che la purificazione a secco, oltre essere per lo più lunghissima, è per lo più insufficiente. Quindi la vuole con liquido, ma non col vino bianco, che è melato, bensì con l'acqua semplice, o col vino rosso, quando si usi; liquidi che distaccano completamente i frammenti, e coi quali la purificazione si fa bene, versandone due o anche tre volte, e si fa con prestezza. Si osserverà che la rubrica ordina l'infusione di vino prima... Davvero, chi scrive non ha questo scrupolo, perchè il modo proposto ottiene meglio lo scopo dell'abluzione, che è la purificazione.

R. Senza dubbio, ciascuno potrà seguire o l'uno o l'altro *inter probatos auctores*, e vedrà altresì come gli suggeriscono le circostanze. Anche il metodo descritto dal proponente è accettabilissimo.

Quanto all'usare l'acqua invece del vino nella purificazione dei vasi sacri, prescindendo dalle circostanze nelle quali la rubrica prescrive il vino, o il vino e l'acqua (Messa ordinaria, venerdì santo), osserviamo che il Rituale, nell'appendice, dove descrive il modo di contenersi dovendo celebrare la seconda Messa altrove nel medesimo giorno, fa purificare il calice adoperato nella prima Messa con la sola acqua. Così rimane chiaro, che non è necessario discutere se si abbia a parlare di scrupolo, o di giusto apprezzamento, qualora vi fosse una legge generale.

2. — *D.* Benedetto, dopo il canto delle Litanie Lauretane, pone la sola *Oratio de B. M. Virgine de tempore*, omettendo le Collette prescritte dall'Ordinario nei doppi di 1ª e 2ª classe e nelle Ottave privilegiate, volendo osservata la Liturgia della festa in tutte le funzioni del giorno. Gennaro sostiene, invece, che se la Benedizione seguisse immediatamente la Messa, o si impartisse solo nelle sere di speciale solennità, potrebbe aver ragione Benedetto; ma quella serale, che si dà abitualmente, nulla ha che fare con la festa e la Liturgia del giorno, e perciò le Collette ordinate possono sempre seguire l'Orazione della B. V. Maria. A chi la ragione?

R. Circa le Collette fuori della Messa, la S. Sede nulla ha dichiarato; dipende perciò il tutto dalla disposizione dell' Ordinario, al quale nei dubbi si deve ricorrere. Quella distinzione, poi, fra funzioni eseguite *immediatamente* dopo la Messa o in qualche *speciale* solennità, e da altre, riguardo al caso, non sappiamo veramente su che si fondi; rimane però sempre libero l'Ordinario di decidere come meglio creda.

3. — *D.* Può il Vescovo permettere *per modum actus* la celebrazione della S. Messa in oratorio privato: *a*) nel giovedì santo e sabato santo? *b*) nella domenica di Pasqua?

R. a) Non può, perchè quei giorni sono aliturgici, quanto alla celebrazione privata; *b*) Può *data rationabili causa*, a norma del Decreto S. Congr. Sacram. del 22 marzo 1915 (*Monitore Ecclesiastico*, volume XXVII, 195).

4. — *D.* Nella sera del 1° novembre, in cui, dopo il vespro dei defunti, si recita il sermone dei morti, l'oratore, che prima usava la stola secondo il colore del rito del giorno, ora data la riforma dei riti, quale colore dovrà usare in simile circostanza, il bianco o il nero?

R. Il Decreto della S. C. dei Riti, n. 8764, XIII, prescriveva appunto nel sermone dei morti, il 2 novembre, la stola dell'Officio del giorno, cioè la bianca. Ora che il colore del giorno è il nero, non vediamo ragione per allontanarsi da questo dispositivo: s'userà perciò il color nero. La stola bianca come sarebbe giustificata? Il Decreto 19 aprile 1912 prescrive la stola bianca o violacea per la S. Comunione *extra Missam*, il 2 novembre; ma ivi si tratta, non di funzione per i morti, ma di rito circa il SS. Sacramento; e perciò è stola bianca. *ratione mysterii*, o stola violacea, a norma dell'uso dei SS. Sacramenti, per le Messe di cotesto giorno, esposto il SS. Sacramento in forma solenne.

5. — *D.* La risposta data nel *Monitore Ecclesiastico*, 1915, pag. 471, al quest. n. 122, circa il calendario nella chiesa delle Suore terziarie cappuccine, sembra contraria a varie risoluzioni della S. R. C., specie n. 3806, 4150, 4151. Infatti, ne' caso specifico la chiesa non è *concredita alicui peculiari religioso*, ma proprio ai Cappuccini; quindi, anche ammesso che la chiesa in parola resti secolare, il calendario deve essere quello regolare. Su di ciò si vorrebbe una risposta definitiva.

R. La vera interpretazione dei decreti, in materia di calendario d'Ordini Religiosi, è data dal n. 4252, 22 aprile 1910. « Si paroccia (e così altra chiesa) sit monasterio vel domui religiosae incorporata, aut eiusdem curae in perpetuum, vel ad indefinitum tempus concredita, vel Communitas apud ipsam parochialem ecclesiam divina peragat officia, in Missis kalendarium religiosum semper adhibeatur ». Se dunque i Cappuccini sono convinti che quella chiesa è affidata a loro, nel senso del decreto, *utantur iure suo*. Noi, fino a prova contraria, non lo crediamo: le suore, che non sono di coro, e sono soggette all'Ordinario diocesano, benchè assistite da un Religioso, non possono, senza indulto apostolico, usare del calendario dei Religiosi. Sarà facile cosa ottenere tale indulto; ma senza di esso, si deve stare alla legge Comune.

CRONACA ECCLESIASTICA.

I NUOVI CARDINALI. — Pietro La Fontaine. È nato in Viterbo il 9 novembre 1860. Studiò nel patrio seminario dove il 23 dicembre 1883, celebrò la prima messa, ivi in seguito rimanendo come professore, direttore spirituale, e poi nella qualifica di rettore e canonico della cattedrale.

Nei molteplici uffici affidatigli egli si mostrò sempre di una prudenza, di un acume e di un tatto speciale, e meritò di aver delicate mansioni anche direttamente dalla Santa Sede, fra le quali quella di Visitatore Apostolico per la riforma dei Seminari nel Beneventano.

Il S. P. Pio X nel concistoro del 6 dicembre 1906, lo preconizzò Vescovo di Cassano all'Jonio, dove maggiormente rifulsero la sua pietà e prudenza di governo, come ben lo dimostrarono gli atti di affetto e di letizia dei suoi diocesani nella ricorrenza del suo venticinquesimo di sacerdozio.

Tali virtù non potevano rimanere nascoste alla Santa Sede tanto che il sullodato Sommo Pontefice lo trasferì il 1° agosto 1910 alla sede titolare di Caristo nominando vicario capitolare Lateranenze e Segretario della S. Congregazione dei Riti dove è rimasto fino a che, per la morte, avvenuta il 24 novembre 1914, dell'Eminentissimo Cavallari, Patriarca di Venezia, egli fu elevato a quella sede del Concistoro del 5 marzo 1915. Difficile sarebbe dire quanto in essa operò e soffrì nelle tristi vicende attuali l'illustre prelato nè la sua rara modestia lo permetterebbe; bene gli viene ora il meritato guiderdone corrisposto dal Santo Padre coi fastigi della Porpora.

Vittorio Amedeo Ranuzzi de Bianchi. Dalla illustre famiglia bolognese dei Conti Ranuzzi ebbe i natali in Bologna il 14 luglio 1857, figlio del fu Conte Giancarlo e della Contessa Cesarina De Bianchi tuttora vivente.

Compiè gli studi nel patrio seminario, conseguendo le lauree in teologia e diritto canonico, e venne ordinato sacerdote il 14 maggio 1880.

Zelantissimo nel suo ministero fu Primicerio della Metropolitana bolognese e quindi Direttore spirituale nel Seminario Arcivescovile. Poi, nel 1899, il Santo Padre Leone XIII lo chiamò in Roma destinandolo Consigliere della Nunziatura Apostolica di Parigi dalla quale richiamato, nel Concistoro del 23 giugno 1903, fu preconizzato Vescovo delle sedi riunite di Recanati e Loreto. Al governo della diocesi il Santo Padre Pio X. volle unito nella sua persona l'ufficio di Delegato Apostolico della Santa Casa di Loreto.

Nel breve tempo che vi rimase, diede impulso alla Società di San Vincenzo dei Paoli, fondò le Commissioni liturgica e musicale, istituì

un Collegio di Censori, una Commissione consultiva pel buon andamento della Diocesi; ampliò il seminario di Recanati, l'Oratorio festivo e la Congregazione della Immacolata ed aprì la S. Visita Pastorale.

Il Santo Padre Pio X lo richiamava in Roma, nominandolo suo Maestro di Camera e promovendolo nel Concistoro del 27 novembre 1911 alla Sede Arcivescovile titolare di Tiro, e nel nuovo ufficio manifestò ancor più la sua semplice e squisita signorilità.

Il Santo Padre Benedetto XV lo volle alla più alta carica della Sua Corte nominandolo suo Maggiordomo ed ora ne premia i molti meriti e virtù decorandolo della Romana Porpora, il cui lustro si riflette come nuovo attestato di predilezione pontificia, su la Chiesa Bolognese.

Donato Sbarretti. È nato il 12 novembre 1858 in Montefranco, diocesi di Spoleto e compì i suoi studi nelle scuole dell'archidiocesi.

Nel 1892 fu nominato Uditore della Delegazione Apostolica di Washington della quale era allora titolare mons. Satolli. Il 9 gennaio 1900 fu eletto Vescovo di Avana, diocesi che governò per meno di due anni. In così breve lasso di tempo mons. Sbarretti die' prove di grande attività: istituì le scuole Sabatine, ove s'insegna il sabato, che in quelle regioni è giorno di vacanza; ottenne l'abolizione del matrimonio civile e il riconoscimento dei matrimoni celebrati da un ministro di qualunque religione; cooperò alla restituzione, offerta dal governo degli Stati Uniti, dei beni confiscati dal Governo spagnuolo dopo il 1840 e chiuse il suo governo lasciando in tutti gli Ospedali i cappellani che per lo innanzi ne erano stati allontanati, ed ottenendo l'abrogazione di molti impedimenti civili al matrimonio.

Promosso, nel Concistoro dil 16 dicembre 1901, alla Sede Arcivescovile titolare di Efeso, venne dalla Santa Sede destinato a Delegato Apostolico del Canadà ove seppe operare gran bene in mezzo a difficoltà gravissime, non ancora sopite, per le differenze di nazionalità, di lingua e di culto. Chiuse la sua carriera di Delegato Apostolico nel Canadà, con la convocazione del Primo Concilio Plenario Canadese, e venne quindi chiamato a Roma come Segretario della S. Congregazione dei Religiosi, ufficio che resse con dottrina, prudenza e affabilità grande.

Nel giugno del 1914, creato Cardinale mons. Serafini, Assessore della Suprema Congregazione del S. Uffizio, mons. Sbarretti gli succesSe nell'altissimo e delicato ufficio, che ora dimette a sua volta per ascendere agli onori della S. Porpora.

Augusto Renato Dubourg. È nato il 1° ottobre 1842 a Loguevy Plougras, diocesi di Saint-Brieuc in Brettagna. Il 22 decembre 1866, celebrò la sua prima messa; fu dapprima professore al Piccolo Seminario di Treguier, quindi segretario vescovile e vicario capitolare di Saint-Brieuc.

Il 19 gennaio 1893 fu consacrato in Saint-Brieuc vescovo di Moulins, dalla quale sede fu promosso a quella Arcivescovile di Rennes il 6 agosto 1906. La di lui carriera episcopale è stata ed è un esempio continuo delle più belle virtù che possano adornare un vescovo. Pio, zelante, amministratore praticissimo, ha promosso con efficacia tutte le opere d'insegnamento libero, docile beninteso agli insegnamenti della Chiesa. Molti e pregevoli sono anche i suoi scritti.

Nell'attuale frangente ha dato ogni impulso all'unione dei cattolici e specialmente all'opera d'assistenza per gli orfani di guerra. Lo splendore della Porpora Romana testimonia degnamente i suoi meriti, presso la Chiesa e la Patria.

Luigi Ernesto Dubois. È nato a St. Calais diocesi di Le Mans il 1° settembre 1856.

Compiuti gli studi ed ordinato sacerdote fu dapprima, in diocesi, parroco di S. Benedetto, quindi Vicario generale, di monsignor Bonfils. Nel Concistoro del 18 aprile 1901 fu eletto vescovo di Verdun, e nell'altro del 30 novembre 1909 fu promosso alla Sede Arcivescovile di Bourges e da questa traslato a quella di Rouen della quale è presentemente degnissimo Arcivescovo.

Nel governo delle sue diocesi l'Ecc.mo Dubois si è mostrato sempre di uno zelo pastorale ammirabile, promovendo ed incoraggiando ogni opera sì religiosa che sociale informata a tutte le sane idealità moderne; l'azione sociale e l'educazione della gioventù ebbero le sue principali cure, ma favorì anche grandemente la restaurazione del canto sacro e lo splendore del culto divino.

Devotissimo della Vergine Madre egli ha preso moltissime volte parte ai pellegrinaggi al Santuario di Lourdes, dove è conosciutissimo. Nuovi meriti si è acquistato con la prudenza e serenità con cui ha favorito la causa dell'unione dei cattolici, e l'assistenza sociale nella presente guerra.

Ed ora il Santo Padre Benedetto XV ricompensa i meriti dell'illustre prelato elevandolo al Cardinalato.

Tommaso Pio Boggiani. È nato il 19 gennaio 1863 in Bosco Marengo, patria del Sommo Pontefice S. Pio V. Vestì quindicenne le Sacre lane Domenicane e professò nella casa religiosa di Chieri il 15 settembre 1879.

Ordinato sacerdote, dopo essere stato missionario a Costantinopoli, fu professore a Ragusa e quindi Reggente del Collegio Tomistico di Graz, in Stiria, ed infine parroco di S. Maria di Castello in Genova.

L'Arcivescovo monsignor Pulciano lo volle professore di diritto ecclesiastico pubblico nel suo seminario e molto si giovò dell'opera sua.

Fu uno dei più zelanti visitatori nelle visite Apostoliche ordinate

dalla s. m. di Pio X. Fra le moltissime diocesi da lui visitate, furono quelle di Milano, Bologna, Verona e di gran parte della Sardegna. Il Papa approvando ed elogiando l'opera esplicata dal P. Boggiani in qualità di visitatore lo nominò, nel 1908, Amministratore di Adria e Vescovo della stessa diocesi nel Concistoro del 31 ottobre dell'anno medesimo. Per un attentato contro la sua persona che provocò dalla Santa Sede l'interdetto su Adria dovette trasferire la sede vescovile a Rovigo, perdonando con paterna carità a chi aveva voluto tanto gravemente offenderlo.

Nel Concistoro del 9 gennaio 1912, fu promosso alla Sede Arcivescovile titolare di Edessa e destinato alla Delegazione Apostolica del Messico. Ma non avendo, stante le turbolenze, potuto raggiungere la sua destinazione, quantunque da lungi, cercò con ogni mezzo di allontanare i preveduti pericoli. Fu poi destinato il 7 marzo 1914 ad amministrare l'archidiocesi di Genova della quale non aveva potuto prender possesso mons. Caron; quindi il 7 luglio 1914 fu nominato Assessore della S. Congregazione Concistoriale, trovandosi così ad esser segretario del Conclave, dal quale uscì eletto il Santo Padre Benedetto XV, il quale ora meritamente ne rimunera i servigi prestati alla Chiesa.

Alessio Ascalesi. È il più giovane del S. Collegio essendo nato a Casalnuovo, presso Napoli, il 23 ottobre 1872.

Compiè i suoi studi ecclesiastici nel Seminario di Spoleto e dopo ordinato sacerdote fu per 14 anni parroco in quella diocesi. Nel Concistoro del 29 aprile 1909 fu preconizzato vescovo di Muro Lucano, donde venne traslato alla sede di S. Agata dei Goti ove rimase fino al 9 dicembre del decorso anno 1915, quando fu promosso all'attuale Sede Arcivescovile di Benevento.

Fu sempre vescovo zelantissimo, caritatevole e pio; con speciale predilezione promosse l'educazione della gioventù.

Luigi Giuseppe Maurin. Nel medesimo Concistoro nel quale è stato elevato alla sacra Porpora, fu pure promosso dalla Sede Vescovile di Grenoble a quella Arcivescovile di Lione. Egli è nato in La Ciotat, diocesi di Marsiglia, il 15 febbraio 1859.

Compì i suoi studi a Roma nel Seminario francese, fu ordinato sacerdote nel 1882, e nominato professore all'Istituto Belzunce. Fu successivamente, nel 1885, parroco della Destrousse, parrocchia di 500 abitanti nel cantone di Roquevaire; nel 1887 Vicario a S. Vincenzo dei Paoli; cappellano nel liceo nel 1890; nel 1895 curato di S. Anna, e successivamente, nel 1899, di S. Michele e di S. Carlo, e nel 1905 Vicario generale; nel 1909 fu nominato rettore di Nostra Signora della Guardia. Preconizzato vescovo di Grenoble il 1° settembre 1911, fu consacrato

dal Cardinale Andrieu di cui era stato Vicario Generale, nella cattedrale di Marsiglia il 24 ottobre dell'anno stesso.

Semplice, modesto, lavoratore infaticabile, dotato di un grande spirito di giustizia, di prudenza e fermezza, il novello Primate delle Gallie continuerà sulla cattedra di S. Ireneo la grande opera del Cardinale Sévin, interrotta prematuramente dalla morte.

Si è veduto più volte da Vescovo celebrare la Messa, e anche binare, ove mancava altro sacerdote. Nessuno ha ricorso al suo cuore e alla sua carità senza averne una parola di conforto e un soccorso. Tutte le opere civili e religiose hanno trovato sempre in lui il più strenuo sostenitore specie nell'ora presente.

Il Santo Padre, elevandolo agli onori della Porpora, dà giusto e degno premio dei servigi da lui prestati alla Chiesa, e insieme, in lui e nei suoi due Colleghi, onora i meriti della Francia cattolica sì cara al suo cuore.

Niccolò Marini. È nato in Roma il 20 agosto 1843 nella stessa casa dove abitò il beato Nicolò Albergati Cardinale Arcivescovo di Bologna.

Allievo dell'Almo Collegio Capranicense, fece i suoi studi al Collegio Romano e fu laureato *in utroque* alla Sapienza. Dedicatosi con grande amore fino dai suoi primi anni alla letteratura greca, ne ottenne il gran premio all'Università. Celebrò la sua prima messa nel Collegio Capranica, e dedicatosi alla predicazione divenne un oratore dotto, fecondo e ricercatissimo come profondo conoscitore della Sacra Scrittura, della Storia ecclesiastica e dei Padri.

Fu uditore e vicario generale del Cardinale Oreglia all'Abbazia delle Tre Fontane. Come ufficiale della S. Congregazione Concistoriale, prese parte nel 1878 al Conclave dal quale uscì eletto Leone XIII, nella qualifica di sotto-segretario; nel 1881 il suddetto Pontefice lo nominò suo Cameriere Segreto partecipante e anche canonico di S. Giovanni in Laterano dove rimase fino al 1889, in cui venne nominato canonico di S. Pietro. Nel 1892 mons. Marini fu nominato Protonotario partecipante e sostituto dei Brevi; ed essendo stato detto posto abolito nel 1908, con la riforma di Pio X, venne dal medesimo Sommo Pontefice nominato Segretario del Tribunale Supremo della Segnatura, ed a questa carica il regnante Papa Benedetto XV aggiunse le funzioni di Uditore di S. S., vacante durante l'antecedente pontificato. Fu pure Consultore ai Riti e agli Studi.

Quando Leone XIII concepì l'idea di una riunione delle Chiese orientali dissidenti, monsignor Marini secondando le idee del Papa, nel 1896, fondò il periodico *Bessarione*, rivista di studî orientali, la quale gode tuttora di rigogliosa vita, e nella quale si leggono articoli e studi di dottissimi scrittori.

Monsignor Marini fondò anche una scuola serale per giovani ed

un'altra per giovanette di civile condizione, dove agli studî letterari e sociali si univano lo studio della religione e le pratiche della medesima.

Fondò pure i due periodici il *Crisostomo*, rivista di Sacra eloquenza, e la *Donna Italiana*, per combattere le false teorie del femminismo.

Ha pubblicato molti e pregevoli scritti, fra i quali vari studi su *San Giovanni Crisostomo*, *L'Immacolata Concezione di Maria Vergine e la Chiesa Greco Ortodossa dissidente*, e le *Impressioni di Oriente*, raccolte viaggiando e visitando i luoghi di Terra Santa e Costantinopoli, l'Egitto, la Grecia, nonchè la Francia, la Germania, l'Austria, ecc.

Ed ora Sua Santità Benedetto XV, elevando monsignor Marini all'onore della Porpora, mentre corona degnamente la sua lunga carriera, dà una novella prova delle sue sollecitudini per la riunione delle Chiese d'oriente.

Oreste Giorgi. È nato a Valmontone diocesi di Segni il 19 maggio 1856, e compì i suoi studi nel Pontificio Seminario Romano. Abbracciata la carriera ecclesiastica, venne ordinato sacerdote il 22 dicembre 1878, cioè il giorno stesso nel quale riceveva la sacra ordinazione, il giovane Diacono della Chiesa ora Benedetto XV gloriosamente regnante.

Conseguita la laurea in diritto, fu avvocato nelle Sacre Congregazioni Romane, Uditore del Card. Mertel, poi ufficiale della S. Penitenzieria, Uditore e quindi sottosegretario dei Vescovi e Regolari, Prelato Uditore della R. Rota e Reggente della Sacra Penitenzieria.

In tutti cotesti molteplici, gravi e delicati uffici il degnissimo Prelato pose tutto lo zelo della sua integra coscienza, mirabili tesori di elettissimo ingegno e di operosità istancabile, e si rese amabile a tutti per la grande bontà e modestia congiunta a una carità inesauribile.

Canonico della Patriarcale Basilica Lateranense, serbò nell'ufficiatura della prima chiesa del mondo la stessa scrupolosa diligenza che poneva nello svolgimento delle alte mansioni affidategli dal S. Padre nelle Congregazioni romane; e quando fu eletto Segretario della S. Congregazione del Consilio, unanime fu il consenso della romana prelatura per l'opportunissima scelta, cui corrispose, da parte sua, il più vasto successo.

Il S. Padre eleva ora alla S. Porpora l'eminente prelato, che conta gli anni del sacerdozio di conserva con Lui, e ne premia le virtù molte di mente e di cuore, e gli alti servigi resi alla Chiesa.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Al Card. Gibbons, raccomandandogli la sorte dei fanciulli nel Belgio, al quale scopo trasmette la sua offerta di 10.000 lire.

Lettera. — *Signor Cardinale*, Pietà profonda di padre stringeva, ancora una volta, il cuor Nostro, nel leggere, in una importante lettera, testè inviataCi dall'egregio signor Presidente del benemerito Comitato di soccorso al Belgio — descritta a rapidi tratti, ma con l'evidenza della più terribile realtà, la compassionevole situazione di numerosi fanciulli belgi che, durante due tristi anni, soffrono per mancanza di nutrimento adatto a sostenerne le tenere esistenze sul primo germoglio stesso della vita. Con accenti di angoscia, il sullodato signor Presidente Ci ha rappresentato tante famiglie desolate che, dopo aver dato tutto quanto era umanamente possibile dare, non hanno più nulla onde sfamare i loro nati; Ci ha fatto passare, quasi dinanzi agli occhi velati di pianto, le lunghe file, sempre crescenti, di bambini in attesa della quotidiana distribuzione del pane; piccoli infelici, le cui membra, assottigliate dalla denutrizione, recano non di rado l'impronta di esiziali malattie, che dalla denutrizione stessa ripetono l'origine. Ci riferiva egli bensì come, a scongiurar tanto male, il Comitato, dando prova del suo miglior volere nè perdonando a sacrifizi, abbia organizzato la distribuzione ai fanciulli di un pasto supplementare al giorno; ma aggiungeva con dolore che, per insufficienza di mezzi, il Comitato medesimo non trovasi in grado di apprestare siffatto soccorso a tutti i bambini che ne abbisognano.

Nel desiderio di provvedere tali mezzi, il degno Presidente volgeva il pensiero ed il cuore ai milioni di fanciulli della sua felice e nobile America, che, nell'abbondanza che li circonda, qualora avessero avuto una idea esatta della sventurata con-

dizione dei piccoli loro coetanei del Belgio, e specialmente se fosse ad essi giunta una Nostra parola esortatrice, non avrebbero esitato un momento a concorrere, secondo un piano prestabilito, nel sollevarla.

Ora, tutto ciò considerato, Noi così umanitaria e santa reputiamo l'opera indicataCi che, aderendo senza indugio all'espresso desiderio di chi dirige il Comitato, siam venuti nella determinazione di segnalarla e raccomandarla, come facciamo con la presente, a Lei, signor Cardinale, e per suo mezzo agli illustri Membri di cotesto venerando Episcopato, al Clero, ad ogni persona di cuore e particolarmente a quei fanciulli dell'America, sui quali si fa riposare ogni speranza di successo del piano escogitato a quel pietoso fine dalla stessa benefica Istituzione. Nè dubitiamo, per verità, anche Noi che i felici figli di America, senza distinzione di fede o di classe, gareggino, nel loro innocente orgoglio, all'approssimarsi di un inverno che si annuncia ancor più crudo e penoso dei due precedenti, in porgere ai poveri fratellini della Nazione Belga, pur attraverso l'immensità dell'oceano, la mano soccorritrice e l'obolo di quella carità che non conosce distanze.

Le parole del Redentore Divino: « Ogni volta che avete fatto qualche cosa per uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatta a me » (S. Matteo, XXV, 40), così acconciamente ricordate in tale circostanza, sono arra sicura del gradimento e premio celeste; mentre Noi sentiamo altresì quanto, in questo periodo di atroce lotta fratricida, nobiliti, agli occhi stessi del mondo, i popoli delle terre più fortunate il far opera di verace bene ed amore ed il versare un po' di balsamo sulle ferite.

Sicuri che Ella, da tutti, secondo le forze, efficacemente coadiuvato, farà quanto è in suo potere per favorire la suesposta iniziativa, Noi, a contrassegno dell'amoroso interesse che abbiamo per la buona riuscita di essa, Le inviamo la qui unita contribuzione Nostra di lire diecimila; la quale offerta, se è impari al bisogno ed apparisce tenue in sè stessa, non è peraltro tale, se si considerino le condizioni di questa Sede Apostolica nell'attuale triste momento.

Nel tempo stesso, particolarmente lieti di rappresentare sulla terra quel Gesù che fu il divino Amico dei pargoli, invochiamo ben di cuore su quanti asseconderanno la nobile e delicata impresa, la pienezza delle grazie e ricompense celesti

delle quali è pegno l'apostolica benedizione che a Lei, signor Cardinale, agli altri due suoi Colleghi nel S. Collegio, ai Vescovi, al Clero ed ai fedeli tutti di cotesti Stati con specialissimo affetto impartiamo.

Dal Vaticano, il 28 ottobre 1916.

BENEDICTUS PP. XV.

Suprema S. Congregazione del S. Officio

Circa i matrimonii misti nulli per l'impedimento di clandestinità. (1)

Decreto. — Ordinarius Dioecesis N., obtenta iam facultate sanandi in radice matrimonia mixta, nulla ex capite clandestinitatis quia non celebrata ad normam Decreti *Ne temere*, quando pars acatholica renuit se sistere coram parocho catholico, quaerit nunc:

1) Utrum quando pars acatholica non renuit se sistere coram parocho catholico, renuit tamen omnino praestare debitas cautiones, providendum sit per dispensationem et renovationem consensus coram parocho catholico passive se habente, vel potius per sanationem in radice: et quatenus providendum sit per sanationem in radice.

2) Utrum facultas sanandi in radice in hoc secundo casu comprehensa censenda sit necne in facultate iam obtenta sanandi in radice matrimonia mixta, nulla ex capite clandestinitatis, vel

3) Utrum peti debeat an non nova facultas a S. Sede.

In plenario conventu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii habito feria IV, die 20 nov. 1912, propositis suprascriptis dubiis, Emi ac Rmi Dni Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales, omnibus mature perpensis, respondendum decreverunt:

Ad 1^{um} *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam.

Ad 2^{um} Non comprehendi.

Ad 3^{um} Provisum in secundo. Et supplicandum SSmo ut

(1) Consegue che *senza cauzioni* i matrimonii misti non possono contrarsi nella forma del *Ne temere*, eccetto i pochi luoghi, ov'è permessa l'assistenza passiva del parroco; contratti (invalidamente) in altra forma, non sono suscettibili che di sanazione in radice, la quale non può concedersi che dalla S. Sede.

sanare dignetur in radice matrimonia ex hoc capite nulla quae usque adhuc invalide ab Episcopis sanata fuerint.

Et sequenti feria v, die 21 eiusdem mensis, SSmus D. N. D. Pius divina providentia PP. X in solita audientia R. P. D. Adsessori eiusdem Supremae Sacrae Congregationis impertita Emorum Patrum resolutionem benigne adprobare et confirmare et sanationem in radice matrimoniorum quae ex hoc capite nulla usque adhuc invalide ab Episcopis forte sanata fuerint largire dignatus est.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 22 decembris 1916.

Aloisius Castellano, *S. R. et U. I. Notarius.*

S. Congregazione Concistoriale.

Circa l'ordinazione dei chierici sotto le armi.

Decreto. — Ut ius certum omnibusque perspicuum statuatur circa ordinationem clericorum, qui, bello hoc perdurante, militare coacti sunt, SSmus D. N. Benedictus PP. XV, de consulto peculiaris coetus S. R. E. Cardinalium, declaravit et statuit:

1) Vetitum omnino esto, gravissimis de causis, quemlibet clericum, qui militaria stipendia faciat, vel ad militiam mox vocaturus praevideatur, etsi aliunde dignum et idoneum, ad sacrum subdiaconatus ordinem promovere; et super huius prohibitionis observantia omnium, ad quos spectat, conscientia graviter oneretur;

2) quod vero attinet ad ulteriorem ordinationem eorum qui in sacris iam sint constituti, si in eisdem ut supra adiunctis versentur, recurrendum est ad respectivas Sacras Congregationes, quae in casibus singulis, necessitate aut alia gravissima causa intercedente eaque comprobata, legitimo insuper studiorum cursu ab ordinando emenso et proprio Dioecesis aut Religionis Ordinario postulante, opportune providebunt; semper tamen sub conditione ut candidatus congruum temporis spatium obtinere queat, quo per spiritualem recollectionem ad sacram ordinationem digne se disponere valeat;

3) hisce omnibus servatis, ad petitionem Ordinarii loci aut Religionis qui ordinandi sit proprius, fas esto Ordinarioe Castrensi clerico, ratione militiae sibi subdito, testimoniales litteras elargiri.

Haec porro SSmus D. N. publici iuris fieri et ab omnibus ad quos pertinet servari iussit, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Sacra autem Congregatio, praesentis Decreti publicatione usa, universos sacrorum per Italiam Antistites monet ac vehementer hortatur ut clericos, qui ad militiam vocati sunt vel erunt, diligentissima sollicitudine ac vigilantia prosequantur iuxta Litteras circulares a se datas die 16 iunii 1916.

Datum Romae, ex S. Congr. Consistoriali, die 2 ianuarii 1917.

C. Card. De Lai, Episcopus Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Per la prossima Quaresima, nei paesi in guerra, si concede di anticipare l'astinenza del sabato in qualunque altro giorno libero della settimana, e si dispensa dal divieto di promiscuità, anche pei Regolari.

Decreto. — Pia mater Ecclesia semper sollicita fuit ecclesiasticas leges pro peculiaribus rerum ac temporum adiunctis moderari easque etiam relaxare quoties id animarum bonum requirere videbatur. Quum itaque aliquot Sacrorum Antistites nuper Apostolicae Sedi retulerint, in regionibus praesenti bello afflictis nimis durum fore in mox adveniente Quadragesimali tempore legem abstinentiae, praeterquam feria VI cuiusque hebdomadae, etiam insequenti die nempe Sabbato ut antea servare, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XV, omnes earumdem nationum fideles speciali benevolentia prosequens, necessitatibus quibus ipsi in praesens premuntur, quantum in se est, occurrere statuit atque decrevit. Quapropter idem SS. Dominus, de Em.orum Patrum huius S. Congregationis Concilii consulto deque apostolicae potestatis plenitudine, indulgere dignatus est ut in tota proxima Quadragesima, firma manente lege abstinentiae ut antea feria VI cuiusque hebdomadae necnon feria IV Cinerum et feria IV Quatuor Tem-

porum, universis de quibus supra Christifidelibus eamdem abstinentiae legem loco Sabbati servare liceat alia cuiusque hebdomadae die. Iisdem praeterea fidelibus Sanctitas Sua concedit ut, durante hoc Quadragesimali tempore, carnes ac pisces in eadem refectione permiscere licite possint ac valeant. Quo duplici indulto Ss.mus Dominus uti posse benigne annuit, quoad abstinentiam ex generali Ecclesiae praescripto servandam et iuxta prudens proprii Praelati arbitrium, omnes pariter utriusque sexus regulares ac religiosos sodales in memoratis regionibus commorantes, qui tamen peculiari ieiunii aut abstinentiae voto non sint adstricti. De omnibus denique ut supra statutis hoc edi iussit decretum; contrariis non obstantibus quibusvis.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Congregationis Concilii, die 29 mensis ianuarii anno 1917.

✠ F. Card. Cassetta, Episcopus Tusculanus, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Ioseph Mori, *Secretarius.*

Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

A Mons. Conforti, Vescovo di Parma, intorno alla proposta di una unione missionaria del clero.

Lettera. — *Illmo e Revmo Signore*, Non ho mancato di prendere in attenta considerazione lo schema presentato dalla S. V. Revma per una *Unione missionaria del clero.* I crescenti bisogni delle Missioni, le circostanze speciali dei tempi e i gravi danni, che all'opera evangelizzatrice della Chiesa derivano dalla guerra, che travaglia l'Europa, fanno vivamente desiderare un più ampio sviluppo dei mezzi atti a propagare la fede nel mondo. A tale scopo nulla può meglio conferire che lo zelo operoso del clero per coltivare le vocazioni all'apostolato, illuminare i fedeli sulla necessità di soccorrere le missioni e meglio organizzare le opere a tal fine già approvate e raccomandate dai Sommi Pontefici. Veggo quindi con piacere la iniziativa da Lei presa, con questo santo intento, di una Unione missionaria del clero, e mi sono dato premura di presentarne il progetto al Santo Padre.

Sua Santità, nella udienza del 23 corr. ottobre, si è degnato mostrare il suo alto compiacimento per tale opportuna proposta diretta a favorire l'opera dell'apostolato, che a Lui è sì a cuore, e nutre speranza che possa, con l'aiuto di Dio e il favore dei Vescovi, trovare largo consenso nel clero e nei fedeli d'Italia.

Nel portar ciò a conoscenza della S. V., Le partecipo pure che Sua Santità benedice paternamente Lei e tutti i promotori e aderenti alla sua pia proposta.

Io poi prego il Signore che La conservi prosperamente.

Roma, li 31 ottobre 1916.

D. V. S. Revma

Devmo Servo

D. Card. SERAFINI, *Prefetto.*

L. ✠ S.

C. Laurenti, *Segretario.*

S. Congregazione dei Riti.

Circa l'occorrenza o la concorrenza della festa della Madonna della (5 agosto) con una domenica per annum.

Dubbio. — A nonnullis Kalendaristis, de consensu respectivi Ordinarii, Sacrorum Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna solutione reverenter expositum fuit; nimirum:

Ex additionibus et variationibus in Rubricis Breviarii ad normam Bullae *Divino afflatu*, Festum Dedicationis cuiuslibet Ecclesiae est semper primarium et Festum Domini (tit. IX, 1), et de Dominicis minoribus seu per annum, semper fieri debet officium, nisi occurrat vel concurrat aliquod duplex I vel II classis aut quodvis festum novem Lectionum Domini (tit. IV, 2; tit. VI, 2).

Unde quaeritur:

Utrum Festum quoque Dedicationis B. M. V. ad Nives, ritus duplicis maioris, praeferendum sit Dominicae minori tam in occurrentia quam in concurrentia?

Et sacra Rituum Congregatio, audito voto specialis Commissionis, prae oculis habito quod, in casu, sub enunciato titulo fit Officium B. Mariae Virginis ad Nives, titularis Basi-

licae Liberianae, loco Officii Dedicationis eiusdem Basilicae, rescribendum censuit: *Negative.*

Atque ita rescripsit et declaravit. Die 1 decembris 1916.

A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Supremo Tribunale della Segnatura. (1)

Circa la secolarizzazione delle parrocchie sotto Napoleone.

Bononien. — COMMISSIONIS SEU REGULARITATIS PAROECIAE. (2) — *Inter Ordinem Canonicorum Regularium Lateranensium Ssmi Salvatoris, repraesentatum per legitimum procuratorem Thomam Ambrosetti, advocatum, et Curiam Archiep. Bononiensem.*

1. Ante publicarum rerum eversionem, sub exitum saeculi XVIII, civitatis Bononiensis paroeciae LIV recensebantur, ex quibus duodecim ad Regulares pertinebant, ac plures aliae iuripatronatus tum populari, tum familiari subdebantur. Anno autem 1806 universae ad numerum XVIII redactae sunt, omnesque declaratae saeculares, ac, una excepta, liberae collationis; quae nova paroeciarum conditio usque in praesens substantialiter immutata perseveravit: hodie enim auctus est numerus paroeciarum ad XXIV; ex his vero tres tantum iuripatronatus subiacere, nullam tamen regularibus concreditam esse, asserebatur vel in ipsa Relatione status dioeceseos in visitatione SS. Liminum a. 1911.

(1) Essendo questa sentenza la più breve pubblicata dalla Segnatura rinnovellata, la diamo per intero, onde porre sotto gli occhi dei lettori un esempio compiuto dello stile del Supremo Tribunale.

(2) Dei due titoli, il primo indica il lato *formale* o punto di *rito* della sentenza, l'altro il punto di *merito*. Trattasi cioè se deve *commettersi* al tribunale della Rota la causa vertente sul fatto se la parrocchia in questione sia *regolare* o *secolare*. (Cfr. *Mon. Eccl.*, XXVII, (1915), pag. 339 s., 7343 ss., *c*). Anche secondo l'antico stile le decisioni della Segnatura solevano ridursi a quattro classi secondo il *rito*, cioè: *Competentiae*, *Circumscriptionis*, *Restitutionis in integrum*, *Unionis causarum*. Questa apparterrebbe alla prima.

Inter XVIII paroecias quae anno 1806 supererant, adnumeratur quoque paroecia S. Johannis in Monte, quae, absque controversia, anterioribus annis, immo et saeculis, ad Ordinem Canonicorum Regularium Lateranensium SS. Salvatoris plenissimo iure pertinebat; ac propterea, dispersis in publica eversione religiosis, bonisque ipsorum depraedatis, novo beneficio, novisque redditibus, simul cum ampliore territorio ab Archiepiscopo dotari debuit. Restituti posteà Bononiae Canonici Regulares Lateranenses, in vacationibus huius paroeciae, quae contigerunt aa. 1846 et 1898, quoddam ius nominandi sibi asserere visi sunt, donec in postrema vacatione, quae accidit per obitum parochi saecularis Antonii Domenichini, d. 13 augusti 1914, iidem Regulares formaliter postularunt ab Archiepiscopo, ut praefatam paroeciam *regularis* conditionis fuisse et esse recognosceret. Abnuente autem Curia Archiepiscopali, quae e contrario asserebat paroeciam ab a. 1806 fuisse et esse *saecularis* prorsus conditionis, cogitarunt de lite apud S. R. Rotam vel in primo gradu iurisdictionis instauranda, ad quem effectum oblato libello Commissionem impetrarunt. Immo, quum casum evenisse arbitrarentur articuli 13 *Appendicis* ad Regulas Nostri Ordinis, statuentis: « Quum res sit de « negotio gravis ponderis, et difficultatibus implexo,... decisio « remittitur ad Plenam Signaturam », ad Hanc explicite provocarunt (1).

In plenariis igitur comitiis Signaturae, die 8 iulii 1916 in aedibus Vaticanis habitis, referente E.mo ac Rev.mo P. D. Vincentio Card. Vannutelli, Sacri Collegii Decano, prodiit decisio super consueta formula dubii: *An sit signanda Commissio in casu.* Quae decisio E.morum Patrum, instante nunc E.mo ac Rev.mo Archiepiscopo Bononien. Georgio Cardinali Gusmini, de mandato E.mi ac Rev.mi Card. S. Tribunali Praefecti, publici iuris fit.

---

(1) L'*Appendix* alle *Regulae* del 1912, non è stato ancora pubblicato, forse, perchè in via di esperimento. Apprendiamo da questa citazione che le domande di commissione di giudizio di regola si spediscono senza ricorrere alla piena Segnatura, quindi nel *Congresso* col card. Prefetto, a relazione di uno o più *Referendarii*. La parte, però, può chiedere, quando l'oggetto lo meriti, sia per importanza che per difficoltà, che la domanda stessa sia sottomessa alla piena Segnatura, nel qual caso interviene l'opera dei Prelati *Votanti*, oltre che d'un Card. Relatore.

2. Animadverterunt in primis Emi Patres necessariam conditionem cui satisfieri debeat per quamcumque petitionem Commissionis, ad Rotale iudicium instaurandum, hanc esse, ut saltem fundamentum aliquod boni iuris ex parte petentis demonstretur, super quo consistere valeat actio iudicio explicanda et definienda. Utrumque enim manifesta lege indicitur: tum can. 40, § 2, *Legis Propriae*, coll. cum art. 28-29 *Regularum* Nostri Ordinis, ubi iubetur reiiciendam esse quamlibet petitionem fundamento boni iuris destitutam; tum can. 16 *Legis Propriae*, ubi statuitur « reservari Sacris Congregationibus « cognoscere de dispositionibus... quae non sint sententiae in « forma iudiciali latae »; idque adeo, ut (can. 17) « ne *obiter* « quidem de his S. Rota videre possit, et si tamen sententiam « proferat, haec ipso iure sit nulla ». Apertius etiam legimus in *Normis peculiaribus*, cap. I, § 3: « Si libellus ad S. R. Rotam « delatus est,... de quaestionis natura videbunt, utrum res « administrationis ac disciplinae tramite tractanda sit, an « summo iure agendum. Horum primum si accidat, iudicium « quaestionis reservatur Sacrae Congregationi cui competit »; quae praescriptio iure Emis Patribus visa est continere normam, quae in praesenti casu potissimum ab Ipsis prae oculis habenda esset (1).

Ad ostendendum autem quam consonum sit Signaturae institutis, huic fundamentali principio, hodie universim recepto, de distinctione duplicis competentiae, administrativae nempe et iudiciariae, firmiter inhaerere, placuit recolere ipsos art. 1698 ss. mot. prop. 10 nov. 1834 (alias *Regolamento Gregoriano*), ubi principium illud perspicue ad praxim deducitur, ex normis et rescriptis Nostri Ordinis corrivatos esse, prout ostenditur in decisione causae Bononien. *Competentiae*, 20 iunii 1836 (eius anni XXXIX), extensore Emo Praef. Card. Io. Francisco Fal-

(1) Dunque per ottenere l'introduzione d'una causa dinanzi alla Rota si richiede, oltre l'impedimento di trattarla in prima istanza presso la Curia, (come nel caso, essendo la Curia parte convenuta in causa), ancora che: 1° si dimostri almeno il *fundamentum boni iuris* dalla parte attrice: il che implica un giudizio, di *delibazione del merito* da parte della Segnatura, che non è del resto alieno, in grado pregiudiziale, da un tribunale formale, come mostra l'esempio delle Commissioni di gratuito patrocinio, nel foro civile; 2° che si tratti di materia d'ordine giudiziario, non amministrativo, nè disciplinare; su di che, vedi la nota seguente.

zacappa (1). Quin etiam, ipse Emus Falzacappa in alia decisione Lauretan. *Circumscriptionis*, 1834 (LXXIX), enarrat, se auctore, ad oraculum Ssmi per Signaturam tunc primum fuisse provocatum, a quo solemne responsum acceptum: « Nullum ius esse, nullamque iurisdictionem iudicibus ordinariis « in negociis ac controversiis cognoscendis et definiendis, quae « a potestate administrativa, politica, directiva, curantur et « expenduntur »; cuius oraculi summam sapientiam pluribus disertisque considerationibus ibidem illustrat (2).

3. Hoc igitur fundamento praestituto, *in facto* animadverterunt Emi Patres duo compertissima esse: decretum videlicet in actis haberi, quo de conditione et statu saeculari paroeciae S. Iohannis in Monte inde ab a. 1806, praeter omnem exceptionem, constat; nullumque e contrario afferri documentum, quo decretum illud aliquando rescissum, revocatum aut quovis modo effectu destitutum fuisse evincatur.

Primum quod attinet, prostat in actis decretum die 20 maii 1806 ab Emo Carolo Card. Oppizzonio, Archiepiscopo Bononien. et Delegato Apostolico, editum, quo, in vim ipsius Delegationis Apostolicae, de universis paroeciis Bononiensibus

---

(1) *Decisiones Supremi Tribunalis Signaturae Iustitiae quae prodierunt ab anno 1825 ad annum 1844*, vol. XII, pag. 240.

(2) *Decisiones* etc., vol. X, pag. 380.

Rimane dunque un'altra volta confermato nel diritto canonico, che al Tribunale della S. Rota non spetta che la trattazione delle questioni *giudiziarie*, eliminata ogni sua competenza circa i negozi di indole *amministrativa*; ma resta tuttora da definirsi il preciso limite tra le due specie di cause. L'Ojetti, il Cappello e altri (cfr. Cappello, *de Curia Rom.*, I, pag. 48) trasferiscono anche nel diritto canonico il criterio che sovente ricorre nel foro civile: « Criterium igitur clarum ac praecisum pro secernenda potestate iudiciali ab administrativa est istud: potestas iudiciaria respicit *ius* sociorum, potestas administrativa tantummodo eorum *interesse* seu utilitatem. Unde, in casibus practicis, sedulo animadvertere praestat utrum *ius* strictum laesum fuerit, an simpliciter *interesse*; in primo casu recurrendum ad iudicem, in secunda ad publicum administratorem ». Codesto criterio, sebbene la presente sentenza non ne tratti di proposito, non sembra quello qui seguito; e forse non è del tutto preciso e chiaro; la sentenza, come si vedrà meglio nel suo decorso, e in fine, sembra preferire la considerazione dell'utilità o interesse *privato*, o *pubblico*, che sia in causa. E così nelle *decisiones* citate (t. XII, p. 249): « distinctione facta inter publicum et privatum *interesse*,... de primo agendum coram ordine administrativo, de altero coram iudicibus ».

regularibus, et in his nominatim de S. Iohannis in Monte paroecia, disponitur, et ita disponitur, ut praesens intentio Canonicorum Regularium e diametro excludatur. Dum enim hi contendunt evincere paroeciam S. Iohannis in Monte esse regularem, in decreto ex adverso legitur: « Usando dell'Apostolica facoltà ed autorità, a Noi anche specialmente delegata « per lettere del Santo Padre Pio Papa VII in data delli 8 giugno « e delli 3 agosto del p. p. anno; decretiamo e comandiamo e « dichiariamo, che tutte le Chiese Parrocchiali, le quali per « l'addietro sotto qualunque titolo appartenevano ai Regolari, cioè quelle di *S. Giovanni in Monte* e del SS. Salvatore ecc.; ora e per l'avvenire *ordiniamo che siano libere, sciolte e « pienamente esentate da ogni autorità o diritto dei Regolari,... e « che siano pienamente soggette a noi, in perpetuo, e ai nostri successori nell'Arcivescovado di Bologna*. Usando poi delle facoltà « a Noi concesse per mezzo delle suesposte Lettere Apostoliche, « le riferite Chiese di *S. Giovanni in Monte*, del Ss.mo Salvatore ecc. *le erigiamo in cure secolari* ed ordiniamo e stabiliamo « eleggere, Noi ed i nostri successori, dei chierici secolari, i « quali, previo il concorso ed esame alla forma del S. Concilio « di Trento... assumeranno la cura delle anime. Derogando ecc.; « ed anche, ecc.; in ogni, ecc. ». Porro nemo non videt huiusmodi decretum, documentum esse in causa decisivum, iuxta praescriptum quoque ab Hoc Ordine saepius enunciatum, v. g. in Forolivien. *Restitutionis in integrum*, 22 aug. 1844 (LV), n. 5: « Authenticum et decisivum documentum illud solum dicitur, « quod claram evidentemque rei probationem ad oculum exhibet, remotis ambagibus, et procul ab omni rationabili « haesitatione ».

4. Alterum quod spectat, pariter in facto est, nullum proferri ex parte Regularium instantium documentum quo sufficienter argui possit, post annum 1806 paroeciam S. Iohannis in Monte in statum regularem fuisse restitutam. E contrario in actis habentur attestationes Archiepiscoporum in Visit. SS. Liminum, a. 1830, 1873, 1878, 1897, 1911, ubi illud excluditur, dum asseritur in civitate Bononiensi *nullam* haberi paroeciam regularem, duas tantum in reliqua dioecesi. Quae autem Regulares instantes afferunt adminicula probationum ad conficiendum, hisce omnibus non obstantibus, praefatam paroeciam mansisse regularem, vel delibata, insufficientia et inconsistentia

apparent, quin immo non semel haec ipsa in contrariam conclusionem Iudicum sententiam cogunt.

Afferunt in primis quoddam rescriptum d. 9 augusti 1828, ubi Apostolica Auctoritate firmatur transactio inter Archiepiscopum et Canonicos Regulares circa regularitatem ruralis paroeciae S. Luciae de Corbaria; atque ex eo quod in parte *narrativa* rescripti praesupponitur « Cardinalis Archiepiscopus « in correspectivitatem nominationis presbyteri saecularis, « quoad unam dumtaxat ecclesiam paroecialem *di Casalecchio* « nuncupatam, asserto cuicumque iuri *quoad cetera*[*s*] *de quibus* « *agitur* ultro valedixit », confirmare nituntur, ex eo saltem tempore Canonicos Regulares restitutos fuisse in pristinum quoad *omnes* paroecias Bononienses olim sibi quomodocumque spectantes, una excepta *di Casalecchio;* ergo, concludunt, quoad paroeciam quoque S. Iohannis in Monte. Sed, — praetermisso etiam quod lectio *ceteras* facile potest coniici orta ex inadvertentia amanuensis qui in subiecta specie tantummodo *cetera* scribere debuisset, se referens videlicet ad diversas propositiones quas de tunc controversa paroecia Corbariensi Archiepiscopus successive in medium attulerat, — quisque intelligit locutionem *ceteras* (etiam si ita demum legi deberet), additis verbis « de quibus agitur » coarctari ad ea quae *in precibus* rescripto praeviis continebantur; quod ceteroquin iubetur principio a Nostro Ordine pluries firmato, v. g. in Romana, *Circumscriptionis et appellationis*, 26 ian. 1832 (XXXVI), n. 10: « Plus « in gratia Principis esse nequit quam in petitione, et concessio « a petitione normam accipit ». Idque manifestius elucet consideranti, allata quidem verba esse in parte narrativa rescripti, in parte vero *dispositiva* explicite assertum: « expositam *in ipsis precibus* concordiam probamus ». At vero « in ipsis precibus », ubi continentur ea « de quibus agitur », nec verbum quidem demonstrare valuerunt Canonici quod ad paroeciam S. Iohannis in Monte trahi utcumque posset, quum negotium universum ibi versetur inter duas nominatas paroecias rurales, S. Andreae de Casalecchio et S. Luciae de Corbaria, de quibus tantummodo, in effectu, transactio exinde valuit.

Ostendunt praeterea Canonici, se, in vacationibus quae contigerunt aa. 1846 et 1898, sollicitos satis fuisse in asserendo suo iure coram Archiepiscopis, satisque intentionem suam fuisse consecutos. Verum, inspectis actis, illico in comperto

positum est huiusmodi ius, quod sibi dicunt cum effectu asseruisse, nequaquam illud fuisse de quo quaeritur, nempe proprietatis seu regularitatis paroeciae: etenim in utraque vacatione praehabitus est *concursus*, cuius vi — a. 1846 libere, a. 1898 ad praesentationem Abbatis Canon. Regular. SS. Salvatoris — Archiepiscopi parocciam sacerdotibus saecularibus contulerunt. At vero incontroversum in iure est, ex Constit. S. P. Pii V *Ad exequendum*, d. 1 nov. 1567, § 5, paroeciam regularem, qualis dici potest solummodo paroecia plenissimo iure Monasterio seu Ordini unita, non conferri per concursum. Quin etiam haec intentio asserendi regularitatem paroeciae in praefatis rerum adiunctis, expressis verbis exclusa apparet in ipsis litteris Abbatis Can. Regul. Lateranensium praetensi iuris assertivis. Legimus enim in litteris a. 1846: « quella parrocchia *già di antica* nostra pertinenza »; in litteris a. 1898: « Nomino quindi e *presento*... come parroco di S. Giovanni in « Monte, parrocchia di *diritto padronale* dei Canonici Latera- « nensi »: ubi elucet non de regularitate paroeciae, sed de iure-patronatus regulari super paroeciam saecularem tunc negotium fuisse: at iuxta ipsos iuridicos conceptus, et ea quae fuse recolit, v. g. S. R. Rota, in una Brunnen., *Incorporationis seu iurispatronatus*, d. 28 mart. 1914 (*Acta Apostolicae Sedis*, vol. VI, p. 319 ss.), mutuo sese excludunt haec duo, iuspatronatus et incorporatio, adeo ut non possit iam consistere actio de regularitate paroeciae, post invocatum merum iuspatronatum. Ceterum, animadverterunt Emi Patres, non doceri in praefatis rerum adiunctis, intercessisse ullo modo Auctoritatem Apostolicam, sine qua nec Oppizzonius, nec alius quilibet immutare valuisset quae vigore specialium facultatum delegatarum a Summo Pontifice constituta fuerant.

5. Quum igitur *in facto* praeter omnem exceptionem constet de decreto, seu de causa sufficienti ex qua incoeperit nova conditio saecularis paroeciae controversae, quum nullo modo evincatur decretum illud usque in praesentem diem cessasse, seu causam illam effectu destitutam fuisse, palam est nullo alio fundamento inniti posse actionem Canonicorum Regul. Lateranensium nisi in oppugnanda validitate seu efficacia decreti diei 20 maii 1806 supra relati. Verum huiusmodi *actio nullitatis*, nunc, post CX annos, nulla lege instaurari permittitur (cfr. Decis. Sign. a. 1832 (XV) in Romana *Circumscr. et appell.*

n. 5: « triginta enim annorum spatio actiones quascumque nullo facto discrimine perimi, tralatitium in iure scimus »); multo magis, quod, sive ex iam delibatis, sive ex iis quae in actis prostant, satis superque evincitur, pluries in praeterito tempore, verbis et factis, Canonicos Regul. Lateranenses agnovisse plenam vim decreti de quo agitur, quodque, ut a limine animadvertimus, adeo firmum semper et invulneratum mansit, ut nulli unquam contestationi occasionem dederit, atque vel in praesentiarum universum statum paroeciarum Bononiensium, simul cum aliis eodem tempore editis, regat atque moderetur. Sufficiat vel innuere quod a. 1823 Canonici Regul. Lateranenses ut recuperarent libros chorales in ecclesia S. Iohannis de Monte derelictos, Apostolicum Rescriptum de re impetrarunt. At vero, si adeo constat de ipsorum acquiescentia praeterito tempore, normis ipsius decreti Oppizzoniani d. d. 20 maii 1806 (liceat verba usurpare in simili specie prolata in decis. Sign. in Centumcellarum, *Restitutionis in integrum*, d. 21 april. 1825 (eius anni XVIII, p. 65): « vetitum est iudicibus destruere « quod semel actoribus placuit ». Cfr. et decis. CXXI, in Collect. Decis. Signaturae, an. 1845-1854, § 8, 9: « licet ea irrita et « nulla fuissent, ex posteriori tamen acquiescentia et accepta- « tione, plenam *adversus eos* sibi vindicant auctoritatem ».

Super hisce validissimis rationibus innixis nihil adiiciendum Eminentissimis Patribus visum fuisset, ut suaderent Oratoribus, inaniter se in Commissionis beneficio spem suam collocasse; sed missis omnibus, adhuc unum in hac causa exsurgit quod ipsorum intentioni e regione adversatur: quod nempe cognitio de validitate et efficacia decreti a Delegato Apostolico editi in materia ad ordinem *administrativum* procul dubio spectanti, ut est innovatio status paroeciarum, quae non privata iura sed publicum bonum et quidem directe respicit, praesertim in adeo gravibus et extraordinariis rerum adiunctis procurandum, haec cognitio, inquam, quavis difficultate cessante, ex allatis can. *Legis Propriae*, non quidem S. R. Rotae est deferenda, sed Sacris Congregationibus reservanda. Agi autem in casu non de privatis iuribus, sed de publica causa, luculentissime evincitur, vel ex eo, quod decretum Oppizzonianum d. 20 maii 1806, non modo ad *universas* paroecias regulares Bononienes extenditur, sed id ipsum circa eas Auctoritate Apostolica Delegata disponit, quod, in ea angustissima tempestate,

fere *omnes* Episcopi Regni Italici, ut ex actis constat in specie de Imolan., Forolivien., Faventin., etc., in suis dioecesibus constituere debuerunt, Apostolica Sede sciente et non contradicente, de paroeciis a Regularibus, tunc dispersis, omnino derelictis.

Itaque ad propositum dubium: *An sit signanda commissio in casu*, Emi ac Revmi Patres in Plena Signatura diei 8 iulii 1916 responderunt: *Negative.*

Hanc vero ipsorum Eminentissimorum Patrum decisionem, SSmus Dnus Noster Benedictus Div. Prov. PP. XV, in Audientia eadem die Emo Card. Praefecto concessa, approbavit et ratam habuit. (1)

Atque ita editum est, etc.; non solum, etc., sed et omni, etc.

Datum Romae, die 8 augusti 1916.

Ubaldus Mannucci, *Signaturae Votans.*

L. ✠ S.

Visa
Nicolaus Marini, *a Secretis.*
Iosephus adv. Forneri, *Notarius.*

Sacra Romana Rota.

Si confermano a una confraternita alcuni diritti prescritti contro il parroco: si dichiara di esclusivo diritto parrocchiale e imprescrittibile la distribuzione della Comunione pasquale.

Nucerina Paganorum. — *Jurium. 27 iul. 1914.* — Nel paese di Croce Malloni, nella diocesi di Nocera dei Pagani, esiste da più secoli la confraternita di S. Lucia che, circa l'anno 1374, abbandonata la sua antica sede, si costruì una cappella dedicata alla santa titolare a fianco della cappella parrocchiale di S. Michele e vi si trasferì. Nell'anno 1407 si volle ampliare quest'ultima cappella e allora le fu aggiunta la parte inferiore della cappella di S. Lucia per erigervi il presbiterio: così il sepolcro dei confratelli rimase inchiuso nella chiesa di S. Michele. In quest'ultima fu poi trasferita, nell'anno 1694, la sede parrocchiale. La confraternita, per antica consuetudine, ivi celebrava alcune sacre funzioni per mezzo del

(1) Le cause di commissione fanno dunque eccezione alla regola che le *sentenze* non vanno soggette all'approvazione Pontificia.

suo rettore: così, nel settenario e nella festa della B. V. Addolorata, e nella novena e festa di S. Lucia, questi soleva predicare e celebrare all'altar maggiore e vi distribuiva la santa Comunione nel giorno di Pasqua, non senza lamenti dei parroci, che vedevano usurpati i propri diritti. L'attuale parroco ha voluto rivendicarli e quindi presentò la prima volta la questione alla curia vescovile, che, il 13 ottobre 1906, ascoltate le parti propose alle medesime una composizione, che esse accettarono. Ma il 24 novembre dello stesso anno ne fu redatta una nuova, anch'essa accettata e sottoscritta dalle parti. Ma poco dopo, contro la medesima si levò il parroco, asserendo ch'egli l'aveva accettata non liberamente, ma per timore riverenziale, e chiese al vescovo che la considerasse come nulla, poichè lesiva dei diritti del parroco e perchè falsamente vi si allegava la consuetudine centenaria, continua e pacifica. La Curia vescovile portò la questione alla S. Congregazione del Concilio. la quale, stimando necessario un dibattito giudiziario, la rimise al S. Tribunale della Rota, che la discusse, innanzi agli Ill.mi e Rev.mi Uditori mons. Cattani–Amadori, *Ponente*, mons. Perathoner e mons. Alberti, sul seguente dubbio:

« *An ad tramitem quoque conventionis diei 24 novembris 1906, constet de iure, quo sodalitas per suum rectorem in ecclesia parochiali verbum Dei praedicet. ibique in altari maiori sacra expleat, tum in festo B. M. V. Perdolentis et praecedenti septenario, tum in festo S. Luciae et praecedenti novenario, tum demum in die Paschatis sacram Synaxim sodalibus administret in casu* ».

E il 27 luglio 1914 fu deciso:

« *Constare de iure, quo sodalitas S. Luciae, per suum rectorem, in ecclesia parochiali sancti Michaëlis, verbum Dei praedicet, ibique in altari maiori sacra expleat, tum in festo S. Luciae et praecedenti novenario, tum in festo B. M. V. Perdolentis et praecedenti septenario; constare vero, illam ius non habere, ut in die Paschatis sacram Synaxim ab altari maiori sodalibus administret* ».

E ciò per le seguenti ragioni:

I. In fatto. — 1. Poichè certamente il diritto comune favorisce il parroco, la confraternita deve dimostrare d'avere in suo favore una consuetudine che possa indurre la prescrizione, una consuetudine cioè centenaria, continua e pacifica;

o per lo meno la validità della convenzione conchiusa col parroco.

2. Quanto alla consuetudine, essa è pienamente provata dai testi, nei quali si trovano le condizioni volute dal diritto e che così espone il card. De Luca: « *Requisita* (*consuetudinis immemorabilis*) *vero sunt: primo, ut testes puberes concludant de quadragenaria, pacifica, ante motam litem, de visu... Alterum est requisitum auditus a maioribus... Tertium est requisitum, ut concludant testes, quod numquam aliud in contrarium gestum visum vel auditum fuerit, minusque de actu contrario alias constet* (*Lib. XV, pars I, de Jud., XXII, par. 59, 60, 61*).

Notevoli specialmente le testimonianze del sacerdote D. Gennaro Bergamo, protonotario apostolico, d'anni 74, del can. teologo D. Matteo Libroia, d'anni 62, e dei confratelli Agnello Pannullo, d'anni 83 e Alfonso Sammartino, d'anni 92. Inoltre anche alcuni testi addotti dal parroco Petti in suo favore confermano la consuetudine immemorabile e continua, quantunque neghino che fosse stata pacifica.

3. È però da osservare che non tutte le opposizioni valgono ad interrompere la consuetudine; che anzi possono confermarla, se, nonostante le medesime, il possessore, sia di fatto che di diritto, resti nel suo possesso (*Cfr.* De Luca, *lib. II, de regal., dis. 184, par. 5*).

Ora, nel nostro caso, non si prova che le opposizioni dei parroci interruppero la consuetudine della confraternita; anzi D. Matteo Ciuffi cancelliere vescovile teste in favore del parroco, afferma: « Le rimostranze fatte dai parroci, come ho detto innanzi, non sono state mai presentate in iscritto in Curia, però erano note in Curia ».

4. Non si deve poi facilmente ammettere il timore riverenziale addotto dal parroco contro il valore della convenzione, specialmente perchè tra la prima e la seconda convenzione passarono quaranta giorni, tempo più che bastevole a produrre una difesa contro qualunque coazione, e all'atto fu inoltre presente l'avvocato del parroco. Ma poco importa tale questione, poichè, trattandosi nel caso della cessione di diritti parrocchiali, ai quali il parroco non può rinunziare senza che vi sia, secondo la forma della costituzione Paolina (inter extrav.), *Ambitiosae*, una giusta causa e il beneplacito apostolico, e mancando a questa convenzione qualunque ap-

provazione pontificia, è chiaro ch'essa è nulla. Ecco quanto scrive in proposito il card. De Luca: « *Alienatio exigens solemnitatem et causam, ad praecisos limites Extravagantis* Ambitiosae, *locum sibi vindicat in iuribus incorporalibus, eodem adamussim modo, quo in alienatione praediorum et rerum corporalium* » (*De iurisd., dis. 30, par. 7*). E perciò giustamente conchiude il Santi: « *Transactio in casu, si fiat, obligabit ipsum transigentem, quoadusque ecclesiam aut beneficium possidebit... Talem transactionem videri potius factam inter personas, quam inter ecclesias, nec pacta inter alios acta, aliis obesse posse* » (*Prael. Jur. Can., lib. I, tit. 36, De transac,, pag. 371*). Si veda anche quanto è detto in una Teatina *Jurium* dell'anno 1911: « *Conventio...destituta fuit beneplacito apostolico, unde obligare non valuit parochum successorem, qui nequit in suis iuribus praeiudicari ab antecessore, cum beneficia ecclesiastica sine diminutione sint conferenda* » (*Acta Apostolicae Sedis, III, 413*). Perciò la convenzione non può addursi dalla confraternita per la rivendicazione de' suoi diritti, ma soltanto proporsi in linea subordinata rispetto alla questione principale che riguarda la prescrizione.

II. In diritto. — 1. La consuetudine, addotta dalla confraternita, è contro il diritto comune, poichè nel celebre decreto della S. Congregazione dei Riti « *Urbis et Orbis* » approvato dal S. Pontefice il 12 gennaio 1704, alla questione XXIX: « *An in ecclesia parochiali confratres, vel eorum capellani, immiscere se valeant, invito parocho, in eiusdem ecclesiae functionibus, sive parochialibus, sive non parochialibus?* » fu risposto: « *Negative* ». Ma in quella Costituzione fu fatta questa riserva: « *...salvis tamen...concordiis inter partes initis et a S. Sede approbatis...consuetudinibus immemorabilibus, vel saltem centenariis* ». Ora, nel caso, la consuetudine almeno centenaria è stata abbastanza provata dalla confraternita con testi scelti tra i confratelli e tra estranei, come abbiamo visto. Che poi in tale questione anche i confratelli della stessa confraternita potessero disporre quali testi, non v'è nel diritto nessun dubbio. (Cfr. Reiffenstuel, *Ius Canon., lib. II, tit. XX, de testibus, etc., n. 211 et sqq.*).

2. È da vedere però se questa *consuetudine* fu veramente *efficace*, cioè se tutte le funzioni, che appartengono per diritto comune al parroco e che si dicono prescritte dalla confra-

ternita, veramente si potevano prescrivere. Poichè vi sono alcune cose imprescrittibili, come p. es. i confini delle parrocchie (Cap. « Super eo. 4. de parochiis »). Che in genere i diritti parrocchiali si possano prescrivere, non sembra doversi negare, poichè nessuna legge lo vieta, nè vi si oppone la loro natura, se gli stessi diritti episcopali, che son più eccellenti, si possono prescrivere (Cfr. Reiffenstuel, *Jus Can., lib. II, tit. 26, de praescrip., n.* 32, e Ben. XIV, *de synodo dioces., lib. XIII, cap. 8, n. 17 et sqq.*). Spesso i canonisti si occupano della prescrizione dei diritti parrocchiali. Ecco quel che scrive l'Engel: « *Ad ecclesias parochiales pertinet iurisdictionem in foro poenitentiali exercere, sacramenta administrare, matrimonia solemnizare, fontem baptismalem, coemeterium et ius sepeliendi defunctos habere... Licet vero ex singulis his narratis iuribus non praecise probetur...ecclesia esse parochialis, cum similia possint etiam aliis ecclesiis, ex privilegio vel consuetudine aut praescriptione, competere, etc.* » (*Lib. tit. de parochis*, n. 5. Cfr. Reclus. « De re parochiali » part. I, tit. 5, nn. 63-64).

3. Vi sono tuttavia dei diritti, che spettano talmente al parroco, che senza offesa del diritto e danno delle anime non si possono cedere ad altri. Non sempre invero la consuetudine vale a indurre la prescrizione, secondo il principio enunciato nel diritto civile e accettato dal diritto canonico: « *Consuetudo ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sibi valitura, momento ut rationem vincat aut legem* » (*Decr. Grat., l.* 2, *cod. VIII*, 53). Sicchè la consuetudine dev'essere ragionevole e quindi non contraria al bene comune nè alla disciplina, perchè possa prescrivere. Nel nostro caso, ragionevole è da dirsi la consuetudine per la quale la confraternita di S. Lucia mediante il suo rettore suole predicare nella chiesa parrocchiale di S. Michele e ivi, all'altar maggiore, fare le sacre funzioni nella novena e festa di S. Lucia e nel settenario e nella festa della B. V. Addolorata. Così la S. Congregazione del Concilio spesso ha riconosciuto il diritto a qualche confraternita di celebrare messe solenni, durante l'anno, all'altare maggiore della chiesa parrocchiale, anche senza autorizzazione del parroco, come p. es. in *S. Agath. Goth.* 8, mart. 1879 (Cfr. il nostro *Monitore*, II, pag. 145).

4. Non può, nel caso, presumersi, e per presunzione di diritto, che la confraternita avesse fatto le sacre funzioni per atti semplicemente facoltativi, cioè per licenza ottenuta dai

parroci, per cui la consuetudine non sarebbe stata prescritta, perchè nelle cose facoltative non si dà prescrizione. Invero questa presunzione di diritto cede il posto ad un'altra presunzione più importante, come p. es. se si tratti di consuetudine immemorabile o centenaria. Scrive il card. De Luca: « *In facultativis regula est ut praescriptio non detur...nisi adeo diuturnum sit tempus, cuius lapsus det facultatem allegandi titulum sine probatione* » (*De iud. disc. 22, n. 70*).

5. Non vale neanche quello che si adduce contro l'erezione canonica della confraternita, ingerendo il dubbio che questa sia laicale e non ecclesiastica, non constando della sua erezione canonica e poichè d'altra parte è noto che nel Napoletano molte confraternite non sono ecclesiastiche. Ma, secondo quanto scrive il Sebastianelli: « *in casu quo dubitetur an confraternitas naturam habeat ecclesiasticam vel laicalem, recurrendum est ad coniecturas, quae referuntur in decis. S. R. Rotae, Urbinaten. 27 maii 1892, coram Ansaldo, et in Ferrarien. 10 sept. 1842 et 29 iulii 1853 apud S. Congregationem EE. et RR.* (*vol. I, pag. 439, n. 385*) ». Ora dalle congetture si può argomentare che alla confraternita non mancò l'erezione canonica; ma, anche se fosse mancata, questo non impedirebbe che la confraternita avesse potuto legittimamente prescrivere.

6. Quanto si è detto vale per le sacre funzioni, compresa la predicazione, ma non già per la distribuzione della SS.ma Comunione ai confratelli nell'altar maggiore della chiesa parrocchiale, il giorno di Pasqua, poichè tale distribuzione ai propri parrocchiani è diritto e officio esclusivo del parroco. Sembra irragionevole e contrario al diritto pubblico che si debba allontanare il parroco dall'altare della sua chiesa, dove si conserva la SS.ma Eucaristia, proprio in quel tempo nel quale i fedeli hanno il dovere e il diritto di riceverla da lui. Tanto ciò è vero che neanche ai regolari si dà la facoltà e il privilegio di distribuire la SS.ma Eucaristia, in quel giorno, nelle loro stesse chiese, come più volte ha deciso la S. C. del Concilio (Cfr. Bened. XIV, *de syn. dioec., lib. IX, cap. 16, nn. 3-4*). Ora non par che si possa acquistare con la prescrizione ciò che non si concede neanche per privilegio e che infrangerebbe la disciplina ecclesiastica. Di ciascuna poi particolare consuetudine spetta decidere al giudice (Cf. Reiffenstuel, l. I, tit. IV, n. 41). Per tali ragioni fu deciso come sopra.

DE LA PUNTATURA CORALE.

NOTE GIURIDICO-PRATICHE.

(Continuazione dell'articolo precedente vedi pag. 20).

III. Canonici onorari. — Sono quelli eletti dal Vescovo col consenso del capitolo, non avendo altro diritto che quello alle insegne e allo stallo canonicale, dopo tutti i canonici prebendali e statutari (1). Non essendo dunque veri canonici non hanno altri obblighi fuori di quelli che fossero stati loro imposti dal Vescovo nell'atto di nomina e che da essi fossero stati accettati. Spesso, di fatto, per la penuria di capitolari, i Vescovi sogliono insignire alcuni sacerdoti fuori numero (2), perchè

---

(1) S. C. C., 6 iul. 1867. Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. II, par. III, pag. 118.

(2) Perciò detti pure *soprannumerari*, che è poi come il genere delle due specie statutari ed onorari, essendo in disuso oggi i canonici *cum expectativis*. Cfr. Conc. Trid., sess. XXIV, c. 19, *De ref.*; Cappello, *l. cit.*, pag. 625; Lombardi, *Institut. Juris Can.*, II, pagina 309. Sebbene qualche autore confonda il canonico *soprannumerario* con l'*onorario*, pure la S. C. del C. (25 apr. 1914) insegna essere concetti del tutto differenti che, quanto a la giubilazione producono effetti diversi. Scrive il *Mon. Eccl.* (XXVII, pag. 397) a tale proposito: « Per canonico soprannumerario s'intende un canonico costituito per la *necessità* del servizio corale, quando non basta a soddisfarla un numero di canonici pari a quello delle prebende; essendo costituito per la necessità del servizio corale, è *obbligato* al coro perfettamente come gli altri, quindi il titolo di canonico o corale soprannumerario è per questo riguardo sufficientissimo per la giubilazione, a concedere la quale s'attende l'*effettività* del servizio prestato. Al contrario il canonico onorario non è costituito per la necessità del servizio corale, ma per decoro, o meglio — ci si passi la parola — per decorazione del medesimo; esso non ha affatto obbligo del coro, e se assiste lo fa di propria volontà, quindi quel titolo non è valido agli effetti della giubilazione, per la contraria ragione accennata sopra ». Quanto alla giubilazione quindi il canonico soprannumerario è un *vero* canonico, benchè senza prebenda e senza diritto alcuno nè *in re* nè *ad rem*. Per il c. 19 *De ref.*, XXIV, del

aiutino i primi a portare il peso dell'officio divino, ed in tal caso debbono soddisfare quest'obbligo (1).

Nè possono dunque, per sè, vantare diritto alcuno circa gli emolumenti delle distribuzioni, come neppure, a rigore, potrebbero partecipare alle fallenze, benchè intervengano al coro; sebbene circa queste ultime così si esprima il ch. Card. Gennari (2): « Nondimeno, se non per giustizia almeno per equità dovrebbero esservi ammessi (alle fallenze), giacchè, aiutando assiduamente i canonici al coro senza speranza di promozione, è secondo l'equità che abbiano almeno qualche piccolo vantaggio dal loro servizio. Laddove poi ci fosse stata una convenzione fra il Capitolo ed i canonici onorarii che, intervenendo questi al coro, debbano godere di qualche emolumento, siffatta convenzione vuolsi esattamente osservare per giustizia ».

Vale poi pure per essi il citato Decreto della S. Congregazione del Concilio (3), come bisogna tener presenti anche altri documenti Pontifici che riguardano loro (4).

Per la pratica si fissino intanto i seguenti principi, che saranno di conchiusione a quanto abbiamo accennato circa la divisione delle distribuzioni o fallenze:

1. Esse vengono acquistate come vero dominio, e perciò anche se i capitolari muoiono gli eredi possono richiederle, se non ancora esatte (5).

2. È approvata la consuetudine che, quantunque canonici e mansionari abbiano una sola massa comune, pure i primi

---

Trid., i Vescovi, pur potendo creare, *servatis de iure servandis*, veri canonicati senza prebende o diritto a prebende (soprannumero), non possono a niun patto attribuire a simili corali o canonici anche il diritto su future vacanti prebende. Cfr. S. C. C., 23 aug. 1737; 1° dec. 1731; Fagnano, in c. IX, *de Constit.*, n. 65; Gonzales, *in reg. VIII Canc. Ap.*, § 1, n. 64; Santi, *Prael.*, III, t. 8, n. 13; *Mon. Eccl., l. cit.* (pag. 399), dove è anche esposta la differenza tra *canonìa* e *prebenda*.

(1) S. C. C., 8 iul. 1876. Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. I, pag. 249.

(2) *Quist. Can.*, q. 12, pag. 21.

(3) 9 sett. 1891.

(4) S. C. C., 25 sept. 1875; 16 mar. 1876; Breve Leonis XIII, 21 ian. 1894 (in Lombardi, *l. cit.*).

(5) S. Rom. Rota, *Dec.* 117, nn. 3, 4; *Dec.* 135; n. 1.

non partecipino alle fallenze dei secondi e viceversa; stante però la buona fede, se per lo passato siasi praticato diversamente, non deve aver luogo la restituzione (1).

3. Se la perdita delle distribuzioni esima o non dalle funzioni di turno il capitolare è chiaramente esposto dall'E.mo Card. Gennari (2).

4. Le fallenze delle dignità, dei personati e degli offici che hanno prebenda propria senza partecipare della massa comune devono applicarsi alla fabbrica della chiesa o ad altre pie cause se la fabbrica non ha bisogno (3).

5. Se, mancando la massa, il Vescovo, a tenore del Tridentino (4), l'avrà formata dal terzo di tutti i proventi sì di massa e sì di prebende, non solo dei canonici ma delle dignità, è chiaro che le prebende dispari hanno dovuto contribuire in ragione anche dispari alle distribuzioni. o debbono sopportare multe dispari di puntatura. Segue dunque che, in questo caso, quando i detti capitolari assistono in coro hanno diritto di partecipare alle distribuzioni ovvero alle fallenze della puntatura, in maggiore o eguale porzione, secondochè contribuirono a formare la massa delle distribuzioni. Nè si ammettono consuetudini contrarie, neanco immemorabili, salvo se le quote delle distribuzioni superino il terzo delle prebende (5). Solo se le distribuzioni sono eguali per tutti pare che possano tollerarsi (6).

6. È severamente vietata tra i capitolari la collusione o condonazione, come vedemmo, ed ogni consuetudine o statuto

---

(1) S. C. C., 6 mar. 1847. Se dunque sono separate le due masse non è lecito ai canonici, anche se per le assenze degli eddomadari debbano essi farne in coro le veci, partecipare alle fallenze di questi ultimi: nelle settimane in cui nessun eddomadario interviene crediamo che le fallenze vadano applicate alla fabbrica della chiesa, o a'tro pio uso.

(2) *Quist. Can.*, q. 221, pag. 282. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XXVII, pag. 277.

(3) Conc. Trid., sess. XXII, c. 3, *De ref.;* S. C. C., 7 nov 1621.

(4) Sess. XXI, c. 3, *De ref.*

(5) S. C. C., 15 apr. 1592; 13 ian. 1624; 23 nov. 1850; ecc.

(6) Gennari, *Quist. Can.*, q. 570, pag. 724.

contrario è nullo (1); nè tale consuetudine può, in genere, coonestarsi per la compensazione. Ma poichè il Tridentino non vietò la vera compensazione, potrebbe ammettersi una consuetudine di compensazione di fallenze o distribuzioni fra capitolari solo nel caso che tutti, niun escluso, si avvalessero di tutto intero il tempo delle vacanze conciliari; ma se uno solo non se ne avvale affatto o in minor tempo, a costui devono spettare le distribuzioni o fallenze degli altri (2).

7. Il canonico, cui siano attribuite indebitamente le distribuzioni o le fallenze, certo deve restituirle, quando non può eccepire la compensazione, come nel caso già veduto. E la restituzione deve farla *pro rata* a coloro che furono presenti al coro, se può conoscerli, in contrario crediamo che basti ch'egli sia pronto a stare *mandatis Ecclesiae* (3).

Dell'obbligo di tale restituzione vedremo meglio appresso.

V. — Valore delle consuetudini e degli statuti.

Dobbiamo esaminare ora che cosa possano le consuetudini e gli statuti in materia di distribuzioni, e lo faremo parlando separatamente di quelle prima, poi di questi.

I. Consuetudini. — Grande è la forza che i Ss. canoni attribuiscono alla consuetudine (4), la quale, purchè legittima, può generalmente valere ad abrogare anche la stessa legge (5).

Nondimeno quando il diritto si oppone ad una consuetudine, riprovandola come ingiusta e irragionevole, la consuetu-

---

(1) Conc. Trid., sess. XXI, c. 3, e sess. XXIV, c. 11, *De ref.*; S. C. C., 9 sept. 1893. Cf. *Monit. Eccl*, vol. VIII, par. I, pag. 171.

(2) Gennari, *Quist. Can.*, q. 195, pag. 247. Poichè un benevolo lettore si meravigliò della dottrina dell'illustre giurista, egli in nota, da par suo, diè ampie dilucidazioni e spiegazioni della sua opinione autorevole.

(3) Gennari, *Consultazioni*, II, c. 11, n. 9, pag. 99; *Quist. Can.*, *loc. cit.*

(4) « *Ea quae longa consuetudine comprobata sunt, non minus quam ea quae scripta sunt iura servantur* ». Can. *Consuet.*, dist. 2.

(5) I Canonisti dividono la consuetudine in *iuxta*, *praeter* e *contra legem*.

dine non può sostenersi; e non solo se precede, ma ancora se consegue alla sua condanna, deve come abusiva eliminarsi (1). Si ascolti il Reiffenstuel (2): « *Ubi ius resistit consuetudini, eamque penitus improbat, nempe ut irrationabilem et iniquam, censetur sublata consuetudo non tantum praeterita, verum et futura, imo et immemorabilis* ».

Ecco come Bonifacio VIII parla delle consuetudini contrarie al diritto in materia di distribuzioni (3): « *Consuetudinem quae in quibusdam partibus inolevit (recipiendi videlicet distributiones quotidianas in absentia)* PENITUS IMPROBANTES, *statuimus ut distributiones ipsae quotidianae in quibuscumque rebus consistant, canonicis ac aliis beneficiatis et clericis ecclesiarum ipsarum, qui eisdem officiis ipsis Ecclesiis adfuerint, tribuantur* ». Egli adunque ha riprovato del tutto le consuetudini che attribuiscono le distribuzioni ai non presenti al coro quando il diritto non lo consente. Questo decreto fu rinnovato e confermato dal Tridentino (4), il quale conchiude: « *Non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus* ».

« Da ciò si deduce — scrive Gennari (5) — che vanno abolite non solo le consuetudini anteriori a iffatti decreti, ma sì ancora le posteriori; onde qualunque consuetudine s'introducesse, in qualsivoglia tempo, contraria al diritto in tale materia, sarebbe sempre condannata e di niun valore ». Ascoltiamo il sullodato Reiffenstuel (6): « *Adeo data conclusio procedit ut consuetudo percipiendi distributiones quotidianas in absentia non valeat sive introducta fuerit ante relatam Constitutionem Bonifacianam sive post. Quia Constitutio Bonifacii VIII non solum simpliciter derogat consuetudini recipiendi distributiones in absentia, sed etiam ipsi resistit, eamque reprobat ut*

(1) Si ha la consuetudine *abrogata*, se viene riprovata dal superiore solo la esistente; la *proibita*, se si vieta anche la futura, ma ciò non impedisce che, mutando circostanze, possa in prosieguo ammettersi; la *riprovata* infine, ed è quella detta sopra, che va sempre eliminata, anche se, mutando le circostanze, venisse ad introdursi.

(2) In L. III, *Decr.*, tit. 4, n. 173.

(3) C. un. *De clericis non resident.*, in-6°.

(4) Sess. XXIV, c. 12, *De ref.*

(5) *Consultazioni*, II, c. 57, pag. 284.

(6) *Loc. cit.*

iniquam et irrationabilem, prout liquet ex illis verbis: CONSUETUDINEM, *etc.* PENITUS IMPROBANTES ».

È questo l'insegnamento quasi unanime dei Canonisti (1), meno pochissimi che hanno insegnato il contrario; e tale è pure la pratica della S. Congregazione del Concilio sì antica che moderna (2).

Venendo più al particolare, troviamo esplicitamente condannate come abusive, e da doversi del tutto eliminare, le seguenti consuetudini:

a) di dar le distribuzioni agli assenti nel tempo delle vacanze conciliari (3), all'infuori che, come vedemmo, interceda la compensazione;

b) di concedere altro tempo di assenza oltre i tre mesi conciliari (4), o di goderli là dove vige il privilegio dell'alternativa (5);

c) di dar le distribuzioni al canonico che suona l'organo quando riceve lo stipendio (6);

d) di darle al canonico che si assenta dal coro per ascoltare le confessioni dei fedeli *nisi de muneris necessitate, vel ex lege fundationis, aut de mandato Ordinarii* (7);

e) di darle a chi si assenta dal coro per celebrare il S. Sacrificio, *nisi de praefecti licentia in populi commodum* (8);

f) di pretermettersi qualsiasi parte, anche minima, dell'officiatura corale, senza espresso privilegio apostolico (9);

---

(1) Fagnano, Garcia, Ferraris, Barbosa, De Luca, Pitonio, De Herdt, ecc., citati dal GENNARI, *loc. cit.* Cfr. OIETTI, v. *Fallentiae*; CAPPELLO, *op. cit.*, I, pag. 576.

(2) Presso il PALLOTTINI, *Collectio etc.*, VIII, v. *Distributiones quotid.* Cfr. GENNARI, *loc. cit.*

(3) S. C. C., 14 sept. 1829.

(4) S. C. C., 15 sept. 1770; 23 iun. 1821.

(5) GENNARI (*Quist. Can.*, q. 350, pag. 429) però dice che è facile ottenere, pei professori del Seminario, dalla C. del Concilio tale indulto. Così può chiedersi anche per altre cause.

(6) S. C. C., 12 maii 1770.

(7) S. C. C., 28 feb. 1795; 30 dec. 1862.

(8) S. C. C., 23 feb. et 23 nov. 1771; 8 feb. 1817; 20 nov. 1819; 20 dec. 1862.

(9) S. C. C., 22 nov. 1856. Cfr. BENED. XIV, *Inst.*, 60, n. 7.

g) di permettere le sostituzioni quando il sostituto si allontana da la città o dal territorio (1);

h) di spartire le fallenze fra tutti i capitolari, e non già fra i soli presenti al coro (2);

i) di negare le distribuzioni ai considerati *per fictionem iuris* presenti in coro, come gli infermi, gli aventi cura, ecc. (3);

l) di darle ai canonici che si assentano dal coro per esercitare l'officio di pro-vicario generale, di cancelliere, di attuario, ecc., o anche per far da rettore, da amministratore, da professore o da esaminatore del Seminario, ovvero per lo esame dei confessori e degli ordinandi (4); eccetto, in quest'ultimo caso, che anche gli statuti le attribuisca. Se è così, la consuetudine di attribuire agli esaminatori prosinodali le distribuzioni nell'assenza dal coro per l'adempimento del loro officio può mantenersi (5). « Crediamo — scrive qui il Gennari (6) — che ciò possa pur valere quando non ci sieno statuti scritti, ma solo consuetudini, che fanno le veci di statuti »;

m) di darle ai canonici che si assentano dal coro per assistere alla messa piana, senza ordinazione, del Vescovo, o che lo assistono nel trattare gli affari di diocesi (7);

n) di darle a chi si assenta pel ministero della predicazione, anche gratuita (8);

o) di darle a chi si assenta per l'assistenza ai parenti o

(1) S. C. C., 31 maii 1721; 19 iul. 1806; 26 iun. 1830.

(2) S. C. C., 22 dec. 1860; 22 feb. 1862; 8 aug. 1863.

(3) S. C. C., 6 dec. 1760. Si può ammettere però tale consuetudine per le distribuzioni avventizie. S. C. C., 30 ian. 1858. Cfr. *Monitore Eccl.*, vol. I, pag. 235; GENNARI, *Quist. Can.*, q. 372, pagina 449.

(4) S. C. C., 20 dec. 1862.

(5) S. C. C., 20 nov. 1819.

(6) *Consultazioni*, c. 57, n 5, nota 2, pag. 286.

(7) S. C. C., 20 dec. 1862.

(8) S. C. C., 20 dec. 1862; 27 apr. 1901. Eccetto se il capitolare debba predicare gratuitamente in cattedrale nelle funzioni capitolari d'obbligo, il quale caso è contemplato in quasi tutte le costituzioni approvate anche dalla S. Sede.

fratelli, se speciale articolo dello statuto approvato non glie-l'attribuisce (1).

In questi casi, com'è facile scorgere, troviamo consuetudini condannate esplicitamente dalla S. Congregazione. Nessuno però creda che a questi soli debba restringersi la condanna delle consuetudini che attribuiscono ai non presenti al coro le distribuzioni, poichè la condanna medesima è generale e deve estendersi a tutti i casi. Così, ad esempio, non può ammettersi la consuetudine di non assistere alla Messa conventuale (2); al più, in Quaresima e nelle altre vigilie, si può ammettere la consuetudine immemorabile di assistere a piacere alla sola messa conventuale o alla feriale (3); come pare non possa ammettersi la consuetudine di trascrivere i biglietti di battesimo od altro durante il servizio corale, per cui il parroco assente vorrebbe le distribuzioni, specie se v'è il cooperatore che possa ciò fare, ecc.

(*Continua*).

QUESTIONI.

1. *Sul trattamento della Pisside vuota da purificarsi.*

Al quesito 140, pag. 546, vol. XXVII, circa il suddetto argomento potrebbero farsi diversi appunti. In primo luogo non vedesi la ragionevolezza del principio posto « che ai minuti frammenti non si dà culto liturgico » poichè: *a*) nei frammenti visibili vi è, o no, N. S. G. C. ? *b*) e se vi è, come non si deve a loro culto liturgico ?

In secondo luogo si osserva; 1° non vedesi la necessità di portar la pisside non purificata in sacristia; 2° la si esporrebbe in quel modo al pericolo di irriverenza, per parte del sacrestano, o altri; 3° anzi già sarebbe irriverente il portarla senza cotta nè stola; 4° ed infine la si dovrebbe deporre in un luogo non consacrato.

Ecco la nostra risposta. Quanto al primo, *a*). Distinguiamo: Noi riteniamo per certo che non tutti i frammenti siano transustanziati, perchè, all'infuori di una diretta intenzione di consacrarli, i frammenti distaccati *prima* della consacrazione non sono consacrati. Infatti, chi mai potrebbe lecitamente avere l'intenzione di consacrare tali frammenti? Se poi si tratta di frammenti distaccatisi dalle

(1) S. C. C., 15 déc. 1827.

(2) Benedetto XIV, Cost. *Cum semper oblatas.*

(3) Cfr. Gennari, *Quist. Can.*, q. 138, pag. 188.

sacratissime Specie, qualsiasi risposta negativa sarebbe evidentemente ereticale. E tuttavia

b) Non si dà ad essi culto liturgico, perchè così ci fa usare la s. Chiesa; per es., col farci astenere dalle genuflessioni allorquando il calice, che indubbiamente contiene delle reliquie del S. Sangue, sta sull'altare per essere adoperato in un'altra Messa, secondo il decreto della S. C. dei Riti, n. 1772, VII, che ordina doversi osservare la rubrica del Messale, tit. XI, n. 1 (*Ritus cel. Miss.*), come sta.

Riguardo al secondo gruppo di appunti. Circa il 1°, se non vede il rev. Censore la necessità di portare la Pisside non purificata in sagrestia, la può vedere per es. un rettore di chiesa che trovi mal sicura la s. Pisside entro il tabernacolo ordinario.

Quando noi abbiam detto che si possa fare come era espresso nel dubbio 140 del 1915, data una necessità, certo, non potevamo intendere che si dia la necessità di estrarre la Pisside dal tabernacolo, ove si trovasse perchè non purificata, soltanto per riempirla di nuove particole; ma intendevamo dire che, posta la necessità di portare la Pisside non purificata in sagrestia, si può ivi riempire. Certo, sarebbe meglio riportare la Pisside all'altare così, non purificata, tenerla sopra il corporale, ovvero riporla entro il tabernacolo, e dopo la consacrazione delle nuove particole, ed a suo tempo, cioè fatta la comunione, purificarla e riempirla, se fosse d'uopo. Le nuove particole si potrebbero portare all'altare, e deporle sul corporale, o sopra un'altra patena, o dentro un'altra Pisside o calice. Ma qualora ciò non si potesse fare, a cagione della mancanza di altro vaso sacro o dell'insufficienza del corporale a contenere le particole, si mettano pure le nuove particole nella Pisside non purificata, o in sagrestia, o all'altare, e qualora la Pisside stesse entro il tabernacolo, estraendola all'Offertorio.

Al 2°) Che la Pisside non sia esposta ad irriverenza per parte di chicchessia, provvederà certamente il coscenzioso sacerdote.

Al 3°) Che vi sia irriverenza a portare il vaso sacro non purificato senza cotta e stola, lo potremmo escludere, in coerenza del principio del non culto ai minuti frammenti (v. punto precedente); ma noi, nè l'anno scorso, nè oggi, abbiamo detto o diciamo che non si abbia, nel caso, ad usare di cotesto riguardo; anzi ciò insinuiamo, coerentemente a quanto si dice al quesito 140 del 1915, che cioè la Pisside non purificata si deponga, anche in sagrestia, sopra un corporale.

Al 4°) Notisi le parole: *chiusa, sopra un corporale*, che indicavano o in un tabernacolo, o in altro luogo decente. Così dispone il Rituale romano, nell'appendice, *De Missa bis eadem die celebranda*, giusta l'Istruzione della S. C. dei Riti, 12 settembre 1857, trattando del caso di dover celebrare due Messe nella medesima chiesa. Dice infatti: « Quin calicem purificet, si nulla in ecclesia sit sacristia,

eum eodem modo super altare relinquet; secus vero in sacristiam deferet, ibique super corporale vel pallam in aliquo loco decenti et clauso collocabit». Donde risulta che non è affatto necessario che la Pisside o il calice non purificato sia depositato in luogo consacrato. Anzi, se per luogo consacrato si voglia intendere l'altare, neppure sarebbe vero che sempre il SS. Sacramento debba poggiar sull'altare, come vediamo, per es., quando si espone su di un trono elevato od anche staccato dall'altare, e quando si porta la s. Comunione agl'infermi. Basta invece, ed è di rigore, che il Santissimo poggi sul corporale o su di una palla benedetta.

QUESITI MINORI.

6. — Nel vol. XXVII, pag. 546, quest. 139 del *Monitore Ecclesiastico*, si dice potersi purificare *extra Missam* la pisside in cui non esistano frammenti visibili, e che nel caso va usata acqua non già adoperata. Ora *a*) che fare di tale acqua? *b*) E perchè non adoperare l'acqua del purificatoio presso il tabernacolo, la quale, a suo tempo va gettata nel pozzetto o sacrario?

R. — *a*) Si porrà nel vasetto della purificazione, per poi versarla nel sacrario. Preveniamo altra domanda; e se il vasetto è pieno? Si vuoti prima, o se ne usi un altro.

b) Perchè, per quanto si curi la nettezza del vasetto, servendo esso alla purificazione delle dita per più e più volte, quell'acqua, se pure non arriva ad essere indecente in un senso assoluto, non conviene infonderla nel vaso sacro. Di più, i fedeli che vedessero tale infusione, di acqua cioè adoperata per la lavanda delle dita, nella s. Pisside, ne potrebbero aver nausea, allorquando vanno a comunicarsi.

7. *D.* Due canonici della Cattedrale disputano sulla interpretazione del *Caer. Episc.*, lib. II, cap. 36, che dispone l'anniversario pel Vescovo ultimo defunto in diocesi. Il primo sostiene che il Cerimoniale fa obbligo collettivo al Vescovo ed al Capitolo; che il Vescovo è tenuto a corrispondere almeno l'elemosina della S. Messa cantata al Canonico celebrante; che, mancando detta corresponsione, il Capitolo può sospendere l'anniversario. L'altro invece sostiene che gli obblighi del Vescovo e del Capitolo sono distinti ed indipendenti, e che nel Cerimoniale emana pel Vescovo solo un obbligo a cui egli può soddisfare con applicazione di S. Messa privata o con altre preci individuali.

Chi dei due è nel vero?

R. Poichè si fa questione soltanto dell'obbligo di corrispondere l'elemosina per la Messa cantata, essendo chiare, nel resto, le disposizioni del diritto (cfr. *Mon. Ecc.* VIII, 1, 44; X, 1, 22 Ojetti,

Synopsis. Annivers.), ci limiteremo a rispondere, che, a parer nostro, (*salvo* quanto, in questo punto lasciato indeterminato dalla legge, sia già disposto da speciali *statuti* e *consuetudini*) la Messa in questione deve considerarsi come conventuale, *pro benefactoribus*, essendo certo il vescovo predecessore da reputarsi fra i benefattori più immediati, di cui è stretto dovere del Capitolo, di cui primo membro è il Vescovo attuale, far memoria. Quindi l'elemosina e la spesa relativa deve desumersi, come quella delle conventuali, dalla Massa comune. Le conseguenze che i due disputanti sostengono partono dunque da un principio errato.

8. *D*. Le cappelle degli alberghi maggiori nelle città, o nei luoghi di cura, possono considerarsi come oratorii semipubblici, sicchè ogni sacerdote (anche senza indulto d'oratorio privato o d'altare portatile) possa celebrarvi la Messa?

R. Per celebrare, nel caso, nelle dette cappelle, deve *constare* che siano oratorii pubblici o semi-pubblici, e allora basterà il consenso del Vescovo; altrimenti debbono ritenersi come oratorii privati, e necessita la licenza della S. Sede. Si chieggano dunque preventivamente le informazioni necessarie agli albergatori.

9. *D*. Grande premura pongono i nostri contadini per ricevere la benedizione della gola nella festa di S. Biagio (3 febbraio): ma non tutti valgono a venire quel dì nelle chiese parrocchiali, sia per la distanza, sia per i lavori feriali. Si domanda: nelle chiese ove si celebra la Messa solo nei dì festivi, può il sacerdote che vi si reca dare la suddetta benedizione la domenica successiva al 3 febbraio? E occorre a tal uopo l'approvazione del parroco, o del Vescovo?

R. Ad I. Si può, intendendosi trasportata la festa, sicchè si soddisfa ugualmente alle parole del Rituale *in festo s. Blasii*, che valgono anche della festa esterna o di devozione. E d'altra parte quel rito non è legato alla liturgia del giorno, come per es. avviene della Candelora, Ceneri, ecc. — Ad II. La detta benedizione non è riservata, e neppure *de iuribus parochialibus*: non occorre quindi che salvare intuitive ragioni di mera convenienza, perchè possa amministrarsi da qualunque sacerdote in qualunque chiesa.

10. *D*. Nel giorno della Purificazione il crocifero, nella processione, è il Suddiacono assistente alla Messa, o un altro Suddiacono?

R. La Rubrica induce nella processione soltanto il « Celebrans, cum Diacono *a sinistris* »; dunque il Suddiacono non deve ministrare più durante la processione, ma fare da crocifero. Quando però celebra il *Vescovo*, si stia al Pontificale Romano che prescrive un altro suddiacono come crocifero, il che, *maioris solemnitatis causa* può pure permettersi nelle Collegiate, ove si ha un clero numeroso.

11. *D.* Un parroco può assentarsi dalla parrocchia per suoi affari? per quanto tempo? deve domandarne ogni volta il permesso alla Curia? anche se per un giorno o due? Il Vescovo o la Curia può rifiutare il permesso?

R. Sono tutti quesiti, la cui risposta può trovarsi in qualunque trattato di Teologia pastorale, onde avremmo potuto rimandare l'abbonato, che li propose, a quegli autori che sono in uso nelle nostre scuole di Teologia. Preferiamo però rispondere brevemente, sicuri di giovare anche a qualche altro abbonato. Il Tridentino concede l'assenza ai parroci, nei limiti dei due mesi, *aequa ex causa et absque ullo gregis detrimento;* però la Congregazione del Concilio più volte ha dichiarato che un parroco non può assentarsi anche in questo periodo inferiore ai due mesi, *pro suis negotiis gerendis per aliquod tempus, absque superiorum licentia... nisi causa cognita et probata ab Ordinario et ab eodem in scriptis obtenta licentia.* (Bened. XIV. Inst. XVII, n. 10). La distanza dalla Sede vescovile e l'improvviso sopraggiungere della causa non scusa il parroco dal chiedere la licenza per iscritto dall'Ordinario; anche in questo caso la S. C. C. dichiarò (lib. 10 Decretor. fol. 100) *quum primum de discessu et de necessitate Ordinarium certiorem faciendum esse ut de causa cognoscere possit.* Neppure per una settimana può il parroco assentarsi « *non petita, vel non obtenta licentia, etiam relicto vicario idoneo* ». Gli autori però concordemente affermano che per diritto comune, trattandosi di assenze che non eccedano la settimana, non è necessaria la *licenza per iscritto,* potendo bastare quella data a voce. Ciò non impedisce che per *diritto particolare* in qualche diocesi si possa esigere la *licenza scritta* anche per queste assenze più brevi di una settimana. Al quesito: *An parochus villae in qua non est alius sacerdos, etiamsi nullus infirmatur, sine Episcopi licentia, gratis concedenda, abesse possit a Parochia per duos vel tres dies, nullo idoneo relicto Vicario?* la S. C. C. rispondeva: *Negative.* Alla sussunta: *An saltem abesse possit a mane usque ad vesperas, et quid si hoc semel in hebdomada evenenit,* pur rispondendo *affirmative* soggiungeva: *dummodo non sit in die festo, et nullus adsit infirmus, et raro id in anno contingat.* (Scavini, t. I. n. 615, p. 479). È facile conchiudere che il parroco anche per un giorno di assenza dovrebbe chiederne licenza, che potrebbe essere anche negata.

12. *D.* Nella diocesi di X l'Ordinario ha ottenuto dalla S. Sede che i Parroci applichino *ad mentem Episcopi* le messe binate e un numero di messe festive che dovrebbero essere applicate *pro populo.* Un parroco, il quale perchè malato non potendo celebrare si fa supplire a sue spese da un altro sacerdote, deve ugualmente mandare in Curia l'elemosina della messa *pro populo* e della *messa binata?*

R. Non sarà inutile ricordare che l'obbligo della *messa pro populo* è *reale,* cioè che importa la celebrazione di tante messe appli-

cate *pro populo*, quanti sono i giorni, in cui dal diritto è prescritta tale applicazione: l'omissione anche di una sola applicazione costituisce materia grave; è *locale*, *personale* e *connessa col giorno*, vale quanto dire, chi ha cura di anime deve applicare tale messa *personalmente*, nella chiesa *parrocchiale* e nel *giorno festivo* indicato dal diritto. Queste circostanze del luogo, della persona e del giorno, *si raro tantum praetermittantur*, non costituiscono materia grave, e ammettono cause di dispensa. L'assenza legittima del curato di anime dalla chiesa parrocchiale potrà scusare dalla circostanza del luogo; la malattia, l'obbligo della messa conventuale per un canonico curato e altra causa canonica giusta e legittima, potrà scusare del carattere di obbligo personale, e finalmente nei casi previsti della Constituzione, *Cum semper* di Bened. XIV, dalla Enciclica *Amantissimi* di Pio IX e da varie risoluzioni della S. C. C., il parroco può essere dispensato ad applicare la messa *pro populo* differendola anche ad altro giorno della settimana, diverso dal festivo. Le circostanze del *luogo*, della *persona* e del *giorno* possono essere modificate, lasciando intatta la realtà dell'obbligo.

Recentemente la Santa Sede, attese le tristi condizioni economiche dei Seminari e gli altri gravi bisogni delle diocesi, suole concedere ai Vescovi che ne facciano domanda, la facoltà di fare applicare secondo la loro intenzione un determinato numero di *messe pro populo* o di *messe binate*, devolvendone l'elemosina a vantaggio del Seminario o di altra causa pia. In questi casi, il Vescovo può offrire l'applicazione, o permettere ai curati, di ricevere l'elemosina per versarla poi in Curia. Nell'uno o nell'altro caso, poichè la malattia non dispensa il parroco dal provvedere alle *messe pro populo*, ma la dispensa sola dal provvedervi personalmente, a noi sembra che egli oltre a compensare il sacerdote che lo supplisce, debba curare o che sia soddisfatta l'applicazione offerta dal Vescovo, o versare l'elemosina offerta dai fedeli, per queste messe, che, senza l'indulto pontificio concesso al Vescovo, dovrebbero essere applicate senza elemosina alcuna. Il danno della malattia per il parroco rimarrebbe egualmente con o senza l'indulto pontificio, perchè egli sempre sarebbe tenuto a compensare il sacerdote che lo supplisce nell'applicazione delle messe *pro populo*. Ciò diciamo ragionando in linea dello *stretto diritto*, perchè nulla vieta che prolungandosi la malattia, il parroco chieda una benigna remissione dell'*obbligo reale*, che egli ha, di applicare *pro populo*.

13. *D.* Parecchi Vescovi hanno la facoltà di far binare i sacerdoti nella propria diocesi con la condizione che la seconda messa si celebri *ad mentem Episcopi*. Taluni sacerdoti sostengono in pratica che, data qualche speciale circostanza, si possa invertire l'ordine delle due applicazioni, celebrando cioè

la prima messa *ad mentem Episcopi* e la seconda con stipendio *ad intentionem dantis*. È lecito questo?

R. Il *Monitore Ecclesiastico* nel vol. XVII, pag. 44, ebbe già a rispondere a tale quesito, facendo notare con l'autorità del chiarissimo Many, *De Missa*, che la proibizione non cade direttamente sullo stipendio della *seconda messa*, ma sull'accettazione di un *doppio stipendio* per le *due messe*, cosicchè chi riceve lo stipendio per la prima messa non può riceverlo per la seconda, e chi intende accettarlo per la seconda, deve rifiutare l'elemosina offerta per la prima. Per le ragioni rimandiamo l'abbonato al luogo citato.

Non ci sembra verosimile la *condizione esplicita* posta dal Vescovo nel concedere la facoltà di binare, di applicare cioè la *binata*, secondo la sua intenzione. In genere si presume che il Vescovo riservi per sè una delle due applicazioni: qualora però il Vescovo avesse posto *esplicitamente* tale condizione per la concessione della facoltà di binare, certamente una tale condizione dovrebbe essere osservata, poichè il Superiore nel concedere delle facoltà può subordinare l'uso della facoltà a tutte quelle condizioni che non sono contrarie al diritto.

14. — *D.* Secondo le recenti rubriche: « quando celebretur in feriis maioribus, Missa de feria, dummodo reapse pro defunctis applicetur, addi potest oratio pro defunctis in quorum suffragium celebratur, etc. » Ora si domanda: Si può dire qualunque delle orazioni che vi sono nel Messale, del trigesimo, dell'anniversario, *pro patre et matre, etc.*, oppure sempre *Fidelium*, per tutti?

R. La rubrica ancora vigente, tit. X, n. 5, della prima edizione « ad normam Bullae *Divino afflatu* », dice: « Licebit tamen in huiusmodi Missis de feria orationem addere pro defunctis, pro quibus Sacrificium applicatur », dunque *pro patre et matre, pro benefactoribus, etc.* Quanto alla ricorrenza del trigesimo ecc., nessun dubbio; come l'orazione si può adattare alla persona, così si potrà adattare al tempo, anche considerando che una tale orazione sta in luogo di una Messa impedita.

15. — *D.* Il diritto di solennizzare la festività di Maria SS.ma Immacolata è così proprio dei PP. Francescani, che, dove manchino i Conventuali, ai quali si asserisce concessa la privativa, sia devoluto ai Cappuccini, che esistono nel luogo?

R. Ecco quanto ci è dato di poter rispondere, consultando il « Bullarium Ordinis Capuccinorum », tomo IX, pag. 13, ed il « Bullarium Romanum », tomo IV, pag. 174, n 67:

Nella città di Palermo era sorta questione tra i Minori Conventuali ed i Frati della B. V. della Mercede, circa il diritto di celebrare i dodici sabati precedenti la festa della Concezione di Maria

SS.ma; e Clemente XIV, nella lettera *Praecipua devotio*, del 16 maggio 1770, rammenta come la S. Congregazione dei Riti, il 23 marzo 1686, già aveva risoluto, doversi proibire ai Frati della Mercede tale celebrazione, che competeva soltanto ai Conventuali. Il qual decreto, dice Clemente XIV, fu confermato da Innocenzo XI, con Breve del 17 agosto 1686. Di più, quanto alla processione con la statua della B. V. Immacolata, al tempo del medesimo Pontefice Clemente XIV, i Frati della Mercede della stessa Palermo asserivano potersi da loro solennemente eseguire. Per la qual cosa il Pontefice, annuendo alle suppliche dei Minori Conventuali di quella città, nella Lettera su citata, confermò solennemente il decreto ed il Breve, dei quali si è fatta menzione, e volle che fossero estesi alla processione e alle altre pubbliche solennità in onore della B. V. Immacolata; anzi stabilì che, non solo nella città di Palermo, ma anche in tutto il regno di Sicilia, ai Minori Conventuali, e non ad altri, fosse permesso di celebrare tali pubbliche solennità. Ecco le sue parole: « Insuper iisdem tantum fratribus Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium, tam Panormi quam in aliis civitatibus et oppidis, in Siciliae Regno existentibus, ut ipsi, et non alii, processiones seu supplicationes huiusmodi, aliasque publicas solemnitates, cuiuscumque generis, et quocumque die et tempore celebrandas in honorem Conceptionis Beatae Mariae Virginis Immaculatae, peragere possint et valeant, statuimus, decernimus et declaramus ».

16. — *D.* Circa l'Indulgenza *toties quoties* per il Mese del S. C. di Gesù, il *Monitore Ecclesiastico* riporta un decreto, col quale si fissa l'ultima domenica del mese di giugno per l'acquisto di tale indulgenza. Ora, in una chiesa vi è un legato, per cui il mese, ossia la predicazione, deve protrarsi fino al 2 luglio. Come fare in tal caso, specialmente se il 1° o il 2° giorno di luglio è domenica? Generalmente, per la chiusura di una funzione mensile s'intende che si debbono anche guadagnare le indulgenze. (Sec. Serie, vol. IX, pag. 540).

R. Dalle parole, con le quali si enuncia la cennata Indulgenza, non si arguisce affatto che nell'ultima domenica di giugno si abbia a chiudere l'esercizio del mese del S. Cuore; ed infatti, se così fosse, si parlerebbe *di mese*, o di giugno od altro fra l'anno, ma per lo più non sarebbe intero. Ivi si dice semplicemente che l'Indulgenza *toties quoties* è data per le visite dell'ultima domenica *del mese*. Perciò, nel caso, si protragga pure (il prolungare non nuoce) il pio esercizio sino al 2 luglio, ma le visite per l'Indulgenza si facciano, come è prescritto, l'ultima domenica del mese di giugno.

17. — *D.* Si è disputato tanto su Periodici eucaristici pro o contro ai fiori freschi, veri, da porsi sull'altare avanti al tabernacolo, o fra i candelabri, ecc. Non vi è forse un decreto, un po' antico, che proibisce mettere

fiori naturali, freschi, pel pericolo che qualche vermetto o insetto penetri nel tabernacolo, o forse anche in pissidi od ostensori, specialmente in certe chiese di città o campagna dove non si usano le opportune cautele?

R. Non conosciamo decreti proibitivi in proposito; anzi il Cerimoniale dei Vescovi, al lib. I, cap. XII, n. 12, parlando dell'ornato dell'altare nei giorni festivi, dice che si possono apporre vasi con fiori e fronde, ed aggiunge *odoriferis, seu serico contextis*. Queste parole, evidentemente, si riferiscono tanto ai fiori quanto alle erbe. Per legge, dunque, la cosa è indifferente. Quanto poi ai pericoli cui accenna il rev. abbonato, crediamo che non sia così facile il verificarsi, se tutto è in quell'ordine che si richiede in cose così sante, ed a ciò invigili chi deve. Inoltre crediamo che gli animaletti, che s'insediano su fiori e fronde, non tendano a penetrare nel tabernacolo, come potrebbe verificarsi se si trattasse di tarli, o di altri simili insetti, che rodono materia secca.

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI DEL CONCISTORO. — Il S. Padre nel dì 4 dicembre alle ore 10 tenne nel palazzo Vaticano il **concistoro segreto.** In esso il Cardinale Vico, essendo terminato il suo ufficio di *Camerlengo del Sacro Collegio*, rimise la borsa camerlengale al Santo Padre, il quale si degnò passarla al Cardinale Granito Pignatelli di Belmonte. Quindi il Sommo Pontefice pronunciò l'allocuzione già riportata nel fascicolo scorso: e dopo di essa pubblicò i nomi dei nuovi Cardinali, meno due, che dichiarò riservati in petto. In tal modo il S. Collegio conta già 69 membri.

Il Santo Padre annunziò la provvista delle seguenti Chiese:

Camerlengato di Santa Romana Chiesa per l'E.mo e Rev.mo Signor Cardinal Pietro Gasparri, Segretario di Stato di Sua Santità. — *Chiesa Metropolitana di Valenza*, per Mgr. Giuseppe Maria Salvador y Barrera. — *Chiesa Titolare Arcivescovile di Dioclea*, pel Rev. Pietro Fumasoni Biondi, destinato Delegato Ap. nelle Indie Orientali. — *Chiesa Cattedrale di Riobamba* pel Rev.mo Mgr. Ulpiano Perez y Quinones, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Ibarra . — *Chiesa Cattedrale di Madrid. Alcalà*, pel Rev.mo Mgr. Prudenzio Melo y Alcade, trasferito dalla Chiesa Cattedrale di Vittoria. — *Chiesa di Ibarra*, pr Mgr. Alberto Ordoñez, Canonico Teologo della Cattedrale di Cuenca.

Dopo ciò il Santo Padre annunciò le provviste già fatte per Bolla o per Breve e da noi registrate a suo tempo.

Terminato il Concistoro si recò nella Sala del Trono, ove impose il *rocchetto* ai nuovi vescovi presenti in Curia.

Ai 6 novembre ebbe poi luogo nell'Aula Consistoriale la imposizione della berretta cardinalizia ai nuovi Porporati, dei quali il S. Padre rilevò con grandiosa eloquenza i meriti personali.

Addì 7 dicembre ebbe poi luogo il **concistoro pubblico** per dare il Cappello Cardinalizio ai Cardinali Andrea Frühwirth e Raffaele Scapinelli di Léguigno, creati e pubblicati nel concistoro segreto del 6 dicembre 1915, e agli altri dieci, creati e pubblicati nel concistoro segreto del dì 4 dicembre 1916.

Recatisi questi cardinali nella Cappella Sistina, ivi, alla presenza dei Cardinali capi d'Ordine, del Cancelliere di S. Romana Chiesa e del Camerlengo del S. Collegio, prestarono il giuramento secondo le costituzioni apostoliche. La solenne cerimonia della imposizione del Cappello Cardinalizio fu poi compiuta nell'aula delle beatificazioni, e durante essa fu perorata per la terza ed ultima volta la causa di beatificazione del ven. Don Bosco. Dipoi il S. Padre, accompagnato dai Cardinali, si recò nella Cappella Sistina, ove fu cantato l'inno Ambrosiano.

Terminato il concistoro pubblico, il Sommo Pontefice tenne **concistoro segreto** nell'aula solita, e, chiusa la bocca, giusta il costume, ai Cardinali novelli, propose le seguenti Chiese:

Chiesa Titolare Patriarcale di Antiochia, pel Rev.mo Mgr. Ladislao Zaleski, già Arcivescovo titolare di Tebe e Delegato Apostolico nelle Indie Orientali. — *Chiesa Arcivescovile Titolare di Tebe*, per Mgr. Giovanni Battista Nasalli-Rocca, già Vescovo di Gubbio, nominato Elemosiniere Segreto di Sua Santità. — *Chiesa Cattedrale di Charleston*, per Mgr. Tommaso Russel Prelato Domestico di Sua Santità e Parroco di S. Patrizio in Washington. — *Chiesa Cattedrale di Brünn*, pel Revmo Fr. Norberto Klein di Braunseifen in Moravia, Prete dell'Ordine Teutonico e Prevosto di Oppavia in Slesia. — *Chiesa titolare Vescovile di Cibistra*, per il Rev.mo Paolo Negre, Rettore del Seminario Maggiore di Mende, designato Ausiliare di Mgr. Federico Bonnet, Vescovo di Viviers.

Dopo di ciò il Santo Padre continuò e compì l'annunzio delle provviste fatte già per Bolla e per Breve.

Poscia Sua Santità aprì, secondo il consueto, la bocca ai novelli Porporati, e ricevette la postulazione del Sacro Pallio per le chiese di *Rouen*, *Lione*, *Bourges*, *Praga*, *San Giacomo di Cuba*, *Olinda*, *Santiago di Venezuela*, *Manila*, *Valenza*, *Fortaleza* (per erezione a Metropolitana) e *Tegucigalpa* (per erezione a Metropolitana). Finalmente pose l'anello cardinalizio ai novelli Cardinali ed assegnò loro i seguenti titoli presbiterali: all'E.mo Frühwirth il titolo dei *SS. Cosma e Damiano*, eretto per questa volta a titolo presbiterale; all'E.mo Scapinelli il titolo di *S. Girolamo degli Schiavoni;* all'E.mo La Fontaine il

titolo dei *Santi Nereo ed Achilleo;* all'Emo Ranuzzi de Bianchi il titolo di *Santa Prisca;* all'E.mo Sbarretti il titolo di *S. Silvestro in Capite;* all'E.mo Dubourg il titolo di *Santa Balbina;* all'E.mo Dubois il titolo di *Santa Maria in Aquiro* per questa volta eretto a titolo presbiterale; all'E.mo Boggiani il titolo dei *SS. Quirico e Giulitta;* all'E.mo Maurin il titolo della *Trinità dei Monti*, come pure i titoli diaconali agli E.mi Marini e Giorgi, assegnando al primo il titolo di *Santa Maria in Domnica* e al secondo il titolo di *Santa Maria in Cosmedin.*

Terminato il concistoro segreto, il Santo Padre diede nella sala del Trono il possesso all'E.mo Card. Gasparri e a mons. Augusto Sili delle nuove cariche loro assegnate di Camerlengo e Vice-Camerlengo di S. R. Chiesa.

NOMINE PONTIFICIE. — Con biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre si è degnato di assegnare all'Emo Frühwirth le sacre Congregazioni dei *Sacramenti*, dei *Religiosi*, dell'*Indice* degli *Affari Ecclesiastici Straordinari;* all'Emo Scapinelli, quelle del *Concilio*, dei *Sacri Riti*, degli *Affari Ecclesiastici Straordinari* e del *Ceremoniale;* all'Emo La Fontaine, la *Concistoriale*, dei *Sacramenti*, dei *Sacri Riti* e dell'*Indice;* all'Emo Ranuzzi de Bianchi, quelle del *Concilio*, dei *Religiosi*, dei *Sacri Riti* e della *Rev. Fabbrica di S. Pietro;* all'Emo Sbarretti quelle dei *Sacramenti*, del *Concilio*, dei *Religiosi* e della *Rev. Fabbrica di S. Pietro;* all'Emo Dubourg le ss. CC. dei *Sacramenti*, del *Concilio*, dei *Sacri Riti* e della *Rev. Fabbrica di S. Pietro;* all'Emo Dubois le ss. CC. *Concistoriale*, del *Concilio*, dell'*Indice* e del *Ceremoniale;* all'Emo Boggiani le ss. CC. *Concistoriale*, dei *Sacramenti*, dell'*Indice* e dei *Seminari;* all'Emo Ascalesi quelle del *Concilio*, dell'*Indice*, del *Ceremoniale* e dei *Seminari;* all'Emo Maurin quelle del *Concilio*, di *Propaganda*, dei *Sacri Riti* e del *Ceremoniale;* all'Emo Marini, di *Propaganda*, di *Propaganda per gli Affari di Rito Orientale*, dei *Sacri Riti* e della *Rev. Fabbrica di S. Pietro;* all'Emo Giorgi, dei *Sacramenti*, del *Concilio*, dei *Religiosi* e dell'*Indice.*

Parimenti il S. P. si è degnato di nominare:

4 *dicembre* 1916. — L'E.mo Card. Giustini alla S. C. del S. Officio;

6 *dicembre.* — Mons. Augusto Silj, arciv. di Cesarea del Ponto, Vice-Camerlengo di Santa Romana Chiesa; e Mons. Giovanni Battista Nasalli-Rocca, già vescovo di Gubbio, Elemosiniere Segreto di Sua Santità;

8 *dicembre.* — Mons. Giovanni Tacci, arcivescovo titolare di Nicea, Maggiordomo di Sua Santità; Mons. Carlo Perosi, Assessore della Cong. del S. Officio; Mons. Vincenzo Sardi, arciv. tit. di Cesarea di Palestina, Assessore della S. Congregazione Concistoriale; Mons. Giu-

seppe Mori, Segretario della S. Congregazione del Concilio; Mons. Evaristo Lucidi, Segretario della Segnatura Apostolica; Mons. Giulio Grazioli, Uditore della S. Romana Rota e Consultore della S. C. del Concilio; Mons. Bernardo Colombo, Reggente della Penitenzieria Apostolica; Mons. Cesare Cerretti, Pro-Segretario della economia della S. Congregazione di Propaganda Fide; Mons. Giuseppe Bruno, Sotto-Segretario della S. Congregazione del Concilio.

12 *dicembre.* — Mons. Sebastiano Nicotra, Nunzio Ap. al Cile.

13 *dicembre.* — Il rev. D. Ciriaco Petroccia, Sigillatore della S. Penitenzieria.

5 *gennaio* 1917. Mons. Lorenzo Lauri, arcivescovo tit. di Efeso, Internunzio Apostolico nel Perù.

7 *gennaio.* — Mons. Giovanni Batt. Marenco, arciv. tit. di Edessa Internunzio Apostolico presso la Rep. di Costarica e Honduras.

22 *gennaio.* — Mons. Domenico Mariani, Segretario dell'Amministrazione dei Beni della S. Sede; il sig. comm. avv. Antonio Burri e il sig. comm. avv. Francesco Pacelli, Avvocati del S. Concistoro.

27 *gennaio.* — Mons. Francesco Marmaggi, Sottosegretario alla S. C. degli Aff. Eccl. Straord.; mons. Alessandro Rugani e il P. Agostino Sartori O. S. M. Consultori della S. C. dei Sacramenti.

NECROLOGIO. 19 *settembre* 1916. — Mons. Stefano Reville, vescovo di Sandhurst (Australia).

5 *dicembre* 1916. — Mons. Giovanni Battista Scotti, vescovo di Osimo e Cingoli.

14 *dicembre* 1916. — Mons. Giuseppe Staiti di Brancaleone, vescovo di Andria.

17 *dicembre.* — Mons. Giuseppe Cecchini, dei Predicatori, arcivescovo di Taranto.

20 *dicembre.* — Mons. Emilio Parodi, arcivescovo di Sassari.

26 *dicembre.* Mons. Emilio Lobbedey, vescovo di Arras, e monsignore Giuseppe Richter vescovo di Grand-Rapids (Stati Uniti).

29 *dicembre.* — Mons. Giovanni Dunne, vescovo di Wilcannia (Australia).

6 *gennaio* 1917. — Mons. Carlo Giuseppe Gentili, arciv. di Agra.

13 *gennaio.* — Mons. Roberto Dunne, vesc. di Brisbane (Australia).

31 *gennaio.* — Mons. Angelo della Cioppa, vescovo di Lanciano.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Lettera del Card. Gasparri a nome del S. Padre circa il Monitore Ecclesiastico.

SEGRETERIA DI STATO
DI SUA SANTITÀ

N. 260-23

Dal Vaticano, 31 gennaio 1917.

Ill.mo e Rev.mo Signore,

Mi reco a doverosa premura di render noto alla S. V. Ill.ma e Rev.ma che è stata deposta nelle venerate mani di Sua Santità la recente annata del Monitore Ecclesiastico *della quale anche quest'anno la Direzione e l'Amministrazione dello stesso periodico si sono onorati di fare devoto omaggio al Vicario di Cristo.*

In pari tempo adempio ben volentieri il piacevole mandato di esprimere alla S. V. ed a quanti le sono coadiutori di redazione il particolare gradimento con cui il Santo Padre si è degnato di accogliere l'anzidetto omaggio e la viva soddisfazione onde ha rilevato la prospera vita dell'autorevole periodico.

Sua Santità non si nasconde contro quali difficoltà di ordine materiale e di ordine scientifico debba la S. V. lottare nelle presenti congiunture, per sostenere non solo, ma anche per sviluppare una pubblicazione di tanto peso.

La Santità Sua, pertanto, nel confortarsi dei risultati conseguiti e nel congratularsi con V. S. che le cure dell'episcopale ministero alterna valorosamente con quella dei nobili studi del giure canonico ed ecclesiastico, forma caldi voti per sempre più florido avvenire della benemerita Rivista, e imparte di cuore alla S. V., a quanti le prestano la loro pregiata collaborazione ed a tutti gli abbonati la Benedizione Apostolica.

Con sensi di ben sincera stima passo, dopo ciò, al piacere di raffermarmi di V. S. Ill.ma e Rev.ma

Servitore

Mons. Luigi Lavitrano
Vescovo di Cava e Sarno.

P. CARD. GASPARRI.

II.

Concessione di indulgenze per un ottovario, dal 18 al 25 gennaio, onde impetrare l'unione delle Chiese.

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Romanorum Pontificum Decessorum Nostrorum omni tempore interfuit, atque item Nostra plurimum refert, ut Christiani, qui a Catholica Religione acerbe desciverint, ad eam tandem, utpote ad derelictam matrem, revocentur. In unitate enim fidei praecipua enitet Ecclesiae veritatis nota, neque aliter Paulus Apostolus Ephesios ad spiritus unitatem in vinculo pacis servandam hortatur, quam praedicando unum esse Dominum, unam fidem, unum baptisma (IV, 5). Iucundo igitur accepimus animo, a Sodalitate, quam « Expiationis » vocant, Neo-Eboraci instituta, preces propositas esse, a festo Romanae Cathedrae B. Petri usque ad festum Conversionis S. Pauli recitandas, ut hic unitatis finis a Domino impetraretur, et gavisi pariter sumus, quod huiusmodi preces a rec. mem. Pio PP. X benedictae et a Sacrorum Americae Antistitibus approbatae, in Foederatos Status iam sint longe lateque diffusae. Itaque ut, ad optatum exitum facilius consequendum, supradictae preces ubique gentium et cum uberi animorum fructu Deo adhibeantur, Nos, auditis etiam VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Inquisitoribus Generalibus, omnibus ac singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui ubique terrarum a die duodevicesimo mensis ianuarii, Romanae Cathedrae B. Petri sacro, usque ad diem quintum et vicesimum eiusdem mensis, quo S. Pauli recolitur Conversio, eas, quae subiiciuntur, preces semel in die quotannis recitaverint, ac postremo huius octidui die, vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti et quavis Ecclesia vel publico Oratorio visitato, ibidem pro Christianorum Principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus ac largimur. Veniam praeterea tribuimus, cuius vi ad praedictam plenariam lucrandam indulgentiam, admissa rite expiari ac S. Synaxis suscipi, nec non visitatio peragi etiam festo Cathedrae S. Petri Romae, licite queant.

Insuper iisdem fidelibus, qui, corde saltem contriti, quolibet ex octo memoratis diebus easdem preces dixerint, ducentos dies de iniunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes etiam animabus fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicari posse indulgemus. Praesentibus perpetuo valituris. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Preces autem in octiduo, quod supra statuimus, pro Ecclesiae unitate recitandae, hae sunt, et ne quid in eis irrepat immutationis, earum exemplar in Tabulario Brevium Apostolicorum asservari iubemus.

« *Ant.* (Ioannis, XVII, 21): Ut omnes unum sint, sicut tu « Pater, in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint; ut « credat mundus, quia tu me misisti.

« ℣. Ego dico tibi quia tu es Petrus.

« ℟. Et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.

ORATIO.

« Domine Iesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: Pacem « relinquo vobis, pacem meam do vobis: ne respicias peccata « mea, sed fidem Ecclesiae tuae: eamdem secundum voluntatem « tuam pacificare et coadunare digneris: qui vivis et regnas « Deus per omnia saecula saeculorum.

℟. Amen ».

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXV februarii MCMXVI, Pontificatus Nostri anno secundo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

III.

Concessione di 300 giorni di indulgenza per una giaculatoria in onore di M. SS. di Montenero.

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Quae ad fovendam christiani populi devotionem erga gratiarum omnium apud Deum sequestram Virginem conducant, ea pro filiali illa pietate, qua urgemur in eamdem Christi Matrem, quantum est situm in Nobis, provehere studemus. Iamvero cum Abbas Parochus perinsignis Basilicae de

« Montenero », gravi suffragio Antistitis Liburnensis suffultas, preces Nobis exhibuerit, ut fidelibus in honorem ipsius Virginis iaculatoriam precem: « Santissima Vergine di Montenero, « pregate per noi », devote recitantibus, nonnullas de thesauro Ecclesiae indulgentias adiicere dignemur, Nos optatis his piis concedendum libenti quidem animo existimavimus. Quae cum ita sint, auditis VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Inquisitoribus Generalibus, de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu, quoties contrito saltem corde iaculatoriam enunciatam precem: « Santissima Vergine di Montenero, pregate per noi » quocumque idiomate, dummodo versio fidelis sit, recitent, toties de numero poenalium in forma Ecclesiae consueta trecentos dies expungimus. Porro largimur fidelibus iisdem liceat, si malint, partiali hac admissorum indulgentia functorum vita labes poenasque expiare. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate vel officio constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die 11 iulii MCMXVI, Pontificatus Nostri anno secundo.

Pro Emo Dno Card. Gasparri, a Secretis Status,

N. Sebastiani

a Brevibus Apostolicis.

IV.

Erezione dell'Opera Pia Primaria dell'Apostolato di Carità, sotto il patrocinio di s. Caterina da Siena.

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — De more Romanorum Pontificum Decessorum Nostrorum pias fidelium Societates, ad pietatis et caritatis christianae opera exercenda constitutas, ut propositum sibi finem uberius consequi valeant, peculiaribus titulis ac privi-

legiis ornare atque augere pro re ac tempore satagimus. Nos inter optime merentes Sodalitates iure meritoque accensendam esse comperimus illam ab Apostolatu caritatis, sub S. Catharinae Senensis patrocinio, erectam canonice in domo principe Sororum Pauperum Senensis civitatis. Quare cum hodierna earumdem Sororum Pauperum Antistita Generalis, dilecta in Christo filia Savina Petrilli, Archiepiscopi Senensium gravi suffragio suffultas preces Nobis humiliter adhibuerit, ut Apostolatui ipsi primariam Sedem in dicta principe Sororum Pauperum domo constituere dignemur, addita facultate alias Societates utpote filiales sibi aggregandi, quae sint in aliis eiusdem instituti piis domibus erectae vel erigendae, Nos optatis his annuendum, quantum in Domino possumus, existimavimus. Quae cum ita sint, collatis consiliis cum VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Congregationi praepositis pro Concilii Tridentini decretis interpretandis, Apostolica Nostra Auctoritate, praesentium vi perpetuumque in modum opus ab Apostolatu caritatis sub S. Catharinae Senensis patrocinio canonice erectum in domo principe Sororum Pauperum, Senis, Primarium declaramus additis consuetis privilegiis et facultatibus. Praepositis autem nunc et in posterum exsistentibus dicti pii Operis ab Apostolatu caritatis sic per Nos in Primarium erecti facultatem pariter praesentium tenore, de Nostrae Apostolicae Auctoritatis plenitudine impertimur ex qua ipsi alias eiusdem nominis atque instituti Societates tam erectas, quam in posterum erigendas in piis domibus Sororum Pauperum ubique terrarum, servatis forma Constitutionis Clementis PP. VIII Decessoris Nostri rec. me. aliisque Apostolicis Ordinationibus desuper editis, sibi aggregare queant: et cum illis, servatis item servandis, indulgentias omnes et spirituales gratias communicare licite valeant quae sint rite Primario eidem Operi nunc et in posterum concessae et quae cum aliis possint communicari. Decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere; ipsique pio Operi Apostolatus caritatis nunc et in posterum amplissime suffragari: sicque rite iudicandum esse ac definiendum irritumque ex tunc et inane fieri si secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit.

Datum Romae apud sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXVIII iulii MCMXVI, Pontificatus Nostri anno secundo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

S. Congregazione dei Sacramenti.

Dichiarasi nullo un battesimo per mancata applicazione della materia per parte del ministro.

Dioecesis S. — *Validitatis baptismatis.* — In una causa matrimoniale agitatasi nella diocesi di S., in cui il matrimonio veniva accusato *ex capite disparitatis cultus*, perchè si dubitava che la donna fosse stata validamente battezzata, si dovette naturalmente giudicare prima della validità del battesimo. Assunti gli atti, ecco che risultò: il battesimo fu conferito alla donna già adulta da un ministro protestante, di una setta che pratica tuttora il battesimo *per immersione*, anzichè per infusione come si usa nella Chiesa cattolica latina (1). Il ministro, dunque, pronunziò esattamente la formola: *Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti;* appena dette queste parole, la donna discese da sè nella vasca, *senza alcun atto o cooperazione da parte del ministro*, e, fatti alcuni passi entro l'acqua, poi ne uscì, e così la si ritenne battezzata. Propostosi dunque nella S. C. dei Sacramenti il dubbio: *An validum dici possit baptisma in casu*, gli Emi Padri, il 17 novembre 1916, risposero: *Prout proponitur, negative.*

Eccone la ragione. Trattandosi della validità, occorre esaminare anzitutto se vi fu difetto da parte degli elementi intrinseci, cioè materia e forma: quanto alla forma, lo stesso enunziato del caso dimostra che non v'è da fare ricerche, supponendola esatta; quanto alla materia, tutti sanno che la materia remota del battesimo è bensì l'acqua, ma la *materia prossima*, è l'uso, l'applicazione dell'acqua, che può farsi in tre modi, cioè per immersione nell'acqua; per infusione o versamento; per aspersione. Qui si intendeva usare il primo modo,

(1) Nel caso non è detto quale fosse questa setta; dal contesto pare certo che trattisi dei *Battisti.*

cioè l'immersione; e questo non fa difficoltà, poichè anche il Rituale Romano lo ammette (Tit. II. cap. 1., n. 10: *licet fieri possit per infusionem, aut per immersionem, aut per aspersionem, primus tamen, vel secundus modus...retineantur*), purchè però lo si pratichi veramente. Ora, nel caso, checchè sia stato nell'intenzione, in realtà non fu praticato neppur questo modo, perchè il ministro null'altro fece che pronunziare le parole, ma non immerse, nè infuse, nè asperse: non solo durante la prolazione della forma, ma neppure durante il tempo immediatamente successivo, sufficiente per la simultaneità morale richiesta dall'applicazione. Sappiamo che la donna, *da sè*, senza neppure essere toccata dal ministro, entrò e si mosse nella vasca; dunque non vi fu immersa dal ministro; dunque non può dirsi da lui *battezzata*. Per quanto, perciò, il ministro abbia detto: « Io *ti battezzo* », cioè « ti lavo », non ha egli fatto quel che ha detto; quindi non ha conferito il sacramento.

Tale conseguenza, che discende dalle parole stesse della forma, è apertamente sostenuta da tutti i teologi: basta citare S. Tommaso, che scrive (*Summa Theol., Suppl., III* p., q. 67, a. 6 ad 3): « *Dicendum quod integritas baptismi consistit in forma verborum et in* usu *materiae; et ideo neque ille qui tantum verba profert, baptizat, neque ille qui immergit. Et ideo, si unus verba proferat et alius immergat, nulla forma verborum poterit esse conveniens* », Ed il Rituale Romano (tit. 2, cap. 1, n. 10), dopo le parole sopra riportate concisamente prosegue: « *ita ut...idem sit aquam adhibens et verba pronuntians* ».

S. Congregazione del Concilio.

Si decide potersi concedere l'assoluzione o condonazione delle Messe, anche quando il sacerdote onerato sia morto senza lasciare ad alcuno l'obbligo corrispondente.

Dioecesis H. — *20 novembris 1916.* — 1. Il Vescovo di H. espone il caso di un parroco della sua diocesi morto lasciando le sue faccende domestiche in grande disordine. Tra le altre cose al Vescovo fu riferito che quegli aveva trascurato l'applicazione di un certo numero di Messe manuali di cui aveva consunto l'elemosina. Il prelato dichiarava non esservi alcuno

obbligato a *titolo di giustizia* alla celebrazione delle messe non soddisfatte dal sacerdote defunto; neppure per eredità, mentre il defunto non ha lasciato che debiti. Va pure escluso che si possa contare, date le condizioni attuali, sulla carità di altri sacerdoti che si prestino a soddisfare, sia pure parzialmente, il debito delle messe. Quindi non resta che chiedere alla Suprema Autorità della Chiesa di applicare al caso il rimedio di una condonazione o sanatoria. — Dubitandosi se ciò fosse possibile, e quale efficacia potesse produrre nel caso, le preci furono proposte agli Emi Padri della S. C. del Concilio che, nella Plenaria del 20 novembre 1915, rescrissero: « S. C. attentis expositis, « benigne tribuit Episcopo oratori facultatem impertiendi pe- « titam condonationem: curet tamen idem Episcopus ut una « saltem Missa celebretur pro oneribus quorum satisfactionem « omisit defunctus parochus, supplente in reliquis Sanctitate « Sua de thesauro Ecclesiae ».

La qual risoluzione fu approvata dal S. Padre nell'udienza del 22 successivo.

Ed ecco le ragioni della decisione:

1. Sarà bene anzitutto che il lettore abbia presente quanto fu esposto nel *Mon. Eccl.*, vol. 18 (a. 1906) p. 34 ss. « circa la natura del tesoro della Chiesa, per la riduzione o condonazione delle Messe ». Presupposta dunque l'esistenza del detto *tesoro*, e la sua applicabilità generica alla condonazione delle Messe, nel caso presente vanno studiati gli *effetti* e le *condizioni* di questa applicabilità.

2. Si nota subito, che l'applicazione del tesoro della Chiesa alle Messe trascurate ha due effetti: l'uno teologico, *immediato*, che è quello di supplire i frutti intesi dagli oblatori con la celebrazione delle Messe; l'altro, giuridico, *mediato*, che è quello di rilevare dall'obbligo di celebrarle chi vi era tenuto: press'a poco come chi paga il debito d'un altro, in primo luogo fa sì che il creditore abbia quanto gli spetta, e in secondo luogo, che il debitore non sia più tenuto verso il creditore. Naturalmente, per aversi, nel caso, questo secondo effetto, giuridico, mediato, bisogna che l'obbligato alla celebrazione (sia il sacerdote stesso, sia i suoi eredi, o chiunque è subentrato *in iura et onera* di lui), esista ancora fra i vivi. Se, come nel caso esposto, nessuno vi è più, tenuto per titolo di giustizia, questo effetto giuridico

non può ottenersi; e in questo senso spesso la S. Sede a tali domande ha risposto semplicemente: *Oretur pro defuncto.*

3. Escluso però che l'applicazione del tesoro della Chiesa abbia il suo effetto *giuridico*, non resta perciò stesso escluso che possa avere il suo effetto *teologico*, essendo anzi questo *immediato*, come l'altro è mediato; cioè, mediante tale applicazione resta ancor possibile, anche se il sacerdote è morto senza lasciare alcun altro onerato, che vengano suppliti, secondo la misura del divin beneplacito, tutti i frutti che intendevano conseguire coloro che commisero la celebrazione delle Messe. Ed ognuno vede quanto ciò sia rilevante. Atteso ciò, qualora rimanga la possibilità di ottenere questo conseguimento mediante l'applicazione del tesoro della Chiesa, non può dirsi davvero che la concessione di tal grazia sia inefficace e quindi inopportuna.

4. Resta però a vedere se a tale concessione vadano premesse alcune *condizioni*, e quali. A tal proposito nel voto del Consultore si rifletteva dottamente l'opinione di alcuni, che la applicazione dei meriti esistenti nel tesoro della Chiesa, al fine di supplire i frutti intesi nella celebrazione delle Messe ordinate, sia una vera e propria specie di *applicazione di indulgenza*. Orbene, le condizioni necessarie perchè la Chiesa usi legittimamente del suo potere di conferire le indulgenze, furono dai teologi racchiuse nella formola enunciata da S. Tommaso: « dicendum, quod indulgentiae simpliciter tantum valent « quantum praedicantur, dummodo ex parte dantis sit aucto« ritas, ex parte recipientis charitas, *ex parte causae pietas* ». Questa ultima condizione, della *pietas in causa*, s'intende comunemente la necessità di una *qualche opera buona* da farsi da chi intende lucrarla, sia per sè, sia per i defunti; la quale opera buona, secondo la dottrina di S. Tommaso (*Suppl.*, q. 25, art. 2), non è necessario che sia proporzionata all'effetto da conseguire, essendo essa causa solo *motiva*, non efficiente, richiesta soltanto « ad hoc, quod intentio illorum, quorum « merita communicantur, ad istum pervenire possit ». Se dunque la condonazione delle Messe, *supplente Ecclesia de thesauro suo*, è una indulgenza, sarà necessaria condizione, per applicarla, che un qualche fedele viatore ponga un'opera buona, preferibilmente la celebrazione anche d'una sola Messa, la quale

fornirà, a così dire, quasi il punto d'appoggio per la detta applicazione dei meriti contenuti nel tesoro della Chiesa: « per « communicationem — così il Consultore — virtutis sacrificii « Crucis augescet fructus huius Missae, ita ut pertingat ad valo- « rem plurium, quae neglectae fuerunt ». Quindi ei proponeva rispondere: « Quatenus non desit sacerdos qui paratus sit « ex charitate unam Missam applicare pro oneribus a defuncto « relictis, sacra Congregatio Concilii, peracta illius celebratione, « reliquarum defectum supplet de thesauro Ecclesiae: secus « nihil aliud superest, nisi ut *oretur pro defuncto* ».

5. Queste ragioni del Rmo Consultore avrebbero avuto certo gran peso, se fosse stato provato a sufficienza il punto di partenza, cioè l'equiparazione *stretta* della condonazione di Messe, con le *indulgenze:* invece, in realtà, non sembra trattarsi che di una analogia. Basterà ricordare che nelle indulgenze non si applica che il frutto *satisfattorio* del merito di Cristo e dei santi, mentre, come fu rilevato a lungo nel cit. luogo del *Monitore* (vol. XVIII, p. 35 ss.) nella condonazione delle Messe si applica la virtù stessa del *sacrificio della Croce*, in tutti i frutti che ne conseguono. E d'altra parte, se tale fosse la condizione necessaria, *sine qua non*, della condonazione di Messe, non sarebbe stata trascurata per certo dalla prassi della S. C., la quale, invece, come fu opportunamente rilevato, non suppone la necessità di tale *causa pietatis;* e se di solito dalla S. C. si impone qualche celebrazione di Messe, quando concede la condonazione o sanatoria di un più grande numero, lo fa « per modum poeni- « tentiae », non « per modum conditionis » (Cfr. Lucidi, *Vis. Lim.*, vol. II, § VIII, art. 5, n. 80 ss.). In altri termini, secondo la dottrina sovresposta, se la S. Sede non potesse concedere l'applicazione del tesoro della Chiesa, se non a *condizione* della previa celebrazione di Messe, o della effettuazione di qualche opera buona, dovrebbe dirsi che essa non può mai concedere una vera e pura condonazione assoluta, ma soltanto una *riduzione*, o *commutazione:* il che sembra alieno dallo stile della S. C. Infine fu rilevato che niente osta a che, qualora si ammetta necessaria tale condizione *sine qua non*, la Santa Sede stessa, se vuole, se ne assuma l'onere e il merito, come se n'ha più d'un esempio: cfr. Bened. XIV, *de syn. dioec.* l. XIII, c. 15, ove dice, che, appunto per supplire alle Messe neglette, la S. Sede « in suffragium et expiationem animarum, pro quibus omissa

« Sacrificia offerri debuerant, congruum Missarum numerum « celebrari quotidie mandat ab aliquibus Cappellanis huic mu- « neri addictis in Vaticana Basilica »; cfr. anche la Cost. *Incruentum altaris*, del 10 agosto 1915, ove il S. Padre applica una delle tre Messe nel dì dei Defunti, appunto « ut omissa « cum ingenti defunctorum detrimento suffragia, quantum in « Nobis est, aliquo pacto suppleamus ». (*Mon. Eccl.*, XXVII, 390).

Per tali ragioni la S. C., pure apprezzando la dottrina esposta dall' egregio Consultore, non credè recedere dal solito stile, anche in questo insolito caso, rescrivendo come sopra.

Sacra Romana Rota.

Si conferma il diritto ad alcune partecipazioni, con le debite riserve, a canonici di recente fondazione.

Luganen. — *Jurium.* — *5 mart. 1915.* — Nella collegiata dei Santi Pietro e Stefano in Bellinzona, diocesi di Lugano, il capitolo era anticamente formato dell'arciprete e di sei canonici; ma circa la metà del sec. XVII furono erette altre prebende canonicali, che, traendo origine da privata dotazione, furono dette *di giuspatronato*, per distinguerle dalle preesistenti, dette *di antica fondazione*. Tra i canonici delle une e quelli delle altre non mancarono discordie e liti, a rimovere le quali fu, nel 1752, conchiusa tra le parti una convenzione, approvata dal vescovo. Nella vacanza poi di tre canonicati di a. f., si ottenne, nel 1890, dalla S. C. del Concilio un rescritto, da rinnovarsi ogni settennio, col quale fu stabilito che le rendite dei canonicati vacanti dovessero venir divise, in diversa misura, tra i canonici dell'una e dell'altra fondazione. Ma, poichè dall'anno 1909 i canonici di a. f. vollero esclusi gli altri dalla partecipazione delle prebende vacanti, — specialmente perchè, facendosi da questi supplire, li ammettevano alla distribuzione degli emolumenti negli anniversari e funerali detti *di capitolo vecchio* — i canonici di giuspatronato Pfister e Rossi adirono il tribunale diocesano, dal quale, in due distinti giudizi, furono esaminate e definite due controversie. La prima riguardava la partecipazione delle rendite delle prebende vacanti, e con decreto del 14 decembre 1911 essa fu

riconosciuta ai canonici di patronato, con diritto agli arretrati. La seconda questione si riferiva all'intervento dei medesimi canonici agli anniversari e funerali *di capitolo vecchio* e con decreto del 5 maggio 1913 esso fu negato per gli anniversari accettati da canonici di a. f. prima dell'istituzione dei nuovi; fu ammesso per gli altri. Contro questa sentenza i canonici di a. f. appellarono al S. Tribunale della Rota, e ne impugnarono non solo la giustizia, ma anche la validità. L'altra parte sollevò l'eccezione di « *lite finita* », in forza dell'art. 9 della convenzione del 1753, nel quale si stabilisce che nel caso di dubbî circa l'intelligenza di qualche punto della medesima, essi si dovessero sottoporre per la soluzione all'arciprete e al canonico teologo della collegiata, e, quando questa non venisse accettata, la controversia, senz'altro appello, si dovesse definire dall'Ordinario. Ma gli Uditori di Rota non ammisero quest'eccezione, perchè, essendosi nel primo dubbio elevata querela di nullità circa la sentenza emessa dalla Curia di Lugano, essa esclude qualunque eccezione di lite finita. Perciò la causa fu discussa, innanzi agli Ill.mi e Rev.mi Uditori mons. Sebastianelli, *Decano*, *Ponente*, mons. Many e mons. Heiner, su i seguenti dubbi concordati fra le parti:

1° « *An constet de sententiae diei 5 maii 1913 nullitate in casu ?* »

2° « *Utrum canonici recentiorum fundationum seu iuris patronatus in oppido Bellinzona admittendi sint ad officia et funera, quae* di capitolo vecchio *nuncupantur, et ad relativas distributiones, quoties intersint ad complendum septenarium numerum pro antiquae erectionis canonicis absentibus, vel in vice canonicorum vacantium ?* »

E il 5 marzo 1915 fu deciso:

Ad I Negative.

Ad II Canonicos i. p. in ecclesia SS. Petri Apostoli et Stephani in oppido Bellinzona *admittendos esse ad complendum numerum septenarium in anniversariis, officiis et funeribus quae* di capitolo vecchio *nuncupantur, et ad relativas distributiones, exceptis tantum officiis et anniversariis fundatis ante conventionem anni 1752, quibus iidem canonici recentiores intersint, non vice canonicatuum vacantium, sed loco canonicorum a. f. absentium, ad normam art. octavi praefatae conventionis anni 1752* ».

E ciò per le seguenti ragioni:

Al I dubbio. — 1. La S. Rota non ha ammesso fin qui che tre nullità, per difetto cioè di giurisdizione o di competenza, di mandato e di citazione (Cf. De Luca, *in disc. 38, n. 22 de iud.is*). Questa legge fu primieramente stabilita da Pio IV (*const.* « In throno iustitiae », 27 dec. 1561, n. 13), fu confermata da Paolo V (*const.* « Universi agri » 1° mart. 1612, par. 5), rinnovata da Clemente XIII (*const.* « Ex parte » 30 sept. 1760) e approvata da Pio VII (*Motu proprio 6 iul. 1816, par. 47*). Con questa legge, come si trova notato *in una Treviren. coram Many, 15 maii 1913*, i sommi Pontefici non vollero togliere le nullità sostanziali, che scaturiscono dal diritto naturale, perchè i giudizi così si scalzerebbero dalle loro basi, ma quelle soltanto che provengono « *ex legum subtilitate vel practicorum rigorosis superstitionibus et formalitatibus* ». Alle tre enunciate Pio X ne ha aggiunta una quarta espressa *in par. 3, can. 27, Legis propriae S. R. Rotae* nella « Sapienti Consilio ».

2. I canonici di a. f. sostengono la nullità della sentenza del 5 maggio 1913 per tre ragioni: *a*) Perchè dagli atti non consta della contestazione della lite e della citazione delle parti. Ma in generale deve rispondersi che, non avendo essi provato questo doppio difetto, la presunzione sta per la validità della sentenza (ex cap. 23 « De electione », cap. 6 « De renuntiatione » et cap. 2 « De probationibus »). In particolare: quanto alla citazione, apparisce dagli atti che le parti comparvero in giudizio e due volte produssero le proprie difese. Ora, è comune dottrina degli autori che il difetto di citazione si sana od, anche, questo non è necessaria se la parte convenuta comparisce spontaneamente, poichè nel caso si consegue il fine della citazione (*Cf. Schmalzgr. in tit.* « De oblatione libelli », *n. 15*; *Reiffenstuel in eundem tit., n. 69*; *Pichler*, id. n. *15*; *etc.*). In seguito i canonici a. f. non soltanto furono citati ma costretti al giudizio, come si legge nella sentenza appellata: « *Nos decreto 19 februarii 1913 eos compulimus ad agendum coram nostro tribunali* ». Quanto alla contestazione della lite, tutti sanno che oggi non si richiedono più quelle formole giudiziali solenni, che s'usavano un tempo; ma basta che le parti abbiano conosciuto l'oggetto della lite e preparato le difese intorno ad esso. Tutto ciò, nel caso, è a sufficienza provato dagli atti. *b*) S'impugna inoltre di nullità la su citata sentenza per difetto

di difesa, negata ai canonici a. f. Ma essi, non una, ma due volte esposero la propria difesa. Se poi non risposero alla replica dei canonici di patronato, la colpa fu tutta loro, perchè ne avrebbero avuto il tempo. *c*) Infine, come ultima ragione di nullità si dice che le parti non furono citate ad udire la sentenza. Ma innanzi tutto è da notarsi che questa solennità non è di quelle ammesse come oggetto di nullità dalla S. Rota. Inoltre si sa che oggi basta che la sentenza pervenga a notizia delle parti, senza alcuna citazione.

Al II dubbio. — 1. È da sapersi che nella collegiata di Bellinzona vi sono quattro classi di anniversari e funerali: la prima, quando s'invita tutto il clero della città; la seconda, quando s'invita l'intero capitolo; la terza, quando il solo capitolo di a. f.; la quarta, quando il solo arciprete. La nostra questione riguarda la terza classe. Ora, dalla presunta volontà dei fedeli, i quali, chiedendo un funerale *di capitolo vecchio*, desiderano che vi siano sette canonici, bisogna dire che questo numero dev'essere sempre completo e perciò, nell'assenza di qualche canonico di a. f. o nella vacanza di qualcuno di questi canonicati, è da ricorrere, per la supplenza, innanzi tutto ai canonici di a. f., ma, in loro difetto, è da rivolgersi agli altri. Ciò si deduce anche dall'art. 8 della convenzione del 1752 e si conferma con la pratica tenuta nel passato, provata con testimoni: se in seguito si dovette venir meno a questa regola, ciò fu soltanto per il numero insufficiente di sacerdoti, e non può dar luogo a prescrizione.

2. Ma i canonici di a. f., pur cedendo ad ammettere gli altri ai funerali di terza classe, nei casi su citati, intendono escludere i medesimi dalle relative distribuzioni. La soluzione della questione dipende dall'interpretazione della convenzione del 1752, specialmente dall'art. 8 che suona così: « *Licitum erit DD. archipresbytero et sex canonicis antiquioris fundationis, quando aliquis ex DD. canonicis recentioris erectionis nollet gratis eorum vices supplere, delegare et substituere unum vel alterum sacerdotem ipsis benevisum pro anniversariis et stationibus ab antiquiori capitulo usque in hodiernum diem acceptatis, etc.* ».

Da questo articolo invero si deduce che i canonici di patronato hanno, sì il diritto d'intervenire nelle supplenze; ma debbono prestar *gratis* l'opera loro: *gratis*, beninteso, non sol-

tanto senza speciale mercede per la surrogazione; ma senza partecipazione agli emolumenti. Nè questo è contro giustizia sì perchè i canonici di patronato *non son costretti* ad intervenire, ma soltanto se vogliono; come anche perchè quando un vescovo vuol fondare nuovi canonicati deve chiedere il consenso del vecchio Capitolo e questo, nel darlo, può riservarsi dei diritti, salva tuttavia la sostanza del canonicato (Cf. Tonduti, *Quaestiones beneficiales*, cap. 68, n. 13, 14; Scarfantonius, *Ad Ceccoperium*, b. I, tit. 14, animad. 35-36; S. C. Concilii, in una *Veliterna*, *participationis*, 20 dec. 1851, n. 8). Quindi, nel caso, gli anniversari fondati prima dell'istituzione dei nuovi canonici spettano esclusivamente a quelli di a. f., perchè essi soli allora esistevano nella collegiata; così pure quelli fondati dopo, ma accettati soltanto dal vecchio Capitolo, perchè altrimenti dovevano accettarsi dall'intero Capitolo.

3. Vi sono però da fare due limitazioni: la 1ª riguarda gli anniversari manuali e quelli fondati dopo la convenzione del 1752, ai quali i canonici di patronato intervengono in luogo degli assenti, giacchè in essa, all'art. 8 già citato, la riserva è fatta soltanto « *pro anniversariis...usque in hodiernum diem acceptatis* »: la 2ª riguarda i funerali *di Capitolo vecchio*, ai quali i nuovi canonici intervengono per supplire i canonicati vacanti, nel qual caso nessun ragione vieta che siano privati delle relative distribuzioni, e non solo perchè di ciò tace la convenzione del 1752, ma anche perchè, dovendosi compiere il numero di sette partecipanti ai funerali, i nuovi canonici nella vacanza dei vecchi canonicati intervengono *per diritto proprio*, non delegato, nè i vecchi canonici soffrono da ciò alcun danno, perchè essi non perdono nulla della loro porzione e, tenuti a completare il numero di sette, non potrebbero aumentare la propria con le porzioni dei posti vacanti.

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

DE LA PUNTATURA CORALE.

NOTE GIURIDICO-PRATICHE.

(Continuazione dell'articolo precedente; vedi pag. 62).

Alla regola generale però di considerare abusiva in questa materia qualsivoglia contraria consuetudine, può ben farsi eccezione: i Canonisti, di fatto, eccettuano quei casi nei quali non sia chiara la disposizione del diritto. Si ascolti il Reiffenstuel (1): « *Fallit tamen data conclusio in illis casibus in quibus de iure dubium est an distributiones absentibus debeantur, necne. Tunc enim consuetudo easdem concedens, censetur esse valida potestque iuris ambiguitatem interpretari et declarare* ». E ne adduce la ragione: « *Quia in tali casu nihil novum aut iuri communi aperte contrarium inducitur, sed solummodo de iure dubium, longaevo usu declaratur* ».

E vi sono non pochi casi nei quali, per la detta ragione (2), i Canonisti e la stessa S. Congregazione del Concilio, non hanno proscritte le consuetudini che attribuiscono le distribuzioni anche agli assenti. Eccone un saggio:

a) quando in tempo di pestilenza qualcuno si assenta dal coro *si alias fuerit solitus intervenire* (3);

b) quando una consuetudine centenaria, unita agli statuti concede le distribuzioni a due canonici che il Vescovo sceglie convisitatori (4);

c) o quando la consuetudine con gli statuti le concede agli esaminatori prosinodali assenti per l'adempimento del loro officio (5);

(1) *Loc. cit.*, n. 177.

(2) Tanto più si sostengono le consuetudini che tendono a spronare alla maggiore esattezza di servizio. Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 334, pag. 404.

(3) S. C. C., 9 nov. 1630. Cfr. REIFF., *loc. cit.*, n. 173.

(4) S. C. C., 20 nov. 1819. Se mancano statuti scritti crediamo col GENNARI (*Consult.*, c. 57, pag. 286, nota 2) che bastino le sole consuetudini che ne fanno le veci.

(5) S. C. C., 20 nov. 1819.

d) quando coloro che sono destinati dal Vescovo a coadiuvare il parroco si assentano per l'esercizio della cura, o si assentano i beneficiati, deputati alla cura non inerente al proprio beneficio (1);

e) quando la consuetudine porti che i canonici non cantino nè compiano gli altri offici se non per mezzo dei cappellani (2);

f) quando per consuetudine i canonici non prestano assistenza alle ore minute nei giorni feriali, ma solo nei festivi (3);

g) quando v'ha consuetudine di non aggiungere alle ore canoniche l'officio della B. Vergine e dei morti, ovvero i salmi graduali e penitenziali nei giorni prescritti dalla rubrica (4);

h) quando la consuetudine attribuisce le distribuzioni avventizie agli assenti per giusti motivi (5);

i) quando la S. Congregazione approva qualunque consuetudine *pro gratia* (6);

l) quando la consuetudine porta che il servizio del coro si compia per turno, massime dove vi è numero sufficiente di capitolare e tenuità di rendite (7);

m) quando si tratti di canonico il quale, stato assente per affari del capitolo, al ritorno voglia riposarsi qualche giorno in casa senza intervenire al coro (8);

n) finalmente quando gli statuti capitolari, approvati

---

(1) S. C. C., dec. 1617; 30 maii 1620; 20 nov. 1819. Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 213, pag. 272.

(2) S. C. C., 22 nov. 1856. Cfr. BARBOSA, *ad Conc. Trid.*, sessione XXIV, c. 18, *De ref.*, n. 18, e *De Canon.*, c. 34, n. 12.

(3) I Dottori insegnano che in questo caso la consuetudine deve essere in linea presuntiva (del privilegio Apostolico) non in linea prescrittiva. Cfr. GENNARI, *Consult.*, c. 57, n. 6, e nota, pag. 287. Non sarebbe tollerabile un tale uso esteso anche ai giorni festivi.

(4) S. C. C., 20 sept. 1754.

(5) S. C. C., 13 iun. 1885. Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 387, pag. 471.

(6) S. C. C., 21 nov. 1903.

(7) S. C. C., 20 dec. 1834. Cfr. GENNARI, *op. cit.*, q. 277, pagina 343.

(8) REIFFENSTUEL, *loc. cit.*, n. 178.

dalla S. Sede, attribuiscano, in qualunque caso, le distribuzioni, giacchè questi allora rivestono il carattere e la natura di privilegi apostolici (1).

II. Statuti. — Per essere il Capitolo un vero e proprio collegio o corpo morale, ha bisogno assoluto di essere retto da speciali leggi o costituzioni; primo perciò tra i diritti nativi di ogni capitolo è quello di formare i propri statuti, i quali costituiscono come la regola propria da seguirsi inviolabilmente da tutti i capitolari, anche successori (2).

Non è però solo un diritto che compete al Capitolo di redigere statuti o costituzioni proprie, ma è uno *stretto dovere*, imposto da Benedetto XIII nel Concilio Romano (3).

Lo stesso Pontefice dichiarò che tale legge è universale ed estesa per i Capitoli dell'intero orbe cattolico, verità confermata da varie risoluzioni della S. Congregazione del Concilio ricordate dal Lucidi (4).

Ogni Capitolo dunque ha l'*obbligo grave* di redigere i propri statuti se non li ha (5), o di riformarli a tenore dei Ss. Canoni se sono difettosi o contro le leggi più moderne (6); anzi è stabilito che il Vescovo deve imporre ai capitoli, che non li hanno, di farli fra sei mesi (7); e se i Canonici non obbediscono, deve farli imporre egli stesso.

---

(1) S. C. C., 1819. Cfr. Reiffenstuel e Fagnano cit. da Gennari, *Consult.*, II, c. 57, pag. 288.

(2) S. C. C. 12 sept. 1829; 26 iun. 1830; 21 iul. 1832; 23 apr. 1843; 2 maii 1846; 20 dec. 1856.

(3) Anno 1725; c. 4 e 5, tit. II. Cfr. Cappello, *op. cit.*, I, pagina 578.

(4) Vol. I, c. 3, n. 142 seg. Cfr. Cappello, *loc. cit.* S. C. C., 24 nov. 1838; 23 mar. 1839; 26 feb. 1842, ecc.

(5) S. C. C., 23 mar. et 24 iun. 1839.

(6) S. C. C., 24 nov. 1838.

(7) S. C. C., 7 aug. 1847. Sappiamo che in molti Capitoli parecchi canonici sono restii nel voler fare le costituzioni scritte; e non è a dire di quanti abusi e soprusi sia causa una tale rincresciosa e colpevole indolenza... Certo i più refrattarii sono i più vecchi, i quali si arrogano il diritto di volere disporre, sotto l'abito di essere i *depositari degli usi*... Purtroppo abbiamo constatato i mali che arreca la mancanza delle costituzioni nei Capitoli, anche di cattedrali importantissime, i quali vivono in un raccapricciante disordine. È in-

Il metodo da seguire nella redazione degli statuti capitolari è determinato dettagliatamente da Benedetto XIII nel citato Concilio Romano: devono cioè essi riguardare: — *a*) le origini storiche e giuridiche della chiesa e del capitolo; — *b*) la fondazione; — *c*) le insegne canonicali; *d*) i diritti inerenti; — *e*) le consuetudini; — *f*) i redditi e proventi; — *g*) i doveri specifici; — *h*) gli offici (1).

Circa la tanto discussa quistione su quale oggetto possa il capitolo formare le costituzioni, per noi basti notare:

a) il capitolo può bene disporre materia *secundum* o *praeter ius commune*, mai *contra*, neppure col consenso del Vescovo (2);

b) le cose di minor peso, come per esempio circa l'amministrazione dei beni capitolari, il modo di dividere *pro rata* le distribuzioni o le fallenze, l'ordine del coro, la distribuzione degli offici capitolari, ecc., può stabilirle il capitolo senza farne cenno al Vescovo, il quale però è sempre in diritto di vedere ed esaminare quanto i capitolari stabiliscono, per controllare se vi sia o non qualche cosa contro il diritto (3);

c) nelle cose di regime ed amministrazione della chiesa cattedrale, come la forma del servizio corale, l'orario, l'amministrazione dei beni della chiesa, ecc., debbono intervenire cumulativamente Vescovo e Capitolo (4);

d) in altri affari, i più gravi, occorre l'approvazione del Vescovo.

In genere poi si tenga presente che il Capitolo può trat-

tenzione della S. Sede che ogni Capitolo abbia le proprie costituzioni scritte; si affrettino a farle chi non le abbia, anche perchè i Vescovi, nella Visita *ad Limina*, possano rispondere affermativamente alla esplicita domanda che la S. Congregazione ne fa loro nell'apposito quistionario (cfr. c. VI, n. 55).

(1) Cfr. CAPPELLO, *loc. cit.*

(2) Cap. *In sancta*, 2, q. 2; S. C. C., 19 ian. 1765; 18 apr. 1773, 20 dec. 1851; 31 ian. 1852.

(3) S. C. C., 19 dec. 1744; 31 ian. 1852; 28 apr. 1855. Cfr. Abbas, Silv., Marches., Valent., Farinacius, ecc. citati da CAPPELLO, *op. cit.*, pag. 580.

(4) Conc. Trid., sess. XXII, c. 3, *De ref.*; S. C. C., 2 sept 1645; S. Rom. Rota, *Dec.* 423, 494, 1620. Basta anche la ratificazione o il

tare. nelle costituzioni, solo di cose riguardanti i canonici come membri capitolari, non *qua singuli et privati*, riguardanti il corpo morale, non già lo stato della chiesa, o la diocesi, o i diritti del Vescovo (1), e che la sua potestà si estende anche a stabilire statuti *penali*, purchè però « *poenae non excedant potestatem quamdam oeconomicam, et semper pateat recursus ad Episcopum* » (2).

Dovendosi trattare anche di consuetudini, proibite espressamente in materia di distribuzione, il capitolo può trattarvi gli usi locali tenendone considerazione in tre soli casi: 1° quando vi è positivo e serio dubbio se le distribuzioni, per diritto, si debbano o no agli assenti; 2° quando si dubita se i capitolari sieno da ritenersi *de iure* presenti o assenti; 3° quando i capitolari si trovino assenti per una certa utilità della chiesa o delle anime, occupati gratuitamente (3).

Siccome poi ogni potestà circa il redigersi gli statuti compete al capitolo siccome è collegio, è chiaro che le decisioni debbono pigliarsi dai canonici legittimamente congregati e nella forma prescritta, e cioè a maggioranza o ad unanimità di voti, secondo i casi (4).

consenso tacito dall'una o dall'altra parte. Cfr. BOUIX, *op. cit.*, pagina 389.

Oggi non può dirsi più vero ciò che scrive FERRARIS, v. *Collegiata*, n. 61, cioè « *Collegiatae Eccl. statuta quaerenda sunt a proprio Ep.o* » citando un Decreto della S. C. dei Riti (28 sept. 1602), non più inserito nella nuova edizione dei *Decreti autentici* di essa S. Congregazione. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XXVII, pag. 276. Però può esservi qualche consuetudine che così porta; p. es. in Francia alcuni statuti capitolari furono fatti dai soli Vescovi. Cfr. WERNZ, *loc. cit.*, nota 168, pag. 596.

(1) WERNZ, *Ius Decret.*, II, 790; OIETTI, v. *canonici*, n. 734.

(2) S. C. C., 13 aug. 1739. Cfr. WERNZ, *loc. cit.*; OIETTI, *loc. cit.*

(3) Cfr. CAPPELLO, *op. cit.*, pag. 577.

(4) Quando basta la maggioranza e quando si richiede la totalità dei voti? — È nota e troppo celebre la regola (c. 2, reg. 29, in-6°): « *Quod omnes tangit ab omnibus debet approbari* »; su la quale vedi il bello studio di Mgr. MELATA, nel *Mon. Eccl.* XXVIII, p. 22 ss. Essa poggia sul principio che *nullus invitus suo iure privandus est;* resta a vedere quando si ha vero diritto a qualche cosa. La difficoltà sta

Una volta non si richiedeva l'approvazione del Vescovo, oggi generalmente si richiede tale approvazione dell'Ordinario (1). Nessun testo poi o esplicita disposizione superiore ordina che dette costituzioni debbano venir corrette o confermate dalla S. Sede; solo per uso si è introdotto che gli statuti vengano mandati alla S. Congregazione del Concilio, dalla

---

sopratutto allorchè trattasi di collegio che è corpo morale composto di più persone. I DD. insegnano che quando qualche cosa riguarda principalmente il collegio basta il suffragio della maggior parte: quando riguarda principalmente gli individui vuolsi il suffragio di tutti. Ma qui sta il punto, a determinare quando una cosa riguarda principalmente il collegio e quando riguarda principalmente gli individui. Il Card. GENNARI (*Quist. Can.*, q. 72. pag. 100) lo raccoglie dall'insegnamento del cel. REIFFENSTUEL (*De Reg. Iur. in h. reg.*), che egli riporta, e scrive: « Un affare tocca l'intero collegio quando versa sopra l'alienazione o la permuta o la servitù dei fondi o dei diritti appartenenti al detto intero collegio o capitolo, benchè secondariamente tocchi ciascuno dei capitolari. Toccherà poi ciascun individuo quando si tratti di cosa che spetta a lui, non come membro del collegio, ma come privata persona, p. es. quando si proponga qualche sovvenzione o limosina dalle sostanze particolari. Nel primo caso basterà la maggioranza dei suffragi; nel secondo caso richiedesi la totalità. — Da quanto insegnano i DD., questa conclusione vuolsi ammettere; colla quale solo possono spiegarsi varii casi riconosciuti pure dal diritto... Vuolsi però avvertire che non in qualunque caso basta la maggioranza quando trattasi dei proventi e diritti capitolari; ma nei soli casi di *necessità* e di *pietà*, come rilevasi dal *c. ult. De his quae fiunt a maiori parte capituli* ».

Di qui segue che occorre, p. es., la totalità dei voti se si proponga di condonare gratuitamente un obbligo verso il capitolo senza ragione di necessità o di pietà (REIFF., *loc. cit.*), oppure se si vuole abrogare lo statuto capitolare o la consuetudine di negare agli infermi gli avventizi (GENNARI, q. 37); basta al contrario la maggioranza se si tratta di riparare la chiesa dalle rendite capitolari (*loc. cit.*), o quando si vuole sostentare un chierico intelligente dai proventi perchè studi scienze sacre (c. *Super*), o quando si vuole ammettere il Papa alla distribuzione degli avventizi (GENNARI, q. 72). Cfr. GENNARI, *Quist. Can.*, q. 421; CAPPELLO, *op. cit.*, I, pag. 580, che esamina se basti la maggioranza dei voti per fare leggi statutarie penali.

(1) WERNZ, *loc. cit.*

quale vengono approvati in forma comune, non già specifica (1).

Circa l'interpretazione del vero senso delle costituzioni vale molto la consuetudine, la quale va provata per le deposizioni dei canonici antichi (2).

È chiaro poi come il Capitolo, legittimamente convocato, possa mutare, correggere, abrogare gli statuti con o senza il consenso del Vescovo a seconda della materia in cui per la formazione si richiese o no il suo consenso; come lo può anche il Vescovo senza il consenso del capitolo in cose che prescrivono i Ss. Canoni (3). Se però quelli furono approvati dalla S. Sede o dal Vescovo, occorre sempre la venia di quella o di questo nel fare qualunque mutazione (4).

Non si può negare al Capitolo la facoltà di poter opporre, in casi particolari, delle multe ai capitolari colpevoli, « *salvo iure exclusivo Episcopi procedendi in gravibus delictis et admittendi appellationes* » (5).

Si noti bene che il Capitolo, neanche col consenso dell'Ordinario, può recare mutazioni agli statuti o alle consuetudini nelle cose che recano pregiudizio ai diritti quesiti degli altri. E così non può di per sè imporre un nuovo obbligo ai mansionari o cappellani esistenti, senza il costoro consenso. Solo potrebbe imporlo per coloro che verrebbero appresso, salvo il diritto di ricorrere al Vescovo o alla S. Sede nel caso che si esorbiti (6).

---

(1) Non si richiede l'approvazione dello Stato. Cf. Wernz, *loc. cit.* Circa la vera natura giuridica degli statuti cfr. Suarez, *De leg.*, IV, c. 11; circa la forza delle due specie di approvazioni cfr. Oietti, *op. cit.*, v. *Confirmatio legis*. Non essendo in forma specifica gli statuti capitolari non sono nè possono dirsi leggi pontificie: però se questi contemplano casi in cui si attribuiscono le distribuzioni, questi vanno rispettati, come vedemmo, perchè le costituzioni allora almeno rivestono la natura di privilegi apostolici. S. C. C., 20 nov. 1819. Cfr. Gennari, *Consult.*, II, c. 57, n. 7, i, pag. 288.

(2) S. C. C., 14 maii 1744.

(3) Cfr. Gennari, *Quist. Can.*, q. 80, pag. 117.

(4) Cfr. Gennari, *loc. cit.*

(5) S. C. C., 13 aug. 1729. Cfr. Wernz, *loc. cit.*

(6) Cfr. De Herdt, c. XXXI, § 2, V; Gennari, *Quist. Can.*, q. 161, pag. 212.

Cap. XI.

Quando e come si pecchi contro gli obblighi corali.

Il beneficiato che ha l'obbligo del coro, deve strettamente adempiere quest'obbligo che è di rigorosa giustizia, ricevendo per questo i frutti prebendali. Tale obbligazione rilevasi, sia dai canoni e dalle leggi della Chiesa che severamente punisce i trasgressori (1), sia dall'insegnamento unanime dei Teologi e dei Canonisti (2), i quali ritengono che pecca gravemente il beneficiato il quale, senza giusta causa, si assenta dal coro benchè rinunzi alle distribuzioni. Lo scusano di colpa grave, per la parvità di materia, solo se si assenta tre o quattro volte in un anno (3).

Quest'obbligo beneficiale ne comprende due: la presenza in coro e l'officiatura (4), e perciò non basta che il beneficiato faccia solo atto di presenza: fa d'uopo, sotto grave obbligo, ch'egli canti in tono degli altri, e non soddisferebbe laddove recitasse in coro l'officio a voce bassa (5). Affine di compiere

(1) Conc. Trid., sess. XXIV, c. 10, *De ref.*, Benedetto XIV, Cost. *Cum super oblatas*.

(2) S. Alfonso, III, 675; Bouix, III, c. 2, § 4; Scavini, I, 431; Gury, II, 118; d'Annibale, III, 489; ecc. Cfr. Gennari, *Consultazioni*, II, c. 11, pag. 93 seg.

(3) S. Alfonso, *loc. cit.*; d'Annibale, *loc. cit.*

(4) Anche la messa conventuale è considerata come parte e compimento dell'officio divino (S. C. C., 20 sept. 1788, 19 dec. 1789; 26 ian. 1885, ecc.); perciò il dispensato dal coro è dispensato pure dal turno della conventuale. Cfr. Gennari, *Quist. Can.*, q. 44, pagina 72.

(5) S. C. C., 7 iun. 1631. Cfr. Gennari, *op. cit.*, q. 398, pag. 482. Segue da ciò che da una parte non è disobbligato dall'intervenire al coro il canonico che non può vociferare (Gennari, q. 170), dall'altra sono tenuti a salmeggiare i canonici, anche se al coro ve ne intervengano appena due o tre (Id., q. 363). Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. VI, p. II, pag. 185.

tal nobile dovere la legge ecclesiastica (1) obbliga anche i canonici alla residenza nel luogo del beneficio (2).

---

(1) Cap. *Quia nonnulli*, 3, *De cler. non resid.*; cap. *Relatum*, 4, *eod. tit.*; cap. *Conquerente*, 6, *eod. tit.* Conc. Trid., sess XXIV, c. 12. *De ref.*

(2) La residenza nel luogo del beneficio è imposta a tutti i canonici, anche se abbiano il coadiutore (S. C. C., 16 maii 1739; 15 apr. 1730); solo pei giubilati è disposto il contrario (S. C. C., 17 dec. 1718). Cfr. Gennari, *Quist. Can.*, q. 305, pag. 371. Stimiamo utile dire qualche cosa di tale obbligo dei canonici, e lo faremo, tenendo specialmente a guida la consultazione 36 (vol. II, pag. 209) del dottissimo Card. Gennari.

È inutile il premettere che tale residenza dev'essere non solo materiale, ma formale; ecco intanto i principi certi dedotti dalla S. Congregazione e dal citato Autore:

a) Il Tridentino (*loc. cit.*) concede tre mesi di vacanza dal coro, i quali possono essere anche diminuiti o addirittura tolti dalle costituzioni capitolari: questi tre mesi possono essere continui o discontinui (S. C. C., 1573, 1853, ecc.), e però presi non da molti capitolari insieme, non oltre i due terzi, nè in tempo di Quaresima, Avvento o feste solenniori (S. C. C., 12 iul. 1631), ed il computo viene fatto non secondo le ore canoniche, ma secondo i giorni (S. C. C., 17 iun. 1594). Durante quest'assenza si lucrano i soli frutti prebendali non le distribuzioni (*Inst.*, 107, n. 6).

b) L'alternativa o la terziaria sono privilegi, quasi in luogo delle vacanze trimestrali, di cui, per sè, non possono usufruire tali privilegiati (Lucidi, I, § 3, art. 1).

c) Nelle vacanze conciliari o nelle settimane libere il capitolare può benissimo assentarsi dal luogo di residenza, e ciò senza permesso del Vescovo se si reca in altro luogo della stessa diocesi, col permesso del Vescovo quando vuole uscire dalla diocesi, sebbene questi non possa negarlo senza giusta causa (*Inst.*, *loc. cit.*).

d) Fuori di tale tempo il canonico non deve nè può muoversi dalla residenza: che se abbia bisogno di assentarsi può concederlo benissimo il Vescovo, e in ogni caso, purchè trattisi di non molti giorni, poichè *parum pro nihilo reputatur*. Se poi l'assenza deve estendersi a più lungo tempo basta il permesso del Vescovo se la causa di essa è una di quelle canoniche che scusano dal coro, poichè l'obbligo della residenza è in ordine all'obbligo del coro; anzi riteniamo che non occorre neppure tale venia vescovile se il capitolare, nel caso, volesse assentarsi rimanendo però nella stessa diocesi. Non intervenendo una causa canonica occorre una dispensa del Romano Pontefice, poichè è contro la legge comune della Chiesa l'assentarsi dalla residenza senza una causa prevista dal diritto.

Ma a che cosa sarà tenuto il beneficiato manchevole senza giusta causa dal coro?

Esporremo brevemente quanto si ammette certamente dagli Autori e quanto è dubbio.

(*La fine al prossimo fascicolo*).

CONSULTAZIONI.

I.

Circa il privilegio del foro in rapporto col Concordato Borbonico del 1818.

Nel Concordato del 1818 del Governo Borbonico con la S. Sede, circa il privilegio del Foro per gli ecclesiastici, si stabiliva dover quest restare inviolato per cause penali e per cause civili di materia ecclesiastica, non così per cause civili laicali. Si domanda: Uno statuto capitolare approvato dal Vescovo e l'interpretazione giuridica dei suoi articoli può ritenersi materia ecclesiastica da non trattarsi dal foro laicale, pena le censure comminate dalla S. Sede? Nell'affermativa, al capitolo, o a qualcuno dei suoi membri, pienamente consci delle censure, che portasse al giudice laico un giudizio riguardante lo statuto e l'interpetazione d esso, potrebbe il vescovo fulminare la censura dopo l'inizio del giudizio?

La risposta a questo dubbio involve tutta una questione pregiudiziale abbastanza delicata. Prima di fare appello al Concordato del 1818 tra la S. Sede e il Governo Borboni o, bisognerebbe chiedersi se tale Concordato di Terracina del 16 febbraio 1818 conservi ancora in tutto, o in parte la sua efficacia, o non sia stata abolito, o per lo meno, se alcuni articoli non siano stati abrogati da susseguenti disposizioni. Tale questione fu più di una volta portata e discussa innanzi ai tribunali laici e al Consiglio di Stato: vedi App. Messina, 15 febb. 1872; Cass. Palermo 16 apr. 1872, 17 ott. 1878, 21 giug. 1879, 4 dic. 1880; id. Cass. Palermo 18 ott. 1878, 14 apr. 1887, 28 lug. 1905; App. Catania 4 apr. 1903, 5 marzo 1909; Cons. Stato 12 apr. 1889 e precedentemente 10 maggio 1870, 15 giug.

1871, 23 apr. e 7 lug. 1872, ecc., ecc. Dai vari giudicati commentati dagli scrittori di Diritto Ecclesiastico, quali il Saredo, lo Schiappoli, lo Scaduto ed altri, è facile constatare come tanto dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza sia stato accolto il principio che, non ostante il Decreto Luogotenenziale del 1861 abolitivo di detto Concordato, poichè i poteri del Luogotenente generale del Re, non si estendevano alle provincie al di là del Faro, se il decreto intese abrogare alcune disposizioni di detto Concordato per le provincie Napolitane, ne la ciava intatto il contenuto per la Sicilia. Però l'Orlando nel Digesto italiano n. 66 e segg., sostiene che sebbene il Concordato del 1818 non sia stato abolito, pure non può ritenersi in vigore pinando che in mancanza di abrogazione esplicita, debba ammettersi una deroga implicita. Tale opinione dell'Orlando, intesa nel senso che alcune parti del Concordato siano state abrogate da susseguenti disposizioni, pur rimanendo ferma la non abrogazione del Concordato nel suo insieme, è ammessa anche da altri scrittori.

Non ci consta se questioni siffatte sul vigore o meno del Concordato del 1818, siano state discusse e risolute, e in quale senso anche dai Tribunali Ecclesiastici e dalle Congregazioni Romane (1); se ne sono però occupati, e più di una volta, i nostri canonisti, e tra gli altri il non mai abbastanza compianto Fondatore di questa Rivista, l'Em.mo Cardinale Gennari, il quale in una sua Consultazione, la prima della Parte Seconda senza pronunziarsi sulla disputata questione del carattere di contratto o di privilegio dei Concordati, conchiude per quanto si riferisce più da vicino al nostro quesito, distinguendo nel Concordato le concessioni, che riguardano la persona del principe, quelle fatte con la condizione *sine qua non*, e quelle fatte incondizionatamente ed in benefizio dei sudditi. Le prime e le seconde, afferma, cessano col cambiamento della dinastia e col venir meno delle condizioni, le altre invece, fatte a favore dei sudditi, restano, anche dopo che da parte del Governo fu dichiarato abolito il Concordato, e rinunziato quindi ai privilegi contenuti in esso, e ciò finchè detta rinunzia non venga accettata dalla Santa Sede.

(1) Sembra anzi che la S. C. del C. in una recente causa *Diocesi N.* Reddituum Mensae sede vacante, *14 mart. 1914*, (*Mon. Eccl.*, XXVII, pag. 105. *Act. Ap. Sed.*, vol. VII, p. 46). abbia evitato di proposito la questione.

Nelle concessioni riguardanti le immunità ecclesiastiche, il sullodato Eminentissimo riscontra quel carattere di favore pei sudditi, sufficiente per dichiararle ancora in vigore. Con tutto il rispetto che noi professiamo per tanta autorità, stentiamo ad accettare le sue conclusioni, e, specie dopo la promulgazione del Motu-proprio « Quantavis diligentia » del 9 ottobre 1911, riteniamo che in Italia le concessioni relative al *privilegio del foro* contenute nei Concordati, stipulati con la S. Sede e gli ex-Governi, non possano più sostenersi e che pertanto il detto Motu-proprio abbia tutta la sua efficacia, anche per l'Italia Meridionale. Questa nostra opinione contraddice, è vero, apertamente alle conclusioni enunciate dall'stess Eminentissimo nel Commento al citato Motu-proprio, vedi *Mon. Eccl.*, vol. XXIII, pag. 547 e segg., ma non sembra priva di buone ragioni, onde non dubitiamo esporla ai nostri lettori.

Pur ammettendo infatti che l'abrogazione di un Concordato dichiarata dalla sola autorità civile, finchè non sia pronunziata anche dalla Santa Sede, non può senz'altro condurre all'abolizione del Concordato, e ciò per la natura stessa di siffatte convenzioni, non si deve però escludere il fatto che innanzi a un Concordato, considerato da parte dell'autorità civile come non più esistente, la Santa Sede possa riprendere la sua completa libertà di azione e possa, nei singoli casi, derogare con nuove disposizioni legislative a qualche articolo del Concordato, senza interrogarne l'altra parte, la quale avendo rinunziato alle concessioni del Concordato, non ha più alcun diritto ad interloquire.

La posizione della parte contraente, che disdisse un contratto e lo ritiene per nullo, è ben diversa da quella dell'altra parte, che pur conoscendo la disdetta, non ha per sè stesso da parte sua il contratto. L'una non potrà appellare al contratto, mentre l'altra vi potrà sempre fare appello per richiedere l'adempimento degli impegni assunti, e nel tempo istesso potrà ritirare qualche concessione fatta, mostrando così di accettare implicitamente la rinunzia data dall'altra parte a quella tale concessione particolare.

Applicando questo concetto al caso nostro, troviamo che la Santa Sede col Concordato del 1818, derogando al privilegio del Foro nell'art. 20, permetteva che il clero potesse essere chiamato per le cause civili presso i tribunali laici; con la di-

sposizione generale del Motu-proprio « Quantavis diligentia » richiama nuovamente in vigore tutta la portata del privilegio. Se eccezione può farsi, quest'eccezione potrà invocarsi in forza di Concordati, o di consuetudini immemorabili, da quei Governi, i quali a tali Concordati e a tali consuetudini continuano a riconoscere tutto il loro valore. Con ciò intendiamo rispondere alla difficoltà, forse la più appariscente, che potrebbe desumersi dall'approvazione data dalla Santa Sede alla tesi svolta da Mons. Heiner in occasione della pubblicazione del citato Motu-proprio, e dalla condotta tenuta dalla medesima Santa Sede, nei rapporti con la Germania, quando l'allora Segretario di Stato Card. Merry del Val rispondeva al Ministro di Prussia Muehlberg, che il Motu-proprio non riguardava la Germania.

Quanto alle altre ragioni opposte dal Card. Gennari l. c., non ci sembrano tali da costituire seria difficoltà. Ci si oppone innanzi tutto che i DD. e commentatori della Costituzione *Apostolicae Sedis* interpretando l'art. *Cogentes*, nella clausola finale *praeter canonicas dispositiones*, intendono compresi non solo i casi eccettuati dal diritto, ma anche le contrarie concessioni fatte dai Sommi Pontefici nei vari Concordati; e poichè il Motu-proprio interpreta solo la portata della parola *cogentes*, lasciando integra la clausola finale, ne segue che, come prima, così anche dopo il Motu-proprio, continua a sussistere, in forza dei Concordati, la deroga del *privilegium fori*. Senza fermarsi a discutere se, e con quanta ragionevolezza possa comprendersi nella locuzione « *canonica dispositio* » un Concordato così bistrattato dal potere laico, come quello del 1818, ci piace richiamare l'attenzione dei nostri lettori sulla volontà esplicita manifestata dal Sommo Pontefice nel chiudere il Motu-proprio: « Quod autem his litteris sancitum est, firmum ratumque esse volumus, contrariis quibusvis non obstantibus ». Se clausola siffatta non è sufficiente a revocare le consuetudini e i Concordati privilegiati, quando le prime sono centenarie e immemoriali, e gli altri sono ancora osservati dai Governi, ci sembra per lo meno sufficiente a derogare a un articolo di Concordato, già abolito da parte del Governo.

Così pure, quando si afferma che la concessione di derogazione al *privilegium fori* era fatta senza condizione e in favore del popolo, e quindi resta anche dopo tutti gli sconvolgimenti,

verificatisi per gli avvenuti mutamenti politici, e cambiamento di dinastia, non si riflette che la condizione, se non esplicata, doveva supporsi implicita, e che il benefizio fatto al laicato implicava un danno non lieve pel clero. Rinunziando la Chiesa in parte al privilegio del foro, dovuto agli ecclesiastici, se non per diritto naturale e divino, almeno per una grande convenienza, derivante dal diritto naturale e divino, questa rinunzia doveva presumersi condizionata alla coesistenza di un potere giudiziario, pel quale anche le disposizioni ecclesiastiche avevano valore di legge, ed erano rispettate le altre prerogative del clero. Parimenti se i laici erano giovati dalla facoltà di convenire le persone ecclesiastiche presso i tribunali laici, le persone ecclesiastiche venivano non poco danneggiate da questa limitazione dell'immunità, loro dovuta e sanzionata dai sacri canoni, onde non può affermarsi *sic et simpliciter* che tale concessione costituiva un benefizio pei sudditi, perchè parte considerevole dei sudditi, cioè gli ecclesiastici, non se ne giovavano di certo.

Pertanto, conchiudendo, crediamo potere applicare nel campo nostro l'opinione espressa dall'Orlando nell'altro campo, cioè che in mancanza di un'abrogazione formale ed esplicita del Concordato del 1818, da parte della Santa Sede, possono e debbono ammettersi deroghe implicite per susseguenti disposizioni di legge, contrastanti con qualche concessione contenuta nel Concordato, come per il caso nostro.

Che realmente la Santa Sede, col citato Motu-proprio, intese derogare, nel senso da noi fin qui accennato, potrebbe desumersi, se non ci fa velo il desiderio di trovare documenti positivi in appoggio della nostra tesi, dalla risposta data dalla S. C. del S. Officio al Vescovo di Larino, circa la scomunica comminata contro coloro che traggono al foro laico gli ecclesiastici. (Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. XXIV, pag. 4).

Avendo il Vescovo di Larino chiesto, fra l'altro, se era lecito senza il permesso della Podestà ecclesiastica e per conseguenza senza incorrere nella censura comminata, ecc., ecc., citare dinanzi al foro laico gli ecclesiastici, acciò depongano come testimoni, sia nelle *cause civili*, sia nelle cause penali, la Santità Sua ordinò di rispondere *negative*. Si noti che la diocesi di Larino appartiene all'ex-Reame di Napoli, che il quesito si

riferiva anche alle *cause civili*, le quali in forza del Concordato erano devolute al foro laico. Onde, se il Sommo Pontefice ordinava di rispondere non essere lecito come sopra, mostrava chiaramente di considerare come abrogata la relativa concessione contenuta nel Concordato del 1818, pur non avendo da parte sua formalmente abolito il Concordato.

Risoluta la questione pregiudiziale, la risposta al quesito propostoci è abbastanza ovvia di per sè. Qualora poi non si creda potersi accettare la nostra tesi, e si preferisca coll'Ecc.mo Cardinal Gennari considerare tuttora in vigore il Concordato del 1818, anche per ciò che riguarda la deroga del *privilegium fori*, neppure in questo caso sarebbe lecito ad un Capitolo, o a qualcuno dei suoi membri, portare innanzi al giudice laico l'interpretazione giuridica di uno statuto capitolare approvato dal Vescovo, trattandosi di una causa prettamente ecclesiastica sia per la materia del contendere, che per le persone chiamate nella contesa. Infatti l'art. 20 del Concordato del 1818 stabilisce « Causas *ecclesiasticas*, atque in primis causas matrimoniales, quae iuxta can. 12. sess. 24 Sacri Concilii Tridentini ad iudices ecclesiasticos spectant, in foro eorum cognoscent ac de iis sententiam ferent. Haec dispositio non respicit causas civiles clericorum, exempli gratia contractuum, debitorum, hereditatum, quas laici iudices cognoscant et definient ».

Non essendovi alcun dubbio sul carattere ecclesiastico della causa, chi ha osato portarla innanzi al foro laicale, tanto nel regime concordatario, quanto in quello non concordatario, avrebbe incorso la censura *latae sententiae speciali modo* riservata al R. Pontefice. Trattandosi poi di censure *latae*, e non già *ferendae sententiae*, iniziatosi il giudizio, al Vescovo, più che fulminare la censura, spetterebbe avvertire i colpevoli dell'incorsa censura, esortandoli a provvedere alla loro coscienza. Supponiamo, ben inteso, che l'invocato giudizio sull'interpretazione giuridica dello Statuto Capitolare approvato dal Vescovo, importi che vengano citati a comparire innanzi al foro laicale il Vescovo od altre persone ecclesiastiche, che godono del privilegio del Foro.

QUESITI MINORI.

18. — *D.* Un sacerdote ottuagenario che ha avuto dalla S. Sede l'indulto di celebrare solo la Messa *de Beata* o dei *defunti*, secondo il rito del giorno, per causa di quasi-cecità, è ora divenuto interamente cieco; può ancora sovvenirsi al suo caso, mentre l'indulto in parola contiene la clausola « dummodo ne sit omnino caecus, memoriter non recitet » ecc.?

R. L'indulto ottenuto evidentemente non può più adoperarsi; può però ottenersene, con valida commendatizia del Vescovo, uno *nuovo*, dalla S. Congregazione dei Sacramenti. A noi è noto un caso di tale concessione, e ci sembra che basti trascrivere le clausole della formola data: « S. C., etc., preces remisit prudenti ipsiusmet « Ordinarii arbitrio, qui, postquam, ex experimento habita ab Ora- « tore, coram ipsius Ordinarii Caeremoniario, vel alio Sacerdote Ru- « bricarum perito, ad hoc apposite deputando, compererit Oratorem, « ea qua par est securitate et decentia SS. Missae Sacrificium litare « posse, permittat ut ipse Sacris operetur, *in privato tamen sacello*, « *iniunctoque onere ut alter sacerdos superpelliceo indutus, eidem sa-* « *cerdoti celebranti continuo adsistat* ». È il massimo che possa ottenersi.

19. — *D.* Si domanda: *a*) se nel regno Napolitano o delle Due Sicilie, vi siano delle feste oltre quelle indicate nella Costituzione « Universa per Orbem » di Urbano VIII del 13 settembre 1642 (tom. VII del *Boll.*, p. 206, ed. Taur.); *b*) in caso affermativo, se in queste feste proprie del Regno di Napoli, benchè soppresse posteriormente, i parroci siano obbligati ad applicare *pro populo* anche se la loro diocesi abbia ottenuto il privilegio di seguire il calendario della Chiesa universale, e anche quando l'ufficio della festa soppressa sia impedito da un rito maggiore, come si verifica quest'anno, in cui la festa di Sant'Antonio è impedita dall'ufficio dell'ottava della Pentecoste?

R. Oltre le feste indicate nella citata Costituzione di Urbano VIII ed oltre quelle che furono imperate posteriormente per la Chiesa universale, come la festa dell'Immacolata Concezione, comandata da Clemente XI con la Bolla *Commissi Nobis* del 5 dicembre 1708, per il Regno delle Due Sicilie doveva osservarsi la festa di S. Antonio da Padova, 13 giugno, in virtù del Breve Apostolico del 1801; la festa dell'Apparizione di S. Michele Arcangelo, 8 maggio; della Presentazione della B. M. V., 21 novembre, in virtù dei Rescritti della S. R. C. del 28 aprile 1841 e del 30 novembre 1849; e finalmente la festa della Visitazione della B. V. M. per il Breve Apostolico del 30 dicembre 1835. Non vi ha dubbio che in tutte queste feste, come nelle altre soppresse con precedenti e recenti disposizioni del'a

Santa Sede, è rimasto l'obbligo di applicare la Messa *pro populo* a quanti hanno cura di anime; come può facilmente desumersi dai vari documenti pontifici emanati in materia, specie della Lettera del 3 maggio 1912 della S. C. C., nonchè delle varie risposte già date a simili questioni in questa Rivista.

La concessione del Calendario della Chiesa universale non importa, come è facile comprendere, la dispensa della legge, che obbliga i curati ad applicare *pro populo* anche nei giorni, nei quali cade una festa soppressa, nè questa dispensa può dedursi dal rito diminuito o dall'ostacolo che può sorgere per impedire l'ufficiatura propria del Santo, perchè l'obbligo di applicare non è subordinato a quelle tali condizioni. Unica eccezione è fatta per quelle feste soppresse che hanno trasferito *solennità, ufficio* e *messa* in giorno di Domenica, nel qual caso basta applicare *pro populo* la messa domenicale.

Le ragioni di queste conclusioni, chi ne ha voglia, potrà leggerle nei voti dei due consultori riportati in questa Rivista, vol. XXV, pag. 483 e seg.

20. — *D.* Un parroco ha ottenuto un rescritto della Santa Sede, col quale venivano ridotte ad un terzo circa, le messe gravanti sulla sua meschina prebenda parrocchiale. Nell'eseguire il rescritto, volendo ridurre *pro rata* le messe dei vari legati, trova in un legato la clausola « che non si possa in qualunque tempo, e per qualsivoglia causa e circostanze diminuire il numero delle messe, nè domandare o far domandare riduzione alcuna... altrimenti la celebrazione di dette messe sia immediatamente devoluta ai sacerdoti più vecchi della parrocchia ». Intanto le rendite del legato ora sono insufficienti a fare celebrare, neppure alla tassa diocesana, le messe stabilite, nè in parrocchia esistono altri sacerdoti che potrebbero celebrare le messe. *Quid agendum?*

R. Data la diminuzione delle rendite, che non bastano più a far messe neppure alla tassa diocesana, data la mancanza dei sacerdoti, a cui, secondo la volontà del fondatore dovrebbe essere devoluta la celebrazione delle Messe, il parroco può estendere anche a questo legato la riduzione ottenuta col Rescritto della Santa Sede. È vero che la volontà dei testatori, sopratutto quando si riferisce a legati di messe, devesi osservare scrupolosamente, poichè « Nihil est quod magis hominibus debeatur, quam ut supremae voluntatis, postquam iam aliud velle non possunt, liber sit stylus, et licitum quod iterum non redit arbitrium » (L. 1. C. de SS. Ecclesiis; C. *Ultima voluntas*, Caus., 13, q, 2; Conc. Trid., Sess. 23 c. 6, de ref.). Pure, poichè deve presumersi che il testatore vietando la riduzione per qualunque causa, intese subordinare il divieto alla permanenza delle condizioni esistenti quando istituiva il legato, e poichè in qualunque

pia disposizione deve essere sottintesa la clausola *salva auctoritate Summi Pontificis*; è certo che il Romano Pontefice, verificandosi una diminuzione di rendite senza colpa di alcuno, o per qualunque altra giusta causa, può ridurre gli oneri di qualsiasi natura, non ostante la contraria disposizione del testatore. Osserva giustamente il Reiffenstuel « quod quaevis voluntas et dispositio pia testatoris tacite se submittat ordinationi ac dispositioni Summi Ecclesiae Capitis ». Nessuno, osservavano gli antichi, « testamento suo cavere potest ne Leges in suo testamento locum habeant » (*58 ff. De legatis, 1*).

Il parroco pertanto potrà tranquillamente usufruire anche per l'accennato legato, dell'ottenuto Rescritto.

21. — *D.* Nel paese di C., quando si fa l'anniversario della morte di un sacerdote, si pretende cantar la Messa *In die obitus;* ora si domanda se tale pretesa è legittima, e se può essere rispettata.

R. Se per Messa *in die obitus* s'intende anche l'orazione, con la secreta e il *Postcommunio*, la pretesa è esorbitante; altrimenti è legittima. Vale a dire: nell'anniversario di un Sacerdote è di obbligo l'orazione *Deus, qui inter apostolicos*; il decreto della S. C. dei Riti, n. 2417, VIII, dice di essa: *omnino adhibeatur*. Circa il resto dello schema della Messa, il medesimo decreto dice, che si può prendere dal primo o dal secondo luogo, riferendosi al quesito che accennava a questi due schemi; ma, giusta il decreto n. 2440, nella medesima congiuntura, si può stare al disposto della rubrica del Messale, in fine della quarta Messa *pro defunctis*, e cioè che le epistole ed i vangeli (i quali soli, oltre le orazioni, formano la differenza fra uno schema e l'altro delle Messe di requie), *posita in una Missa pro defunctis, dici possunt etiam in alia Missa, similiter pro defunctis.*

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZE PONTIFICIE. – Lunedì 19 febbraio il S. P. ricevendo i quaresimalisti di Roma accompagnati dal Collegio dei Parroci, rivolse loro questa importante *allocuzione* su la sacra predicazione.

Ai dilettissimi Nostri figli, che nella imminente quaresima dovranno annunziare la divina parola ai fedeli di Roma, Noi non facciamo torto ricordando che, nell'esercizio dell'importante ministero ad essi affidato, devono prendere a guida e modello l'Apostolo San Paolo. Camminando sulle orme del Dottore delle genti essi non potranno fallire a gloriosa meta, e, come San Paolo, fatti « vasi di elezione », anch'essi porteranno

il nome di Gesù « dinanzi alle genti, ai re, e ai figliuoli d'Israele » (Act. IX, 15).

Ma perchè ai predicatori di Roma, quasi alla vigilia del giorno in cui dovranno intraprendere l'importante loro ministero in quest'Alma Città, perchè ricordiamo che devono avere a guida e modello S. Paolo? Non per altra ragione, o dilettissimi, se non perchè desideriamo che, al termine della vostra predicazione in Roma, Voi possiate ripetere con ogni verità ciò che S. Paolo diceva dopo la sua predicazione ai fedeli di Corinto: « il mio parlare e la mia predicazione fu non nelle persuasive dell'umana sapienza, ma nella manifestazione di spirito e di virtù », *sermo meus et praedicatio mea, non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis* (1ª ad Cor. II, 4).

Da Atene il grande apostolo era passato a Corinto, e per lo spazio di diciotto mesi avea predicato al « popolo grande », che Iddio aveagli detto di avere in quella città « *quoniam populus est mihi multus in hac civitate* » (Act. XVIII, 10); ma, essendosi poi recato ad Efeso, avea quivi ricevuto notizia di alcune divisioni suscitate nella chiesa di Corinto da falsi apostoli e di varî disordini in essa introdotti dopo la sua partenza. A scagionare sè stesso, San Paolo giudicò opportuno dichiarare quale fosse stata la sua predicazione nell'Acaia, e fu in quell'occasione che, riferendosi appunto al ministero da lui compiuto in Corinto, scrisse le già citate parole: « *sermo meus et praedicatio mea, non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis* ». È facile comprendere che con queste parole S. Paolo indicava, per escluderlo, un indebito modo di predicare: « *non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis* », e significava insieme, per dirla da lui tenuta, una conveniente maniera di ammaestrare il popolo: « *in ostensione spiritus et virtutis* ». Ma se con queste parole il Dottore delle genti dimostrava non imputabili alla sua predicazione i disordini suscitati in Corinto dopo la sua partenza dall'Acaia, riesce a tutti manifesto che Noi, augurando ai predicatori di Roma di poter ripetere, al termine della loro predicazione, le parole stesse di S. Paolo, li scagioniamo fin d'ora da ogni responsabilità in tutto ciò che di meno giusto e di men retto potrà compiersi in Roma dopo la loro partenza da quest'Alma Città.

Voi, o dilettissimi figli, vorreste esserci grati di avere addotto l'esempio di S. Paolo per liberarvi previamente dal sofisma « *post hoc, ergo propter hoc* ». Ma Noi non sapremmo esimerci dall'esporvi tutto il Nostro pensiero. Scrivendo da Efeso ai fedeli di Corinto, l'Apostolo faceva appello alla predicazione da lui tenuta in quella nobilissima città dell'Acaia, non solo per escludere che i disordini posteriormente suscitati potessero mai attribuirsi a quella predicazione, ma anche per

dimostrare che dalla predicazione stessa erano stati anticipatamente condannati. Allo stesso modo, o dilettissimi, Noi vorremmo che di qualunque delitto o disordine che per avventura si dovesse lamentare in Roma dopo la prossima Pasqua, si potesse sempre affermare essere stato previamente sfolgorato dai predicatori della quaresima del 1917. Il perchè Ci sembra non dover riuscire inutile un più attento esame delle surriferite parole di S. Paolo. Noi auguriamo che Voi possiate farle vostre al termine della predicazione quaresimale che ora state per intraprendere: nulla quindi è più naturale che la sollecitudine Nostra di farvene bene apprendere e meglio gustare il senso.

Cominciamo pertanto coll'osservare che non senza motivo l'Apostolo ha distinto le due forme di linguaggio da lui tenuto in Corinto, perchè altra cosa è discorrere in privato, *sermo meus*, e altra predicare in pubblico, *et praedicatio mea*. Ma, poichè nell'una e nell'altra S. Paolo escluse l'indebito modo e dichiarò la maniera conveniente da lui tenuta. Noi dobbiamo rilevarne che il predicatore è anzitutto avvertito di non dover mirare solo *a far bene sul pulpito*, ma anche ad osservare un lodevole contegno nel tratto famigliare che nei giorni della quadragesimale predicazione gli avvenga di dover usare con ecclesiastici e laici, con giovani e vecchi, con poveri e ricchi, con uomini e donne. San Francesco di Sales diceva che il vero carattere del Vescovo è conosciuto solo dai più intimi famigliari di lui, e Noi vorremmo che lo zelo dei predicatori di Roma apparisse, non solo negli elaborati discorsi che pronunzieranno dai pulpiti delle Nostre chiese, ma altresì nella gravità della loro condotta, nella loro pietà e devozione al santo altare, e specialmente nella carità e nella pazienza, onde li speriamo pronti ad accogliere chiunque faccia appello al loro ministero. Senza queste disposizioni dell'animo, non potrebbe appropriarsi la prima parola di S. Paolo « *sermo meus* » nemmeno chi, nel pubblico esercizio del sacro ministero, si accostasse in tal guisa all'Apostolo da poter fare sue le altre parole di lui.

Ma nel sacro oratore i fedeli considerano principalmente la missione pubblica, ossia l'esterno esercizio del ministero a lui affidato. Epperò, senza insistere ulteriormente sulla condotta privata che Voi dovrete osservare, e che Noi non dubitiamo sarà in tutti lodevolissima, volgiamo piuttosto lo sguardo alla predicazione pubblica di San Paolo, per argomentarne quale dovrà essere la Vostra.

Già abbiamo detto che l'Apostolo dichiara ad un tempo *ciò che non fu, e ciò che, invece, è realmente stata* la sua predicazione in Corinto. Laonde chiunque voglia conoscere l'indole vera della predicazione di S. Paolo, deve porre mente così a ciò che l'Apostolo ne esclude come a ciò che egli addita in essa.

Praedicatio mea non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis;

ecco « ciò che non fu » la predicazione di S. Paolo ai Corinti. Si ingannerebbe chi credesse che l'Apostolo abbia voluto con queste parole significare disprezzo della scienza profana o della profana coltura, perchè egli stesso in altra occasione, scrivendo ai medesimi fedeli di Corinto, ebbe a dire che, sebbene apparisse « rozzo nel parlare, non lo era però nella scienza » *etsi imperitus sermone, sed non scientia* (2ª Cor. XI, 6). Ma, se non intendeva disprezzare la scienza profana, S. Paolo voleva significare che su questa non aveva poggiato il suo insegnamento. Aveva egli a cuore di poter dire che la fede a lui istillata a quei di Corinto dovea posarsi sulla potenza di Dio in opposizione alla sapienza dell'uomo « *ut fides vestra non sit in sapientia hominum sed in virtute Dei* » (loc. cit. v. 5). Si comprende dunque agevolmente che, quando diceva « *praedicatio mea non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis* », San Paolo escludeva gli argomenti dedotti dalle scienze profane ed escludeva altresì ogni forma di linguaggio, che fosse stata propria di un espositore di cose profane.

È d'uopo infatti non perdere di vista il nesso logico del discorso dell'Apostolo. Volendo dimostrare che non si doveano a lui attribuire i disordini che si erano lamentati a Corinto, egli aveva cominciato col rammentare che, quando si era colà recato, non si era punto presentato « con sublimità di ragionamento o di sapienza » *veni non in sublimitate sermonis aut sapientiae*. Questa distinzione, fatta dall'Apostolo tra « la sublimità del ragionamento e quella della sapienza », Ci permette di dire che al memore sguardo di lui si presentava in quel momento e la materia e la forma della sua predicazione, ed egli poteva affermare che nè la forma erane stata sublime « *non in sublimitate sermonis* », nè ricercata o astrusa ne era stata la materia « *non in sublimitate sapientiae* ». E che accennasse a sapienza profana quando escludeva di essersi presentato « *in sublimitate... sapientiae* », si deduce anche bene dalle parole che San Paolo soggiungeva: « *non enim iudicavi me scire aliquid inter vos nisi Iesum Christum, et hunc crucifixum* ». Se nel predicare ai fedeli di Corinto avea mostrato di non sapere altra cosa se non Gesù Cristo, ben chiaro apparisce che nessuna sfoggio dovette egli fare delle sue cognizioni di scienze profane. Anzi la cura di affermare che in mezzo ai Corinti si era diportato non solo come se null'altro avesse saputo che Gesù Cristo, ma ancora come se in Gesù Cristo null'altro avesse scorto che l'obbrobrio della croce, senza punto considerare i tesori di sapienza e di scienza infinita in Lui racchiusi, « *nisi Iesum Christum et hunc crucifixum* », deve persuaderci ognor meglio che, non le deduzioni della scienza del secolo, ma i principii della sapienza del Vangelo dovette scegliere l'Apostolo ad argomento della sua predicazione ai fedeli di Corinto. Qual meraviglia pertanto che ad esprimere il disegno dell'opera sua San Paolo

cominciasse coll'escluderne i portati dell'umana sapienza: « *sermo meus et praedicatio mea non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis* »?

La meraviglia si avrebbe se i predicatori dell'età nostra mettessero in oblio un così autorevole esempio. Il fine da essi inteso non è diverso da quello a cui mirava l'Apostolo nell'evangelizzare il regno di Gesù Cristo; ma se essi pretendessero raggiungere un tal fine sia coll'annunziare o difendere tesi profane, sia col portare sul pulpito vane critiche di storia o inutili disquisizioni di politica e di diritto pubblico o privato, Noi non sapremmo astenerci dal ricordar loro che la predicazione di colui che essi devono tenere a modello, non fu « *in persuasibilibus humanae sapientiae verbis* ». È inutile dire che nel Nostro ricordo sarebbe implicita la più aperta disapprovazione della loro audacia. E non isfuggirebbero la Nostra disapprovazione nemmeno coloro che, dopo di avere scelto convenientemente i temi delle loro prediche, si illudessero poi di provarli con argomenti profani a preferenza delle ragioni che, come da ricche miniere, potrebbero dedurre dai Libri santi e dalle dotte Lezioni dei Padri e dei Dottori della Chiesa. Anche a costoro Noi vorremmo ricordare che San Paolo non si è presentato ai fedeli di Corinto « *in sublimitate... sapientiae* ».

L'Apostolo non si presentò nemmeno « *in sublimitate sermonis* »; epperò alieno dall'esempio di San Paolo, anzi contrario ad esso, Noi vorremmo dire il linguaggio di chi, per soverchia ricercatezza di parole o per troppo eccelsi voli di fantasia, non permettesse al volgo di accogliere i suoi insegnamenti. Nelle parole di Paolo « *in sublimitate sermonis* » forse è indicata anche la forma del dire o la maniera del porgere, e poichè il Gran Maestro dei predicatori dice di non essersi presentato « *in sublimitate sermonis* », chi potrà tollerare che i predicatori dell'epoca nostra usurpino ai tribuni la foga del dire, e si mostrino così accesi nel volto, così irruenti nella parola, così smaniosi nel gesto da degradarne le scene del teatro? A Voi, dilettissimi figli, non vogliamo celare la Nostra amarezza: il Nostro cuore è stato trafitto dalla voce di chi, non ha guari, Ci diceva che alcuni predicatori ai dì nostri non rifuggono da queste forme teatrali perchè il popolo sembra gradirle. Fosse anche vero che tale apparisse ai dì nostri il gusto di molti fra quei che vanno a predica, i sacri oratori che tengono San Paolo a modello, lungi dal secondare un tal gusto, non dovrebbero condannare chiunque ha contribuito a corromperlo in così orribile guisa? E non vi ravvisano essi le « persuasive della umana sapienzia »? Non ricordano che San Paolo ha detto: « *praedicatio mea non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis* »? Ricordatelo almeno Voi, o dilettissimi, affinchè la vostra predicazione in Roma non differisca da quella dell'Apostolo: non sia ciò che la predicazione di San Paolo non fu.

Ma in un quadro non basta l'assenza di macchie, è necessario altresì il positivo concorso di bei lineamenti: epperò a poter bene apprezzare la predicazione di San Paolo, dopo di aver riconosciuto ciò che essa non fu, è d'uopo studiare anche ciò che essa realmente è stata. Noi avventuratissimi! lo abbiamo appreso dalla bocca dello stesso Dottor delle Genti, il quale, dopo di aver detto di nor aver predicato ai Corinti nelle persuasive della umana sapienza, ha soggiunto di averlo bensì fatto « nella manifestazione di spirito e di virtù » *sed in ostensione spiritus et virtutis*. Queste parole, al dir di S. Tommaso, hanno certamente il senso di affermare che ai credenti nella predicazione di San Paolo era dato lo Spirito Santo, appunto come gli Atti degli Apostoli ricordano di coloro che ascoltavano le parole di S. Pietro « *adhuc loquente Petro verba haec cecidit Spiritus Sanctus super omnes qui audiebant verbum* » (Act. X, 44). E del pari può dirsi collo stesso Angelico Dottore che la predicazione di San Paolo era « manifestazione di virtù », perchè non di rado era seguita da miracoli (Marc. XVI, 20) in adempimento delle divine promesse: *Domino cooperante et sermonem confirmante sequentibus signis* (S. Thom., Comm. in Ep. S. Pauli). Ma richiamate, o dilettissimi, un'altra volta al pensiero lo scopo a cui mirava direttamente San Paolo quando indirizzava la sua prima lettera ai fedeli di Corinto. Voi non indugerete a riconoscere che in bocca all'Apostolo il più forte argomento per condannare i disordini introdotti a Corinto dovea essere l'opposizione, diciamo meglio, la contradizione di essi agli insegnamenti da lui dati nei diciotto mesi della sua dimora in Acaia. Quei disordini costituivano un'aperta violazione delle leggi, da lui proclamate e imposte, per divina missione, ai novelli seguaci della religione cristiana: erano un pratico disprezzo di quelle virtù che egli aveva additato prezioso e necessario corredo dei discepoli di Gesù Cristo. Nessuna cura perciò avrebbe potuto essere più naturale nessun ammonimento più opportuno, che il richiamare i fedeli di Corinto allo spirito cristiano da lui inculcato, e alla cristiana virtù da lui raccomandata nei giorni della sua predicazione in mezzo ad essi: epperò *praedicatio mea... in ostensione spiritus et virtutis:* ecco la parola di S. Paolo che, succedendo a quella onde siamo ammaestrati su ciò che la predicazione di lui non fu, ci insegna pure ciò che essa realmente è stata.

Credereste voi però che la predicazione di S. Paolo sia stata « manifestazione di spirito cristiano e di cristiana virtù » solo pei fedeli di Corinto? Ah! voi non ignorate, o dilettissimi figli, che tale dev'essere anche la predicazione di tutti coloro che aspirano a camminare dietro le orme del Dottor delle Genti. Riflettete perciò che la vostra predicazione in quest'Alma Città non sarà simile a quella di colui che avete scelto a vostra guida e modello, se anch'essa non sarà *in ostensione spiritus et virtutis*.

Lo spirito del cristiano consiste nel riconoscere Iddio come nostro Padrone assoluto e come nostro Sovrano Legislatore. A questo spirito si informa la fedeltà del suddit . Oh! intendete dunque bene, dilettissimi figli, che nella imminente Quaresima dovrete anzitutto difendere i diritti di Dio sulle creature, non allontanandone il pensiero se non per insistere sui doveri delle creature stesse verso Iddio. Tutto ciò che accade nel mondo dev'essere spiegato alla luce della fede. Questo ammirabile lume, per non accennare che ad una parte dei suoi insegnamenti, ci fa comprendere che le private sventure sono meritati castighi, espiazione delle colpe, onde le pubbliche autorità e le Nazioni si sono allontanate da Dio. I sacri oratori che, ad imitazione di S. Paolo, vogliano rinnovata nel mondo la manifestazione dello spirito cristiano « *in ostensione spiritus* », devono dunque esortare i fedeli a ricevere dalle mani di Dio così le private sventure come i pubblici flagelli, senza punto mormorare contro la Divina Provvidenza, ma procurando di placare la Giustizia Divina per le colpe degli individui e delle Nazioni. Lo spirito del cristiano deve inoltre riconoscere in tutti gli uomini altrettanti fratelli, creati ad immagine e somiglianza dello stesso Dio, redenti tutti dal Sangue Divino, e tutti incamminati alla stessa patria del cielo. Or chi tenga ciò presente non può dimenticare che la carità è il vincolo che unisce tutti gli uomini, epperò il sacro oratore deve *in ostensione spiritus* cantare le glorie di questa regina delle cristiane virtù, senza permettere che l'umano cuore accolga sentimenti di odio e di vendetta, nemmeno quando per avventura si tratti della difesa di cari interessi o di antichi diritti.

Non vi rechi meraviglia, o carissimi, che un lieve accenno sullo spirito del cristiano Ci abbia naturalmente condotti ad entrare nel campo della cristiana virtù. È così intimo il nesso tra le due cose, che anche S. Paolo diceva la sua predicazione non essere stata solo « nella manifestazione dello spirito » *in ostensione spiritus*, ma anche in quella della virtù « *in ostensione spiritus et virtutis* ». E non è l'idea del figlio congiunta a quella del padre? il ricordo del padre non trae seco quello del figlio? Non altrimenti il sacro oratore alla dimostrazione della vera essenza dello spirito cristiano deve far succedere l'indicazione della cristiana virtù, che trae da quella la sua forza, anzi l'origine sua.

Vorremmo dire l'importanza di quest'ultima parte della sacra predicazione. Ma certamente Voi già Ci avete prevenuto, o dilettissimi figli: senza dubbio il cuor vostro si apre già alla speranza del frutto che dovrà essere il miglior premio delle vostre fatiche nell'imminente Quaresima. E dovremo Noi rammentarvi che questo frutto sarà tanto maggiore quanto più sollecita cura voi porrete nell'indicare in concreto la particolare virtù, che i vostri ascoltatori dovranno praticare, in conformità degli insegnamenti da voi ricevuti? San Paolo — già

l'abbiamo detto — non si limitava all'*ostensione spiritus*, ma passava anche a quella *virtutis*. Oh! i predicatori di Roma non facciano dissertazioni accademiche, ma discorsi morali ed esortazioni alla pratica delle virtù; non si contentino di dar gusto agli orecchi, ricordino di dover giovare all'anima. E all'anima gioveranno se, dopo di avere convenientemente illustrata una verità cattolica, additeranno ai fedeli le pratiche conseguenze che da quella cattolica verità devono trarre per il miglioramento della loro vita individuale, per il più savio indirizzo della famiglia, e per il più sicuro avviamento della società ad un verace benessere.

Una dolce e cara fiducia pervade l'anima Nostra, e di soave letizia la inonda in questo istante: è la fiducia che appunto così, « *in ostensione spiritus et virtutis* », Voi, o dilettissimi figli, predicherete in Roma nell'imminente Quaresima. Da Roma si irradia la fede; esce da Roma la parola che corregge gli abusi... oh! parta pure da Roma l'impulso a restituire alla sacra predicazione la forma apostolica: *sermo meus et praedicatio mea non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis.*

Al Nostro augurio, che i predicatori di Roma possano al termine della Quaresima ripetere ed appropriarsi queste parole di S. Paolo, sono interessati in particolar modo i parroci di quest'Alma Città perchè essi i quali devono attendere tutto l'anno alla istruzione dei loro fedeli naturalmente desiderano che questi non abbiano gusti depravati in ordine alla sacra predicazione. A Noi dunque si uniscano i parroci di Roma, che con piacere salutiamo ora adunati alla Nostra presenza sotto l'amorosa guida del Nostro Cardinale Vicario. Si uniscano a Noi nel pregare il Signore a rendere conforme a quella di S. Paolo la predicazione dei quaresimalisti di Roma nel 1917, perchè quanto più sarà apostolica, altrettanto più sarà efficace. Che se all'appagamento del Nostro voto manca ancora qualche cosa, Noi preghiamo il Signore di supplirvi coll'abbondanza della grazia, che copiosa invochiamo da Lui nell'impartire ai predicatori e ai parroci di Roma, non che a quanti Ci fanno ora cara corona, l'Apostolica Benedizione.

LUTTI NEL SACRO COLLEGIO. — Sono piamente deceduti in questo mese gli Emi Card. *Diomede Falconio*, Vescovo di Velletri e Prefetto della S. Congregazione dei Religiosi, nella quale carica gli succede l'Emo Card. Giulio Tonti; e l'Emo Card. *Carlo De Hornig*, Arciv. di Vesprimia (Ungheria). Nel prossimo numero daremo i loro *cenni biografici*, impediti in questo dalla deficienza di spazio.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Allocuzione Concistoriale del 22 marzo: il S. P. annuncia il suo proposito di riservare al Concistoro la preconizzazione dei nuovi Vescovi, e promulga, pel nuovo Codice, la cessazione della Congregazione dell'Indice demandandone le funzioni a quella del S. Ufficio, da cui viene distaccata la Sezione delle Indulgenze per unirla alla S. Penitenzieria.

Venerabiles Fratres, Amplissimum Collegium vestrum ad Nos idcirco in hodiernum diem convocavimus, ut novos viduatis ecclesiis episcopos destinemus. Cui quidem rei etsi poterat extra hunc Ordinem provideri, tamen eum morem, qui fuit olim tractandi causas huiusmodi in sacro Consistorio, revocare libuit, eo vel magis quia ex episcopalibus Sedibus quae vacant, una est, Veliterna scilicet, cui omnino est in hac dignitate loci consulendum. Verum antequam aggrediamur ad id quod est propositum, occasione utimur ut alia de re sane gravi vos alloquamur.

Nostis, Venerabiles Fratres, Decessorem Nostrum inclytae memoriae Pium X quum « *Ordinatio Romanae Curiae a Sixto V potissimum constituta* » decursu temporis multis partibus demutata esset adeo « *ut singularum* (*Congregationum et Officiorum*) *iurisdictio, seu competentia non omnibus perspicua nec bene divisa evasisset* » Constitutione *Sapienti consilio* III Kal. Iul. MCMVIII decrevisse ut eadem ordinatio « *modo apto et omnibus perspicuo* » renovaretur.

Iam vero in meditanda et praeparanda Constitutionis huius confectione illud quoque est cogitatum de sacris Indicis et S. Of-

ficii Congregationibus coniungendis. Atque id in animo fuisse sollerti Pontifici, non solum patet ex iis quae tum acta sunt, sed etiam ex testimoniis clarorum virorum qui partem aliquam in iisdem agendis habuerunt. Par enim et consentaneum videbatur, ne dicamus necessarium, cuius Congregationis summum ministerium esset *tutandi doctrinam fidei et morum*, eidem incumbere munus vigilandi editioni librorum aliorumque scriptorum, (quae quidem quum expeditissima via sit divulgandi hominum cogitata, mirum, quantum valet in utramque partem, id est sive ad excolendos animos, sive ad corrumpendos); quin immo memoratae S. Congregationi munus eiusmodi, tamquam praecipuum et proprium et peculiare esse demandandum: eo etiam ut praecaverentur de competentia inter easdem Congregationes controversiae; quae quidem, ut diximus, non postrema erat causa, cur nova ordinatio Curiae suscepta esset. Huc accedebat quod S. Officii Congregatio, quoties necessarium vel utile iudicaverat, toties de libris ceterisque scriptis censuram exercere consueverat: id quod non parvo erat momento ad duarum Congregationum coniunctionem peragendam vel potius restituendam; nam ab initio unum idemque fuerant, dumtaxat consequenti tempore opportunum visum est eas separari.

Verumtamen, quia nonnulla erant quae dehortabantur ne in praesens copularentur iterum, placuit Decessori rem interim praetermittere, efficere tum quae poterant, cetera quae sibi proposuerat, relinquere Successoribus emendanda, si ita vellent, cum tempora paterentur.

Nunc vero, remotis iis quae obstabant, Nos, plane cum Decessore Nostro consentientes, adhibitis in consilium iis ipsis egregiis viris qui eidem Decessori in hoc navarunt operam, antequam novus promulgetur Codex, atque ut in ipso nihil hac quoque ex parte desideretur, munus damnandi prave scripta S. Congregationi Sancti Officii attribuere decrevimus, ut eius proprium ac peculiare sit, quale usque adhuc fuit S. Congregationis Indicis quae hoc ipso iam esse desinet.

Ne autem ex hac accessione muneris S. Officium nimis multis negotiis gravetur, placet constituere ut quidquid ad Indulgentias pertinet, omne posthac Poenitentiariae Apostolicae attributum sit; cuius quidem erit usitato sibi more de iis omnibus iudicare quae spectant ad « *usum et concessiones Indulgentiarum, salvo iure S. Officii videndi ea quae doctrinam dogma-*

ticam circa novas orationes et devotiones respiciunt». Id quod ipsa suadet affinitas rerum de quibus, ut propriis, agit Poenitentiaria Apostolica.

His mutationibus videmur perfectam reddere, quatenus humanae res possunt, Ordinationem Romanae Curiae, simulque praeclarum Decessoris consilium plene ad effectum adducere.

II.

Concedesi l'indulgenza plenaria per chi visita le chiese dei Cappuccini nella festa dei BB. Agatangelo e Cassiano (7 agosto).

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. *Ad perpetuam rei memoriam.* — Benigne annuentes piis precibus nobis porrectis a Procuratore Generali Ordinis Minorum S. Francisci Capulatorum, de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu qui ubique terrarum sitam quamlibet Ordinis Ecclesiam die VII mensis augusti, quo BB. Agathangeli et Cassiani festum recolitur, a medietate diei praecedentis ad occasum usque solis ipsius diei, quotannis, admissorum confessione expiati atque Eucharisticis dapibus refecti, visitent, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus, qua liceat animarum vita functorum fidelium lges poenasque etiam expiare. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constituta munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XI augusti MCMXV, Pontificatus Nostri anno primo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

III.

A Mons. Karevic, vescovo di Samogizia, commiserando la sorte dei Lituani nella presente guerra, invia un contributo di lire ventimila, ed esorta i fedeli a una speciale colletta nella prossima Domenica dopo l'Ascensione.

Lettera. — Ill.mo e Rev.mo Signore, Era dolorosamente noto al Santo Padre come alle popolazioni della Lituania sia toccata, nell'imperversare del conflitto europeo, una sorte fra le più miserande, di guisa che le fiorenti campagne e le ricche città di quella travagliata regione sono oggi ridotte a squallore ed a rovina.

Ma ciò che maggiormente ha toccato il cuore misericordioso del comune Padre è stato l'apprendere da un apposito messaggio del Comitato Centrale Lituano come la carità dei fratelli di tutto il mondo, la quale ha fatto sì bella prova verso tante anime della guerra, e particolarmente verso le popolazioni del Belgio e della Polonia, non abbia ancora raggiunto gl'infelici abitanti della nobile Lituania, che da sì lungo tempo languono nelle privazioni e nel dolore.

Profondamente sensibile ai gemiti di tanti Suoi figli, i quali hanno l'alto titolo di essere stati sempre fedeli alla religione e alla Chiesa, l'Augusto Pontefice non cessa di innalzare per essi speciali e fervide preghiere, affinchè abbiano a conseguire al più presto i confortanti effetti della divina misericordia.

Volendo intanto concorrere anche personalmente, per quanto le attuali strettezze e la crescente molteplicità dei più impellenti bisogni lo permettono, ad alleviarne la sorte, Sua Santità si degna destinare a loro vantaggio la qui unita somma di franchi ventimila, esprimente, se non la ricchezza, almeno l'amore del Padre dei poveri.

Ma poichè Gli è noto, per la dura esperienza di ben trenta mesi di guerra, quanto sia necessario che in soccorso delle Lituane indigenze giunga sopratutto un contributo mondiale, da parte di tutti coloro che, pur risentendo il contraccolpo dell'immane conflitto, non sono stati posti a così lagrimevole prova, il Santo Padre, come già fece a benefizio delle popolazioni della

Polonia, si è degnato di autorizzare la S. V. Ill.ma e Rev.ma e gli altri Vescovi della Lituania a volere invitare i loro confratelli Vescovi di tutto il mondo onde dispongano che in un giorno festivo del corrente anno, il quale potrebbe essere la Domenica fra l'ottava dell'Ascensione, in tutte le chiese cattoliche abbiano luogo pubbliche preci e sia fatta una caritatevole colletta a sollievo dei poveri Lituani.

L'Augusto Pontefice nutre fiducia che al Suo paterno appello sarà per corrispondere con larghezza proporzionata alle sventure la carità di quanti sentono il vincolo della cristiana fraternità; e confida che i frutti del pietoso obolo torneranno a quelle desolate moltitudini di non fugace aiuto economico e di non minore conforto morale.

A titolo, poi, di paterna benevolenza verso i derelitti figli Lituani e verso tutti quei buoni fedeli che gareggiano nel lenirne le tristezze, l'Augusto Pontefice imparte a tutti di cuore l'apostolica benedizione.

La S. V. Ill.ma vorrà compiacersi di notificare quanto sopra agli Ecc.mi Suoi Colleghi nell'Episcopato Lituano, e prenderà unitamente ad essi le opportune misure perchè siano raccolte le invocate collette e se ne faccia poscia l'invio, o direttamente o per il tramite della Santa Sede, al *Comitato Lituano Esecutivo* di soccorso per le vittime della guerra, che risiede a *Lausanne* (Svizzera).

Ben volentieri mi valgo di questa circostanza per dichiararmi, con sensi di distinta e sincera stima.

Dal Vaticano, 10 febbraio 1917.

di V. S. Ill.ma e Rev.ma
Servitore
P. Card. GASPARRI.

Sacra Congregazione Concistoriale.

I.

*Un Capitolo esente dall'Ordinario quanto all'*amministrazione *dei suoi beni, non è per questo esente dal diritto di* visita *canonica.*

Vercellen. — Antiquis controversiis inter Episcopum et Capitulum Ecclesiae Vercellensis diu exagitatis Summus Pontifex Sixtus V, bulla *Rationi congruit* Kal. maii anni 1585 data, quae etiam vim *transactionis* induit, finem praescripsit.

Inter articulos qui in hac bulla sanciti sunt, duo qui sequuntur peculiarem attentionem merentur: « VI. Quod omni« moda administratio omnium introituum, reddituum et bo« norum quorumcumque mensae capitularis dictae Ecclesiae « Vercellensis, ad eosdem Archidiaconum, Archipresbyterum, « Praepositum, Canonicos et Capitulum praefatos tantum li« bere in omnibus et per omnia spectaret, spectareque debere, « ita quod dictus Episcopus pro tempore existens sese in admi« nistratione huiusmodi nullatenus intromittere posset nec « debeat. — VII. Quod administratio et regimen dictae fa« bricae similiter spectaret, spectareque debeat ad Archidia« conum, Archipresbyterum, Praepositum, Canonicos et Ca« pitulum praefatos tantum, iuxta antiquam et immemora« bilem consuetudinem super eo hactenus observatam: hoc « tamen adiecto, quod dictus Episcopus pro tempore existens « assistere possit redditioni computorum eiusdem fabricae, « illaque, si, et prout opus foret, iuxta S. Congr. Tridentini « formam et dispositione revidere ».

Quum nonnulli huiusmodi privilegia et statutam exclusionem *intromissionis in administrationem mensae capitularis et fabricae ecclesiae* interpretarentur idem ac exemptionem a canonica visitatione, archiepiscopus Vercellensis, Rmus Theodorus Valfrè, ad tollendam omnem dubitationem, Sacrae huic Congregationi rem interpretandam submisit.

Statuta sua competentia in iudicando de hac re, S. Congregatio Capitulum in primis audiendum censuit, quod plura

semel et iterum deduxit, itemque Archiepiscopus: votum insuper Consultoris requisivit: ac denique, omnibus expletis quae de iure requirebantur, in plenario conventu diei 8 februarii 1917 ad dubium: *An Archiepiscopus Vercellensis, sive iure proprio sive iure delegato, Capitulum suum metropolitanum, mensa capitulari et ecclesiae fabrica inclusis, canonice visitare possit ad tramitem communis iuris*, Emi Patres, omnibus mature perpensis, responderunt: *Affirmative: et non amplius causam proponi iusserunt.*

Revera ius administrandi confundi non debet cum iure visitandi. Et idcirco quum bulla sanciverit ut canonici administrarent capitularem mensam, *ita quod dictus Episcopus sese in administratione huiusmodi nullatenus intromittere possit*, et administrarent eodem modo ecclesiae fabricam, *hoc tamen adiecto* (prout legitur in bullae articulis) *quod dictus Episcopus pro tempore existens assistere possit redditioni rationis;* dicendum est, exclusum quidem fuisse Archiepiscopum a iure administrandi et se inmiscendi in administratione; sed inferri nullatenus debet prohibitum fuisse Archiepiscopo visitationis ius. Ut enim visitationis ius excludatur, oportet ut haec exclusio *indubitanter*, *expresse* ac *specifice* enuncietur, seu aliis verbis ut *dispositive declaretur*, prout docet Benedictus XIV, *De Syn. dioec.*, lib. XIII, c. 3. Quod in Sixtina bulla nimime statuitur.

Accedebat quoque, aliquot Episcopos seu Archiepiscopos capitularem mensam et ecclesiae fabricam aliquando visitasse. Quod si alii omiserant, haec omissio ius exemptionis capitulo tribuere non poterat. Hisce aliisque consideratis data est resolutio.

Datum Romae, ex S. Congregatione Consistoriali, die 10 februarii 1917.

✣ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✣ S.

✣ V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

II.

La consacrazione e distribuzione degli olii santi in una Nullius *deve farsi nella cattedrale titolare, e non in altra chiesa anche se concattedrale.*

Sublacen. — Restituto, quantum fas erat, per Constitutionem *Coenobium Sublacense* diei 20 martii 1915, antiquo abbatiae statu, et Ordinario constituto, loco Cardinalis Commendatarii, ipso Abbate monastico S. Scholasticae, dubium exortum est utrum consecratio sacrorum Oleorum eorumque distributio facienda esset a Capitulo concathedralis S. Andreae et in eius ecclesia, an vero ab Abbate monastico et in ecclesia S. Scholasticae, quae *iure potioritatis super ecclesia concathedrali S. Andreae eiusque Canonicis fruitur.*

Partes rogarunt de sententia S. C. Consistorialem, quae de nova Abbatiae ordinatione viderat. Quaesitum est votum Consultoris.

Hic autem, nonnullis praemissis, ad hanc conclusionem devenit:

« È fuor di dubbio che il Vescovo Ordinario è tenuto a fare « la benedizione degli Olii Santi nella sua chiesa Cattedrale; « ed è certo altresì che ogni parroco deve andare alla Cattedrale « per prendere i nuovi Olii benedetti ogni anno dal Vescovo. « Dunque se l'Abate Ordinario di Subiaco fosse insignito della « dignità vescovile, la benedizione dei sacri Olii si dovrebbe « fare nella Cattedrale di S. Scolastica, che gode *iure potiori-* « *tatis super ecclesia et canonicis S. Andreae.*

« Ma non solo spetta alla Cattedrale il diritto della benedi- « zione dei SS. Olii, ma ancora la conservazione e la distribu- « zione di essi, come ha dichiarato la S. C. dei Riti in *Tusca-* « *nellae*, 19 agosto 1619: *Oleum sanctum deberi conservari in* « *Cathedrali, ab eiusque Dignitatibus dispensari.* Di più, se per « qualche canonica necessità si faccia la detta benedizione « fuori della chiesa Cattedrale, a questa compete sempre il « diritto della distribuzione dei SS. Olii, come si ha da un altro « Decreto della menzionata Congregazione in data del 19 feb- « braio 1707 in *Tarvisina, ad* 2. Si domandò: ***An, dato quod***

« *Episcopus propter aliquam canonicam necessitatem, Oleorum* « *sanctorum consecrationem faciat in aliqua alia Ecclesia Dioe-* « *cesis, dicta Olea sancta dispensari debeant in ecclesia Cathe-* « *drali Parochis totius Dioecesis?* — Si rispose: *Affirmative.* « Se dunque nell'Abbazia Sublacense non ha luogo la benedi- « zione degli Olii santi, tuttavia la distribuzione di essi olii « deve farsi nella Cattedrale di S. Scolastica, secondo il disposto « della legge.

« Ma che dire dell'opposta consuetudine della chiesa di « S. Andrea? Si risponde che tale consuetudine fin qui scusa- « bile e tollerabile dopo il recente ordinamento dell'Abbazia « non può più tollerarsi, perchè *contra legem* e lesiva dei diritti « dell'Ordinario.

« Rimarrebbe una sola difficoltà, però di facile soluzione, « ed è l'articolo 14 della Costituzione *Coenobium Sublacense* (1), « cui appellano i Rmi Canonici della Chiesa di S. Andrea, per « provare i loro asserti privilegi. Ma se attentamente si ponderi « tutto il contesto della detta Costituzione, ben si vedrà che « fu sempre intendimento di cotesta Sacra Congregazione di « mettere in sicuro tutto ciò che di diritto compete all'Abate « Ordinario, onde quelle parole del citato articolo debbonsi « intendere con la sottintesa clausola: Salve le leggi e i diritti « dell'Ordinario.

« Pertanto al proposto dubbio risponderei: *Negative* ad pri- mam partem; *affermative* ad secundam ».

Re autem discussa in plenario consessu diei 8 februarii huius anni, Emi Patres concordi sententia in votum Consultoris abierunt. Idque SSmus D. N. sequenti die ratum habuit et confirmavit.

Datum Romae, ex S. Congregatione Consistoriali, die 10 februarii 1917.

✣ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✣ S.

✣ V. Sardi, Archiep. Caecarien., *Adsessor.*

(1) O meglio, del regolamento annesso alla detta Costituzione, il quale però non è stato mai pubblicato. (Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. XXVII, p. 241 ss., sp. 246).

Sacra Congregazione dei Religiosi.

La Bolla Crociata, anche nella nuova forma per la Spagna, non deroga alle leggi speciali del'Ordine Minoritico, circa il digiuno (1).

Ord. FF. Minorum. — Cum per Breve Apostolicum « Ut praesens periculum » diei 12 augusti 1915 Bulla Cruciatae pro locis hispanicae Ditioni subiectis, ad duodecim annos prorogata auctique fuerint eiusdem favores, controversia de interpretatione Indulti « quoad legem abstinentiae et ieiunii » orta est inter Fratres Minores, attentis eorumdem Regulae praescriptionibus circa Quadragesimam et ieiunia. Hinc P. Vicarius Generalis Fratrum Minorum Hispaniae ad vitandos scrupulos et tranquillitati conscientiae providendum, sequentia dubia Sacrae Congregationi de Religiosis proposuit:

I. Utrum Fratres Minores Hispaniae, seu in ditionibus Hispaniae commorantes, uti possint Indulto Bullae Cruciatae, ita ut tribus tantum diebus servare ieiunium teneantur; an potius ieiunare debeant omnibus diebus Quadragesimae?

II. Utrum Bullae privilegium quoad abstinentiam comprehendat etiam Fratres Minores, ut supra, etiam aliis diebus, quibus praecepto Regulae ieiunare tenentur?

Emi Patres in Congregatione Generali diei 26 ianuarii h. a. 1917 responderunt ad mentem, quae est:

« Bulla Cruciatae in Hispania non derogat legi circa dies « ieiunii a regula Fratribus Minoribus praescripti. Speciatim « vero circa Quadragesimam Ecclesiae, Fratres non recedant « a praxi universali Ordinis. Possunt tamen, servatis servandis, « etiam in diebus ieiunii regularis uti Indultis Bullae circa « abstinentiam vel qualitatem ciborum ».

Quam resolutionem Emorum Patrum SSmus Dnus Noster Benedictus XV, in audientia diei 28 eiusdem mensis et anni

(1) Le ragioni e il senso di questa decisione si veggano nell'altra data in caso analogo, nell'occasione della riforma della legge su l'astinenza e digiuno, S. C. Rel., 1 sett. 1912 (*Mon. Eccl.*, vol. XXIV, pag. 399).

infrascripto Secretario concessa, approbavit et publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis Negotiis Religiosorum Sodalium praepositae, die 1 februarii 1917.

L. ✣ S.

✣ Adulphus, Ep. Canopitan., *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

Si dichiara la permanenza dell'indulto Caprara (1802) circa il trasferimento della solennità di alcune feste (inclusa posteriormente, per alcune diocesi, l'Immacolata) alla domenica susseguente.

Carcassonen. — *Dubia.* — Hodiernus Vicarius generalis Dioecesis Carcassonensis, de mandato sui Rmi Episcopi, Sacrae Rituum Congregationi sequentia Dubia pro opportuna solutione humiliter subiecit; nimirum:

Per Indultum Cardinalis Caprara sub die 9 aprilis 1802, et subsequentes declarationes, in Gallia quorumdam Festorum feriatio ita supprimitur in eorum die proprio, ut solemnitas cum feriatione transferatur in Dominicam non impeditam proxime sequentem, in qua Dominica et solemnitate unica Missa solemnis vel cantata celebranda est de die Festo quod ita debite ac devote colitur.

Hinc quaeritur:

I. An praefatum Indultum Cardinalis Caprara hucusque observatum in Gallia, in eo quod attinet ad celebrationem Missae de solemnitate translata, adhuc vigeat, non obstantibus novis rubricis et decretis de Festis ad Dominicam pro solemnitate translatis?

Et quum post Dogmaticam definitionem Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis anno 1854 solemniter promulgatam, peculiaria Indulta ab Apostolica Sede concessa fuerint Dioecesibus Galliae, ut Festi Immaculatae Conceptionis B. M. V. solemnitas externa celebretur Dominica Adventus ipsum Festum proxime sequente, cum unica Missa solemni vel cantata de ipso Festo, quaeritur:

II. An haec Indulta in suo vigore adhuc maneant?

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, propositis quaestionibus ita respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative*, attento tamen decreto n. 3754 « declarationis praefati Indulti pro solemnitate Festorum transferenda » diei 2 decembris 1891.

Ad II. *Affirmative* pro his Galliae Dioecesibus quibus memorata Indulta concessa fuerunt; servatis tamen eorumdem clausulis et conditionibus.

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 26 ianuarii 1917.

✠ A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Si conferma il credito di un architetto verso una Comunità religiosa, per un progetto approvato e non eseguito.

Medioburgen. — *Crediti, 20 aprile 1915.* — I Religiosi di S. Giovanni di Dio (Fate-bene-fratelli), che hanno a Scorton, nella diocesi di Middlesborough, un ospedale, pensarono nel 1908 d'ingrandirlo, su disegno d'un loro fr. Alessandro, affidandolo per l'esecuzione all'architetto Carlo Walker Prior, che in preventivo calcolò una spesa minima di 16.500 sterline, pari a L. 412.500. Il Provinciale dell'Ordine giudicò troppo dispendioso tale disegno, e allora l'architetto gliene sottopose uno suo, che non fu accettato: ma egli non perciò desistette e, benchè dal Priore — secondo l'ordine del Provinciale — fosse avvertito di delineare un semplice tracciato, in attesa di ulteriore decisione, e quindi in seguito di desistere da ogni disegno, egli stese il suo progetto con tutti i particolari e tanto fece presso il Priore che lo indusse a spedirlo al Provinciale residente in Francia, con la condizione però che, qualora questo fosse accettato, egli avrebbe rinunziato ad ogni compenso per la perizia fatta del disegno di fr. Alessandro. Ma anche questo progetto

fu respinto, come gli fu comunicato con lettera del 14 ottobre 1909. Trascorsi sei mesi, il Walker si recò a Parigi dal Provinciale e allora ebbe nuovamente l'incarico di tracciare uno schizzo sommario, ch'egli eseguì e che piacque, sicchè con lettera del 14 maggio 1910 gli fu commesso il disegno definitivo secondo lo schizzo presentato, fatte alcune modifiche, con l'avvertenza che la spesa fosse inferiore a L. st. 16.000. Eseguitolo, con tutti i diagrammi, ecc., e avutane l'approvazione per l'esecuzione dal Consiglio Regionale di Richmond, lo mandò al Priore, ma quando dopo pochi giorni questi lo richiese della spesa, gli rispose che si richiedeva una somma di 18.000 sterline. La risposta del Provinciale fu che non si parlasse più di alcun progetto che superasse la spesa di 14.000 sterline. Ma, poichè il Walker non trovava altro rimedio se non nella riduzione della fabbrica, il Provinciale lo ringraziò e lo esonerò dell'opera sua pregandolo che dichiarasse qual compenso gli spettava. Il Walker chiese 500 sterline, disposto — in caso di diniego — di rimettersi all'arbitrato d'un perito scelto di comune accordo. Il Provinciale, dietro consiglio d'un perito privato, offrì 112 sterline, che parvero troppo poche al Walker, il quale perciò si rivolse al Tribunale civile, senza che in ciò dissentisse l'Ordinario di Middlesborough. Ma appunto allora il Priore di Scorton, che meglio conosceva i fatti, uscì di carica e tornò in Francia, mentre il suo successore non volle assumersi presso il tribunale civile l'onere del debito contratto. Anzi i frati di Scorton e i superiori della provincia si rifiutarono di eleggere un delegato, che stesse in giudizio a rispondere del debito. Allora il Walker citò il Priore e alcuni frati; ma, poichè questi non possedeva nulla di proprio, ottenne dal giudice che costoro fossero considerati quali rappresentanti di tutto l'Ordine. Contro tale sentenza i frati appellarono e i giudici di seconda istanza decisero che l'Ordine di San Giovanni di Dio non è innanzi alla legge inglese, un ente giuridico e che quindi non si può convenire in giudizio; ma che soltanto si possono citare i singoli frati come individui, per la parte a ciascuno spettante nell'Ordine; e che, quantunque nella legge inglese sia disposto che su mandato del giudice si possano addurre in giudizio alcuni membri d'una società non riconosciuta come ente giuridico, affinchè difendano il diritto dei consoci, tuttavia bisogna che essi siano tali che veramente possano rappresentare gli altri; ciò che nel caso i giudici non credevano

doversi dire dei frati di Scorton e quindi ammisero l'appello e condannarono il Walker alle spese del doppio giudizio. Ma questi volle ricorrere al tribunale della S. Rota, della quale fin qui aveva ignorato l'esistenza, e la causa fu discussa, innanzi agli Ill.mi e Rev.mi Uditori, mons. Prior, *Ponente*, mons. Sincero e mons. Mori, sul seguente dubbio concordato:

« *An et quaenam summa architecto Carolo Walker debeatur, tum pro opere praestito, tum pro expensis, tum etiam pro damnis ex omissa vel dilata solutione in casu?* »

E il 20 aprile 1915 fu deciso:

« *Affirmative, seu: deberi architecto Carolo Walker pro opere ab eo praestito, necnon pro expensis factis et damnis ex dilata solutione, summam libell. sterlingarum tercentarum* (*L. st.* 300), *ad quam solvendam intra tres menses a die notificationis sententiae tenentur in solidum P. Prior Communitatis S. Joannis de Deo apud Scorton et eiusdem Communitatis P. Provincialis* ».

E ciò per le seguenti ragioni:

I. In diritto. — 1. La questione verte intorno alla locazione-conduzione di lavoro. Essa è « un contratto col quale, mediante una certa mercede, uno promette l'uso d'una cosa, o l'opera o un lavoro ad un altro che l'accetta » (D'Annibale, *Summ.*, tom. 2, n. 485, ed. 3; Reiff., lib. 3, tit. 18, n. 2). I servigi d'un architetto appartengono alla specie della locazione di lavoro, anzichè di un'opera, come si rilvea dai moderni commentatori del diritto romano. Così il Pacchioni (*Istit. di diritto comune*, pag. 570): « Si ha *locatio operarum*, quando una delle parti (detta « locatore ») si obbliga a prestare una certa quantità di lavoro... all'altra parte (detta « conduttore »), affinchè questo se ne valga secondo convenuto. Si ha invece *locatio operis* quando una delle parti, che, con termine non romano, possiamo chiamare « imprenditore » si obbliga di fronte all'altra (che vien detto nelle fonti *conductor*) e che modernamente chiamasi « committente » a compiere una certa impresa che richiede una certa quantità di lavoro ». E il Bertolini (*Appunti di diritto comune*, pag. 704): « Entrambe (*locatio operarum et locatio operis*) contemplano e presuppongono il lavoro, l'attività altrui; ma la *locatio operarum* ha per oggetto il lavoro *in sè*, i servigi come tali (*operae*), prescindendo dal prodotto o risultato che ne derivi (tante giornate di lavoro di un domestico o di un operaio: *idemque dicendum de operis medici, advocati, architecti, etc.*); la *locatio operis*, vice-

versa, ha per oggetto appunto il risultato o prodotto del lavoro (*opus*), prescindendo dal lavoro come tale (la costruzione d'una casa, ecc.) ». E questo appunto perchè con le parole « *opere locato-conducto* » nel diritto romano s'indica un'opera in sè stessa compiuta mediante lavoro (L. 5, § 1, § *De verb. signif.*, 50, 16; Paul. 2, ad edict.). Quanto poi alla locazione di lavoro, il Carocino nota (*De locato et conducto*, pag. 285, concl. 48): « *Saepe occurrit sermo operarum in... locati-conducti materia, in quarum divisione varii fuerunt antiqui et recentiores iuris interpretes; quidam enim duas tantum constituunt species, officiales, nempe et artificiales... artificiales, quas nonnulli fabriles appellant, quae alicuius artis propriae sunt, ut medicus, pictor et similis* ».

2. Circa la quantità della mercede, quando nulla si è stabilito nel contratto, si deve specialmente stare alla consuetudine dei luoghi. Tale mercede deve essere certa, dice il D'Annibale (l. c.) « *vel in se, vel relate ad aliud, vel ex moribus regionis* »; e il Reiff. (l. c., n. 109): « *in pensanda mensura iusti pretii, ad id quod in aliquo loco communiter fit et iustum aestimatur, omnino attendere oportet* » (arg. 1, *Pretio rerum*, ff. ad Leg. Falcidiam; Molina et Cardenas, in h. l., D'Annibale, tom. 2, n. 442; Lessius, II, 24, 23).

3. Il locatore che compì negligentemente la sua opera od omise il debito lavoro o non lo prestò nel debito modo, deve rilasciare parte della mercede, in misura della sua trascuratezza od omissione: così il Reiff. (loc. cit., n. 86): « *Hi omnes ex iustitia obligantur iuxta locationis-conductionis tenorem fideliter praestare operas et labores locatos, ita ut pro rata laboris debiti omissi vel negligenter peracti (quatenus non pervenit ad gradum infimum iusti laboris) tenentur remittere vel iam acceptam restituere* ». (Navarrus, *Manual.*, cap. 17, n. 19); Molina, disp. 944, n. 9 etc.). La ragione è evidente; perchè la mercede e lo stipendio si dànno per le opere e i lavori; per conseguenza, se essi o del tutto o nel debito modo non si prestano, si deve rilasciar tutta o parte della mercede (cfr. Lessius, *De iust. et iur.* lib. 2, cap. 24, n. 30).

4. Per quel che spetta la regola circa la misura della negligenza del locatore di lavoro, è comune sentenza dei Dottori che egli è tenuto « *de culpa lata, et de levi, non autem de levissima, nec de casu fortuito; eo quod contractus sit in commodum utriusque* » (Lessius, *De iust. et iur.*, lib. 2, cap. 24, n. 30; cap. 6, dub. 8). « *Culpa lata* » è, secondo i giurisperiti, l'omissione della diligenza

che sogliono usare anche gli svogliati, come si legge L. 223 D. *De verb. signif.:* « *Latae culpae finis est non intelligere quod omnes intelligunt* ». Similmente (L. 213, n. 1, eod. tit.): « *Culpa levis est omissio diligentiae, quam communiter adhibere solent homines diligentes, aut boni et prudentes patres familias* ».

II. In fatto. — 1. Non c'è dubbio che all'architetto Walker si debba dare un compenso sia per il lavoro prestato che per le spese sostenute, come i frati stessi ammisero, pregandolo ch'egli lo determinasse.

2. La questione, quindi, si riduce alla determinazione della somma, sia per il lavoro prestato che per le spese e per i danni subiti.

Quanto al lavoro prestato, l'architetto pretende L. st. 462.10.0 (L. it. 11.562,50), equivalenti al due e mezzo per cento del valore dell'edificio da costruirsi, di cui egli fece il progetto, e ciò per la regola nona del « Regolamento circa gli onorari, ecc. per gli architetti, stabilito dal R. Istituto degli Architetti Inglesi e approvato dalla Società Architettonica Inglese », la quale regola prescrive: « Se l'architetto ha disegnato interamente il « progetto approvato, con piani, elevazioni, capitolati d'appalto, « la remunerazione è la metà della provvigione sulla spesa sti- « mata ». E la regola prima dice: « La remunerazione usuale « per i servigi d'un architetto è una provvigione del 5 % sulla « spesa totale dei lavori eseguiti secondo i progetti ».

3. Si noti che nella regola nona si parla di progetto definitivo *approvato* dalla persona, s'intende, cui spetta. Ma dagli atti non consta che il progetto steso dal Walker fosse approvato, anzi apparisce il contrario, perchè parecchie volte dall'inizio alla fine della pratica fu significato all'architetto dal P. Priore e da altri frati di Scorton che il giudizio definitivo sulla nuova fabbrica spettava al P. Provinciale, il quale non volle approvare il progetto perchè portava troppa spesa. Ora, mancando l'approvazione definitiva, non si può parlare della provvigione di cui nella regola nona su citata; e perciò è da respingersi la pretesa della mercede in ragione del due e mezzo per cento sulla spesa preventivata.

4. Se l'architetto avesse diritto alla mercede per il progetto definitivo approvato, essa compenserebbe anche i lavori precedenti, da considerarsi come preparatori; ma, esclusa questa mercede, tali lavori si devono compensare a parte, appunto per-

chè ordinati dai frati; e mostrano nei vari disegni, piante, ecc. quanto furono ardui e lunghi. Ma per tal compenso non si può desumere nessuna norma dal *Regolamento dzgli architetti* su citato; si è però udito il parere di speciali periti, che separatamente hanno dichiarato essere giusto il compenso richiesto dal Walker, secondo le consuetudini locali, alle quali, in materia, si deve stare, come sopra abbiam detto.

5. Va però diminuita detta somma, perchè l'architetto, avendo fatto un progetto che richiedeva una spesa superiore a quella fissatagli nel mandato ricevuto, ha reso meno utile, per sua colpa, il suo lavoro.

6. Si devono ammettere le spese fatte per viaggi, sopraluoghi, misurazioni, ecc. Non così quelle per l'esibizione del progetto al Consiglio Regionale di Richmond per l'approvazione, perchè l'architetto, pur avutone il consenso dal P. Priore, celò a questi che il progetto importava una spesa superiore a quella determinata.

Neppure sono tenuti i frati a rifondere le spese fatte dall'architetto nel processo civile, perchè di suo arbitrio mosse la causa e i frati cercarono di difendersi contro l'eccessiva pretesa. Vale qui la regola 56 de *Reg. Iuris*, in 6: « *Damnum quod quis sua culpa sentit, sibi debet, non aliis imputare* ». Poteva ricorrere alla S. Rota e, se non lo fece, fu per sua ignoranza.

7. Poichè i frati offrirono un compenso inadeguato e non vollero rimettersi a un arbitrato di periti, sono tenuti al pagamento degli interessi della mercede dovuta, a partire dal giorno in cui dovevano versarla all'architetto. È, questa, dottrina comune, così espressa dal Reiffenst. (lib. 3, tit. 18, n. 91): « *Tenentur* (*conductores*) *debito tempore fideliter solvere integrum conventum pretium. Omnes... tenentur etiam ad usuras et interesse si sunt in culpabili mora solvendi* (l. Praeses, 17, c. h. t...); *idem dic de honesto lucro cessante* ».

Tenuto conto dunque del lavoro e delle spese dell'architetto, nonchè dei difetti nell'esecuzione del mandato, e infine degl'interessi per il mancato pagamento, il suo compenso si può ridurre a L. st. 300.

8. Rimane adesso la questione: chi deve pagare? Insegnano comunemente i Dottori (in cap. *Cum dilecta*, 22: *De Rescript.*) che i Regolari d'ambo i sessi non possono stare in giudizio senza licenza del Superiore, e in loro vece si deve citare il *monastero*.

« *Ratio est* — dice il Pirhing (*De Iudic.*, n. 29, seq.) *quia religiosus non est sui iuris nec dominium bonorum habet, sed omne ius suum in Monasterium transtulit, et velut mortuus est, ideoque aequiparatur filio familias, quin et servo, qui in iudicio non possunt contendere, absque patris aut domini sui licentia* (*l. Lis nulla*, 22, et l. *Vix certis*, 53 ff., l., *servus*, 6 cap. X, cod., c. ult. h. t. in 6); *ideo loco monachi conveniendum est monasterium* ».

Il monastero è la comunità o società religiosa, a cui il monaco cede tutti i suoi diritti e per cui acquista ciò che acquista. Se la comunità è indipendente, come ordinariamente avviene negli Ordini più antichi (p. es. in quelli di San Benedetto, dei Premoostratensi, ecc.), si deve citare il Superiore della Comunità. Negli altri Ordini, le singole comunità sono riunite in provincie, le quali, a loro volta, sono sottoposte al superiore generale di tutto l'Ordine. In tal caso, poichè bisogna stare agli statuti particolari degli Ordini approvati dalla S. Sede, che ora assegnano alla comunità particolare, ora alla provincia, ora a tutto l'Ordine quel che acquista il religioso (cfr. De Lugo, *De Iust. et Iur.*, disp. 3, n. 226; *Sanchez*, In *Decalog.*, lib. 7, cap. 32, n. 50 seq.; Wernz, *Ius Decr.* tom. 3, tit. 24, not. 373), l'onere di stare in giudizio può spettare o alla comunità particolare, o alla provincia, o a tutto l'Ordine, perchè essi ordinariamente sono enti giuridici distinti, sebbene tra loro subordinati, con propri beni e propria amministrazione. « *Bonorum dominium* — dice il Vermeersch (*De Religiosis Institutis et Pers.*, n. 432, ed. 1907), *si excipias peculiare Fratrum Minorum regimen, est ex iure communi penes communitatem religiosam; et quidem ita ut singulae domus, quae sui sunt iuris, immediate possideant bona ipsorum utilitati deputata. Administratio vero est penes Praelatum, vel solum, vel cum Capitulo, pro variis Constitutionibus et actuum momento* » (cfr. De Lugo, *De Iust. et Iur.*, l. 3, n. 185). Poichè dunque l'Ordine, la provincia, la Casa hanno beni propri e diritti distinti, bisogna pure che abbiano distinti i relativi oneri; così che per i debiti contratti da una comunità non deve rispondere la provincia o l'Ordine, nè per i debiti della provincia una Casa particolare o tutto l'Ordine, tranne che non abbiano avuto parte col Consiglio, ecc. nel contrarre i debiti (cfr. D'Annibale, t. 1, n. 44, ed. 3; Sanchez, *De Decalog.*, lib. 7, cap. 31, n. 9, 10). Nè l'obbligazione cessa sol perchè mutano i superiori o gli amministratori, perchè la persona morale di sua natura è perpetua

(L. 7, § ult. *Quod cuiusque univers.*, c. 19; Suarez, *De Legib.*, VIII, 3, 4) e finchè dura, la si considera come sempre la stessa, quantunque tutti i membri siano mutati (D'Ann., l. c., tom. 45, n. 17).

Nel nostro caso il P. Provinciale dette al Walker le necessarie istruzioni, o direttamente o indirettamente, e per ragione del suo officio; così pure vi ebbe parte il Priore della Comunità di Scorton, che vi era interessato, perchè si trattava di ampliare la Casa della comunità medesima: non certo se ne occupò tutto l'Ordine. Quindi il P. Provinciale e il P. Priore di Scorton debbono soddisfare il debito verso il Walker, ed anzi *in solido*, perchè i loro ordini erano diretti ad ottenere dall'architetto un medesimo lavoro.

Per tali motivi fu deciso come sopra.

DE LA PUNTATURA CORALE.

NOTE GIURIDICO-PRATICHE.

(Continuazione dell'articolo precedente; vedi pag. 96).

I. Ecco, dunque, quanto, circa alla obbligazione del beneficiato che trascura il suo dovere, viene ammesso come certo:

1° Un beneficiato che non recita l'officio, neppure in privato, dopo i primi sei mesi da che ottenne il beneficio non può ritenere i frutti della sua prebenda che corrispondono alla omissione. È sancito dal Concilio Lateranense V sotto Leone X (1), e confermato da S. Pio V (2), il quale stabilisce pure le porzioni dei frutti che si perdono per la omissione delle varie ore. Dai quali Decreti vuolsi notare coll' E.mo Card. Gennari (3): — *a*) La esenzione dei primi sei mesi non vale pei beneficiati corali, i quali perdono sempre le distribuzioni (4). — *b*) Quando al beneficio sono annessi altri oneri ed offici allora può detrarsi dalla restituzione quanto, a giudizio dei prudenti, si

---

(1) Sess. 9, § *Statuimus.*
(2) Cost. *Ex proximo*, 1571.
(3) *Consultazioni*, II, c. 11, pag. 95.
(4) *Cap. cit.*; Conc. Trid., *l. cit.*

crede proporzionato a quelli (1). — *c*) La restituzione deve farsi prima della sentenza anche declaratoria (2), e deve applicarsi ai poveri, alla fabbriceria, ovvero alla chiesa del beneficio (3).

2° Un beneficiato addetto al coro, il quale si assenta dal medesimo o non canta con gli altri, quantunque reciti privatamente l'officio, perde le distribuzioni (4) e deve venire puntato, dove è in vigore la puntatura, la quale va regolata in tutto come le distribuzioni medesime; e se indebitamente le percepisce, è tenuto a restituirle ai presenti al coro.

3° Vi è altra punizione del Tridentino contro gli assenti dal coro, l'obbligo della cui esecuzione è del Vescovo; e solo dopo la sentenza di questo è obbligato il beneficiato alla restituzione dei frutti. Di ciò appresso.

II. Quello che tuttora resta dubbio è se, per chi si assenta dal coro o non salmeggia cantando, vi sia una pena *latae sententiae* che gli faccia perdere, oltre le distribuzioni, anche i frutti prebendali.

Gli antichi Moralisti, dopo S. Alfonso (5), opinavano di sì, e cioè che i canonici manchevoli al coro fossero tenuti *ante iudicis sententiam* a restituire i frutti della prebenda, dedu-

---

(1) S. Alfonso, V, 673; Porpora, *Theol. Mor.*, IV, 61.

(2) Cfr. Prop. condannata da Alessandro VII il 24 sett. 1665.

(3) Può applicarsi pure ad altra chiesa bisognosa se quella del beneficio non ne abbia bisogno. I poveri poi possono essere di qualunque luogo, anche parenti al beneficiato, anzi anche lui stesso, se veramente povero. Cfr. Porpora, *l. cit.*

(4) « Quando tutta la prebenda consiste in distribuzioni — scrive Gennari (*l. cit.*) — si perdono, da chi non interviene al coro o non canta, i frutti della medesima prebenda in corrispondenza delle omissioni (De Angelis, *Prael. Juris Can.*, l. III, tit. 4, n. 16). Ed è questa in tal caso la differenza tra chi si assenta per legittima causa, e chi per causa non legittima. Il primo, benchè non sempre goda le distribuzioni, pure quando deve perderle, perde solo il terzo dei frutti della sua prebenda. Il secondo le perde tutte (De Angelis, *l. cit.*; Fagnanus, in cap. 32 *De praeb.*, n. 126; Fol. S. C. C., 14 ian. 1741 *in Castrimaris*) ».

(5) IV, 129. Questo Dottore dice che prima della Bolla di Benedetto XIV poteva seguirsi il contrario, secondo il Tridentino che dice *privetur*. Lo seguono Bouix (l. IV, p. 3, c. 2, § 4), Porpora (IV, tr. 22, n. 58), Scavini (I, tr. 3, disp. 1, c. 2, n. 433). ed altri.

cendolo da una Bolla ed un Breve di Papa Benedetto XIV (1). Rimanevano intanto non pochi dubbi seri che espone il Cardinal Gennari (2); e perciò i più moderni Autori (3), seguendo la giurisprudenza della S. Congregazione del Concilio (4), insegnano che oltre la pena *ferendae sententiae* del Tridentino non ve ne sia altra *latae sententiae* circa i frutti prebendali. Questa può abbracciarsi oggi come dottrina certa e da seguirsi in pratica.

Conchiudendo: *a*) Chi manca dal coro o non canta perde le distribuzioni, e se le percepisce è tenuto in coscienza alla restituzione, che va fatta ai presenti e senza alcun avviso perchè piglia cosa senza averne il titolo (5).

b) Se non vi è la piccola massa delle distribuzioni, ovvero, per una o per un'altra ragione, un tale beneficiato non è puntato, pecca egli mortalmente ed è tenuto a pagare le multe della puntatura ai presenti (6).

c) Se in qualche luogo non vige nè la legge delle distribuzioni, nè quella della puntatura, il che è un enorme abuso che non può essere legittimato neanche per titolo di prescrizione (7), allora, ostando per la restituzione sia il fatto della impossibilità a conoscere quali furono i presenti (8) per la man-

(1) Bolla *Cum semper oblatas*; Breve *Dilecte fili*, ad Em. Card. Delphinum (1743); questo però è di indole particolare.

(2) *L. cit.*, pag. 98.

(3) Del Vecchio (I, 262), Berardi (n. 703), Gury (II, 118), Lucidi (I, § 106), De Angelis (III, § 21), D'Annibale (III, 485), Oietti (v. *Canonici*, n. 723), ecc. Cfr. Gennari, *l. cit.*

(4) In Lucidi, *l. cit.*

(5) Quando tutta la prebenda consiste in distribuzioni chi è assente legittimamente senza diritto a queste e le percepisce, deve restituire la sola terza parte della prebenda; chi invece è assente senza legittima causa o non canta, percependone i frutti, è tenuto alla restituzione in corrispondenza delle omissioni. Cfr. Gennari, *l. cit.* n. 5, pag. 95.

(6) Gennari, *l. cit.*, n. 9, pag. 99. Il puntatore che colpevolmente tralascia di puntare l'assenza altrui è tenuto solidalmente alla restituzione. Cfr. Cappello, I, pag. 468.

(7) Gennari, *l. cit.*

(8) La restituzione non può imporsi che sia fatta ai poveri o alla chiesa, poichè il Tridentino vuole espressamente che le distribuzioni vadano a vantaggio dei presenti. Crediamo che in caso di collusione

canza dei puntatori, sia il fatto che l'assente o chi non canta avrebbe anch'egli diritto, quando è presente, alle fallenze altrui che non percepisce perchè non è in vigore la puntatura, si può ritenere: un tal capitolare ha certamente obbligo di pagare le multe della puntatura, ma quest'obbligo può adempierlo non prima che esse, secondo la prassi della puntatura stessa, gli siano notificate dalla legittima Autorità (1).

Cap. VI. — Pene contro i beneficiati assenti o negligenti.

Crediamo, infine, utile dire qualche cosa intorno alle pene *ferendae sententiae* emanate dal Tridentino e da altri testi contro gli assenti, premettendo che, qui, viene considerato come assente sia chi è fuori territorio, sia chi non interviene al coro, pur dimorando nella stessa città (2).

Contro gli assenti, dunque, il Vescovo, oltrepassati i tre mesi di vacanze, può procedere, giusta il Tridentino (3), nel seguente modo (4):

Si citi il canonico assente da oltre tre mesi a dichiarare

o condonazione possa imporsi l'obbligo di restituire alla chiesa o ai poveri, e ciò in pena della non prestata obbedienza al divieto del Tridentino; come pure se nella settimana o giornata nessun corale dello stesso ordine, e perciò partecipante alla medesima massa, intervenne al coro.

(1) Male si regolerebbe perciò quel confessore che, in questo caso, imponesse l'obbligo di restituire ai poveri: un tale capitolare deve essere assoluto se si mostra pronto a stare *mandatis Ecclesiae*. Confronta Gennari, *l. cit.*, pag. 100.

(2) S. C. C., 11 maii 1624; 1 feb. 1766; 9 aug. 1862. È compreso anche, noi crediamo, chi, presente al coro, pertinacemente non vuole salmeggiare con gli altri.

(3) Sess. XXIV, c. 12, *De ref.*

(4) La procedura per i canonici è diversa da quella stabilita dallo stesso Tridentino (Sess. XXIII, c. 1) per i parroci non residenti. I quali prima di essere puniti devono richiamarsi al dovere della residenza, giusto le forme prescritte; disobbedendo perdono *ipso facto* i frutti in proporzione dell'assenza, ed il Vescovo può procedere anche alla privazione del beneficio.

le ragioni canoniche dell'assenza (1); non deducendone o non venendo riconosciute come legittime, venga, con sentenza condannatoria, privato della metà dei frutti prebendali.

Perdurando nell'assenza, si citi di nuovo e se neppure adesso presenterà valide e giuste cause, con nuova sentenza venga privato di tutti i frutti. Che se persisterà ad essere lontano dal coro e, citato, non presenterà le ragioni in discolpa, si proceda alla privazione del beneficio, osservata rigorosamente la procedura delle Decretali (2).

Si badi intanto ai seguenti principi perchè si correrebbe rischio d'invalidare il giudizio (3):

a) Ancorchè l'assenza fosse stata da più dei tre mesi, non si può senz'altro addivenire alla privazione: devono necessariamente precedere le due suindicate pene (4), le quali sono sempre richieste *ad substantiam*, anche se tutti i frutti consistano in sole distribuzioni quotidiane (5).

b) L'assenza dei tre anni dev'essere continua e non interrotta da *notevole* presenza. Diciamo *not role* perchè, se in seguito ai richiami, il beneficiato tornasse in residenza ed al coro e dopo poco si assentasse nuovamente, la breve dimora fatta deve considerarsi come nulla e priva di ogni beneficio di legge (6).

(1) Conc. Trid., Sess. XXIV, c. 10, *De ref.*; S. C. C., 1573. Confronta Scognamiglio, n. 134.

(2) Cc. 8 et 11, *Decr.* III, 4. Cfr. Benedetto XIV, *Inst.*, 107, n. 38; *Acta S. Sedis*, vol I, pag. 143; vol. XVIII, pag. 275; Oietti v. *Canonici*, n. 723.

(3) Cfr. Pallottini, v. *Canonici*, § V, nn. 178, 203.

(4) S. C. C., 13 ian. 1703; 22 feb. et 3 dec. 1710. Cfr. Barbosa, nn. 25, 26.

(5) S. C. C., 14 ian. 1741. Barbosa (*l. cit.*, n. 18); Pignatelli. (cons. 114, n. 8) e Pitonio (disc. 34, n. 3) tengono il contrario dietro una decisione della S. Congr. del Concilio (14 nov. 1671); qui però trattavasi di un capitolo che non aveva nè frutti, nè vere distribuzioni, come la stessa S. Congregazione dichiarò (19 novembre 1670 e 21 maggio 1672). Cfr. Cappello, I, pag. 622; Scognamiglio, n. 139.

(6) Benedetto XIV, *Inst.*, 107; Reiff., tit. IV, nn. 130 e 131; Scarfantoni, II, tit. 14, ad n. 2, n. 2. Quest'ultimo scrive: « *Non rediisse censetur qui statim a loco recedit* ».

c) Questi tre anni si computano dal dì dell'assenza di fatto, non già dalla data del monitorio, il quale non deve qui arsi, bastando la sola citazione con cui s'invita alla difesa, il che è tutt'altra cosa (1).

d) Conoscendosi ove si trovi l'assente, occorre citarlo personalmente ed assegnargli un tempo conveniente perchè si presenti e discolpi (2).

e) Ignorandosi poi dove risieda, o stante la enorme distanza del luogo o altro grave motivo per cui non sia nè facile, nè comoda, nè sicura la citazione personale, si faccia per editto affisso alla porta principale della chiesa beneficiale del canonico assente. Debbono però farsene tre diverse con l'intervallo fra loro di dieci giorni. Non basta una sola citazione così fatta, nè una *pro tribus* (3).

f) Trascorso invano il tempo prefisso nella citazione personale, o i dieci giorni della terza edittale, bisogna attendere ancora sei mesi. Solo spirato questo, senza che l'assente si faccia vivo, si procederà alla privazione del beneficio (4).

Dalla sentenza di privazione può ben prodursi appello alla S. Romana Rota, ma questo, quanto agli effetti, è devolutivo non già sospensivo (5).

I frutti dai quali vengono privati gli assenti non debbono lucrarsi dai presenti, come s'è detto per le distribuzioni, ma debbono cedere ad utilità della chiesa beneficiale, o, ad arbi-

---

(1) S. C. C., 14 nov. 1671.

(2) Il tempo per la presentazione sia determinato non solo a seconda della distanza, ma tenuto conto della viabilità, della stagione, delle condizioni o riguardi personali, ecc.

(3) Non mancano Autori, tra cui il celebre Scarfantoni (II, titolo 14, an. 9), i quali ritengono che tutta la procedura indicata, volendosi, può omettersi ogni volta che negli statuti o disposizioni sinodali è stabilito doversi fare a meno delle solennità volute dei canoni e potersi procedere *ipso facto* alla privazione del beneficio. Questo insegnamento non si oppone nè ai principi regolatori di diritto, nè lede l'assente, il quale, accettando l'osservanza di simili statuti, rinunzia implicitamente ai favori di legge che i testi gli concedono su questo punto. Cfr. Scognamiglio, n. 137.

(4) C. 11, *Decr.* III, 4; Benedetto XIV, *Inst.*, 107, § 6.

(5) S. C. C., 14 nov. 1672; Benedetto XIV, *l. cit.*

trio del Vescovo, per altro pio uso (1). Nè è in facoltà dell'Ordinario di poter condonare all'assente le dette pene del Tridentino, anzi aggraverebbe la propria coscienza ove, senza giusta e ragionevole causa, lasciasse impunita la grave colpa di assenza del beneficiato (2).

Durante tale procedimento giudiziale il Vescovo può ben adibire altre pene, *servatis de iure servandis* (3); e così può usare tutti i mezzi così detti *di diritto*, specie le multe pecuniarie (4), e persino sospendere *a divinis* (5).

I canonici statutari però e gli onorari della sola Italia possono venire privati *ipso facto*, dopo la sentenza declaratoria, del loro canonicato se per sei mesi, continui o interpolati in un anno, omettano il servizio corale. Lo stesso è disposto per gli eddomadari e per i partecipanti delle Ricettizie (6).

Speriamo che anche per i veri capitolari assenti il nuovo Codice di Dritto Canonico stabilisca una procedura meno complicata, determinando pure più chiaramente le vere cause scusanti dal servizio corale, ed imponendo energicamente gli Statuti ad ogni Capitolo.

---

(1) Garcia, p. III, c. 2, nn. 146, 150, 432.

(2) Non mancano Autori però, i quali, accennando alla mente della S. Congr. del Conc., ritengono che, prima della sentenza o in atto di essa, possa il Vescovo mitigare o accrescere la pena dovuta, ma non rimetterla tutta. Cfr. Scognamiglio, n. 142. Il De Herdt ed altri ritengono, ed a ragione, che in certi Stati torna più efficace e facile la multa pecuniaria che la privazione dei frutti nei due anni: ad esempio, in Belgio ed in Italia stessa, dove le prebende si ricevono dal Governo e quando, per leggi civili, non possono sequestrarsi... Non è così però per la privazione del beneficio nel terzo anno. Cfr. Scognamiglio, n. 144.

(3) S. C. C., 16 dec. 1684.

(4) S. C. C., 17 sept. 1650; 7 iun. 1659. Cfr. Ferraris, *l. cit.*

(5) C. *Ex tuae*, tit. *De cler. non res.*, non abrogato dal Tridentino. Cfr. Benedetto XIV, *Inst.*, 107, n. 6. Si noti però che, quando il Vescovo crede avvalersi del rimedio della sospensione *a divinis* contro l'assente, non deve poi addivenire alla sentenza di privazione del beneficio, così avendo deciso la S. Congr. del Conc. (8 nov. 1693; 3 feb. 1680). Cfr. Benedetto XIV, *l. cit.*

(6) S. C. C., 9 sept. 1891, *adprobante Pontif. Leone XIII.*

CONSULTAZIONI.

III.

Dell'obbligo dei Comuni circa il pagamento della congrua e del correlativo diritto di presentazione, specie nel Napoletano.

Un parroco, la cui congrua di L. 425 era pagata, per il passato, dall'Amministrazione Comunale, da vari anni è costretto a rivolgersi alla G. P. A. per ottenere che il Comune stanzi nel Bilancio detta somma. Finalmente stanco e mal consigliato da un sacerdote-maestro, che l'eccita ad intentare il giudizio per addossare al Fondo Culto l'onere di questo supplemento di congrua, cita innanzi ai tribunali il Comune, e lascia che l'autorità giudiziaria si pronunzi in favore del Comune, con la speranza di vedersi poi più facilmente corrisposto il supplemento dal Fondo Culto. Questo però respinge la domanda del parroco, perchè dai documenti antichi risulta che l'obbligo del pagamento gravava sul Comune non già in surrogazione delle abolite decime sacramentali, ma per altro titolo.

La parrocchia intanto viene a vacare, e il Municipio pretende continuare ad esercitare il suo diritto di presentazione. Il Vescovo vi si oppone, per il fatto che, avendo il Municipio cessato dal corrispondere il supplemento di congrua, ha rinunziato al suo diritto. Si domanda: 1° quali Comuni sono ancora obbligati a pagare la congrua ai parroci? 2° tutti i Comuni, che nelle vacanze delle parrocchie hanno esercitato il diritto di patronato, presentando dei sacerdoti per la terna, esercitavano quel diritto legittimamente, e, in ogni caso, lo hanno conservato dopo che, in virtù delle legge 14 luglio 1887, ad essi, nel pagamento della congrua, è sottentrato il Fondo Culto? 3° che dire del consiglio dato dal sacerdote-maestro e dell'opposizione del Vescovo?

Al primo. Premettiamo che i Comuni, i quali, nelle Provincie Napoletane, hanno, per tanto tempo, pagato la congrua o il supplemento di congrua ai parroci, si dividono in parecchie

categorie, secondo il tempo, in cui è cominciato il pagamento, e il titolo, che vi ha dato origine. Appartengono alla *1ª categoria* i Comuni che, in qualsiasi tempo, vennero a pagare la congrua in virtù di particolari convenzioni, specialmente in corrispettivo del patronato; *2ª categoria* i Comuni che cominciarono a pagare negli anni 1759, 1772, 1787 in virtù dei Reali Dispacci del 20 gennaio 1759, dei 25 luglio e 19 settembre 1772, del 4 agosto 1787, i quali, abolite le decime sacramentali, imposero ai Comuni l'obbligo della congrua o del supplemento; *3ª categoria* i Comuni che cominciarono a pagare all'epoca dell'occupazione francese, in virtù dei Decreti emanati dal Re Murat, il 2 dicembre 1813 e il 3 marzo 1814; *4ª categoria* i Comuni per i quali il pagamento è cominciato nel 1818 in virtù del Concordato del 16 febbraio e dei posteriori Decreti 29 maggio 1819, 10 ottobre 1822, 27 giugno 1823.

Premessa questa classifica, soggiungiamo che i Comuni della 1ª categoria hanno tuttora l'obbligo del pagamento, perchè nessuna legge ha abrogato le convenzioni contrattuali, specialmente quelle che hanno creato il patronato.

I Comuni della 2ª categoria non sono più obbligati a pagare, perchè la legge 14 luglio 1887 ai Comuni ha sostituito, nell'obbligo del pagamento, il Fondo-Culto, quando la congrua tien luogo di decime sacramentali, che anticamente si pagavano dai comunisti.

I Comuni della 3ª categoria, secondo alcuni, sono obbligati tuttora a pagare, ma secondo i più non hanno obbligo alcuno, perchè le leggi francesi non hanno avuto vita più lunga del Governo, che le ha emanate.

I Comuni della 4ª categoria, tranne quelli della Sicilia, neanche hanno più obbligo, perchè il Concordato del 1818, con i Decreti che posteriormente ne hanno confermata o spiegata la portata giuridica, è stato in ciò abrogato, di qua dal Faro, dal Decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1861, il quale ha insieme richiamato in vita la legislazione precedente e, per conseguenza, i Dispacci del 1759, '72, '87. Molto probabilmente non ha richiamato in vigore le leggi francesi del '13 e del '14, perchè esse, all'epoca del Concordato, erano già state abolite da una disposizione di legge.

Al secondo. *A*) Non tutti i Comuni che, per lungo tempo, hanno, in caso di vacanza, presentato ai Vescovi i candidati alla Parrocchia, avevano il diritto di farlo, anzi non lo avevano neanche tutti quelli che pagavano. Precisiamo.

a) Lo avevano certamente i Comuni che pagavano in forza del patronato. Non è il caso di addurre prove, perchè la cosa è pacifica nel diritto. Facciamo solo notare che per tali Comuni, come dura l'obbligo del pagamento, dura anche il diritto di presentare, nella vacanza, i candidati.

b) Non lo avevano i Comuni, per i quali l'obbligo del pagamento è cominciato con e per l'abolizione delle decime sacramentali. Eccone la ragione:

Il *jus praesentationis* è effetto del *jus patronatus;* ma i Comuni in parola non avevano *jus patronatus;* dunque neppure il *jus praesentationis.*

La minore di questo sillogismo è evidente. Infatti, a questi Comuni l'obbligo di pagare la Congrua o il supplemento fu imposto per l'applicazione dei Decreti Sovrani che abolirono le decime sacramentali; ora, se avessero avuto il *jus patronatus*, l'obbligo del pagamento sarebbe loro derivato come un dovere correlativo al diritto di patronato e la nuova disposizione legislativa non avrebbe trovata applicazione; dunque non avevano *jus patronatus.*

c) Non l'avevano i Comuni per i quali il pagamento trae la sua origine — per non parlare delle leggi francesi, che ebbero, come abbiamo detto, vita effimera — dal Concordato e dai Decreti posteriori confermativi o interpetrativi del medesimo. E ciò per la medesima ragione giuridica dei precedenti, la quale, per questi Comuni, ha un'esplicita sanzione nell'art. 7 del Concordato medesimo, in cui, confermandosi l'obbligo dei Comuni (vedi Nota Segreteria di Stato 29 maggio 1819) di pagare il supplemento di congrua, si dichiara espressamente che la disposizione di questo Articolo non comprende le chiese parrocchiali di *patronato regio*, *ecclesiastico* o *laicale*, le quali debbono essere a carico dei rispettivi patroni.

Ma, ammesso che prima dei Dispacci abolitivi delle decime o del Concordato del 1818 i Comuni non avessero il *jus patronatus*, non potette il pagamento, che da quei Dispacci o da quel Concordato fu imposto, formare un titolo per l'acquisto, da parte dei Comuni, del patronato? La risposta non

può non essere negativa. Non si concepisce, infatti, e non è possibile il patronato, sempre che il pagamento non ha carattere di spontanea elargizione; ora, nel caso, esulava completamente il carattere della spontanea elargizione, sia perchè provvedere al servizio religioso, specialmente parrocchiale, era, com'è tuttora, un'interesse pubblico, cui perciò doveva provvedere la civica Università, senza che per questo acquistasse titolo a corrispettivo; sia perchè un corrispettivo v'era e si aveva nell'abolizione delle decime sacramentali, che l'Università stessa, o la popolazione avrebbe dovuto pagare, e dal pagamento delle quali si esonerava, obbligandosi a supplire la congrua: dunque il patronato, che non esisteva prima dei Dispacci e del Concordato, non potè crearsi in virtù di essi.

Superfluo, dopo ciò, è il notare che il nudo fatto del pagamento non può essere ritenuto neppure come *segno* del diritto patronato di cui siasi perduto il titolo originario, poichè qui è nota l'origine di quest'obbligo pel Comune e questa origine nulla ha che vedere col patronato.

B) Il detto fin qui dà evidentemente diritto di conchiudere che venuto meno — per la sostituzione, nel pagamento, del Fondo-Culto al Comune — il fatto che era causa, o meglio pretesto, della ingerenza del Comune nella nomina, ogni ingerenza sia cessata. Ma, poichè il Comune, per tanto tempo, ha proceduto alla proposta, non vi ha acquistato diritto per *prescrizione acquisitiva*? Per dare una risposta sicura, è necessario esaminare esattamente come si sono svolti i fatti nei singoli casi. In mancanza di ciò, si deve rispondere negativamente anche in confronto del diritto civile in ciò meno rigoroso del diritto canonico. Sarebbe stato, infatti, sempre necessario un possesso legittimo, possesso che ha quale carattere imprescindibile la non-equivocità; ora evidentemente nel caso nostro il possesso sarebbe stato equivoco. Ponendo, invero, il più, che cioè senza opposizione alcuna dell'Autorità Ecclesiastica, il Comune abbia proceduto alla proposta dei candidati alla parrocchia, la equivocità è chiarissima, perchè può ammettersi egualmente che il Comune, nel proporre, credeva esercitare un diritto di patronato, oppure giovarsi semplicemente di quelle favorevoli relazioni che di fronte al Clero ed al Vescovo dovevano nascere dal fatto che il Comune pagava, sia pure perchè costrettovi dalle leggi allora vigenti. Ma possono almeno i Comuni

in parola avere un addentellato, per arrogarsi il patronato, nei principî giuridici e nelle leggi degli ultimi tempi? Neppure, perchè i principî e le leggi vigenti non sono punto favorevoli a tali pretese. Per convincersene basta considerare che fin dal principio del nuovo regno italiano le leggi regolatrici della materia ecclesiastica hanno avuto la tendenza di sciogliere i Comuni dagli oneri, che leggi antiche avevano loro imposto a servizio del culto: e per conseguenza a liberare anche gli Istituti Ecclesiastici dalle ingerenze Municipali, restituendo loro una relativa indipendenza di fronte ai Municipi. Questa tendenza, nel caso nostro, ha anche la sua applicazione nella sostituzione del Fondo per il Culto negli oneri dei Comuni.

Conchiudiamo dunque: i Comuni che cominciarono a pagare al tempo e in forza dei Dispacci abolitivi delle decime sacramentali:

a) non avendo, prima di quell'epoca, diritto di patronato;

b) non avendolo acquistato in virtù del pagamento della Congrua imposto da quei Dispacci;

c) non potendo, d'altra parte, invocare la prescrizione acquisitiva;

d) e molto meno una recente disposizione del Diritto Ecclesiastico Italiano, non possono arrogarsi alcuna ingerenza nella nomina del parroco, dal momento che, in loro vece, paga la congrua, o il supplemento, il Fondo-Culto. Da quel momento la parrocchia è tornata quale fu a principio, quale *di diritto* (checchè sia avvenuto *di fatto*) si è sempre mantenuta, di libera collazione dell'Autorità Ecclesiastica.

Al terzo. *A*) Il consiglio del prete-maestro fu erroneo nascondendo un tranello. Difatti:

a) il Fondo-Culto non è tenuto per legge a pagare *sempre* la congrua o il supplemento di congrua, ma allora soltanto che altro Ente non è tenuto a farlo, e, nel caso delle decime, non *sempre* deve nel pagamento sottentrare ai Comuni, ma allora soltanto che la congrua del Comune tien luogo delle decime *Sacramentali*. Perchè — come si sa — la legge 14 luglio 1887 nel senso stretto della parola non abolì che le decime sacramentali soltanto, e per non peggiorare la condizione economica di molte parrocchie e di molti vescovati, che, in tutto o in parte, traevano i mezzi di esistenza dalle decime sacra-

mentali, impose al Fondo per il Culto l'obbligo di pagare la Congrua o il supplemento di Congrua in luogo degli antichi debitori delle decime medesime. Sicchè, se la Congrua pagata al parroco dal Comune non tiene il posto delle abolite decime Sacramentali, ma si corrisponde come onere inerente al diritto patronato, o per altro titolo sia contrattuale, che legale, il Fondo-Culto giustamente si rifiuterà di pagare. Che avverrà allora? Il Comune non pagherà, perchè, con sentenza ottenuta facilmente, per l'assenza del parroco dal dibattito giudiziale, e passata in cosa giudicata, è stato riconosciuto, sebbene ingiustamente, che la congrua si pagava invece delle decime sacramentali; il Fondo-Culto similmente non pagherà perchè il parroco non potrà provare, in confronto del medesimo, che la congrua percepita finora teneva luogo di decime sacramentali, risultando, anzi, dai titoli, essere altra la genesi della corrisponsione da parte del Comune. E così il parroco, per sfuggire alle noie di una seria ed efficace difesa giudiziaria, come gli ha consigliato il collega, perderà per sè e i suoi successori la Congrua o il supplemento.

Che se *b*) il Fondo-Culto accetti senz'altro — il che non è presumibile — l'obbligo di pagare la congrua o il supplemento alla Parrocchia in luogo del Comune, il parroco ha reso sempre, ingannato dal collega, un pessimo servizio alla parrocchia. Chi infatti, ignora che il Fondo-Culto è un Ente in liquidazione? Se il Governo non interviene colmandone gli enormi vuoti — lo farà? anzi lo potrà fare? — tra non molto si troverà in cattive acque e forse chiuderà gli sportelli. La speranza perciò di risparmiare le noie, che le Amministrazioni locali creano quasi sempre a chi non è loro ligio, non seduca i parroci. Difendano i diritti della parrocchia contro i Comuni con tutti i mezzi possibili; cedano solamente quando consti con evidenza che la congrua cominciò a pagarsi all'epoca dell'abolizione delle decime sacramentali e in sostituzione di esse. Comprendo che è ben incresciosa la posizione dei poveri parroci, i quali son posti, come suol dirsi, tra l'incudine ed il martello, perchè mentre i Comuni, pur di liberarsi dal pagamento, pretendono quasi sempre che le congrue o i supplementi sono un surrogato delle abolite decime sacramentali, il Fondo-Culto dall'altra parte, per non addossarsi l'obbligo del pagamento, sostiene che il pagamento stesso da parte dei Comuni non è co-

minciato all'epoca e in forza dell'abolizione delle decime sacramentali, ma è sorto in virtù di convenzioni bilaterali, specialmente del patronato, o tutto al più in surrogazione di decime domenicali. Comprendo pure che ad accrescere le difficoltà e rendere più incresciosa la condizione dei parroci concorrono due circostanze che loro tolgono una direttiva e una prospettiva giuridica sicura: cioè la *mancanza* assai comune, negli archivi, sia ecclesiastici che civili, dei documenti necessari per far luce sulla genesi e sulla natura del pagamento, e l'*incertezza* della dottrina e della giurisprudenza, che, in trenta anni, non ha saputo — è doloroso constatarlo — stabilire definitivamente se, in mancanza di titoli, si debba presumere la sacramentalità o la domenicalità delle decime, e se l'onere di provare la sacramentalità spetti al Comune o al parroco. Ma che perciò? Non hanno forse i parroci promesso con giuramento di difendere con tutti i mezzi i diritti del beneficio?

B) Fa bene però il Vescovo ad opporsi alla continuazione dell'esercizio di presentazione: « Chi non paga non nomina ». Ogni esercizio di diritto implica e presuppone l'adempimento dei doveri correlativi. Un patrono che non vuol riconoscere i suoi doveri deve rinunziare anche ai diritti. Nel caso, si potrebbe provocare anche una formale sentenza di decadenza dal diritto di patronato per inadempienza degli oneri. Dopo quanto abbiamo detto nel secondo comma della risposta al secondo quesito, non occorre addurre su ciò altri argomenti.

Un'ultima osservazione. Come qualche parroco può essere tratto in inganno dalla speranza di venir pagato più puntualmente dal Fondo-Culto e di sottrarsi alle vessazioni degli Amministratori del Comune, così qualche Vescovo potrebbe essere lusingato dalla speranza di riacquistare per sè e per i suoi successori la piena libertà di nominare i pastori delle anime, e ritenere, con questo roseo miraggio, più opportuno non esortare i parroci alla difesa dei diritti delle parrocchie di fronte ai Comuni. Orbene, non altrimenti che il parroco, cadrebbe in grande errore il Vescovo. Bellissima cosa certo è la libertà; ma, se meno bella, non meno necessaria è una sicura base economica del beneficio!

QUESTIONI.

III. *Circa gli avventizi pei beneficiati o partecipanti sotto le armi.*

I sacerdoti beneficiati o canonici o ascritti a cleri recettizi, richiamati alle armi, hanno diritto, o no, di partecipare ai *lucri avventizi*, della propria chiesa?

R. Posta come notissima la distinzione tra frutti del beneficio, distribuzioni e avventizi, osserviamo, in primo luogo, che i lucri avventizi, o sono *fissi*, e in tal caso generalmente vengono equiparati alle distribuzioni, salvo che i testatori non abbiano disposto altrimenti; o sono meramente avventizi, che in alcuni luoghi chiamano *accadenziali*, come esequie, feste e novene, e questi sono esclusivamente « inter praesentes *actu* », salvo se gli statuti e la consuetudine non vi abbiano portato temperamenti, in modo da farli godere anche agli assenti, per ragioni speciali di fraterna carità.

Secondo poi quanto fu spesse volte dimostrato nel nostro periodico, il servizio militare, sebbene non si abbia esplicita decisione della S. Sede (e la ragione è chiara, trattandosi, per gli ecclesiastici, di un abuso dei tempi nuovi), può considerarsi come compreso nella seconda specie di cause canoniche scusanti dal coro: *iusta ac rationabilis corporis necessitas*. Agli argomenti altra volta addotti ci piace aggiungere le parole della Rotale 808 *coram Molinaeo*: « Mens Bonifacii VIII « fuit excludere ab istis distributionibus, negligentes vel contemnentes « residere, non autem impotentes: et impotentia dicitur quando *ab-* « *sentia non est voluntaria*, sed ab aliquo facto causatur, ita ut non « stet per beneficiatum, quominus resideat ». Ora è chiaro che nel caso del servizio militare « non stat per beneficiatum quominus resideat ». E tale dottrina è stata applicata dalla S. C. del Concilio in casi analoghi: p. es., circa i Canonici che si allontanarono durante l'invasione degli Stati ecclesiastici per non essere obbligati al giuramento (Pallottini, v. *Canonici*, III, 76, 106); per sacerdoti spagnuoli durante la guerra civile (cfr. *Mon. Eccl.*, II, (1878), p. 81), ecc.

Seguendo tale interpretazione, ch'è infine la più consona all'equità canonica che dettò la regola « afflictio afflicto non est addenda » (1), deve stabilirsi che gli ecclesiastici richiamati non possono essere molestati, e *hanno diritto* di percepire i frutti di prebenda, le distribuzioni e gli avventizi *fissi* equiparati alle distribuzioni, se non osta la volontà

(1) Questa sola regola non milita, almeno interamente, per coloro che in tutto o in parte son *compensati* della perdita, ricevendo uno stipendio militare, p. es. come cappellani o ufficiali, ecc.

dei Fondatori. Quando osti la detta volontà, o quando trattisi di avventizi accadenziali, incerti, i quali richiedono la presenza *actu*, è chiaro per definizione che *diritto* non c'è, a meno che, come abbiamo accennato, gli statuti, o la consuetudine comportino più larga indulgenza. Mancando questo titolo di *diritto*, e quando non si opponga la volontà degli oblatori o fondatori, che va rispettata in ogni caso, non resta che affidarsi alla carità dei confratelli: ed è chiaro che questi non solo lo possono, ma sarebbero bene biasimevoli, se, p. es., nel caso che l'introito del partecipante non consistesse se non in questi lucri avventizi, incerti, e il richiamato non avesse nella sua assenza proporzionato compenso, essi non si arrendessero all'esortazione, che, p. es., il Vescovo loro facesse, di ammettere i richiamati alla partecipazione dei lucri netti. Specialmente oggi che tutti fanno a gara per aiutare questi richiamati, e in specie le Amministrazioni conservano in tutto o in parte lo stipendio ai loro impiegati, sinistra impressione farebbe tale durezza di cuore degli ecclesiastici.

Ove poi tale esortazione del Vescovo non sortisse il suo effetto, rimarrebbe aperta la via nel ricorso alla S. C. del Concilio, la quale potrebbe autoritativamente imporre un provvedimento equitativo, nella misura anche più ampia. Sappiamo che in alcuni recenti casi ha adattato *ad tempus* a tali assenti, la formola in favore dei *giubilati* rescrivendo che « perdurante eorum servitio militari, fructus omnes « et distributiones quascumque, quas in propria cuiusque ecclesia « percipere solebant, perinde ac si praesentes essent, percipere valerent, « exceptis tantummodo extraordinariis, quarum assequutioni capitu- « laria statuta, aut consuetudo legitime praescripta, aut fundatorum « vel dantium voluntas obstiterint » (1). Ma tale stessa concessione *per indulto*, dimostra ben chiaro che nel caso non può parlarsi di alcun vero *diritto*.

QUESITI MINORI.

22. *D.* Esiste qualche decreto che vieti di cumulare nella persona del Parroco e dell'Arciprete l'ufficio di Vicario foraneo? È in facoltà del Vicario foraneo ordinare ai Sacerdoti della forania la colletta *pro moribundo?*

R. Non esiste alcun decreto che vieti questo cumulo di uffici, anzi nella maggior parte delle diocesi i Vescovi sogliono affidare di preferenza ai Parroci, che offrono maggiori garanzie di serietà e di

---

(1) Anche qui si tratta di volontà contraria espressa, o almeno *ragionevolmente presunta* Il criterio per quest'ultima deve esser quello di vedere se il Capitolo sia invitato *collegialiter* o no; nel primo caso, p. es. nelle associazioni funebri, non può presumersi.

prudenza un ufficio così delicato. I Vicari foranei poi hanno tanta facoltà, quanta loro ne viene delegata dal Vescovo, onde se tra le facoltà ricevute vi è anche questa di ordinare la colletta *pro moribundo*, potrà ordinarla, altrimenti dovrà astenersene. Si legga la risposta data dal *Monitore Eccl.* circa la superiorità dei Vicari foranei, vol. XVII, pag. 543,

23. *D.* La S. C. dei Sacramenti in *Romana et aliarum* 23 dicembre 1912 permette all'Ordinario di concedere per *modum actus* di celebrare nelle abitazioni private, *non tamen in cubiculo, sed in loco decenti.* Si domanda: è da considerarsi come stanza da letto quella in cui dormiva l'ammalato e che, dopo la morte, fu trasformata in camera ardente, così che non possa in essa celebrarsi?

R. L'oratorio privato, distinto dall'altare portatile, certamente non può erigersi nella stanza da letto, nè di conversazione, e quand'anche si volesse confortare un infermo desideroso di ascoltare la santa Messa, che ha ottenuto l'oratorio privato, l'oratorio dovrà erigersi in una stanza contigua, ma separata dalla stanza da letto. Al più si potrà costruire nella stanza da letto una nicchia nel muro che possa contenere l'altare e possa chiudersi dopo la celebrazione. (Cfr. Gattico, *De orat. domest.*, cap. 23, n. 2). Nel quesito proposto però non si tratta di erigere l'oratorio privato, ma di alzare un altare portatile che sarà tolto dopo che la camera ardente tornerà a funzionare da camera da letto. E ciò, senza dubbio, è lecito, perchè mentre si celebra, la camera trasformata in cappella, non può considerarsi più come un *cubiculum*, non ostante la presenza del letto su cui morì e giace il cadavere. Nelle norme per le concessioni ordinarie dell'oratorio privato e delle sue estensioni, si suole accordare la celebrazione di Messe *praesenti cadavere*, ciò che suppone la camera da letto trasformata in camera ardente. Del resto l'uso praticato anche in Roma, *nemine contradicente*, è la migliore interpretazione della legge.

24. *D.* I Rettori di alcune piccole cappelle sogliono mandare i loro sagrestani, o andare essi stessi per la questua del grano, canape ed altro. Possono ciò fare? A chi spetta il diritto di questuare?

R. Prescindendo da quanto si contiene nell'art. 84 della legge 30 giugno 1899 di P. S. circa il divieto delle questue fuori dei luoghi destinati al culto (1), è certo che anche dai Sacri canoni il diritto di questua è subordinato alla permissione della Santa Sede e del Vescovo. Clemente V, nel Concilio di Vienna, proibì « ne quaestores aliqui (nisi Apostolicas vel Diocesani Episcopi litteras exhibuerint)

(1) Cfr. però *Mon. Eccl.*, XXVIII (1916), pag. 155 ss.

quomodolibet admittantur et permittantur ». Secondo poi alcune decisioni Conciliari, il Parroco sarebbe l'amministratore di tutte le limosine che si raccolgono nei confini della parrocchia (S. C. C., in *Ferrarien.*, 14 sept. 1872; S. C. EE. RR., in *Neapolitana juris administrandi oblationes*, 3 maji 1872 et 2 julii 1874). Pertanto, nel caso i Rettori per questuare dovrebbero munirsi del permesso del Vescovo, il quale potrebbe subordinare tale concessione alle esigenze e ai bisogni della chiesa parrocchiale interpellando in proposito i parroci.

25. — *D.* In C. R. il Municipio paga un cappellano (religioso) per l'accompagno o associazione dei cadaveri, dalla chiesa al cimitero. Quando la famiglia del defunto invita al trasporto funebre, pure dalla chiesa al cimitero, il parroco del defunto, e altro clero, e talora anche i canonici, questo cappellano ha diritto di indossare cotta e stola, e prender la precedenza su tutti, dare l'assoluzione e aspergere il cadavere? E se affermativamente, il parroco e i parroci intervenuti, anche se rappresentati da semplice sacerdote, hanno essi pure diritto di indossare la stola? Se negativamente al primo dubbio, chi deve indossare la stola e associare, il parroco proprio o il preposto della collegiata, quando questi interviene?

R. Abbiamo cento volte ripetuto che in materia di esequie e di associazioni funebri, il diritto comune assiste il *parroco proprio* del defunto, cioè il parroco del *domicilio* di questi, in confronto a ogni altro; quando, dunque, il parroco proprio interviene ai funerali, specie poi se egli stesso ha celebrato e data l'assoluzione, a lui spetta la precedenza su tutti, anche sui canonici e dignità e prelati, anche riguardo all'associazione al cimitero. Questo di diritto comune; siccome però i diritti parrocchiali, specie in materia funeraria, possono prescriversi, stante la consuetudine contraria, bisognerà prima decidere su ogni caso, quanto alla consuetudine vigente: una volta provata questa, specie se risulti fondata su la concessione di qualche privilegio, non potrà arbitrariamente mutarsi.

In specie riguardo al cappellano pagato dal Municipio, si osservino bene i termini del contratto di prestazione d'opera; per lo più il Municipio lo paga soltanto per l'associazione gratuita *dei poveri*, e allora è chiaro che non ha alcun *diritto* di intervento nei funerali fatti a spese della famiglia; ma può anche esser pattuito esplicitamente il contrario, e in tal caso, specialmente se è intervenuta la osservanza per tutto il *tempus legitimum*, bisogna stare al contratto.

26. — *D.* Nella diocesi di G., il principio dell'aurora è fissato nel calendario diocesano nel modo seguente: Per tutto il mese di aprile, alle ore 3,45; dal 1° maggio al 15 agosto, alle ore 3,30; dal 16 agosto al 30 settembre, alle ore 3,45; e dal 1° ottobre al 31 marzo, alle ore 4, e in quelle ore, tanto dalla chiesa cattedrale come pure dalle chiese parrocchiali, si dà

un segno suonando alcuni rintocchi. Si domanda: Quando l'Ordinario ovvero il Parroco, in qualche circostanza, come per esempio, nella notte di Natale, nella festa del titolare, nel 2 novembre, concedono *per modum actus* che il suddetto segno si anticipi di un'ora o d'una mezz'ora; quei sacerdoti che hanno il privilegio di celebrare la Messa *una hora ante auroram* possono valersi di detta circostanza celebrando la Messa un'ora prima di detto segno, che verrebbe ad essere due ore, o un'ora e mezza prima dell'aurora?

R. Supposto legittimo l'uso, tanto delle *medie* su esposte, circa il suono dell'aurora, quanto dell'anticipazione nelle accennate circostanze, nella quale questione non entriamo, la risposta al quesito è assolutamente negativa. Se infatti, per quanto legittima, quella accordata dal Vescovo o dal Parroco è una vera anticipazione, come mai si potrebbe giustificare, nell'*individuo privilegiato*, l'ulteriore anticipazione, che non sarebbe più *una hora ante auroram* (o reale o a tempo medio), secondo il privilegio, ma *una hora* più un'altra, ovvero una metà? La concessione che si fa, di anticipare *una hora*, non suppone alcun privilegio, ma si dà in base alla comune estimazione del tempo, sia pure che le medie, secondo il legittimo uso dei diversi luoghi, sieno più o meno elastiche.

27. — *D.* Desidererei sapere se per l'acquisto delle indulgenze nelle visite del S. Sepolcro sia valida la consuetudine di visitare oltre il SS. Sacramento della chiesa parrocchiale, anche qualche chiesa dove sia esposto il vero legno, cioè se il vero legno (S. Croce) possa supplire invece del SS. Sacramento, dove c'è penuria di chiese sacramentali. Di più, nella Parrocchia B. si sogliono fare le sette visite, comunemente dette del S. Sepolcro, visitando quattro volte la chiesa parrocchiale che è sacramentale, due volte una chiesa non sacramentale, ed una volta una camera preparata all'uopo. Si domanda: 1. Vi è qualche indulgenza per questa pratica religiosa? 2. Si acquista nel caso l'indulgenza?

R. Le indulgenze concesse per le visite dei *SS. Sepolcri*, il giovedì e il venerdì santo (Pio VII, 7 marzo 1815), non hanno per oggetto la chiesa, ma il Santissimo esposto; perciò, dove non ha luogo tale esposizione, nessuna indulgenza si ha a motivo del giorno. La penuria di chiese non nuoce all'acquisto delle indulgenze, almeno parziali, perchè si possono moltiplicare le visite nella medesima chiesa, ed ogni volta lucrare l'indulgenza di dieci anni e dieci quarantene. Diciamo « almeno parziali », perchè la plenaria non si può certamente lucrare più di una volta, nella medesima chiesa, e si potrebbe dubitare se, ogni Sepolcro che si visita in diverse chiese, faccia lucrare l'indulgenza plenaria, dicendosi nel documento di concessione: « Indulgenza plenaria *una volta* a chi confessato si comunica nel giovedì santo ovvero nel giorno di Pasqua » (*Raccolta*, 1898, pag. 106).

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI DEL CONCISTORO. — La mattina del 22 marzo il S. P. Benedetto XV ha tenuto nell'Aula Concistoriale il Concistoro segreto. Alle ore 10,40 Sua Santità, che indossava la falda, la mozzetta e la stola rossa, recavasi nell'Aula Concistoriale, ove trovavansi già riuniti gli E.mi Cardinali. Sedutosi il Santo Padre sul trono e detto l'*Adsumus*, da mons. Marcucci, Cerimoniere pontificio, veniva intimato l'*extra omnes*. Rimasto solo con i membri del Sacro Collegio, il Santo Padre pronunziava l'Allocuzione riportata a pag. 121.

Terminata l'allocuzione, l'E.mo Cardinale Basilio Pompilj, Vicario Generale di Sua Santità, fattosi innanzi al Trono, optava per la *Chiesa Suburbicaria di Velletri*, rimasta vacante per la morte dell'E.mo Falconio. Dopo di che il Santo Padre ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Vercelli, per mons. Giovanni Gamberoni, traslato da Chiavari – *Chiesa tit. Arcivescovile di Gangra*, per monsignor Pietro Armengaudio Valenzuela, dei Mercedari – *Chiesa Cattedrale di Andria*, per mons. Eugenio Tosi, traslato da Squillace – *Chiesa Cattedrale di Chiavari*, per mons. Natale Serafino, Vescovo di Biella – *Chiesa Cattedrale di Biella*, per mons. Giovanni Garigliano, Amm. Ap. di Aquila – *Chiese Cattedrali unite di Chiusi e Pienza*, per mons. Giuseppe Conti, Vicario Generale di Fiesole – *Chiesa Cattedrale di Pesaro*, per mons. Bonaventura Porta, della diocesi di Adria, Vicario Generale di Città di Castello – *Chiesa Cattedrale di Gubbio*, per il rev. Carlo Taccetti, Vicario Generale della Archid. di Firenze – *Chiesa Cattedrale di Tivoli*, pel can. Luigi Scarano, Vicario Generale di Trivento – *Chiesa Cattedrale di Boiano*, per don Alberto Romita, Arciprete di Modugno nell'Archidiocesi di Bari – *Chiesa Cattedrale di Monterey-Los Angeles*, per mons. Pietro Giacomo Muldoon – *Chiesa Cattedrale di Vittoria* (Spagna), per mons. Leopoldo Eijo y Garay, traslato da Tuy – *Chiesa Cattedrale di Grenoble*, per mons. Alessandro Caillot, Vic. Gen. di Moulins – *Chiesa Cattedrale di Arras*, per mons. Eugenio Julien – *Chiesa Cattedrale di Gand*, per mons. Emilio Seghers – *Chiesa tit. Vescovile di Lidda*, per mons. Bernardo Ward, (della diocesi di Westminster) deputato Amm. Apostolico della Contea civile di *Essex* erigenda in propria diocesi dividendola dall'Archidiocesi di Westminster – *Chiesa tit. Vescovile di Titopoli*, per mons. Pietro Verdier, Vicario Generale di Rodez – *Chiesa Cattedrale di Trincomalia*, nelle Indie Orientali, per mons. Vedasto Robichez, d. C. d. G. – *Chiesa tit. Vescovile di Pafo*, per mons. Giorgio de la Boussière de Beaumont, della Congregazione

dello Spirito Santo, eletto Coadiutore con futura successione a monsignor Vescovo de la Réunion o St. Denis nell'Africa insulare – *Chiesa Vescovile tit. di Ammaedera*, per mons. Raffaele Crimont, d. C. d. G., deputato Vicario Apostolico di Alaska – *Chiesa tit. Vescovile di Caloe*, per mons. Angelo Diego Carbajal degli Eremitani di S. Agostino, nominato Vicario Apostolico dell'Hu-nan Settentrionale in Cina.

Quindi il Santo Padre ha annunziato molte altre provviste di Chiese, già fatte per Bolla o per Breve.

Terminata la lettura della provvista di Chiese, l'E.mo Cardinale Pompilj, appressatosi al Trono, emetteva il consueto giuramento.

Quindi si è proceduto alla postulazione del Sacro Pallio per le Chiese metropolitane di *Vercelli*, *Sassari*, *Algeri* e *Brisbane*.

Terminato il Concistoro segreto Sua Santità recavasi nella sala del Trono, dove assisosi, circondato dalla sua Nobile Corte, imponeva il Rocchetto agli Arcivescovi e Vescovi presenti in Curia, preconizzati nell'odierno Concistoro.

LUTTI NEL S. COLLEGIO. — Una grave perdita fece il Sacro Collegio nella morte del Cardinale **Diomede Falconio,** spirato con esemplare edificazione in Roma nel dì 7 febbraio. Il compianto Porporato nacque a Pescocostanzo, provincia di Aquila degli Abruzzi, il 20 settembre del 1842. Entrato nell'Ordine Francescano il 20 settembre 1860 fu poi ordinato sacerdote il dì 4 gennaio 1866 nella cattedrale di Buffalo, negli Stati Uniti, ove compì gli studi per la soppressione dei conventi avvenuta in Italia. Fu poscia colà eletto professore di teologia, vice presidente del collegio S. Bonaventura in Alleghany, segretario della provincia francescana dell'Immacolata ed indi anche presidente dello stesso collegio di Alleghany. Nel 1871 si portò a Terranova, come segretario del vescovo di Grace-Harbour, e tornò poi l'anno 1872 negli Stati Uniti, a riprendere la presidenza ed il governo del collegio di Alleghany. Nel 1884 venne in Italia e fu eletto al governo della provincia francescana degli Abruzzi, riconfermato in carica dopo un triennio, fu nominato commissario e visitatore delle province di Napoli e delle Puglie, e nel 1889 venne designato visitatore della provincia di Aquila ed indi procuratore generale. Nel 1893 Leone XIII lo nominò vescovo di Lacedonia, dalla quale sede nel 1895 lo trasferì a quella delle diocesi riunite di Acerenza e Matera. Lo stesso Pontefice, avendolo promosso arcivescovo titolare di Larissa, lo inviò nel 1899 Delegato Apostolico al Canadà e nel 1902 Delegato Apostolico agli Stati Uniti d'America. Pio X nel concistoro dei 27 novembre 1911 lo creò e pubblicò Cardinale dell'Ordine dei preti, con il titolo di « Ara Coeli »; e per opzione alla diocesi suburbicaria di Velletri il Cardinale nel 1914 passò all'Ordine dei Vescovi. Il Santo Padre Benedetto XV lo nominò Prefetto della S. Congregazione dei Religiosi. Il defunto

Porporato apparteneva alle Congregazioni Concistoriale, dei Sacramenti, dei Religiosi, di Propaganda Fide, di Propaganda per gli Affari di rito orientale e dell'Economia. Insigni sono le benemerenze che egli si acquistò nel governo della diocesi di Velletri, come in tutti gli uffici da lui sostenuti, i quali non gli impedirono di scrivere una poderosa *Storia della provincia dei Minori riformati di S. Bernardino, negli Abruzzi*, che pubblicò in due grossi volumi nel 1914 e 1915. I funerali solenni dell'illustre e pio Porporato furono celebrati il giorno 10 febbraio nella parrocchia di S. Maria in Traspontina.

Il dì 11 febbraio un nuovo lutto venne a colpire il Sacro Collegio nella morte del Cardinale **Carlo** dei baroni **De Hornig**, Vescovo di Veszprimia (Ungheria). Nato a Budapest da illustre e nobile famiglia nel dì 10 agosto 1840, percorse la carriera ecclesiastica, compiendo gli studi nell'Istituto imperiale e reale detto *Augustineum*, e, ordinato sacerdote nel 1862, fu per alcun tempo prefetto nel seminario centrale di Budapest. Il Cardinale Simar, avendone conosciuto le egregie doti di mente e di cuore, lo chiamò al suo seguito e seco lo condusse a Roma per il Concilio Vaticano. Il De Hornig venne poscia nominato professore ordinario dell'Università reale di Budapest, ove per otto anni lavorò assiduamente a far rifiorire la scienza teologica; ed avuta la direzione del periodico *Religio*, lo ridusse al grado di effemeride meritevole della stima universale. Nel 1878 fu eletto canonico di Strigonia, e designato dal Cardinal Simar a dirigere la cancelleria primaziale e acquistò in tale incarico una grande perizia per il disbrigo degli affari, che gli meritò di essere eletto nel 1882 consigliere nel Ministero dei Culti e della Pubblica istruzione, ufficio da lui nobilmente sostenuto in difficili congiunture. Nel 1888 Leone XIII con il plauso di tutti i buoni lo nominò Vescovo di Veszprimia, e Pio X lo insignì della dignità Cardinalizia nel concistoro segreto dei 2 dicembre 1912, dandogli il cappello cardinalizio con il titolo di S. Agnese « extra moenia » nel concistoro dei 28 maggio 1914. Il Cardinale De Hornig compiè nel dì 30 dicembre 1916 la cerimonia dell'incoronazione a nuovi Re d'Ungheria, dell'Imperatore d'Austria Carlo e dell'Imperatrice Zita. Preclaro vanto del compianto Cardinale fu d'aver portato un prezioso e vasto contributo di sapienza e di operosità in tutte le più utili istituzioni scientifiche e caritatevoli dell'Ungheria. Apparteneva alla S. Congregazione del Concilio e a quella di Propaganda per gli affari di rito orientale.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: Pro Ads. F. Can. Pascucci, *Secretarius.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Il S. P. decreta la cessazione della S. C. dell'Indice, ne attribuisce le funzioni alla Suprema, e distacca da questa la competenza su le indulgenze attribuendola alla S. Penitenzieria.

Motu-proprio. — Alloquentes proxime in Consistorio Sacrum Cardinalium Collegium (1), ediximus consilium esse, ut ordinationem Romanae Curiae, praeclarum opus Decessoris Nostri fel. rec. Pii X, perficeremus in ea quoque parte, cui is ob quaedam rerum adiuncta supersedisset, id est Ss. Congregationes coniungendo Indicis et Sancti Officii. Inspecta enim natura utriusque Congregationis, quum censura librorum, quod esset munus unius, contineretur munere *tutandi doctrinam fidei et morum*, quod esset alterius, ex eis Congregationibus unum fieri omnino apparebat oportere, vel ad praecavendas de competentia controversias quae facile inter eas orirentur (2). Nunc

(1) Cfr. fasc. preced., p. 121.

(2) A tale argomento dedotto dalla natura della competenza, nella citata allocuzione il S. P. aggiungeva la riprova storica, che l'ufficio di proscrivere i libri nocivi anche in principio fu proprio della Suprema, e solo in progresso di tempo ne fu separato. Invero nella Costit. *Licet ab initio* di Paolo III, nel 1542, la proibizione dei libri fu assegnata alla Congr. del S. Ufficio, la quale attese alla compilazione del primo *Indice*, pubblicato nel 1559. Sotto Pio IV fu riveduto, moderato e ampliato, con l'aggiunte delle dieci Regole generali e promulgato con la Cost. *Dominici gregis*, del 24 marzo 1564. Gregorio XIII con la bolla *Ut pestiferarum*, del 13 sett. 1572, istituì poi la speciale S. C. dell'Indice che oggi viene a cessare.

igitur id exsequentes consilium, Motu Proprio haec constituimus et sancimus:

I. S. Congregatio Indicis iam nunc non erit.

II. Quod fuit usque adhuc proprium munus S. Congregationis Indicis, erit posthac Sancti Officii de libris ceterisque scriptis censuram facere.

III. Ad ministeria quae sunt apud S. Officium, accedat peculiaris Sectio de Indice; eique addicantur Officiales qui exstinctae Congregationi ministrabant. – Rationem autem eius Sectionis ordinandae S. Congregatio Sancti Officii definiet, Nobisque probandam proponet.

IV. Ne autem Sancti Officii negotiorum moles nimis hac accessione crescat, quidquid ad Indulgentias pertinet, omne iam esto Poenitentiariae Apostolicae: quae quidem pro suo instituto iudicabit de omnibus quae spectant ad *usum et concessiones Indulgentiarum, salvo iure S. Officii videndi ea quae doctrinam dogmaticam circa novas orationes et devotiones respiciunt.*

V. Sectio de Indulgentiis, quae est apud S. Officium, cum suis officialibus, ad Poenitentiariam Apostolicam transferatur: quam ipsam Sectionem Cardinalis Poenitentiarius Maior, Nobis consultis, ordinandam curabit.

Haec statuimus et praecipimus, contrariis quibuslibet, etiam speciali mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXV martii MCMXVII, in festo Incarnationis Dominicae, Pontificatus Nostri anno tertio.

BENEDICTUS PP. XV.

II.

Erezione in Arciconfraternita delle " Dame Sacramentine „ con sede primaria nella chiesa di S. Euplio in Catania.

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. *Ad perpetuam rei memoriam.* — Cum antiquius nihil sit Nobis, quam ut fidelium pietas erga Sacramentum Augustum magis magisque in dies augeatur, ita pia sodalitia, ad huiusmodi finem instituta, propensa prosequimur volutante, eaque novis privilegiis libenter cumulamus. Preces igitur devotae mulierum Consociationis vulgo « delle Dame Sacramentine » dictae, quae Catanae in S. Euplii anno MCM canonice erecta fuit, atque a rec. mem.

Leone XIII Dec. Nostro gratiis locupletata, eo benignius excepimus, quod ipsa non modo sibi proponit crebris visitationibus Dominicum Corpus venerari, sed fideles etiam ad summos huic amoris mysterio tribuendos honores invitat atque hortatur. Quo consilio Sodalitas tam uberes fructus edidit, ut fel. rec. Pius PP. X Decessor Noster eam, nonnullis indulgentiis auctam, potestate donaverit alios cognomines in cuncta Archidioecesi Cataniensi coetus aggregandi. Nunc autem cum eadem institutio longe lateque per totam Siciliam insulam, Deo favente, sit progressa, Nos honores ac privilegia, iam ei merito delata, iucundo quidem animo amplificamus. Quae cum ita sint, ex voto etiam ac suffragio VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalium Decretis Tridentini Concilii interpretandis, praesentium tenore, Apostolica Auctoritate Nostra, supradictam Primariam mulierum Sodalitatem, vulgo « delle Dame Sacramentine » nuncupatam, atque in Aede S. Euplii Civitatis Cataniensis exsistentem, in Archisodalitatem cum solitis privilegiis perpetuum in modum erigimus et instituimus. Archisodalitatis autem sic erectae officialibus et sodalibus praesentibus ac futuris, ut alias quaslibet Sodalitates eiusdem nominis et instituti, in omnibus Dioecesibus insulae Siciliae hactenus erectas, vel in posterum erigendas, servata tamen forma Constitutionis Clementis PP. VIII Decessoris Nostri, aliisque Ordinationibus desuper editis, aggregare, et cum illis universas ac singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, ipsi Sodalitati, in Archisodalitatem a Nobis erectae, a Sede Apostolica concessas, quae aliis sint impertiendae, communicare licite possint ac valeant, pari Auctoritate Nostra, hisce Litteris, perpetuo item concedimus et largimur. Decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper exsistere et fore, suosque plenarios atque integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat, vel spectare poterit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari: sicque iudicandum esse ac definiendum, atque irritum et inane si secus super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus contrariis quibuscunque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die VIII ianuarii MCMXV, Pontificatus Nostri anno primo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Suprema Sacra Congregazione del Santo Ufficio.

I.

Le unzioni da supplire, dopo applicata la formola breve in caso di necessità, devono farsi assolutamente, e non sotto condizione.

Decreto. — In plenario conventu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii, habito feria IV, die 31 ianuarii 1917, proposito dubio: « An administrato Sacramento Extremae « Unctionis in casu necessitatis unica Unctione in fronte adhi- « bita, per verba: *Per istam sanctam Unctionem indulgeat tibi « Dominus quidquid deliquisti. Amen* », cessante periculo, singulae Unctiones, ad tenorem Decreti diei 31 ianuarii 1907 supplendae, sub conditione adhibendae sint vel non? E.mi ac R.mi D.ni Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales, omnibus mature perpensis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, respondendum decreverunt:

Negative ad 1^{am} partem: *Affirmative* ad 2^{am}.

Et sequenti feria V, die 1 februarii eiusdem anni, SS.mus D. N. D. Benedictus divina providentia Pp. XV, in solita audientia R. P. D. Adsessori eiusdem Supremae Sacrae Congregationis impertita, Emorum Patrum resolutionem adprobavit et confirmavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 9 martii 1917.

Aloisius Castellano, *S. R. et U. I. Notarius.*

Annotazione.

Per intendere questo importantissimo decreto, preghiamo i lettori di rifarsi al vol. XVIII, p. 145, ove demmo il decreto del 25 aprile 1906 circa la formola breve in caso di necessità, e al vol. XIX pag. 231 ss., ove fu dato il relativo commento. In confronto col testo del decreto abbiamo nel presente una importante specificazione, supponendosi, ora, che l'unica unzione, in caso di vera necessità, sia fatta *in fronte*, mentre allora non si determinava che la formola; e che, quando si può, l'unzione debba farsi *consultius in capite*

come insegna S. Alf., l. VI, n. 710, non v'ha dubbio; attendendo però la forma meramente narrativa e ipotetica, e non affatto precettiva, adoprata all'uopo nel presente decreto, non è però escluso che quando non potesse farsi *in fronte*, si possa e debba adoprare validamente l'unica unzione su qualunque altro senso. Cfr. anche al *Rit. Rom.*, nuova ediz., tip. del 1913, tit. V, c. 1, n. 20, ove non si fa alcuna determinazione del *senso* da ungere con l'olio santo.

In confronto poi col commento dato a pag. 231 ss., del vol. XIX, parrebbe che non resti a farne se non una piena ritrattazione, poichè nel n. 29 del l. c. si negava, per varie ragioni, « che cessata la necessità, ci sia l'*obbligo* di supplire la unzione degli altri sensi », mentre nel presente decreto si cita una risoluzione del 31 gennaio 1907 (mai però pubblicata fin ora) in cui dicesi, che, « cessante periculo, singulae unctiones supplendae sunt ». Però si noti che nel commento non si aveva di vista che la necessità *ad validitatem* del sacramento: e lo si disse espressamente, p. es., a p. 232, lin. 14 e lin. 19. Ora, questa necessità *ad validitatem* non può supporsi neppure dal presente decreto, senza distruggersi il precedente del 25 apr. 1906, ove l'unica unzione espressamente è detta « *sufficere* », e così pure nel l. c. del Rituale.

Dunque la necessità di cui ora si parla è solo necessità di *precetto*; ed il precetto appare ben ragionevole, poichè, quando si può, *deve* non solo mettersi in salvo la validità, ma anche l'integrità del sacramento, da cui dipende la sua piena espressione ed efficacia. Perciò è giusto che, fattasi l'unica unzione, se si può, debbansi *supplire* anche le altre: press'a poco, come, dato il battesimo di necessità, vi è poi l'obbligo di *supplire* le cerimonie omesse.

Diciamo: *press'a poco*, poichè l'analogia non va troppo spinta: infatti le dette cerimonie sono senza dubbio a troppo maggior distanza e differenza dalla somministrazione del battesimo di necessità, che non le *altre* unzioni dalla *unica:* invero supplendo le cerimonie a nessuno viene in mente il dubbio di iterare il battesimo; mentre supplendo le unzioni omesse, potrà quasi sembrare che si conferisca di nuovo l'estrema unzione. Tale dubbio dovette certamente preoccupare il commentatore al luogo citato: (1) non si comprende diversamente come abbia potuto scrivere: « se l'ammalato dura in vita, dopo l'unzione abbreviata, non devono ungersi gli altri membri;

---

(1) Sembra ancora che il commentatore abbia male interpretato la citazione che fa del n. 10 l. c., del *Rituale*: « incipiendo ab eo loco: *Per istam*, ut infra », la quale non si riferisce alla unica unzione, ma bensì alla formola delle varie unctiones, che comincia al n. 8 del c. II; come mostrano le parole: « ne decedat antequam finiantur *unctiones* ».

ma debbono *solo supplirsi le preghiere non recitate* »: invero, non appartengono più al sacramento le unzioni, che le preghiere? E allora, perchè supplirsi queste, e non quelle; se non per evitare il pericolo di una *ripetizione* del sacramento, che, com'è noto (*Rit.* l. c., n. 14): « in eadem infirmitate iterari non debet? ».

Ma questo pericolo di *iterazione*, nel caso, non sussiste, o almeno non è così considerevole da doversi sacrificare la integrità del sacramento. Non sussiste, ci sembra, poichè l'azione è moralmente una sola: subito dopo fatta l'unzione abbreviata, p. es., su la fronte proseguendo se l'infermo ancor vive, le unzioni degli occhi, orecchi, ecc., in realtà non si fa che *supplire, integrare, determinare meglio*, non già *ripetere:* e potrebbe ciò rendersi più evidente con la ragione per cui Benedetto XIV *Syn.*, VIII, 4, n. 5 dice doversi preferire il capo per l'unica unzione: « quia ex eo omnium sensuum nervi descendunt ». — Qualora poi vi si voglia vedere una vera *iterazione*, si dirà che il precetto di non iterare l'estrema unzione vale quando si è conferita nella sua piena integrità, non già quando si è dovuta ridurre al minimum necessario: in altri termini, che il precetto medesimo non deve prevalere all'altro enunziato da Bened. XIV l. c.: « a gravis culpae reatu non excusari, qui, extra casum verae necessitatis, vel unam ex quinque sensuum Unctionibus praetermittit »; ora il caso di vera necessità non si ha, quando, come nell'ipotesi, sia possibile supplire le singole unzioni.

Dal fin qui detto risulta anche la logicità del presente decreto, che ha per oggetto immediato dichiarare che queste altre unzioni, che debbono *supplirsi*, vanno fatte assolutamente, e non *sub conditione*. Infatti, o esse sono, come teniamo, lo stesso sacramento, un quid unum, con la la precedente; o sono una iterazione. Nella prima ipotesi è evidente che non vi va posta alcuna condizione, come non si pone quando si suppliscono le cerimonie del battesimo; nel secondo deve riflettersi che non può dubitarsi della validità della (supposta) prima conlazione, e quindi non può dirsi, p. es., *si non es inunctus*, e d'altra parte l'estrema unzione non è sacramento che imprima il carattere, come il battesimo, la confermazione e l'ordine; e che infine nel caso non ne sarebbe affatto vietata, ma prescritta come necessaria di precetto la (supposta) iterazione.

Per la pratica, dunque:

1° Se l'infermo si suppone poter vivere il tempo necessario, si facciano tutte le preghiere preparatorie e quanto è prescritto nel Rituale (dal tit. V c. II, n. 3).

2° Se si suppone che non resti tempo altro che per le sette (o sei) unzioni, si cominci da quella degli occhi (c. II, n. 8), e si prosegua fino all'ultima orazione: ove poi resti ancora tempo si dicano anche le orazioni in principio (c. II, n. 5); lasciando subito dove e

quando appaia evidente la morte. La condizione « si vivis » è veramente oziosa.

3° Se invece la morte appare imminente, si faccia l'unica unzione ove si può (consultius in capite) con la formola abbreviata; non avvenendo il decesso, (e non urgendo, come nei campi di battaglia, la necessità di conferire il sacramento a molti altri), si facciano subito le altre unzioni; e se dopo terminate rimane ancor tempo, si suppliscano anche le orazioni, come nel precedente. In nessun caso occorre adoperare espressioni condizionate.

II.

L'indulgenza toties quoties *del dì dei Morti si trasferisce, come la Commemorazione stessa, al giorno seguente 3 novembre, se il giorno 2 cade in domenica* (1).

Decreto. — Huic Supremae Congregationi S. R. et U. Inquisitionis, ex parte R. P. D. Ioannis Bapt. Fallize, Episcopi tit. Elusan., Vicarii Apostolici Norvegiae, dubium exhibitum fuit: « Utrum decretum Supremae S. C. S. Officii, d. d. 25 iulii « 1914, respiciens Indulgentiam plenariam *toties quoties*, lu- « crandam quotannis die 2 novembris, in favorem animarum « in Purgatorio degentium, ita intelligi debeat, ut eadem In- « dulgentia sit perenniter affixa enunciato diei, an vero Com- « memorationi omnium fidelium defunctorum, quae iuxta « Rubricas contingat etiam alia die celebrari? ».

Eminentissimi Domini Cardinales Inquisitores Generales, in consuetis comitiis, habitis feria IV, die 13 decembris anno 1916, responderunt: « *Negative* ad primam partem; *Affirmative* ad secundam ».

Quam resolutionem SSmus D. N. D. Benedictus divina providentia Pp. XV, in audientia Rmo P. Commissario Generali S. O. impertita feria V, die 14, iisdem mense et anno, benigne approbavit ac publici iuris fieri mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

R. Card. Merry del Val, *Secretarius.*

L. ✠ S.

Fr. Dominicus Pasqualigo, O. P., *Commiss. Gen. S. O.*

---

(1) Così attualmente deve intendersi dopo il seguente decreto della S. C. Rit.

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

La Commemorazione dei defunti viene elevata al grado di doppio solenniore di I classe, sicchè non si trasferisce se non quando cade di domenica.

Urbis et Orbis. — Quo universi Cleri Populique fidelis in Commemoratione omnium fidelium defunctorum par et consors ferveat pietas, atque coniuncta suffragia magis prosint animabus in Christo quiescentibus; itemque sacra Liturgia in Eucharistico sacrificio litando divinoque Officio persolvendo, uniformi ad solemni ritu in universa Ecclesia peragatur, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Papa XV, ex Sacrae Rituum Congregationis consulto, suprema auctoritate Sua, statuit ac decrevit: « Solemnem Commemorationem omnium « fidelium defunctorum, ex Constitutione Apostolica *Incruentum* « *Altaris*, die 10 augusti 1915 edita, ampliori privilegio trium « Missarum de Requie auctam, Festis solemnioribus primariis « ritus duplicis primae classis et Ecclesiae Universalis amodo « esse aequiparandam, adeo ut omnia et singula Festa propria « locorum, Ecclesiarum, Ordinum seu Congregationum alio- « rumque Institutorum particularium excludat, excepta tamen « Dominica, quae die secunda novembris occurrat; quo in casu « eadem Commemoratio cum suis privilegiis in diem immediate « sequentem de more transferatur. Sancivit insuper Sanctitas « Sua, ut Kalendaria et Propria particularia, nullo excepto, « huic Decreto conformari debeant. Contrariis non obstantibus « quibuscumque, etiam speciali mentione dignis.

« Die 28 februarii 1917 ».

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Nel dì dei defunti il sacerdote può celebrare anche due sole messe, sempre però applicandone una sola a sua intenzione: in tal caso va sempre omessa la terza in ordine, delle tre prescritte.

Dubbi. — A Sacra Rituum Congregatione pro opportuna declaratione postulatum est: An ex tribus Missis de Requie in Commemoratione omnium fidelium defunctorum a Constitutione Apostolica diei 10 augusti 1915 permissis: I. Sacerdos unam vel duas tantum Missas celebrare queat, et II. in utroque casu quaenam Missae ex descriptis in decreto Sacrorum Rituum Congregationis *Urbis et Orbis* diei 11 augusti 1915 legendae sint, ac demum III. pro quibus eaedem applicandae?

Et Sacra Rituum Congregatio, exquisito specialis Commissionis suffragio, omnibus perpensis, ita rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative* ad utrumque.

Ad II. Prima Missa ex supradescriptis semper legenda est; altera erit secunda.

Ad III. In utroque casu una Missa ad intentionem celebrantis in secundo tamen casu, altera ex duabus (1) Missis pro omnibus fidelibus defunctis applicanda est.

Atque ita rescripsit et declaravit de mandato Sanctissimi, die 28 februarii 1917.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

III.

Circa il doppio di I classe che cade in domenica nell'ottava dell'Epifania; circa una Festa del Signore che cade in domenica insieme con una ottava comune; circa l'impedimento della festa dell'Addolorata, quando questa sia titolare.

Dubbi. — Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia expendenda et solvenda subiecta sunt; nimirum:

I. Inspectis rubricis Breviarii romani, nempe tam rubrica generali tit. IV *de Festorum occurrentia accidentali eorumque*

(1) Intendi: *una delle due*: non già la seconda in ordine. Cfr. dec. S. C. Concilii, a vol. XXVII (1915), pag. 523.

translatione, n. 2, quam rubrica speciali *de die Octava Epiphaniae occurrente in Dominica;* atque inde exorto dubio, quaeritur:

Si Festum duplex primae classis, a die 7 ad 12 ianuarii inclusive occurrens, incidat in Dominicam, quid agendum?

II. Quando dies Octava communis occurrit eadem die cum aliquo Festo Domini ritus duplicis maioris, fit Officium de die Octava cum commemoratione Festi Domini, quaeritur:

Si memorata dies Octava in Dominicam incidat, Officium eritne de ipsa Dominica cum commemoratione diei Octavae et Festi Domini; aut potius reviviscit ius Festi Domini supra Officium Dominicale?

III. In Dioecesi *N.*, titulus ecclesiae particularis est Septem Dolorum Beatae Mariae Virginis feria sexta post Dominicam Passionis sub competente ritu duplici primae classis recolendus; et sequenti die aliud Festum duplex I aut II classis occurrit; quaeritur:

Quoties eiusmodi Festum Titulare Deiparae Virginis Perdolentis impediatur, Feria sexta assignata, ab alio Festo nobiliori, et Sabbato sequenti, ab alio Festo classico, quid faciendum?

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis commissionis suffragio, omnibus sedulo perpensis, triplici questioni ita respondendum censuit:

Ad I. Fiat officium de Festo duplici primae classis cum commemoratione Dominicae, iuxta praefatam rubricam generalem, tit. IV, n. 2.

Ad II. *Negative* ad primam partem; *affirmative* ad secundam.

Ad III. Festum Titulare Deiparae Perdolentis transferatur, cum ritu paschali, post Dominicam in Albis in proximiorem diem sequentem quae sit libera, iuxta Rubricas, tit. IV, n. 3.

Atque ita rescripsit, declaravit et servari mandavit.

Die 3 martii 1917.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

IV.

Si prescrivono le mutazioni da farsi nelle Rubriche in conseguenza del precedente decreto circa il dì dei Morti, e nella stessa occasione, altri lievi cambiamenti nel Breviario.

Decretum. — Per Decretum Sacrae Rituum Congregationis *Urbis et Orbis* diei 28 februarii vertentis anni, de Commemoratione omnium fidelium defunctorum, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Papa XV, statuit ac sancivit ut eiusmodi Commemoratio excludat omnia et singula Festa propria locorum, ecclesiarum, ordinum seu congregationum, aliorumque institutorum. Hinc Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, cunctisque sedulo perpensis, sequentes variationes, a praefato Decreto deductas, in Rubricis Breviarii Romani faciendas esse censuit; easque in futuris ipsius Breviarii editionibus inseri atque ab omnibus servari mandavit.

In Rubricis Breviarii ad normam bullae « Divino affatu »:

Tit. IV, num. 6: Commemoratio omnium fidelium defunctorum excludit tum Festa occurrentia, tum Festa transferenda cuiusvis ritus. Si tamen dies 2 novembris in Dominicam inciderit, Officium fit de Dominica cum Commemoratione Octavae omnium Sanctorum; et Commemoratio omnium fidelium defunctorum, iisdem cum iuribus, in diem 3, tamquam in sedem propriam, transfertur.

Tit. V, num. 4: Commemoratio omnium fidelium defunctorum excludit tum Festa occurrentia, tum Festa transferenda cuiusvis ritus.

Notanda in praecedentibus tabellis: Numerus 16 expungatur.

Rubrica particularis in Proprio Sanctorum, die 2 novembris: Commemoratio omnium fidelium defunctorum excludit tum Festa occurrentia tum Festa transferenda cuiusvis ritus. Si tamen inciderit in Dominicam, iisdem cum iuribus, in sequenti Feria secunda celebratur, translato, vel penitus omisso, iuxta Rubricas, quolibet alio Festo.

Insuper ipsa Sacra Congregatio iisdem futuris Breviarii Romani editionibus sequentes etiam variationes adiicendas praescripsit.

Die 22 septembris, ad Lectionem VI Officii S. Thomae de Villanova Ep. et Conf., omittantur postrema verba: « atque eius memoriam « quartodecimo kalendas octobris celebrari mandavit ».

Die 1 *iulii*, in Festo Pretiosissimi Sanguinis D. N. I. C., rubrica specialis in fine Officii *Sicubi*, etc. ita exprimatur: « Sicubi tamen hoc « Festum habeat II Vesperas integras, omnia dicuntur ut in I Ve- « speris, sed, loco ultimi Psalmi, dicatur Ps. 147 *Lauda, Ierusalem*, « *Dominum*, nec non Versus et Antiphona ad *Magnificat* ut infra ».

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 10 martii 1917.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

S. Penitenzieria Apostolica.

Si accrescono le indulgenze annesse al contatto della ferula *Peniten ziale nelle 3 basiliche Romane.*

Decreto. — Ssmus Dominus Noster Benedictus div. prov. Pp. XV, preces benigne excipiens infrascripti Cardinalis Maioris Poenitentiarii de favoribus spiritualibus augendis qui tactui virgae poenitentialis a Summis Pontificibus adnexi sunt, in audientia diei 2ae vertentis mensis martii, dignatus est concedere omnibus christifidelibus qui quolibet anni die, in basilicis Lateranensi, Vaticana et Liberiana, Minores Poenitentiarios adierint, seseque cum verae humilitatis et sincerae contritionis sensibus poenitentiali virga tangendos submiserint, centum dies indulgentiae semel in die lucrandae, quas ipsis liceat, si malint, pie functorum vita labes poenasque expiare.

Insuper eadem Sanctitas Sua benigne concedere dignata est Cardinali Poenitentiario Maiori perpetuam facultatem relaxandi in forma Ecclesiae consueta, omnibus christifidelibus, qui ex veteri et laudabili istituto, eumdem Poenitentiarium Maiorem munere suo statutis diebus hebdomadae maioris in tribus Urbis Basilicis solemni ritu fungentem, pie reverenterque cum praedictis animi sensibus adierint eiusque poenitentiali virga tangendos pariter se submiserint, ter centum dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis; ea mente ut haec indulgentia etiam animabus, quae Deo in caritate co-

niunctae ex hoc mundo migraverint, per modum suffragii applicari possit et valeat.

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 6 martii 1917.

GUGLIELMUS Card. VAN ROSSUM, *Poen. Maior.*

L. ✠ S.

F. Borgongini Duca, *S. P. Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Nicien. — *Nullitatis matrimonii* — 15 martii 1915. — Nella chiesa di S. Agostino, a Parigi, il 10 marzo 1900, Giovanni Massier, della diocesi di Nizza, contrasse matrimonio con Germana Gauthier. Dopo un anno e mezzo di matrimonio, la moglie fu informata dal marito che egli era perdutamente invaghito di un'altra donna e che s'era indotto alle nozze non per amore, ma costretto dalla madre. Avutane da questa la confessione, Germana il 20 dicembre 1902 si separò dal marito e con la figlioletta tornò da suo padre. Dopo quattro mesi, morta la suocera, ella si riavvicinò a suo marito, nella speranza di riprendere la vita coniugale; ma lo trovò riluttante: quindi, intentata presso i tribunali civili causa di divorzio e ottenuta sentenza favorevole, si unì a un altro. Giovanni Massier, non subito, ma quasi undici anni dopo, cioè l'11 aprile 1913, ricorse al S. Padre, perchè dalla S. Rota fosse dichiarato nullo il suo matrimonio *ex capite vis et metus*. E la causa fu quivi discussa, previo il processo nella curia di Nizza, innanzi agli Ill.mi e Rev.mi Uditori, Mons. Sebastianelli, Decano *Ponente*, Mons. Many e Mons. Heiner, sul seguente dubbio: *An constet de nullitate matrimonii in casu.*

E il 15 marzo 1915 fu deciso: *Negative.*

E ciò per le seguenti ragioni:

I. *In diritto.* — 1. Il contratto matrimoniale esige nei contraenti tale libertà che debba da esso rimuoversi ogni sospetto di timore e di coazione, per cui possa apparire meno spontaneo il proposito della volontà. Notissima è la disposizione di Alessandro III, *in cap.* 14 de sponsalibus: *Cum locum non habeat consensus, ubi metus vel coactio intervenit, necesse est, ut ubi consensus cuiuspiam requiritur, coactionis materia repellatur. Matrimonium autem solo consensu contrahitur et ubi de ipso*

quaeritur, plena debet ille securitate gaudere, ne per timorem dicat sibi placere quod odit. Lo stesso è detto *in cap.* 15 *eiusd. tit.* e da questi capi è sorta la teoria canonica accettata col consenso di tutti i Dottori, che almeno per diritto ecclesiastico il timore scioglie il matrimonio.

2. Ma non si deve prendere in considerazione qualunque timore. Innanzi tutto non si tien conto del timor leggero, perchè il timore dev'esser grave, tale cioè che possa esser efficace su un uomo di carattere fermo. La gravità del timore si deve soprattutto valutare dalla gravità del male o del danno, che si teme, o che esso sia grave in sè, come la morte, l'infamia, ecc., o che sia grave rispetto a chi ne subisce il timore. Inoltre, il timore deve procedere da una causa libera, dev'essere ingiusto e diretto ad estorcere il consenso, o con una persona determinata, o con una da eleggersi tra più, o anche allo stato coniugale, impedendo l'elezione dello stato.

3. Si noti che il timore dev'essere provato da colui che lo allega. Poichè, essendo il timore una passione dell'animo, non si può facilmente giudicare se il consenso nel matrimonio fu spontaneo e concepito per libera elezione, o per imposizione altrui. Perciò devono udirsi testi idonei e diligentemente vagliarsi tutti i dati accessori e le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il matrimonio. Che se, tutto pesato, la cosa rimane dubbia, bisogna ritener come valido il matrimonio perchè, come dice Innocenzo III *in cap.* 4 de testibus et attestationibus: *Tolerabilius est aliquos contro statuta hominum dimittere copulatos, quam coniunctos legitime contra statuta Domini separare.*

II. *In fatto.* — 1. Giovanni Massier ha dichiarato che sua madre l'ha assolutamente forzato, minacciandolo di cacciarlo di casa e di diseredarlo e in prova ha prodotto sette testi. Ma si premette che c'è da dubitare sul valore di tali testimonianze, perchè sembra incredibile che la madre avesse di ciò fatto consapevoli persone estranee alla sua famiglia e non gli altri suoi figli; perchè c'è contraddizione tra la deposizione dello sposo e la testimonianza di due; e perchè infine mentre nella prima inchiesta giudiziaria poco o nulla i testi deposero circa le minacce, dopo essi medesimi ne parlano e quasi tutti con le medesime parole; sicchè s'ingenera il sospetto che ci sia stato un preventivo accordo, secondo il desiderio dell'interessato.

2. Venendo poi alla questione della gravità del timore ai fini voluto di estorcere il consenso, le minacce della madre si riducono all'espulsione dalla casa e alla privazione dell'eredità materna. Ma la minaccia dell'espulsione dalla casa spettava al padre e non alla madre e per quanto egli fosse eccessivamente buono e in tutto cedevole alla volontà della moglie, tuttavia non è lecito credere così debole da comportarsi remissivamente anche in ciò che riguardava la patria potestà. Inoltre, secondo la legge francese (*Code civil*, art. 203, 208) i genitori sono tenuti anche verso i figli maggiorenni all'obbligo degli alimenti (*obligation alimentaire*), che concerne non solo il vitto e le vesti, ma anche l'abitazione, come vigeva nel diritto romano, *lex* 1, 6 *de alimentis ac cibariis*. Quanto alla privazione dell'eredità materna, si noti che l'eredità della madre non doveva essere tanto pingue da risentirne, perdendola, un grave danno. In Francia, poi, tale privazione non può aversi, perchè una parte dei beni dei genitori vien riserbata ai figli e, nel caso, essendo questi in numero di tre, ognuno aveva diritto alla quarta parte e i genitori non potevano liberamente disporre che di una quarta parte anch'essi (Cod. civ., art. 913). E la madre, infatti, se per speciali, giuste considerazioni — come consta dal suo testamento — lasciò la sua quarta parte personale al primogenito, trattò ugualmente gli altri suoi figli. Perciò il timore non fu grave rispetto alle minacce in sè stesse considerate.

3. Ma esso non può dirsi grave neanche rispetto alla persona che lo subì, cioè Giovanni Massier, perchè costui si trovava ai ventidue o ventitre anni, aveva terminato i suoi studi, era pratico degli affari e perciò senza gran difficoltà avrebbe potuto provvedere a sè stesso.

4. Infine, non solo il timore non fu grave, ma non fu neanche diretto ad estorcere il consenso matrimoniale, perchè — come apparisce dagli atti del processo — la madre mirava soprattutto a rompere una relazione illecita, che il figlio teneva con un'altra donna.

5. Ma anche dato che il timore fosse stato grave e diretto ad estorcere il consenso matrimoniale, bisognerebbe pur provare che veramente Giovanni contrasse il matrimonio sotto l'influsso di tal timore; poichè ben poteva egli, da prima riluttante, essersi poi piegato alle insistenti preghiere della madre.

Quindi è da vedersi com'egli si comportò con la sposa, sia prima che durante e dopo il matrimonio. Orbene, fino alla dichiarazione fatta da lui un anno e mezzo dopo il matrimonio, niente egli disse o fece che inducesse seri sospetti nell'animo di lei. Gli alterchi cominciarono quando entrambi non poterono nascondersi d'aver altri amori.

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

CONSULTAZIONI.

IV.

Se debba realmente ammettersi l'obbligo di comporsi per chi affranca canoni dovuti alle parrocchie o ad altri beneficî ecclesiastici.

Nel *Monitore Ecclesiastico*, vol. XXVIII, fasc. IV, pag. 49, venne affermato l'obbligo di una congrua composizione per colui che, ottenuta la venia apostolica, affranca un annuo canone dovuto al beneficio parrocchiale, offrendo un capitale al 5 per cento più il laudemio. Una tale conclusione sembra non abbia soddisfatto un nostro colto abbonato, il quale ci prega tornare sull'argomento e sciogliere alcune obbiezioni. Egli scrive: « Due ragioni adduce il solutore... chi affranca si avvale di una legge ingiusta, e reca danno all'Ente ecclesiastico con proprio vantaggio ». Continua osservando che pel primo motivo deriverebbe la censura, non già l'obbligo della composizione, e negando poi l'esistenza del danno. Termina infine dicendo che il solutore ha dimenticato la giurisprudenza vigente. la quale impone all'affrancante non la capitalizzazione al 100 per 5, bensì la corrisposta di tanta Rendita Pubblica uguale all'ammontare del canone. L'obbiettante non è in grado di citare i *giudicati* di questa giurisprudenza, perchè non conserva il giornale quotidiano, da cui ne ebbe cognizione. Che pensare di queste obbiezioni mosse alla nostra conclusione?

Abbiamo riletto quanto noi scrivemmo in siffatta questione, e francamente nè le parole, nè il contesto di tutto il nostro ragionamento possono dar fondamento alla prima obbiezione, che ci si rivolge. Non per il fatto che Tizio si giova della legge civile, ma perchè egli avvalendosi di questa legge, viola e danneggia i diritti della Chiesa, lo giudicammo obbligato alla composizione, facendo scaturire quest'obbligo unicamente dalla violazione di un diritto e dal danno che si arreca, sia che questa violazione si compia *con* o *senza* l'aiuto di leggi emanate da altre autorità, senza nessuno accordo previo con la Chiesa. In altri termini, come la lesione del diritto altrui costituisce la radice della riparazione, e la misura del

danno arrecato serve a determinare il *quantum* da restituire; così nei rapporti della Chiesa e dei violatori dei suoi diritti, permettendosi, in luogo della restituzione da farsi a rigore di diritto, un amichevole accordo e un'intesa bonaria, sorge la composizione nella quale la Chiesa cede ai suoi diritti, in vista degli atti, coi quali si riconoscono questi diritti, e si cerca di compensare, quantunque in minima parte, il danno arrecato.

È fuori controversia, che per la sua natura di società perfetta, la Chiesa ha pieno diritto di regolare l'uso dei suoi beni, e in caso di trasferimento, stabilire le norme da essa giudicate più opportune, le quali potranno armonizzare con le disposizioni civili, e tenere conto delle esigenze economiche dei tempi, quando l'autorità civile rispettosa dei diritti della Chiesa, non rifugge di accettare gli accordi necessari e sufficienti a salvaguardarne il diritto.

Le leggi degli affranchi fanno parte di quella legislazione laica, che col pretesto di liberare la proprietà dagli oneri e dai legami ritenuti incompatibili con le nuove correnti di economia sociale, distruggendo la manomorta, intesero sottrarre il patrimonio ecclesiastico dal dominio legittimo della Chiesa, per restituirlo alla libera circolazione, senza affatto curarsi dei diritti e delle ragioni della Chiesa, e senza sentire il bisogno di consultarla in materia così delicata ed importante. Tali leggi pertanto non possono non considerarsi come atti ingiuriosi per l'autorità della Chiesa, onde il solo fatto di fare appello ad esse, a prescindere da ogni altra considerazione, costituisce un'ingiuria, che per essere *evitata* o *riparata*, importa l'obbligo della composizione previa, o susseguente. Il danno economico che può derivare, od anche esulare dall'affranco, nel caso concreto, renderà più o meno onerose le condizioni della composizione.

L'obbiettante affermando che l'avvalersi nel caso nostro di una legge ingiusta potrebbe al più fare incorrere nelle censure, ma non indurre l'obbligo della composizione, mostra di trascurare completamente l'elemento formale della composizione, che consiste appunto nel riconoscimento degli imprescindibili diritti della Chiesa.

Questo riconoscimento è per così dire la parte essenziale, mentre l'offerta di una determinata somma di danaro forma la parte integrante la composizione, da cui la Chiesa talora dispensa, o riduce a un minimo trascurabile, quando colui che chiede comporsi, trovasi in condizioni di poco, o nulla offrire. La buona volontà supplisce l'impossibilità dell'offerta.

Nel caso proposto, la venia apostolica richiesta precedentemente per l'affranco, costituiva l'inizio della composizione; col riconoscere i diritti della Chiesa, si fa il primo passo verso l'accordo e l'intesa amichevole, che dovrà essere completata col risarcimento del danno

derivante dall'affranco, nella misura e nei modi che saranno suggeriti dalle circostanze.

Non è qui il caso d'invocare la parità tra le leggi degli affranchi con le altre leggi civili, per conchiudere che come è permesso anzi è doveroso sottostare alle leggi civili del proprio paese, così è lecito giovarsi anche delle leggi, che permettono e regolano le affrancazioni in materia ecclesiastica, in quanto esse formano il nostro diritto civile vigente. La conclusione sarebbe esatta, se le leggi sulle affrancazioni, più onerose per gli Enti morali, e in modo speciale per gli Enti ecclesiastici, ai quali a differenza dei privati cittadini, è tolta la libertà dell'impiego dei capitali realizzabili dagli affranchi, non costituissero un'illecita ingerenza dell'autorità civile, ritenuta giustamente lesiva dei diritti della Chiesa.

Circa la seconda obbiezione dell'inesistenza del danno per la parrocchia e del proprio lucro per Tizio, che affranca al 5 per cento, il nostro oppositore aggiunge che il danno, se mai, sarebbe imputabile allo Stato, che obbliga il parroco ad investire il capitale in un titolo che frutta il 3,50 invece del 5. A quest'osservazione potremmo rispondere brevemente con un *distinguo*: il danno è imputabile allo Stato in *causa*, concedo; in *atto*, nego.

Tizio che liberamente affranca, giovandosi delle leggi, danneggia attualmente il parroco. È poichè secondo la corrente, che cominciava a prevalere nei nostri tribunali, Tizio, invece di danaro contante, può offrire anche il titolo di rendita al 3,50, comprandolo a buon mercato, è chiaro che mentre arreca un danno alla parrocchia, potrebbe realizzare un lucro non indifferente per conto proprio.

Abbiamo accennato alla corrente prevalente nella nostra giurisprudenza fino alla sentenza di Cassazione di Roma del 1° giugno-15 novembre 1915, per rispondere all' ultimo appunto che ci rivolge l'egregio obiettante, il quale per negare il danno da una parte e il lucro dall'altra, fa appello alla giurisprudenza vigente da noi dimenticata. Secondo questa pretesa giurisprudenza, l' utilista affrancante sarebbe costretto ad effettuare l'affranco in base alla legge 24 giugno 1864, n. 1636, e quindi offrire tanta rendita, quanta fosse necessaria ad assicurare l' integro canone che si redime. Però in questo senso, prima della sentenza di Cassazione Romana sopra citata, si erano pronunziate solamente la Corte d'Appello di Torino 29 dicembre 1899, la Cassazione di Napoli 21 dicembre 1900, la Cassazione di Torino 28 febbraio 1912, la Corte d'Appello di Casale 9 marzo 1911 e il Tribunale di Palermo 31 maggio 1911. In senso invece completamente opposto, cioè nel senso che l' utilista ha il diritto di praticare il modo di pagamento, che trova per lui più favorevole, si sono finora pronunziati la maggior parte delle Corti e

dei Tribunali, specie della Sicilia. A principiare dalla sentenza del Pretore di Mazzara del Vallo del 12 aprile 1907, il quale decise doversi cedere al corpo morale una rendita del 3,75-3,50 per cento, corrispondente ad altrettanta dell'abolita rendita 5 per cento, e non già, come pretendeva la Cattedrale, una rendita del nuovo consolidato, *uguale* all'ammontare del canone, sino alla più recente del 13 febbraio 1914 della Corte d'Appello di Palermo, abbiamo circa una dozzina di responsi di Corti d'Appello, oltre quelli del Consiglio Superiore di beneficenza in data 17 dicembre 1912 e 1° dic. 1911, nei quali, benchè con opposti concetti e diversa motivazione, si afferma il principio che la riduzione della rendita del Debito pubblico in conseguenza della conversione, deve essere sopportata dal corpo morale. Non ostante lo spirito e lo scopo della legge 24 gennaio 1864, (che pur mirando con la liberazione dei fondi dai vincoli, che ne diminuivano il valore e ne rendevano difficile la circolazione, e pur dispensando i debitori dalla osservanza del diritto comune, cioè dalla restituzione del capitale al corpo morale, non intese aggravare e peggiorare troppo le già misere condizioni dei corpi morali, e quindi volle che ad essi fosse assicurata la rendita fino allora goduta), i nostri Tribunali togliendo pretesto dalla discesa della rendita dal 5 al 3,50 per cento, sentenziarono abrogata la legge del 24 gennaio 1864 e obbligarono ad effettuare l'affrancazione dei canoni enfiteutici, con le norme dettate dall'art. 1564 Codice civile, per il quale, l'enfiteuta può sempre redimere il fondo mediante un capitale in denaro corrispondente all'annuo canone sulla base dell'interesse legale che era del 5 per cento. Pertanto gli Enti morali, che per effetto delle leggi precedenti, dovettero subire la liquidazione forzosa del loro patrimonio, dovendo poi reimpiegare i capitali liquidati al 3,50 invece che al 5 per cento, con la precarietà del titolo, videro diminuite anche le rendite.

Abbiamo avuto, è vero, in seguito la sopra citata sentenza della Cassazione Romana, la quale dichiarando la legge 1864 ancora unica regolatrice del controverso affrancamento, e affermando che il legislatore, privando i corpi morali del diritto di ottenere, come per lo innanzi, l'integrale restituzione del capitale, e dando ai debitori il notevole vantaggio di affrancare con una somma minore, per il ribassato valore dei titoli, non mancò di preoccuparsi della sorte degli Enti morali e di garantire l'integrità della rendita, che già godevano, e venne a mettere un freno alla giurisprudenza ostile agli Enti morali; ma non dobbiamo troppo illuderci: una nuova sentenza del Tribunale Supremo potrebbe togliere quel freno, e lasciare nuovamente aperto il campo alla giurisprudenza contraria.

Nè la disputa potrebbe dirsi chiusa definitivamente in favore degli Enti morali per il Decreto luogotenenziale del 18 marzo 1916,

n. 638 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1916, n. 129, il quale nei soli 2 articoli stabiliva:

1° Le obbligazioni del Prestito Nazionale al 5 per cento, equiparate ai titoli del Debito Pubblico consolidato per l'art. 14 del regio decreto 22 novembre 1915, n. 1800, *devono* essere accettate per le affrancazioni dei canoni, censi, livelli ed altre simili prestazioni annue perpetue dovute agli Enti morali, da effettuarsi a' sensi della legge 24 gennaio 1864, n. 1626.

2° I titoli di rendita consolidata, portanti interesse minore del 5 per cento saranno pure accettati, purchè *la rendita netta offerta sia uguale alla prestazione da affrancare.*

Contro questo Decreto infatti, già ha alzato la voce qualche scrittore. A. Giangrande, nella rivista *Il Diritto Ecclesiastico Italiano*, sollevando una non lieve questione di diritto costituzionale, e partendo dal principio che soltanto il Parlamento interpreta le leggi con altre leggi, e che non basta la delegazione legislativa temporanea (durante la guerra) limitata alle disposizioni per la difesa dello Stato, per la tutela dell'ordine pubblico e per gli *urgenti e straordinari bisogni dell'economia nazionale*, affaccia dei dubbi sulla costituzionalità del citato decreto, il quale potrebbe, nei casi di applicazione, incontrare resistenza per parte del potere giudiziario e lasciare quindi insoluta la questione (l. c., IX, 315 e seg.).

Ma anche prescindendo da ciò e ammesso che il Decreto citato possa applicarsi senza difficoltà, poichè coll'art. 1 si *fa obbligo* agli Enti morali di accettare titoli del Prestito Nazionale, che dopo un periodo di anni possono essere convertiti e scendere al 3,50 per cento, chi non intuisce il danno, che dopo un intervallo più o meno lungo ne risentirebbero gli Enti morali, di fronte al lucro certo e attuale degli affrancanti, che oggi si possono procurare quei titoli con una somma inferiore all'ammontare del capitale originario, atteso il valore attuale dei titoli emessi circa al 90 invece del valore nominale di 100?

La conclusione pertanto di quanto sopra abbiamo esposto per sommi capi, non può non confermare le nostre precedenti conclusioni circa l'obbligo della composizione per coloro che affrancano. Non vi è dubbio che un danno negli affranchi con gli Enti morali esiste sempre, ed in ogni modo, il maggiore o minor danno, insieme col maggiore o minore lucro dell'affrancante potrà fornire un criterio per determinare il *quantum* della composizione, giusta le norme contenute nella pagella della S. C. C., la quale prescrive di tener conto nell'addivenire alle composizioni anche dell'*id in quo ipsi oratores cum damno Ecclesiae ditiores facti sunt.*

Nelle attuali condizioni del mercato monetario, chi offrisse per gli affranchi, il capitale in *danaro contante*, potrebbe essere più fa-

cilmente dispensato da un' ulteriore offerta di danaro per la composizione, in quanto che il lucro sul prezzo di compra dei titoli di rendita, che potrebbero realizzare gl' Istituti Ecclesiastici, potrebbe compensare il futuro danno che andrà a verificarsi in una più o meno lontana conversione degli attuali titoli del Prestito Nazionale.

Ci siamo trattenuti forse più del necessario in questa risposta, ma ci è parso opportuno, perchè quest' anno per molti benefici ecclesiastici scade il trentennio per la rinnovazione dei canoni, censi, e poichè molti per evitare le spese della rinnovazione dei titoli, preferiscono affrancare, è bene che i titolari dei vari benefici ecclesiastici, abbiano presenti le condizioni in cui si compie l'affranco perchè non venga danneggiato il beneficio.

QUESTIONI.

III. *Circa il canto delle donne in chiesa.*

Parecchi abbonati, non ostante il *Motu proprio* del 22 novembre 1903 « *Inter pastoralis officii* », continuano a proporre dubbi e quesiti circa la liceità del canto delle donne in chiesa, onde stimiamo opportuno riassumere le varie disposizioni vigenti in materia, perchè ognuno possa facilmente da se stesso giudicare entro quali limiti sia permesso il canto delle donne in chiesa.

Al quesito « An servari possit mos in aliquam Ecclesiam, etiam Cathedralem, invectus, ut mulieres ac puellae intra vel extra ambitum Chori canant in Missis solemnibus, praesertim diebus per annum solemnioribus? » la S. Congregazione dei Riti il 17 settembre 1896 con Decreto de Truxillo, n. 3964, rispondeva: « Invectam consuetudinem, utpote Apostolicis et Ecclesiasticis praescriptionibus absonam, tamquam abusum esse prudenter et quam primum eliminandam, cooperante Capitulo seu Clero ipsius Ecclesiae curae et auctoritati R.mi sui Ordinarii ». Questo decreto, come chiaramente appare dai termini nei quali è concepito, dichiarando abusiva e da eliminarsi la consuetudine che donne e fanciulle cantassero durante la Messa solenne, non proibiva che nelle altre funzioni non liturgiche le donne cantassero in chiesa, p. es. dopo il rosario, altre preci ed inni sacri, tanto vero che ad un simile quesito, questa nostra *Rivista* nel 1899 rispondeva non essere vietato che le giovanette cantassero modestamente in chiesa, facendo però osservare, che tranne per le donne di qualche istituto femminile retto da suore, non si doveva permettere, pei gravi pericoli ed inconvenienti facili a verificarsi, che

le giovanette si unissero agli uomini per concerti musicali, salendo al palco dell'organo.

Pubblicato il *Motu proprio* del compianto Pio X « Inter pastoralis officii » circa la musica sacra, in cui al Cap. II, Art. 3, si prescrive « gregorianus cantus in populi usum restituendus curetur, quo ad divinas laudes mysteriaque celebranda magis agentium partem, antiquorum more, fideles conferant », fu proposto nuovamente il dubbio: « Licebitne permittere ut puellae ac mulieres, in scamnis sedentes ipsis in ecclesia assignatis separatim a viris, partes Missae cantent; vel saltem extra functiones stricte liturgicas, hymnos aut cantilenas vernaculas concinant? ». A tale quesito, la S. R. C., in data 17 gennaio 1908, n. 4210, II, rispondeva confermando e in parte mitigando il rigore delle precedenti disposizioni, nel senso che tra i fedeli si preferissero per il canto gli uomini e i fanciulli, *tamquam chorus seu Schola cantorum*, senza escludere, specie nella loro mancanza, le donne e le fanciulle, le quali sempre, lodevolmente, come apparisce dal testo del *Motu proprio* su riferito, potrebbero cantare col popolo; però « ubi praesertim officiatura choralis habetur, cantus esclusivus mulierum, non admittatur, nisi ex gravi causa ab Ordinario agnoscenda; et cauto semper ut quaevis inordinatio vitetur ».

Pertanto, tenendo presenti questi decreti e risposte, crediamo non potersi sostenere l'opinione di coloro i quali affermano che si possano senz'altro ammettere a cantare in chiesa ogni genere di musica, cori femminili, senza consultare neppure l'Ordinario, e molto meno può sostenersi l'opinione di quegli altri che permettono i cori femminili in tutte le funzioni liturgiche ed extraliturgiche, prescindendo dalla possibilità, o meno, di avere cantori maschi. Dai decreti e risposte sopra citate si deduce che la Chiesa permette e raccomanda che le donne cantino in tutte le funzioni, in quanto formano parte del popolo. I cori esclusivamente femminili sono permessi, secondo antiche dichiarazioni della S. C. dai Vescovi e Regolari, che non sono state abrogate, nelle chiese pertinenti a religiose, e negli oratori di educandati, ritiri ed istituti femminili, eccettuate però sempre ed assolutamente, le solenni funzioni cardinalizie, anche se si trattasse di Congregazione religiosa o pio Sodalizio (S. C., 17 agosto 1916). Nelle altre chiese sono permessi in tutte le funzioni sia liturgiche che extraliturgiche, ma sempre « ex gravi causa, ubi praesertim officiatura choralis habetur »; la quale causa diventa necessità, qualora la mancanza assoluta e l'impossibilità di avere cantori uomini costringessero a ricorrere ai cori femminili; ma, in ognuno di questi casi, è necessario il previo permesso dell'Ordinario.

A maggior conferma gioverà ricordare anche il regolamento, che l'Eminentissimo Card. Respighi, Vicario gen. del S. P. Pio X, promulgava il 2 febbraio 1912, per il distretto di Roma. Al Cap. I, n. 12,

di questo regolamento si legge: « Le donne non possono cantare nelle sacre funzioni, se non in quanto fanno parte o rappresentano il popolo: è quindi loro vietato di cantare dalle tribune o cantorie, sia da sole, sia, molto più, come facenti parte di cappella musicale ».

Qui non si fa parola delle eccezioni perchè forse avrebbero indebolito la forza del regolamento.

« Le religiose viventi in comunità, e con esse le alunne, potranno nelle proprie Chiese ed Oratori cantare nelle sacre funzioni a norma dei decreti della S. C. dei Vescovi e Regolari. Tuttavia vogliamo che sia loro affatto proibito di cantare a voce sola, e desideriamo che nelle Messe e nel canto dei Vespri preferiscano le melodie gregoriane, eseguite possibilmente da tutta la Comunità ».

La ragione di questa esclusione di cori femminili è accennata dal citato *Motu proprio* del 22 novembre 1903, quando si fa osservare che i cantori hanno in chiesa vero officio liturgico, e che però, essendo le donne incapaci di tale officio, non possono essere ammesse a far parte del coro o cappella musicale (*L. c.*, Cap. V, Art. 13).

QUESITI MINORI.

28. *D.* Se l'altare maggiore, o uno laterale, ha la forma di sarcofago, è permesso di coprirlo con tovaglie che non giungano fino a terra, ma ne circondino soltanto la mensa?

R. La rubrica (*Rubr. gen. Missae*, tit. XX) prescrive senz'altro che almeno la tovaglia superiore arrivi fino a terra. Crediamo però che questo precetto si riferisca soltanto agli altari che hanno il paliotto, secondo la consuetudine più comune, esistente al tempo della compilazione delle rubriche, applicato alla fronte dell'altare (v. rubrica citata); infatti sarebbe sconcio vedere vuote o disadorne le fiancate dell'altare, ed è perciò che si prescrive dovervi scendere la tovaglia. Similmente dicasi degli altari che hanno fronte ornata, sebbene senza paliotto, ma fianchi rozzi. Quando invece l'altare è tutto ornato all'intorno, ovvero è sostenuto da colonnine o mensole, o da sarcofago, non verificandosi l'inconveniente, non ha più forza il rigore della rubrica, che può benissimo, come dicevamo, essere interpretata soltanto per i casi ai quali si riferisce. Nè si dica, come alcuni asseriscono, che voglia così la rubrica, a cautela, per un eventuale rovesciamento del calice; a noi sembra esagerato questo pericolo, sì da richiedere una precauzione di tal genere. Del resto, anche la consuetudine di molte rispettabili chiese interpreta così. Se il decreto n. 4029, I, della S. C. dei Riti condanna la consuetudine, non deve anch'esso interpretarsi se non nel senso che abbiamo esposto.

29. — *D.* Si è molto disputato, se quando vi è discorso *coram Sanctissimo exposito*, si debba mettere il velo avanti il Sacramento; alcuni distinguono, che non si metta il velo, quando si fanno *Fervorini*, altri pensano che non si dovrebbe mai mettere, quando si fanno discorsi sulla SS. Eucaristia. Come regolarsi?

R. Sebbene il decreto della S. C. dei Riti, n. 3728, II, dica che quando si fa il sermone dopo il Vangelo, nella Messa celebrata avanti al SS. Sacramento esposto, si deve mettere il velo innanzi al Santissimo; altro decreto, n. 3599, II, ammette senza alcuna condizione i *Fervorini*, prima della benedizione col Santissimo. Del resto la prassi, che crediamo ormai universale, specialmente nelle così dette *Ore eucaristiche*, ammette senz'altro, consenzienti o tacenti le Autorità, i discorsi eucaristici avanti al SS. Sacramento palesemente esposto. Altra cosa sarebbe, veramente, quando si facessero, esposto il Santissimo, discorsi di altro argomento, come anche detta il buon senso. Ci pare dunque ben tracciata la norma da seguire in tali congiunture.

30. — *D.* Dovendo seguire ad una Messa letta una funzione con benedizione del SS. Sacramento con la Pisside, si può dire quella dei defunti con pianeta violacea per ragione della benedizione del Venerabile Sacramento, sempre però che il rito del giorno lo permetta, come pure l'applicazione del S. Sacrificio è fatta pei defunti?

R. Non è questa una ragione sufficiente, perchè le rubriche non debbono sacrificarsi per ragione di comodo. Infatti la sostituzione del colore si farebbe per non aver l'incomodo di mutare i sacri paramenti dopo la Messa. O si faccia dunque la mutazione, o si celebri Messa non di requie, la qual cosa oggi non nuoce neppure per l'applicazione dell'Indulgenza dell'altare privilegiato.

31. — *D.* I Canonici di una Cattedrale hanno il privilegio della mitra, possono ritenerla nella Messa solenne, mentre dal Diacono, dopo il canto del S. Evangelio, vengono incensati? Come pure nella Messa pontificale, quando vengono incensati dal Diacono nei propri stalli, nonchè ogni volta che il Vescovo ritiene la sua?

R. La norma da seguirsi dai Canonici che hanno gl'indumenti pontificali, ma non l'uso propriamente detto dei pontificali, è che non possono servirsi di essi indumenti se non in modo che non si alteri il rito; ora non è alterare il rito, usando la mitra nel ricevere l'incensazione. Trattandosi, però, nel caso, della incensazione che ha luogo dopo il Vangelo, non si può certamente fare dal Canonico ciò che neppure fa il Vescovo. Ora il Vescovo non si copre di mitra prima di essere incensato a quel punto; dunque *a fortiori* il Canonico dopo il Vangelo sarà incensato senza mitra. I Canonici nei propri stalli si contengono come i Cardinali e i Vescovi nelle Cappelle papali, cioè

ricevono l'incensazione scoperti, e usano la mitra come si usa dai corali la berretta.

32. — *D.* È permesso tenere esposte sempre sull'altare alcune Reliquie tra i candelieri, in luogo dei fiori? Qualcuno dice di sì, sostenendo che non si tratta di esposizione, ma di collocamento *in optimo loco;* altri dicono di no, perchè il Cerimoniale dei Vescovi dice che le Reliquie dei Santi si espongano o si collochino sull'altare nelle feste più solenni. Da quale parte sta la ragione? Vi è nessuna disposizione tassativa della S. C. dei Riti in proposito?

R. Certo, che le Reliquie, anche collocate tra i candelieri, sono indizio di solennità, secondo la mente del Cerimoniale. D'altra parte, il Cerimoniale stesso, al lib. I, cap. XII, n. 23, parlando delle solennità non *de praecipuis et solemnioribus illius ecclesiae*, delle quali avea parlato prima, dice che, *si consuetudo esset tunc quoque ornandi, retinenda haec erit*, e adduce la ragione con l'aggiunta di un *semper*, che estende ancor più il *tunc quoque*, dicendo: *cum circa maiorem ornatum* SEMPER *sit laudabilis*. Certamente, non dovrebbero esservi nei giorni di penitenza, e per nulla affatto sarebbero da tollerarsi negli offici funebri. Se dunque nei giorni festivi anche ordinari si usa tale disposizione delle Reliquie, non sembra cosa riprovevole. Chi mai potrebbe vietare, per esempio, il giorno di S. Valentino P. M., di rito semplice, anche per privata divozione, esporne la Reliquia con accompagno di altre fra i candelieri, celebrandosi la Messa del Santo o anche altra, che non sia di requie? E se tale speciale solennità non si facesse, tenendo tuttavia le Reliquie tra i candelieri, si onorerebbe medesimamente il Santo che ha un rito festivo, per quanto limitato. Salvo però il disposto della legge, che vuole sempre accesi i lumi innanzi alle Reliquie *scoperte*.

33. *D.* Questa cattedrale basilica di S. Flaviano si è chiusa per ragioni di restauri, ed il Capitolo ha trasportato l'officiatura corale nella chiesa di S. Francesco, e ciò sarà per qualche mese. Si domanda qual titolare si debba nominare nei Suffragi, tanto all'ufficio che alla Messa, ossia se quello della cattedrale (S. Flaviano) o quello della chiesa ora officiata (S. Francesco).

R L'uno e l'altro; il primo per ragione di Beneficio, sempre esistente, e quanto a persone e quanto a luogo; il secondo per ragione di attuale pubblica officiatura. Ci sembrano così evidenti queste ragioni, che ci dispensiamo dal dilucidarle e da addurne le prove. Confronti chi vuole i decreti della S. C. dei Riti, nn. 2872, I; 3430, p. I, IV; 3515, V, 1, 2, che fanno in qualche modo a proposito.

34. *D.* Il Rituale romano, negli accompagnamenti funebri, dice che il parroco deve indossare *la cotta e la stola nera*. Invece un uso quasi generale fa sì che il parroco indossa *il rocchetto* ed *il cappino* invece della cotta. Che

dire di quest'uso? Si può approvare? Ancora: Il cappino dei parroci è di colore *rosso* o *violaceo*, invece molti nei funerali ne indossano uno *nero*. Che dire?

R. La prescrizione del Rituale per il caso esposto è fatta e ripetuta per simili circostanze, nelle quali si ha da compiere un rito sacramentale, e particolarmente nell'amministrazione dei Sacramenti. Oltre alla legge positiva, anche la considerazione oggettiva della cosa induce a tenere una tale disposizione. Infatti la mozzetta o cappino non è indumento di rito, ma soltanto corale od in altra maniera chiesastico; il quale concetto viene confermato da categoriche espressioni che vengono usate nei documenti di concessione di cotali privilegi. In conclusione, dunque, si osservi pienamente il prescritto del Rituale; ma se, per ipotesi poco verisimile, nel documento di concessione si permettesse l'uso d'indossare la stola sul cappino, certamente *non esset interloquendum*. Che dire però della consuetudine, che si dice quasi generale? Una ripugnanza intrinseca veramente non si può dire che vi sia, perchè sappiamo che in qualche caso è stato concesso dalla S. Sede l'uso della mozzetta con stola, e perciò sarà bene consultare il proprio Superiore, e quindi stare ai suoi ordini.

Quanto al colore, anche riguardo ad esso diciamo che debbasi stare ai documenti di concessione; in mancanza però di questi, si stia alla consuetudine, qualora la cosa, come abbiamo detto di sopra, quanto alla sostanza si possa ammettere. In caso poi di incertezza circa una tale consuetudine, si ricorra al Superiore.

35. *D.* Per lucrare le Indulgenze plenarie *toties-quoties*, è sufficiente la confessione fatta entro gli otto giorni precedenti il giorno designato all'acquisto delle stesse Indulgenze? E per coloro che si comunicano quasi ogni giorno, ossia almeno cinque volte la settimana, vale l'indulto dato il 14 febbraio 1906, circa la soppressione della condizione di essersi in dato tempo confessato? La s. Comunione di quanti giorni si può anticipare?

R. Il decreto del S. Offizio, 23 aprile 1914, parla esplicitamente di qualsiasi Indulgenza che abbia a lucrarsi entro gli otto giorni dalla confessione. Si tratti dunque di varie indulgenze, che ricorrano in giorni diversi, si tratti di altre, che ricorrano in uno stesso giorno, non vi è da far differenza. Dunque anche per la *toties-quoties* è sufficiente la confessione fatta entro gli otto giorni precedenti la ricorrenza.

Simile ragionamento deve farsi quanto alle Indulgenze che vuol guadagnare chi si comunica quasi ogni giorno, perchè il decreto 14 febbraio 1914 non fa alcuna distinzione. Chi pertanto è in istato di grazia, e va con retta intenzione al s. altare, non è tenuto alla condizione di confessarsi, allo scopo di lucrare le Indulgenze, anche

varie e *toties-quoties*, in qualsiasi giorno, ma basta che adempia alle condizioni della s. Comunione e alle altre richieste.

La s. Comunione si può anticipare soltanto di un giorno, si può fare cioè il giorno innanzi alla ricorrenza; salvo che in casi particolari non sia disposto altrimenti.

36. *D.* La S. Congregazione dei Sacramenti (23 dicembre 1912) concesse agli Ordinari poter permettere che il Battesimo sia amministrato in casa privata, per un motivo giusto e ragionevole. Si dimanda: Possono gli Ordinari delegare tale facoltà non solo *ad actum*, ma anche *ad habitum*?

R. Se si confrontano le tre domande che provocarono il decreto citato, una con l'altra, sarà facile persuadersi che la facoltà che riguarda il Battesimo può prendersi in senso più largo, così che l'Ordinario possa *habitualiter* rimettere ai parroci il giudizio per una tale eccezione. Invero, mentre nella prima domanda e relativa risposta, trattandosi di cosa assai grave (la celebrazione della s. Messa in case private), si nota: *per modum actus*, il che vuol dire che l'Ordinario, volta per volta, deve giudicare della giustezza e ragionevolezza delle cause; nelle altre due non vi è alcun motto somigliante. Molto più chiaramente si manifesta legittima questa interpretazione, se si osservi che l'ultima domanda contiene circostanze tali, che renderebbero onerosissimo al parroco, e assai fastidioso all'Ordinario, il ricorso *in singulis casibus*, per la permissione cioè *ad actum*: si tratta del portare privatissimamente la s. Comunione ad infermi, anche se *plures petant*, ovvero *aliquis petat frequenter*. Or dunque se la risposta circa il Battesimo, è identica a quella data a quest'ultima domanda, si dovrà intendere nel medesimo modo, che cioè la facoltà dell'Ordinario non sia concessa limitatamente, da usarsi cioè soltanto *per modum actus*. Si noti che noi non abbiamo fatto questione di facoltà di *delegare*, perchè è cosa ben distinta la *delegazione* ad altri dell'esercizio di qualche diritto o privilegio in favore di terzi, e la concessione od esenzione (secondo i casi) *diretta* agli interessati, da godersi per una sola volta od abitualmente.

37. *D.* È lecito di tenere una statuetta di Sant'Antonio da Padova sopra cassettina, come base, per offerte ai poveri, su un gradino di un altare laterale, fra i candelieri (a destra o a sinistra)?

R. Si osservi la rubrica del Messale che dice: « Super altare nihil *omnino* ponatur, quod ad Missae sacrificium, vel ipsius altaris ornatum non pertineat » (Rubr. gen., tit. XX, in fine). Anche per l'inconveniente dell'accesso dei laici e delle donne all'altare, che è vietato, e non solo dell'accesso, ma anche del contatto, con facilissimo gualcimento ed imbrattamento delle tovaglie.

38. *D.* 1° Le esequie si possono cantare stando in coro, coll'aspersione dell'acquasanta, senza discendere in chiesa davanti all'altare, senza tumulo finto o strato nero circondato da ceri e croce, come si usa negli uffici terzo, settimo e trigesimo, *pro animabus* in tanti luoghi?

2° C'è una regola fissa, certa, per gli uffici ed esequie, relativamente alle preci, e alla conclusione dell'*Oremus* nelle esequie; al *De profundis* dopo le esequie, ecc.? Nei rubricisti recenti in tante cose non c'è accordo. Non potrebbe il *Monitore* dare queste regole?

R. 1° Ciò non è permesso se non al Vescovo nella prima assoluzione ai defunti in S. Visita, secondo il Pontificale romano (*Ordo ad visitandas parochias*), assoluzione che dà dall'altare aspergendo ed incensando il pavimento avanti a sè. Le altre volte, tanto per il Vescovo, quanto per gli altri, si richiede un piccolo tumulo, o almeno una coltre mortuaria, da stendersi avanti al trono o all'altare, secondochè il Vescovo siede su quello o sul faldistorio vicino a questo, ovvero avanti all'altare, se si tratta di semplice sacerdote celebrante (*Caerem. Episc.*, lib. II, cap. XI, nn. 10, 11; lib. II, cap. XXXVI, n. 3, e cap. XXXVII, n. 2); questo però quando non vi sia tumulo o coltre in mezzo alla chiesa, ai quali allora si dovrebbe accedere. Nel primo caso, ossia se il tumulo o la coltre si mettono avanti all'altare, non vi è bisogno di ceri e croce; altrimenti, come al solito, almeno con la croce.

2° È necessario osservare le rubriche dei libri liturgici, che occorrono in tali circostanze; questa è la regola fissa; circa i rubricisti, se non vi è concordia, vuol dire che (quando siano approvati, e non vi sia manifesto errore) uno è libero di contenersi in un modo od in un altro. Anche se il *Monitore* pubblicasse una sua istruzione, questa non sarebbe mai così autorevole da imporsi.

39. *D.* Premesso che taluni interpretano il decreto della S. Congr. dei Riti n. 4023, 9 maggio 1899, nel senso che esso sia da osservarsi nella cattedrale, non però fuori di essa, e che perciò nelle altre chiese, e specialmente in quelle dei Regolari, in occasione di funzioni pontificali, possa elevarsi il trono, e con licenza dell'Ordinario, farne uso oltre che un Vescovo estraneo anche il Vescovo ausiliare, od altro Vescovo, Vicario generale, coadiutore o beneficiato nella diocesi stessa, si domanda: 1° se possa sostenersi o debba rigettarsi tale interpretazione; 2° se possa tenersi l'assistenza pontificale in piviale e mitra (dal trono) fuori della cattedrale dall'Ordinario, dal Vescovo estraneo, ausiliare od altro come sopra; 3° in caso negativo *ad utrumque*: se possa permettersi consuetudine in contrario, giustificata dal maggior decoro che avrebbero le funzioni sacre per l'intervento di un Vescovo e per la conseguente edificazione dei fedeli, o no.

R. 1° Il decreto non distingue, e perciò neppur noi possiamo distinguere. E poi, non è il solo Vescovo ordinario che gode dell'uso del trono in qualunque chiesa, della sua diocesi, ancorchè ap-

partenga a Regolari esenti? Se dunque egli, ed egli solo, ha un tale uso, non militano in qualunque chiesa le ragioni della proibizione? L'Ausiliare, il Coadiutore, il Vicario, il Beneficiato son meno dipendenti dall'Ordinario, fuori di cattedrale?

2° Dal Vescovo Ordinario, sì, senza dubbio; dai dipendenti, anche in cattedrale, no; da un estraneo, ne dubitiamo, tanto dentro quanto fuori di cattedrale; non sembra la stessa cosa pontificare (celebrando) e presiedere (assistendo); questo implica di più per le prerogative dell'autorità ordinaria. Il passo del Cerimoniale dei Vescovi che tratta dei circoli nell'assistenza (lib. I, cap. XXI) dice che questi non debbono farsi se non al Vescovo proprio, e *multo minus ante inferiorem* (n. 5), il che fa supporre che un inferiore possa assistere formalmente. A questo argomento si potrebbero contrapporre osservazioni, che per brevità omettiamo, confermandoci però nel dubbio. La prassi favorevole ad ammettere l'assistenza dell'estraneo è molto diffusa.

3° Consuetudine contraria a ciò, che abbiamo detto non potersi ammettere, non può tollerarsi, perchè mancante per lo meno della prerogativa principale e fondamentale di una consuetudine, perchè possa sostenersi, quella cioè di essere ragionevole. Infatti essa sarebbe lesiva del principio di autorità, che manomesso si manifesterebbe *in destructionem* non *in aedificationem*.

40. — *D.* Trovandosi in alcune cappelle e chiese la divozione a S. Biagio, del quale Santo si fa la festa con grande concorso di popolo, si poteva, senza altra facoltà, nel giorno proprio, invece di dire la Messa votiva della Madonna, ordinata dal calendario di quest'anno, recitare quella comune di San Biagio? Nel caso affermativo, quale doveva essere la seconda orazione: *Concede* o *A cunctis*, e quale posto doveva pigliare l'orazione *Fidelium*? Quale *Praefatio* doveva recitarsi, il comune o quello della Madonna? Di più, si poteva, per ragione del concorso del popolo, aggiungere il *Credo* in tutte le Messe?

R. Le Messe di S. Biagio, nel caso, sarebbero state votive, secondo il diritto comune. La seconda orazione doveva essere *Fidelium*, che sempre deve occupare il penultimo posto, e la terza quella della Messa rispondente all'officio. La prefazione, non essendovi propria della Messa, andava detta della Beatissima Vergine, che veniva commemorata. Il *Credo*, per motivo del concorso di popolo, si poteva aggiungere nella sola Messa cantata, secondo i decreti della S. C. dei Riti, nn. 1228 e 1421, II.

41. — *D.* In una diocesi si sogliono fare le Quarantore il primo giorno dell'anno. Ora si deve nella Messa solenne della Circoncisione del Signore unire l'orazione con quella del SS. Sacramento sotto unica conclusione? Di più, lo stesso si deve fare nella occorrenza col SS. Nome di Gesù? E come

regolarsi con le Messe lette, trovandosi la commemorazione di un Santo semplice?

R. L'unione delle due orazioni si deve fare tanto nella festa della Circoncisione, quanto in quella del SS. Nome di Gesù, non essendo queste feste indicate nel decreto della S. C. dei Riti n. 3924, IV, che, *ob identitatem mysterii*, esclude la commemorazione del SS. Sacramento nelle sole feste della Passione, della Croce, del SS. Redentore, del S. Cuore e del Prezioso Sangue. Quando vi è un semplice da commemorare nella Messa letta, l'orazione del SS. Sacramento va anche dopo il semplice, perchè l'Istruzione Clementina ordina che la commemorazione del Santissimo in dette Messe *correnti* si aggiunga dopo le prescritte dalla rubrica (§ XVII).

42. — *D.* Per la medesima circostanza delle Quarantore, quando viene prescritta dalla rubrica, la commemorazione *Fidelium* si deve recitare, oppure si tralascia in simili occasioni? Quale posto deve pigliare la citata orazione, nell'ipotesi che si volesse recitare la Messa votiva del SS. Sacramento?

R. L'orazione *Fidelium* non può dirsi proibita, nel caso, sebbene, esposto solennemente e *pro publica causa* il SS. Sacramento, non sieno permesse le Messe di requie. Infatti, secondo i decreti della S. C. dei Riti, l'ingiunzione della rubrica è più forte della legge circa gli offici di requie esposto il Santissimo, come si vede dalla disposizione che il 2 novembre, se vi è l'esposizione delle Quarantore in una chiesa, le Messe lette debbono tutte dirsi della Commemorazione dei defunti, benchè in paramenti violacei, in riguardo della esposizione solenne. Così, essendo prescrizione rubricale che si dica l'orazione *Fidelium*, nel caso, questa non si tralascia, e d'altra parte non porta alcun inconveniente rispetto ai paramenti. Ciò viene confermato dal decreto della S. C. dei Riti 11 dicembre 1914, V, circa quest'orazione da dirsi nelle Messe feriali anche celebrate avanti il SS. Sacramento. Il posto dell'orazione è sempre il penultimo delle orazioni ordinate o permesse dalla rubrica, non computate le collette indette dall'Ordinario (S. R. C., 12 giugno 1912, IV); perciò non deve considerarsi l'orazione del Santissimo, che non è di rubrica, nè alcuna modificazione subisce questa regola nella Messa votiva del SS. Sacramento. Si avverta però che, potendosi nelle Messe votive, feriali e dei semplici, secondo le rubriche, recitare, invece di tre, cinque o sette orazioni *ad libitum*, ma senza oltrepassare il numero di sette (comprese le collette), allora si veda come regolare la cosa. Se io per es. voglio dire cinque orazioni, dovrò computare in questo numero l'orazione *Fidelium*, e la dirò dunque per quarta.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Circa gli enti misti, e in specie le Cappelle del Napolitano. — Gli enti laicali ed ecclesiastici di beneficenza e di culto debbono ritenersi di natura mista quando lo scopo di culto non sia considerato come accessorio a quello di beneficenza.

Gli enti ecclesiastici di carità e beneficenza che hanno anche uno scopo ecclesiastico, per la parte dei loro redditi a questo scopo destinati, sono soggetti a soppressione, quando anche sotto il governo di laici.

Le cosidette *cappelle del Napoletano* sono a considerarsi come fondazioni di varia natura, comprendenti il culto e la beneficenza.

La determinazione di tale natura è precipuo compito del giudice di merito, il quale deve esaminare gli elementi di fatto risultanti dalle tavole di fondazione, dalla costituzione e destinazione del patrimonio e dalla erogazione dei loro redditi. — Cass. Roma. 24 gennaio-3 marzo 1916, Finanza c. Congr. Car. di Aquara. (Cfr. *Il Diritto Eccl. Ital.*, ser. II, anno IX, pag. 292).

Cappellanie laicali di natura mista. — Devonsi distinguere le cappellanie vere e proprie, di erezione canonica, le quali non sono che *benefizi ecclesiastici*, dalle cappellanie laicali autonome, che vanno suddistinte in semplici di mero culto e miste.

È di natura *mista* la cappellania laicale avente scopi egualmente principali di culto e di beneficenza, compresa in questa anche la istituzione di una scuola pubblica elementare da tenersi dal cappellano *pro tempore*.

Perciò, venuto meno per soppressione il servizio di culto, restò in vita la istituzione della scuola, la cui parte di patrimonio deve essere amministrata in conformità della legge sulle opere pie.

È di proprietà della *scuola* quella parte di beni per essa assegnati dal fondatore; e perciò va ad essa attribuito l'aumento di rendita dei beni stessi. — Cass. Roma, 2-19 maggio 1916, Com. Visso c. Bruschi-Falgari. (*Ibid.*, pag. 337).

Prescrittibilità del supplemento di congrua. — Le rate dovute ai parroci a titolo di supplemento di congrua sono soggette alla breve prescrizione di cinque anni.

Il supplemento di congrua ha carattere di assegno alimentare, e non costituisce il corrispettivo di un servizio prestato.

I parroci non possono annoverarsi tra i funzionari dello Stato. — Cass. Roma, 14 aprile-8 maggio 1916, Fondo Culto c. Zaffarani. (*Ibid.* pag. 342).

Spese per riparazioni straordinarie dei fondi parrocchiali. — Il Fondo Culto, se nella liquidazione dei supplementi di congrua è tenuto a dedurre dalle attività beneficiarie le spese per le riparazioni ordinarie dei fondi urbani della Parrocchia, non è obbligato a rimborsare le spese per le riparazioni straordinarie dei fondi medesimi. — Cass. Roma, 22 febbraio-11 marzo 1916, Fondo Culto c. Verga. (*Ibid.*, pag. 345).

Circa il terzo pensionabile delle mense nel Napoletano. — A norma del Concordato 16 febbraio 1818 fra il Re di Napoli e la S. Sede, la prerogativa di disporre del terzo pensionabile sulle rendite delle Mense vescovili venne estesa a tutti i Vescovadi e Arcivescovadi del Regno, i quali col detto Concordato furono tutti sottoposti alla nomina regia.

In conseguenza la mancanza del regio patronato di un Vescovado non rende illegittima la disposizione del terzo pensionabile.

Gli assegni che il Re poteva concedere sul terzo pensionabile erano temporanei o vitalizi se fatti a favore di persone fisiche; potevano invece avere carattere di perpetuità se concessi ad enti morali, nella fattispecie a parrocchie povere. In tal caso non occorreva rinnovare la concessione avvenendo mutamenti nelle persone dei Vescovi.

Il provvedimento per l'assegno veniva dato legalmente nella forma stabilita dalle leggi del Regno, mediante cioè un rapporto al Re, fatto dal ministro o da altro funzionario e seguito dall'attestazione scritta della regia approvazione.

La bolla pontificia di abilitazione a percepire l'assegno sul terzo pensionabile può presumersi essere stata spedita, anche in difetto di presentazione, allorchè risulti provata la lunga e pacifica esecuzione del provvedimento regio che concerne la pensione, — Cass. di Roma, 20 marzo-27 aprile 1916, Arciv. Gagliardi c. Barbato D'Anna (*Ibid.*, pag. 481).

Circa le processioni vietate. — Costituisce *processione religiosa*, a sensi dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 23 maggio 1915, quel corteo, al quale, in onore di una sacra immagine trasportata solennemente da una ad altra chiesa, partecipino per le vie di un paese il clero e il popolo, anche se non vi siano sacerdoti in paramenti sacri, nè labari od altri emblemi. — Cass. Roma, I sez. penale, 27 aprile 1916, Ric. Foresi. (*Ibid.*, pag. 487).

Valore probatorio dei certificati vescovili. — La Curia vescovile può validamente attestare fatti che rientrino nella sfera della sua giurisdizione ecclesiastica e per i quali la legge civile non ha predisposto speciali sistemi di prove o di documentazione.

Perciò se deve prestarsi fede a quanto il Vescovo attesti in materia puramente spirituale (come nei casi di dispensa dall'obbligo

di dedicare le messe in suffragio di determinate persone) non costituisce prova ciò che egli affermi, quando trattisi di rapporti giuridici aventi forma e contenuto patrimoniale civile.

In questo caso il parroco non è dispensato dall'obbligo di provare il proprio assunto con i mezzi ordinari della legge civile.

Trattandosi di stabilire l'esistenza di oneri costituiti sulle rendite beneficiarie (oneri di messe), è necessaria la produzione dei titoli di fondazione da cui i detti oneri ebbero vita; e solo quando tale produzione, per l'antichità degli atti, fosse impossibile, è dato ricorrere egli equipollenti permessi dalle norme comuni in materia civile.

Non hanno valore di prova dell'onere costituito sulle rendite beneficiarie i conti consuntivi, redatti dal solo parroco e che servirono di base al certificato vescovile.

La riduzione momentanea dell'onere delle messe non dà diritto a computare, nella liquidazione del supplemento di congrua, l'intiero ammontare dell'onere, se questo non era sussistente e continuativo nella sua totalità al 1899, cioè al momento della liquidazione stessa. — Cass. Roma, 26 giugno-12 luglio 1916. Eondo Culto c. Ferraioli. (*Ibid.*, pag. 488).

CRONACA ECCLESIASTICA.

LETTERE APOSTOLICHE. — Sono state pubblicate negli *Acta Apostolicae Sedis* le seguenti lettere di Sua Santità:

4 luglio 1916. All'Arcivescovo e ai Vescovi dell'is. di Haiti, in occasione della conferenza annuale (A. A. S., VIII p. 308); *5 luglio*, idem idem dell'Emilia, nella stessa occasione (p. 309); *1° agosto*, id. id., della Columbia, nella stessa occasione (p. 311).

21 agosto 1916. All'Arcivescovo e ai Vescovi dell'is. di Cuba, circa l'elezione di M. SS. a Patrona di quella Repubblica (p. 355); 22 *agosto.* Al P. Ludovico de Theissling, congratulandosi della sua elezione a Maestro Generale dell'Ordine dei Predicatori (p. 355).

8 settembre 1916. Agli Arcivescovi e Vescovi del Canadà, circa i dissensi che dividono ivi i fedeli di origine francese e quelli di origine inglese, specie a ragione della lingua e delle scuole (p. 389); *10 settembre.* Al Cardinal De Bettinger, ringraziandolo degli omaggi resigli nell'anniversario dell'esaltazione al Pontificato (374); agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, nell'occasione della conferenza annua (pagina 394).

30 ottobre 1916. All'Arciv. di Modena e agli altri Vescovi dell'Emilia, ringraziando della lettera di ossequio inviatagli in occasione

dell'annuo congresso (ib. p. 434); *1 novembre 1916.* A Mons. Arciv. di Genova, ed agli altri Vescovi della Liguria, nella stessa occasione (ib. p. 435); *17 dicembre 1916.* Al Card. Patriarca di Lisbona, ed agli altri Arciv. e Vescovi del Portogallo, nella stessa occasione. (IX, 13).

25 dicembre 1916. Al R. Fratel Superiore Generale dei Piccoli Fratelli di Maria, nel 1° centenario dalla fondazione del detto Istituto (ib. vol. IX, p. 56).

10 gennaio 1917. All'E.mo Card. Arciv. di Strigonia, ed agli altri Arcivescovi e Vescovi dell'Ungheria, ringraziando della lettera di omaggio inviatagli in occasione del loro annuo congresso (ib. p. 57). *15 gennaio 1917.* Agli Arciv. e Vesc. degli Stati Uniti, raccomandando loro la Società del *Santo Nome* avente per iscopo la aperta professione della vita cristiana e la repressione della bestemmia (ib. p. 102).

3 febbraio 1917. Al preside della Società di S. Vincenzo de' Paoli, lodandone l'opera di carità, e i progressi anche nelle attuali contingenze, specie nell'America, esortandoli a preparare anche maggiore alacrità pel dopo guerra (ib. 168); 10 *febbraio.* Al Preposto Generale delle Scuole Pie, in occasione del III Centenario dalla fondazione dell'Istituto di cui ampiamente commemora le benemerenze religiose e sociali (ib. p. 59); *14 febbraio.* Al Patriarca e ai Vescovi Veneti in occasione del congresso annuo, rinnovando ardenti voti per la cessazione della guerra (ib. p. 169).

1 marzo. Al Rettor Generale dei Salesiani, lodando e incoraggiando l'opera dei *Cooperatori Salesiani,* in occasione del VII loro Congresso a S. Paulo del Brasile (ib. p. 170); *7 marzo.* Al Superiore Generale della Società di Maria, della cui Fondazione ricorre il centenario, commemorandone l'opera compiuta (ib. p. 171); *11 marzo.* A monsignor Alberto Dien, Superiore dell'Opera Apostolica per i paramenti alle Missioni estere (p. 175); *12 marzo.* Al P. Abate Generale dei Trappisti, nel primo centenario dalla fondazione dell'abbazia di Westmalle, nel Belgio (ib. p. 177).

ATTI PARTICOLARI DELLA S. SEDE. — Con Breve *Quod in tanta,* del 10 agosto 1916 il S. P. ha riservato una delle prebende del Capitolo di S. Celso in S. Giovanni dei Fiorentini, al clero dell'antico Stato di Firenze, qual'era nel 1530, vale a dire ai nativi, oriundi per parte di padre o avo, delle tre attuali province di Firenze, Arezzo, Livorno (eccetto l'Elba), e dei comuni di Colle Val d'Elsa, Montepulciano, Pescia e Pietrasanta (ib. p. 353).

Col Breve *Cum centesimus* del 22 ottobre 1916 il S. P. ha disposto che compiendosi in quel dì il centenario dell'istituzione del Corpo dei Gendarmi Pontificii, fosse coniata una medaglia commemorativa, da distribuirsi ai militi attuali del Corpo con l'avanzamento di un anno nell'anzianità di carriera (ib. p. 386).

Col Motu-proprio *S. M. ad Rupes*, del 19 settembre il celebre santuario omonimo presso Nepi, e l'altro di S. Bernardino di Siena, in Aquila, sono stati esentati da ogni altra giurisdizione e sottoposti a quella immediata del Ministro generale dei FF. Minori (ib. p. 387).

Con Breve *Nihil est in nobis*, del 25 nov. 1916 ha elevato a Basilica Minore la splendida Chiesa del SS.mo Sacramento a Buenos-Ayres (ib. p. 98).

Con Breve Ap. « *Compertum nobis est* » del 10 dic. 1916 il S. Padre ha confermato in perpetuo alla Congregazione del Clero consorziale di Bologna le indulgenze concesse dai suoi predecessori Pio IV e Leone XIII (ib. vol. IX, p. 5).

Con altra Lettera Ap. « *Quum anno MDCCCLXIII* » del 13 dicembre 1916 ha sottratto la Chiesa di S. Antonio Ab. in Napoli dalla giurisdizione ordinaria di quell'Arcivescovo, alla quale era stata affidata precariamente dalla s. m. di Pio IX con Lett. Ap. del 25 settembre 1863, e l'ha restituita, insieme con l'annessa cura delle anime, all'Ordine Costantiniano. Ha inoltre ordinato che il Gran Priore del detto Ordine, nell'esercizio della cura, sia soggetto all'Ordinario di Napoli nel medesimo modo con cui le parrocchie erette nelle chiese dei Regolari sono soggette ai propri Ordinari, e che i Cavalieri del detto Ordine, specialmente gli Ecclesiastici, siano soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario, tranne nelle cose che appartengono strettamente all'Ordine (ib. p. 6).

Con altra Lettera Ap. « *Extat Granatae* » del 20 dic. 1916 ha concesso il titolo di Basilica minore con tutti i diritti e privilegi alla Chiesa di S. Giovanni di Dio nella città di Granata (Spagna), dove si custodiscono e si venerano le Reliquie del detto Santo (ib. p. 7).

CAUSE DI BEATIFICAZIONE. — Martedì 28 novembre nel Palazzo Vaticano, dinanzi alla augusta presenza del Santo Padre si è tenuta la Congregazione Generale dei Sacri Riti, nella quale i Cardinali, i Prelati ed i Consultori teologi che la compongono, hanno discusso dapprima sul dubbio detto del *Tuto*, per la solenne beatificazione del Ven. *Giuseppe Benedetto Cottolengo*, Sacerdote Canonico, Fondatore della « Piccola Casa della Divina Provvidenza in Torino ». Indi hanno discusso e dato il loro voto sul dubbio delle virtù in grado eroico del Ven. *Michele Garicoits*, Fondatore della « Congregazione dei Preti del Sacro Cuore di Gesù » nella Diocesi di Baiona. Essendo stati entrambi affermativi, il S. Padre addì *16 dicembre 1916* pronunziò solennemente il « *Tuto procedi posse* », nella Causa del primo, e il « *Constare de virtutibus* » in quella del secondo.

Con altro decreto del 3 marzo 1917, il S. Padre ha approvato due miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Suor Anna di S. Bartolomeo, Monaca professa dell'Ordine delle Carmeli-

tane Scalze in Anversa, dichiarando solennemente: « *Constare de utroque proposito miraculo;* de primo scilicet *instantaneae perfectaeque sanationis* P. Leopoldi a S. Joanne Baptista a chronico cerebri *abscessu, gravibus hyperemiae meningeae symptomatibus consociato,* deque altero *instantaneae perfectaeque sanationis Mariae, Reginae Galliarum, a diuturna febri typhoide, viribus illico restitutis* ». Atteso ciò, la S. C. dei Riti, nella Congr. Generale del 13 successivo ha dato il voto sul « *Tuto* », e la domenica 25 marzo il S. Padre ha solennemente dichiarato « *Tuto procedi posse ad solemnem beatificationem* ». Le due grandi solennità avranno luogo nella Basilica Vaticana, il 29 aprile pel ven. Cottolengo e il 6 maggio per la ven. Anna di S. Bartolomeo.

NUOVI VESCOVI. – Nel Concistoro del 22 marzo 1917 il Santo Padre annunziò le seguenti provviste di Chiese che furono già fatte per Bolla o per Breve:

Chiesa Arcivescovile tit. di Eraclea, pel R.mo Mgr. Sebastiano Nicotra nominato Nunzio Apostolico nel Chilì. — *Chiesa Metropolitana di Algeri*, pel R.mo Mons. Agostino Leynaud. — *Chiesa Metropolitana di Sassari*, pel R.mo Mgr. Cleto Cassani. — *Chiesa tit. Arcivescovile di Efeso*, pel R.mo Mgr. Lorenzo Lauri, Internunzio Ap. nel Perù. — *Chiesa tit. Arcivescovile di Edessa*, pel R.mo Mgr. Giovanni Marenco, nominato Internunzio Apostolico di Costarica, Nicaragua e Honduras. — *Chiesa tit. Arcivescovile di Isso*, pel M. Rev. P. Abramo Aquilera dei PP. Salesiani, eletto Vicario Apostolico nella Patagonia. — *Chiesa cattedrale di Scio*, pel R. Niccolò Chiarichiopoulo. — *Chiesa di S. Rosa de Osos*, per mons. Massimiliano Crespo, tr. da Antioquia-Iericò. — *Chiesa Cattedrale di Antioquia-Iericò*, pel R.mo Mgr. Francesco Cristoforo Toro, tr. da S. Marta. — *Chiesa Cattedrale di Bosa*, pel M. Rev. P. Angelico Zanetti dei Minori, Provinciale di Sardegna. — *Chiesa tit. Vescovile di Sidone*, pel M. Rev. Giuseppe d'Alessio, Vicario Parroco della Metropolitana di Napoli. — *Chiesa tit. Vescovile di Daulia*, pel M. Rev. Aurelio Bacciarini, nominato Amm. Ap. di Lugano. — *Chiesa Cattedrale di Premislia, Sanoch e Sambor*, pel M. R. P. Giosaffatte Giuseppe Kocylowsky, Basiliano. — *Chiesa Cattedrale di Costantina* (Africa), pel R.mo Mgr. Francesco Bessière. — *Chiesa Vescovile titolare di Amata*, pel R.mo Mgr. Placido Angelo Rey-Lemos, deputato Amministratore Ap. di Jaen (Spagna). — *Chiesa Cattedrale di Zamboanga*, pel R.mo Mgr. Giacomo Mc Closkey. — *Chiesa Cattedrale di Tuguegarao*, pel R.mo Mgr. Santiago Sancho. — *Chiesa Cattedrale di Sandhurst*, pel M. Rev. Giovanni Mac-Chartyloy.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: Pro Ads. F. Can. Pascucci, *Secretarius.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Al Card. Gasparri Segretario di Stato: esortazione pel prossimo mese di giugno: nuovo appello alla pace: ordine di fissare nelle Litanie l'invocazione "Regina pacis, o. p. n.,,

Lettera. — *Signor Cardinale.* — Il 27 aprile 1915, con la lettera diretta al rev. P. Crawley-Boevey, Noi estendemmo a tutti coloro, i quali consacrassero la loro casa al Sacratissimo Cuore di Gesù, le Indulgenze due anni prima concesse per tale atto di pietà dal Nostro Predecessore Pio X, di venerata e santa memoria, alle famiglie della Repubblica Cilena (1). Ci arrideva allora, vivida e serena, la speranza che il Divin Redentore, chiamato a regnare visibilmente nei focolari domestici, vi diffondesse gl'infiniti tesori di mitezza e di umiltà del Suo Cuore amantissimo e preparasse tutti gli animi ad accogliere il paterno invito alla pace, che Ci proponevamo d'indirizzare nel Suo Augusto Nome ai popoli belligeranti ed ai loro Capi nel primo anniversario dello scoppio dell'attuale terribile guerra. L'ardore, con cui le famiglie cristiane ed anche i soldati dei vari eserciti combattenti offrirono da quel giorno a Gesù l'omaggio di amorosa sudditanza tanto accetto al Suo Cuore Divino, accrebbe la Nostra speranza e Ci confortò a levare più alto il paterno grido di pace.

Indicammo allora ai popoli l'unica via per comporre — con onore e con beneficio di ciascuno di essi — i loro dissidi e, tracciando le basi, su le quali dovrà posare, per essere duraturo, il futuro assetto degli Stati, li scongiurammo, in nome di Dio e dell'umanità, ad abbandonare i propositi di mutua distruzione e addivenire ad un giusto ed equo accordo.

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, XXVI, pagg. 248 e 393.

Ma la Nostra voce affannosa, invocante la cessazione dell'immane conflitto, suicidio dell'Europa civile, quel giorno ed in appresso rimase inascoltata! Parve che salisse ancor più la fosca marea di odî dilagante tra le Nazioni belligeranti, e la guerra, travolgendo nel suo spaventevole turbine altri paesi, moltiplicò le rovine e le stragi.

Eppure, non venne meno la Nostra fiducia! Ella lo sa, Signor Cardinale, che ha vissuto e vive con Noi nella ansiosa attesa della sospirata pace. Nell'inesprimibile strazio dell'animo Nostro e tra le lagrime amarissime, che versiamo su gli atroci dolori accumulati sopra i popoli combattenti da questa orribile procella, Noi amiamo sperare omai non più lontano l'auspicato giorno, nel quale tutti gli uomini, figli del medesimo Padre Celeste, torneranno a considerarsi fratelli. Le sofferenze dei popoli, divenute presso che importabili, hanno reso più acuto e intenso il generale desiderio di pace. Faccia il Divin Redentore, nell'infinita bontà del Suo Cuore, che anche negli animi dei governanti prevalgano i consigli di mitezza, e che, consci della propria responsabilità innanzi a Dio e dinanzi all'umanità, essi non resistano più oltre alla voce dei popoli invocante la pace!

A tal fine salga a Gesù, più frequente, umile e fiduciosa, specialmente nel mese dedicato al Suo Cuore Santissimo, la preghiera della misera umana famiglia e ne implori la cessazione del terribile flagello. Si purifichi ciascuno più spesso nel salutare lavacro della Sacramentale Confessione, e all'amantissimo Cuore di Gesù, congiunto al suo nella Santa Comunione, porga con affettuosa insistenza le sue suppliche. E poichè tutte le grazie che l'Autore di ogni bene si degna compartire ai poveri discendenti di Adamo, vengono, per amorevole consiglio della Sua Divina Provvidenza, dispensate per le mani della Vergine Santissima, Noi vogliamo che alla Gran Madre di Dio in quest'ora tremenda più che mai si volga viva e fidente la domanda dei suoi afflittissimi figli. Diamo, quindi, a Lei, Signor Cardinale, l'incarico di far conoscere a tutti i Vescovi del mondo il Nostro ardente desiderio che si ricorra al Cuore di Gesù, trono di grazie, e che a questo trono si ricorra per mezzo di Maria. Al quale scopo Noi ordiniamo che, a cominciare dal primo dì del prossimo mese di giugno, resti fissata nelle Litanie Lauretane l'invocazione *Regina pacis - ora pro nobis*, che agli Ordinari permettemmo d'aggiungervi temporaneamente col Decreto della Sacra Con-

gregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari in data del 16 novembre 1915.

Si levi, pertanto, verso Maria, che è Madre di misericordia ed onnipotente per grazia, da ogni angolo della terra, nei templi maestosi e nelle più piccole cappelle, dalle reggie e dalle ricche magioni dei grandi come dai più poveri tuguri, ove alberghi un'anima fedele, dai campi e dai mari insanguinati, la pia, devota invocazione e porti a Lei l'angoscioso grido delle madri e delle spose, il gemito dei bimbi innocenti, il sospiro di tutti i cuori bennati: muova la Sua tenera e benignissima sollecitudine, ad ottenere al mondo sconvolto la bramata pace e ricordi, poi. ai secoli venturi l'efficacia della Sua intercessione e la grandezza del beneficio da Lei compartitoci.

Con questa fiducia nel cuore, Noi imploriamo da Dio su tutti i popoli, che abbracciamo con eguale affetto, le più elette grazie ed impartiamo a Lei, Signor Cardinale, e a tutti i figli Nostri la Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 5 maggio 1917.

BENEDICTUS PP. XV.

Suprema Sacra Congregazione del Santo Ufficio.

Circa il sigillo sacramentale. Si fa stretto divieto di mettere in qualsiasi modo in pubblico materia specifica udita in confessione, anche nascondendo del tutto la persona del penitente e le circostanze che possano farla conoscere (1).

Instructio *ad Rev.mos locorum Ordinarios familiarumque religiosarum Moderatores super inviolabili sanctitate sigilli sacramentalis.* — Naturalem et divinam sigilli sacramentalis legem in Ecclesia Christi semper et ubique sanctissime servatam fuisse ne ipsi quidem confessionis sacramentalis acriores hostes in dubium umquam revocare serio potuerunt. Idque

(1) Diamo questo importante decreto non pubblicato sinora negli *Acta Apostolicae Sedis*, dall'ottima rivista spagnuola *Razón y Fé* da cui pure desumiamo il commento scritto dal ch. P. Ferreres S. J., conservandone la dizione latina attesa la delicatezza della materia.

providentissimo Dei consilio absque ulla dubitatione tribuendum est, qui, sacramentalem confessionem veluti *secundam post naufragium deperditae gratiae tabulam* hominibus misericorditer offerens, omnem aversationis causam ab ea dignatus est amovere.

Non desunt nihilominus quandoque salutaris huius sacramenti administri qui, reticitis quamquam omnibus quae poenitentis personam quomodocumque prodere queant, de submissis in sacramentali confessione clavium potestati, sive in privatis collocutionibus sive in publicis ad populum concionibus (ad auditorum, ut aiunt, aedificationem) temere sermonem facere non vereantur. Cum autem in re tanti ponderis et momenti nedum perfectam et consummatam iniuriam sed et omnem iniuriae speciem et suspicionem studiosissime vitari oporteat, palam est omnibus quam mos huiusmodi sit improbandus. Nam etsi id fiat salvo substantialiter secreto sacramentali, pias tamen audientium aures haud offendere et diffidentiam in eorum animis haud excitare sane non potest. Quod quidem ab huius sacramenti natura prorsus est alienum, quo clementissimus Deus, *quae per fragilitatem humanae conversationis peccata commisimus, misericordissimae suae pietatis venia penitus abstergit* atque omnino obliviscitur.

Haec animo reputans Suprema haec Sacra Congregatio Sancti Officii muneris sui esse ducit omnibus locorum Ordinariis Ordinumque Regularium et quorumcumque Religiosorum Institutorum Superioribus, graviter onerata eorum conscientia, in Domino praecipere, ut huiusmodi abusus, si quos alicubi deprehendant, prompte atque efficaciter coercere satagant; utque in posterum tam in scholis theologicis quam in *casus moralis*, quas vocant, conferentiis et in publicis et in privatis ad Clerum allocutionibus et adhortationibus sacerdotes sibi subditos sedulo edoceri curent, ne quid umquam, occasione praesertim Sacrarum Missionum et Exercitiorum Spiritualium, ad confessionis sacramentalis materiam pertinens, quavis sub forma et quovis sub praetextu, ne obiter quidem et nec directe neque indirecte (excepto casu necessariae consultationis iuxta regulas a probatis auctoribus traditas proponendae) in suis seu publicis seu privatis sermonibus attingere audeant; eosque in experimentis pro eorum habilitatione ad confessiones excipiendas hac super re peculiariter examinari iubeant.

Sacra Congregatio confidit neminem ex Confessariis huiusmodi praescriptionibus contraventurum: quod si secus acciderit, praedicti Ordinarii et Superiores, transgressores graviter moneant, recidivos congruis poenis percellant, ac in casibus gravioribus Supremo huic Sacro Tribunali rem quamprimum deferant.

Datum Romae ex Aedibus Sancti Officii, die 9 iunii 1915.

R. Card. MERRY DEL VAL.

ANNOTAZIONI.

Praemittenda sunt quae communiter traduntur circa originem sigilli sacramentalis, quae repeti debet non tam a iure naturali ratione quasi-contractus initi inter poenitentem et confessarium, nec solum a iure positivo ecclesiastico, sed, et maxime, a iure *divino* id est ab ipsa institutione divina sacramentalis confessionis cum praecepto integritatis quae extendi debet ad *occultissima quaeque peccata*, adeo ut, docente d. Thoma, sit *de necessitate sacramenti* ut quis confessionem celet. Nec enim aliter explicari posset, cur obligatio istius praecepti tanta sit, ut nullo in casu et propter nullum finem, etiam pro tuenda ab ingenti malo temporali et spirituali universa Republica, violare illud liceat; quum haec bona profecto maioris sint facienda quam sola fama poenitentis, et ideo iure naturali aut etiam lege positiva Ecclesiae non posset quis obligari ad ea negligenda; dum de iure divino obligatio profecto datur, quum nullum bonum aequare possit bonum sacramenti, quod ea violatione pessumdaretur.

Hisce praemissis, et accedendo ad materiam praesentis decreti, prohibetur hac instructione, ne confessarius loquatur de *rebus submissis potestati clavium in sacramentali confessione* etiamsi reticeat omnia quae personam poenitentis quomodocumque prodere aut manifestare queant.

De hoc modo agendi duo affirmat S. Officium: 1° per illum salvari *substantialiter* sigillum sacramentale (quatenus scilicet reticentur omnia quae personam poenitentis manifestare queunt); 2° per illum nihilominus aliquo modo violari sigillum quia continet aliquam saltem speciem sive apparentiam atque suspicionem injuriae, offendit pias aures audientium, et excitat diffidentiam contra sacramentum, quae omnia sunt contra naturam huius sacramenti, ideoque contra sigillum.

Quod autem substantialiter non violetur sigillum si reticeantur omnia quae personam poenitentis prodere queant, inde patet quod sigillum primario dicit relationem ad personam determinatam, verbi gratia huius poenitentis et cum relatione ad peccatum. Unde ad viola-

tionem substantialiter non sufficit revelare peccata in abstracto, nisi peccator aliquo modo reveletur. Cfr. Suarez, *De poenit.*, disp. 33, sect. 4.

Quod vero aliquo modo violetur sigillum si confessarius loquatur de submissis potestati clavium in sacramentali confessione, etsi reticeantur omnia quae poenitentem prodere quocumque modo queunt, probatur ex ipsa definitione sigilli sacramentalis: definitur enim obligatio confessarii servandi silentium de omnibus cognitis ex confessione, et quorum manifestatio redderet sacramentum onerosum seu odiosum. Cfr. S. Alph., lib. 6, n. 634 cum Busembaum, *ibid.*

Iam vero illa manifestatio, etiam celato poenitente, teste Sancto Officio, continet aliquam saltem speciem atque suspicionem iniuriae contra poenitentem, offendit pias aures audientium et excitat diffidentiam contra sacramentum. Ergo reddit sacramentum aliquo modo onerosum seu odiosum, seu aliquo modo avertit homines a sacramento. Ergo aliquo modo est violatio sigilli. Ergo iure meritoque improbatur a S. Officio. Nec refert quod haec dicantur aut narrentur ad aedificationem. Non enim sunt facienda mala ut eveniant bona.

Quare si ex dictis a confessario circa res auditas in confessione auditores vel alii possent venire in cognitionem poenitentis, iniuria esset perfecta et consummata.

Verum etsi res illae ita manifestentur ut nemo possit venire in cognitionem poenitentis qui eas accusavit, fieri tamen poterit ut ex illa manifestatione sacramentum reddatur odiosum v. gr. quia audientes putent aut saltem suspicentur ex tali manifestatione posse aliquem venire in cognitionem, vel saltem in suspicionem poenitentis; aut etiam quia ipsi audientes huic vel alteri confessario similia accusarunt et suspicionem concipiant ne forte de re sua confessarius tunc loquatur, quod aegre ferunt semper poenitentes, maxime cum ipsis audientibus ea manifestantur; aut saltem suspicari possunt quod forte etiam res ab ipsis accusatas aliquando confessarius manifestet; imo fieri posset ut confessarius ea narret ubi nullum est periculum ut poenitens ea audiat, sed qui audierunt, alibi ea repetant, et tandem aliquando ipse poenitens ab aliis audiat quae ipsi suo confessario manifestaverat.

In violatione substantiali non datur parvitas materiae; haec alia *gravis* etiam est *ex genere suo*, sed admittere poterit aliquando parvitatem materiae, sicut accidit in violatione indirecta.

Et quamvis aliqua ex his videri possint alicui probabiliter non contineri in materia sigilli, notandum est in hac materia sigilli sacramentalis non licere uti opinionibus probabilibus, ideoque de his tantum loqui licet quae certum moraliter sit non pertinere ad sigillum. Si enim tantum probabile sit aut etiam probabilius, non licet de iis loqui. Ratio est quia « tam sacramentum quam poenitens habent ius *certum* ut in nullo casu quidquam manifestetur quod probabiliter poenitenti gra-

vamen aut infamiam, vel sacramento odium probabiliter creare possit ». S. Alph., lib. 6, n. 633; Gury-Ferreres, 2°, n. 650; Noldin, *De sacram.*, n. 422.

« *De submissis potestati clavium* ». Potestati clavium ea tantum submittuntur quae sunt materia sacramenti poenitentiae, nempe peccata sive mortalia sive venialia, etsi iam antea remissa. Ea igitur sunt materia sigilli, imo etiam circumstantiae sine quibus peccata accusari aut omnino nequeunt, aut difficulter. Imo etiam circumstantiae innecessario declaratae, vel etiam imprudenter, quia secus rudes et imperiti vix possent confiteri secure et sine timore revelationis. Item alia omnia quae de facto dicta sunt ad declarandum peccatum, quia haec omnia saltem per reductionem sunt materia confessionis, cum ordinentur ad accusationem peccati. Cfr. Suarez, *De poenit.*, disp. 33, sect. 3, n. 5.

Idem intellige de defectibus poenitentis sola confessione manifestatis, v. gr. quod sit illegitimus, de peccato complicis, de poenitentia imposita, de absolutione negata.

« In sacramentali confessione ». Id est, in omni et sola confessione sacramentali habetur ratio sigilli. Confessio sacramentalis est ea quae fit in ordine ad absolutionem sacramentalem. Non est confessio sacramentalis ea quae simulatur ad irridendum confessarium, aut aliquid ab ipso furandum. Gury-Ferreres, 2° n. 648.

Confessio habetur ut sacramentalis etsi poenitens recedat sine absolutione quia est indispositus. Satis est ut ipse se accusaverit in ordine ad absolutionem. S. Alph., lib. VI, n. 637; S. Thom. in 4 sect., dist. 21, q. 3, a. 1, solut. 1 ad 1; Lugo, *De poenit.*, disp. 23, n. 45; Salmant., tr. 6, c. 14, n. 15 et est sententia communis.

Imo tenetur confessarius ad sigillum etiam in dubio an aliquid sit dictum a poenitente in ordine ad confessionem. Suarez, *De poenit.*, disp. 33, sect., 2, n. 6; S. Alph., l. c., cum communi: « Ratio est quia alias redderetur odiosa confessio: dum alioquin plura peccata revera in confessione audita, ob defectum memoriae et hallucinationem confessarii possent impune manifestari ». S. Alph., l. c.

Nec cum ipso poenitente potest loqui post peractam confessionem, de rebus auditis in confessione sine ipsius licentia. Quia secus redderetur odiosum et onerosum sacramentum, cum talis loquutio vix fieri possit nisi cum rubore et pudore poenitentis. Suarez, l. c., sect. 5, n. 2.

De licentia *expressa* ipsius poenitentis potest etiam loqui cum aliis v. gr. ut consulat et possit solvere dubitationes poenitentis et ipsius confessarii circa obligationem restituendi. Nam obligatio non loquendi de auditis in confessione subaudit hanc conditionem: nisi poenitens licentiam dederit. Secretum enim hoc immediate quidem institutum est in favorem poenitentis, mediate vero et ex primaria intention instituentis in favorem ipsius sacramenti; sed sicut cedit in fa

vorem poenitentis et sacramenti ut, sine tali licentia confessarius non possit loqui de auditis, in confessione, ita etiam ut possit loqui cum tali licentia. Hoc enim cedere potest in bonum ipsius pœnitentis per ipsum sacramentum intentum, et aliunde nullum nocumentum infertur sacramento si prudenti et rationabili modo fiat. S. Thom., in 4 sect., d. 21, q. 3, art. 2; S. Bonav., ibid., 2 part., art. 2, q. 2; Suarez, l. c., n. 8.

In sensu igitur hucusque explicato facile intelligitur cur praecipiat S. Officium ne quid umquam confessarii attingant ad confessionis sacramentalis materiam pertinens.

Inde etiam patet quinam sunt abusus coërcendi, de quo et quando sint sacerdotes omnes sive saeculares sive religiosi instruendi, et examinandi.

Contra violantes has praescriptiones procedendum est primo per monitionem et quidem gravem; deinde si reincidant, per congruas poenas. Quod si casus sit gravior denuntiandi sunt quam primum S. Officio (1).

Consultationes necessariae fieri possunt, sed aut de licentia omnino expressa poenitentis et celata omnino ejus persona: aut proponendo casum ut speculativum ita additis et mutatis aut omissis adjunctis ut nulla vel remotissima indicia ad cognitionem poenitentis ducere queant.

S. Congregazione del Concilio.

Se il diritto dell'opzione e della elezione possa esercitarsi da un Capitolo sui benefici vacati nei mesi riservati alla S. Sede.

Volaterrana. — *Optionis et nominationis.* — 27 gennaio 1917. — Per la morte di Giacomo M. avvenuta l'8 luglio 1915 vacò nella cattedrale di Volterra il canonicato prepositurale. Non ostante che il mese fosse riservato alla S. Sede, l'indomani il Capitolo, senza neppure consultare il Vescovo, esercitò la opzione, non solo; ma anche nominò all'ultimo canonicato che per tale opzione rimaneva vacante, un altro sacerdote, dichiarando che lasciava alla S. Sede il diritto di conferirlo e spedire la bolla relativa. Il Vescovo però non approvò l'operato del Capitolo, nè quanto all'opzione, nè, tanto meno, quanto alla ele-

(1) Et hoc notatu dignum est: etenim in praecedenti praxi et disciplina constanter renuit S. Officium causas de violatione sigilli tractare, respondens ad delata in hac materia « Non spectare ». (*N. R.*).

zione del nuovo canonico; sicchè il Capitolo portò la questione alla S. Sede, sotto i seguenti dubbi:

I. *Utrum Capitulo Cathedrali Volaterrano ius competat, licet conditionatum et subordinatum, optandi et praesentandi seu eligendi ad praebendas vacantes in mensibus S. Sedi reservatis, in casu.*

Et quatenus negative.

II. *An et quomodo indulgenda sit gratia, in casu.*

E ad essi la S. C., nella plenaria del 17 gennaio 1917, rispose decidendo:

Ad I. *Negative.* Ad II. *Non expedire.*

La quale decisione fu approvata dal S. Padre il giorno successivo.

Dall'erudito voto del Consultore pubblicato per intero con la decisione, possiamo raccoglierne le seguenti ragioni:

a) *Quanto all'opzione.* Il Consultore fa suo, citandolo, quanto già fu esposto nel *Monitore* del 1907 (vol. XIX, p. 101 ss.) e del 1915 (vol. XXVII, p. 149 ss.), sul punto di diritto, deducendone la conclusione che il diritto di opzione non può esercitarsi nei mesi riservati alla S. Sede, che quando le prebende siano separabili dal canonicato, o beneficio; alla quale separabilità però, non osta, per principio, il fatto che le prebende siano pari di numero ai canonicati: poichè da questo risulta solo che la prebenda è inseparabile dalla *canonia*, cioè dal diritto, quasi astratto, derivante dalla ascrizione al capitolo, non già che sia anche inseparabile dal canonicato che uno consegua in concreto (v. vol. XIX, p. 104). Quindi non consente col Vescovo, che da questa circostanza, cioè dall'essere le prebende del Capitolo Volterrano pari in numero ai canonicati, vorrebbe dedurre essere le medesime inseparabili. La separabilità si deduce invece nel caso, anche dal criterio stabilito nel vol. XXVII, p. 152, constando nel fatto che le prebende di Volterra ebbero origine dallo scorporo, fatto *ab antiquo*, della massa prediale comune; quindi simultaneamente, non successivamente. Sta dunque che, nel caso di Volterra, le prebende debbono considerarsi come *separabili*, e quindi, per diritto generale, dovrebbe esser permessa l'opzione, anche nei mesi riservati alla S. Sede.

Ma pel diritto *particolare* vigente nel Capitolo stesso, tale facoltà deve ritenersi attualmente interdetta. Invero le Costituzioni Capitolari stabilite dal Capitolo nel 1577, approvate dal

Vescovo nello stesso anno, e in piena osservanza anche oggi, esplicitamente dicono, che tutto quello che si riferisce all'opzione, si riformava, e da allora in poi doveva starsi alle leggi comuni e specie alle riserve pontificie. Ecco le precise parole del cap. 9:« Quare eamdem constitutionem (de optione) innovantes, « decernimus optionem praebendarum fieri debere in mensibus « dumtaxat Ordinariis competentibus; in (mensibus) reservatis « vero Sedi Apostolicae nequaquam ». Atteso il vigore anche attuale di dette Costituzioni, non è possibile recedere da quanto in esse è prescritto; a meno che non si provi essere il detto articolo andato in dissuetudine. Ma ciò non si prova nel caso, anzi si dimostra il contrario. Anzitutto contro la cessazione per prescrizione sta il fatto che ogni canonico, nell'atto di prender possesso, *giura* l'osservanza dei singoli articoli: quindi ogni atto contrario ad essi non potrebbe addursi a formare la prescrizione, stante la mancanza della *bona fides*. Ma anche prescindendo da ciò, basta osservare lo stato di fatto attestato per gli ultimi quarant'anni. Ora sta in fatto che dal 1851 in poi (epoca del concordato fra la S. Sede e Leopoldo II), si hanno bensì esempi di opzione in mesi papali, ma in ciascun caso si fa menzione esplicita dell'intervento del Vescovo, che autorizza il Capitolo, in vigore di speciali facoltà ottenute *ad triennium* « per benigna concessione della S. Sede » a procedere all'opzione non ostante la riserva. E da quando, sotto Leone XIII, quelle facoltà triennali non si rinnovarono più, risulta effettivamente e integralmente osservata la riserva alla S. Sede in vigore della nota regola IX della Canc. Ap. Ciò è tanto vero, che nel 1881 i Canonici pensarono di rivolgersi alla S. Sede, perchè almeno temperasse a loro favore il rigore della riserva, concedendo il privilegio della *alternativa*, per cui i mesi riservati sarebbero stati ridotti da otto a sei; e ne avanzarono apposita istanza, con la commendatizia del Vescovo; ma la S. Sede non credette accoglierla, anche per non creare un precedente: mentre la grazia della alternativa si conferisce bensì *ai Vescovi*, in premio della osservata residenza; ma non a collatori inferiori. Dunque nel caso, benchè le prebende siano separabili, pure, atteso lo stato particolare di diritto, non compete l'opzione.

b) *Quanto poi al diritto di elezione*, questo si eserciterebbe nel caso, come pretendono i Canonici, su l'ultima prebenda che rimarrebbe vacante in seguito all'opzione fatta. Ma se non si dà

opzione, risulta già chiaro che non può esser luogo ad elezione. Ciò non ostante i Canonici insistono, perchè essi pretendono solo il diritto di eleggere, ossia di *nominare, presentare*, lasciando integro a chi spetta il diritto di *conferire*. E dicono che questo diritto di elezione, o nomina, o giuspatronato, non si può non riconoscere loro atteso: 1° che le prebende furono costituite ai canonicati con beni della massa comune, mediante lo scorporo iniziale: quindi il Capitolo, cui tali beni spettavano, ha acquistato il diritto di patronato su i singoli canonicati; 2° che in realtà, tale diritto fu solennemente riconosciuto nella celebre decretale di Innocenzo III, a. 1206 che forma il c. 31, *Cum Ecclesia Vulterana*, lib. I, Decr. tit. 6, *De elect.*; 3° che in fatto, anche prima era stato loro riconosciuto dagli stessi Sommi Pontefici, come risulta da codici e pergamene antichissime, p. es., da una deposizione giurata di Ildebrando de Todinis, che nel 1180 asserisce essere stato nominato canonico dal Capitolo, a *richiesta* di suo zio, papa Alessandro III. « Inoltre — aggiunge — la « nomina del Canonico Del Monte fatta nel 1250 dal Capitolo a « preghiera del Papa Innocenzo IV, che ne ringrazia con lettera del « 17 luglio di d. anno i Canonici; quella del Canonico Fazzi, fatta « pure dal Capitolo nel 1471 per desiderio di Mons. degli Alli, « Vescovo di Volterra ed altre nomine di simil genere sono al- « trettante prove a conferma del diritto suespresso, che non « consta sia stato menomato o distrutto con provvedimenti « derogatorii pontifici ».

E tutto ciò può anche essere incontestabile; ma non giova alla questione di cui si tratta: può benissimo avere il Capitolo il diritto *in genere* di nominare quei Canonici che vuole, e può benissimo questo diritto *in specie* essere limitato dalle riserve pontificie, almeno attualmente, e in particolare da quella che vieta di conferire *in qualunque modo* i canonicati vacanti nei mesi papali. Diciamo, *in qualunque modo*, per rispondere al primo argomento, dedotto dalla distinzione fra *elezione* e *collazione*. Nella fattispecie, atteso il chiarissimo testo della regola IX: « Summus Pontifex... omnia beneficia ecclesiastica « cum cura et sine cura, in singulis ianuarii, februarii, aprilis, « maii, augusti, octobris et novembris mensibus, usque ad suae « voluntatis beneplacitum, extra Romanam Curiam, alias quam « per resignationem quocumque modo vacatura, *ad collationem*, « *provisionem*, *praesentationem*, *electionem* et *quamvis aliam*

« *dispositionem quorumque collatorum et collatricum saecularium,* « et quorumvis Ordinariorum regularium... *quomodolibet perti-* « *nentia*, dispositioni suae *generaliter* reservavit »; atteso questo testo — diciamo — ognun vede che l'argomento si riduce a un cavillo. E molto più ciò vale, quando anche le Costituzioni Capitolari del 1572 esplicitamente dicono: « In reliquis vero octo mensibus,... Capitulum debeat omnino « *a quacumque collatione* se abstinere »; e quand'anche fosse detto semplicemente « a collatione » pure nella materia di cui si tratta sarebbe esclusa anche l'elezione, perchè, come insegna il Pitonio *Discept. eccl.* XII, n. 56, qui « collatio obliquatur et importat electionem, et « omnem alium actum iuxta subiectam materiam; et facit « *decis.* 249, *n.* 2, *coram Serafini*, ubi in ecclesia receptitia et « non numerata dicit quod beneficiati sunt liberi *collatores* et « sumitur pro *electores* seu *receptores* ».

Quanto agli altri argomenti è facile la risposta. Anche ammesso che il Capitolo, mediante lo scorporo, abbia conseguito il giuspatronato sui singoli canonicati, (il che forse nel caso non è), pure sarebbe sempre un giuspatronato *ecclesiastico*, che, a differenza del laicale, va soggetto alle riserve pontificie, specie a quella « ratione mensium »: cfr. Gonzalez, *in reg. IX*, t. II, n. 144, e Gagliardi, *De benef.* v. 72. Neppure gli esempi di nomine antichissime, e tanto meno la citata decretale, risolvono la questione: anzitutto perchè si tratta di tempi anteriori a quelli in cui fu promulgata la regola IX della Cancelleria, che certo non risale innanzi a Giovanni XXII (1316) e forse non è anteriore a Gregorio XIV (1590); e poi, perchè non asseriscono al Capitolo che un diritto in genere, senza escludere le particolari riserve; infine non fanno stato, di fronte alle Costituzioni Capitolari, le quali accettarono il diritto indotto dalle regole di riserva.

Tutto ciò in punto di diritto; quanto al punto di grazia, (poichè il Capitolo subordinatamente domandava che gli fosse concessa la facoltà tanto riguardo alle opzioni quanto alla elezione, anche pei mesi riservati) non ostante la riconosciuta separabilità delle prebende, pure non si è creduto necessaria concederla; non solo perchè anche precedentemente, sebbene chiesta assai più ristretta, fu negata, come precedente pericoloso ai diritti acquisiti dalla S. Sede; ma ancor più perchè infine si risolveva in un legar troppo l'autorità episcopale: ammesso infatti

il diritto del Capitolo di optare e nominare nei mesi non riservati, se si estendeva questo anche ai mesi riservati, il Vescovo, « che dopo tutto è quello che governa la diocesi », non avrebbe avuto modo di vedere canonico un sacerdote di cui apprezzasse i meriti, « se non quasi chiedendo la carità al Capitolo »: mentre è certo più dignitoso ed equo per lui avanzarne la proposta e la domanda direttamente alla S. Sede, la quale infine non si riserva questo diritto, che per conservar maggiore disponibilità alle iniziative dei Vescovi.

Sacra Romana Rota.

Circa i diritti dell'Arciprete curato di fronte al Capitolo cui egli stesso appartiene, in una chiesa già semplice parrocchiale, poi elevata a Collegiata, e quindi a Cattedrale.

Salutiarum. — *Iurium.* — 5 luglio 1915. — Come appare dal *Monitore*, vol. XXIV, p. 492, e vol. XXVII, p. 19, in questa importante causa avevansi due sentenze Rotali contradittorie. La prima, emanata il 2 settembre 1911, ponente Mons. Sincero, era a totale favore dell'Arciprete curato della cattedrale di Saluzzo, cui aveva aggiudicato non solo la cura *attuale* indipendente dal Capitolo, ma anche l'*abituale*. L'altra, data il 1° luglio 1913, ponente Mons. Many, attribuiva la cura abituale al Capitolo, lasciando all'Arciprete la sola attuale, e non tutta intera, bensì limitata in molti punti in cui il Capitolo aveva prescritto contro l'Arciprete. Le ragioni principali di questa grave divergenza erano in primo luogo nell'apprezzamento della innovazione indotta dal cap. 5 e 7 sess., VII, e c. 6 sess. XXV del Tridentino, ritenendo la prima Rotale che questi capi abbiano *creato* un nuovo stato di diritto nella cura abituale in confronto all'attuale, la quale differenza, se esisteva antecedentemente, non avrebbe avuto lo stesso significato e momento che ebbe dopo il Concilio; mentre invece la seconda Rotale riteneva che il Concilio non aveva che *confermato* e esteso uno stato di diritto esistente anteriormente. Poichè l'erezione della parrocchiale di Saluzzo a Collegiata e poi a Cattedrale avvenne prima del Concilio di Trento, ben s'intende la portata di questa diversità di apprezzamento: ne seguiva cioè che la norma comune vigente dopo il Concilio, che la presunzione della

cura abituale è a favore del Capitolo, mentre non poteva applicarsi nella prima opinione, risultava applicabilissima secondo l'altra.

Un'altra grave divergenza di vedute era circa gli effetti dei medesimi decreti Tridentini, nelle Collegiate: la prima Rotale dichiarava che la medesima presunzione a favore del Capitolo non militasse quando si trattava di Cattedrali, avendo queste diversa costituzione secondo la varia origine; e pure relativamente alle Collegiate, distingueva quei Capitoli nei quali la prima dignità è la curata, per i quali valeva la presunzione, e i Capitoli nei quali la cura spettava a una dignità o canonicato diversa dalla prima, nei quali riteneva non valere la presunzione; ed essendo in Saluzzo il secondo caso, concludeva a favore dell'Arciprete L'altra Rotale, invece, negava nel caso il primo argomento, perchè la Cattedrale di Saluzzo, prima di esser cattedrale era stata Collegiata, e nel passare da collegiata a cattedrale nulla s'era mutato quanto alla cura delle anime; riteneva poi, e dimostrava dalle parole della bolla con cui la parrocchiale era stata eretta a collegiata, che con questa erezione si era fatto un grave mutamento trasferendosi la parrocchialità nel collegio, lasciandosi all'Arciprete solo l'esercizio della cura.

Quanto poi alla cura *attuale*, la differenza delle due sentenze si spiega, anzitutto, pel diverso stato di prova in cui si trovava la causa nei due gradi quanto alla prescrizione di alcuni diritti: infatti, nel secondo grado, previa nuova istruttoria, la prescrizione a favore del Capitolo appariva evidente e più che centenaria; nel primo grado, invece, la prova era assai più incerta, e contro di essa si arrecava un argomento assai grave, cioè si era creduto trovare che *l'origine* della consuetudine prescrittiva era stata una transazione privata tra Arciprete e Capitolo, fatta sotto condizione della approvazione pontificia, la quale non era venuta: il titolo appariva quindi *vizioso*, e si sa che « melius est nullum habere titulum, quam habere vitiosum »; al contrario nel secondo grado, data la estensione presa dalla prova della consuetudine, era legittima la presunzione che altre lecite cause vi avessero dato origine.

Data questa differenza di stato di diritto e di fatto, prospettato nelle due sentenze, la causa, come avvertimmo a p. 19, del vol. XXVII, doveva riproporsi, e difatti fu presentata dinanzi a un terzo Turno, ponente lo stesso Decano, Mons Seba-

stianelli, con gli Uditori Rossetti e Chimenti; e, sotto il 5 luglio 1915, fu risoluto il dubbio.

An sententia Rotalis diei 1° iulii 1913 sit confirmanda, vel infirmanda in casu?

R. *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad secundam.

Eccone le principali ragioni:

I. Quanto alla cura *abituale*, si conferma che, di diritto comune, *regulariter*, allorchè una parrocchiale si erige a collegiata, la cura abituale passa nel Capitolo: tanto che il Pignatelli nella *Cons.* 169, n. 9, 13, vol. IX, per provare nel caso di cui discuteva che la cura abituale era del Capitolo, adduce per primo argomento questo: « probatur primo: ex ipsa erectione parochialis ecclesiae in collegiatam ». Nè vale la distinzione quanto a cura esercitata dalla prima dignità, cioè dal capo del collegio, o da altra: lo stesso Pignatelli, infatti, non fa distinzione, altrove, dove si chiede: « Utrum in ecclesiis collegiatis, simulque curatis, cura animarum incumbat capitulo, an *primae* ALIIVE *dignitati?* » E risponde: « incumbere capitulo minime dubia res est; assistit enim capitulo ius commune: eo namque ipso quod ecclesia curata est collegialis... eiusmodi cura pertinet de iure ad capitulum: non attento quod *exercitium*, sive administratio curae demandetur vicario perpetuo vel *alicui* dignitati: nam adhuc *habitus*, non aufertur a Capitulo » (Cons. 150, vol. IX, n. 5). E il Pitonio (disc. XLV, p. II) non fa altra distinzione che tra collegiate e cattedrali. Questo quanto al diritto comune; in *particolare* poi bisogna vedere l'atto d'erezione, potendo in esso il Papa derogare alla presunzione generale, come insegna il Pallottini, alla v. Capitulum. Ma nel caso di Saluzzo la bolla d'erezione non ha alcuna disposizione derogativa, solo dicendo, quando enumera le dignità « archipresbyteratum, *cui immineat cura animarum* », la quale frase può intendersi, anzi deve intendersi della sola cura attuale. In favore di questa interpretazione possono addursi: il Barbosa (*de appell.* verb. sign. 65) « Curae animarum appellatione, proprie venit *actualis*, non vero habitualis »; le Rotali 316 n. 9, p. IV; 445 n. 9, p. V; 204, p. XI, dove è esplicitamente detto: « Demum non urget, quod idem archipresbyter « in litteris Apostolicis (1436: quella di Saluzzo è del 1483) fuerit « provisus de archipresbyteratu, cum assertione quod *illi immi-* « *neat cura animarum*, quia hoc est intelligendum de cura actuali, « remanente semper habituali penes capitulum »; la S. C. C. in

una *Lauden-Iurium*, del 24 marzo 1850, che adotta lo stessissimo argomento. Tale interpretazione vien poi confermata dalle altre disposizioni della Bolla, relative ai *beni parrocchiali*, al diritto di *eleggere* il Curato, alla *rappresentanza* della parrocchia già citate nella Rotale appellata (v. vol. XXVII, p. 21 s.); e un nuovo grave argomento viene addotto dal fatto che nella transazione del 1493 l'Arciprete Vacca rinunziò la cura nelle mani *del Capitolo*, non già del Vescovo.

II. Quanto alla cura *attuale*, la sentenza conferma che i diritti parrocchiali, in genere, sono acquisibili per prescrizione, e ciò sia per la regola generale che con la consuetudine può acquistarsi, quanto può acquistarsi col privilegio (De Luca, *de consuet.* disc. 2; Piton, *disc. eccl.* I, 9, n. 13; Fagnan. *de foro comp.* c. 2); sia pel fatto che anche i diritti episcopali lo sono: sia per varie risoluzioni antecedenti della S. C. Conc. (Reatin., *iur. assoc. cad.* 22 dic. 1866; S. Severi, *iur. funer.* 27 mag. 1893); della S. C. dei VV. e RR. (Auxitan. *iur. par.* 9 iul. 1891; Theles. *iur. par.* 22 ag. 1901). Se altre risoluzioni contrarie possono allegarsi, si vede che si tratta di prescrizione *estintiva*, non acquisitiva, la quale è riprovata come « abrumpens nervum ecclesiasticae disciplinae », o di prescrizione difettosa, quanto a titolo, tempo, ecc. Ammesso tale principio, lo stato di fatto è già chiaramente prospettato nella preced. Rotale (l. c., p. 25-27).

Quanto agli altri dubbi, essendo corollarî dei precedenti, la Rotale non fa che confermare la sentenza del precedente Turno (v. l. c., pag. 27 e 28), la quale così passa in *res iudicata*. Contro di essa si è poi ricorso in Segnatura, come vedremo nel prossimo fascicolo.

I CAPITOLI CATTEDRALI NEL DIRITTO ITALIANO

Stimiamo cosa utilissima fare un cenno sommario de la posizione giuridica dei capitoli cattedrali (1) nel diritto italiano vigente, tenendo presenti non solo le leggi esplicite, ma

(1) Per la posizione giuridica delle chiese recettizie nel diritto italiano cfr. d'Angelo, *I vicari parrocchiali*, pag. 61 e seg.

anche i pronunziati de la giurisprudenza più recente (1) e gli insegnamenti dei più accreditati scrittori su la materia (2). Ci fermeremo specialmente ad esaminare quanto si riferisce più da vicino alla massa capitolare.

E dapprima gioverà proporre e risolvere la controversa questione: la personalità giuridica del capitolo, riconosciuta esplicitamente dal Tridentino (3), si intende conservata dal diritto italiano? — Si risponde in modo diverso, alcuni non ammettendo la continuazione della personalità giuridica nel capitolo (4), altri invece ammettendola, e sembra con più ragione. Abbracciamo senz'altro questa seconda sentenza come quella che è più logica e consona alla vigente legislazione e giurisprudenza, abbracciata dalla pluralità degli autori (5). Non vi ha, di fatto, legge esplicita di simile abolizione, come al contrario si ha per i capitoli collegiati, ed è principio ammesso che « il dritto canonico è tuttora in vigore nelle parti in cui

---

(1) Cfr. *Rivista di dir. eccl.*, vol. XIV, pag. 708 seg.; *Il diritto eccl. ital., passim*, sotto le rubriche: *Capitoli catt.*, *Massa*, *Distribuzioni*; Perlini, *Della giurisprudenza invalsa nei tribunali italiani intorno alle distribuzioni corali*, in *Rivista di dir. eccl.*, vol. X, pag. 257 e seg.; *Diritto e giurisprudenza*, a. XIX, app.

(2) Calisse, *Diritto eccl.*; Schiappoli, *Manuale di diritto eccl.*; Friedberg-Ruffini, *Trattato di diritto eccl.*; Scaduto, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*; Id., *Massa communis capitularis ratione servitii*, in *Diritto e giurispr.*, nn. 19-20; Olmo, *Diritto eccl.*; Galante, *Elementi di diritto eccl.*, in *Enciclopedia giurid. ital.*; Frizzati, *I capitoli cattolici e le leggi eversive*, in *Rivista di dir. eccl.*, vol. I, pagine 241 e seg.; Patrizi-Accursi, *Il capit. Vaticano, ecc., ib.*, vol. II, pag. 385; Anonimo, *La massa piccola per le distrib., ib.*, vol. V, pagine 641 e seg.; Anon., *Le tasse di passaggio d'us. e le distribuzioni, ib.*, vol. X, pag. 257 seg.; Coviello, *La massa comune nei cap. catt., ib.*, vol. XIV, pag. 385 seg.; Anon., *Ancora la massa comune, ib.*, loc. cit., pag. 627 seg.; Walter, *Diritto eccl.*; Tiepolo, *Leggi eccl. annot.* Per i testi delle leggi cfr. **Codici per l'udienza**, IV, *La legislazione eccl. vigente* (Un. tip. Torinese, 1916).

(3) Sess. XXIV, c. 6, *De ref.*

(4) Olmo, *op. cit.*, § 72.

(5) Calisse, *op. cit.*, n. 75; Schiappoli, *op. cit.*, n. 377, pag. 440; Friedberg-Ruffini, *op. cit.*, pag. 703.

non contradice al diritto pubblico o privato italiano » (1). La Cassazione di Roma, chiamata a pronunziarsi, emise la seguente importante massima (2): « Il capitolo cattedrale costituisce una personalità giuridica ed un corpo morale riconosciuto anche dalle leggi eversive, soggetto di diritti civili patrimoniali e tenuto a rispondere, secondo la legge civile, degli atti del suo procuratore, che legittimamente lo rappresenta per la sua organica costituzione ».

Che il silenzio poi della legge non debba essere interpretato sfavorevolmente ai capitoli, oltre che dalle regole di ogni buona interpretazione, è provato anche da fatti positivi importanti. Il capitolo innanzi tutto può possedere, nè osterebbe alla riconoscenza della sua personalità il fatto che esso non abbia una massa di beni a sè intestati, ma soltanto speciali dotazioni annesse ai singoli canonicati (3). L'organo amministrativo del capitolo è il suo rappresentante procuratore con tutte le sue attribuzioni di riscuotere le rendite, pagare i pesi e le spese, distribuire le quote fra i partecipanti, ecc.; e si noti che questo procuratore è ritenuto come il legittimo mandatario dell'ente, non già dei singoli canonici (4). Il capitolo inoltre dimostra la sua personalità con la capacità che gli è riconosciuta di acquistare, per atti fra vivi e per lasciti testamentari, con la sola condizione di averne l'autorizzazione e

---

(1) Cass. Roma, 3 aprile 1913, in *Diritto eccl. ital.*, vol. VI, pagina 289. Cfr. Cass. Torino, 11 gennaio 1913, *ivi*, pag. 160; Cassazione Roma, 13 dicembre 1905, citata, con altre moltissime, a pagina 160, *ibid.*

(2) 8 giugno 1905. Cfr. *Rivista di dir. eccl.*, XV, 349, con le osservazioni in nota.

(3) Cass. Firenze, 9 marzo 1891; Cass. Roma, 21 giugno 1892 (*Rivista dir. eccl.*, II, 39; III, 98). Cfr. Scaduto, *Manuale*, I, n. 57; Schiappoli, *loc. cit.*

(4) Cass. Roma, 8 giugno 1905. Cfr. *Riv. dir. eccl.*, XV, 350. Calisse, n. 75, pag. 122, scrive: « Il capitolo ha il diritto di amministrare ciò che è suo senza altrui ingerenza, salvo la vigilanza dell'Economo, affinchè non avvengano disordini; anzi in certi casi amministra anché ciò che ad esso non appartiene, come accade, per esempio, nelle provincie dell'antico regno di Sardegna, ecc. ». Cfr. decreto 26 sett. 1860, n. 4314, n. 5, in *Manuale* cit., pag. 68.

di osservare le altre norme che regolano gli acquisti dei corpi morali (1). Finalmente tanto pel suo patrimonio, che possiede, che può accrescere, ed amministra, quanto per ogni altro legittimo interesse che lo tocchi, il capitolo, in concorrenza dei suoi singoli componenti o anche indipendentemente da essi, ha azione per stare in giudizio, come ha veste giuridica per compiere tutti gli altri atti, che agli interessi suoi sieno necessari; in tal caso la rappresentanza spetta a quell'autorità che al capitolo stesso, secondo la sua costituzione, è preposta.

Il capitolo può possedere: — *a*) una massa comune risultante dalla riunione di varie prebende distinte e separate; — *b*) una massa comune costituita da beni e rendite ad esso appartenenti, i cui proventi sono assegnati ai singoli canonici *ratione officii*; — *c*) emolumenti fissi e certi che costituiscono la dotazione propria ed indipendente, dei singoli canonicati e benefici annessi.

« Talvolta — nota il prof. Schiappoli (2) — possono mancare o la massa comune o le singole prebende; ma spesso i proventi di queste sono accresciuti dalla quota di partecipazione su quella. Annesse al capitolo possono esserci fondazioni costituite da lasciti con l'obbligo dell'adempimento dei pesi religiosi o per la riparazione dell'edificio di culto.

« Quando si ha una massa che non è unica, ma risulta dall'unione di prebende per sè distinte e separate, il concentramento in unica amministrazione non vale a cangiarne l'indole giuridica. Se si ha una massa comune non risultante da riunione di prebende, essa appartiene all'Ente capitolo cattedrale in amministrazione e proprietà, ma se è dovuta *ratione officii*, la dotazione del canonicato è costituita dalla quota di partecipazione che grava come onere reale sulla massa comune. In questo caso la distribuzione è stabilita in luogo di prebenda e perciò, in caso di vacanza, l'economato prenderà possesso della distribuzione spettante al canonicato vacante.

« Vi può essere una massa comune *ratione servitii* appartenente al capitolo e che va distribuita ai canonici e benefi-

(1) Legge 5 giugno 1850, n. 1037; R. decr. 12 luglio 1850, n. 1062, in *Manuale* cit., pagg. 33-369. Cfr. Calisse, n. 127.

(2) *Loc. cit.*, pag. 441

ciari in modo variabile ed in proporzione del servizio prestato. Le canonie *ratione servitii* non si considerano mai vacanti, nè canonicamente, nè civilmente; ma nelle province napoletane si è ammesso che nei capitoli cattedrali a massa comune *ratione servitii*, le canonie sono soggette a presa di possesso, durante la vacanza, da parte dell'economato, solo se, dedotto il terzo conciliare e una quota per manutenzione della chiesa cattedrale, per oneri di culto ed altri pesi, il rimanente del reddito dia una quota eccedente lire 255 per ciascun canonico; la quota così esente da sequestro accresce le quote degli altri investiti » (1).

Al capitolo inoltre appartiene il fondo per le distribuzioni, fondo, come si è notato, che può essere costituito o da un compendio patrimoniale di per sè stante (*massa piccola*), o da una massa comune tutta ripartita *ratione servitii*, ovvero può risultare dal prelevamento del terzo delle rendite delle singole prebende unite o separate (detto terzo conciliare o prebendale dal Concilio di Trento che ciò prescrive), o delle quote di partecipazione assegnate ai canonici *ratione officii*.

Esaminiamo la posizione giuridica di questa *massa piccola* per le distribuzioni quotidiane, nelle nostre leggi e giurisprudenza (2).

a) I proventi di questa massa piccola, sia essa costituita da una massa di beni ovvero dal terzo conciliare, per essere eventuali ed incerti, non possono in alcun modo costituire parte del beneficio canonicale e non vanno compresi nella dotazione dei canonicati soppressi devoluta allo Stato (3). Così

---

(1) Ciò per l'art. 5 della sovrana determinazione 21 aprile 1871, che, richiamato dal decr. 17 febbr. 1861, n. 250, art. 48, non sarebbe stato abrogato dal regolamento 2 marzo 1899: Cass. Roma, 8 giugno 1905 (*Riv. dir. eccl.*, XV, 249).

(2) Cfr. l'elaborato studio: *La massa piccola per distribuzioni quotidiane e l'art. 25 della legge 19 giugno 1873*, in *Riv. dir. eccl.*, V, 641 e seg.

(3) Con le leggi eversive si stabilisce il *massimo*, non già il minimo, dei canonicati in numero di 12 e delle cappellanie in numero di 6 per ogni cattedrale. Leggi 15 agosto 1867 e 11 agosto 1870. Cfr. *Manuale* cit., pagg. 163-195. Cfr. CALISSE, n. 74, pag. 118; *Diritto eccl. it.*, VI, 225.

concordemente la giurisprudenza (1). E logicamente: poichè, essendo il capitolo un ente conservato, se si ammettesse la devoluzione al demanio della quota di distribuzione corale che gl'investiti dei canonicati soppressi avrebbero potuto percepire per la loro assistenza al coro, si verrebbe a ledere non solo il patrimonio dell'ente stesso, ma anche il *ius adcrescendi* spettante ai titolari dei canonicati conservati e che fa parte della dotazione dei rispettivi benefici, che è appunto il diritto che hanno i soli presenti al coro, di percepire le distribuzioni corali, comprese quelle perdute dagli assenti, anche se l'assenza sia motivata da soppressione del canonicato.

b) L'Economato dei benefici vacanti non ha il diritto di percepire la quota di distribuzione che spetterebbe all'investito del canonicato vacante, mentre ha l'obbligo di pagare al capitolo la terza parte dei frutti di esso, qualora la massa piccola risulti composta dal terzo conciliare (2).

c) La piccola massa non è colpita dalla tassa straordinaria del 30 per cento nella sua integrità come patrimonio del capitolo, ma dev'essere ripartita fra i singoli canonicati e benefici o cappellanie e solo in quanto con la quota delle distribuzioni e coi frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti si ecceda un reddito di lire 800 per i primi e di lire 500 per i secondi, si deve applicare sulla eccedenza la tassa stessa (3).

---

(1) Cass. Roma, 22 dic. 1900; 19 magg. 1903 (*Riv. dir. eccl.*, XI, 190; XIV, 155); Cass. Roma, 4 dic. 1908; 18 marzo 1909; 17 gennaio 1911; 28 giugno 1912 (*Dir. eccl. it.*, II, 3-4, 115; IV, 342; VII, 537). Ci piace di riportare il tenore di una recente sentenza della Corte d'appello di Napoli, 30 luglio 1914: « Dette distribuzioni corali non hanno carattere prebendale, sono distinte dalla massa grossa costituita dalla riunione delle prebende, e formano patrimonio intangibile del capitolo, che ha per legge conservata la sua personalità giuridica. I proventi quindi delle distribuzioni corali non vanno compresi nei canonicati soppressi, qualunque sia l'origine delle ripetute distribuzioni ». *Dir. eccl. it.*, VIII, 160. Cfr. Cassazione Roma, 17 apr. 1915 (*Dir. eccl. it.*, VIII, 481).

(2) Schiappoli, *loc. cit.*; Calisse, n. 75, pag. 121.

(3) Legge 19 giugno 1873, n. 1402, art. 25. Cfr. *Manuale* citato, pag. 215; studio cit., in *Riv. dir. eccl.*, V, 641 seg.; Corazzini, *Il diritto di riversibilità e la tassa del 30 per cento*, in *Dir. eccl. it.*, V, 208.

d) A conferma di tutto riportiamo una sentenza della Cassazione di Roma (1): « La massa piccola per le distribuzioni quotidiane, essendo nella totalità destinate a compensare il servizio dei presenti al coro, diviene di pertinenza di costoro, dei quali costituisce un reddito nei rispetti dell'applicazione della tassa del 30 per cento ai sensi dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873.

« È insito nella natura e funzione giuridica della massa corale il *ius adcrescendi* a favore degli investiti dei benefizi conservati in quanto intervengano al coro; e perciò deve a loro accrescersi la parte degli altri partecipanti mancanti perchè deceduti e non sostituiti per essere stati soppressi i relativi benefizi.

« Il diritto del Demanio a pretendere la tassa del 30 per cento sorge solo ed in quanto, a causa della morte degli investiti dei benefizi soppressi, siasi accresciuto il reddito degli altri benefizi oltre i limiti legali, al disotto dei quali non è dovuta la detta tassa ».

e) Quanto alle tasse da pagarsi si noti (2): — 1° I beni dell'Ente capitolo, in genere, sono assoggettati alla tassa di manomorta, ma non hanno niente che vedere, in sè stessi considerati, col reddito usufruttuario di ciascun ente canonicato o benefizio, pei quali solo avviene la investitura, la immissione in possesso e la possibilità quindi di applicare una tassa che importa, con la successione di un investito ad un altro, nel passaggio dalla verificatasi vacanza alla sede piena, il passaggio dell'usufrutto. — 2° Per l'applicazione di tale tassa di passaggio di usufrutto vanno denunziate dai singoli canonici le rispettive prebende canonicali, ossia le loro quote di *massa grossa* quali trovansi indicate nei singoli verbali di immissione in possesso redatti in confronto col subeconomo. — 3° Non è da ritenersi lo stesso della *piccola massa*. Le quote di essa, guadagnate dai presenti per ragioni del servizio prestato, non possono considerarsi come frutti del beneficio e molto meno come usufrutto del medesimo: essa quindi dev'essere soggetta

(1) 3 aprile 1913 (*Dir. eccl. it.*, VI, 289).

(2) *La tassa di passaggio di usufrutto e le distribuzioni corali*, in *Riv. dir. eccl.*, X, 520 seg. Cfr. Fino, *Guida prat. del beneficiato.*

alla sola tassa di manomorta, non potendo essere suscettibile di trasferimento, e non già anche a quella di passaggio di usufrutto (1). — 4° Circa la ricchezza mobile o, se ne è il caso, la quota di annuo concorso, la cosa va regolata come per tutti gli altri beneficiati (2).

f) Si noti infine che del fondo per le distribuzioni manuali e minute, avventizie, non si fa mai cenno alcuno dalle leggi nè dalla giuriprudenza.

QUESITI MINORI.

43. — *D.* Può un Vescovo al Rettore di una chiesa officiata da religiosi Francescani, che vuol fare la processione dell'ottava del *Corpus Domini*, proibire di girare con la processione del SS.mo nelle ore dopo l'*Ave Maria* serotina e fissare l'itinerario, per lo meno, negativamente, cioè vietandogli di uscire dai confini della parrocchia, nella quale si trova il convento?

R. Non vi è dubbio che al solo Vescovo competa il diritto di prescrivere le pubbliche processioni e di definirne l'ordine, il luogo e l'orario, e nessuna consuetudine contraria può limitare questo diritto. Monacell., *Form. legal. pract.*, t. I, tit. 5, n. 22; Barbosa, *De off. et pot. Episc.*, all. 78, n. 3 et seqq.; S. C. C., in *Fulginaten. Processionis*, 20 dec. 1856; *Taurinen.*, 11 ian. 1681). In via ordinaria i Religiosi non possono condurre processioni fuori delle loro chiese e dei loro conventi, senza la licenza dell'Ordinario (S. C. C., *Nepesina*, 3 aug. 1686; *Savonen.*, 12 febr. 1689 et 19 dec. 1671; *Ripana*, 30 mart. 1715; S. C. C., decr. gen. 28 sept. 1658). Ben è vero che Gregorio XIII nella Costit. *Cum interdum*, dell'11 marzo 1573, concesse a tutte le chiese regolari e secolari di fare la processione col Santissimo nella domenica e in tutta l'ottava del *Corpus Domini*,

(1) Cfr. Trib. Lucera, 3 giugno 1898 (*Riv. dir. eccl.*, l. cit., 578). La Corte app. Milano, 7 maggio 1915, ha riconosciuto che « la tassa di manomorta ha carattere di imposta diretta e non di vera e propria tassa ». (*Dir. eccl. ital.*, VIII, 306). La Cass. Roma prima (20 dicembre 1911) aveva già riconosciuto il carattere personale e reale della manomorta (*Ivi*, V, 104).

(2) Cfr. Fino, op. cit., pagg. 48-49. Per la tassa di esercizio cfr. Id., pag. 72; Canuti, *Il sacerdote e la tassa di esercizio e rivendita.*

ma questa facoltà non limita il diritto che hanno gli Ordinari di regolare dette processioni, stabilendo orari ed itinerari che essi nella loro prudenza stimeranno più opportuni. Pertanto il Vescovo, nel caso, potrà avvertire il Superiore del convento, dell'orario e dell'itinerario a cui dovrà attenersi, e qualora non si tenesse conto dell'ammonizione, il Vescovo potrà ricorrere alla Congregazione dei Religiosi, la quale certamente farà rispettare l'autorità del Vescovo.

44. — *D.* Il certificato dell'Ordinario attestante l'assoluta necessità dell'avente cura di anime e la sua insostituibilità, vidimato dal Sub-economo, dev'essere inoltrato pel tramite del Sindaco, del comandante la locale stazione dei RR. carabinieri, o può essere mandato direttamente al Distretto militare dall'interessato?

R. Tale certificato, allo scopo di ottenere l'esonero, può essere mandato o presentato direttamente dall'avente cura di anime, ma deve pervenire al Distretto militare almeno un giorno prima di quello fissato per la presentazione al Distretto, dei richiamati. I curati di anime che intendono far valere i loro diritti all'esonero, devono assicurarsi che il documento sopra indicato giunga, o sia presentato nei termini stabiliti, altrimenti perdono ogni diritto, o per lo meno si espongono a mille noie e fastidi con esito per lo più negativo. Trattandosi di disposizioni tassative e di autorità militari, il ritardo di un giorno compromette ogni diritto.

45. — *D.* Un sacerdote, al quale fu lasciato un legato non perpetuo di Messe annuali, quando l'elemosina diocesana era di L. 1, può ridurre da sè il numero delle messe, ora che la tassa diocesana è stata elevata a L. 1,50?

R. Se il numero delle messe non fu determinato dal testatore, ma fu lasciata semplicemente una somma determinata perchè se ne celebrassero messe, il sacerdote che ricevette il capitale con l'incarico della celebrazione, avendo cominciato a celebrare alla tassa diocesana allora vigente, potrà, ora che la tassa è aumentata, diminuire di propria autorità, riducendo, le messe alla ragione dell'aumentata tassa diocesana.

Nella contraria ipotesi che egli abbia accettata dal testatore la somma con un *numero determinato* di messe e senza che dalla disposizione testamentaria possa rilevare l'intenzione del testatore di volere le messe all'elemosina sinodale, qualunque essa potesse essere per l'avvenire, l'aumento verificatosi nella tassa diocesana, potrà essere un motivo sufficiente per ottenere dalla Santa Sede, o dall'Ordinario che ne abbia speciale facoltà, la conveniente riduzione, ma non già per effettuarle di propria autorità.

Dai vari decreti e dichiarazioni emanati dalla Santa Sede, e specie dalla Bolla innocenziana, *Nuper*, è facile rilevare che un le-

gato di messe, benchè di stipendio tenuissimo, quando sia stato accettato, deve soddisfarsi interamente secondo il numero determinato dal committente.

Lo stesso dicasi, quand'anche fosse stata accettata con stipendio minore della tassa diocesana. E in via ordinaria, per ogni riduzione, moderazione e commutazione di messe, non basta l'autorità del Vescovo, ma è necessario il ricorso alla Santa Sede, anche se si trattasse di legati tenuissimi. Solo nel caso che le rendite venissero a mancare del tutto, o a scemarsi a tempo e per sempre, senza colpa del legatario, o beneficiato, e dal testatore non fosse stato fissato il numero delle messe, ma solo la quantità dello stipendio, il beneficiato potrà diminuire le messe, riducendole al numero corrispondente allo stipendio designato. Se poi il fondatore, oltre lo stipendio, determina anche il numero delle messe, mancando o diminuendo le rendite sino a non potersi avere neppure lo stipendio ordinario, deve consultarsi il Vescovo (S. Alf. presso Frassinetti *Comp. della T. M.*, vol. II, n. 372). Nel quesito proposto si presuppone intatto il capitale e che il testatore abbia determinato il numero delle messe senza far presumere che l'elemosina debba sempre corrispondere alla tassa diocesana, e in quest'ipotesi è necessario per la riduzione il ricorso alla Santa Sede o al Vescovo, se questi abbia ottenuta dalla Santa Sede la facoltà di ridurre i legati alla tassa diocesana. Sullo stesso argomento si consulti il *Monitore*, vol. XXIV, pag. 230, e volume XXV, pag. 229.

46. — *D.* L'erede d'un genitore che in buona fede ha fatto una permuta con la Congregazione di carità, in virtù della quale ha costituito a favore della Congrega sul gran libro del D. P. un reddito netto pari al reddito lordo d'un terreno, prendendo in cambio detto terreno, è tenuto alla composizione? Vi è tenuto l'erede di un genitore che ha stipulato prima l'enfiteusi con la Congrega e poi ha affrancato? Vi è tenuto infine l'erede di chi affranca un canone dovuto a un Beneficio semplice svincolato, consegnando il capitale di affranco al compratore dei beni appartenenti al detto Beneficio?

R. Poichè la composizione, come più volte abbiamo avuto occasione di ripetere in questa Rivista, ha per fondamento l'obbligo di restituire alla Chiesa, nella misura che essa determina, i beni che le furono usurpati dalle leggi eversive, è ovvio che i principî, da cui è regolata la restituzione, vanno applicati anche alla composizione. Orbene, tutti sanno che la buona fede del genitore non dispensa, *in foro conscientiae*, dall'obbligo di restituire agli eredi, quando questi vengano a conoscere che i beni ereditati non sono di provenienza legittima. Se la buona fede potè esimere i genitori dall'obbligo della composizione, quest'obbligo ora grava tutto sugli eredi,

i quali, non potendo invocare in loro favore la buona fede, vengono a trovarsi nella condizione ordinaria di chi acquista o contratta beni usurpati alla Chiesa. Nei primi due quesiti essendo stato contrattato con la Congrega di carità, per affermare l'obbligo della composizione è necessario distinguere e vedere se trattasi di beni pervenuti alla Congrega da Ordini religiosi, da luoghi pii ecclesiastici, oppure trattasi di beni meramente laicali sui quali la Chiesa non vanti alcun diritto. Nel primo caso sarebbe necessaria la composizione e non già nel secondo. Trattandosi di beni meramente laicali destinati ad Opere pie, ma senza oneri di messe, basta la venia pontificia per acquistare, o la sanazione apostolica per legittimare l'acquisto, se precedentemente non fu chiesto il permesso. L'acquisto del terreno fatto mediante cessione di rendita pubblica, l'acquisto per enfiteusi e il susseguente affranco, supposto che il fondo provenga da un Ente ecclesiastico, certamente importano l'obbligo della composizione; le circostanze del danno o del lucro influiranno a determinare il quantitativo della composizione. L'offerta di un reddito netto sul D. P. pari al reddito lordo che fruttava prima il terreno e l'affranco dell'enfiteusi potranno costituire un vantaggio per la Congrega di carità, ma non possono dispensare dal comporsi con l'Ente religioso, che vide concentrati nella Congrega di carità i suoi beni e nessun vantaggio ritrae dai contratti lucrosi che potrà stipulare la Congrega di carità, *inscio et invito domino legitimo*. Anche nel terzo caso esiste l'obbligo della composizione, che dovrà farsi sempre per mezzo dell'Ordinario a favore dell'Ente a cui apparteneva il beneficio svincolato, e qualora più non esistesse l'Ente che può avervi diritto, a favore della causa pia, che determinerà l'Ordinario, a meno che il compratore dei beni appartenenti al beneficio svincolato, o il patrono che svincolò il beneficio non si fossero precedentemente composti.

47. — *D.* Il parroco della Parrocchia X, richiamato sotto le armi, percepisce l'intera congrua. Il Governo, per decreto luogotenenziale, ha assegnato pel periodo della guerra, all'Economo coadiutore, una lira al giorno. Si domanda se a detto Coadiutore incombe l'obbligo della *messa pro populo*, oppure siffatto obbligo deve essere sostenuto dal parroco?

R. Dell'obbligo della messa *pro populo* più volte già si è occupato il *Mon. Eccl.*; ma poichè il quesito si presenta con un certo colore di attualità, riassumiamo, per comodo dei nostri lettori, la dottrina relativa, desumendola dall'*Istruzione* dell'Ecc.mo Card. Monaco La Valletta dell'ottobre 1886. Tutti i parroci, gli economi parrocchiali *durante la vacanza delle parrocchie*, i vicari perpetui ed amovibili *ad nutum*, od amministratori delle parrocchie in luogo dei parroci abitualmente assenti o sospesi, sono tenuti a celebrare ed

applicare le messe *pro populo* nelle feste di precetto conservate o soppresse... Se il parroco è legittimamente assente dalla sua parrocchia, può applicare da sè la messa pel suo popolo nel luogo ove si trova, purchè altro sacerdote celebri nella chiesa parrocchiale per comodo del popolo e vi predichi la divina parola. Ed il parroco comunque legittimamente impedito a dir la messa è obbligato a farla celebrare da altro sacerdote nella chiesa parrocchiale ed a farla applicare pel suo popolo... I vicari all'opposto, quantunque perpetui, ossia cappellani destinati soltanto a *coadiuvare il parroco*, non sono tenuti alla legge dell'applicazione della messa *pro populo*.

L'*Istruzione* è troppo chiara perchè abbia bisogno di essere dilucidata. Finchè esiste il titolare che percepisce i frutti del beneficio parrocchiale, cioè il parroco, che non sia sospeso dall'*officio e beneficio*, l'obbligo della messa *pro populo* grava esclusivamente sopra di lui. Durante la vacanza del beneficio sottentra l'Economato, il quale, oltre alla lira al giorno, deve passare all'Economo spirituale anche le messe *pro populo*, secondo la tassa e le consuetudini vigenti nella diocesi.

48. — *D.* Nella diocesi B. vaca una parrocchia e poichè il Capitolo Cattedrale gode del diritto di presentare la terna, nomina tre sacerdoti, dei quali uno, appena ricevuta la partecipazione, manifesta ai canonici la sua assoluta volontà di non concorrere. Si domanda: son tenuti i canonici a completare la terna? E è valida la collazione del beneficio parrocchiale in seguito al concorso limitato ai soli due sacerdoti presentatisi?

R. Se il Capitolo vuole ed è ancora in tempo, certamente può completare la terna, ma non vi può essere obbligato che dall'Ordinario qualora i due rimasti a concorrere non dessero molte speranze. Il diritto di presentazione essendo un privilegio, vi si può rinunziare od esercitarlo, anche in misura limitata, quando non vi sia lesione dei terzi. L'astensione poi di uno dei presentati non può rendere nullo il concorso, e molto meno può invalidare la collazione fatta in seguito al concorso. Si consultino in proposito le due questioni analoghe svolte nel vol. XXI, pag. 82-83.

49. — *D.* In una regione di paesi belligeranti è stata concessa dalla S. Sede la dispensa dal magro e dal digiuno sino a guerra finita, vietata la promiscuità di carne e pesce. Ora in forza del decreto 29 gennaio 1917, che permette la promiscuità di carne e pesce nei paesi belligeranti, si può nella regione suddetta usare di questa ultima concessione?

R. Poichè la concessione contenuta nel citato decreto è limitata al solo tempo quadragesimale, oramai decorso, « *Iisdem praeterea fidelibus Sanctitas Sua concedit ut,* DURANTE HOC QUADRAGESIMALI TEMPORE. *carnes ac pisces in eadem refectione permiscere licite possint oc*

valeant», è chiaro che i beneficiati dalla dispensa dal magro e dal digiuno, pur potendo usufruire durante la quaresima della concessione generale, passato questo tempo, devono attenersi alla concessione particolare nei limiti della dispensa, osservando la legge *de non permiscendis epulis*, mantenuta nella dispensa.

50. — *D.* Per la benedizione dell'olio, solita a farsi nel giorno di San Biagio, per ungere la gola, nel Rituale non vi ha una formola propria; alcuni usano leggere la benedizione dell'olio semplice, aggiungendovi l'*Oremus* del Santo; altri leggono la benedizione che sta nell'appendice del Rituale per le candele che si applicano alla gola, però arbitrariamente cambiano la parola « candela » con quella « olio ». Come regolarsi?

R. Quando per una benedizione da darsi a qualche oggetto manca la formola propria, si prende quella *ad omnia* del Rituale. Peraltro, pel caso presente, essendovi una benedizione speciale per l'olio, sarà meglio fatto prendere quella, e si potrà anche aggiungervi l'orazione del Santo, giacchè non è certamente proibito fare qualche aggiunta, che non possa dirsi alterazione di rito, come niente impedirebbe che si recitasse, per esempio, un *Pater* od un *Gloria Patri*. Quanto alla mutazione della formola per le candele, rispondiamo che, in generale, non è permesso alterare le parole di qualche orazione, ma per qualche circostanza, in privato, si potrebbe tollerare, ma con molta discrezione; imperocchè, come non si potrebbe vietare, sempre in privato, che, oltre il segno di croce, si pronunziasse qualche parola di lode, d'implorazione e simili, così non si dovrà dire proibito usare con adattamento una formola approvata. Ma per il caso presente non vi è alcuna ragione di usare la formola adattata, invece di quella propria dell'olio.

51. — *D.* Nel giorno di S. Pietro Martire, per la benedizione dei rami di olivo si può usare la formula che è nell'appendice del Rituale? Usano i paramenti violacei alcuni, che poi cambiano in rossi per la celebrazione della Messa, come pure usano leggere il 1°, 4° e 5° *Oremus* della Domenica delle Palme aggiungendovi dopo l'*Oremus* del Santo. Che deve dirsi di queste consuetudini?

R. Le formole che nel Rituale sono indicate come riservate, non si possono in pubblico usare da chi non è facoltizzato; privatamente si potrà (vedi il detto alla precedente risposta). Quanto al colore si potrà stare alla consuetudine, o adattandolo alla qualità del Santo, o al senso di supplicazione come nelle Rogazioni, altrimenti usando il colore del giorno. Non si dovrà ammettere l'uso delle orazioni della Domenica delle Palme, sempre, ripetiamo, in pubblico; l'orazione però del Santo, come aggiunta non confusa col rito, si potrà ammettere (vedi sopra).

52. — *D.* In quei luoghi dove le 40 ore, come sono prescritte, non si fanno, ma si usa esporre il Santissimo per tre giorni ed anche non interi, è di precetto cantare le Litanie dei Santi? In questo paese si usa cantarle l'ultima sera in questa maniera: arrivato al *Domine, exaudi orationem*, si aggiunge subito il *Dominus vobiscum*, non essendovi l'uso della processione, e quindi, omettendo l'orazione *Deus, qui nobis*, si leggono tutte le orazioni con le conclusioni scritte nel Rituale, altri chiudono col *Per Christum Dominum nostrum*, e quindi, cantato il *Tantum ergo*, l'orazione *Deus, qui nobis*. Può mantenersi questo uso?

R. Perchè nelle 40 ore si possa godere dei privilegi liturgici e delle Indulgenze è necessario fare quanto è prescritto dalla Istruzione clementina: soltanto è permesso (almeno riguardo alle Indulgenze) sospenderle di notte. Perciò una esposizione fatta altrimenti, col consenso dell'Ordinario, senza l'intenzione di godere dei detti vantaggi, può venire regolata come il medesimo Ordinario crede.

53. — *D.* Il De Amicis nel suo Cerimoniale dice che nelle benedizioni con l'ostensorio il celebrante deve essere parato di cotta, stola e piviale, meno nelle processioni e quando è accompagnato dai ministri. Qui vi è l'uso che il celebrante sia vestito di camice; anzi, succede spesso che, trovandosi con la cotta, non si permette d'indossare sopra questa la stola ed il piviale, ma si sveste di essa cotta per prendere l'amitto, il camice, ecc. Deve proseguire a regolarsi così?

R. L'uso del camice, ecc., è il migliore, ed invece non è esatto dire che sia di obbligo indossare, nel caso, la sola cotta con la stola ed il pluviale; è vero però che l'obbligo del camice, ecc., esiste quando il celebrante è assistito dai Ministri parati (S. R. C., n. 3799, I); quanto poi alle processioni col SS.mo Sacramento, veramente si prescrive il camice, ecc. (S. R. C., n. 3201, VI).

54. — *D.* Nella funzione di chiusura di festa, di Triduo, di Settenario, Novena, Mese di Maggio, si usa cantare il *Benedicamus Domino*. In tale caso chi lo canta dopo l'orazione *Deus, qui nobis* con la conclusione lunga e il *Dominus vobiscum;* altri dopo l'*Oremus* delle Litanie con la medesima conclusione lunga; qualcuno l'omette del tutto. Qual è il migliore sistema?

R. In tali funzioni estraliturgiche, e nemmeno dirette da prescrizioni generali della Chiesa, entra il diritto dell'Ordinario. Nulla vieta che questi ammetta il canto del *Benedicamus*, salvo se si voglia cantare dopo l'orazione del SS.mo Sacramento, perchè allora non è permesso, come spiegammo altra volta. Così la conclusione dell'orazione del Santissimo deve restare come è prescritta, e senza il *Dominus vobiscum*.

55. — *D.* Quando nell'altare è esposto il Santissimo sul trono, la portic ina della custodia deve rimanere chiusa o aperta? Come pure durante la

benedizione con la s. pisside, come deve rimanere: aperta o chiusa? E se vi è altra pisside? E durante la comunione?

R. In tutti questi casi la porticina resti *chiusa*. L'uso di tenerla aperta si può ammettere quando, provvisoriamente, rimane il conopeo sul ciborio, toltone il Santissimo, per non far cadere in errore i fedeli.

56. — *D.* Nella pratica dei 15 Sabati si suole celebrare la Messa dove è esposta l'immagine del Rosario. In detta Messa si consacrano delle ostie per la comunione; fatta la comunione, non essendovi la custodia, nè modo di adattarla, si lascia la pisside sull'altare e si prosegue la Messa come *coram SS.mo exposito*, Finita la Messa si recitano alcune preci, quindi il *Tantum ergo* e si dà la benedizione; poi la pisside si trasporta all'altare consueto. Vi è nulla in contrario?

R. Ciò non è regolare, perchè la s. pisside non può tenersi fuori del ciborio. Si faccia perciò del tutto per adattare una custodia, od almeno se ne ponga una provvisoria, per la funzione che dovrà seguire. Si potrebbe anche convenientemente dare la benedizione all'altare del SS. Sacramento, consumando nella Messa le ss. Particole che rimanessero dalla comunione.

57. — *D.* Dinanzi al Santissimo esposto, allorchè si canta il *Te Deum*, l'orazione *Pro gratiarum actione* deve sempre unirsi a quella *Deus, qui nobis*? Alcuni usano dopo il *Te Deum* dire un versetto o anche più, come nel Rituale, e quindi l'*Oremus* ed anche il *Benedicamus Domino*, come sopra, e poi il *Tantum ergo*. Qual è la regola?

R. Se si dicono preci regolate da sanzioni della S. Sede, nulla si muti di quanto è prescritto; nel resto si stia alle prescrizioni dell'Ordinario. Salvo il disposto in alcuni casi dalla S. Sede, ora più non si debbono unire le orazioni del Santissimo e quelle *Pro gratiarum actione* (S. R. C., n. 4198, X).

58. — *D.* Nella processione col SS. Sacramento che si celebri alla festa di S. Luigi Gonzaga, si può portare la statua di detto Santo? Parrebbe di sì, dato che si portano anche gli stendardi coll'immagine del Santo protettore del Consorzio cui appartengono.

R. Si oppongono i decreti della S. C. dei Riti, nn. 3878 e 3997. Gli stendardi sono come emblemi, le statue sono oggetto di culto; così almeno nella comune estimazione, cui pur bisogna attendere.

59. — *D.* Nella chiesa matrice curata di S. P. è stato recentemente ricostituito il Capitolo collegiato composto di sette capitolari, che sono: l'Arciprete, prima ed unica dignità del Capitolo e parroco della chiesa matrice; due Sacerdoti che prestano l'ufficio di coadiutori dell'Arciprete nella chiesa matrice; i Curati delle quattro chiese succursali della matrice e dalla medesima abbastanza lontane. Quando il detto Capitolo *collegialiter* debba prendere parte a processioni che muoveranno dalla collegiata non solo, ma an-

cora dalle chiese succursali e da altre parrocchiali autonome, site nello stesso comune, spetterà sempre all'Arciprete indossare il piviale?

R. Sicuramente, quanto alle vere processioni, ma generali; quanto poi alle altre, e alle associazioni funebri, o si stia alla consuetudine del vecchio Capitolo, che in questa materia val molto, o alla regola ordinaria (non trattandosi di Capitolo cattedrale).

La S. C. dei Riti, sotto il n. 2861, II, III, IV, in una *Syracusana*, il 17 giugno 1843, così rispose: Al Capitolo della collegiata nelle generali processioni compete la precedenza anche sulle parrocchie autonome; similmente nei funerali. se il Capitolo è invitato dal parroco o dagli eredi del defunto; nei funerali e nelle processioni si deve erigere la sola croce della collegiata. In una *Civitatis Castellanae*, il 27 gennaio 1778, n. 2508: L'Arciprete della chiesa, impropriamente matrice, ha la precedenza nelle processioni generali, nelle altre: *Negative et amplius.* — Quanto però alla frase « site nello stesso comune », si veda se piuttosto non vi entri, ecclesiasticamente, la giurisdizione o altro qualsiasi diritto di terzi.

60. — *D.* Tenuti presenti il decreto n. 3791 ad 1^m^ della Congregazione dei Riti, 27 agosto 1892, e la circolare 20 maggio 1890 del Card. Prefetto della Congregazione dei Riti a tutti gli Ordinari d'Italia, nonchè l'altro decreto n. 3723 della stessa Congregazione, del 24 febbraio 1890 (riportato dal *Monitore Ecclesiastico*, vol. 26, pag. 507), espongo: vi è una chiesa dedicata alla B. V. M. Immacolata, all'altare maggiore vi è una statua di detta Madonna Immacolata nel modo consueto con cui generalmente si rappresenta sotto questo titolo. Ora si vorrebbe sostituirvi una statua della Madonna di Lourdes. Si può fare tale innovazione?

R. Avendo la S. C. dei Riti giudicato che l'immagine della B. V. di Lourdes, con i suoi aggiunti che la caratterizzano, può stare dove esiste una immagine dell'Immacolata sotto i simboli consueti, le sanzioni che proibiscono sostituire una immagine all'altra del medesimo titolo non toccano il caso; e perciò: se l'altare non è consacrato come fisso, può il Vescovo approvare il cambiamento, se è consacrato come fisso, sotto l'invocazione dell'Immacolata, occorrerà rivolgersi alla S. Congregazione.

61. — *D.* Ai sacerdoti Terziari, non addetti al coro, è fatta facoltà di valersi *ad libitum*, per la recita dell'Ufficio, del calendario dell'Ordine. Quella facoltà va intesa nel senso che il Terziario, *nei giorni a suo piacimento*, può tralasciare il calendario proprio e seguire quello dell'Ordine; ovvero che può adottare il calendario dell'Ordine, ma una volta adottato deve attenersi quotidianamente a quello, almeno sino a quando lo abbia definitivamente dimesso per far ritorno al diocesano?

R. Può servirsene a piacimento, purchè non sia obbligato al diocesano o proprio, a motivo, per esempio, di festa patronale, titolare, ecc. (S. R. C., n. 4132, II e III).

62. — *D.* Il decreto della non introduzione in chiesa di bandiere non benedette, ha subìto di recente un temperamento, di guisa che sia permesso *tollerare* quelle che, sebbene non benedette, pure non implicano alcun significato ostile alla religione?

R. Non vi è nuova disposizione; ma la tolleranza sarà usata a discrezione, qualora non sia possibile stare alla legge.

63. — *D.* Il Parroco X canta, *praesente cadavere*, nell'oratorio comune del cimitero la Messa esequiale per un suo filiano in giorno di domenica (tra quelle consentite dalla rubrica), applicandola pel defunto e percependone la elemosina; mentre nella chiesa parrocchiale si celebrano altre Messe per comodo dei fedeli. Si domanda: Pur vigendo in quella diocesi l'indulto della S. Sede, per cui vien facoltato il Vescovo di poter ottenere dai parroci l'applicazione di un certo numero di Messe nelle feste di precetto, o soppresse, *pro piis legatis*, invece di applicarle *pro populo;* poteva, come nel caso, il Parroco, anche per misura di prudenza verso la famiglia del defunto, celebrare in detto giorno per il defunto filiano fuori di parrocchia e percepirne l'elemosina?

R. L'obbligo della Messa *pro populo* è personale, reale e locale. Ond'è che la Messa parrocchiale deve essere celebrata personalmente dal Parroco; ma per qualche grave ragione il Parroco si può fare rappresentare. Sarà un motivo sufficiente quello esposto nel caso, di riguardi di famiglia? Sembra alquanto difficile il poterlo ammettere; ma se questa od altra ragione venga ritenuta come grave, il Parroco si poteva prendere quella licenza. L'obbligo reale dell'applicazione *pro populo* è commutato talvolta nell'applicazione *pro piis legatis;* a questa obbligazione avrebbe soddisfatto il rappresentante del Parroco nella chiesa parrocchiale in vece del Parroco. Ma l'obbligo reale comprende anche la celebrazione della Messa corrente; però anche a quest'obbligo avrebbe ottemperato il supplente del Parroco. Quanto all'obbligazione locale, anche questa è, nell'ipotesi della legittima assenza del Parroco, sufficientemente soddisfatta, celebrando altri la Messa *pro populo* in parrocchia. La questione della elemosina non implica, perchè certamente non è essa il movente dell'abbandono della Messa parrocchiale, altrimenti, nonchè insufficiente, la ragione del cambiamento sarebbe riprovevolissima, ed intanto il Parroco deve soddisfare a chi lo sostituisce in parrocchia.

64. — *D.* In un trittico nell'abside della chiesa si possono raffigurare il S. Cuore di Gesù, la B. Margherita M. Alacoque e il ven. La Colombière, questi però in atto di supplica verso N. S. G. C.?

R. Circa i Beati, si deve tenere in vista il decreto della S. C. dei Riti, n. 1097, I, che proibisce l'esposizione delle loro immagini nelle chiese, oratorî ed altri luoghi pubblici, sia sopra gli altari, sia fuori di essi, se non vi è licenza della S. Sede. Questo decreto però

deve intendersi secondo l'interpretazione dell'altro, n. 3835, che dichiara, i Beati e gli altri Servi di Dio, non beatificati o canonizzati, non potersi esporre sugli altari, in qualunque guisa, e neppure fuori degli altari con aureole, raggi od altri segni di santità: tuttavia potersi rappresentare le loro immagini e le loro gesta sulle pareti della chiesa o nei vetri colorati; purchè tali immagini nè presentino alcun segno di culto o santità, nè alcunchè di profano od alieno dalla consuetudine della chiesa.

Se di un Beato si è ottenuto l'Officio e la Messa, o la sola Messa, con questo indulto s'intende concessa anche l'esposizione dell'immagine sull'altare (S. R. C., n. 1156, I, e 24 luglio 1915).

65. — *D.* Con la formula « uso dei latticini sotto qualsiasi forma » si intendono anche permessi come companatico alla sera, e col latte e caffè, al boccone teologico del mattino?

R. Almeno per l'Italia, l'uso dei latticini, per chi è tenuto al digiuno interamente, e non quanto alla sola astinenza, è ristretto alla unica commestione. La sera, fra i latticini, è permesso il solo burro, ma non come companatico, sì bene come condimento.

CRONACA ECCLESIASTICA.

CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE. — Sono stati emanati per organo della S. C. dei Riti i seguenti Decreti Pontifici:

Commissione di introduzione: per beatificazione o dichiarazione di martirio dei Servi di Dio *Giovanni de Brébeuf*, *Gabriele Lalemant*, *Antonio Daniele*, *Carlo Garnier*, *Natale Chabanel*, *Isacco Jogues*, *Renato Goupil* e *Giovanni de la Lande*, missionarî Gesuiti nel Canadà, ivi uccisi dai selvaggi fra il 1640 e il 1650 (8 agosto 1916); per beatificazione della Serva di Dio *Maria Maddalena di Bengy*, Viscontessa di Bonnault d'Houet, fondatrice delle Suore Fedeli Compagne di Gesù (Parigi) deceduta il 5 aprile 1858 in Parigi (13 dicembre 1916); per beatificazione o dichiarazione di martirio della Serva di Dio *Margherita Rutan*, delle Figlie della Carità di S. Vincenzo dei Paoli, decapitata in Dax, il 9 aprile 1794 durante la Rivoluzione Francese (24 gennaio 1917); per beatificazione del Servo di Dio *Andrea Filomeno Garcia Acosta*, laico dei Frati Minori (25 aprile 1917).

Su l'eroicità delle virtù: del Ven. *Michele Garicoïts*, sac. della diocesi di Bayonne, Fondatore della Società dei Preti del S. Cuore, detta di Betharram (16 dicembre 1916); del Ven. *Giuseppe M. Pignatelli*, sac. professo della Compagnia di Gesù (22 marzo 1917).

La S. C. dei Riti, nella Congregazione ordinaria tenuta al Vaticano il 12 dicembre ha discusso ancora intorno alla revisione degli scritti del Servo di Dio *Gabriele Maria* (al secolo Gilberto Nicolai), sacerdote professo dell'Ordine dei Frati Minori, chiamato Beato; e degli scritti del Servo di Dio *Guglielmo Giuseppe Chaminade*, sacerdote, fondatore della Società di Maria, detta dei *Marianisti;* e degli scritti del Servo di Dio *Pietro Lopez*, sacerdote professo dell'Ordine dei Frati Minori; e finalmente degli scritti del Servo di Dio *Leonardo Murialdo*, fondatore della Pia Società di S. Giuseppe.

Il giorno 19 dicembre 1916, presso l'Emo Giustini, ponente della Causa del Ven. *Bartolomeo Dal Monte*, sacerdote bolognese, fondatore della Pia Opera delle Missioni, si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti Antepreparatoria, nella quale dai R.mi Prelati Officiali e dai Consultori teologi si è discusso il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dallo stesso Ven. Servo di Dio.

Martedì 27 febbraio 1917, nel Palazzo Vaticano, si è tenuta la Congregazione particolare dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi Cardinali ed i R.mi Prelati Officiali hanno discusso e dato il loro voto sopra le seguenti materie:

I. Intorno alla validità ed al rilievo del Processo Apostolico costruito in Roma sopra la fama di santità della vita, delle virtù e dei miracoli in genere della Ven. *Paola Frassinetti*, fondatrice della Congregazione delle Suore di Santa Dorotea.

II. Intorno al culto, in ossequio ai Decreti di Urbano VIII, non mai prestato alla Ven. *Maria Bernardetta Soubirous*, delle Suore della Carità ed Istituzione cristiana di Nevers.

III. E parimenti intorno al culto, in ossequio ai Decreti di Urbano VIII, non mai prestato al Servo di Dio *Giuseppe Maria da Palermo*, Novizio Cappuccino.

Nella Congregazione Ordinaria tenuta al Vaticano il 24 aprile, si è pure discusso intorno alla revisione degli scritti del Servo di Dio *Felice De Andreis*, prete della Missione.

NUOVI VESCOVI. — Addì 14 aprile Mons. Orazio Mazzella vescovo di Rossano, è stato promosso arciv. di Taranto.

NOMINE PONTIFICIE. — Il Santo Padre si è degnato di nominare: *7 febbraio 1917:* S. E. R.ma Ladislao Zaleski, *Consultore della S. C. di Propaganda Fide; – 13 febbraio:* l'E.mo Card. Giulio Tonti, *Prefetto della S. C. dei Religiosi; – 16 febbraio:* Mons. Evaristo Lucidi, *Consultore della S. C. del Concilio; – 24 febbraio:* Mons. Giuseppe Palica, *Canonista*, e Mons. Francesco Borgongini Duca, *Segretario della S. Penitenzieria; – 28 febbraio:* Mons. Leopoldo Capitani, *Sostituto della Cancelleria; – 21 marzo:* Mons. Bernardo Colombo e il

Rev.mo P. Leonardo Lehu (vicario generale dei Frati Predicatori) *Consultori della S. C. del Santo Offizio;* – *25 aprile*, mons. Eugenio Pacelli, el. arciv. tit. di Sardi, *Nunzio Ap. in Baviera;* – *26 aprile.* Mons. Giuseppe Palica, el. arciv. tit. di Filippi, *Vicegerente di Roma;* *26 aprile:* l'Emo Card. Andrea Ferrari, *Membro della S. C. dei Riti;* – *28 aprile:* Mons. Rodolfo Caroli, prom. arciv. di Tiro. *Internunzio Ap.* in Bolivia.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Con Lettera Apost. « *Quae in longinquis* » dal 22 nov. 1916 il S. Padre ha eretto la Prefettura Apostolica di *Yukon* in Vicariato Apostolico, aggiungendovi parte del territorio dell'Archidiocesi di *Vancouver* (Canadà) e le isole dell'Oceano Pacifico dette volgarmente « *Queen Charlotte Island* », ed ha ordinato che il nuovo Vicariato Apostolico si chiami di *Yukon* e di *Prince Rupert.*

Con altra Lett. Ap. « *Quae catholici nomini* » del 22 dic. 1916 ha eretto la Prefettura Apostolica di *Alaska* in Vicariato Apostolico.

Con decreto della S. C. Concistoriale del 3 genn. 1917 il S. Padre ha stabilito quanto segue: 1° il luogo detto *Sussidio di Marmorta*, che finora apparteneva alla parrocchia di Marmorta ed alla Dioc. di Ravenna, da ora in poi apparterrà alla parrocchia di Molinella ed alla dioc. di Bologna; 2° la parrocchia di *Portonovo*, che finora apparteneva alla dioc. di Bologna, apparterrà alla dioc. di Ravenna; 3. l'attuale Arcivescovo di Ravenna cede all'Arcivescovo di Bologna tutti i diritti ch'egli finora ha esercitato sull'altare di S. Apollinare nella Chiesa Arcipretale di Molinella.

NECROLOGIO. — *1° febbraio 1917:* Mons. Giuseppe Raimondo Ibarra y Gonzales, arcivesc. di Puebla de los Angeles (Messico; – *16 febbraio:* Mons. Antonio Sardi, arciv. tit. di Palmira, già vescovo di Anagni; – *19 febbraio:* Mons. Giacomo Bellucci, vesc. di Chiusi e Pienza; – *27 febbraio:* Mons. Antonio Gijvojc, vesc. di Spalato; – *1° marzo:* Mons. Raimondo Angelo Sara, vesc. di La Serena (Chilì); – *11 marzo:* Mons. Bartolomeo Mirra, arcivesc.-vesc. di Poggio Mirteto; – *12 marzo:* Sua Ecc. Rev. Giuseppe Ceppetelli, Patriarca di Costantinopoli, *Vicegerente* di Roma; – *30 marzo:* Mons. Angelo Struffolino, arciv. tit. di Filippopoli, già vesc. di Ascoli e Cerignola; – *13 aprile:* Mons. Giuseppe Aversa, arciv. tit. di Sardi, Nunzio in Baviera; – *24 aprile:* Mons. Giacomo Uberto Blenk, arciv. di Nuova Orleans (St. Un. d'Am.).

LIBRI RACCOMANDATI DALLA DIREZIONE

AQUILANTI dott. FRANCESCO. — *Filosofia del Diritto.* Vol. I. Presupposti. Storia; vol. II. Teoria. Roma, Tip. Artigianelli, 1916. In-8° gr di p. XII-240+170. L. 10.

Scrive lucidamente il prof. A. Pagano nella Prefazione di questa dotta opera: « È possibile che un giurista che si rispetti, non sappia, e non cerchi di sapere, la ragion prima e il fine ultimo di ciò che forma l'oggetto della sua disciplina? È possibile che tale ragione e tale oggetto egli derivi dalla semplice *analisi* delle sue materie di studio, così diverse e eterogenee, nonostante certe analogie formali, o dei *positivi* precetti giuridici, talora contestabili, soventé contraddittori? ». Certo che no: e in tale constatazione sta tutta l'importanza e la incontestabile giustificazione della filosofia del Diritto, come *sintesi* coordinativa e *razionale* del contenuto dell'esperienza giuridica. Si aprirebbe al pensatore un campo vastissimo, qualora lo si volesse percorrere in tutti i sensi; ma il problema fondamentale, la chiave di tutto il sistema è, e resta « chiarire e determinare la nozione del Diritto », problema arduo, che ha tormentato le menti più assidue, « più colte e più profonde ». Ed è questo problema che il giovane e coltissimo Autore si è proposto a tema dell'opera sua. Il primo volume può dirsi di *critica costruttiva*, in cui, mediante l'indagine diretta condotta su le fonti, discerne nei sistemi storici, sì tradizionali che recentissimi « l'essenziale dal superfluo, la verità che rimane dalle pseudo-verità che si perdono » sicchè, quasi « per approssimazioni successive », si giunga al possesso del vero. A tal uopo sono però necessari i criteri discretivi, che l'Autore svolge con ampia dottrina in una precedente trattazione dei « presupposti gnoseologici, teologici, etici », la quale, infine, non è che un magnifico sviluppo dell'assioma ciceroniano: « ex *intima* hominis natura haurienda est iuris disciplina ». Il secondo volume raccoglie in un bell'edificio, in cui, sebbene in luce nuova e in terminologia spesso troppo originale, risplendono però sempre meglio i lineamenti della *philosophia perennis* o Filosofia dell'Essere, di Aristotele, San Tommaso, Leibniz, Vico, ecc., alla cui fiamma apparisce fuso il libro intero. — Non diciamo che questo sia per tutti una *facile* lettura; esso appartiene anzi alla cultura superiore, e presuppone nel lettore tale ampiezza di cognizione e tale abitudine d'alta riflessione, che non è possibile ritrovare in tutti; ma per chi sa intenderlo, è certo una lettura *sostanziosa*, vigorosa e confortante. Specialmente il primo volume getta su basi ampie e salde appunto *quella* Storia del Diritto, ch'è desiderio di tanti, e perciò ne ha grandemente soddisfatti. Ben se ne può concepire fondata speranza, di felice e degno avvenire per le « nuove e più ardue indagini » cui l'Autore, nella eloquente chiusa, manifesta d'essersi accinto con latina mente, « sotto la protezione di Roma, che deve ancora condurre le genti verso la nuova unità ».

Imprimatur: FR. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: Pro Ads. F. Can. PASCUCCI, *Secretarius.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Bolla di promulgazione del nuovo Codice del Diritto Canonico; *se ne stabilisce l'entrata in vigore con la Pentecoste* (*19 maggio*) *del 1918.*

Costituzione Apostolica. — *Ai Patriarchi, Primati, Arcivescovi e Vescovi e altri Ordinari, nonchè ai Dottori e studenti delle Università cattoliche e dei Seminarî.* — BENEDICTUS EP. SERVUS SERVORUM DEI ad perpetuam rei memoriam. — *Providentissima Mater* Ecclesia, ita a Conditore Christo constituta, ut omnibus instructa esset notis quae cuilibet perfectae societati congruunt, inde a suis primordiis, cum, Dominico obsequens mandato, docere ac regere omnes gentes incepit, aggressa est iam tum sacri ordinis virorum christianaeque plebis disciplinam datis legibus moderari ac tueri.

Procedente autem tempore, praesertim cum se in libertatem vindicavit et per maiora in dies incrementa latius ubique est propagata, ius ferendarum legum proprium ac nativum evolvere atque explicare numquam destitit, multiplici ac varia decretorum copia per Romanos Pontifices et Oecumenicas Synodos, pro re ac tempore, promulgata. Hisce vero legibus praeceptisque tum cleri populique Christiani consuluit regimini sapienter, tum ipsam, ut historia testatur, rei publicae utilitatem civilemque cultum mirifice provexit. Neque enim solum barbararum gentium leges curavit Ecclesia abrogandas ferosque earum mores ad humanitatem informandos, sed ipsum quoque Romanorum ius, insigne veteris sapientiae monumentum, quod *ratio scripta* est merito nuncupatum, divini luminis auxilio freta, temperavit correctumque christiane perfecit, usque adeo ut,

instituto rectius ac passim expolito privato et publico genere vivendi, sive aetate media sive recentiore materiam legibus condendis satis amplam paraverit.

Verum enimvero, quod ipse fel. rec. Decessor Noster Pius X, Motu proprio « *Arduum sane* », d. XVI Kal. apr. a MCMIV edito, sapienter advertit, temporum conditionibus hominumque necessitatibus, prout rerum natura fert, immutatis, ius canonicum iam suum finem haud expedite persequi omni ex parte visum est. Saecolorum enim decursu, leges quamplurimae prodierant, quarum nonnullae aut suprema Ecclesiae auctoritate abrogatae sunt aut ipsae obsoleverunt; nonnullae vero aut pro conditione temporum difficiles ad exsequendum, aut communi omnium bono minus in praesenti utiles minusve opportunae evaserunt. Accedit etiam, quod leges canonicae ita numero creverant, tam disiunctae dispersaeque vagabuntur, ut satis multae peritissimos ipsos, nedum vulgus, laterent.

Quibus de causis, idem fel. rec. Decessor Noster, statim ac Pontificatum suscepit, secum ipse reputans quanto foret usui, ad disciplinam ecclesiasticam restituendam firmandam, si gravibus illis, quae supra enarravimus, incommodis sollicite mederetur, consilium iniit universas Ecclesiae leges, ad haec usque tempora editas, lucido ordine digestas in unum colligendi; amotis inde quae abrogatae iam essent aut obsoletae; aliis, ubi opus esset, ad nostros praesentes mores opportunius accommodatis (1); aliis etiam, si quando necesse esse aut expedire videretur, ex novo constitutis. Rem sane perarduam post maturam deliberationem aggressus, cum sacrorum Antistites, *quos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei*, eadem super re consulere, eorumque mentes plane cognoscere omnino oportere iudicasset, primum omnium id curavit ac voluit, ut Cardinalis a Publicis Ecclesiae Negotiis, datis litteris ad VV. FF. singulos Catholici Orbis Archiepiscopos, iisdem committeret ut « auditis Suffraganeis suis aliisque, si qui essent, Ordinariis qui Synodo Provinciali interesse deberent, quamprimum huic Sanctae Sedi paucis referrent an et quaenam in vigenti iure canonico sua eorumque sententia, immutatione vel emendatione aliqua prae ceteris indigerent » (2).

---

(1) Cfr. Motu proprio « *Arduum sane* » (*Mon. Eccl.*, XVI, 61). — (2) Cfr. Epistolam « *Pergratum mihi* » die 25 martii 1904 (*ibid.*, p. 117).

Postea, compluribus viris disciplinae canonum peritissimis sive ex Urbe Roma sive variis e nationibus in consortium laborum accitis, mandatum dedit dilecto filio Nostro Petro S. R. E. Cardinali Gasparri, tum Archiepiscopo Caesariensi, ut Consultorum operam dirigeret, perficeret, ac, si opus esset, suppleret. Coetum deinde, sive, ut aiunt, *Commissionem* S. R. E. Cardinalium constituit, in eamque cooptavit Cardinales Dominicum Ferrata, Casimirum Gennari, Beniaminum Cavicchioni, Ioseph Calasanctium Vives y Tuto et Felicem Cavagnis, qui, referente eodem dilecto filio Nostro Petro S. R. E. Cardinali Gasparri, paratos canones diligenter perpenderent eosque, iudicio suo, immutarent, emendarent, expolirent (1). Cum autem quinque ii Viri, alius ex alio, obiissent, in eorum locum suffecti sunt dilecti filii Nostri S. R. E. Cardinales Vincentius Vannutelli, Caietanus De Lai, Sebastianus Martinelli, Basilius Pompili, Caietanus Bisleti, Gulielmus Van Rossum, Philippus Giustini et Michael Lega, qui mandatum sibi negotium egregie expleverunt.

Postremo, prudentiam auctoritatemque cunctorum in Episcopatu venerabilium Fratrum iterum exquirens, ad ipsos itemque ad omnes Regularium Ordinum Praelatos, quotquot ad Oecumenicum Concilium legitime vocari solent, novi Codicis iam digesti et adornati, antequam promulgaretur, singula ad singulos exemplaria mitti iussit, ut suas quisque animadversiones in paratos canones libere patefacerent (2)

Verum, cum interea immortalis memoriae Decessor Noster, complorante Catholico Orbe universo, de vita decessisset, id contigit Nobis, Pontificatum secreto Dei consilio ineuntibus, ut Ecclesiae Nobiscum docentis sic undique collecta suffragia debito cum honore exciperemus. Tum demum, novum totius canonici iuris Codicem, iam pridem in ipso Concilio Vaticano a pluribus sacrorum Antistitibus expetitum, et abhinc duodecim solidos annos inchoatum, in omnes suas partes recognovimus, approbavimus, ratum habuimus.

Itaque, invocato divinae gratiae auxilio, Beatorum Petri et Pauli Apostolorum auctoritate confisi, motu proprio, certa scientia atque Apostolicae, qua aucti summus, potestatis ple-

---

(1) Cfr. Motu proprio « *Arduum sane* ». — (2) Cfr. Epistolam « *De mandato* » die 20 martii 1912 [non pubblicata].

nitudine, Constitutione hac Nostra, quam volumus perpetuo valituram, praesentem Codicem, sic ut digestus est, *promulgamus, vim legis posthac habere pro universa Ecclesia decernimus, iubemus* vestraeque tradimus custodiae ac vigilantiae servandum.

Ut autem omnes, ad quos pertinet, probe perspecta habere possint huius Codicis praescripta antequam ad effectum adducantur, edicimus ac iubemus ut ea vim obligandi habere non incipiant nisi a die Pentecostes anni proxime venturi, idest a die decima nona mensis Maii anni millesimi nongentesimi duodevicesimi.

Non obstantibus quibuslibet ordinationibus, constitutionibus, privilegiis etiam speciali atque individua mentione dignis, nec non consuetudinibus etiam immemorabilibus ceterisque contrariis quibusvis.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae constitutionis, ordinationis, limitationis, suppressionis, derogationis expressaeque quomodolibet voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum die festo Pentecostes anno millesimo nongentesimo decimo septimo, Pontificatus Nostri tertio.

PETRUS Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

O. Card. CAGIANO DE AZEVEDO, *S. R. E. Cancellarius.*

II.

Su la sacra Predicazione. Esordisce il S. P. dal ricordare l'efficacia iniziale della predicazione cristiana, per gli Apostoli, contrapponendo il minor frutto che apparisce di quella dei nostri tempi. Ne ricerca quindi la triplice causa:* a) predica chi non deve, *e stabilisce che non s'ammetta in alcun modo a predicare chi non è autorizzato dal Vescovo, dopo duplice rigoroso esame;* b) si predica per fini non dovuti, *e comanda ai Vescovi di toglier tale ufficio a chi mostri cercare in esso altro che non sia la*

* A commento di tale chiara ed efficace enciclica, basta avere sott'occhio i tre discorsi di quaresimalisti, riportati nel *Monitore*, XXVII, p. 140; XXVIII, p. 163, e pres. vol. p. 113.

gloria di Dio e la salvezza delle anime; c) si predica non come si deve, *cioè senza preparazione remota e prossima, d'animo e di mente; contrappone a ciò l'esempio di S. Paolo; ed esorta i Vescovi a vigilare attentamente su la formazione dei predicatori.*

Enciclica. — BENEDICTUS PP. XV. — Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam Benedictionem. — *Humani generis* Redemptionem Iesus Christus in ara Crucis moriendo cum consummasset, velletque adducere homines ut, suis praeceptis obtemperando, compotes fierent aeternae vitae, non alia usus est via quam suorum voce praeconum, qui, quae ad salutem credenda faciendaque essent, hominum universitati denuntiarent. *Placuit Deo per stultitiam praedicationis salvos facere credentes* (1). Elegit igitur Apostolos, quibus cum per Spiritum Sanctum dona infudisset tanto muneri consentanea, *Euntes*, inquit, *in mundum universum praedicate Evangelium* (2). Quae quidem praedicatio faciem orbis terrae renovavit. Nam, si Fides christiana mentes hominum a multiplici errore ad veritatem, animosque a sordibus vitiorum ad omnium virtutum excellentiam convertit, profecto ipsius praedicationis ope convertit: *Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi* (3). Quapropter, quoniam, Dei nutu, iisdem causis quibus procreatae sunt, res conservantur, patet praedicationem christianae sapientiae, ad continuandum aeternae salutis opus divinitus adhiberi; et eam in maximis gravissimisque rebus iure numerari: in quam propterea curae cogitationesque a Nobis praecipuae conferendae sunt, maxime si aliqua ex parte, a nativa integritate, cum suae efficacitatis detrimento, deficere videatur.

Id enim vero est, Venerabiles Fratres, quod ad ceteras miserias horum temporum quibus Nos ante alios sollicitamur, accedit. Etenim, si circumspiciamus quam multi sint qui verbo Dei praedicando dant operam, tanta occurret copia, quanta fortasse numquam fuit antea. Si autem consideremus, quo loco sint publice ac privatim mores atque instituta populorum, crescit in dies vulgo rerum quae supra naturam sunt, despicientia et oblivio; sensim a christianae virtutis severitate disceditur, maioresque ad probrosam ethnicorum vitam quotidie regressus fiunt.

(1) 1 *Cor.* I, 21. — (2) Marc. XVI, 15. — (3) *Rom.* X, 17.

Horum quidem malorum variae sunt multiplicesque causae: nemo tamen negaverit deplorandum esse quod eis malis a ministris verbi non satis afferatur medicinae. Numquid sermo Dei talis esse desiit, qualis ab Apostolo dicebatur, vivus et efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti? Num gladii huius aciem usus diuturnitas hebetavit? Vitio certe tribuendum est ministrorum qui non tractant, quemadmodum oportet, hunc gladium, si is non omnibus locis vim suam exerceat. Neque enim dici potest melioribus, quam nos, temporibus Apostolos usos esse, quasi tum aut plus esset docilitatis ad Evangelium aut minus contra divinam legem contumaciae.

Omnino igitur quod Nos apostolici officii conscientia admonet duorumque proximorum Decessorum exemplum hortatur, huc summo studio, pro rei gravitate, incumbendum Nobis esse intelligimus, ut praedicationem divini verbi ad eam normam, ad quam Christi Domini iussu Ecclesiaesque statutis dirigenda est, ubique revocemus.

Principio, Venerabiles Fratres, quaeramus oportet, quas ob causas in hoc genere de via declinetur. Iam istae causae ad tres redire videntur: aut is ad praedicandum assumitur qui non debet; aut id muneris non eo exercetur consilio quo debet; aut non eo modo quo oportet.

Etenim praedicationis munus, ex Tridentinae Synodi doctrina, *Episcoporum praecipuum est* (1). Apostoli quidem, quorum in locum successere Episcopi, hoc maxime suarum partium esse duxerunt. Ita Paulus: *Non enim misit me Christus baptizare, sed evangelizare* (2). Ceterorum autem Apostolorum ea fuit sententia: *Non est aequum nos derelinquere verbum Dei, et ministrare mensis* (3). Etsi autem proprium id est Episcoporum, tamen, quoniam variis distenti curis in suarum gubernatione ecclesiarum, nec semper nec usquequaque ipsi per se possunt, necesse est etiam per alios huic officio satisfaciant. Quare in hoc munere quicumque praeter Episcopos versantur, dubitandum non est quin, episcopali fungetens officio, versentur. — Haec igitur prima lex sanciatur, ut munus praedicationis sua sponte suscipere liceat nemini; sed ad illud exsequendum cuivis opus sit missione legitima, quae, nisi ab Episcopo, dari non potest: *Quomodo praedicabunt, nisi mittantur?* (4). Missi sunt enim

(1) Sess. XXIV, *De Ref.*, c. IV. — (2) 1 *Cor.* I, 17. — (3) *Act.* VI, 2. — (4) *Rom.* X, 15.

Apostoli et ab Eo missi qui summus est Pastor et Episcopus animarum nostrarum (1); missi septuaginta duo illi discipuli; ipseque Paulus, quamvis constitutus iam a Christo vas electionis ut nomen eius coram gentibus et regibus portaret (2), tum demum iniit apostolatum quum seniores, Spiritus Sancti mandato *Segregate mihi Saulum in opus* (Evangelii) (3), obtemperantes, eum cum impositione manuum dimisissent. Id quod primis Ecclesiae temporibus perpetuo usitatum est. Omnes enim, vel qui in sacerdotum ordine eminebant, ut Origenes, et qui postea ad episcopatum evecti sunt, ut Cyrillus Hierosolymitanus, ut Ioannes Chrysostomus, ut Augustinus ceteriique Doctores Ecclesiae veteres, sese ex sui quisque Episcopi auctoritate ad praedicandum contulerunt.

Nunc vero, Venerabiles Fratres, longe aliud venisse in consuetudinem videtur. E sacris oratoribus non ita pauci sunt in quos apte cadere illud dixeris quod queritur Dominus apud Ieremiam: *Non mittebam prophetas, et ipsi currebant* (4). Nam quicumque vel ex ingenii indole vel aliis quibusvis de causis *ministerium verbi* suscipere libuerit, facile ei patet aditus ad suggesta templorum, tamquam ad palaestram in qua quivis suo arbitratu sese exerceat. Itaque ut iam de medio tollatur tanta perversitas, vestrum est, Venerabiles Fratres, providere; et quoniam de pabulo vestris gregibus praedito reddenda Deo Ecclesiaeque a vobis ratio est, ne sinite ut quis, iniussu vestro, in ovile se inferat, et oves Christi ad suum arbitrium pascat. Nemo igitur in dioecesibus vestris, nisi vocatus probatusque a vobis, iam nunc sacras conciones habeat.

Hic vero summa cum vigilantia attendatis volumus quibus munus tam sanctum demandetis. Qua in re Episcopis hoc tantum, Concilii Tridentini decreto, permittitur ut *idoneos* eligant, id est qui possint, *officium praedicationis salubriter exsequi. Salubriter*, dictum est — notate verbum quo rei continetur norma — non *eloquenter*, non *cum plausu audientium*, verum cum animarum fructu, ad quem, tamquam finem, divini verbi administratio pertinet. Quod si pressius definiri a Nobis cupitis quos reapse habeatis idoneos, eos dicimus in quibus divinae vocationis argumenta reperietis. Nam quod requiritur ut quis ad sacer-

(1) 1 Petr. II, 25. — (2) *Act.* IX, 15. — (3) *Act.* XIII, 2. — (4) Ierem. XXIII, 21.

dotium admittatur: *Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo* (1), idem opus est ut quis ad praedicandum habilis aptusque iudicetur. Quae quidem vocatio haud difficile deprehenditur. Christus enim, Dominus et Magister Noster, cum in eo esset ut in caelum adscenderet, nequaquam dixit Apostolis ut illico, diversi abeuntes, praedicare inciperent: *Sedete*, inquit, *in civitate, quoadusque induamini virtute ex alto* (2). Hoc igitur erit indicio quempiam divinitus ad id muneris vocari, si is virtute ex alto sit indutus. Quod cuiusmodi sit, licet ex iis colligere, Venerabiles Fratres, quae in Apostolis, statim ut virtutem desuper acceperint, scimus evenisse. Ubi enim in eos Spiritus Sanctus descendit — ne mirifica, quibus aucti sunt, charismata attingamus — ex rudibus infirmisque hominibus docti perfectique evaserunt. Sit igitur sacerdos quispiam congruenti tum scientia tum virtute praeditus — modo ei dona naturae suppetant quae necessaria sunt ne tentetur Deus — recte ad praedicationem vocatus videbitur, neque erit cur ab Episcopo ad hoc munus non possit assumi. Quod ipsum vult Tridentina Synodus, cum edicit ne quos Episcopus praedicare sinat qui non *sint moribus et doctrina probati* (3). Itaque Episcopi est eos, quibus praedicandi munus deferre cogitat, diu multumque experiri ut quae quantaque sit eorum et doctrinae copia et vitae sanctimonia cognoscat. Qui si remisse negligenterque se gesserit, is profecto in re gravissima deliquerit, et in eius caput culpa recidet vel errorum quos imperitus praedicator fuderit, vel offensionis malique exempli quod improbus dederit.

Quo autem faciliores in hoc vestras, Venerabiles Fratres, reddamus partes, volumus ut qui praedicandi potestatem petunt, non secus ac qui confessiones peccatorum excipiendi, de eorum moribus et eruditione posthac duplex severumque fiat iudicium. Quisquis igitur in alterutro mancus et claudicans repertus sit, nullo rei cuiusquam respectu, repellatur ab eiusmodi munere cui non esse eum idoneum constiterit. Postulat id vestra ipsorum dignitas, quorum vices a praedicatoribus geruntur, ut diximus: flagitat Ecclesiae sanctae utilitas, quandoquidem *sal terrae et lux mundi* esse (4), si quis alius, is debet qui in verbi ministerio versatur.

His probe consideratis rebus, ultra progredi ad explicandum quem sacrae praedicationis et finem et modum esse oporteat,

(1) *Hebr.* V, 4. — (2) Luc. XXIV, 49. — (3) Loc. cit. — (4) Matth. V, 13, 14.

supervacaneum potest videri. Nam si ad eam, quam memoravimus regulam sacrorum oratorum delectus exigatur, quid est dubii quin, congruis ornati virtutibus, dignam in praedicando et causam sibi proponant et rationem teneant? Sed tamen prodest haec duo illustrare capita, ut eo melius appareat, quare interdum boni praedicatoris forma in nonnullis desideretur.

Quid praedicatoribus debeat in suscepto munere exsequendo esse propositum, licet intelligere ex eo quod ii possunt ac debent de se idem, quod Paulus, affirmare: *Pro Christo legatione fungimur* (1). Si autem legati sunt Christi, illud ipsum velle debent in legatione peragenda, quod Christus voluit in danda; immo quod ipse, dum vixit in terris, sibi proposuit. Neque enim Apostoli, et praedicatores post Apostolos, alio missi sunt atque Christus: *Sicut misit me Pater, et ego mitto vos* (2). Scimus autem cuius rei gratia Christus de caelo descenderit: aperte enim declaravit: *Ego ad hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati* (3). *Ego veni, ut vitam habeant* (4).

Utrumque igitur persequantur oportet qui sacrae praedicationi dant operam, id est, ut traditae a Deo veritatis diffundant lumen et ut in iis qui audiunt, supernaturalem excitent alantque vitam; brevi, ut animarum quaerendo salutem Dei promoveant gloriam. Quare, sicut perperam appelletur medicus, qui medicinam non faciat, vel alicuius artis doctor, qui eam non doceat artem, sic qui praedicando non curat ad pleniorem Dei cognitionem et ad aeternae salutis viam homines adducere, eum declamatorem vaniloquum appellari licet, praedicatorem evangelicum non licet. Atque utinam huiusmodi declamatores nulli sint. Quid vero est quo ducantur maxime? Alii quidem inanis gloriae cupiditate: cui scilicet ut satisfaciant: «Student magis alta quam apta dicere, facientes apud infirmas intelligentias miraculum sui, non ipsorum salutem operantes. Erubescunt humilia et plana dicere, ne sola haec scisse videantur... Erubescunt lactare parvulos» (5). Cumque Iesus Dominus ex humilitate auditorum ostenderet se eum esse qui exspectabatur: *Pauperes evangelizantur* (6), quid non moliuntur isti, ut ex urbium celebritate atque ex primariorum dignitate templorum commendationem suis sermonibus acquirant? Quoniam autem

(1) 2 *Cor.* V, 20. — (2) Ioan. XX, 21. — (3) Ibid. XVIII, 37. — (4) Ibid. X, 10. — (5) Gillebertus Abb. in *Cant. Canticor.* serm. VII, 2. — (6) Matth. XI, 5.

in rebus a Deo revelatis quaedam sunt quibus corruptae humanae naturae perterreatur infirmitas, quaeque ob eam causam accommodatae non sunt ad evocandam multitudinem, ab iis caute se abstinent eaque tractant in quibus, si loci rationem excipias, nihil est sacrum. Ac non raro contingit ut in media pertractatione rerum aeternarum labantur ad politica, praesertim si quid eius generis animos audientium vehementer teneat occupatos. Omnino unum hoc iis esse studium videtur, placere audientibus eisque morem gerere quos Paulus *prurientes auribus* (1) dicit. Hinc ille gestus non sedatus et gravis, sed qualis in scaena aut in concione populari solet agi; hinc illae vocis vel remissiones molliores, vel contentiones tragicae; hinc illud orationis genus proprium ephemeridum; hinc sententiarum illa copia ab impiorum et acatholicorum petita scriptis, non a d vinis Litteris, non a Sanctis Patribus; hinc denique illa est, quae ab eorum plerisque usurpatur volubilitas tanta verborum, qua obtundant quidem aures et admirationem moveant audientibus, sed nihil his boni afferant quod domum reportent. Iam vero mirum quantum praedicatores isti opinione falluntur. Habeat licet quem tanto cum labore nec sine sacrilegio petunt plausum imperitorum: num pretium est operae, quando simul subeunda eis est prudentium omnium vituperatio et, quod est maius, formidandum Christi severissimum iudicium?

Quamquam, Venerabiles Fratres, unice plausus quaerere praedicando non omnium est qui a regula normaque aberrant. Plerumque huiusmodi significationes qui captant, ideo captant ut eas ad aliud assequendum dirigant vel minus honestum. Nam, oblivioni dantes illud Gregorii: « Non praedicat sacerdos ut comedat, sed ideo ut praedicet, manducare debet » (2) haud ita rari sunt qui, cum ad alia munera, quibus decenter alerentur, non se factos esse intelligerent, ad praedicationem se contulerunt, non ministerii sanctissimi rite exercendi, verum quaestus faciendi causa. Videmus igitur curas omnes istorum minime conversas esse ad quaerendum ubi maior sperari possit fructus animarum, sed ubi plus conficiatur praedicando lucri.

Iam vero, cum ab his nihil exspectare liceat Ecclesiae, nisi damnum et dedecus, summopere vobis, Venerabiles Fratres, est vigilandum, ut, si quem inveneritis praedicatione ad suam

(1) 2 *Tim.* IV, 3. — (2) In I Regum, lib. III.

gloriam vel ad quaestum abuti, eum sine cunctatione amoveatis ab officio praedicandi. Nam qui rem tam sanctam polluere non veretur tanta perversitate propositi, non sane dubitabit ad omnes indignitates descendere, ignominiae labem aspergens non sibi tantum, sed ipsi etiam sacro muneri, quod tam prave administrat.

Eadem autem erit adhibenda severitas in eos qui quo decet modo non praedicent, propterea quod ea neglexerint, quae ad recte hoc ministerium obeundum necessario requiruntur. Haec vero quae sint, docet exemplo suo is qui ab Ecclesia cognominatus est *Praedicator veritatis*, Paulus Apostolus: cuius similes praedicatores utinam, Dei miserentis beneficio, multo plures habeamus.

Primum igitur quod discimus a Paulo hoc est, quam bene paratus et instructus ad praedicandam venerit. Neque vero hic loquimur de doctrinae studiis in quibus, Gamaliele magistro, diligenter versatus erat. Scientia enim in eo *per revelationem* infusa, obscurabat ac paene obruebat eam quam ipse sibi comparaverat: quamquam hanc quoque non parum ei profuisse ex eius Epistolis apparet. Prorsus necessaria est praedicatori scientia, ut diximus, cuius quidem luce qui caret, facile labitur; ex Concilii Lateranensis IV verissima sententia: « Ignorantia est mater cunctorum errorum ». Non tamen de qualibet rerum scientia volumus intelligi, sed de ea scilicet quae propria est sacerdotis, quaeque, ut in pauca conferamus rem, cognitione sui, Dei, et officiorum continetur; sui, inquimus, ut suas quisque utilitates omittat; Dei, ut omnes ad eum et cognoscendum et diligendum adducat; officiorum, ut ea servet et servari praecipiat. Ceterarum rerum scientia, ista si desit, *inflat* nec quicquam prodest.

Illud potius videamus, qualis in Apostolo praeparatio fuerit animi. Qua quidem in re tria sunt maxime consideranda. *Primum* ut se totum Paulus divinae voluntati dediderit. Vixdum enim, cum iter faceret Damascum, Iesu Domini virtute tactus est, edidit illam Apostolo dignam vocem: *Domine, quid me vis facere?* (1). Nam promiscua illi statim coeperunt esse pro Christo, sicut perpetuo fuerunt postea, laborare et quiescere, egere et abundare, laudari et contemni, vivere et mori. Non est du-

(1) *Act.* IX, 6.

bium quin ideo in apostolatu tantum profecerit, quod se Dei voluntati pleno cum obsequio permisit. Quare, similiter, ante omnia obsequatur Deo quisquis praedicator ad salutem animarum nititur; ut nihil quidquam sit sollicitus quos auditores, quem successum, quos fructus habiturus sit: denique ut Deum dumtaxat, non se respiciat.

Hoc autem tantum Deo obsequendi studium animum postulat adeo comparatum *ad patiendum*, ut nullum fugiat laboris molestiaeque genus. Quod alterum in Paulo fuit insigne. Nam, cum de eo dixisset Dominus: *Ego ostendam illi, quanta oporteat eum pro nomine meo pati* (1), ipse deinde aerumnas omnes tanta cum voluntate complexus est ut scriberet: *Superabundo gaudio in omni tribulatione nostra* (2). Iam vero haec laboris tolerantia in praedicatore si emineat, cum quicquid humani in eo sit, abstergeat, ac Dei gratiam ei ad fructum ferendum conciliet, tum incredibile est quantum eius operam christiano populo commendet. Contra, parum ad permovendos animos ii possunt, qui quocumque venerint, ibi commoditates vitae plus aequo consectantur, ac dum suas conciones habeant, nihil aliud fere attingunt ministerii sacri, ut appareat plus eos propriae servire valetudini, quam animarum utilitati.

Tertio denique loco *spiritum orationis* qui dicitur, necessarium praedicatori esse intelligimus ex Apostolo; qui ut primum vocatus est ad apostolatum, Deo supplex esse instituit: *Ecce enim orat* (3). Etenim non copiose dicendo nec subtiliter disserendo aut vehementer perorando salus quaeritur animarum: qui hic consistat praedicator nihil est nisi *aes sonans aut cymbalum tinniens* (4). Id quo fit ut vigeant humana verba mirificeque valeant ad salutem, divina est gratia: *Deus incrementum dedit* (5). Dei autem gratia non studio et arte comparatur, sed precibus impetratur. Quare qui parum aut nihil orationi est deditus, frustra in praedicatione operam curamque consumit, cum coram Deo nec sibi nec audientibus quicquam proficiat.

Itaque, paucis concludentes quae hactenus diximus, his Petri Damiani verbis utamur: « Praedicatori duo sunt permaxime necessaria, videlicet ut sententiis doctrinae spiritualis exuberet, et religiosae vitae splendore corruscet. Quod si sacerdos

(1) Ibid. IX, 16. — (2) 2 *Cor.* VII, 4. — (3) *Act.* IX, 11. — (4) 1 *Cor.* XIII, 1. — (5) *Ibid.* III, 6.

quispiam ad utrumque non sufficit, ut et vita clarus et doctrinae facultate sit profluus, melior est vita procul dubio quam doctrina... Plus valet vitae claritas ad exemplum, quam eloquentia vel urbanitas accurata sermonum... Necesse est ut sacerods, qui praedicationis officio fungitur, et doctrinae spiritualis imbribus pluat, et religiosae vitae radiis splendeat: instar illius Angeli, qui natum Dominum pastoribus nuntians, et splendore claritatis emicuit, et quod evangelizare venerat, verbis expressit » (1).

Sed, ut ad Paulum redeamus, si quaerimus quibus de rebus consuevisset praedicando agere, ipse sic omnia complectitur: *Non enim iudicavi me scire aliquid inter vos, nisi Iesum Christum, et hunc crucifixum* (2). Efficere ut Iesum Christum homines magis magisque cognoscerent et quidem cognitione quae ad vivendum, non modo ad credendum, pertineret, hoc est quod omni apostolici pectoris contentione laboravit. Itaque Christi dogmata et praecepta omnia vel severiora sic tradebat ut nihil nec reticeret nec molliret, de humilitate, de abnegatione sui, de castitate, de rerum humanarum contemptu, de obedientia, de venia inimicis danda, de similibus. Nec vero timide illa denuntiabat: inter Deum et Belial eligendum esse cui serviatur, utrique non posse; omnes, ut e vivis excesserint, tremendum manere iudicium; cum Deo non licere transigi; aut vitam aeternam sperandam, si universae obtemperetur legi, aut, si cupiditatibus indulgendo deseratur officium, ignem aeternum esse exspectandum. Neque enim *Praedicator veritatis* umquam putavit abstinendum ab huiusmodi argumentis propterea quia, ob corruptionem temporum, nimis dura viderentur iis, ad quos loquebatur. Apparet igitur quam non probandi sint ii praedicatores, qui quaedam christianae doctrinae capita, ne fastidio sint audientibus, non audent attingere. Num medicus quisquam inutilia remedia dabit aegrotanti, quia is ab utilibus abhorreat? Ceterum inde probabitur oratoris virtus et facultas, si, quae ingrata sunt, ea grata dicendo reddiderit.

Quae autem tractanda susceperat, quo modo Apostolus explicabat? *Non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis* (3). Quanti refert, Venerabiles Fratres, hoc omnibus esse ex-

(1) Epp. lib. I, ep. I *ad Cynthium* Urbis Praef. — (2) I *Cor.* II, 2. — (3) Ibid. II, 4.

ploratissimum, cum videmus non paucos e sacris concionatoribus ita dicere ut Scripturas Sanctas, Patres Doctoresque Ecclesiae, theologiae sacrae argumenta praetermittant; nihil fere nisi rationem loquantur. Perperam profecto: neque enim in ordine supernaturali humanis tantum adminiculis quidquam proficitur. At illud opponitur: praedicatori qui quae divinitus revelata sunt, urgeat, non haberi fidem. Itane vero? Sit sane apud acatholicos: quamquam cum Graeci sapientiam, nimirum huius saeculi, quaererent, Apostolus tamen eis Christum crucifixum praedicabat (1). Quod si oculos convertamus ad gentes catholicas, in his illi qui alieni sunt a nobis, fere Fidei radicem retinent: mentes enim obcaecantur eo quod animi corrumpuntur.

Postremo qua mente praedicabat Paulus? Non ut hominibus sed ut Christo placeret: *Si hominibus placerem, Christi servus non essem* (2). Cum animum gereret incensum caritate Christi, nihil quaerebat praeter Christi gloriam. O utinam qui in verbi ministerio elaborant, omnes vere Iesum Christum diligant; utinam possint illa usurpare Pauli: *Propter quem* (Iesum Christum) *omnia detrimentum feci* (3); et *Mihi vivere Christus est* (4). Tantum qui amore ardent, ceteros inflammare sciunt. Quare S. Bernardus ita praedicatorem admonet: « Si sapis, concham te exhibebis et non canalem » (5); hoc est: quod dicis eo plenus ipse esto, et ne satis habeas in alios transfundere « Verum, ut idem Doctor addit, canales hodie in Ecclesia multos habemus, conchas vero perpaucas! » (6).

Hoc ne eveniat in posterum, vobis omni ope atque opera enitendum est, Venerabiles Fratres: quorum est et indignos repellendo, et idoneos eligendo, conformando, moderando, efficere ut praedicatores, qui sint secundum Dei cor, iam plurimi exsistant. Respiciat autem misericors gregem suum Pastor aeternus, Iesus Christus, Virgine Sanctissima quidem, ut Matre augusta ipsius Verbi incarnati et Regina Apostolorum, deprecante; ac spiritum apostolatus in Clero refovens, plurimos esse iubeat qui studeant « seipsos probabiles exhibere Deo, operarios inconfusibiles, recte tractantes verbum veritatis » (7).

Auspicem divinorum munerum ac testem benevolentiae

---

(1) I *Cor.* I, 22, 23. — (2) *Gal.* I, 10. — (3) *Philip.* III, 8. — (4) Ibid., I, 21. — (5) In *Cant.* serm. 18. — (6) Ibid. — (7) 2 *Tim.* II, 15.

Nostrae vobis, Venerabiles Fratres, vestroque Clero ac populo apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XV iunii, in festo Sacratissimi Cordis Iesu, anno MDCCCCXVII, Pontificatus Nostri tertio.

BENEDICTUS PP. XV.

III.

Concedesi ai Terziari francescani, che possano ricevere l'Assoluzione generale in qualsiasi giorno dell'ottava delle feste cui è annessa.

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Quae omnia ad Ecclesiae thesauris facilius perfruendum spectent, ea de more Romanorum Pontificum praestare libenti quidem animo solemus. Itaque cum dilectus filius Iosephus Antonius a S. Ioanne in Persiceto, Procurator et Commissarius Generalis Ordinis Fratrum Minorum Capulatorum, humiles ad Nos preces admoverit, ut saecularibus tertiariis S. Francisci exoptatum privilegium concedere dignaremur; Nos, quibus sane est compertum, quot laudes inclytus hic tertiarius Franciscalis Ordo sibi in Ecclesiam et in civilem communitatem comparaverit, piis hisce precibus benigne obsecundamus. Quare de omnipotentis Dei misericordia ac SS. Petri et Pauli, Apostolorum Eius, auctoritate confisi, et audito quoque dilecto filio Nostro S. R. E. Card. Poenitentiario Maiore, omnibus ac singulis saecularibus fratribus tertii Ordinis S. Francisci Patris, ubicumque degentibus, facultatem apostolica auctoritate Nostra praesentium tenore facimus, cuius vi Absolutionem seu Benedictionem excipere, servatis de iure servandis, valeant, quolibet die intra octiduum earum festivitatum, quibus eadem Benedictio est adnexa. In contrarium non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris.

Datum Romae apud sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die 14 aprilis 1917, Pontificatus Nostri anno tertio.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio.

I.

Vietansi le pratiche spiritistiche, con e senza Medium, *anche a fine onesto, ancorchè facciasi la protesta contro gli spiriti maligni.*

Decreto. — *Feria III loco IV, die 24 aprilis 1917.* — In plenario conventu habito ab Emis ac Rmis Dnis Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, proposito dubio: « An liceat per *Medium*, ut vocant, vel sine « *Medio*, adhibito vel non hypnotismo, locutionibus aut manifestationibus spiritisticis quibuscumque adsistere, etiam « speciem honestatis vel pietatis praeseferentibus, sive interrogando animas aut spiritus, sive audiendo responsa, sive « tantum aspiciendo, etiam cum protestatione tacita vel expressa nullam cum malignis spiritibus partem se habere velle ». Iidem Emi ac Rmi Patres respondendum decreverunt: « *Negative in omnibus* ».

Et Feria V, die 26 eiusdem mensis, Ssmus D. N. D. Benedictus Div. Prov. PP. XV relatam sibi Emorum Patrum resolutionem adprobavit.

Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, die 25 aprilis 1917.

Aloisius Castellano, *S. R. et U. I. Notarius.*

Annotazioni.

Lo spiritismo è fenomeno che certamente oltrepassa le forze della natura, ed è perciò sempre intètto di superstizione, anzi è superstizione esso medesimo. La dimostrazione di ciò può trovarsi in qualsiasi manuale cattolico, come nello studio *Ipnotismo e spiritismo* del prof. Lapponi, e specialmente nell'opuscolo *Lo spiritismo* del prof. sac. Antonelli. Perciò, se a norma del decrèto del S. Ufficio f. IV, 26 giugno 1899 (V. Gennari, *Quest. morali*, 3ª ed. vol. II pag. 434) ci può essere un uso almeno tollerabile dell'ipnotismo, « praemissa protestatione nullam haberi se velle partem *in factis praeternaturalibus*, non può invece mai dirsi lo stesso nel caso dello spiritismo, neppure premessa quella protesta, che sarebbe illusoria e vana, poichè, essendo *certa* la preternaturalità dei fatti, si distruggerebbe con l'*opera* la protesta emessa con la bocca o col cuore.

II.

Indulgenza di sette anni e sette quarantene per l'atto di accettazione di qualunque genere di morte.

Decreto. — *Die 16 novembris 1916.* — SS.mus D. N. D. Benedictus, div. Prov. Pp. XV, in Audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, universis christifidelibus qui postquam sacram Communionem rite sumpserint, sequentem actum, iam a s. m. Pio Pp. X, die 9 martii 1904, plenaria indulgentia pro articulo mortis ditatum, renovaverint: « Domine Deus meus, « iam nunc quodcumque mortis genus, prout tibi placuerit, « cum omnibus suis angoribus, poenis ac doloribus, de manu « tua aequo ac libenti animo suscipio », indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum, defunctis quoque adplicabilem, semel in mense lucrandam, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus Archiep. Ephes., *Ads. S. O.*

III.

Indulgenza di 300 giorni per una giaculatoria a M. SS. della Fiducia.

Decreto. — Sanctissimus D. N. D. Benedictus div. Prov. Pp. XV, die 3 ianuarii 1917, ad preces moderatorum et alumnorum pontificii Seminarii maioris Lateranensis, in cuius minori sacello imago B. V. Deiparae, a Fiducia nuncupata, praecipuo cultu honoratur, universis christifidelibus, qui, corde saltem contrito, eamdem beatissimam Virginem his verbis: *Mater mea, fiducia mea!* devote invocaverint, quoties id egerint, indulgentiam trecentorum dierum, animabus quoque igne piaculari detentis profuturam, benigne concedere dignatus est. Quam Indulgentiam in perpetuum valituram esse, absque ulla Brevis expeditione, clementer indulsit. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Documentum huius concessionis ad Supremam

hanc Congregationem S. Officii, iuxta *Motu proprio* eiusdem SS. D. N. d. die 16 septembris 1915, rite et exhibitum fuit, die 27 ianuarii, anno 1917.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S.

Carolus Perosi, *Ads. S. O.*

IV.

Estensione delle indulgenze concesse a chi genuflette dinanzi al SS.mo pronunziando parole di adorazione.

Decreto. — *Die 22 martii 1917.* — SSmus D. N. D. Benedictus div. Prov. Pp. XV, in Audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, optatis plurimorum Sacrorum Antistitum obsecundare cupiens, praehabito voto Eminentissimorum Patrum Inquisitorum Generalium, benigne concedere dignatus est, ut christifideles, devote genuflexionem coram Augustissimo Sacramento, sive in Tabernaculo clauso, sive solemniter exposito, peragentes, Indulgentias a s. m. Pio Pp. X, die 28 iunii 1908, (1) concessas lucrari valeant, etiamsi loco invocationis: *Gesù, mio Dio, vi adoro qui presente nel Sacramento del vostro amore*, alia proferant verba, quae tamen adorationem exprimant. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S.

Carolus Perosi, *Ads. S. O.*

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Il confessore speciale a norma del decreto Cum de sacramentalibus *non può concedersi che precariamente, finchè duri la causa; può però essere anche l'ex-confessore ordinario, pur nell'anno dalla scadenza.*

Dubbi. — In articulo V Decreti *Cum de Sacramentalibus* diei 3 februarii 1913 (2) statutum est: «Si qua religiosa ad animi

(1) Cfr. *Mon. Eccl.* XX, 363. Si lucrano cioè ogni volta 100 giorni se il SS.mo è rinchiuso; 300, se è esposto.

(2) Cfr. *Mon. Eccl.*, XXV, p. 19 ss. — La ragione dei presenti dubbi è stata una semplice confusione tra il confessore *straordinario* di cui parla

« sui quietem et maiorem in via Dei progressum, aliquem spe-
« cialem confessarium vel moderatorem spiritualem postulet,
« erit facile ab Ordinario concedendus; qui tamen invigilabit
« ne ex hac concessione abusus irrepant: quod si irrepserint
« eos caute et prudenter eliminet, salva tamen conscientiae li-
« bertate ».

Circa hunc articulum proposita sunt S. Congregationi de Religiosis sequentia dubia:

I. An confessarius specialis seu spiritualis moderator pro aliqua religiosa deputatus iuxta art. V Decreti *Cum de Sacramentalibus*, valeat perpetuo in suo munere permanere, vel potius concedendus sit ad tempus praefixum.

II. An deputari valeat in confessarium specialem seu conscientiae moderatorem alicuius religiosae, qui in decurso triennio confessarii ordinarii communitatis munere functus sit, nondum a cessatione praedicti officii anno expleto.

Emi Patres Cardinales huius S. Congregationis de Religiosis, tota rei ratione mature perpensa, in plenario coetu habito die *20 aprilis* currentis anni *1917* responderunt:

Ad primum: Specialem confessarium seu moderatorem spiritualem concedendum esse non ad tempus praefixum, sed donec perduret iusta causa necessitatis vel utilitatis spiritualis religiosae, quae postulaverit, ad normam Decreti *Cum de Sacramentalibus*, sub. n 13.

Ad secundum: Affirmative.

Facta autem de hisce omnibus relatione ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis, in audientia die 22 eiusdem mensis aprilis, Sanctitas Sua Emorum Patrum sententiam benigne ratam habuit et confirmavit.

I. Card. Tonti, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Adulphus, Ep. Canopitan., *Secretarius.*

---

l'art. 3, e il confessore *speciale* di cui all'art. 5 e 13. Si noti che già l'art. 7 aveva invece posta una netta distinzione, enumerando: « sive ordinarii, sive extraordinarii, *sive specialis* ». Perciò era illogico applicare o estendere al confessore speciale il dispositivo dell'art. 9, che riguarda lo straordinario. — A parte questo motivo di forma, ognun vede che la necessità di una direzione *speciale* per *una* data religiosa, poteva manifestarsi subito, e non alla scadenza di un anno.

Supremo Tribunale della Segnatura.

Si respinge il ricorso di nullità o rescissione e la domanda di redintegrazione contro la analoga sentenza Rotale (cfr. p. 209).

Salutiarum. — *Iurium.* — 13 maggio-28 giugno 1916. — Attesa la regiudicata, formatasi dalle due Rotali conformi, del 1° luglio 1913 e del 5 luglio 1915, l'arciprete della Cattedrale di Saluzzo, insistendo nei suoi pretesi diritti di avere ed esercitare la cura parrocchiale senza alcuna ingerenza o dipendenza dal Capitolo, ricorse in Segnatura presentando i seguenti dubbi:

I. *Sitne nulla sententia Rotalis, vel sitne locus eius circumscriptioni seu rescissioni in casu.*

II. Quatenus negative: *Sitne locus restitutioni in integrum, in casu.*

I quali dubbi furono definiti nella Piena Segnatura del 13 maggio 1916, a relazione dell'E.mo Card. Francesco di Paola Cassetta, con la risposta « *Negative ad utrumque* ». La decisione relativa fu stesa dal Votante mgr. Giuseppe Palica e pubblicata in data 28 giugno successivo. Eccone in breve i punti principali:

a) Per la querela di nullità non furono addotti motivi speciali dal ricorrente: la si propose cioè solo cumulativamente con la domanda di *rescissione*, a norma del chirografo 18 giugno 1915 (*Mon. Eccl.*, XXVII, p. 339 ss.) « querelam nullitatis hic comprehendere petitionem *rescissionis* sententiae manifeste *vel* peccantis in legem, *vel* factorum veritatem pervertentis ». Ambedue i mezzi di impugnazione furono adottati, ma con esito nullo.

I. Quanto alla violazione di legge, sostenne il ricorrente: 1° *Che la presunzione della cura abituale nel Capitolo non vale per le Cattedrali; anzi per esse milita la presunzione contraria.* — La Segnatura accetta con questa sentenza la prima parte, respinge però la seconda e stabilisce che, quando si tratti di Cattedrali, « attenta harum peculiari origine et constitutione », la presunzione della cura abituale non milita a favore di alcuna parte, nè del Capitolo, nè del parroco: quantunque *per lo più*, di fatto, « saepissime in iisdem Cathedralibus cura habitualis resideat in Capitulo, vel interdum in aliqua dignitate, dum actualis exercetur per Vicarium etiam perpetuum ». — Da questo però non deriva alcuna conseguenza per la sentenza impu-

gnata, la quale aveva ammessa la differente posizione giuridica della Cattedrale dalla Collegiata; ma *in fatto* aveva osservato che nell'erezione della Collegiata a Cattedrale, nel caso, nulla s'era cambiato quanto alla cura delle anime: quindi, nel caso, rimaneva il vigore della presunzione applicata già prima *alla Collegiata.*

2° *Che non è affatto giusta l'interpretazione restrittiva data alle parole* « cui immineat cura animarum » *quasi che la cura ivi accennata sia soltanto l'attuale.* A conferma di che il ricorrente si fondava: 1° su alcuni passi del Conc. Trid., c. 8, sess. VII, e c. 8 sess. XXI *de ref.*; c. 11 sess. XXV, *de regul.* in cui l'espressione *cura animarum*, indica l'intera cura; ma è chiaro che la sentenza Rotale non intese definire che la parola in questione, sempre e dovunque, significhi la cura attuale, bensì *solo* nella specie proposta; 2° su lo stile della Dataria che usa quella formola « cui immineat cura animarum » *anche* quando si tratti della cura intera; ma torna il medesimo argomento, che cioè pel *genere* non si deroga alla *specie;* e difatti si adducono altri esempi in cui si usa quella formola quantunque certissimamente si tratti della sola cura attuale (arcipr. di Orvieto, Gozo, Lodi, etc.); 3° sul fatto che nella bolla l'« imminere curam » si riferisce non alla parola *arciprete*, ma all'altra « *archipresbyteratus* »: ora non l'esercizio, ma l'abito conviene alla dignità *in astratto*, mentre l'esercizio solo riguarda il dignitario. E anche questo è manifesto cavillo: poichè proverebbe che, nel caso, la bolla ha conferito all'arcipretura solo la cura abituale, escludendo affatto la cura attuale!

3° *Nega* il ricorrente che l'assegnamento dei beni, il diritto di decimare, la mancanza di un assegno speciale per la cura, il diritto di nomina e di rappresentanza, *siano segni sufficienti della parrocchialità abituale nel Capitolo.* Ma la Segnatura non ammette questa semplice denegatoria, e dichiara anzi la sufficienza di quei segni, specie se si portino a titolo di *conferma* più che di prova, com'è nel caso.

4° Nega infine la *prescrittibilità* dei diritti parrocchiali spettanti alla cura attuale, e segnala il manifesto errore commesso dalla Rotale mentre concede la prescrittibilità anche dei diritti episcopali. — La Segnatura ammette che quanto ai diritti *episcopali* si doveva usare maggior precisione; alcuni diritti episcopali, infatti, fondati su l'intenzione del giure divino, come quello della sacra visita, non possono prescrivere che traslativamente,

cioè nel senso che il diritto p. es., di visita su un certo territorio passi, per prescrizione, da un vescovo all'altro. — Questa inesattezza, però, non nuoce ai fini della causa, perchè si tratta anche qui di prescrizione traslativa, dal parroco cioè al Capitolo: e quindi vale la parità. — Altre obbiezioni in questo tema arreca il ricorrente circa il *modo legale con cui si è ottenuta la prova della prescrizione: a*) Pel fatto che furono escussi come *testi* i canonici, che sono *parte in causa*: ma in primo luogo non furono escussi essi *soli*, bensì con molti altri; in secondo luogo la causa non toccava l'interesse dei singoli, bensì del collegio, quindi potevano escutersi i membri, secondo la chiara dottrina del De Luca: *De iud.* disc. XXXII, n. 46: « In testibus de universitate vel de collegio, iuxta regulas generales, proceditur cum distinctione iuris controversi: an tangat interesse singulorum, vel potius omnium in universitate; in primo casu repelluntur a testimonio, non autem in altero. Et tamen etiam in primo casu limitatio regulae intrat, quia nempe interesse sit adeo exiguum, et testes adeo qualificati, ut omnino improbabile sit, quod falsum peierando dicere velint ». *b*) Perchè non si è considerato che i canonici sarebbero incapaci giuridicamente di esercitare diritti della cura attuale, e ciò a norma del cap. 7, sess. VII *de ref.* Ma la legge del Trid. è semplicemente proibitiva e non inabilitante; quindi, anche se contraria alla sua mente, la consuetudine opposta potrebbe indurre prescrizione: più volte si è detto che non è *a priori* riprovata ogni consuetudine contraria al Tridentino; nel caso, poi, s'osservi che la proibizione riguarda la prescrizione di *tutto in blocco* l'esercizio della cura, non già quella di alcuni diritti, almeno di quelli che non siano fondamentali o sostanziali della cura, tanto meno poi di quelli in cui la partecipazione dei canonici si risolva infine in un vero ed efficace *aiuto* all'opera parrocchiale, che ne è alleggerita. Stabilire quali siano questi diritti è di competenza del Vescovo, che, come può e deve insorgere contro l'usurpazione di diritti parrocchiali lesiva del bene delle anime, così può tacitamente permettere e approvare la cooperazione e anche l'acquisizione dell'esercizio di altri, ridondante a vantaggio del popolo. E nel caso nessun Vescovo di Saluzzo ha protestato contro l'ingerenza dei canonici, che si restringeva al canto della Messa *praesente cadavere*, alla benedizione delle case nel Sabato santo, alla predicazione e all'ascoltare le confessioni.

II. — Quanto alla perversione del fatto, o meglio dello *stato di fatto*, bene avverte il Supremo Tribunale, che, per la rescissione d'una sentenza non basta arrecare un qualsiasi errore, anche grave, in cui sia caduto il giudice inferiore nell'apprezzamento dei fatti, ma bisogna dimostrare, come indica la stessa parola *perversione*, un divario tale tra la realtà e l'apprezzamento, che la conseguenza della decisione presa non si regga più: « talis factorum corruptio quae iudicum mentem in edenda sententia a veritate agnoscenda prorsus abduxerit »: come sarebbe, p. es., se riconosciuto che *A* è debitore di *B*, pure si assolvesse *A* pel fatto che pagò il debito, mentre *B* potrebbe dimostrare che *A* effettivamente nulla gli pagò. Ora nel caso gli errori accusati non hanno neppur da lontano simile portata. Il più grave, censurato dalla presente decisione, è che la Rota assunse l'avere il Capitolo *esercitato* il diritto di nominare o presentare l'Arciprete, almeno fino al 1744; mentre lo stesso Capitolo nelle sue Memorie concede che quel diritto non esercitò che per le prime due o tre nomine, solo sostenendo, come prova il testo della bolla d'erezione, che in essa bolla gli veniva *conferito* tal diritto di nomina. Ma tale errore nulla influisce nella sostanza: basta infatti al caso, appunto che tal diritto fosse concesso nella bolla di fondazione; sia che venisse esercitato poi a lungo, sia per breve tempo.

b) Non essendovi quindi, e tanto meno *manifesta*, la violazione della legge, nè la perversione del fatto, la sentenza impugnata rimaneva valida ed efficace come *res iudicata*. Contro la quale poteva solo invocarsi il rimedio straordinario della *redintegrazione*, quando si dimostrasse o la falsità degli atti o documenti, o l'esistenza di un perentorio documento contrario, o almeno qualche *res nova* che cambiasse totalmente lo stato di diritto o di fatto. Di che, nel caso, non v'era traccia.

Perciò giustamente il ricorso veniva respinto dal S. Tribunale.

QUESTIONI.

IV. *Circa il differimento del possesso di una parrocchia.*

Tizio parroco, concorre ad altra parrocchia vacata per rinuncia del titolare, e ne riceve *infra mensem* l'investitura. Può Tizio senza venia Apostolica differire il possesso, finchè non avrà conseguito il *Regio placet*,

che non sarà concesso se non dopo otto mesi dall'avvenuta vacanza? La parrocchia di Tizio deve considerarsi vacante dalla data dell'investitura, dalla data del *Regio placet*, o dalla data del possesso canonico della nuova parrocchia?

R. Poichè si tratta di beneficio rinunziato, supposto che la rinunzia sia stata fatta nelle mani del Vescovo, il nuovo investito, sotto pena di perdere *eo ipso* il benefizio, e di vederlo devoluto alla Santa Sede, deve prenderne possesso nel termine prescritto da Gregorio XIII nella Bolla *Humano vix iudicio*. Secondo le disposizioni contenute in questa bolla, pei benefici rinunziati nelle mani del Vescovo, deve farsene la pubblicazione e deve prendersene possesso nello spazio di tre mesi. « Et qui *sic provisus fuerit, intra tres menses a die sibi factae provisionis*, illam publicet et *possessionem beneficii capiat*, modo et forma supradictis, alioquin, illis elapsis, nulla sit ejus provisio et beneficium vacare censetur eo ipso ». Che questa disposizione sia tuttora in vigore può desumersi anche dalla risposta data dalla S. C. C. il 20 gennaio 1894 ad una istanza rivolta dall'Arcivescovo di Fermo, con la quale si riferiva l'uso introdottosi in quella Archidiocesi, per cui, venendo a vacare una parrocchia per rinunzia del titolare, s'indiceva il concorso non solo mediante gli Editti affissi alla porta della Chiesa cattedrale, e della parrocchia vacante, ma anche mediante lettere circolari stampate, che si mandavano a tutti i paesi. Dopo un mese dall'accettazione della rinunzia, si spediva la Bolla per il nuovo investito, Bolla che si leggeva pubblicamente in Chiesa dal Cancelliere prima che si compisse il rito del possesso, possesso che spesso, a causa del *regio placet*, si doveva differire anche oltre i tre mesi. L'Arcivescovo domandava se le collazioni fatte in quella maniera, potevano ritenersi valide, e se tale pratica poteva continuarsi per l'avvenire.

La S. C. C. rispose « Pro gratia sanationis iuxta petita quoad praeteritum, facto verbo cum Sanctissimo, ad cautelam; quo vero ad futurum, servetur rescriptum Constitutionis *Humano vix iudicio* ». Pertanto alla prima parte del quesito proposto, sembra dover rispondere negativamente.

Quanto poi alla seconda parte, il cardinale Gennari, che nelle sue *Questioni Canoniche* risolve il medesimo quesito, distingue una vacanza di diritto, da una vacanza di fatto. Osservando che la presa di possesso è una circostanza della collazione, non è la collazione, e più che altro rappresenta la condizione perchè il beneficiato possa iniziare il suo ufficio e percepirne gli emolumenti, conchiude affermando che la vacanza di diritto s'inizia dal giorno della collazione e non già da quello della presa di possesso. Onde se un beneficio viene a vacare per la promozione del titolare, in mese vescovile, e il promosso aspetta a prendere possesso del nuovo beneficio, in mese

papale, la collazione del detto benefizio vacante come sopra, spetta al Vescovo.

La vacanza poi di fatto, lo stesso Eminentissimo, con l'autorità del Concilio di Trento e di vari autori, dimostra verificarsi non dal dì della collazione, ma dal dì del pacifico possesso. «Ad inducendam ipso iure vacationem prioris beneficii incompatibilis non sufficit sola assecuratio de consequendo altero beneficio, neque etiam sola hujus collatio, et acceptatio, sed ulterius requiritur istius posterioris vera assecutio atque possessio pacifica» (*Reiffenstuel*, lib. III, Decr. tit. V, § XI, n. 318). Finchè non si sarà verificata questa vacanza di fatto del primo beneficio, col conseguito pacifico possesso del secondo, il promosso deve considerarsi come ancora in possesso del primo, con tutti i diritti e le preminenze annesse a quel beneficio. Se però tardasse senza ragionevole motivo, anche dietro un perentorio fatto del Vescovo, la vacanza di diritto diverrebbe anche vacanza di fatto, e non solo il Vescovo potrebbe conferire il titolo del primo beneficio, ma anche effettuare il passaggio dei diritti e preminenze al nuovo investito, dandogli, come si suol dire, non solo il *jus ad rem*, ma anche il *jus in re*.

E con ciò crediamo aver risposto anche alla seconda parte del quesito.

La data del *regio placet* agli effetti canonici non ha alcuna importanza; la sua importanza riflette i soli effetti civili, perchè solo dalla data del *regio placet*, il beneficiato può fare suoi i frutti del beneficio, e assume la veste giuridica per rappresentare legalmente nel foro laicale, il proprio beneficio, e ciò finchè i rapporti tra Chiesa e Stato in Italia non saranno migliorati.

QUESITI MINORI.

66. *D.* Esiste ancora o no il Decreto che limita il numero dei Canonici onorari ad un terzo degli effettivi, oppure è sufficiente farne in numero minore degli effettivi?

R. Non ci consta che sia mai esistito un tal decreto, che disponga tassativamente il numero dei Canonici onorari, come limite da non potersi sorpassare. Il Bouix nel suo trattato *De Capitulis*, alla questione sul numero dei Canonici onorari, risponde citando il Fagnano; il quale a sua volta accetta la proporzione proposta da Giovanni Andrea, espressa in questi termini: «Si sint 40 praebendae, poterunt recipi sex vel septem ultra numerum. Si vero 10, poterunt recipi duo vel tres, si 5 vel 4, unus tantum.», e conclude con le parole dello Scarfantonio (*De Canonicis*, lib. I, tit. XIV) «habendus est respectus tam ad numerum titularium, quam ipsorum jam receptorum nec adeo

excrescat ac vilescat, et nimia canonicorum multitudo in Ecclesiae dedecus tendat». Altri autori come il cardinale Gennari, si limitano a dire che i Canonici onorari possono crearsi, ma in numero discreto; il De Herdt, nella sua *Praxis Capitularis* afferma che questo numero, in conformità di varie decisioni Conciliari, deve essere sempre inferiore, e al più, non deve superare mai quello dei Canonici titolari. Pertanto tutto è rimesso alla prudenza del Vescovo e al buon senso del Capitolo, che deve dare il suo consenso (1).

67. *D.* La Messa Solenne di Requie, che si celebra appena avuta la notizia della morte di qualcuno in *locis dissitis* (come oggi avviene spessissimo pei soldati morti al fronte) si può dire Messa esequiale alla quale abbia diritto il proprio parroco del defunto, ovvero si può celebrare in qualunque Chiesa, *contradicente parocho?*

R. Dopo il Decreto n. 3755 del 2 dicembre 1891 della S. C. R. è fuori dubbio che si può celebrare la Messa Solenne di Requie *ut in die obitus*, la prima volta, *post obitum, vel ejus acceptum a locis dissitis nuntium*, in un giorno che non sia impedito da doppio di 1ª e 2ª classe, o da festa di precetto. Se poi questa Messa debba ritenersi quale *Messa esequiale* agli effetti anche canonici, e non solamente liturgici; cioè se essa rientri nella cerchia dei diritti strettamente parrocchiali, così che ad essa abbia diritto il parroco proprio del defunto; il dubbio non può risolversi adeguatamente, senza premettere le opportune distinzioni e dichiarazioni. Appartiene certamente al parroco il diritto di compiere l'*esequie* dei suoi filiani defunti, perchè come si esprime la Clementina *Dudum*, a colui conviene seppellire, che, come padre generò ed alimentò in Cristo i fedeli, e come pastore li istruì, mentre erano in vita, ed apprestò loro il pascolo celeste; onde il Cap. — *Is quis* — De Sepulturis in VI stabilisce, che il Parroco, il quale ha diritto di seppellire, ha diritto anche di funerare, per la correlazione delle due funzioni. La sepoltura ecclesiastica, osserva il compianto monsignor G. Alberti nella sua *Teologia Pastorale*, parte V, comprende « 1° locum sacrum, nempe locum qui inservit fidelibus sepeliendis...; 2° ritum catholicum, seu caeremonias, quibus Ecclesia catholica comitatur fideles ad locum sepulcri, nec non preces et suffragia, quae ipsa sinit vel jubet fieri pro illis». Compiuto il funere e data la sepoltura, finisce per il parroco ogni altro diritto sul filiano defunto, onde gli ulteriori suffragi di trige-

(1) *N. B.* Esiste invece la legge che limita il numero dei canonici onorarii *estradiocesani* al terzo dei titolari ed è la Costit. *Illud est proprium* di Leone XIII (29 genn. 1894). Anche il Nuovo Codice, can. 406, § 3, la mantiene. [*N. d. R.*].

sima, anniversari, ecc., la famiglia del defunto può affidarli a qualunque sacerdote di suo maggiore gradimento. Bisogna però osservare che quando le *esequie* o il *funus*, per una ragione qualunque, non possono compiersi, *praesente cadavere*, potranno differirsi *entro i due giorni* dalla sepoltura, ritenendosi in questo intervallo il cadavere, sebbene sotterrato, ancora moralmente presente. In questo caso, le esequie spettano al parroco proprio, trattandosi di cadavere considerato ancora moralmente presente e non sottratto alla giurisdizione parrocchiale.

Ora la *Messa esequiale* sebbene sia parte *integrante*, pure non è parte essenziale delle esequie, o del funere, potendosi di essa fare a meno, come facilmente può rilevarsi dal decreto n. 3494, e dal Rituale Romano, il quale, mentre prescrive che il cadavere sia condotto alla Chiesa, perchè ivi si dicano quelle preci « quae numquam omittantur »; dell'Officio e della Messa, dice che possono essere anche omessi. Onde, quando la Messa ha luogo nel *funus*, che si compie presente *physice vel moraliter cadavere*, e s'immedesima col *funus*, certamente è di stretto diritto parrocchiale.

Espletato il funere, cessando tra il parroco e il filiano defunto ogni diritto e dovere di parrocchialità, la Messa che fu omessa nel funere, e fu differita *ad diversam diem vel ad longius tempus*, esce fuori dalla cerchia dei diritti parrocchiali. Pertanto nel dubbio sopra proposto, dovendosi presupporre già espletato il *funus*, cioè il complesso delle preci e delle ss.' cerimonie con le quali i nostri Cappellani militari sogliono generalmente seppellire i caduti, ed essendo trascorso quell'intervallo di due giorni, che il decreto sopra citato ritiene sufficiente per far considerare il cadavere ancora moralmente presente, trattandosi di sola *Messa cantata*, la quale impropriamente vien detta *Messa esequiale*, mancando la presenza fisica o morale del cadavere, noi crediamo che essa possa celebrarsi in qualunque Chiesa.

Di Messa esequiale ha il solo carattere liturgico, in quanto che essendo la prima, che si celebra *post acceptum nuntium mortis*, in forza del decreto sopra citato n. 3755, gode dei privilegi della Messa *in die obitus*, non ha però, per così dire, il carattere agli effetti canonici, in quanto che essa non fa parte del *funus* celebrato *praesente physice vel moraliter corpore*.

68. Il vescovo di C. avvalendosi delle disposizioni del *Motu-proprio* del S. P. Pio X, 9 giugno 1910, e del Decr. S. C. S. Off., 26 maggio 1911, ha concesso a tutte le parrocchiali della città l'indulgenza della Porziuncola, « escludendo quelle nel cui perimetro trovansi chiese francescane ». Nel perimetro di una parrocchia v'è la chiesa d'una Congrega laicale sotto il titolo delle Stimmate, affiliata alla Primaria di Roma, e all'Ordine dei Cappuccini; la quale inoltre, nell'ultimo centenario francescano, ottenne il privilegio della Porziuncola. I. Detta chiesa può dirsi francescana? II. La parrocchiale nel

cui perimetro essa si trova, deve dirsi compresa nell'eccezione del Vescovo, in guisa che la detta parrocchiale sia incapace di concedere la Porziuncola?

R. Ad I. In senso largo, sì; non però in senso proprio. Chiesa francescana, infatti, strettamente dicesi quella che *appartiene* ad uno dei tre Ordini francescani Regolari. Questa invece appartiene a una Congrega *affiliata* a uno dei tre Ordini.

Ad II. Ciò dipende unicamente dalla mente del Vescovo, il quale, essendo costituito per concessione Pontificia arbitro della destinazione e designazione delle Chiese per l'indulgenza della Porziuncula, deve essere interrogato in proposito. Può infatti benissimo avere e volere inclusa nell'eccezione anche la chiesa francescana *lato sensu*; tanto più che la qualità di chiesa francescana, internazionalmente, e nella fattispecie, sembra da lui essere indicata per la ragione della partecipazione all'indulgenza della Porziuncola; e nel caso proposto la chiesa della Congrega ne partecipa per privilegio anteriore alla designazione episcopale.

69. *D.* Nella diocesi di X vi è un caso riservato al Vescovo, che è così espresso nella pagella: *Marium puberum incestus cum consanguineq, vel cum affini in primo gradu ex copula licita.* Si chiede: cadono sottó la riserva solamente i maschi, ovvero anche le femmine?

R. Poichè in materia di riserva devono applicarsi i principî che hanno luogo in materia odiosa, e sono espressi coi noti aforismi: « In odiosis quid minimum est tenendum ». « Odia sunt restringenda ». « Reservationes sunt stricte interpretandae », ecc., è chiaro che qualora la riserva sia formulata nei termini sopra enunciati, colpisce il solo peccato dei maschi, e non già quello delle femmine.

Se il legislatore avesse voluto comprendere tanto quello dei maschi, quanto quello delle femmine, avrebbe usato un'espressione più generica e più comprensiva, dicendo senz'altro « incestus inter consanguineos vel inter affines, etc. ».

70. *D.* Nella chiesa Collegiata di G., l'arciprete prima dignità è anche curato. Nella cura d'anime prima veniva coadiuvato da due o tre sacerdoti del Capitolo, in seguito chiamò a coadiuvarlo tutti i sacerdoti giovani senza distinzione. Per compensare l'opera di questi coadiutori, cercò aumentare qualche lucro, rendendo obbligatoria, la così detta *Spirata*, cioè quel suono di campane che i privati domandano per annunciare il decesso di un loro parente. Gli Statuti della Collegiata considerano come diritto di sagrestia, questo diritto della *Spirata*, però i Canonici furono d'accordo nell'accettare che questo lucro venisse diviso tra coloro che coadiuvano il parroco.

Ora invece si pretende che questo lucro sia diviso tra tutto il Capitolo indipendentemente dall'aiuto che si dà al parroco, e ciò per il solo fatto che il Capitolo, votando l'obbligatorietà, col suo voto si procurò quell'aumento di lucro. Si sostiene questa pretesa del Capitolo?

R. Non ci pare che il Capitolo possa pretendere per sè questo

diritto della *Spirata* per il voto, con cui da facoltativa la rese obbligatoria. Se prima gli Statuti consideravano questo, come un diritto di sagrestia, il carattere di obbligatorietà apportato dal voto Capitolare, se ebbe per effetto di aumentare l'entrata di questo diritto, non poteva cambiarne la destinazione, sottraendola alla Sagrestia per convertirla a vantaggio dei Capitolari. E anche volendo fare questo storno, il Capitolo non avrebbe potuto farlo, perchè manca il titolo per appropriarsi di quel lucro.

Sotto qualunque aspetto si voglia considerarlo, questo diritto della *Spirata* non può davvero rientrare tra quei lucri avventizi, che formano gl'incerti capitolari; al più in essa potrà riscontrarsi il carattere di *emolumento funerario*, o *diritto di esequie*, rappresentando quel suono l'inizio di quei riti funebri e cerimonie esequiali, che dovranno svolgersi sul defunto. E poichè questi diritti esequiali spettano a chi ha cura di anime, nel caso proposto, solo l'Arciprete, che ha cura di anime, poteva disporre e ne dispose rettamente, destinandolo a compensare l'opera di sacerdoti che lo coadiuvano nella cura d'anime. Avendo avuto, per questa destinazione, anche il consenso del Collegio Capitolare, l'Arciprete, per questo consenso, che elimina qualunque dubbio, costituendo quasi una rinuncia del Collegio a qualunque suo possibile diritto su questi emolumenti, ha piena facoltà di ricusarlo a quei sacerdoti, che dichiararono di non voler più sopportare con lui la cura di anime.

In ogni caso questo lucro non potrebbe mai andare a vantaggio del Capitolo, ma dovrebbe essere devoluto a favore della Sagrestia, cioè pel maggiore decoro del sacro tempio.

Si consulti in proposito la questione risoluta dell'Em.mo cardinale Gennari sul lucro delle sedie in Chiesa, vol. 21, pag. 379 di questa Rivista.

71. *D.* In una Chiesa Collegiata furono nominati nello stesso giorno, quattro canonici onorari. A Tizio, più anziano degli altri sacerdoti, e a cui anche per consuetudine, sarebbe spettato il tredicesimo stallo, fu dato il possesso qualche giorno dopo gli altri tre nominati insieme con lui, perchè assente per il servizio militare, e quindi è andato ad occupare l'ultimo stallo. Volendo ora il Vescovo correggere l'errore, può, nonostante l'avvenuta presa di possesso dei quattro canonici, dare a Tizio il posto che gli sarebbe spettato per ragione di anzianità, sanzionata anche dalla consuetudine?

R. In via ordinaria chi ha facoltà di conferire i benefici, ha facoltà anche di regolare il diritto di precedenza. Il Vescovo potendo promuovere uno anzichè un altro, può anche stabilire l'ordine di precedenza fra più soggetti, regolandola non coll'anteriorità dell'ordinazione, nè dalla età, ma dai meriti di ciascuno, secondo le norme della giustizia distributiva. Fissata la precedenza e concretatala con l'anteriorità del possesso, sebbene sia legge indiscutibile, e sia mas-

sima adottata in giurisprudenza canonica che la precedenza fra i beneficiati anche onorari, sia determinata dal possesso, pure se il Vescovo crede di essere incorso in errore, può sempre correggere questo errore, non ostante il possesso già avvenuto. La S. C. C. chiamata a decidere una questione di precedenza *Lucerina Praecedentiae*, del 26 giugno 1886, prescindendo dall'avvenuta presa di possesso, corresse l'ordine della precedenza, in conformità della consuetudine vigente in quel Capitolo, avendo precedentemente insegnato la medesima S. C. C.: « In dirimendis his praeminentiarum quaestionibus S. Congregatio consuetudini plurimum deferre solet » (in *Lucana*, 29 ian. 1825). Del resto è risaputo che in materia di precedenze, il Vescovo può dirimere le controversie *brevi manu, summarie et de plano ac sine strepitu et figura judicii*. Unica difficoltà potrebbe derivare dall'osservare che l'elezione dei Canonici onorari, essendo subordinata al consenso del Capitolo, questi, nell'approvare la nota proposta dal Vescovo, intese approvarla non solo in riguardo ai soggetti, ma sibbene anche agli effetti della precedenza, onde fece suo, se errore vi fu realmente, l'errore del Vescovo; e in questo caso, a noi sembra, che volendo il Vescovo correggere l'errore, dovrebbe procedere di accordo col Capitolo.

72. *D.* Può un parroco, richiesto da una puerpera appartenente ad altra parrocchia, benedirla con la formula *ad hoc* del Rituale?

R. Può farlo, perchè la S. C. dei Riti ha risposto, quanto ai diritti parrocchiali, nel caso, che tale benedizione non è « de iuribus mere parochialibus » (n. 2123, VI), ed inoltre ha dichiarato, che « fieri debet a parocho, si expeditus ipse fuerit; potest autem fieri a quocumque Sacerdote, si expeditus pariter fuerit, in quacumque ecclesia vel oratorio publico, certiore facto Superiore ecclesiae » (n. 3813).

73. *D.* Può ritenersi l'antica consuetudine, vigente in A., di cantare in coro il « Notturno dei defunti » la IV domenica d'ogni mese, immediatamente prima della Messa, in suffragio dei trapassati della Confraternita del Sacramento?

R. Col decreto della S. C. dei Riti, n. 72, fu dichiarato che « nulla ratio obstat, quod mortuorum officium (anche in domenica) etiam in choro... dicatur ». Trattavasi di fondazione, nel caso, ma vi può stare alla pari la consuetudine, come nel caso nostro: quell'espressione « nulla ratio obstat » ci pare che anzi allarghi ancor più tale libertà; se si trattava di concedere un indulto, la S. C. si sarebbe espressa diversamente. Tuttavia è necessario fare le debite riserve, circa i giorni più solenni, cioè quando occorra un doppio di I o II classe (S. R. C., n. 1807). Ma se la consuetudine immemorabile fosse di recitarlo anche nei doppi di II classe, si sosterrebbe, giusta il decreto della S. C. dei Riti, n. 3787. E siccome il medesimo decreto dice che

sono eccettuati anche i giorni di precetto « quoad forum », dove tale impedimento occorra, si dovrà rispettare. Quanto al recitarsi o cantarsi immediatamente prima della Messa, nulla osta, se l'uffiziatura da morto è cosa totalmente distinta dalla susseguente celebrazione della Messa.

74. *D.* Nell'ufficiatura dei semidoppi e semplici, che ricorrono fra un'ottava di II classe (per es. della Natività della B. V. M.) deve aver luogo il suffragio dei Santi alle Laudi e a Vespro? E devono dirsi le preci a Prima e Compieta?

R. I giorni che corrono tra l'ottava di una festa di II classe, non godono di alcun privilegio di essa ottava; ond'è che vi hanno luogo il suffragio e le preci, qualora si debbano dire in riguardo della qualità dell'officio. La dichiarazione fatta dalla S. C. dei Riti, il 7 agosto 1914, II, circa la Messa votiva della B. Vergine, che si debba recitare, entro quell'ottava, non « de tempore », ma « ut in festo Nativitatis », non può portare alcuna conseguenza a riguardo dell'officio, perchè altro è sostituire una Messa con l'altra, e altro alterare il rito dell'officio medesimo; quella è una modificazione che si fa « ratione temporis », ma questa ragione non deve alterare l'ufficiatura. Così infatti la « ratio temporis » influisce nel far mutare le Messe votive della B. Vergine anche nell'Avvento, nel Natalizio, ecc.

75. *D.* Le tre Messe nel dì dei morti possono essere tutt'e tre cantate? E cantandosene una sola, possono posticiparsi le altre due?

R. 1° Insino ad ora, nessuna disposizione della S. Sede vieta di cantare le tre Messe, nel caso. 2° Nulla vieta che il celebrante della Messa cantata possa dire le altre due o prima o dopo la medesima cantata. Anzi è positivamente disposto che, riservata a cantarsi la Messa prima in ordine, il sacerdote possa prima celebrare la seconda e la terza in ordine.

76. *D.* In una chiesa parrocchiale non vi è stata mai la pia pratica della « Via Crucis »; mancavano anche i quadri delle 14 Stazioni. Nei restauri della chiesa furono fatti a stucco e gesso detti quadri rappresentanti le 14 Stazioni. Si domanda: 1° Si possono benedire detti quadri, ovvero occorrono dei dipinti? 2° Detta benedizione può farsi da un Sacerdote qualsiasi dietro permesso dell'Ordinario Diocesano?

In un' altra chiesa di un soppresso monastero di Minori Osservanti era stata regolarmente impiantata la « Via Crucis » con quadri ad olio; ora questi sono quasi distrutti. 3° Possono mettersi a posto nuovi quadri senza altre formalità? 4° Da chi debbono benedirsi i nuovi quadri prima di metterli a posto?

R. 1° Si possono benedire. 2° Può farsi, come si domanda. Si avverta peraltro che con tale benedizione non si intende eretta la

« Via Crucis », per l'erezione della quale occorre rivolgersi ai Frati Minori, ed eseguire tutte le loro prescrizioni. I quadri non sono necessari, ma solamente le Croci, perciò si è risposto come sopra. 3° Possono mettersi, come nel quesito. 4° Come al n. 2. Si osservi però che la S. C. delle indulgenze, il 22 agosto 1842, dichiarò esservi bisogno di nuova erezione della « Via Crucis » qualora la maggior parte delle Croci si muti.

77. *D.* Avviene talora di dover celebrare le Messa esequiale il giorno dopo quello in cui il cadavere, *ob rationabilem causam*, fu seppellito. In tal caso deve recitarsi o omettersi il *Non intres* prima dell'assoluzione al tumulo?

R. Il rito da seguirsi, quando si fanno le esequie non *praesente cadavere*, le quali però, *fictione iuris*, si considerano come esso fosse presente, non deve in nulla variare. Anzi, come allorquando il trasporto si è fatto alquanto prima, od anche il giorno innanzi, non si fanno neppure privatamente le esequie, ossia i riti che seguono la Messa; ma, secondo il decreto della S. C. dei Riti, n. 4081, IV, detto il *Subvenite*, si recita il *Kyrie*, *Pater*, versetti ed orazione, come nel Messale *Ritus celebrandi Missam*, tit. XIII, n. 4, in fine; così, nel caso esposto, invece del *Non intres* ecc., si farà l'indicata assoluzione breve. Per la sepoltura, però, non si ometteranno i prescritti riti, che, sempre nel caso, avranno carattere privato; e poi, in forma solenne sarauno ripetuti dopo la Messa.

78. *D.* Giusta il responso della S. Congregazione dei Sacramenti, del 23 dicembre 1912, al quesito I (in *Romana et aliar.*) è permesso all'Ordinario, *per modum actus*, concedere il permesso di celebrare nelle case private *non tamen in cubicolo, sed in loco decenti*. Si domanda, a dichiarazione del Decreto: è da considerarsi stanza da letto, o pur no, quella in cui un uomo era solito dormire, nella quale è stato ammalato ed è morto, ma che subito dopo morto si è trasformata, come suol dirsi, in *camera ardente*, e che dopo servirà nuovamente per stanza da letto?

R. Abbiamo già risposto a pag. 155. Non sarà però inutile chiarir meglio. Stando alle parole del decreto, molto più che si parla di cosa che richiede benigna interpretazione, trattandosi, nel caso, di manifestare pietà verso il defunto, non può esser difficoltà ad ammettere che la camera dove è morto colui che attualmente è esposto, come si dice, in *camera ardente*, non sia più « hic et nunc » un « cubiculum », ossia camera da dormire; ma sia veramente un « locus decens », come vuole il decreto, secondo la consuetudine universale, che ammette la celebrazione dei divini Misteri « praesente cadavere », non solo in chiesa, ma anche in casa. Perchè guardare la primitiva destinazione, ed anche la futura? La facoltà si dà dal Vescovo « per modum actus »; ora, in quell'*atto* non risulta che la camera sia un « cubiculum »; dunque...

79. *D.* Quando il parroco e i parrocchiani son rientrati in chiesa dopo portato il S. Viatico, si dà la benedizione con la S. Pisside. Deve, in tal caso premettersi od omettersi il canto del *Tantum ergo?*

R. Secondo il Rituale, non si dice nel caso il *Tantum ergo*; ma, secondo la consuetudine, non si può affermare che sia proibito il dirlo.

CRONACA ECCLESIASTICA.

IL NUOVO CODICE. — Giovedì 28 giugno ebbe luogo la solenne presentazione del Nuovo Codice di Diritto Canonico. Alle 11,30 il Santo Padre, con la sua nobile Corte, recavasi nell'Aula Concistoriale ove trovavasi riunito il Sacro Collegio dei Cardinali, il ceto dei Consultori e gli altri che hanno cooperato alla codificazione. Assistevano anche molti Arcivescovi e Vescovi presenti in Curia, i Prelati della Segnatura e della Rota e altri Prelati appartenenti alla Corte Pontificia.

Appressatosi al Trono l'E.mo Cardinale Segretario di Stato, Pietro Gasparri, leggeva il seguente Indirizzo:

« *Beatissimo Padre*, Come Presidente della Commissione Cardinalizia per la Codificazione, ho l'alto onore di presentare alla Santità Vostra, in nome del Sacro Collegio degli Eminentissimi Cardinali, il tanto desiderato Codice del Diritto Canonico.

« Non occorre che ricordi la storia di tale opera, dovuta al proposito, calmo ed energico, del Santo Vostro Predecessore, confermato solennemente, fin dall'inizio del Pontificato, dalla Santità Vostra e tradotto in atto con indefesso lavoro di ben tredici anni e mezzo.

« Quale ne è il valore intrinseco? *Ai posteri l'ardua sentenza;* mi sia però permesso riferire alla Santità Vostra che in questi ultimi mesi io non mancai d'interrogare in proposito valenti canonisti che avevano trattato il nuovo Codice *diurna nocturnaque manu*, e tutti diedero risposta confortante e lusinghiera.

« Di ciò, Beatissimo Padre, il merito deve principalmente ascriversi al ceto dei Consultori, i quali, nel lungo periodo del lavoro, mi coadiuvarono sempre con uno zelo ed una competenza superiori ad ogni elogio; al Venerabile Episcopato che, interpellato opportunamente, suggeriva utili modificazioni, sia nella forma che nella sostanza, alla prima redazione del Codice; agli E.mi Cardinali, che, in mezzo alle loro gravi occupazioni e preoccupazioni, trovarono il modo di dedicare, con vero intelletto di amore, alla Codificazione un giorno per settimana, oltre le ore di studio necessarie alla discussione delle materie.

« Grazie alla concorde cooperazione di tutte queste energie, oggi la Santità Vostra, mentre l'umanità sta dilaniandosi in una guerra

senza esempio nella storia, può dare alla Chiesa il Codice delle leggi disciplinari che essa dovrà d'ora innanzi osservare. Luminosa riprova di un fatto che la storia altamente dimostra che, cioè, la Chiesa Cattolica, posta dalla Provvidenza Divina in mezzo alle incessanti competizioni di questa terra, prosegue, serena ed immacolata, la Divina sua missione di amore e di bene, senza lasciarsi distogliere dall'imperversare delle umane tempeste.

« In una recente Allocuzione Concistoriale la Santità Vostra si disse persuasa che il nuovo Codice avrebbe favorito lo studio e l'osservanza della disciplina ecclesiastica, e perciò la santificazione e la salute eterna delle anime. Lo faccia Iddio, nella Sua infinita Misericordia; è questa la sola ricompensa che, insieme alla Benedizione Apostolica, noi desideriamo per le nostre fatiche ».

Dopo che l'E.mo Cardinale Gasparri ebbe umiliato a Sua Santità il volume riccamente rilegato del nuovo Codice, il Santo Padre rispondeva col seguente discorso:

« Nella vita della Chiesa si alternano gioie e dolori; anzi in questo mistico giardino la fragranza dei fiori suole essere presto dissipata dall'imperversare del turbine. Nessuno vorrà di ciò meravigliare, perchè alzando gli occhi a Gesù Crocifisso, i cristiani devono pensare e dire: sotto un capo coronato di spine non conviene alle membra cingersi di rose. Ma il rilevare ciò che è la vita della Chiesa, o la prevalenza che hanno in essa i dolori, non impedisce di gustare le gioie che talora succedono alle amarezze; pare anzi ci renda più gradite quelle rare gioie e determini il senso della nostra riconoscenza verso Colui *a quo bona cuncta procedunt.* Noi, Venerabili Fratelli, ne facciamo soave esperienza in questo momento. Imperocchè ben possiamo dire che, fin dagli inizii del Nostro Pontificato e nel rapido svolgersi di esso, non le aure imbalsamate, bensì i turbini più impetuosi hanno agitato la vita della Chiesa. Ma ecco che oggi l'animo Nostro è inondato di purissima gioia. È giunta finalmente al suo termine l'opera grande della Codificazione del Diritto Canonico: ne abbiamo la prova sensibile nel volume che ci è stato ora presentato. Con la presentazione di questo volume l'E.mo Presidente della Commissione per la Codificazione ha posto degna corona all'opera, che il venerato Nostro Predecessore gli aveva affidato. Noi perciò Ci affrettiamo ad esprimergli i sensi del grato animo Nostro, e intendiamo di ringraziare in lui tutti i Consultori, tutti i Vescovi, e, principalmente, tutti gli E.mi Cardinali che al perfezionamento dell'opera hanno contribuito coi lumi della loro dottrina, coi frutti della loro esperienza, con la fiamma dello zelo per tutto ciò che riguarda la gloria di Dio e la salvezza delle anime.

« Ma specialissima gioia Ci reca il fausto avvenimento, perchè attesta omai raggiunto il nobilissimo fine a cui mirava Pio X nell'ordinare gli studii preparatorii della Codificazione del Diritto Canonico.

« Quando quel Pontefice, di cara e santa memoria, pubblicò il Motu proprio *Arduum sane munus*, che ad una speciale Commissione Pontificia affidava l'incarico di riunire insieme tutte le attuali leggi disciplinari della Chiesa, un plauso unanime accolse l'opportuno provvedimento, perchè universale era il desiderio di conoscere *tutte* e *sole* le leggi che oggi reggono la Chiesa: *tutte*, perchè senza lo conoscenza di tutte le leggi non si può avera perfetta osservanza dei doveri; *sole*, perchè il ricordo di leggi abrogate, o cadute in dissuetudine, può giovare alla storia del Diritto, non giova alla pratica della vita, anzi la rende più difficile e incerta. Ma oggi è soddisfatto il desiderio che affaticò sì gran tempo gli studiosi del Diritto ecclesiastico; oggi è appagato il voto comune a tutti i figli della Chiesa, solleciti del bene individuale e sociale, e Noi possiamo anticipare la *sentenza*, che l'E.mo Presidente della Commissione Cardinalizia per la Codificazione diceva di voler lasciare *ai posteri*. La modestia di lui avrebbe voluto sottrarlo alla precipua parte di lodi che a lui deve derivare dal riconoscimento del valore intrinseco che ha il nuovo Codice di Diritto Canonico. Ma l'umiltà non deve opporsi al trionfo della verità; epperò niun motivo, per quanto commendevole, di personale modestia, può impedire a Noi di sciogliere fin d'ora un inno di ringraziamento al Signore, per averci concesso di mettere il suggello della Nostra autorità ad un'opera, che giudichiamo dover riuscire altamente proficua agli interessi della Chiesa.

« Ci attrista solo il pensiero che il venerato Nostro Predecessore non abbia potuto coronare colle sue mani l'opera da Lui iniziata: oh! la parola evangelica « *alii laboraverunt et vos in labores eorum introistis* » (Jo. IV. 38) non fu mai ripetuta con tanta ragione quanta è quella che ora Ci spinge a dirigerla a Noi medesimi. Ci conforta però la speranza che anche dal Cielo Pio X possa allietarsi dell'opera sua e, mercè la sua intercessione, possa assicurarne ognor meglio il buon frutto. Noi, eredi del suo spirito, prendiamo il nuovo Codice come venuto dalle sue mani; eredi della sua autorità, Ci proponiamo di zelarne la fedele osservanza, *chiudendo l'orecchio ad ogni domanda di qualsiasi deroga*. Oh! i beni ineffabili della santificazione degli individui, della concordia e della pace nella società religiosa, rendano a tutti palese, che nel giorno della pubblicazione del nuovo Codice di Diritto Canonico un'insolita gioia allevia i non insoliti dolori del Capo della Chiesa.

« La benedizione di Dio confermi questo Nostro voto, e sia ad un tempo presagio del premio, che gli E.mi Cardinali, i membri dell'Episcopato cattolico e i Consultori della Codificazione hanno meritato col concorrere al perfezionamento dell'opera oggi felicemente compiuta ».

Impartita quindi la Benedizione Apostolica, il Santo Padre faceva distribuire agli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali una copia rilegata

del nuovo Codice, e faceva il giro intrattenendosi con ciascuno degli E.mi Porporati.

Risalito sul Trono ammetteva al bacio della mano i numerosi Consultori presenti, ai quali pure veniva distribuita una copia del volume. Benedetti per ultimo nuovamente i presenti, faceva ritorno alle Sue stanze private.

NOMINE PONTIFICIE. — Il Santo Padre si è degnato nominare successivamente: 7 *marzo* 1917: il Rev.mo P. B. Gennaro Bucceroni, d. C. d. G., *Consultore della S. C. Concistoriale;* — 6 *maggio:* Mons. Bonaventura Cerretti, arciv. tit. di Corinto, *Segretario della S. C. degli Affari Eccl. Straordinari;* — 10 *maggio:* mons. Giovanni Prior e il Rev.mo P. Giovanni Moraleda, dei Fr. Minori, *Consultori della S. C. del Concilio;* — 21 *maggio* 1917, gli E.mi Cardd. Tonti e Sbarretti, *Membri della Commissione per l'Amministrazione dei beni della S. Sede;* — 24 *maggio:* I Monsignori: Salvatore Talamo, Francesco Zanotto e Giovanni Prior; i Rmi PP. Abati: Arcangelo Lolli, dei Canonici Regolari Lateranensi, e Lorenzo Janssens, dei Benedettini; i Rmi PP.: Serafino Cimino, dei Frati Minori, Ildebrando Höpfl, dei Benedettini, Giuseppe Lemius, degli Oblati di Maria Immacolata, Urbano Alvarez, dei Romitani di Sant'Agostino, Pietro Vidal, della Compagnia di Gesù, e Carlo Maignen, dei fratelli di San Vincenzo de' Paoli, *Qualificatori della Suprema S. C. del S. Offizio;* — Il Rmo P. Serafino Cimino, dei Frati Minori, *Consultore della S. C. dei Religiosi;* — Il Reverendissimo P. Alessio Bertoni, dei Frati Minori, *Consultore della S. C. dei Sacramenti;* — 26 *maggio:* Mons. Alfonso Carinci, *Consultore della S. C. dei Riti per la Sacra Liturgia;* — 29 *maggio:* Mons. Carlo Respighi, *Coadiutore con futura successione nell'ufficio di Prefetto delle Cerimonie Pontificie.*

26 *giugno:* Mons. Giuseppe Fameli, *Prelato Votante della Segnatura;* i Mons. Domenico Spolverini, Giacomo Sole e Giovanni Biasiotti, *Prelati Referendari della Segnatura.*

NECROLOGIO. — 6 *maggio* 1917. Mons. Tommaso Carr, arcivescovo di Melbourne (Australia).

20 *maggio* 1917. Mons. Giulio Chatron, vescovo di Osaka (Giappone).

20 *maggio* 1917. Mons. Giovanni Drure, arcivescovo di Bagdad, di rito latino.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

IL CODICE CANONICO E IL NOSTRO FONDATORE

Eminentissimo Signor Cardinale

Facendo tesoro del santo suggerimento, che l'Eminenza Vostra mi ha dato, conviene dar principio all'opera troppo necessaria dello studio per la compilazione del Codice Canonico; e perciò prego l'Eminenza Vostra di preparare un brevissimo Moto-Proprio da spedirsi a tutti quegli Emi Cardinali e Consultori, che in seguito designeremo insieme, come i più abili per tale lavoro.

Mi perdoni se abuso della grande sua bontà, e accolga l'Apostolica Benedizione, che le impartisco con particolare affetto.

Dal Vaticano li 11 Gennajo 1904

Pius PP. X

All'Eminentissimo
Sig.r Card. Casimiro Gennari

La Bolla di promulgazione del Codice di diritto canonico, da noi riportata nel precedente fascicolo, menziona il compianto fondatore di questo periodico E.mo Casimiro Gennari tra i primi cinque Cardinali chiamati a presiedere all'opera della codificazione, che segna

una data memoranda nella Storia legislativa della Chiesa cattolica. In questa occasione, siamo lieti di presentare ai nostri lettori la riproduzione della venerata lettera autografa di Papa Pio X, con la quale veniva approvata la idea ed accolta la proposta del Cardinale Gennari, di riunire in un Codice, emendate, completate e ridotte alle esigenze dei tempi, tutte le leggi canoniche emanate nel corso di parecchi secoli e sparse in molteplici fonti di difficilissima consultazione.

E poichè precipua cagione, che concorse a far maturare cotesta idea già ventilata nel Concilio Vaticano, e a presentare tale proposta al Sommo Pontefice, fu lo studio profondo e diuturno, cui l'insigne Porporato attese nel trattare in questo suo periodico le più svariate questioni di diritto canonico, specialmente quelle che sogliono oggi ricorrere: ben si comprende con quali sentimenti di filiale esultanza e di legittima soddisfazione abbia la famiglia dei compilatori e dei lettori del "Monitore Ecclesiastico" accolta la promulgazione del Codice, la quale renderà immortale il nome e il pontificato di Sua Santità Benedetto XV.

DESCLÉE e C.i Editori Pontifici - Roma

CODEX JURIS CANONICI Pii X Pontificis Maximi jussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus.

Editio typica Vaticana

a) **Edizione in-18** con caratteri chiari e leggibilissimi, carta sottile ed opaca, cm. 9 1/2 × 15, sciolto:

Per l'Italia (franco di porto). . . . . L. **6.50**
Per l'Estero » . . . . . » **7.00**

Quest'edizione sarà in vendita alla fine di Settembre 1917.

b) **Edizione in-12** con caratteri più grandi e ben marcati su carta fina, cm. 12 × 19 1/2, sciolto:

Per l'Italia (franco di porto) . . . L. **10.50**
Per l'Estero » . . . . . » **11.00**

Quest'edizione sarà in vendita alla fine di Agosto 1917.

c) **Edizione in-8** su carta forte, caratteri grandi, cm. 16 1/2 × 26, sciolto.

Per l'Italia (franco di porto) . . . L. **16.00**
Per l'Esrero » . . . . . » **17.00**

Quest'edizione sarà in vendita ai 15 Agosto 1917.

Per ogni edizione, si eseguiscono tre diverse legature: chiedere distinta dei prezzi.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

A Mons. Landrieux vesc. di Digione: lodando una sua pastorale su la restaurazione della prisca vita parrocchiale, *esprime il voto che ovunque la parrocchia riprenda l'immagine d'una vera famiglia.*

Lettera. — *Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.* — In epistola, quam nuper, pro pastorali officio, ad populum dedisti, vix poteras graviore in argumento versari, quam ea persequendo, quae ad paroecialem attinent vitam. Vetere enim lapsa consuetudine, qua paroecia ita disciplina florebat, ut quamdam referret familiae similitudinem, eo usque, pluribus in locis, deventum est, ut pastor vix suas cognoscat oves, et oves pastoris vocem vix audiant umquam. Quam late id pertinuerit, pertineat ad Ecclesiae perniciem in aperto ponit quae inde secuta est dispersio ovium, virium catholicarum dissolutio et ea christianorum demutatio morum, quam et imminuta fides, et tot vitiorum illecebrae atque invitamenta peccandi auxerunt adeo, ut vix ullum supersit antiquae pulchritudinis vestigium. Redeundum est igitur unde discessum est, et paroecia ita instauranda, ut multitudo credentium cor unum sit et anima una: ut parocho suus in ea sit honos; sit nimirum in medio populi uti pater in corona filiorum, eiusque auctoritas ad omnia se porrigat providentem. Inde ea, in primis, consequentur bona, ut oves a pastore non solum alantur pabulo doctrinae ac sacramentorum, sed regantur praeceptis, iuventur consiliis et consuetudine sancta ad salutaria excitentur, confirmentur in bono. Alterius vero fidelis ad alterum ea erit habitudo, ut quod unum afficit, alios tangat: quae commune respiciunt — instituta, dicimus, ac pia opera, quae, vario nomine,

multa sunt in unaquaque bene constituta paroecia — ita omnibus curae sint, ut, pietate suadente, quisque in ea ultro id conferat, quo noverit indigere.

Neque abes a vero cum scribis, memoria praeteritorum futurorumque prudentia perspicuum fieri Gallorum ecclesiae, tot indigne iam eversis rebus, hanc unam late patere ad salutem viam, paroecias rite ordinare et, tunc praesertim cum frui contigerit optatissimae pacis beneficiis, in hoc curas ponere cogitationesque omnes, ut fideles ad paroecialem revocentur disciplinam, hauriantque ex ea quo ad christianas revivant laudes et hostium frangant audaciam. Respondent haec plane iudicio nostro: et id est caussae, cur consilia ac monita tua, consilia esse optemus ac monita omnium Galliae episcoporum, rati pristinam eos suis ecclesiis reddituros esse dignitatem, cum pristinam paroeciis reddiderint formam atque indolem.

Auspex divinorum munerum Nostraeque testis benevolentiae apostolica sit benedictio, quam tibi, venerabilis frater, omnique tuo Clero ac populo peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die 14 aprilis 1915, Pontificatus Nostri anno tertio.

BENEDICTUS PP. XV

Sacra Congregazione Concistoriale.

Regolamento circa la sacra predicazione.

Decreto. — Ut quae Beatissimus Pater nuper in Encyclicis Litteris *Humani generis redemptionem* de sacra praedicatione docuit ac praestituit ad praxim facilius deducantur, Eminentissimi Patres S. C. Consistoriali praepositi, ipso Summo Pontifice plene adprobante, sequentes sancivere normas, quibus R.mi locorum Ordinarii uti debeant ut tuto in re tam gravi procedant; easque eadem Sanctitas Sua *statim* exsecutioni mandandas praecipit, quo scilicet quod Apostolus nominat *ministerium verbi* eos afferat fructus in tuitionem ac propagationem fidei christianaeque vitae custodiam, quales et divinus Magister Christus intendit et catholica Ecclesia sibi iure promittit.

Capo I. — (1) *Da chi e come si debbano scegliere i predicatori.* — 1. In primo luogo i R.mi Ordinari abbiano sempre innanzi agli occhi quello che, rinnovando le prescrizioni anteriori, sinteticamente stabilisce il S. Concilio di Trento al cap. IV, sess. 24, *De reform.*, dove, dopo aver ricordato che *praedicationis munus Episcoporum praecipuum est*, così prosegue: *Mandat* (Sancta Synodus) *ut in ecclesia sua ipsi* (Episcopi) *per se, aut, si legitime impediti fuerint, per eos quos ad praedicationis officium assument; in aliis autem ecclesiis per parochos, sive, iis impeditis, per alios ab Episcopis* (*impensis eorum qui eas praestare aut tenentur vel solent*) *deputandos, in civitate aut in quacumque parte dioecesis censebunt expedire, saltem dominicis et solemnioribus diebus festis, ecc., sacras Scripturas divinamque legem annuntient... Nullus autem saecularis, sive regularis, etiam in ecclesiis suorum Ordinum, contradicente Episcopo, predicare praesumat.*

Il che viene anche consacrato nel nuovo *Codice* ecclesiastico, can. 1327, 1328 e 1337.

2. Spettando, dunque, principalmente al Vescovo Ordinario del luogo l'officio di predicare ed essendo a lui riservato di *assumere* e *deputare* chi lo sostituisca e supplisca in questo altissimo ministero, anche nel caso specifico che le spese siano, o per dovere o per uso, sostenute da altri, niuno può validamente e lecitamente eleggere ed invitare un predicatore, anche per la propria chiesa, e niuno del clero secolare o regolare può lecitamente accettare simile invito, se non nei limiti e modi fissati negli articoli che seguono.

3. I parroci, in forza del mandato avuto con la loro elezione, sono abilitati alla predicazione, salva però la legge della residenza e salve le condizioni ulteriori che l'Ordinario crederà necessario od espediente stabilire. Così pure il Canonico teologo quanto alle lezioni scritturali.

4. In tutti gli altri casi per predicare al popolo fedele nelle pubbliche chiese od oratorii, anche dei regolari, e dagli stessi sacerdoti regolari, è necessaria la facoltà dell'Ordinario diocesano.

5. Questa facoltà, in conformità al disposto del *Codice* can. 1341, § 1 e 3, deve esser chiesta:

---

(1) Per maggiore comodità dei lettori diamo del Regolamento il testo italiano pubblicato in forma autentica insieme al testo latino.

a) dalla prima dignità del Capitolo, dietro il parere del Capitolo stesso, per le predicazioni dipendenti dalle leggi o dalla volontà del Capitolo nella rispettiva chiesa:

b) dal Superiore religioso, osservate le regole del rispettivo Ordine o Congregazione nelle chiese delle religioni clericali;

c) dal parroco per la chiesa parrocchiale ed altre chiese da lui dipendenti;

d) e se si tratti del parroco di una chiesa spettante ad un capitolo o ad un Ordine religioso, dal parroco stesso per quelle prediche che da lui dipendono all'infuori delle competenze del Capitolo o della Religione;

e) dal sacerdote primiceriò o cappellano della confraternita per la chiesa ad essa spettante;

f) dal sacerdote rettore della chiesa, che di diritto compie in essa le sacre funzioni, per tutte quelle chiese che dipendessero da altri corpi morali non chiericali, religioni laicali, suore, privati.

Rimane escluso che tali petizioni vengano fatte o presentate da secolari, ed ogni consuetudine in contrario resta condannata ed abolita.

6. In conformità alle decisioni della S. C. del Concilio in *Sutrina*, 8 maggio 1688, in *Ripana*, 21 maggio 1707, ecc., chi chiede tale facoltà deve limitarsi alla semplice proposta della persona, e questa subordinata al beneplacito dell'Ordinario, il quale soltanto può usare le parole *eligimus et deputamus ad postulationem N. N.*, ecc.

7. La domanda per ottenere un predicatore deve essere fatta in tempo utile ed opportuno, affinchè l'Ordinario possa prendere comodamente le informazioni necessarie (*Codice*, can. 1341, § 2) e questo tempo in generale non deve essere inferiore ai due mesi, come ha stabilito la S. C. del Concilio nella *Theanen.*, 19 aprile 1728 e 30 aprile 1729, salvo ai Vescovi di stabilire un tempo diverso, anche più breve, secondo il genere e l'importanza della predicazione, e la qualità del predicatore diocesano od estradiocesano.

8. Chiunque, non chiesta la facoltà, invitasse qualsiasi a predicare; parimente ogni sacerdote che, così invitato, scientemente accetti e predichi, dovranno essere puniti dall'Ordinario con pene ad arbitrio di lui, non esclusa la sospensione *a divinis*.

9. La facoltà di predicare, quando trattasi di sacerdoti

extradiocesani, dovrà darsi in iscritto, designando il luogo ed il genere della predicazione commessa.

10. Gli Ordinari non daranno mai la facoltà di predicare a chicchessia, *onerata graviter eorum conscientia*, se loro prima non consti della pietà, scienza ed idoneità del soggetto, secondo le prescrizioni del capitolo seguente; e se trattasi di sacerdoti estradiocesani o di religiosi, se non dopo sentito il rispettivo loro Ordinario o superiore, ed avutane favorevole risposta.

11. L'Ordinario od il superiore religioso, richiesto da un altro Ordinario d'informazioni sulla pietà, scienza ed idoneità di un loro suddito per la predicazione, dovrà *sub gravi* darle in tutta verità, secondo scienza e coscienza a norma del can. 1341, § 1 del nuovo *Codice*. E l'Ordinario, che le riceve, dovrà regolarsi in conformità alle medesime, e conservare su di esse un assoluto segreto.

12. Qualora un Ordinario, per le informazioni avute, di cui al numero precedente, o per altro motivo, credesse di escludere alcuno dalla predicazione, basterà che avverta di tale esclusione chi gli ha fatto la richiesta, senza essere obbligato a dare spiegazioni ulteriori, *soli Deo rationem de sua sententia redditurus*.

CAPO II. — *Come debba constare dell'idoneità del predicatore.*— 13. In generale, come per autorizzare alcuno al sacro ministero della confessione, gli Ordinari hanno strettissimo obbligo di accertarsi della idoneità del soggetto, e si crederebbero in colpa se ammettessero a tanto officio chi per condotta ne fosse indegno o, per difetto di scienza, incapace; così e non altrimenti debbono regolarsi prima di ammettere e destinare alcuno a spezzare il pane della divina parola.

14. Il mezzo ordinario per constatare l'idoneità per la predicazione, specialmente circa la scienza e il modo di porgere, è l'esame a voce ed in iscritto da farsi dinanzi ad una Commissione di tre, che possono essere scelti fra gli esaminatori del clero e possono essere anche sacerdoti estradiocesani o religiosi, ad arbitrio dell'Ordinario.

Dopo constatata l'idoneità quanto a scienza e modo di porgere, o anche precedentemente a ciò, con non minor cura, ma anzi molto maggiore, l'Ordinario esaminerà se per pietà, onestà di condotta e buona fama il candidato sia degno di dispensare la parola di Dio.

15. In conformità del risultato di questo duplice esame l'Or-

dinario potrà dichiarare il candidato idoneo in generale o per una specie particolare di predicazione, a tempo ed esperimento e sotto certe condizioni o assolutamente, dandogli una pagella, come si usa per le confessioni; o anche negargli la facoltà di predicare.

16. Non è però impedito agli Ordinari, in casi particolari ed in via eccezionale, purchè consti loro da altri e sicuri argomenti della idoneità del soggetto, di ammettere alla predicazione alcuno senza il previo esame, di cui sopra.

17. Ma è assolutamente vietato di concedere diplomi di predicatori a sudditi non propri; ed anche ai propri, ma a semplice titolo di considerazione e di onore.

18. Ferma pei regolari e pei religiosi esenti la facoltà ai loro Ordinari di deputare alla predicazione interna nelle loro case i soggetti che, secondo le loro regole e costituzioni, stimassero degni ed atti, sempre però in conformità alle disposizioni del *Codice* al can. 1338, volendo però essi destinare alcuno alla predicazione nelle pubbliche chiese, *non escluse quelle del proprio Ordine*, dovranno presentare il religioso all'Ordinario diocesano locale per l'esame, secondo il disposto degli articoli 13, 14 e 15.

Capo III. — *Che cosa si debba osservare od evitare nella sacra predicazione.* — 19. Poichè *sancta sancte tractanda sunt*, nessuno si accinga a predicare, se non siasi degnamente preparato con uno studio prossimo e con la preghiera.

20. I temi delle prediche siano essenzialmente sacri (*Codice*, can. 1347). Che se il predicatore vorrà trattare temi non strettamente sacri, sempre però convenienti alla Casa di Dio, dovrà chiedere ed ottenere permesso dall'Ordinario locale, il quale non lo concederà, se non dopo matura considerazione e riconosciutane la necessità. Nondimeno a tutti i predicatori resta in tutto ed assolutamente proibito di parlare nelle chiese di cose politiche.

21. A nessuno sia permesso di recitare orazioni funebri, se non col previo ed esplicito consenso dell'Ordinario, il quale, prima di darlo, potrà anche esigere che gli sia esibito il manoscritto.

22. Il predicatore abbia sempre innanzi agli occhi e pratichi quello che S. Girolamo raccomandava a Nepoziano: *Divinas scripturas saepius lege: imo numquam de manibus tuis sacra lectio deponatur... Sermo presbyteri scripturarum lectione conditus sit.*

Alla Sacra Scrittura aggiunga lo studio dei Padri e dei Dottori della Chiesa.

23. Le citazioni e testimonianze di scrittori od autori profani si usino con somma sobrietà: e molto più quelle di eretici, apostati od infedeli: giammai si usino quelle di persone ancora viventi. Ben altrimenti si può tutelare e si tutela la fede e la morale cristiana!

24. Non aspiri il predicatore al plauso degli uditori, ma solo alla salute delle anime ed all'approvazione di Dio e della Chiesa. *Docente te in ecclesia non clamor populi, sed gemitus suscitetur. Lacrymae auditorum laudes tuae sint* (S. Girolamo a Nepoziano).

25. Il sistema, in qualche luogo introdotto, di fare pubblicità sui giornali od in foglietti volanti prima della predicazione per attirare uditori o, dopo di essa, per elogiare il predicatore, si riprova e condanna, anche se fatto con fine e sotto pretesto di bene. Cureranno quindi gli Ordinari, per quanto è da loro, che ciò si sopprima dove fosse in uso, ed altrove non si introduca.

26. Nel modo di porgere nulla di meglio si può dire di quanto S. Girolamo insegnava a Nepoziano (loc. cit.): *Nolo te declamatorem et rabulam, garrulumque sine ratione; sed mysteriorum peritum et sacramentorum Dei eruditissimum. Verba volvere, et celeritate dicendi apud imperitum vulgus admirationem sui facere, indoctorum hominum est... Nihil tam facile quam vilem plebeculam et indoctam concionem linguae volubilitate decipere, quae quidquid non intelligit plus miratur.*

27. Quindi sia il ragionamento e linguaggio del predicatore proporzionato alla capacità media degli uditori. Quanto poi al gesto ed alla recita serbi quella modestia e gravità che conviene a colui, il quale è Legato di Gesù Cristo (*Codice*, can. 1347).

28. Si guardi sempre e con ogni cura dal fare della predicazione un mestiere per vivere, cercando *quae sua sunt, non quae Iesu Christi*. Non sia quindi *turpis lucri cupidus* e non si lasci tentare dal lenocinio della vanagloria.

Abbia poi vivamente presente in ogni tempo quello che, in conformità al Vangelo, alla dottrina degli Apostoli, all'esempio dei Santi, insegnava S. Girolamo a Nepoziano (loc. cit.): *Non confundant opera tua sermonem tuum; ne cum in ecclesia loqueris, tacitus quilibet respondeat: Cur ergo haec quae dicis ipse non facis? Delicatus magister est qui pleno ventre de ieiuniis loquitur... Sacerdotis os, mens manusque concordent.*

Capo IV. — *A chi e come si debba proibire la predicazione.* — 29. I predicatori che non si attenessero alle prescrizioni stabilite nel capo precedente, se correggibili e per cose non gravi, per la prima o seconda volta siano dal Vescovo avvertiti e ripresi.

30. Se non si emendano, o se si tratti di mancanza grave che abbia dato scandalo, il Vescovo, in conformità al can. 1340, § 2 e 3 del *Codice:*

a) qualora si tratti di un proprio suddito o di un religioso a cui egli abbia dato la pagella di predicatore, dovrà, senza umani riguardi, sospendergli o togliergli la data facoltà;

b) qualora si tratti di estradiocesano o di un religioso a cui non abbia dato la detta pagella, dovrà interdirgli di più predicare nella sua diocesi, informando d'ogni cosa l'Ordinario proprio e colui che ha dato la pagella al detto soggetto; e nei casi più gravi, o quando speciali ragioni lo consiglino, non manchi di avvertire la S. Sede;

c) potrà anche il Vescovo, ed anzi dovrà, secondo i casi, avvenuta una mancanza grave da parte di un predicatore, interrompergli la predicazione.

31. Egualmente dovrà essere interdetto dalla predicazione, almeno *ad tempus et pro aliquo loco*, chi per la sua condotta o per qualsiasi altro motivo, anche senza sua colpa, decadesse dalla pubblica stima, così da rendere il suo ministero inutile o dannoso.

32. Gli Ordinari diocesani costituiranno nelle loro diocesi una Commissione di vigilanza *pro praedicatione*, che potrà anche essere la stessa che per gli esami.

33. Non potendo i Vescovi e le Commissioni di vigilanza esser presenti in tutta la diocesi, trattandosi di predicazioni di qualche importanza in luoghi distanti, gli Ordinari esigano dai Vicari foranei o dai Parroci informazioni particolareggiate e precise secondo le norme sopra indicate.

Capo V. — *Della preparazione remota per la sacra predicazione.* — 34. Sarà stretta cura degli Ordinari e dei Superiori religiosi di formare i loro chierici ad una santa e salutare predicazione fin dai giovani anni, durante i loro studi, prima del sacerdozio e negli anni susseguenti.

35. Dovranno quindi curare che i loro chierici, durante il corso teologico, conoscano i vari generi di predicazione, ed abbiano sotto gli occhi ed assaporino i grandi esempi che di essa

in ogni specie ci hanno lasciato i Santi Padri, senza dire di quelli che nel Vangelo, negli Atti e nelle Lettere degli Apostoli si trovano, può dirsi, ad ogni pagina.

36. Provvederanno gli stessi Ordinari e Superiori che i giovani sieno istruiti circa il porgere e circa la declamazione da usarsi nel predicare, affinchè usino quella gravità, naturalezza e correttezza che non abbia nulla di teatrale, ma convenga alla parola di Dio e che è propria di chi è convinto di ciò che dice, ne ha pieno il cuore e mira al fine sublime del suo operare.

37. Mentre ciò si verrà adempiendo nei seminari o negli studentati, studieranno i superiori qual genere di predicazione sia più propria ad uno piuttosto che all'altro chierico, e ne daranno fedele relazione al rispettivo Ordinario.

38. Nè minor cura avranno gli Ordinari affinchè i giovani sacerdoti perfezionino, dopo l'ordinazione, l'istituzione iniziale avuta in seminario o nello studentato.

39. Tenendo quindi calcolo delle note avute durante la loro educazione, cominceranno ad esercitarli in predicazioni più facili, come nell'insegnamento della dottrina cristiana ai fanciulli, in brevi spiegazioni del Vangelo e simili.

40. Potranno infine gli Ordinari prescrivere ai loro chierici che, per qualche tempo, subiscano ogni anno un esame di predicazione nella curia, tanto a voce che in iscritto, con quel metodo che più crederanno opportuno, in conformità alle prescrizioni del Codice circa gli esami annuali dei giovani sacerdoti dopo la loro ordinazione.

Ex S. C. Consistoriali die 28 iunii, in pervigilio SS. App. Petri et Pauli, anno 1917.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

S. Congregazione dei Sacramenti.

Altro caso di presunta morte del coniuge.

Dioecesis N. — 19 gennaio 1917. — Circa il 1890 si sposarono in una città degli Stati Uniti, M. P. e F. G., entrambi allora diciassettenni; ma il marito, d'indole assai cattiva, se ne andò poi in altro paese, e scialacquando diede fondo a tutti i suoi averi. Nel 1895 scoppiata la guerra fra Spagna e Stati Uniti si arruolò volontario e si recò nell'isola di Cuba. Di là mandò la prima e ultima sua lettera in data 19 febbraio 1896 a suoi parenti: in essa anzitutto spiega il suo silenzio per una grave polmonite subìta da cui era scampato per miracolo; conferma di trovarsi ancora volontario, descrive l'orribile vita che è costretto a fare, i pericoli continui, specie per l'aria malsana, i gravi calori e i contagi della dissenteria e febbre gialla serpeggianti fra le truppe; cui contrappone il più doloroso e affettuoso ricordo della sua vita coniugale e della povera moglie. Dice di capire che s'è meritato l'inferno in cui vive, ed esprime il fermo proposito di sbrigarsene quanto prima potrà, e tornare pentito e cambiato alla sua famigliuola, di cui chiede ansiose notizie e a cui manda i più fervidi saluti. Ma da allora in poi non s'è avuto più traccia alcuna di lui, per quante ricerche si siano fatte, sia dalla famiglia, sia dall'autorità tanto militare che civile ed ecclesiastica: non s'è però neppure trovato alcun attestato della morte, nè testi che abbiano potuto deporre; tutti pensano, ciò nonostante, che sia rimasto anch'egli vittima della febbre gialla, la quale infierì in Cuba più crudamente del solito nell'estate del 1896: ma non se n'ha argomento sicuro. Assunti gli atti a norma dell'Istruzione del S. Ufficio, poichè la donna desidera ora passare a nuove nozze, si è proposto nella Plenaria il consueto dubbio: « *An Oratrici M. P. permitti possit transitus ad alias nuptias in casu* »; al quale gli E.mi Padri risposero: « *Affirmative* ».

Le ragioni sono: 1° Il lungo spazio di 21 anno da che manca ogni notizia del marito; 2° la volontà espressa nella detta lettera di tornare, appena lo potesse, a miglior condotta coi suoi: le espressioni della lettera, infatti, hanno un sapore assoluto di piena sincerità; 3° le circostanze tanto *soggettive*, essendo il gio-

vane, appena ventitreenne, indebolito da gravissima polmonite, costretto alle tremende fatiche di guerra; come le *oggettive*, dovute alla insalubrità dell'aria, ai contagi, e specie al morbo terribile della febbre gialla, che infierì in quell'anno; 4° l'insuccesso delle molte ricerche fatte; 5° la probabilità della specie di morte che il G. F. avrà incontrata, come l'attesta l'unanime convincimento.

Tutte queste ragioni bastano a dare la certezza morale, su cui può fondarsi la presunzione giuridica, sufficiente ad escludere l'esistenza dell'impedimento di legame, nel caso.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa l'aggregazione o ascrizione reciproca fra le Orsoline e i Terzi Ordini, specie quello di S. Francesco (1).

Decreto. — In Generalibus Comitiis diei 19 maii 1917, E.mis Patribus Cardinalibus S. Congregationis de Religiosis, habita ratione Decreti eiusdem S. Congregationis diei 30 iunii 1911 quo Societati Filiarum S. Ursulae aggregatio conceditur Tertio Ordini Franciscali ad obtinenda privilegia indulgentiasque eiusdem Tertii Ordinis, proposita sunt solvenda circa relationes inter Societatem Filiarum S. Ursulae a S. Angela Mericia et Tertios Ordines praesertimque Tertium Ordinem Franciscalem, infrascripta dubia:

I. Utrum Filiae e Societate S. Ursulae adscribi possint Tertio Ordini S. Francisci, vel alteri Tertio Ordini?

II. Utrum Decreto S. Congregationis de Religiosis anni 1911, quo privilegia et indulgentiae Tertii Ordinis S. Francisci communicantur cum Societate Filiarum S. Ursulae, frui quoque valeant illae Familiae eiusdem Societatis quae dictam communicationem expresse non petierint?

III. Utrum Filiae S. Ursulae possint, quatenus Tertio Ordini Franciscali aggregatae, interesse conferentiis et functionibus quae habentur in localibus congregationibus Tertii Ordinis?

---

(1) Vedi anche *infra* nei Quesiti minori, e *Mon. Eccl.*, XXIII, 211.

IV. Utrum adscriptae cuicumque Tertio Ordini religioso saeculari transire possint ad Societatem Filiarum S. Ursulae?

Huiusmodi dubiis E.mi Patres respondendum censuerunt:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Affirmative.*

Ad III. *Negative.*

Ad IV. *Affirmative, relicto tamen Tertio Ordine cui pertinebant.*

Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Divina Providentia PP. XV, in audientia concessa Secretario S. Congregationis die XX eiusdem mensis maii, resolutiones E.morum Patrum approbare et confirmare dignatus est.

✠ I. Card. Tonti, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Adulphus, Ep. Canopitan., *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Risolvonsi dubbi circa l'unzione delle palme (1) *delle mani nell'ordinazione sacerdotale.*

Lugdunen. — R. D. S. Kyne, missionarius in civitate Lugdunensi degens, Sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia solvenda humiliter proposuit, nimirum:

I. An per verbum *palmas*, de quo Pontificale Romanum, loquens de unctione manuum presbyteri, dicit: *ungit totaliter palmas*, intelligenda sit tantum illa pars manus quae sese extendit a brachio usque ad digitos vel comprehendi debeant etiam tres digiti qui dicuntur medius, annularis et minimus?

II. *Et quatenus negative ad secundam partem*, unctio in ordinatione extendine debet usque ad extremum horum trium digitorum vel restringi ad illam partem manus quae vulgo dicitur

(1) La rubrica del pontificale parla di *palma* della mano, unicamente per distinguere la faccia interna o inferiore della mano, la qual faccia va unta *tutta*, dalla faccia esterna, o superiore, che non va unta; non già per distinguere il palmo dalle dita. Di qui l'ovvia soluzione del dubbio.

palma manus, id est quae sese extendit a brachio usque ad digitos exclusive?

III. Utrum sacerdos miles cui ablatus est index in bello, obtenta permissione celebrandi *cum medio*, indigeat unctione istius digiti medii priusquam celebret?

Ratio dubitandi est quia quidam theologi dicunt unctionem non requiri eo quod tota manus in ordinatione consecrata est, sed rubrica de unctione manuun in pontificali non loquitur de *manu* sed de *palma*.

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, respondendum censuit:

Ad I. Intelligenda est pars interior manus inclusis digitis, ad mentem Rubricae et formulae Pontificalis Romani.

Ad II. Provisum in I.

Ad III. *Negative* et acquiescat.

Atque ita rescripsit, die 12 ianuarii 1917.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Si vieta di aggiungere agli organi liturgici le cosiddette campane tubolari.

Tarvisina. — R.mus D.nus Episcopus Tarvisinus Sacrae Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna solutione proposuit, nimirum:

Utrum organo ad usum liturgicum adhibito adiungere liceat instrumenta vulgo vocata *Campane tubolari?*

Et sacra eadem Congregatio, attento Motu Proprio sa. me. Pii Papae X, *De musica sacra*, diei 22 novembris 1903, tit. VI, n. 18 et 19 (1), una cum subsequentibus declarationibus,

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. XVI, pag. 25: si proibiscono cioè gli strumenti *fragorosi* come sono certamente queste « campane ».

atque audito specialis Commissionis suffragio, respondendum censuit: *Negative.*

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 18 maii 1917.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen., et S. Rufinae,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

S. Penitenzieria Apostolica.

Giaculatorie indulgenziate.

I.

« Cor Iesu Eucharisticum, adauge nobis fidem, spem et charitatem ».

(300 giorni ogni volta).

Concessa Manu-propria S. P., 5 aprile 1917. Registr. in S. Pen., 17 aprile 1917.

II.

1. « Signore nostro, Gesù Cristo, noi ricorriamo a Voi; Dio santo, Dio grande, Dio immortale, abbiate pietà di noi e di tutto il genere umano. Purificateci dai nostri peccati e dalle nostre debolezze col Vostro Sangue divino. Amen ».

2. « Gesù mio, in Voi credo, in Voi spero, Voi amo, a Voi mi dono.

« Madre mia santissima, datemi confidenza in Voi.

« Quando, Gesù mio, vedrò la Vostra bella faccia?

« O Maria, Voi siete la fortezza mia, la liberazione, la pace e la salute mia ».

(300 giorni ogni volta).

Concessa Manu-propria S. P., 21 dicembre 1916. Registr. in S. Pen., 17 aprile 1917.

LE PIE ASSOCIAZIONI E IL MINISTERO PARROCCHIALE [1]

I.

Fra le istituzioni fiorenti in una Parrocchia, dopo le case religiose, primeggiano le le Pie Associazioni dei laici.

Queste, sebbene dalle potestà civili siano state o sottoposte alla tutela laica o trasformate, ossia esonerate e spogliate delle rispettive amministrazioni patrimoniali, e minacciate inoltre di soppressione (2), ciò non ostante rimangono in pieno vigore e sempre ugualmente raccomandate di fronte all'autorità della Chiesa (3).

Senonchè, misconosciute dal potere civile nei loro diritti temporali, oggi, quando non vogliono rimanere inerti od estinguersi, assumono un atteggiamento di maggior disciplina e devozione verso i sacri Canoni e il clero, e concentrano principalmente la loro opera nelle pratiche di culto e di zelo religioso e nel favorire e coadiuvare, secondo le buone consuetudini, il ministero sacerdotale e parrocchiale.

Questo nobile ufficio delle Pie Associazioni, questi loro rapporti col ministero sacerdotale e parrocchiale — più o meno sviluppati secondo i luoghi e le diocesi — sono stati di recente messi in opportuno rilievo dalla nuova *Rivista Liturgica* (n. 1, maggio-giugno 1914) edita a Padova dai monaci Benedettini d'Italia; la quale ha formulato così il compito delle medesime nelle parrocchie: « nello svolgimento della vita parrocchiale hanno un posto considerevole le Confraternite: esse devono essere di sussidio alla parrocchia per ottenere meglio *l'unione vitale* della piccola porzione del gregge del Signore ».

---

(1) Nel prossimo numero daremo una « Introduzione al *Codex Juris Canonici* » che non possiamo ancora inserire, non essendosi ancora pubblicata la *Praefatio* scritta pel medesimo Codice dall'E.mo Card. Gasparri. N. D. R.

(2) Legge sopra le opere di Beneficenza Pubblica, 17 luglio 1890, n. 6972. Calisse, *Diritto Ecclesiastico* Firenze, Cammelli, 1902, l. I. c. VI, § 2.

(3) *Codex Juris Canonici, Benedicti XV auct. prom.* l. I, can. 684-725.

Questo principio del coordinamento e della cooperazione delle Confraternite e delle Pie Associazioni, in generale, al ministero parrocchiale e sacerdotale, quantunque possa annoverarsi tra le massime fondamentali che disciplinano le pie Congregazioni dei laici, tuttavia è stato fino ad oggi poco preso in considerazione dagli autori e non sufficientemente inculcato. Quindi è che ci pare meriti di essere studiato e illustrato non soltanto sotto l'aspetto giuridico, ma anche pastorale. E questo noi tenteremo di fare brevemente.

* * *

Cominciamo dal premettere un cenno sulla natura e sulle varie classi delle Associazioni dei fedeli e in particolare, delle Confraternite.

Pia Associazione in genere, è una società di fedeli cristiani, istituita con approvazione o con formale autorità del competente Superiore ecclesiastico, al fine di esercitare opere di perfezione cristiana, di pietà o di carità o di incremento del pubblico culto (1).

Secondo il novissimo codice del Diritto Canonico (lib. I, can. 709), le Pie Associazioni si possono distinguere in due grandi categorie: *Sodalizi*, con statuti *ad modum organici corporis et collegii* e *Pie Unioni* semplici, non ordinate a modo di corporazione, ma collegate da più tenue vincolo sociale. I sodalizi, come sopra, propriamente presi, abbracciano i *Terzi Ordini Secolari*, le *Confraternite*, e alcune *Pie Unioni* impropriamente dette, come le Congregazioni Mariane, ecc.

Tutte le altre associazioni, opere pie e istituzioni, per la maggior parte create ai nostri giorni, si raggruppano alle Pie Unioni semplici o strettamente considerate (2).

Il regime e la direzione suprema dei Pii Sodalizi e delle Confraternite, istituite in una diocesi, è presso il Vescovo o presso il Superiore Regolare per i sodalizi sottoposti ai Religiosi. Dal Vescovo essi debbono dipendere senza restrizione ed eccezione, a norma dei concilî e sinodi. Il governo immediato è presso il

---

(1) *Codex Juris Canonici* can. 686, § 1 e 2; Melata B.: *Manuale de Indulgentiis*, Romae, 1897. pag. 203-7 not.; Wernz, *Jus Decretalium*. Romae 1908, tom. III, n. 704; Beringer, *Les Indulgences*.

(2) *Codex J. C.*, l. c.; Wernz, l. c.; Melata. l. c., pag. 203.

Direttore (*Primicerio, Rettore, Padre spirituale, Cappellano-Direttore*, secondo la consuetudine dei luoghi) e presso il Consiglio d'Amministrazione del Sodalizio composto del Priore o Governatore e di altri officiali (guardiani, assistenti, ecc.).

Il Direttore, assolutamente richiesto per la regolare costituzione di un Sodalizio, deve essere sacerdote, deputato dal Vescovo o del Superiore Regolare alla recezione o al regime e sorveglianza dei Fratelli secondo i rispettivi Statuti. (Wernz, l. cit., n. 708; Beringer, l. cit., II, pag. 25). Quest'ufficio di Direttore delle Confraternite è spesso attribuito e riservato *ai Parroci* dai Sinodi diocesani e dai Concili provinciali, ma in realtà non spetta ai medesimi *ipso iure* senza una speciale designazione dell'Ordinario. E perciò non di rado è affidato liberamente ad altro sacerdote. Il nuovo Codice attribuisce la nomina del Direttore e del Cappellano al Vescovo. Gli Officiali sono eletti secondo gli Statuti: ma il Vescovo ha il diritto di approvarli e di rimuoverli (1).

Con la questione del regime immediato dei Pii Sodalizi e delle Confraternite è strettamente connessa la questione della loro relazione e subordinazione ai rispettivi Parroci. Tale spinosa questione, come si sa, è stata in massima risoluta, per le Confraternite, nel celeberrimo decreto *Urbis et Orbis* della S. Congregazione dei Riti, edito il 10 dicembre 1703 e promulgato il 12 gennaio 1704, il quale forma anche oggi diritto comune generalmente confermato dal nuovo Codice (canon. 715 sq.). I principali capi di questo Decreto stabiliscono: 1° le Confraternite erette nelle chiese parrocchiali o nelle chiese, cappelle, oratorî annessi alle medesime, dipendono dal Parroco nelle funzioni ecclesiastiche, non però nel tenere le proprie Congregazioni, salvo le prescrizioni contrarie del Vescovo, che può destinare il Parroco (o altro Sacerdote) come suo delegato a presiedere quelle Congregazioni; 2° le Confraternite erette nelle proprie chiese, cappelle, oratorî, divise e separate dalle Chiese parrocchiali, non dipendono dai Parroci nelle funzioni ecclesiastiche non parrocchiali; 3° ma non devono nuocere ai medesimi in tutto quello che spetta strettamente al *gius* parrocchiale; 4° il pontificio decreto in parola non sopprime i diritti particolari e le

(1) *Codex J. C.*, l. c., can. 697-715.

consuetudini legittime vigenti nei vari luoghi del mondo cattolico (1).

* * *

Un altro punto fondamentale da tenersi ben presente e che molto lumeggia la questione dei rapporti dei Pii Sodalizi e delle Pie Unioni col ministero parrocchiale, è il concetto giuridico dell'ufficio del Parroco, il quale consiste nel presiedere e reggere *ex officio*, *con autorità paterna*, *per quanto riguarda la cura delle anime*, una porzione di fedeli, degenti dentro una parte del territorio della Diocesi, della quale porzione non sono esclusi i fratelli dei Pii sodalizi (2).

Come rettore *ex officio* di una porzione dei fedeli della Diocesi, il parroco è il coadiutore *nato* e *ordinario* del Vescovo nell'amministrare la cura immediata delle anime, e nel *sorvegliare* tutte le pie istituzioni della Parrocchia, non escluse le Confraternite e le Pie Associazioni, specie quando queste non abbiano a loro capo un altro speciale rappresentante dell'autorità ecclesiastica.

In virtù di quest'ufficio « ai Parroci appartiene anche una paterna o economica autorità nel foro esterno, con la quale intervengono e presiedono a tutte le funzioni sacre » della Parrocchia. Ciò espressamente decreta l'ultimo Concilio Provinciale di Milano (3) e ciò stesso conferma una recentissima decisione della S. R. Rota dichiarando che « sebbene la potestà dei parroci non sia vera e perfetta giurisdizione in foro esterno,... pure è una potestà economica o domestica nella parrocchia, come società imperfetta, ed ha annesso, oltre la giurisdizione del foro penitenziale, anche una vera amministrazione esterna » (4). Or questa potestà si estende anche alle Confraternite, erette nella chiesa parrocchiale o nelle chiese dipendenti, e anche alle altre, alle quali la voglia estendere il Vescovo.

Sac. Dott. F. ANNIBALE FERRETTI
Cons. della S. Congr. dei Riti,
Avv. nella S. R. Rota.

(*Continua*).

(1) *Decreta Auth. S. Rit. C.* n. 2123. Cfr. FERRARIS, voce *Confraternitas;* FERRARI, *Summa Institutionum Can.* I, tit. XXIII, n. 248.

(2) FERRARI, l. cit. I, n. 248.

(3) *Concilium Prov. Mediolanense*, n. 1908, art. 350; cfr. Wernz, *Jus Decretal.*, tom. II, p. II, tit. 39, n. 820.

(4) Cameracen. *Diffamationis*, 27 jan. 1914.

CONSULTAZIONI.

V.

Sul valore d'una transazione — e circa la prescrizione come titolo al diritto di Patronato.

1. Al principio del secolo XVI fu fondata la Cattedrale e Diocesi di N. in Italia; e nella Bolla pontificia sta detto che le Dignità della Cattedrale siano conferite dal Vescovo, sulla *nomina e presentazione* « *legitime a Capitulo exhibita* ». E circa tutti gli altri Beneficî della Diocesi, con cura o senza cura, la stessa Bolla dice che li conferisca il Vescovo, *de Capituli consilio*. Coll'andare del tempo il Capitolo non si contentò di essere richiesto *de consilio* nella collazione dei Benefizi, ed ottenne che il Vescovo gli concedesse il diritto di *nomina e di presentazione*, a mo' dei Patroni, su *tutti* i benefizi ecclesiastici della Diocesi *nullo excepto*. In compenso il Capitolo cedette l'alternativa al Vescovo sulla collazione delle Dignità della Cattedrale, ossia rinunziò per metà al dritto di nomina e di presentazione, in modo che in una vacanza sì, ed in altra no, questo dritto viene esercitato dal Capitolo. Per la stabilità di questa convenzione fu stipulato regolare istrumento, per mano di Notaio, nel 1790. Mai però fu esibito alla S. Sede per la pontificia conferma quest'atto, che il Capitolo chiama *transazione*. Venuto in Diocesi recentemente l'attuale Vescovo, vorrebbe liberarsi da questa *servitù*, ossia ridurre i diritti del Capitolo, circa la collazione dei Benefizi, ai soli termini della Bolla di fondazione. Ma il Capitolo si oppone, perchè dice non potersi distruggere un pubblico istrumento, e, se mai, avere in suo favore la *ultra centenaria prescrizione*. Come intende la questione il *Monitore*?

2. La collazione dei Benefizi ecclesiastici, in ciascuna Diocesi, appartiene *privative* al Vescovo, che si chiama *ordinario* collatore (1). « In dioecesi *ordinarius* collator beneficiorum est

(1) Non s'intende, si sa, escluso il Papa, che è il *dominus omnium beneficiorum*.

« Episcopus, qui habet hac in re fundatam intentionem in « jure, ita videlicet ut nemo alius possit sibi vindicare colla- « tionem, nisi probaverit titulum specialem, ex quo sibi com- « petat haec collatio... ». Così Santi-Leitner, *Prael. Jur. Can.*, lib. III, tit. V, n. 56; V. Vecchiotti, *Inst. Can.*, vol. II, pagina 50 seg.

3. E come nessuno può, salvo titolo speciale, arrogarsi il diritto di conferire i Benefizi, nessuno può pretendere che un Benefizio ecclesiastico venga conferito dal Vescovo ad una persona determinata, o che il Vescovo si rivolga ad una persona, ad un ente, per chieder consiglio sulla persona che il Vescovo vorrebbe beneficare. I Benefizi si suppongono sempre di *libera collazione*, fino a prova contraria. Ferraris, *Bibliotheca* etc., v. *Beneficium*, art. III. n. 1; Leurenio, *De foro benef.*, t. II, *quaest.* 47, n. 3.

4. Anticamente, per regola fondata nel Diritto comune, la collazione delle Dignità e dei Canonicati in Cattedrale, spettava simultaneamente al Vescovo e al Capitolo, siccome scrive il Fagnano, in Cap. *Cum Eccl. Vulterrana*, *de Elect.*, nn. 11 sgg., dopo confutate le opposte opinioni: « Quarta, et « ultima principalis opinio est illorum, qui censent de jure « communi collationem Canonicatuum, et Praebendarum in Ca- « thedrali Ecclesia esse simultaneam, id est spectare ad Epi- « scopum, et Capitulum simul ». E, comprovata pienamente, con l'allegazione dei principali Canonisti e delle fonti del Diritto questa opinione, il dotto Fagnano così conchiude, n. 16: « Regula igitur est, collationem Canonicatuum, et Prae- « bendarum in Cathedrali Ecclesia simul ad Episcopum et « Capitulum pertinere ». Lo stesso scrive il Ferraris, loc. cit., art. IV, *Addition.*, n. 101; il Bouix, *De Capitulis* Par. II, cap. IV, § 3, Parisiis, 1882, ed. 3ª; il Card. De Luca, *De Benef.*, ecc.; la S. Rota *passim*.

5. Avverte però il Canonista annotatore del Ferraris, *loco cit.* n. 102, che invalse, specialmente in Italia, una contraria consuetudine, per la quale il *Vescovo solo* adesso conferisce le Dignità e i Canonicati della Cattedrale, senza ingerenza del Capitolo. « At ex consuetudine in Italia praesertim recepta « non concurrit amplius Capitulum cum Episcopo in collatione « dictorum Beneficiorum, Gagliard., *De Benef.*, cap. 8, n. 1. » Sicchè nessun Capitolo Cattedrale in Italia può ora affacciare

pretensioni d'ingerenza nella collazione dei Canonicati e delle Dignità Capitolari, e molto meno degli altri benefizi ecclesiastici, neanche *quoad consilium ab Episcopo exquirendum*, se non si prova uno speciale titolo, privilegio, ecc. (1).

6. Ora, premesse queste generali nozioni di Diritto, esaminiamo il caso proposto. Abbiamo che il Capitolo della Cattedrale di N. ebbe concesso dal Sommo Pontefice il privilegio che il Vescovo, ordinario collatore dei beneficî ecclesiastici, in qualunque vacanza, lo interpellasse circa la collazione del beneficio *pro consilio*. Questo onere il Vescovo non può disconoscerlo, e il Capitolo può legittimamente mantenere il diritto. Però non è di questo che si contende. Il Vescovo vuol liberarsi dalla servitù del *diritto di patronato* (2), che il Capitolo vuole

---

(1) E lo stesso deve dirsi per la Francia (dopo il 1802), siccome attesta il Bouix, loc. cit., *Propos.* 4ª: « Episcopi Galliae, non « tantum prima vice [come era stato concesso dal Card. Caprara « *auctoritate Apostolica*], sed etiam postea constanter ad hodierna « usque tempora, absque ullo capituli interventu contulerunt. Est « factum notorietatis publicae, quod nulla probatione indiget... ». Nelle cinque Proposizioni seguenti il dotto Canonista però sostiene che i Capitoli di Francia non perdettero il diritto della *simultanea collazione*, giacchè i vescovi non poterono prescrivere in loro favore, per mancanza di un requisito essenziale — *la buona fede* — a prescrivere. Essi ebbero sì (dice il Bouix) la buona fede *ex errore circa jus* che non basta a prescrivere, ma non la buona fede *ex ignorantia facti*, ch'essenzialmente è richiesta. Perciò conchiude: « Ex praemis- « sis quinque propositionibus colligendum venit, adhuc hodie in « Galliis potiri Capitula cathedralia jure conferendi, simul cum Epi- « scopo, vacantes dignitates et canonicatus, Sedi Apostolicae non « reservatos ». Aggiunge però: « Huic tamen conclusioni non aliter « adhaereo, quam si fuerit Romani Pontifici judicio consona ». Con tutta la deferenza dovuta all'esimio Canonista però, ci sembra che se anche nei primi Vescovi (del 1802) potesse dirsi sia mancata la buona fede *ex ignorantia facti*, ciò non può dirsi pei loro successori; fino al presente. E i successori, dopo il trentennio, poterono benissimo prescrivere cotal diritto di collazione, senza ingerenza del Capitolo, giacchè *mala fides praedecessoris, non impedit bonam fidem successoris* (Reiffenstuel, *Jus Can. univ.*, lib. II, tit. XXVI. § V, n. 140; Ferraris, v. *Praescriptio*, § II, n. 14).

(2) « *Juspatronatus est jus seu potestas praesentandi Clericum ad « Beneficium Ecclesiasticum vacans.* Ita in re communis ». Reiffenstuel, *op. cit.*, lib. III, tit. XXXVIII, § I, n. 3.

esercitare, giacchè il diritto di *nomina e di presentazione* nei beneficî i *Patroni* possono esercitarlo, sebbene possa stare senza dell'*iuspatronatus*, di cui si chiama *frutto*. Bisogna perciò esaminare la questione del titolo che oppone il Capitolo: *la legale convenzione e la ultra centenaria consuetudine o prescrizione.*

7. È fuor di dubbio che i patti, le convenzioni debbono osservarsi dai contraenti, sia pure la persona investita della potestà più piena, come il Papa, l'Imperatore (Cap. 1 et 3, *de Pactis*). « Ratio est, quia Princeps ex pacto obligatur Jure « naturali, ac Divino, cui et Papa et Imperator subiiciuntur ». Reiffenstuel, *Ius can. univ.*, lib. I, tit. XXXV, § I, n. 28. Ma s'intende sempre che trattisi di patti, convenzioni legali sotto tutti i rapporti, specialmente perchè possano legare anche i successori. Ora, nel caso, può dirsi tale l'allegata convenzione fatta fra il Vescovo e il Capitolo nel 1790 ?

8. In sostanza qui si tratta di *privilegio del diritto di nomina e di presentazione* nei beneficî (1), ossia quasi del *diritto di patronato* concesso dal Vescovo. Ma il Vescovo *non può* concedere tale privilegio, siccome dispone il Diritto. « Non « potest tamen Juspatronatus acquiri privilegio Episcopi, vel « alterius Praelati Papa inferioris, ut clare patet *ex cap. hoc* « *Consultissimo 2 de Rebus Eccles. non alienand. in 6* et fuit « declaratum a Sacra Congregatione apud Garciam *De Benef.* « *part. 5*, cap. 9, *num. 128* ». Ferraris, v. *Juspatronatus*, art. I, n. 31. E il De Luca, *De Jurepatron.*, Disc. 12, n. 4: « ... non « possit Episcopus Ecclesiam liberam facere servam, eamque « alteri concedere in patronatum quoniam est species aliena- « tionis, quae sine sollemnitate et causa fieri non potest... ». Ma si dirà che non è privilegio gratuito, nel caso, sibbene una *transazione estensiva*, giacchè il Capitolo avea già dal Pontefice il privilegio di dare il *consilium* su tutte le colla-

(1) Parecchi Capitoli Cattedrali e di Collegiata in Italia godono di questo diritto, come il Capitolo di *Salerno*, di *Campagna*, le Collegiate di *Montecorvino*, di *Eboli*, ecc. (per gli ultimi due mesi dell'anno) e i Capitoli di *Concordia* e di *Volterra*. (Cfr. *Thesaur. Resol. S. Cong. Conc.*, t. CXXXIX, pag. 22 segg., t. CXLVII, pag. 619 e segg.; Decret. Innoc. III, *Cum Ecclesia Vulterrana, de Elect.* sopra cit., *Acta Apost. Sedis*, vol. IX, pag. 122 e segg.

zioni dei beneficî, e il *diritto di nomina e di presentazione* per le Dignità della Cattedrale, cui cedette in alternativa.

9. E sia pure *transazione*. Avvertiamo anzitutto che le transazioni si fanno sopra affari dubbi, *de rebus dubiis*. Santi-Leitner, lib. I, tit. XXXVI, n. 8: « *De objecto transactionis*, « seu de rebus super quibus fieri potest, vel non, transactio. « *Ostiensis* in summa hujus tituli rispondet: Generatim lo- « quendo de omnibus rebus dubiis et de litibus incertis pos- « sumus transigere, exceptis iis quae ex jure prohibentur c. ult. « h. t. ». Per questo la transazione si chiama *salubre*, perchè evita le liti, o vi pone termine. Reiffenstuel, lib. I, tit. XXXVI, § II, n. 17: « Verum quod de omnibus aliis rebus dubiis, ac litibus « incertis, licitum sit transigere, desumitur ex *c. I. h. t.* Ubi « transactio satis commendatur, dum dicitur esse *salubris*: « sicque ob bonum pacis, et communem tranquillitatem Rei- « publicae, locum habere potest, ubicumque non reperitur « prohibita ». Ed in questo differisce la *transazione* vera e propria dal *patto*, perchè questo può farsi su cosa certa ed indubitata, quella no. Lo stesso Reiffenstuel, l. c., § I, n. 11, scrivendo dei requisiti della transazione, pone questo in primo luogo, e dice: « ... Et per hoc inter alia differt Transactio a « Pacto: nam pactum potest esse etiam de re certa et indu- « bitata, quam quis donat, remittit, vel permutat: transactio « autem non datur, nisi in re dubia. Unde illi vulgati versi- « culi apud Glossam *ad rubr. huius Tituli:*

« *Incerta de re transactio dicitur esse*
« *Sed fiunt certae pacta favore rei* ».

10. Ora questo primo requisito, nel caso, manca alla transazione del 1790; giacchè erano certi e non dubbi, i diritti del Vescovo e del Capitolo, certamente enunciati e stabiliti nella Bolla di fondazione, sicchè anche per questo la transazione deve dirsi di niun valore, mancando uno dei requisiti essenziali. D'Annibale, *Summula*, par. II, § 557: « ... idcirco « non tenet (quasi re, et *causa* deficiente) si interposita fuerit « super re non dubia... ».

11. Ma la transazione di cui trattiamo è nulla ancora perchè *non munita dell'approvazione del Sommo Pontefice*. Questo requisito è chiaramente indicato nella Decretale di Alessandro PP. III. « Mandamus, quatenus nisi praefati Monachi trans-

« actionem praescriptam auctoritate Apostolica confirmatam « esse docuerint; cum alias inter personas facta potius quam « inter Ecclesias videatur... ». E tutti i Canonisti concordemente lo richiedono, sotto pena di nullità, per obbligare i successori, altrimenti la transazione obbliga solo il Prelato contraente.

12. Si ascolti il Fagnano, l. c., n. 1 seg.: « Transactio « facta de rebus Ecclesiae per Praelatum sine consensu Supe- « rioris non obligat successorem... ». Ed il Pignatelli, *Consult.*, 27, tom. IV, n. 9: « Neque videtur his obstare quod eorum « praedecessores hanc rem ad concordiam adduxerint, si non « fuerit confirmata auctoritate Summi Pontificis, quia non « ligat successores ». E molto chiaramente la S. Rota, in Melevitana, *Jurium capitularium super concordia*, 9 feb. 1798, § 9 et segg., coram De Alteriis: « Nihili habenda etiam esset « (concordia), cum non constet de eiusdem *validitate*: Scilicet « ex defectu Beneplaciti Apostolici... Nam contractus initi « de rebus Ecclesiae *pro forma*, quam dicunt *substantiali*, exi- « gunt Pontificis approbationem, sine qua non valent, Card. « Petra *ad Const. Apost.* ad Const. 5, n. 11... Nec refert num « laicum inter et ecclesiam, an cum ipsa ecclesia contractus « initus fuerit: aeque enim in altero casu, ac in primo neces- « sarium est Apostolicum Beneplacitum, ut si Episcopus cum « suo Capitulo contractum transactionis [*come nel caso nostro*] « inierit, non aliter firmus ac validus censeatur, nisi Auctori- « tate Apostolica fuerit confirmatus... Minusque interest, agatur « nec ne de pecunia cuiusque generis, rebusque soli. Etsi enim « transactum sit de quibuscumque iuribus incorporalibus, aut « de iurisdictione, aeque est Apostolici Beneplaciti necessitas. « Card. De Luca, *de praeemin.* disc. 5, n. 8... Maxime vero « quando contractus eiusmodi sit, ut etiam ad successores « pertineat, quippe quia aliter facto decessorum obligari non « possint nisi omnibus iuris solemnitatibus intervenientibus: « unde fit ut transactio non aliter valeat a Capitulo inita de « rebus ac iuribus successivis nisi Apostolico Beneplacito « fuerit confirmata. Rota in Recent. dec. 64, n. 3, par. V, « tom. I, etc.... ».

13. Ma, dice il Capitolo, la transazione nostra non è d'ieri: milita a favore di essa l'*ultra centenaria prescrizione*. E pare sia nel vero secondo il principio sancito dalla S. Rota, in Co-

lonien. 29 apr. 1733, coram E.mo Crescentio, che cioè, dopo cento anni, il Beneplacito Apostolico si suppone. Però è da avvertire che la presunzione deve cedere alla verità « cedit continuo veritati ». L. 24-25, *de Probat.* Ora, nel caso, la verità *certa* è che mai fu esibita alla S. Sede la transazione di cui si tratta; e perciò essendo certo che il Papa non la vide e non la approvò mai, la presunzione del beneplacito Apostolico per la centenaria non può aver luogo. Il Pallottini infatti così scrive (v.° *Juspatronatus*, § V, n. 38): « Cum vero « constet de initio vitioso et de infecto titulo Instrumenti « saepius allegato et producto vetitum est ad praesumptum « titulum confugere, Rota cor. Dunozetto *iun.*, dec. 804, n. 4, « cor. Tanara, dec. 83, n. 29, et in Baren. *Jurispatronatus* « 22 martii 1754, § 13, cor. Figueroa, in Verulana, *Jurispatr.* « 27 junii 1778, § *Addunt* ».

14. Ma, può opporsi, non basta per sè stessa la prescrizione centenaria, senza tener conto della transazione, o di altro titolo? Non si tratta qui che di diritti vescovili, soggetti a prescrizione, dunque... Rispondiamo che la prescrizione sarebbe titolo sufficiente se si trattasse di questione tra pretendenti al diritto di patronato sopra una Chiesa o un beneficio già soggetto al patronato. Allora avrebbe valore il quasi-possesso, o come dicono i Canonisti *ultimus status*. Nel caso però si tratta di beneficî di libera collazione, divenuti soggetti al diritto di nomina e presentazione per volontà del Vescovo, si tratta di beneficî liberi sottoposti alla servitù della presentazione. È vero che alcuni Canonisti ammettono anche in tal caso la prescrizione; ma altri più probabilmente l'escludono.

15. Si ascolti il Viviani, classico in tal materia, il quale nell'opera *Praxis Jurispatronatus*, par. I, lib. II, cap. IX, num. 10 seg., scrive: « Sed ecclesia libera fundata, et quae « semper libera fuit, praemansit, non potest per laicos aliquos, « seu clericos, vel parochianos illius praescribi in eadem ius- « patronatus, adeo ut non sit amplius libera, ita Archid. in « dicto cap. *Hortamur* dist. 71... ». E più ampiamente nella stessa par. I, lib. IV, cap. VIII, n. 14 et segg., dopo esaminate le diverse opinioni, scrive: « ... quamvis enim inter « doctores hac de re sit controversia, et in eam distinctionem « multi consenserint, ut si ecclesia sit libera et non patronata

« numquam praescriptio locum habeat, ut per Covarr. ubi « sup. § 10. Attamen probabilior est sententia Archid. in cap. « *Hortamur* dist. 71 simpliciter negantis etc...., nisi prae- « scriptio sit temporis hominum excedentis memoriam, quia « talis praescriptio habet vim tituli ». Poi così conchiude: « Hodie autem servari debet decretum Conc. Trid. Sess. 25 « *de Ref.* cap. 9, ubi decernitur quod iuspatronatus debet « ostendi ex fundatione, seu dotatione, sive ex multiplicatis « praesentationibus per antiquissimum temporis cursum, *qui* « *hominum memoriam excedat*, aliasve secundum iuris disposi- « tionem et sic excluditur praescriptio. August. Barbosa, *de* « *off. et pot. episc.*, p. 3, all. 71, n. 44 et all. 72... ».

16. Gli stessi Canonisti che non son contrari alla prescrizione, come il Card. De Luca, *De Iurepat.*, disc. 56, n. 23; il Leurenio, *De Foro benefic.*, tom. II, quaestio 47, n. 3, richiedono, oltre della condizione del tempo, il titolo vero o colorato. E questo titolo però vogliono sia tale che attesti la *fondazione* e la *dotazione* del beneficio o il *Privilegio Apostolico*. La fondazione però, dice lepidamente al luogo citato il Leurenio, mai può supporsi, quando si sa che il benefizio nel suo inizio era libero: « Unde evadit ridiculum, et manifestam « importat implicantiam, asserere beneficium ab immemoriali « esse patronatum, et constituere initium illius in libertate, « seu constare de eius libertate; non secus ac eamdem mu- « lierem admittere eodem tempore et viduam et nuptam. « Lott. a n. 31 ad 37 ». Tra i moderni citiamo il De Angelis, *Prael. Jur. Can.*, tom. II, p. II, pag. 219 e seg., il quale dice che la prescrizione « non est admittenda ut *titulus* pri- « marius diversus a duobus aliis iam indicatis, sed potius ut « modus *probationis* existentiae praesumptae unius aut alterius « ex illis titulis ».

17. Questa soda dottrina troviamo pure seguìta dal Tribunale della S. R. Rota, che più volte decise non potersi considerare come unica prova del diritto di patronato la quasi possessione ossia l'*ultimus status* (in Verulana, *Jurispatron.*, 26 mart. 1836). Onde nella *Collectanea* del Pallottini, l. c. n. 181, leggiamo: « ... Attamen ad effectum, ut assertus Patronus « manutentionem obtineat contra Ordinarium, mandavit S. Sy- « nodus, eamdem copiam probationum exhiberi iustificantium « legitimitatem tituli possidendi, ac si res esset in terminis

« petitorii ; abrogata in hac specie Causarum dispositione no-
« tissimi Cap. *Consultationibus*, nempe vetita omni exceptione
« deducta ex quasi possessione et ultimo statu, Tondut. *quaest.*
« *et resol. Benef.*, to. I, p. 2, cap. 4, Posthius *de manut. observ.*
« 39, Viviani, *de iurepatr.*, lib. II, c. 5, Gratian., *discept. forens.*
« cap. 310, Fargna, *de iurep.*, p. II, pag. 173, queis Auctori-
« tatibus conformis habetur iurisprudentia Rotalis, cumulatis
« Auditorii decisionibus in Nolana, *Jurispatron. et Inst.* 5 jun.
« 1858, § *Curiae* ».

18. Illustrata in tal modo la questione, scende chiara la soluzione del caso proposto. Il Vescovo di N. può giustamente rivendicare la nativa libertà vescovile nella collazione dei Benefizi della sua Diocesi, riconoscendo però al Capitolo i diritti concessigli dal Papa, nella fondazione della Cattedrale, sia quanto alla nomina delle Dignità, sia quanto al *consilium* su gli altri beneficî.

Vedemmo infatti che l'atto del 1790 è di niun valore, nè il Capitolo può invocare la prescrizione. Trattandosi però di una grave novità, che s'introduce dopo il decorso di più di un secolo, farà bene il Vescovo a riferir la cosa alla S. Congregazione del Concilio, per la conferma della sua risoluzione.

Mons. Giuseppe Fameli.

QUESTIONI.

V. — *Su l'obbligo di chi affida ad altri Messe commessegli.*

Tizio, sacerdote di buona fede, incarica Caio della celebrazione di un numero di messe, pagandone la relativa elemosina. Dopo qualche tempo viene a conoscenza che Caio lascia dubitare *fondatamente*, attesa la sua coscienza lassa, che abbia soddisfatto l'onere delle messe. Nel dubbio, è obbligato Tizio in coscienza a curare anche a sue spese, la celebrazione delle messe, di cui dubita non siano state celebrate?

R. Nel decreto « Ut debita » è detto chiaramente che nell'affidare ad altri incarichi di messe, gli ecclesiastici sono tenuti a scegliere sacerdoti di timorata coscienza, tali che diano sicura garanzia che adempiranno gl'incarichi ricevuti. « Qui exuberantem Missarum numerum habent, de quibus sibi liceat libere disponere (quin fundatorum vel oblatorum voluntati quoad tempus et locum celebrationis Missarum detrahatur), posse eas tribuere praeterquam proprio

Ordinario aut S. Sedi, *sacerdotibus quoque sibi benevisis, dummodo certe ac personaliter sibi notis et omni exceptione maioribus* » (art. 5°). E anche commettendo la celebrazione a sacerdoti superiori ad ogni sospetto, il sacerdote committente è sempre responsabile, finchè non abbia ricevuta l'assicurazione dell'avvenuta celebrazione. Da questa responsabilità si è liberati solo quando le messe vengono commesse insieme con l'elemosina al proprio Ordinario o alla S. Sede. Anche ciò risulta chiaro dal citato decreto: « Qui Missas cum sua eleemosyna proprio Ordinario aut S. Sedi tradiderint ab omni obligatione coram Deo et Ecclesia relevari. Qui vero Missas a fidelibus susceptas aut utcumque suae fidei commissas, aliis celebrandas tradiderint, *obligatione teneri, usque dum peractae celebrationis fidem non sunt assequuti*, adeo ut si ex eleemosynae dispersione, ex morte sacerdotis aut ex alia qualibet etiam fortuita causa, in irritum res cesserit, committens *de suo supplere debet*, et Missis satisfacere tenetur » (articolo 6). Solo i Vescovi diocesani e i Prelati regolari, che commettono Messe e le mandano insieme con l'elemosina ad altri Vescovi e Prelati regolari, sono esonerati *coram Deo et Ecclesia* da ogni responsabilità, anche se non ricevono la fede dell'avvenuta celebrazione, come ebbe a dichiarare la S. C. C. il 27 febbraio 1905. Altra eccezione ammettono i moralisti per gli eredi di legati di Messe, i quali soddisfano ai loro obblighi, affidando la celebrazione insieme all'elemosina a sacerdoti da essi stimati probi e fidati, anche quando dopo sorgesse il dubbio se essi realmente celebrino le Messe loro affidate. Deve presumersi infatti che il testatore voglia obbligare i suoi eredi solo a consegnare lo stipendio e curare, per quanto è possibile, che le Messe si celebrino. Da tutto ciò dobbiamo conchiudere che Tizio nel caso, sebbene abbia commesso in buona fede a Caio di lassa coscienza l'incarico di celebrare alcune Messe, se ha dubbi fondati e non può assicurarsi dell'effettuata celebrazione, deve supplire del suo, subendo, per così dire, le conseguenze della sua negligenza nel prendere le debite informazioni sulla fidatezza e probità di Caio, giusta le prescrizioni fatte dal decreto sopra citato. Nessuno può sottrarsi a un obbligo certo e positivo con una dubbia e incerta soddisfazione. A tenore del decreto Tizio è obbligato *usque ad certum et integrum adimplementum*. Questa certezza ed integrità di soddisfazione è difficile averla dalle consuete dichiarazioni rilasciate da sacerdoti di lassa coscienza. A questo proposito gioverà pure ricordare l'insegnamento dei moralisti, secondo i quali, pecca *gravemente* il sacerdote che commette la celebrazione di Messe a lui affidate ad altri sacerdoti, quando si possa presumere che l'oblatore sia contrario che le Messe vengano celebrate da un *sacerdote manifestamente indegno*, mentre si pecca solo *venialmente* qualora si commettessero a sacerdoti *meno buoni*.

QUESITI MINORI.

80. — *D.* Nella chiesa cattedrale di M. vige l'antichissima consuetudine della massa comune, per cui, sebbene la legge civile metta distinzione nella ripartizione, pure i canonici ed i partecipanti dividono egualmente la detta massa. Però, del tutto distinte dalla massa comune, vi sono delle rendite provenienti da fondi rustici e da titoli che servono annualmente per la celebrazione di S. Messe, le quali vengono divise solamente fra i canonici, tanto che un partecipante promosso al canonicato non ha altro diritto in più che solo quel dato numero di Messe, che perciò sono chiamate « Messe canonicali ». Si domanda: possono i canonici di detta cattedrale servirsi del privilegio della Bolla *Nuper* di Innocenzo XII, facendo celebrare ad altri sacerdoti le loro Messe canonicali con elemosina minore, ritenendo il di più?

R. La Bolla *Nuper* d'Innocenzo XII dell'anno 1697 non contiene alcun privilegio della natura a cui sembra accennare il quesito proposto. Solo tra le risposte date dalla S. C. ai vari dubbi sorti sull'interpretazione delle prescrizioni contenute nella citata Bolla, troviamo una dichiarazione che potrebbe rassomigliare al privilegio invocato da chi ci rivolge il quesito. Al dubbio, infatti, « An hoc decretum habeat locum in beneficiis, quae conferuntur in titulum, idest an rector beneficii, qui potest per alium celebrare, teneatur sacerdoti celebranti dare stipendium ad rationem beneficii », la S. C. rispondeva: « non habere locum, sed satis esse ut rector beneficii, qui potest Missam per alium celebrare, tribuat sacerdoti celebranti eleemosynam congruam secundum morem civitatis vel provinciae, nisi in fundatione ipsius beneficii aliud cantum fuerit ». Il dubbio fu chiarito ancor meglio dal decreto *Ut debita*, il quale, all'art. 15, stabilisce: « Denique quod spectat Missas beneficiis adnexas, quoties aliis sacerdotibus celebrandae traduntur, E.mi Patres declarant ac statuunt, eleemosynam non aliam esse debere, quam synodalem loci, in quo beneficia erecta sunt. Pro Missis vero in paroeciis aliisque ecclesiis fundatis, eleemosynam, quae tribuitur, non aliam esse debere, quam quae in fundatione, vel in successivo reductionis indulto reperitur in perpetuum taxata, salvis tamen semper juribus, si quae sint, legitime recognitis, sive pro fabricis ecclesiarum, sive pro earum rectoribus, juxta declarationes a S. C. exhibitas in *Monacen.* 25 iul. 1874, et *Hildesien.* 21 ian. 1897 ».

Da queste dichiarazioni è facile ricavare che se le Messe canonicali sono annesse al beneficio, e in fondazione non ne fu determinato lo stipendio, nè vi fu posta altra clausola che impedisca farle celebrare ad altri sacerdoti, i canonici potendone e volendone commettere la celebrazione ad altri sacerdoti, devono farle celebrare con un'elemosina non inferiore alla tassa diocesana vigente nella loro diocesi.

81. — *D.* Nel Capitolo cattedrale di N. dell'ex-regno napolitano, *ab immemorabili*, le rendite destinate alle distribuzioni quotidiane sono ripartite fra tutti i partecipanti, canonici e preti, in ragione dei punti di presenza di ognuno alle diverse parti dell'ufficiatura corale nel modo seguente. Alla fine di ogni semestre si sommano tutti i punti segnati a ciascuno, si divide l'ammontare delle rendite per la somma dei punti e così, conosciuto il valore del punto — oscillante tra i 10-20 centesimi — si dà ad ogni partecipante la somma di danaro corrispondente al valore dei punti avuti nel semestre, onde, chi fu più frequente, riceve una somma maggiore. Però il *Monitore*, vol. 20, pag. 68, riprova la consuetudine di spartire le fallenze fra tutti i capitolari, e non già fra i soli presenti al coro. Si domanda, si può sostenere l'esposta consuetudine immemorabile che è consona alle istruzioni ricettizie del Napolitano, compilate dalla Commissione dei Vescovi ed approvate con reale dispaccio del 18 novembre 1822?

R. Il *Monitore*, riprovando la consuetudine di spartire le fallenze fra tutti i capitolari, compresi gli assenti, non fa che conformarsi alle prescrizioni del Tridentino, il quale, nel prescrivere che gli assenti siano privi delle distribuzioni, esclude qualsivoglia *collusione*, che si ha quando gli addetti al coro convengono di non notare le assenze, benchè realmente ne sieno assenti, e qualunque *condonazione* o *remissione*, che si ha quando uno spontaneamente e senza alcuna convenzione rimette e rilascia al compagno ciò che questi gli deve. La distribuzione delle fallenze anche agli assenti costituisce una vera *condonazione* o *remissione* esclusa dal Tridentino e riprovata dal *Monitore*, perchè il canonico presente, a cui spetterebbe per intero la fallenza dell'assente, ne cede e ne rimette parte al compagno assente. Ora, nella consuetudine esposta nel quesito, esula completamente tanto la *collusione* che la *remissione*, poichè tanto i presenti quanto gli assenti ricevono realmente i punti che hanno meritato con la loro assistenza più o meno assidua al coro. Il valore del punto che non è determinato precedentemente, ma aumenta o diminuisce secondo le minori o maggiori assenze dal coro fatte dai canonici, secondo noi, non può costituire alcuna specie di remissione, e attese le speciali costituzioni delle Ricettizie, e la consuetudine immemorabile, può continuarsi a calcolare come sopra, senza violare le disposizioni del Tridentino.

82. — *D.* Il *Monitore*, vol. 28, pag. 342, concede le distribuzioni ai canonici, che assistano il Vescovo nei pontificali, anche nelle chiese suburbane, quand'anche assiste in cappa e piviale, argomentando dall'obbligo dell'assistenza imposta dal Tridentino. Il De Herdt — *Praxis Pontificalis*, ed. 1873, vol. I, n. 55 — restringe detto obbligo all'assistenza richiesta o indicata dal cerimoniale dei Vescovi e dal Pontificale Romano. Si domanda: spettano le distribuzioni ai canonici che assistono il Vescovo nelle chiese della città e sobborghi, in altre funzioni, per esempio, benedizioni di bandiere di Società, prime comunioni seguite dalla cresima, istituzioni delle

Figlie di Maria, rinnovazioni dei voti delle suore, e altre simili? E spettano se assistono nei pontificali quando i promotori delle funzioni fanno dei regali ai canonici?

R. Il nuovo Codice, al can. 420, § 11, stabilisce che sono scusati dal coro con diritto di percepire i frutti della prebenda e le distribuzioni quotidiane quei canonici che assistono il Vescovo « sacra peragenti ad normam can. 412 », cioè il Vescovo che celebra solennemente la Messa, o esercita altre funzioni pontificali anche fuori la chiesa cattedrale, nelle chiese della città e del suburbio. Si potrà dubitare se le funzioni citate nel quesito debbano considerarsi quali funzioni pontificali... Si rifletta però che anche le funzioni semplicemente sacerdotali, pel decoro della dignità vescovile, non possono compiersi dal Vescovo, specie in pubblico, senza il rito proprio di lui, cioè col rito pontificale, vale a dire con la mitra, col bacolo e con una decorosa assistenza. Da un decreto della S. C. dei Riti, in *Tarraconen.*, 7 ian. 1880, ad 2, n. 3507, si rileva che il Vescovo non può « peragere more sacerdotali functiones sacerdotales », onde in alcune appendici del Pontificale Romano trovasi descritto il rito speciale da usare dal Vescovo che compie funzioni sacerdotali, come l'amministrazione del Battesimo, del Matrimonio. Il fatto poi dei regali che i promotori delle feste sogliono fare ai canonici assistenti, non può influire sul diritto alle distribuzioni. Un diritto certo non può perdersi per un atto facoltativo rappresentato dall'altrui generosità.

83. — *D.* Una Congregazione d'Orsoline secolari è legittimamente aggregata al Terz'Ordine Francescano, si domanda: una giovine che già appartiene ad un altro Terz'Ordine, facendosi Orsolina, può far parte dell'aggregazione al Terz'Ordine Francescano, senza lasciare il proprio, non lucrando però le indulgenze del Terz'Ordine Francescano, ma quelle del suo?

R. Non potendosi senza dispensa apostolica appartenere a più Terz'Ordini, conviene distinguere: o la Congregazione può lasciar libera la giovane di seguire un altro Terz'Ordine, che non è il suo, ed allora cessa ogni dubbio: la giovane rimane nel suo primitivo Terz'Ordine; o non la può lasciar libera perchè, per esempio, deve seguire la Regola del proprio, come vera Terziaria Francescana, ed allora è necessario che essa rinunzi al suo per passare al Francescano. Dunque non si può ammettere che faccia parte dei due Terzi Ordini, rinunziando soltanto all'acquisto delle Indulgenze del Francescano.

Il decreto della S. C. delle Indulgenze, 31 gennaio 1893, VIII, non ammette *generatim* il passaggio da un Terz'Ordine ad un altro; ma, nel caso presente, questa disposizione generale potrebbe già subire eccezione e del resto, nel nuovo codice, can. 705 risulta abrogata.

Si ponga mente, però, che se si tratta di Figlie di Sant'Orsola, istituite da Sant'Angela Merici, il decreto della S. C. dei Religiosi 20 maggio 1917 (v. sopra, pag. 281) non permette affatto che la nuova ascritta rimanga Terziaria di qualsiasi ordine.

84. — *D.* L'ufficio piccolo della Madonna è esso equiparato totalmente all'ufficio divino, per ciò che concerne la soddisfazione degli obblighi delle Confraternite cui uno fosse ascritto, di modo che, ad esempio, un Terziario che sia anche confratre d'altre pie Unioni possa soddisfare e all'obbligo dei *Pater* del Terz'Ordine, e a quelle altre preghiere ingiunte per le altre Confraternite, come avviene con la recita dell'ufficio divino? E se l'obbligo di qualcuna di tali Confraternite fosse di recitare il *Rosario*, o qualche altra *Corona*, soddisfarebbe lo stesso, tanto chi recita l'ufficio divino, quanto chi recita il Breviario Romano?

R. Il supposto, che l'officio divino valga per tutte e singole le preci ingiunte in qualunque Terz'Ordine o Congregazione, non ha fondamento, perchè una tale facoltà è data, per la natura stessa della cosa, a quelli che come prima ingiunzione hanno il divino officio e come surrogato un altro officio od altre preci; per statuto o per indulto, a quelli che vi sono sottoposti o ne sono forniti. E quanto all'officio piccolo, esso è un surrogato, non arbitrario, ma di tanto valore, allo scopo in questione, quanto ne ha per statuto o per indulto.

85. — *D.* Si vorrebbe sapere: Quanti *Pater, Ave* e *Gloria* debbono dirsi da chi porta lo scapolare della Madonna del Carmine legato in uno con quello della Mercede, Addolorata, Immacolata, Passione, e solito a benedirsi dai PP. Liguorini?

R. Nel Manuale dei Padri Liguorini, che riporta i riti che essi possono compiere, secondo le loro molteplici facoltà, non abbiamo trovato nulla in proposito; il che vuol dire che le preci e le opere prescritte per chi porta gli scapolari benedetti e imposti da detti Padri, sono da compiersi a norma delle leggi che dirigono le singole Confraternite, Associazioni o semplici devozioni degli scapolari stessi; salvo che, in virtù di privilegi dei quali per solito gode chi può benedire ed imporre gli scapolari, non vengano commutate in altre pie pratiche, alle quali possa attenersi il fedele.

86. — *D.* Nell'occasione della visita pastorale nella collegiata di S. Paolo Naufrago, il Capitolo di detta collegiata, in cappa magna, con tutto il clero della Città Valletta, dove è la collegiata, hanno processionalmente accompagnato il Vescovo da un oratorio, nei limiti della collegiata, alla stessa. Il Vescovo, come di rito, incedeva sotto al baldacchino in cappa magna e cappello pastorale, con ai lati due canonici della cattedrale in mozzetta. Si domanda: secondo il senso dato dal *Monitore*, nel dicembre 1915, al decreto della S. C. dei Riti n. 2537, XXII, *a*) poteva il Vescovo essere assistito dai canonici della cattedrale? *b*) *Quatenus affirmative*, i detti canonici

potevano accompagnare il Vescovo dall'oratorio alla collegiata *sotto il baldacchino*, ovvero dovevano aspettarlo in chiesa, come sembra volerlo l'altro decreto locale al n. 2358, VI?

R. Secondo il decreto della S. C. dei Riti, n. 87, I, i canonici della cattedrale hanno la precedenza su quelli di una collegiata, tanto nei funeri, quanto nelle altre occasioni, *anche dentro la collegiata*; secondo l'altro, sotto il n. 748, ciò è confermato anche trattandosi della S. Visita. E quanto alle insegne proprie del Capitolo cattedrale, i canonici convisitatori possono usarle tanto nelle collegiate, quanto nelle altre chiese, ed allora godono della precedenza anche sui canonici delle collegiate capitolarmente incedenti (S. R. C., n. 2371, V e VI).

I decreti citati nella *D.* nulla hanno a che fare col caso presente.

CRONACA ECCLESIASTICA.

AZIONE CATTOLICA. — Dal 6 all'8 giugno si tennero a Roma le « Giornate sociali » per l'opera dell'Unione Popolare. Il nuovo Consiglio Direttivo, a capo del quale il S. Padre volle rimanesse l'uscente conte Dalla Torre, emanò poi le seguenti:

ISTRUZIONI:

1. La condotta dei cattolici italiani di fronte alla guerra è oggetto da tempo di opposte accuse: mentre, specialmente nelle campagne si afferma che i cattolici sono gli istigatori e i responsabili della guerra, nei centri cittadini e su alcuni dei maggiori giornali, si proclama il contrario, dipingendoli come « sabotatori » della guerra stessa e demoralizzatori dello spirito nazionale. Tutto ciò è una falsità, è una calunnia che si diffonde sempre più e trova credito purtroppo, malgrado la palese contraddizione, in particolar modo presso le masse popolari.

A ristabilire la pura e semplice verità di fronte alle continue provocazioni, si ricordi: 1. I cattolici italiani, prima che fosse dichiarata la guerra, fatta adesione alla neutralità condizionata ai supremi interessi del paese, furono contrarî alla partecipazione dell'Italia al conflitto armato; e quindi è falso che ne siano stati gli « istigatori ». 2. Dichiarata la guerra compirono e compiono lealmente, senza sottintesi ed incertezze, tutto il loro dovere; e quindi è falso che siano dei « sabotatori » delle energie nazionali. 3. In ordine alla pace, essi tendono di volgere gli animi e le coscienze al suo trionfo secondo i principî del diritto internazionale cristiano e le giuste aspirazioni dei popoli; e quindi è falso che siano dei « guerrafondai » e degli « imperialisti » a ogni costo.

Questi concetti, particolarmente laddove essi vengono, comunque, sistematicamente falsati, siano illustrati coi mezzi più proprî e più efficaci: 1. dai Presidenti delle Unioni Nazionali per tutte le Associa-

zioni ad esse aderenti; 2. dalle Giunte diocesane e dai Delegati parrocchiali; 3. dalla stampa cattolica quotidiana e periodica cui spetta principalmente la popolarizzazione delle direttive dell'Unione Popolare.

2. Presso ogni Giunta diocesana, ferme restando tutte le attribuzioni stabilite, si istituisca sollecitamente un « Ufficio di iscrizione e propaganda », dedicato esclusivamente ad intensificare l'iscrizione dei soci dell'U. P., a distribuire le tessere, a riscuotere le quote, a tenersi in continua corrispondenza, a tali scopi, coi capigruppo e con l'Ufficio centrale di segreteria. A questo ufficio, sotto la guida della Giunta, attenda un suo « incaricato diocesano », il quale possa così garantire l'ordine e la continuità di un lavoro che deve essere costante ed indefesso, per riuscire veramente utile ed efficace.

La Giunta direttiva insiste in particolar modo perchè le iscrizioni dei membri delle Associazioni cattoliche non siano più oltre ritardate e si spieghi la più risoluta propaganda perchè l'assenteismo di chi ha l'obbligo di far parte dell'U. P. non continui in pieno contrasto con le pur crescenti iscrizioni dei non organizzati, e con le ripetute prescrizioni in proposito, anche della Suprema Autorità.

3. Tutti i deliberati e le istruzioni riguardanti la disciplina degli organizzati, dei centri locali, dei giornali e delle nostre opere tutte verso la Giunta direttiva, sono qui ricordate e raccomandate vivamente, specialmente di fronte alla acclusa lettera pontificia, che vi insiste in modo da rendere inutile ogni ulteriore parola.

4. La Giunta Direttiva, per assicurarsi la più pronta attuazione delle istruzioni presenti e sopratutto di quelle al n. 1, ne sollecita dalle Giunte diocesane, entro il mese di luglio p. v., una sia pur brevissima, ma esatta relazione. Non si tralasci, intanto, occasione alcuna per mettere in evidenza gli scopi dell'Unione Popolare, il suo programma, i suoi atteggiamenti, mezzo sicuro, malgrado ogni lotta avversaria, per ottenere con la illuminata adesione delle coscienze il più largo numero di iscrizioni.

5. Tutti quanti operano nell'azione nostra, raccomandino, sostengano, diffondano l'Opera nazionale per l'assistenza religiosa e civile degli orfani dei morti in guerra, che attua un nobile e generoso dovere di amor patrio e di pia riconoscenza verso chi diede la vita per il proprio paese.

6. I consiglieri regionali dell'U. P. assistano le Giunte diocesane nell'adempimento di quanto sopra, e non manchino di accertarsi, specialmente con visite personali e con convocazioni diocesane e regionali, dello stato reale dell'organizzazione, dei suoi bisogni e desiderî, per riferirne fedelmente al prossimo Consiglio generale.

La Giunta direttiva dell'Azione Cattolica.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Erezione in Arciconfraternita della "Lega del Vangelo,, con sede primaria in Montmagny (Versailles, Francia).

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. *Ad perpetuam rei memoriam.* — Nihil est profecto magis idoneum ad fidem, pietatem ac virtutem in hominibus excitandas, quam cognitio Sancti Evangelii, perpetui veritatis fontis et principii. Atque ut terrarum incolas bonam hanc notitiam docerent, Christus Redemptor Noster suos misit Apostolos: « Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium omni creaturae » (Marc., XVI, 15), et divino instinctu animos eorum concitavit, qui Evangelium exararent, ut hic vitae liber, qua par esset veneratione, ubique gentium perlegeretur. Plurimum igitur Christianorum refert huiusmodi veritatis codicem possidere, eum cum sua quemque familia persaepe evolvere ac meditari, et salutaria illius praecepta quam maxime servare. Quae cum ita sint, valde gaudemus quod anno MDCCCXCI, in Sacello Deiparae Virgini Lapurdensi dicato, oppidi cui vulgo nomen « Montmagny » Dioeceseos Versaliensis, pia Sodalitas « Ligue de l'Evangile » nuncupata instituta sit, ac postea, ex optato rec. mem. Pii PP. X Decessoris Nostri, in Confraternitatem anno MCMXI rite erecta. Neque minore novimus laetitia hanc Consociationem, quae eo praecipue spectat, ut S. Evangelii cognitio longe lateque diffundatur, eiusque mandata fideliter adimpleantur, ab eodem Decessore Nostro multis indulgentiis locu-

pletatam fuisse. Praeterea cum in quarto nationum conventu Parisiis anno MCMXIII pro ipsa institutione celebrato, tum dilecti filii Nostri S. R. E. Cardinales Amette et Mercier, tum plures Episcopi ibidem similiter adstantes, aliorum decem Purpuratorum Principum suffragiis fulti, votum fecerint, ut huiusmodi Confraternitas Archisodalitatis titulo ac privilegiis augeretur, cumque Versaliensis Antistes haec Nobis desideria recens significaverit, Nos hisce precibus libenti quidem animo obsecundamus. Quare, de consilio etiam VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalium Decretis Concilii Tridentini interpretandis, praesentium tenore, Apostolica Auctoritate Nostra, piam, quam supra memoravimus, Confraternitatem, quae vulgo « Ligue de l'Evangile » dicitur atque in oppido « Montmagny » Dioeceseos Versaliensis exsistit, in Archisodalitatem perpetuum in modum et cum consuetis privilegiis erigimus atque instituimus. Archisodalitatis autem, ita erectae, officialibus et sodalibus nunc et pro tempore exsistentibus, ut alias quaslibet Sodalitates eiusdem nominis et instituti ubique terrarum canonice erectas, vel in posterum erigendas, servata tamen forma Constitutionis Clementis VIII Decessoris Nostri, aliisque Apostolicis Ordinationibus desuper editis, aggregare, et cum illis omnes ac singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes ipsi Sodalitati, nunc a Nobis in Archisodalitatem erectae, ab hac S. Sede concessas vel etiam concedendas, et quae aliis impertiri queant, communicare licite possint ac valeant, eadem Apostolica Auctoritate Nostra, harum Litterarum vi, perpetuo item indulgemus ac largimur. Decernentes praesentes Litteras firmas, validas et efficaces semper exsistere et fore, suosque plenarios atque integros effectus sortiri atque obtinere, illisque ad quos spectat, vel in posterum spectare poterit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque iudicandum esse ac definiendum, atque irritum et inane si secus super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XVI februarii MCMXVI, Pontificatus Nostri anno secundo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

II.

Copiosa concessione di indulgenze alla Primaria Associazione della S. Croce, con sede principale nella Basilica di S. Croce in Gerusalemme, a Roma.

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. *Ad perpetuam rei memoriam.* — Refert ad Nos dilectus filius Placidus Magnanensi, Abbas ad Sanctae Crucis in Ierusalem de Urbe, Ordinis Cisterciensis, in Basilica Sessoriana canonice erectam exstare Associationem titulo SSmae Crucis, praecipuum ad finem, cultum erga Sanctam Crucem per sinceram et apertam Catholicae fidei professionem promovendi. Frugiferam hanc Associationem rec. me. Praedecessor Noster Leo PP. XIII per Litteras Apostolicas, die XXIII martii anno MDCCCC datas, ad Primariae gradum evehere dignatus est cum expressa facultate alias eiusdem nominis atque instituti Associationes sibi aggregandi et cum illis ipsi Primariae Societati concessas indulgentias rite communicandi. Contigit ex auspicato ut non modo fere innumeri ex utroque sexu fideles huic Associationi Primariae nomen dederint suum, sed etiam ut quamplures Associationes a SSma Cruce, et extra Urbem et extra Italiae fines erectae, aggregationem imploraverint. Verum cum Primaria enunciata Associatio nullis polleat indulgentiis quae sint cum aliis communicabiles, exinde factum est, ut privilegio huiusmodi cognomines alias Societates sibi aggregandi et cum illis indulgentias communicandi, tot ab annis sollemniter impertito, uti hucusque ipsa nequiverit. Ut huic mederi incommodo interposita Nostra Auctoritate velimus, humiles atque enixas Nobis supra memoratus Abbas preces adhibet; Nosque, quibus nihil magis cordi est quam ut christiani populi devotio erga nostrae Redemptionis Signum amplificetur augeaturque, has indulgentias Primariae Ssmae Crucis Associationi in Sessoriana Basilica erectae largimur, quas rite poterunt ceteris per universum terrarum orbem institutis sive istituendis, illisque Primariae tum aggegatis, tum in posterum aggregandis Societatibus ipsius nominis atque instituti communicari. Auditis nimirum VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Inquisitoribus Generalibus, de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri

et Pauli apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis sodalibus ex utroque sexu, qui nomen suum dederint vel Primariae Associationi Ssmae Crucis in Sessoriana Basilica erectae, vel aliis ipsius nominis atque instituti illique aggregatis Societatibus, ubique terrarum exsistentibus, atque admissorum confessione expiati et Angelorum Pane refecti quotannis *Inventionis* atque *Exaltationis Ssmae Crucis*, nec non *Nativitatis*, *Circumcisionis*, *Epiphaniae*, *Resurrectionis* atque *Ascensionis* D. N. Iesu Christi festis diebus propriam respectivae Societatis Ecclesiam visitent, ibique pro christianorum Principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, *plenariam;* ac tam inscriptis quam in posterum inscribendis iisdem in Societatibus Ssmae Crucis sodalibus, qui in propria respectivae Societatis Ecclesia piaculari processioni, item vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, quotannis intererint *feria sexta maioris hebdomadae*, praeter indulgentias Stationis, item *plenariam* omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Tandem iisdem nunc et in posterum dictas in Societates rite adlectis sodalibus, qui, contrito saltem corde, singulis annis *die festo Ssmi Iesu Nominis*, videlicet secunda post Epiphaniam Dominica, pariterque *Dominica Passionis et feriis sextis intra Quadragesimam*, propriam Societatis respectivae Ecclesiam, uti superius diximus, preces fundentes visitent, de numero poenalium in forma Ecclesiae solita *septem annos totidemque quadragenas* expungimus. Veniam praeterea, apostolica Nostra auctoritate, facimus, ex qua Associationibus Ssmae Crucis rite Primariae aggregatis ubique terrarum, communicari queant *Stationum indulgentiae* quibus Sessoriana Basilica gaudet, ita ut fideles ipsi in Associationes adlecti, qui singulis annis, *dominicis secunda Adventus et quarta Quadragesimae*, *nec non feria quarta hebdomadae maioris* propriam respectivae Societatis Ecclesiam visitent et reliqua, quae iniuncta sunt, pietatis opera praestent, Stationum indulgentias lucrari queant non minus si quam illa ipsa die Sessorianam Basilicam inviserent. Porro largimur sodalibus ipsis, si malint, liceat plenariis his ac partialibus indulgentiis functorum vita labes poenasque expiare. Non obstantibus contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris tem-

poribus valituris. Volumus autem, ut praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate vel officio constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXIV martii MCMXVII, Pontificatus Nostri anno tertio.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Sacra Congregazione Concistoriale.

Circa il segreto sotto cui si chiedono e si dànno informazioni su candidati all'Episcopato (1).

Dubbi. — Ad S. hanc Congregationem sequentia dubia pro solutione proposita fuerunt:

I. Num iis, qui sub secreto S. Officii de informationibus requiruntur circa personas ad episcopatum promovendas, liceat delatum sibi munus, qualibet de causa, etiam ad tutiores notitias hauriendas, aliis revelare?

II. Num, reticita commissione de qua supra, liceat ab aliis notitias requirere, quoties adsit periculum, etiam remotum, revelationis secreti?

III. Num datas informationes liceat, quacumque de causa, alteri, etiam secretissimo et intimo, vel in ipsa sacramentali confessione, revelare?

(1) *NB.* La violazione del segreto consiste appunto nel far noto l'*incarico* ricevuto dalla S. Congregazione Concistoriale, e tutto quello che la S. C. stessa, inoltre, chiuda sotto il vincolo del segreto, che è quello medesimo del S. Ufficio. Fuori di ciò, è lecito agli incaricati chiedere informazioni su fatti e qualità della persona candidata, ma sempre *tamquam ex se*, e con tutte le cautele che servano a celare l'incarico avuto: si ha poi l'obbligo di far noti alla S. Congregazione i nomi degli informatori. — La severità del segreto del S. Ufficio può arguirsi anche dal fatto che non è lecito neppure farlo noto in confessione, sotto il vincolo sacramentale; ed è chiara la ragione: poichè il sigillo sacramentale riguarda per sè il *foro interno*, mentre il segreto di cui si tratta è direttamente di *foro esterno*. Quanto alle pene *ferendae sententiae*, che oltre la scomunica riservata in modo *singolare* al R. P., colpiscono il violatore, non sono determinate in specie, ma ad arbitrio del R. P. cui solo e personalmente spetta assolvere dalla scomunica.

IV. Quibus poenis plectatur qui talia egerit in primo, vel secundo, vel tertio casu?

V. Qui ignarus certae notitiae, eam ab alio vel aliis tutissime haurire valeat absque ullo periculo violationis secreti; num possit ex se, absque S. Congregationis licentia, hanc personam vel has personas interrogare?

VI. Et si hoc fecerit, tenetur ne hanc personam vel has personas, a quibus notitias hausit, in suis informationibus Sacrae Congregationi manifestare?

Et Sacra Consistorialis Congregatio, omnibus mature perpensis, ad praedicta dubia respondendum censuit:

Ad I, II et III. In omnibus his casibus non licere.

Ad IV. Excommunicatione, a qua nemo, nisi Ipse Romanus Pontifex, excluso etiam E.mo Cardinali Maiori Poenitentiario, absolvere potest; aliisque poenis ferendae sententiae, quae contra violatores secreti S. Officii a iure statutae sunt.

Ad V. Posse.

Ad VI. Teneri.

Quae solutiones cum ab infrascripto Cardinali Secretario ad Summum Pontificem, in audientia diei 20 huius mensis relatae fuissent, Sanctitas Sua eas approbavit et publicari mandavit.

Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 25 aprilis 1917.

† C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa la forza della seguita consuetudine nell'interpretazione di testamenti, e simili atti d'estrema volontà.

Apuana. — *Interpretationis voluntatis.* — 27 genn. 1917. — Trattasi di interpretare l'estensione da dare alla beneficenza ordinata da pia persona, con testamento fatto in Pontremoli nel 1865. Con esso il testatore, dopo aver disposto di alcuni beni, fece del rimanente una massa, da servire di dotazione a una opera pia. Prima di determinarla stabilì che « tale

Istituzione avrà un'amministrazione economica composta *dei parroci della città*, presieduti da mons. Vescovo, o da chi in Pontremoli lo rappresenta » e a tale Amministrazione fissò norme da valere, sia per l'opera pia principalmente intesa « sia in ciò che formerà poi subietto di altra istituzione, sostituita come *infra* alla presente ». L'opera pia intesa in primo luogo era la diffusione di buoni e utili libri da doversi distribuire « a ogni scolaro di buona condotta, che finiti tutti gli studi si parta dalle scuole del Seminario... e nel caso che queste scuole seminaristiche vengano chiuse, a chi profitterà di altre scuole ecclesiastiche, o a sacerdoti e anche laici, che siano vogliosi di istruirsi ». Nel caso che tale pia istituzione non potesse attuarsi il testatore sostituiva « una distribuzione di premii, a quella gioventù delle parrocchie di Pontremoli, *SS. Annunziata*, Mignegno e Dozzano » che meglio si distinguesse nello studio del catechismo, sia in quello comune fatto nelle dette parrocchie, sia in quello (che il testatore preferiva) di perseveranza, da farsi in duomo. Se neppure questo potesse attuarsi, in *terza* linea di sostituzione, ordinava che « le entrate vadano a beneficio di quei poveri convalescenti che siano già usciti dallo spedale, dopo un decubito ivi fatto da sei giorni dopo meno ovvero di poverissimi malati fuori di spedale. I parroci ne informeranno il Vescovo; ma si guardino dal rilasciare certificati scritti ai postulanti, per non dover certificare come forzati od attirarsi delle odiosità ». Da ultimo poi disponeva: « IV. Se neanche questa istituzione sia effettuabile, le entrate vadano a benefizio dei Vicari di Parroci resi impotenti o di fabbricerie di chiese di Città ».

L'effetto dimostrò che la prudenza del pio testatore non era stata troppa: infatti l'autorità tutoria negò il consenso per la prima e per la seconda opera pia, e autorizzò soltanto la terza, a favore dei convalescenti dello spedale, e dei poverissimi infermi a domicilio. Lo spedale ben s'intendeva di Pontremoli; ma ciò non bastava a determinare le persone che dall'opera pia potessero trar beneficio: in detto spedale infatti confluiscono tutti i poveri che hanno domicilio non solo nelle cinque parrocchie della *città* Pontremoli, ma ancora nelle altre ventisei che sono sul territorio del *municipio* di Pontremoli. Doveva estendersi anche a questi il beneficio? E così pure, i poverissimi infermi a domicilio, s'intendono solo quelli della

città, o quelli di tutto il municipio? L'Autorità tutoria non poteva tollerare questa incertezza, e ordinò alla Commissione amministratrice di meglio determinare questo punto negli statuti. Infatti nel 1904 l'art. 2 degli statuti organici che era concepito quasi con le stesse parole del testatore: « Essa ha per fine di soccorrere quei poveri convalescenti, che, dopo un decubito di almeno sei giorni, usciranno dallo spedale di Pontremoli, od anche i poverissimi ammalati, fuori dello spedale », tenuto conto che fino a quell'anno non avevano beneficato dell'opera pia, se non gli appartenenti alla *città* di Pontremoli, fu completato con l'aggiunta « ...fuori dello spedale, *appartenenti alle cinque parrocchie della città* ».

Tale modificazione non piacque al parroco del villaggio della SS. Annunziata sito a circa un miglio da Pontremoli, del cui municipio fa parte; ma anzi, osservando che nella seconda istituzione intesa dal testatore e non attuata, ad incremento del catechismo, la sua parrocchia era esplicitamente nominata, pretese che, se pur si escludevano le altre parrocchie del municipio, non dovevano escludersi le nominate nella seconda istituzione, e quand'anche pur le altre ivi nominate, non però la sua. Anzi, a maggior garanzia del diritto dei suoi parrocchiani, chiese pure di far egli parte del Consiglio amministrativo. Respinte le sue domande, ricorse alla S. C. del Concilio; ma questa, ai dubbi così formulati:

« I. An parocho pro tempore paroeciae SSmae Annunciationis in diocesi Apuana competat ius ut nominetur membrum Commissionis administrativae pii Operis in casu;

« II. An et quomodo gaudere valeant beneficiis pii Operis pauperes convalescentes enunciatae paroeciae, qui, post decubitum sex saltem dierum egressi fuerint e nosocomio Apuano in casu;

« Et, quatenus *affirmative:*

« III. An et quomodo pauperrimi etiam aegrotantes extra nosocomium, ad praefatam paroeciam pertinentes, iisdem beneficiis gaudere possint in casu »: rispose, nella Plenaria del sabato 27 gennaio 1917:

« Ad I. *Negative.*

« Ad II et III. *Attentis omnibus, nihil esse innovandum* ».

Le quali risoluzioni furono confermate dal S. Padre la domenica seguente.

Su di che osserviamo:

a) Quanto alla prima domanda, cioè quanto al diritto del parroco di far parte del consiglio amministrativo, urtava contro l'esplicita disposizione del testatore, che, come abbiamo visto da principio, stabiliva per la sua Istituzione, qualunque fosse, o primaria, o sostituita, una Amministrazione composta dei parroci *della città*. Il ricorrente non si fondava che su un magro argomento, che cioè anche egli, parroco di sobborgo, *moralmente* uno con la città, di cui ha sempre seguite le sorti, e che anzi recentemente ebbe dichiarata scuola *civica* la sua scuola, poteva considerarsi come uno dei *parroci della città*, non avendo il testatore detto tassativamente « dei *cinque* parroci della città ». Argomento ben magro, come ognun vede; e che si riduceva nel nulla quando si considerasse che, almeno nella mente del testatore, il parroco dell'Annunziata, *non* era compreso fra i parroci della città, come si vede nella seconda sua disposizione sostituita, circa l'incremento dello studio catechistico, ove la estende « alle parrocchie di Pontremoli, *SS.ma Annunziata*, Mignegno e Dozzano ».

b) Quanto invece alla seconda domanda, a voler considerare solo le parole del testatore, probabili argomenti v'erano sia per accoglierla che per negarla. Nell'articolo relativo, infatti, le altre parrocchie del municipio, all'infuori della città, non erano nè escluse, nè incluse esplicitamente. Nè una norma sicura poteva dedursi dalle altre disposizioni, poichè anch'esse hanno diversa estensione, come ognun vede: la prima p. es. e la quarta (a benefizio dei vicari di parroci), sembrano piuttosto estendersi, non solo a tutto il municipio, ma a tutta la Diocesi. In favore del parroco potrebbe anzi stabilirsi un forte parallelismo tra la I e la III istituzione, e dire p. es.: Come nella I i beneficati sono tutti coloro (« ogni scolaro ») che escono dal Seminario, così nella IV sono tutti coloro che escono dallo spedale; cioè tutti i poveri del *municipio*, che hanno diritto a esser curati nella spedale, precisamente come tutti i chierici della Diocesi, hanno diritto a esser istruiti nel seminario.

Al contrario, si può pure argomentare, per restringere il beneficio ai soli poveri della città, dal fatto abbastanza ovvio, che non può supporsi avere il testatore intesa una maggiore estensione del suo beneficio, ove occorresse maggiore spesa, e averla voluta più ristretta, ove la spesa era minore: ora

sta in fatto che nella seconda istituzione, di premi per la dottrina cristiana, la quale non richiede certo tanta spesa quanta il soccorso degli infermi, il testatore tassativamente restrinse la sua liberalità alle cinque parrocchie della città e a sole *tre* altre del municipio; come si può dunque supporre che nella terza, per cui occorrono ben più gravi spese, abbia chiamato addirittura tutti i poveri infermi di *ventisei* parrocchie, oltre le cinque della città?! E v'è anche di più: nella controversa disposizione il testatore vuole che dei poveri da beneficare « *i parroci* ne informino il *Vescovo*, ma si guardino bene dal rilasciare certificati scritti, per non attirarsi odiosità »; salta agli occhi il parallelismo col dispositivo relativo al consiglio amministrativo composto dei *parroci della città*, presieduti da mons. *Vescovo* »; e non era vana la supposizione che i cinque parroci della città potessero « certificare » et quidem « come forzati » e attirarsi le odiosità dei poveri dispersi in altre 26 parrocchie?

Dunque, argomenti probabili si avevano, nel caso, e si bilanciavano tanto dall'una che dall'altra parte. Quel che servì a troncare la controversia fu il peso della consuetudine invalsa: dal 1867 al 1904 era corso sufficiente tempo per formarla: come ci si era regolati nel passato, sul punto in questione? In adottar questa norma la S. Congregazione seguiva una costantissima giurisprudenza, consacrata specialmente dalla Rota. Basta citar qualche esempio: « Observantia declarat verba testatoris, quatenus essent dubia » (Recanaten., *Manutentionis*, coram Cerro, dec. 120, n. 8, t. IX, p. 1, *rec.*). « Ex observantia subsequuta satis remanet interpretata mens fundatoris » (Aquilana, *Iurispatr.*, coram Meltio, dec. 374 n. 21, t. XI, *rec.*). « Observantia magni facienda est pro interpretanda voluntate testatoris; quod maxime procedit quando idem observatum fuit cum eademmet persona, quae successionem praetendit » (Ariminen., *Secundogenitorae*, coram Bichio, dec. 337 n. 44 t. XI, *rec.*), etc.

Ora, nel caso, la consuetudine resisteva chiaramente alla pretesa del parroco della SS. Annunziata: neppure un esempio seppe questi citare di un beneficato dall'Opera Pia che non appartenesse alle parrocchie di città; nè si potè aver sentore di rimostranza alcuna fatta dagli altri parroci, o dal Vescovo, o dagli esecutori testamentari, dei quali, si noti bene, uno fu poi parroco anch'egli della SS. Annunziata. Poichè dunque

la cosa, se anche ambigua in sè, era stata, fin dapprincipio interpretata in un determinato senso, non v'era ragione di prendere d'ora innanzi un'altra strada. E questo la S. Congregazione sancì col suo prudentissimo *Nihil innovandum.*

S. Congregazione dei Riti.

I.

Circa le edizioni dei libri liturgici con canto gregoriano, anche in trascrizione moderna.

Dubbi. — A Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutio expostulata est; nimirum:

I. An liceat in commodum cantorum, praesertim in ecclesiis ruralibus, adhibere cantum gregorianum notulis musicalibus modernis descriptum?

II. An decretum super editione vaticana eiusque reproductione quoad libros liturgicos gregorianos cum signis rythmicis, uti vocant, privata auctoritate adiectis, quod impressum quidem est sub n. 4263 et die 11 aprilis 1911, inter *decreta authentica* S. R. C. sed non insertum in *Acta Apostolicae Sedis*, maneat adhuc in suo vigore?

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis voto, propositis dubiis ita respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative*, iuxta decretum n. 4166 circa libros cantus liturgici gregoriani, diei 11 augusti 1905 ad VII; relatum inter *decreta authentica* S. R. C. et *Acta Apostolicae Sedis.*

Ad II. *Affirmative*, in subsidium scholarum cantorum, iuxta tenorem eiusdem decreti n. 4263 (1).

Atque ita rescripsit et declaravit die 23 iunii 1917.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

---

(1) Ecco il testo del decreto, come risulta dalla *Coll. Auth.*, n. 4263: « Cum postulatum fuerit, an Episcopi possint propriam approbationem donare libris cantus gregoriani, melodias Vaticanae editionis adamussim reproductas continentibus, sed cum signorum ryth-

II.

Dubbi circa l'occorrenza e concorrenza degli uffici, specialmente nel breviario monastico benedettino, e su le Messe di requie o di santi nei doppi semplificati in Quaresima.

Ord. S. Benedicti. R. P. D. Fidelis de Stotzingen, Abbas Primas Ord. S. Benedicti Sacrorum Rituum Congregationi humiliter exposuit solvenda quaedam dubia, a diversis Congregationibus eiusdem Ordinis proposita, quae orta sunt ex novis Rubricis Lectionarii ad usum militantium sub regula S. Benedicti; nimirum:

I. Habetne Memoria in primis Vesperis veram et proprie dictam concurrentiam, ita ut habere debeat praecedentiam super reliquas commemorationes?

II. Si tempore Adventus vel Septuagesimae, quae sunt privilegiatae III Ordinis, Memoria cum feria occurrat, quaenam Missa est dicenda?

III. Si prima die libera cuiuslibet hebdomadae in Quadragesima occurrat festum duplex tamen simplificatum, licetne Missam de Requie celebrare?

IV. Si feria Quadragesimae occurrat festum duplex simplificatum, licetne Missam de Sancto celebrare?

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, omnibus sedulo perpensis, ita respondendum censuit:

Ad I. *Negative*, iuxta normas et rubricas in usum Benedictinorum Confederatorum approbatas die 9 iunii 1915, tit. VII *De Commemorationibus*, 4.

---

micorum indicatione, privata auctoritate additorum, Sacra Rituum Congregatio ad maiorem declarationem Decreti n. 4259, 25 ianuarii vertentis anni, respondendum censuit:

« Editionibus in subsidium scholarum cantorum, signis rythmicis, uti vocant, privata auctoritate ornatis, poterunt Ordinarii, in sua quisque Dioecesi, apponere *imprimatur*, dummodo constet, cetera, quae in Decretis Sacrae Rituum Congregationis iniuncta sunt, quoad cantus gregoriani restaurationem, fuisse servata.

« Quam resolutionem Sanctissimo Domino nostro Pio Papae X, per Sacrorum Rituum Congregationis Secretarium relatam, Sanctitas Sua ratam habuit et probavit. Die 11 aprilis 1911 ».

Ad II. Missae privatae dici poterunt de sancto vel de feria. Missa vero Conventualis dicenda est de feria.

Ad III. *Affirmative.*

Ad IV. *Negative.*

Atque ita rescripsit et declaravit die 23 iunii 1917.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Si dichiara che le indulgenze possono lucrarsi anche dai fedeli di rito orientale.

Decreto. — Cum quidam Episcopus Ritus Orientalis dubium proposuisset utrum fideles Rituum Orientalium lucrari possint omnes Indulgentias a Summo Pontifice universali decreto concessas, S. Poenitentiaria respondendum censuit: *Affirmative.*

Quod responsum, in Audientia diei 6 vertentis mensis iulii ab infrascripto Card. Poenitentiario Maiore relatum, SSmus D. N. Benedictus divina Providentia Pp. XV approbare ratumque habere dignatus est, ac publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae, in S. Poenitentiaria, die 7 iulii 1917.

Gulielmus Card. Van Rossum, *Poen. Maior.*

L. ✠ S.

F. Borgognini Duca, *S. P. Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Circa i privilegi del Capitolo Vaticano, in confronto con le norme che regolano le riserve pontificie e la collazione dei benefici in Roma.

Romana. — *Collationis beneficii*, 10 maggio e 14 agosto 1916. Essendo defunto in Montefiascone un chierico beneficiato della basilica Vaticana, nel 10 novembre 1914, ed avendo il Capitolo della detta basilica da Benedetto XIV, nel 1752, il privilegio di conferire alternativamente con l'E.mo Arciprete, e per turno di settimane, tali beneficii minori, il Canonico di

turno volle conferire il chiericato così vacante a un sacerdote che già da 23 anni era incardinato alla Basilica e in essa prestava servizio. Ma la Dataria Apostolica impugnò tal conferimento: 1° perchè tale vacanza era avvenuta in mese riservato alla S. Sede, fuori di Curia; 2° perchè il sacerdote eletto non era romano di origine, mentre la bolla *Dum singularem* di Leone X, data il 18 marzo 1513, riserva ai *cives romani* tutti i benefici vacanti in Roma senza distinzione, eccettuati solo i cardinalizi.

La questione fu dal S. Padre rimessa in primo e secondo grado alla Rota, per modo di Commissione Pontificia, e fu risolta in entrambi i gradi a favore della Dataria. Infatti la prima Commissione, composta del Decano, mons. Sebastianelli e degli Uditori mons. Cattani e Rossetti, il 10 maggio 1916 al dubbio: « An attenta Bulla Benedicti XIV *Ad honorandam*, « facultas quam habet Capitulum Vaticanum conferendi be- « neficia vacantia in sua Basilica, obnoxia sit reservationi men- « sium contentae in reg. IX Cancellariae Apostolicae, et dispo- « sitioni Bullae *Dum singularem* Leonis PP. X » rispose:

Ad primam et secundam partem: *affirmative*.

La Commissione di secondo grado, composta degli Uditori, mons. Many, Sincero e Massimi, ripreso in esame il medesimo dubbio, in data 14 agosto 1916, confermò il medesimo pronunziato, aggiungendo, quanto alla seconda parte « in bulla Leonis X *Ad honorandam* locutionem *cives Romani* restringendam esse ad originarios, nec comprehendere domiciliarios vel privilegiatos ».

Eccone le principali ragioni:

Quanto alla I parte. Il punto in questione è solo questo: se il Capitolo Vaticano ha il diritto di conferire i benefici minori vacanti nella sua Basilica, per morte del beneficiato avvenuta fuori di Curia, in uno degli otto mesi riservati alla S. Sede (1) (che sono gennaio e febbraio, aprile e maggio, luglio e agosto, ottobre e novembre). La regola IX della Canc. Apost., che abbiamo già più volte riportata (2) è concepita nei termini più generali « omnia beneficia, qualitercumque qualificata, ubicumque exsistentia »: non si vede quindi come ne vadano eccettuati i benefici minori

(1) Si noti che tale riserva è stata tolta nel nuovo Codice (can. 1435).
(2) Cfr. pag. 207 sg.

della Basilica Vaticana. Anzi il Riganti in reg. IX, § 3, n. 25 riferisce decisioni solenni del 1663, 1671, 1701 confermate con speciali motu-proprio dei PP. Alessandro VII, Clemente X e XI, coi quali fu sancita l'applicazione della detta regola *etiam pro perpetuis futuris temporibus* proprio in confronto col Capitolo Vaticano.

Ma da questo si oppone che la Costituzione di Benedetto XIV *Ad honorandam* del 27 marzo 1752 derogò, almeno implicitamente, a tale riserva come ad ogni altra, in favore del detto Capitolo. In primo luogo in quanto, nella clausola del § 39, stabilisce: « Salvo tamen nostro et Datariae Apostolicae iure « quoad collationes eorum beneficiorum, quae *ex persona* ali- « cuius ea obtinentis, uni vel pluribus respective affectionibus « et reservationibus apostolicis obnoxia, quomodolibet vacare « contingat »; con che avrebbe lasciato in vigore le sole riserve *ex persona*, cioè derivanti dalla qualità del precedente beneficiato, p. es. come familiare Pontificio, come ufficiale di Curia, ecc. In secondo luogo in quanto, nella clausola del § 67, stabilisce: « Non obstantibus, quatenus opus sit, *Nostris et Cancellariae* « *Apostolicae Regulis*, etiam de iure quaesito non tollendo ». Infine in quanto, fin dalle prime parole del § 39, Benedetto XIV dichiara di volere non solo confermare, ma anche *ampliare* i diritti del Capitolo.

A ben intendere il valore di quest'ultima argomentazione, occorre riportare le parole stesse del Pontefice: « *Iura, facul-* « *tates* et *iurisdictiones* Archipresbytero, Capitulo et Canonicis « dictae Basilicae competentia *circa collationem Beneficiorum* « Ecclesiasticorum cuiuscumque generis cum cura et sine cura, « *nec non circa administrationem* Ecclesiarum Parochialium, « Monasteriorum, Prioratuum, Abbatiarum, aliarumque eidem « Basilicae unitarum, sive subiectarum *asserere, confirmare et* « *respective declarare atque ampliare decrevimus* ». È chiaro che qui l'intenzione del Pontefice si riferisce a due oggetti fra loro distinti e di natura diversa, quali sono la collazione dei benefici Vaticani, e l'amministrazione delle chiese unite alla Basilica e da questa dipendenti; quindi non è necessario inferire che quel che il S. P. voleva *ampliare* fosse quel che si riferisce al primo oggetto, cioè alla collazione dei benefici, bastando anche, a compiere il senso di questa parola, che si riferisca al secondo solo. Anzi, la parola *respective* (rispettivamente) suggerirebbe

una netta divisione e una espressa corrispondenza di primo membro a primo membro, di secondo a secondo, con che pei benefici corrisponderebbe solo l'intenzione di *asserere et confirmare*, per l'amministrazione delle chiese, quello di *declarare atque ampliare*. E così è quando il S. P. successivamente deduce in atto la sua intenzione: nel § 39 infatti circa la collazione dei benefici, non fa in realtà che confermare quel ch'è in possesso: « quae hactenus conferre », « quibus ad hunc diem gavisi sunt »; mentre nei §§ 40, 44, 45, 51, 57, 58, 59, amplia grandemente gli iura, *facultates et iurisdictiones* (anche queste due parole in nulla s'attagliano alla collazione di benefici) relative alle chiese e monasteri dipendenti dal Capitolo. E così nei primi schemi e nelle prime glosse della bolla, mentre circa la collazione dei benefici non si trovano altre espressioni che *confirmat, probat*, agli altri §§ sopra citati circa le varie chiese si trova p. es.: *plenius asseritur, conceditur, confirmat et extendit*, ecc. Comunque ben osserva la sentenza di secondo grado: « Sed quidquid id est, ex verbis dubiis, obscuris et ambiguis, deduci nequit ampliatio certa privilegiorum Capituli, multoque minus tacita concessio collationis beneficiorum Regulae IX Cancelleriae subiectorum ».

La stessa conclusione deve stabilirsi rispetto alle due clausole sopra citate dei §§ 39 e 67: il minimo infatti che potrebbe dirsi è che l'interpretazione che vuol dar loro il Capitolo, alla prima, di cautelare solamente le riserve derivanti dalla *qualifica* del beneficiato cedente, alla seconda di escludere anche la reg. IX della Canc. Ap., tale interpretazione, diciamo, non è l'unica ammessa dalle parole; quindi queste restano *ambigue* e non valgono perciò a stabilire la *certezza* del diritto in parola; molto più se si pensi che il pontefice che le adopera è Benedetto XIV, sempre scultorio e preciso nelle sue disposizioni e che, essendo già stato canonico vaticano, ben conosceva le pretese del Capitolo, e quando volle definire a favore di questo, seppe usare espressioni da non lasciar luogo a dubbio. Ma vi sono altri speciali argomenti per dimostrare che l'interpretazione del Capitolo non solo non è l'unica possibile, ma è anzi inaccettabile.

Infatti basta leggere la clausola del § 39: « Salvo tamen Nostro et Datariae Ap. iure quoad collationem eorum beneficiorum, *quae ex persona ea obtinentis uni vel pluribus respective affectionibus et reservationibus Apostolicis obnoxia, quomodo-*

libet vacare contingat », per convincersi che non può intendersi della *sola* riserva dovuta alla *qualifica della persona*: sia perchè la designazione *ex persona*, è molto più ampia di quella *ex qualitate personae*; sia perchè, se fosse stata solo questa la riserva eccettuata, non avrebbe detto *uni vel pluribus* e tanto meno *quomodocumque vacare contingat*; sia perchè inutilmente il Papa avrebbe aggiunto *ex affectionibus*, essendo notissimo che queste non avvengono « ex qualitate personae », ma per atto esplicito del Papa, che, p. es., ordini al beneficiato di dimettere il beneficio. Benissimo arguisce, sebbene di passaggio, la sentenza di secondo grado: sarebbe lo stesso che se il S. Padre p. es. dicesse: « ti concediamo la facoltà di assolvere dai peccati, eccetto quelli riservati in cui fosse comunque incorsa la persona, con o senza censura »; chi potrebbe dire che il S. P. avrebbe concesso la facoltà di assolvere anche dai riservati, eccetto solo le riserve o censure *nominatamente* dichiarate o intimate?

Quando poi si arguisce dalla clausola finale, del § 67, « Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostris et *Cancellariae* Ap. regulis, etiam de iure quaesito non tollendo ac de non concedendis indulgentiis ad instar », si avverta: 1° che in genere nelle clausole finali delle Bolle non si fanno nuove concessioni, solo si rimuovono ostacoli a concessioni già fatte; e dal già detto è evidente che nel corpo della Bolla non s'era fatta concessione alcuna quanto ai riservati; 2° che è cosa risaputa, che le regole della Cancelleria hanno bisogno di espressa, specifica, individua menzione; specialmente la IX, la quale nel suo testo esclude ogni deroga « nisi facta fuerit de ea explicita mentio »; ciò è tanto vero, e tanto bene lo sapeva Benedetto XIV, che nella obietta clausola, volendo derogare a due speciali regole, cioè la 18ª *de iure quaesito non tollendo*, e la 51ª *de indulgentiis ad instar non concedendis*, esplicitamente le nominò nel testo della clausola; avrebbe dunque fatto lo stesso, se avesse inteso derogare alla IX circa la riserva *ratione mensium;* 3° di più, aggiunge sagacemente la sentenza di secondo grado, si noti che le regole della Cancelleria si sogliono promulgare come *ex novo* all'inizio di ogni Pontificato. Ora la IX è così concepita: «Volens S. P.... privilegia, etiam in limine erectionis concessa, *et indulta apostolica* circa ea,... quibusvis personis et collegiis... adversus reservationem huiusmodi minime suffragari ». Se quindi, per dannata ipotesi, Benedetto XIV avesse davvero

nella sua *Ad honorandam* indulta la deroga alla IX, la nuova promulgazione fatta dal suo successore Clemente XIII nel 1758, avrebbe tolto ogni efficacia a quell'indulto. Perciò tutti i dottori insegnano che la facoltà concessa da un Pontefice di conferire anche i riservati, non può durare che durante il Pontefice concedente. Cfr. Lotter., *De re benef.*, l. II, q. 39, nn. 15-19; Piton., *Controv. Patr.*, All. 100, n. 2061; Riganti, *in reg. IX*, § 5, n. 41, in reg. LXXI; Rota, 200, IX; 343 n. 8-11, XVI, Rec.: 101, Urgellen., *Plebaniae*, 11 dec. 1730 coram Crescentio, etc. Quindi, anche ammessa l'interpretazione del Capitolo, non ne seguirebbe che esso, attualmente, sia libero dall'osservare la riserva dei mesi.

Quanto alla II parte. La bolla di Leone X, *Dum singularem*, del 18 marzo 1513, contiene vari privilegi a favore dei Romani. tra l'altro quello espresso nel § 4 che tutti i beneficii « monasteria ac prioratus, canonicatus ac praebendas, dignitates et personatus, administrationes, officia, ceteraque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, in dicta Urbe et illius districtio exsistentia (*VV. FF. NN. PP... Cardinalium... dumtaxat exceptis*) nonnisi civibus Romanis conferri seu commendari, aut alias de eis, in alios quoquo modo (*praeterquam si beneficia praedicta ex resignatione alienigenae vacaverint, quae etiam alienigenis conferri valeant*) etiam per Nos et Sedem Apostolicam disponi nullo modo possit; collationesque... etiam per Nos et Sedem... *etiam cum expressa praesentium derogatione...* nullius sint roboris vel momenti, nullumque alicui, etiam coloratum, tribuant titulum possidendi ». Questa disposizione riguarda certamente anche i beneficii Vaticani. Non può dirsi che sia cessata, come altri privilegi contenuti nella stessa bolla (p. es. quelli dei Conservatori Romani, corpo non più esistente) per cessazione del soggetto, poichè il popolo e clero Romano ancora restano. Neppure può dirsi derogata nella bolla Benedettina, *Ad honorandam*, non essendovi in questa cenno di deroga; e anzi la Leonina esclude ogni deroga, anche per singolari casi, anche per espressa menzione. Tanto meno cessò tal privilegio per non-uso, chè anzi anche attualmente, quando è il caso, si richiede la dispensa pontificia da tale condizione di *romanità*, anche per Canonicati e Benefici Vaticani.

Il Capitolo non lo contesta, ma, specialmente nel giudizio di secondo grado, sostiene una interpretazione lata della pa-

rola *cives romani*, comprendendovi non solo i nativi, ma anche i domiciliati, se non pure i privilegiati di cittadinanza romana.

E non è a negarsi che, anche in materia beneficiaria, in genere il termine *cives*, va inteso anche di chi ha ottenuto la cittadinanza per continuato domicilio, a norma delle leggi civili, antiche e moderne. Cfr. De Luca, *De Praeemin.*, disc. 37 n. 3; Ferraris, v. *Cives* n. 42, 54, 62, ecc.

Ma *nel caso nostro* è ben dimostrato che Leone X intese escludere positivamente i *privilegiati*, dal fatto che dovette stabilire una eccezione esplicita pei Cardinali, che sono sempre cittadini romani per diritto; come pure i *domiciliari*, dal fatto che stabilì pure una seconda eccezione « praeterquam si beneficia praedicta ex resignatione *alienigenae* vacaverint, quae etiam *alienigenis* conferri valeant »: dunque oppose l'alienigena, cioè il « nato (genitus) *altrove* » al « cives Romanus »; dunque « cives Romanus » qui vuol dire « nato a *Roma* »; tanto più che tale alienigena si suppone beneficiato in Roma, e come tale poteva benissimo avere acquistata per domicilio la cittadinanza romana; ciò non ostante, nel concetto di Leone X, resta sempre alienigena: in altre parole anche il cittadino per domicilio non è il *cives Romanus*, agli effetti della Bolla. Anche la S. Sede ha sempre inteso che la cittadinanza romana, di cui si parla nella Bolla citata, sia la *originaria*; e ogni qualvolta si è trattato di conferire i benefici di Roma a chierici non romani di *origine*, ha sempre premessa la dispensa Pontificia dalla *romanità* per mezzo della Dataria. Ora, essendo la consuetudine ottima interprete della legge (Rota, dec. 527, n. 39, p. 19, tom. III; dec. 518, n. 36, p. 19, tom. II Recen.) deve ritenersi che la cittadinanza romana voluta da Leone X sia veramente la *originaria*. Quindi il Riganti disse: « Talis etiam in casu nostro sensus Datariae et Cancellariae, quae derogando Indultis et Privilegiis Populi Romani, supponit expresse ea concessa civibus originariis » (lib. II, ad Reg. XVII, n. 179 s.).

Per tali ragioni, fu deciso come sopra, e la sentenza è passata in giudicato.

LE PIE ASSOCIAZIONI E IL MINISTERO PARROCCHIALE

(Continuazione dell'articolo precedente; vedi pag. 285) (1).

II.

Richiamati sommariamente i concetti e i principî generali intorno alle Pie Associazioni laicali e all'autorità dei Vescovi e dei Parroci, troviamo agevolata la via per entrare ad esporre la questione propostaci dei rapporti delle medesime Associazioni col ministero parrocchiale. E non ci è difficile mostrare ciò che in principio assumemmo, come, secondo la mente della Chiesa, le Pie Associazioni dei laici e segnatamente le Confraternite devono essere ordinate, oltrechè alla santificazione dei propri membri, sulla qual cosa non può cadere alcun dubbio, in sussidio e complemento del ministero e dell'azione parrocchiale e sacerdotale.

Questo si ricava dalla natura e dall'indole degli stessi Pii sodalizi, massimamente delle Confraternite, dalle disposizioni sia universali, sia particolari del Diritto ecclesiastico e dalla dottrina dei canonisti e dei maestri di teologia pastorale.

Invero, le Pie Congregazioni e Confraternite, siano o no alla dipendenza immediata dei Parroci, sono istituite precisamente allo scopo di promuovere una vita cristiana più perfetta, ovvero opere di culto pubblico o di pietà o di carità: *Ad Religionis et pietatis incrementum, ad mutuam charitatem inflammandam, Apostolica Sedes... potestatem facit... Confraternitates et Congregationes erigendi...* (2). — *Associationes... ab Ecclesia constitui possunt vel ad perfectiorem vitam christianam inter socios promovendam, vel ad aliqua pietatis aut caritatis opera exercenda, vel denique in incrementum publici cultus* (3).

(1) A pag. 286, 4 capoverso, linea 3, invece di: con statuti, leggere « *constituti* ».

(2) *Decret. Auth. S. C. Indulg.*, 8 genn. 1861.

(3) *Codex I. C.*, can. 685.

Anzi il fine principale delle Confraternite e delle altre Pie Associazioni, massimamente nelle presenti circostanze, è prevalentemente spirituale e di culto. « Se le attuali circostanze, così la circolare della S. Congregazione dei Vescovi e RR. del 18 settembre 1891 agli Ordinari d'Italia, impediscono alle Confraternite l'esercizio della carità e della beneficenza in una determinata maniera, non impediscono però loro di promuovere nei membri che le compongono lo spirito di pietà e di devozione, e l'esatto adempimento dei doveri cristiani, nonchè l'edificazione del prossimo, che è il fine principale di tali Istituzioni » (1).

Ora il promuovere tra i fedeli opere di perfezione cristiana, di pietà e di carità e d'incremento del culto pubblico, appartiene ai Vescovi nelle diocesi, e nelle parrocchie segnatamente ai Parroci, quali pastori e capi subordinati dei propri fedeli. Nè questi possono da soli generalmente riuscire, in mezzo a tante difficoltà, a spiegare intorno ai rispettivi popoli un'azione efficace e sufficiente per una più perfetta vita cristiana, nè a soddisfare, senza altrui collaborazione, i loro molteplici, anzi innumerevoli bisogni morali e spirituali. Perciò hanno bisogno della docile cooperazione dei loro filiani, di quelli in specie che sono raccolti e organizzati in Pie Associazioni, i quali conseguentemente hanno il dovere di svolgere la loro generosa e benefica attività subordinatamente alle direttive e al consiglio prudente dei loro rispettivi superiori gerarchici, che nelle parrocchie, particolarmente di campagna, sono rappresentati in genere dal Parroco.

* * *

Ma di più, che le Pie Associazioni siano destinate non solo alla santificazione dei loro membri, ma anche in sussidio del clero e dei Parroci è espressa volontà della Chiesa. Ciò si raccoglie in primo luogo dal *Cerimoniale dei Vescovi* (2), dal *Rituale Romano* (3), dal *Memoriale Rituum* e dal nuovo Codice del Diritto Canonico, (can. 706, 711, 718, 1333), che suppongono,

(1) Cfr. Decr. della C. Concist., 5 maggio 1914.

(2) Lib. II, c. 33, n. 213.

(3) *De comm. infirmor., De visitat. infirmor., De Exsequiis.*

o raccomandano, o prescrivono l'intervento delle Congregazioni laicali nelle Processioni, nel Viatico, nella cura degl'infermi e nelle esequie dei defunti, nell'insegnamento della dottrina cristiana e in altre pie opere delle Parrocchie.

Il predetto cómpito dei Pii Sodalizi è insinuato in modo abbastanza chiaro da vari atti dei Sommi Pontefici. Per limitarci ai più recenti, ricordiamo le parole di Pio IX al Consiglio dell'opera dei Congressi e Comitati cattolici, che meritamente sono applicate dagli autori (cfr. Mach-Ferreres, *Tesoro del Sacerdote*, 13ª ediz., t. II, n. 742) a tutte le Associazioni e Congregazioni cattoliche laiche: «*... vos, dilecti Filii in subsidium eius (ecclesiasticae Auctoritatis) a divina Providentia vocati estis; Nosque delectamur et gaudemus studium considerantes, quo veluti phalange compacta, iungimini Pastoribus vestris*». E Leone XIII, parlando precisamente delle Confraternite e delle Pie Congregazioni, così ne compendia l'elogio: «*societates saluberrimae... divinum ad cultum in templis adhibitae, aut animis corporibusque sublevandis destinatae... Quarum numerus ita percrebuit, ut oppidum nullum, nulla ferme paroecia sit, ubi non illae aut complures, aut aliquae certe habeantur*» (Enciclica sulla Confraternita del Rosario, 12 settembre 1897).

Cotesto ufficio delle Pie Associazioni di cooperare all'incremento e di servire di sussidio al ministero parrocchiale e sacerdotale, insinuato chiaramente nelle fonti molteplici del diritto generale della Chiesa, è affermato in modo espresso e formale nelle costituzioni dei Sinodi diocesani e dei Concili provinciali. A queste costituzioni si deve ricorrere tanto più necessariamente in quanto manca una legge *generale* sull'intervento delle Confraternite e delle Pie Congregazioni nelle funzioni e nelle opere parrocchiali; e in quanto che ad esse e alle consuetudini locali rimandano non di rado gli stessi decreti delle S. Congregazioni Romane, come quello della S. Congregazione dei Riti, 19 dicembre 1703, già da noi riferito.

Sfogliando pertanto le prelodate costituzioni raccogliamo che i Vescovi favoriscono e caldeggiano i Pii Sodalizi e i Parroci debbono promuoverli «per il grande aiuto che da essi deriva all'opera e al ministero parrocchiale». Così il Sinodo diocesano di Vercelli dell'anno 1904, art. 461; il Sinodo di Como del 1905, cap. XXII, art. 553; il Sinodo di Firenze

dello stesso anno, cap. VIII, art. 319; il Sinodo di Modena, 1903, tit. I, c. 111, § 4, ecc.

Gli Atti del Sinodo di Fiesole del 1902 poi (p. V. cap. X, art. I) proclamano in forma esplicita che le Confraternite e le Pie Congregazioni « *ut parochis auxilio ferrent institutae sunt* », e nello Statuto emanato in Appendice aggiungono esser dovere delle Confraternite « santificare le feste coll'assistere alle funzioni parrocchiali ».

Ancora: il Concilio Provinciale Veneto del 1859 insegna come « *nihil utilius sit pietati fovendae... quam in singulis paroeciis adsint quaedam sodalitates seu congregationes, quibus fideles communibus officiis et publicis vel privatis solemnitatibus, mutuis inter se et exhortationibus et exemplis ad charismata meliora aemulanda excitentur* ».

Che se amisi varcare l'Italia e guardare le Costituzioni delle chiese estere, vi troviamo lo stesso insegnamento. Gli Statuti sinodali di Parigi (Cap. XI), ad esempio, così raccomandano ai Parroci i Pii Sodalizi: « Le Confraternite e le altre pie Associazioni offrono nelle parrocchie i più preziosi vantaggi... Esse sono utili ai Curati, il cui ministero trova in loro dei potenti ausiliari per la celebrazione delle solennità religiose. Esse sono utili infine a tutti gli abitanti della parrocchia che edificano coll'esempio delle virtù cristiana » (1).

Ancora più importante è su questo punto l'istruzione: *De practica sociali operatione Sacerdotis*, che dà il Sinodo di Lavant in Austria, tenuto nell'anno 1906 (Cap. CX, pag. 231): « *Societates sunt media, ut obsistatur periculis religioni imminentibus, et restituatur Ecclesiae influxus in vita publica. Societates colligant pastorem et gregem. Exinde sequitur, Societates catholicas finem suum assequi non posse, nisi coniunctae sint intime cum ecclesia eique subordinatae, easque necessarias vel saltem utiles esse in quacumque parochia* ».

In generale poi tutti i più importanti Sinodi diocesani e provinciali sono concordi nell'enumerare i vantaggi che arrecano le Pie Associazioni alle Parrocchie, quando siano ben

(1) Dopo ciò non è strano che anche la legge civile abbia attribuito e riconosciuto talvolta alle Confraternite lo scopo di coadiuvare il Parroco negli uffici del culto. Cfr. CALISSE, *Diritto Ecclesiastico*, l. I, cap. VI, § 2. Per la Spagna, cfr. FERRERES, *Le Confraternite*, trad. ital., pag. 123

costituite e ossequenti all'autorità ecclesiastica; e nel riconoscerle utili ai membri che le compongono, per l'unione santa che esse stabiliscono e fomentano tra loro — unione tanto raccomandata dal divino Redentore (Evang. di S. Giov., XVII); per l'efficacia particolare delle preghiere e delle buone opere fatte in comune; per la partecipazione ai favori spirituali e alle indulgenze di cui la Chiesa li ha arricchiti, infine per le buone opere che promuovono, per il buon esempio che offrono, per l'emulazione che suscitano nel praticare il bene (1).

***

Nè basta: tutti gli scrittori che hanno trattato dei Pii sodalizi e dell'ufficio pastorale dei Parroci, hanno espressamente proclamato le Associazioni dei fedeli come uno dei sussidi dell'azione pastorale e dei mezzi principali di santificazione e di edificazione delle parrocchie. Per i canonisti basta citare il Ferrari (*Summa Inst. Can.* I, n. 244) che compendia in questo bel motto i vantaggi che i sodalizi portano alla Chiesa: «Confraternitates, si recte procedant, magnum afferunt ecclesiae iuvamen splendidumque ornamentum».

Inoltre il grande maestro della morale cattolica, S. Alfonso de' Liguori, raccomanda che il Pastore di anime dedichi le sue vigili cure alle Congregazioni e alle Confraternite, perchè esse possono dirsi essere per i secolari la torre di David, l'arca di salvezza (*Homo Ap.*, VII, 55; *Glorie di Maria*, p. 2, pag. 289).

E lo zelantissimo cardinal Giraud, onore dell'episcopato francese, scrisse allo stesso proposito: «Che frutti non può produrre in una Parrocchia una Confraternita (*e lo stesso dicasi di un'altra qualsiasi Congregazione*) ben regolata! Essa vi fermenta come un lievito prezioso che può santificare tutta la massa. Essa preserva l'innocenza, mantiene la giovinezza nelle abitudini virtuose, fa praticare lo zelo, la carità. Per essa la pietà è onorata, i sacramenti frequentati, il giorno del Signore degnamente santificato. Essa edifica l'assemblea dei fedeli: gli altari le vanno debitori della loro decorazione e della loro aggiu-

(1) Cfr. Synodus Neapolit., an. 1882, pag. 179; Syn. Casalensis, 1895, n. 618 sgg.; Syn. Ianuen., Cap. X, n. 487; Conc. Prov. Burgen., 1898, tit. XII, ecc.

statezza; essa aggiunge allo splendore delle cerimonie sante con la melodia dei canti, il bell'ordine delle sue file e la gravità del suo incesso sotto la bandiera spiegata. Essa è l'ornamento della chiesa, l'esempio del gregge, la gioia del pastore... uno dei mezzi più efficaci di santificare una parrocchia o di rigenerarla » (*Oeuvres complètes*, v. 1, p. 172).

Dopo questa viva descrizione della molteplice utilità che sogliono apportare a una Parrocchia i Pii sodalizi, dispensandoci dal moltiplicare le testimonianze, ci restringiamo a riferire l'autorità di un classico maestro contemporaneo dei pastori di anime, quale è il Frassinetti (*Il Parr.*, p. 128, n. 201). Questi, dopo essersi sforzato di persuadere il Parroco che gl'interessi delle Confraternite non possono essere in reale opposizione con gl'interessi nella Parrocchia, inculca specialmente le Pie Congregazioni della gioventù, come quelle che « aiutano il Parroco in molti modi nel promuovere le pratiche della pietà e il decoro della casa di Dio ».

Che più? La storia e le migliori consuetudini in vigore nell'Italia e nei paesi cattolici esteri ci confermano luminosamente il principio che le Associazioni e le Confraternite hanno ad essere di sussidio all'azione e al ministero parrocchiale e sacerdotale.

Invero le Pie Congregazioni e le Fraternite laicali sono nate e ricevettero la primitiva forma nelle chiese parrocchiali. Possono a questo proposito citarsi le antichissime Fraternite di Francia, per cui dettò regole, sin dal IX secolo, Hincmaro, arcivescovo Remense (1), le Confraternite romane del gonfalone, *recommendatorum B. Mariae* (« madre e capo delle altre »), che per più secoli ebbe una parte ragguardevole nei servizi religiosi della parrocchiale Basilica Liberiana (2) e del SS.mo Corpo di Cristo, che fin dagli esordi del 1500 fiorirono nelle Parrocchie di S. Lorenzo in Damaso e di S. Maria sopra Minerva; i Sodalizi di S. Spirito in Sassia e della Pietà dei Fiorentini, ecc.

Come prova poi delle consuetudini odierne notiamo che

---

(1) THOMASSINUS, *Vetus et nova Eccl. disciplina*, Paris, 1668, I, 295; HINCMARO prescrisse: *In omni obsequio religionis coniungantur, videlicet in oblatione, in luminaribus... in exequiis defunctorum, in eleemosynis et ceteris pietatis officiis.*

(2) Cfr. *Statuti della Ven. Archic. del Gonfalone*, Roma, 1888, pag. XIV sg.

tutte le Parrocchie meglio organizzate di Roma, Parigi, Madrid, Vienna ecc. sono fornite di più Congregazioni laicali in sussidio del sacro ministero (1). Anche in Germania « le Associazioni coadiuvano l'azione pastorale e non v'ha si può dire in Berlino una Società cattolica che non abbia per presidente o consulente il Parroco » (2).

Ma ci si potrà osservare; le associazioni subordinate al Parroco certo non possono non essergli di sussidio prezioso, ma i sodalizi indipendenti dalla di lui giurisdizione tendono a tutt'altro che a venire in aiuto della cura ordinaria parrocchiale!

È facile rispondere che anche le Pie Associazioni esenti da ogni ingerenza del Parroco e tuttavia fiorenti in Parrocchia, se non hanno per istituto l'ufficio di cooperare direttamente al ministero parrocchiale, è fuori di dubbio che di fatto quando non vogliono esser degeneri, cooperano alla benefica azione del Parroco almeno indirettamente, operando e promuovendo il bene nel territorio della parrocchia.

È perciò il Parroco anche a queste istituzioni deve fare buon viso e lieta accoglienza; incoraggiare e benedire i loro propositi e la loro azione generosa. In pari tempo, massimamente nei suoi rapporti con questi sodalizi esenti, terrà presente l'avvertenza che dà nella sua *Summula Theologiae Pastoralis* (Romae, 1912, n. 366) il Micheletti: « *comiter semper confratres habeat, sed non nimis, ne quibusdam (qui fere ubique semper habentur) paroecialem provinciam invadendi cupidis, occasionem praestet* ».

(*Continua*).

Sac. F. ANNIBALE FERRETTI
Cons. della S. Congr. dei Riti,
Avv. nella S. R. Rota.

(1) Cfr. *Annuario Ecclesiastico* dei PP. Pallottini; SWOBODA, *La cura d'anime nelle grandi città*, vers. Bart. Cattaneo, Roma, 1912, pag. 88 segg.

(2) SWOBODA, *La cura d'anime*, l. cit.

QUESTIONI.

Circa il culto di S. Lazzaro « il Mendico ».

Riceviamo da un nostro egregio Abbonato dotte osservazioni alla risposta data dal *Monitore*, nel fascicolo di novembre 1916, pag. 439, su questo argomento; in base alle quali il Censore conclude che la cosa non va certo così, come la disse il periodico, e che le idee ivi esposte produssero sgradevole impressione nella sua diocesi, dove S. Lazzaro Mendico ha un vero culto, da tempo antichissimo. Ecco quanto crediamo potere replicare:

Premettiamo per norma generale che le risposte date tra i quesiti minori non sono, per ciò stesso che si trattano brevemente, altro che deduzioni di brevi riflessioni, stimate sufficienti allo scopo, in quei dati casi particolari.

Nel caso presente, non si credè necessario trattare tutta la parte storica, esegetica, critica della questione, bastando per rispondere al dubbio la comune opinione dei biblisti recenti più autorevoli, donde constava a noi non provarsi la storica, reale esistenza del mendico Lazzaro, checchè ne abbiano detto alcuni Padri e Dottori; per cui l'estensore della risposta, da liturgista rigoroso, non volle incoraggiare il suo culto, come non lo incoraggia la Chiesa. Del resto, secondo persone competenti in liturgia ed agiografia da noi consultate, risultò che il culto a S. Lazzaro Mendico, o era una trasformazione di quello di S. Lazzaro Vescovo (Lazzaro Risuscitato), o si limitava alla sola venerazione d'immagini e devozione popolare.

Anche le ricerche fatte circa la *chiesa di S. Lazzaro a Porta Angelica*, qui in Roma, diedero questo risultato: 1° essere ivi culto non liturgico al Mendico e vero culto a S. Lazzaro Risuscitato; 2° esservi la *Stazione*, la Domenica di Passione, sebbene non notata nel Messale, ma precisamente la domenica interposta tra il venerdì che dà nella Messa il Vangelo della risurrezione di Lazzaro da Betania e il sabato che dà quello ricordante la ricerca a morte del medesimo.

Ma, quello che nel caso più importava, fu di sapere, presso la S. Congregazione dei Riti, se mai avesse approvato culto liturgico a S. Lazzaro il Povero; la risposta dataci, quantunque non in via ufficiale, si fu: 1° nei calendari riveduti testè, inviati *da tutto il mondo* secondo il decreto 23 ottobre 1913, tit. V, n. 1, non risultare, a memoria di alcuno dei Revisori, che alcuna diocesi od istituto tenesse una tale venerazione; 2° non conoscersi tale culto liturgico in luoghi particolari. A noi bastò questo, e non potevamo, certo, pretendere una inchiesta officiale.

In conseguenza di ciò scrivemmo che non credevamo esistessero, nonchè offizi e Messe, neppure altari o funzioni di altro genere, in onore di cotesto S. Lazzaro. Ora, se è provato, come asserisce il Censore, che esistono altari e funzioni del genere, sino a prova contraria, riteniamo che non siano approvati dalla S. Sede, e ciò basta per concludere, anche oggi, che la tolleranza di questo culto sia da ammettersi nel senso espresso nella soluzione contestata; quanto agli altari, ecc., che hanno parvenza di culto pubblico, trattandosi che non hanno sanzione dalla suprema Autorità della Chiesa, restiamo nella nostra opinione. Non diciamo però, con questo, che i Rev.mi Ordinari non possano chiudere un occhio, ed anche tutti e due, su tale specie di culto, perchè altro è approvare, cioè apporre il suggello della propria autorità, altro tollerare, rispettando il titolo di possesso; altro tollerare senza curarsi di vedere se si possa ottenere il meglio, altro tollerare a ragion veduta, durante cioè speciali circostanze, ad evitare, per esempio, disordini o mali maggiori, o magari aspettando che venga qualche decisione autorevole.

Fino, dunque, a prova contraria, prova a tutto rigore, perentoria, e appoggiata ben in alto, sosteniamo la soluzione, nel senso che, escluso il diritto d'istituire il culto a S. Lazzaro il Mendico dove non esiste, e constatata in qualche luogo l'esistenza del fatto, si tolleri quanto si possa tollerare, cioè, a norma del secondo capoverso della soluzione, con tolleranza che diremmo più larga, che corrisponderebbe al *nihil innovandum*, se si trattasse di culto popolare (quasi privato): mitigando pure, quanto a lampade, ceri, ecc., l'espressione che allora fu usata; e con tolleranza che chiameremmo condizionata, *donec*, cioè, *peculiaria locorum et personarum adiuncta non sinant*, se si trattasse di qualche cosa di più, per esempio, processioni, pubbliche preghiere.

Ma passiamo al culto strettamente *liturgico*: dedicazione di chiese e di altari, offizi e Messe. Riguardo a questo, non lo ammettemmo: 1° nella ipotesi che non ve ne fosse alcun esempio: « non crediamo che vi sieno altari... non offizi, ecc. »; 2° nel senso della sua accettazione o introduzione dove non esista. E quanto al primo punto, ringraziando il rev. Censore di averci ricordato che vi sono altari, chiese e funzioni in onore del Mendico Lazzaro, dovrà dirsi: *contra factum nullum ratiocinium*: vi sono veramente chiese ed altari dedicati a S. Lazzaro della parabola; ma quale la conseguenza? L'Autorità ha taciuto e tace, e neppure altri troverà a ridire; siamo nel campo della consuetudine che possiede, e si userà tolleranza, come sopra. Quanto alle origini però di questo culto, e al suo significato, ognuno ha il diritto d'interpretare la cosa come crede meglio, fino a dichiarazione perentoria contraria dell'unica competente, la S. Sede.

Circa il secondo punto, abbiamo il diritto di non convenire con

chi sostenga potersi introdurre un tal culto, insino a che la S. Sede non dichiari il contrario.

E se veramente si avesse in qualche luogo l'officio e la Messa del Santo? Crediamo che, salvo constasse della sanzione Apostolica, che avremmo piacere di conoscere, per fare atto di sincera sommissione, in quella misura che la cosa oggettivamente esigesse, non potrebbe rimanere tranquillo un superiore senza fare appello alla S. Sede. Potrebbe essa infatti: 1° dichiarare l'esistenza personale, storica del Santo, ed approvarne il culto; 2° viceversa, dichiarare il contrario, e proibirne il culto; 3° rimanere acquiescente, se non altro ammettendovi come concretizzato il culto degli uomini santificati dal dolore e dalla povertà. Diciamo « se non altro », perchè, anche allora che non credesse di spiegarsi chiaramente in questo senso, che danno verrebbe alla Chiesa o al divin culto da questa semplice tolleranza? Nessuno. Vediamo che anche in mezzo alle recriminazioni dei nostri giorni essa lascia continuare ad onorare Santi che, si dice, non siano mai esistiti, o sieno stati confusi o duplicati, o non militassero nell'ortodossia... Il culto è diretto a Dio, sia pure a mezzo dei Santi suoi: rammentiamo come la S. Sede, non sono molti anni, fece mutare nell'orazione di S. Isidoro Agricoltore le parole: « ut B. Isidori confessoris tui, cuius exsequimur cultum », nelle altre: « ut cuius exsequimur cultum, intercedente Sancto Isidoro confessore tuo, sentiamus effectum ».

Le chiese e gli altari si dedicano a Dio, in onore e memoria dei Santi. Si osservi come la Santa Sede, talvolta, insistendo alcuno nel domandare, per esempio, la Messa di qualche Santo, o meglio di qualche persona, supposta martire, di cui si fossero avute, da più o meno autentica provenienza, le spoglie, ha concesso la Messa comune di un Martire, facendo anche tacere il nome, spesso fittizio (Santi battezzati), mostrando così, ciò che accennammo sopra, che essa intende, in tali casi, onorare Iddio nei Santi suoi coronati dal martirio, dalla penitenza, dalla pazienza, dalla verginità, ecc., sebbene possa essere che la persona individuata nelle reliquie, nella immagine non esista, o le reliquie non sieno autentiche.

Quanto alla sgradevole impressione che, come scrive l'egregio Censore, hanno prodotto le idee esposte nel *Monitore*, ci pare che si possano, coloro che l'hanno patita, tranquillizzare con le spiegazioni che abbiamo date, per le quali non verrà turbato lo *status quo*. E, se mai in qualche luogo venisse a diminuire il culto a S. Lazzaro Mendico?... Il severo liturgista se ne potrebbe anche compiacere; salvo sempre il giudizio della Chiesa, che non è da confondere con la tolleranza che essa usa in cose che non pregiudicano alla sana dottrina e alla disciplina ecclesiastica.

QUESITI MINORI.

87. *D.* Se gli amministratori degli Istituti ecclesiastici, per fare il cambio dei titoli in rendita migliore con titoli dello stesso Governo hanno bisogno del beneplacito Pontificio?

R. Prima della promulgazione del nuovo Codice, per la conversione dei titoli al portatore, anche in titoli migliori, si richiedeva il previo beneplacito apostolico, come è facile desumere dalla risposta data dalla S. C. C. il 17 gennaio 1906. Infatti, ai dubbi: 1° se per le alienazioni di valori al portatore spettanti ad enti ecclesiastici, od a cause pie soggette alla tutela della Chiesa, sia necessario il beneplacito apostolico, come per le alienazioni dei beni immobili e delle cose preziose; 2° se egual facoltà si richiede per la permuta dei medesimi in altri titoli o valori, anche immobili, la S. C. C. rispondeva: « *Ad I, affirmative; ad II affirmative*, excepto casu urgentis necessitatis, in quo periculum sit in mora, et tempus non suppetat recurrendi ad S. Sedem, habito tamen in his adiunctis Ordinarii beneplacito, et sub lege ut permutatio fiat in titulis quam maxime tutis ».

Il can. 1529, al par. 2, stabilisce che gli amministratori di beni ecclesiastici possono commutare i titoli al latore in altri titoli « *magis aut saltem aeque tutos ac frugiferos, exclusa qualibet commercii vel negotiationis specie, ac de consensu Ordinarii, dioecesani Consilii administrationis aliorumque quorum intersit* ».

Pertanto, perchè una tale commutazione possa farsi, è necessario che i nuovi titoli, da acquistare, siano più *sicuri* e più *fruttiferi*, e si escluda ogni idea di speculazione. Verificandosi queste condizioni, basterà per la liceità dell'operazione il consenso dell'Ordinario o del Consiglio di amministrazione, prescritto dal canone 1520, e degli altri interessati nell'operazione di permuta, che s'intende fare. Qualora però i titoli da acquistare, pur essendo più fruttiferi, non offrissero maggiore o sicurezza uguale ai precedenti, noi stimiamo, in base ai principî d'interpretazione sanciti nelle norme generali, e in particolare a quelli espressi dai paragrafi 2°, 3° e 4° del can. 6, persista l'obbligo del beneplacito apostolico.

88. *D.* Tizio, sacerdote, dovrebbe prendere possesso del benefizio parrocchiale conferitogli con Bolla vescovile; osta però la chiusura temporanea al culto della chiesa parrocchiale, la quale è da vari anni in riparazione, nè sarà ultimata così presto. Può il predetto parroco essere immesso in possesso del suo beneficio in altra chiesa sita nel suo territorio, dove

attualmente il clero della parrocchia funziona chiesa non esente, ma appartenente ad una Confraternita?

R. Tizio, nel caso, può senza alcuna difficoltà prendere possesso del suo beneficio parrocchiale nella chiesa ove provvisoriamente si raduna il clero per le funzioni. Non è raro il caso in cui non potendosi dare a un parroco novello il possesso nella propria chiesa parrocchiale, per evitare delle dimostrazioni popolari, gli Ordinarî sogliono procedere alle formalità del possesso in altra chiesa o nell'oratorio dell'Episcopio od anche in Curia. Le cerimonie che accompagnano la presa di possesso sogliono variare da diocesi a diocesi, e la maggiore o minore solennità non influisce sulla sostanza dell'atto, onde in qualche caso particolare gli Ordinarî possono provvedere come esigeranno le circostanze. Ciò viene confermato anche dal nuovo Codice, il quale, al can. 1444, par. 1 prescrive: « Missio in beneficii possessionem fiat secundum modum iure peculiari praescriptum, vel legitima consuetudine receptum, nisi *iusta ex causa* Ordinarius ab eo modo seu ritu expresse in scriptis dispensaverit; quo in casu haec dispensatio locum tenet captae possessionis ».

89. *D.* Caio, canonico di una chiesa cattedrale, ove vige in luogo delle vacanze conciliari, l'alternativa, quando non è di coro si reca in paese ove ha la madre, la famiglia e altri interessi. Caduto malato, manda il certificato medico e rimane in famiglia per essere meglio assistito. Può il Capitolo multarlo in forza della consuetudine di puntare i beneficiati malati che si trovano fuori del luogo della residenza?

R. Dopo la pubblicazione del nuovo Codice, ogni dubbio in proposito è stato eliminato. Poichè coloro che sono dispensati dal coro, nei giorni in cui possono assentarsi dal coro, non sono tenuti a risiedere nel luogo del beneficio: « *qui vero ad chorum non adstringuntur, obligatione residendi in loco beneficii non tenentur per dies quibus a choro absunt* » (Can. 419, par. 1), è facile conchiudere che gl'infermi, i quali sono scusati dal coro in forza del can. 420, par. 1, n. 5, possono risiedere dove meglio loro aggrada senza andare perciò soggetti a puntatura.

90. *D.* Un canonico, essendo professore nelle scuole governative, si trova nella dura necessità di oltrepassare di circa quindici giorni i tre mesi conciliari di vacanza. Si domanda, basta che detto canonico paghi le sue fallenze, ovvero abbisogna di un indulto apostolico? E per il passato come può rimediare?

R. Si rilegga quanto è stato già detto in più di una circostanza in questa *Rivista* (vol. XVI, pag. 988; XXVIII, pag. 392) sulla natura della legge dell'officiatura corale. Poichè tutti i capitolari, che hanno l'obbligo di coro, salvo i casi di legittimo impedimento con-

templati nel diritto, sono tenuti *sub gravi*, in coscienza alle leggi dell'officiatura corale, e la puntatura è stata introdotta per spingere le coscienze meno delicate a soddisfare quest'obbligo corale, è chiaro che il pagamento delle fallenze non può esonerare, nè dispensare da una legge che non è puramente penale. Questa legge certamente ammette parvità di materia, onde non commette colpa grave il capitolare che si assenta dal coro, senza motivo canonico, tre o quattro volte, e anche più, quando esista una delle cause scusanti previste dal diritto. Nelle assenze più lunghe, per evitare la colpa, è necessario che intervenga il permesso del Superiore. Potrà bastare il permesso del Vescovo nei casi previsti esplicitamente dal diritto, negli altri casi è necessario rivolgersi alla S. Sede per mezzo della S. C. del Concilio. L'insegnamento governativo certo non può rientrare fra i motivi canonici atti a giustificare un'assenza annuale di 15 giorni oltre i mesi conciliari, onde noi crediamo che Tizio per tranquillizzare la sua coscienza, anche per sanare le assenze degli anni già decorsi, faccia bene a rivolgersi alla S. Sede.

91. *D.* La collazione di un benefizio parrocchiale si ritiene fatta invalidamente, perchè il conferimento fu fatto dalla Dataria negli ultimi anni del S. Padre Pio X di venerata memoria, mentre l'esecuzione e la immissione in possesso fu per varie ragioni ritardata fino all'anno scorso. Si domanda se sia necessario chiedere la sanazione alla S. Sede, oppure sia più prudente aspettare che si compia il triennio del pacifico possesso, atteso che tutti, e lo stesso parroco, sono in buona fede.

R. Con buona pace di chi ci propone siffatto dubbio, noi crediamo superflua la domanda di sanazione e l'attesa del possesso triennale. La collazione infatti del beneficio non consiste nel possesso, ma nella spedizione della bolla; spedita ed accettata, è già compiuta la collazione. L'immissione in possesso è solo una condizione perchè il beneficiato possa esercitare i suoi diritti, dei quali fu investito. D'altra parte non esiste legge canonica, generalmente parlando, che fissi un perentorio per il possesso, sotto pena di decadenza. Tranne pei benefici rinunziati, dei quali il resignatario doveva prendere possesso, nel termine stabilito da Gregorio XIII nella Bolla « Humano vix judicio », per gli altri benefici tutto era rimesso in facoltà dell'Ordinario.

Anche il nuovo Codice al can. 1144, al par. 2, lascia in facoltà degli Ordinarî fissare il perentorio per il possesso. « Loci Ordinarius praefiniat tempus infra quod possessio beneficii capi debeat; quo inutiliter praeterlapso, nisi iustum obstiterit impedimentum, beneficium vacare declaret ad normam can. 188, n. 2 ». La ragione del dubbio desunta dal fatto che il rescritto è *de gratia facienda*, non può sussistere, perchè sia che la collazione fosse fatta in seguito a con-

corso, sia in forma, come si suol dire, *dignum*, conteneva non una grazia da farsi, ma una grazia già fatta, e in forza della bolla di collazione il neo parroco aveva già acquistato lo *jus ad rem* da convertirsi in *jus in re* per l'immissione in possesso.

92. *D.* Tizio, partecipante della ex-collegiata, dimora abitualmente altrove perchè insegna in istituto governativo. Tornando nelle vacanze interviene a tutte le funzioni avventizie e riceve nella stessa misura degli altri partecipanti gli emolumenti che i fedeli offrono per tali funzioni. Qualcono del clero vorrebbe impedire l'intervento di Tizio per escluderlo poi dagli emolumenti. Sarebbe ciò giusto?

R. Il partecipante che si assenta col permesso del Vescovo, perde le distribuzioni quotidiane e le avventizie pel solo tempo dell'assenza, ma tornando alla sua chiesa, non può essere escluso dalle funzioni che in essa si compiono, e molto meno può essere privato degli emolumenti soliti a percepirsi in quelle funzioni. Si legga in proposito la Cons. Can. 34ª del Card. Gennari nel vol. II, a pag. 205, nella quale viene riportata in proposito la decisione del S. C. del Concilio data il giorno 8 luglio 1876.

93. — *D.* In occasione di feste solenni, dove è in uso erigere fuori del coro un maestoso trono, ove tra i ceri si colloca la statua del Santo, nei Vespri e nella Messa solenne, dopo la croce e l'oblata, il celebrante coi ministri può recarsi a dare l'incenso alla suddetta effigie?

R. Senza accettare la forma dell'esposizione nel *maestoso trono;* che non entra in questione, ma è assai discutibile, rispondiamo che la S. C. dei Riti, in casi simili, ha ammesso la consuetudine, ma soltanto per i Vespri. Sotto il n. 3547 l'ammette nel senso che si possa incensare o l'altare proprio del Santo, come si fa per quello del coro, o la sola immagine; sotto il n. 4044 lo ammette per le immagini che sieno collocate *hinc et inde, iuxta altare;* sotto il numero 4103, I, II, l'ammette escludendo positivamente il tempo della Messa, e rammentando che ai Vespri si faccia dopo la incensazione dell'altare del SS.mo Sacramento. Sebbene questo decreto si riferisca ad alcune chiese di rito ambrosiano, senza dubbio si può benissimo applicare anche al caso nostro, perchè, *in subiecta materia*, abbiamo parità di condizione, di una consuetudine non troppo aliena dal rito, e consentanea alla pietà dei fedeli. È giusto poi che la S. Congregazione faccia eccezione per la Messa, perchè il celebrante non deve mai, in tempo di essa, lasciare l'altare.

94. — *D.* Per guadagnare le indulgenze accordate dalla felice memoria di Leone XIII alla pia pratica del mese di ottobre e riconfermate dal glorioso regnante Benedetto XV, si domanda: 1° La pia pratica del mese di ottobre è tassativamente stabilita in parrocchia? 3° Esiste veramente concessione,

rilevata dagli *Acta Apostolicae Sedis*; per la quale la stessa pia pratica si possa solennizzare anche in una chiesa filiale, guadagnando ugualmente le medesime indulgenze?

R. Non conosciamo altro documento che tratti delle indulgenze concesse alla Chiesa universale pel mese di ottobre, come mese dedicato alla B. Vergine del Rosario, all'infuori del Rescritto della S. C. delle Indulgenze, 23 luglio 1898, che modificò le precedenti concessioni in questo senso: « Chi durante il detto mese, in pubblica chiesa od in privato recita almeno la terza parte del Rosario, può lucrare l'indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene, in ciascun giorno; l'indulgenza plenaria è accordata nella festa della B. V. del Rosario o in un giorno dell'ottava a coloro che in detta festa e nei detti giorni avranno recitato almeno la terza parte del Rosario (condizioni: confessione, comunione, visita, preghiera); altra indulgenza plenaria è concessa in un giorno ad arbitrio a chi, dopo l'ottava, avrà, nel corso di detto mese, almeno per dieci giorni, recitato la terza parte del Rosario (condizioni c. s.) ». Resta pertanto che nessuna condizione di luogo altera l'acquisto delle indulgenze di cui si tratta.

95. — *D.* In una chiesa, alla festa del titolare, segue immediatamente la esposizione del Santissimo « Quarantore ». Sull'altare dove deve esporsi il Santissimo, è in venerazione la Vergine del Buon Consiglio, « Titolare ». Si può, stando il Santissimo esposto, tenere scoperta l'immagine del Titolare e tenervi candele accese innanzi? Così facendo l'immagine di Maria SS.ma resterebbe in alto ed il baldacchino col Santissimo più giù.

R. Secondo l'Istruzione Clementina, la quale però non obbliga se non a Roma, non si tollerano immagini scoperte sull'altare dell'esposizione delle XL ore; è veramente opportuna tale disposizione; ma dove non è possibile adattarvisi, si potrà stare alla consuetudine, sempre che la cosa si faccia col dovuto rispetto all'Autorità Ordinaria. Anche il modo con cui si dice collocata l'immagine, cioè al disopra del Santissimo, certo non fa buona impressione; ma, purtroppo, anche qui a Roma, siamo abituati a vedere, quasi da per tutto, esposte ed illuminate le immagini della B. V. e dei Santi al disopra del Santissimo! Almeno si potrebbe evitare tutto ciò nelle esposizioni del SS. Sacramento permanenti.

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI PARTICOLARI DEL S. PONTEFICE. — Con Motu-proprio *Nobilissimam sacrarum*, dell'8 aprile 1917, il S. Padre, volendo concedere anche alla Basilica Liberiana, il vantaggio di cui godono già la Lateranense e la Vaticana, di avere cioè un Seminario a loro servizio, stabilisce, che l'Almo Collegio Capranicense (in cui il medesimo S. Padre compì la sua educazione ecclesiastica) sia addetto alla prelodata Basilica, determinando i giorni e il modo del servizio da prestarsi; che la cappella del Collegio sia filiale della Basilica; che il numero degli alunni possa accrescersi fino a quaranta; che il Rettore *pro tempore* sia canonico *durante munere* della Liberiana, fondando in essa a ciò il S. Padre una nuova prebenda, senza diritto agli *inter praesentes* [Acta Ap. Sedis IX, 209].

Col Breve *Beati Petri* del 12 aprile, concede il S. P. varie indulgenze e favori spirituali agli inscritti della « Catholic Truth Society » in *Irlanda* [ibid. p. 317].

Con altro Breve *Dilectus filius* del 14 apr. 1917 il S. Padre ha concesso varie indulgenze ai membri della *Messbund* (Lega della messa) sotto il patrocinio di S. Fedele da Sigmaringa istituita per promuovere le missioni estere dei Cappuccini [ib. p. 320].

Con altro Breve *Supplices sunt Nobis* del 24 apr. 1917 il S. Padre ha concesso pure un'indulgenza plenaria, e una parziale, ai membri della Società della Conferenza della B. M. V. della Pietà e di S. Vincenzo de' Paoli di *Bergamo* [ib. p. 321].

Con altro Breve *Cum SS.ma Virgo* del 12 giug. 1917 ha elevato a Basilica minore con tutti gli onori, diritti e privilegi il celeberrimo Santuario, una volta Abazia, sotto il titolo dell'Assunzione della B. M. V., detta volgarmente *La Madonna Grande*, nella città di *Treviso* [ib. p. 326].

Con Breve *Exstat Granatae in Hispania*, del 12 giugno, ha concesso la indulgenza plenaria quotidiana (1) alla chiesa di S. Giovanni. di Dio, già eretta con simile Breve in basilica minore (V. *Mon. Eccl.*, 1917, p. 195) [ibid. p. 369].

Con Breve *Cum Deipara Virgo*, del 15 giugno 1917, ha concesso 300 giorni di indulgenza a una preghiera alla Madonna del Perpetuo Soccorso, Patrona della Congregazione del SS. Redentore, ma da lucrarsi dai soli Religiosi e Religiose della medesima [ib. p. 372]. Così pure per la preghiera solita a recitarsi dai Fratelli delle Scuole Cristiane prima della lezione in classe [ibid. p. 373]. Infine altre indulgenze sono concesse alla « Daily Mass Society » della arcidiocesi di New York [ibid. p. 374].

---

(1) A questo proposito, anche per rispondere a domanda fattaci, giova notare che, secondo il can. 921, § 2, tale indulgenza va intesa nel senso, che, ciascun fedele possa lucrarla in qualsiasi giorno dell'anno, ma *semel tantum in anno*.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Con Breve Ap. *Quae catholico nomini* del 13 giugno 1917, la Prefettura Apostolica del Kassai superiore, nel Congo Belga, è stata eretta in Vicariato; e così pure con l'altro *Ut mature*, nella stessa data, è stato fatto della Prefettura, ora Vicariato Ap. di Bahr-el-Ghazal [ibid. 370, s.].

Con decreto Concistoriale, dato l'11 aprile 1917, la sede della diocesi di *Kearney* (St. Un. d'Am.) è stata trasferita dalla città omonima a quella di *Grand Island*, cambiandosi contemporaneamente il nome della diocesi da Kearnyen. a *Insulae Grandensis* ed erigendosi a cattedrale la chiesa di S. Maria in Grand Island [ibid. p. 230].

Con altro decreto della S. C. Concistoriale dato il 21 maggio 1917 il S. Padre ha separato le terre di *Au am Aign* e di *Windem am Aign* dalla parrocchia di *Geisenfeld* appartenenti alla diocesi di *Ratisbona* (*Regensburg*), ed ha aggregato la prima alla parrocchia di *Hoeg* e l'altra alla chiesa filiale di *Langenbruck* della parrocchia di Fahlenbach, appartenenti alla diocesi di *Augusta* (*Augsburg*) [ibid. p. 342].

NUOVI VESCOVI. — Sono stati nominati: 4 maggio 1917, Mons. Emanuele Lago y Gonzalez, già vesc. di Osma, vesc. di *Tuy;* 12 maggio, Mons. Pacifico Fiorani, già vesc. di Civitavecchia e Corneto, vesc. di *Osimo* e *Cingoli;* 19 maggio, Mons. Eugenio Beccegato, vesc. tit. di Sinope, Ammin. Ap. di *Ceneda;* 21 maggio, Mons. Bartolomeo Cattaneo, arciv. tit. di Palmira, *Deleg. Ap. in Australia;* 30 giugno, Mons. Giuseppe Bertazzoli, vesc. di *Massa e Carrara;* 9 luglio, Mons. Paolo Jacuzio, già vesc. di Capaccio e Vallo, arciv. di *Sorrento;* 12 luglio, Mons. Ferdinando Rott, vesc. di Veszprimia (Ungheria).

NOMINE PONTIFICIE. — Il S. Padre si è degnato nominare: 6 maggio 1917, l'Emo Card. Pompili, *Membro della S. C. dei Religiosi;* 8 maggio, Mons. Giuseppe Palica, Vice-gerente, *Consultore della S. C. del S. Ufficio*, e Mons. Carlo Perosi, *Consultore della S. C. dei Riti per le Cause di Santi e Beati;* il P. Paolo Gény S. J. *Consultore della S. C. dei Seminari e Università;* 9 luglio, Mons. Benedetto Melata ed i RR. PP. Pasquale Brugnani dei Minori, Gioacchino Maria Dourche dei Servi di Maria, Raffaele di S. Giuseppe dei Carmelitani Scalzi e Giuseppe Drehmanns dei Sacerdoti del SS.mo Redentore, *Consultori della Sacra Penitenzieria per la Sezione delle Indulgenze.*

NECROLOGIO. — *30 maggio 1917.* Mons. Pietro Scebli, arcivescovo di Beyrouth (Siria).

14 giugno 1917. Mons. Giuseppe M. Rancés y Villanueva, vescovo di Cadice (Spagna).

21 giugno 1917. Mons. Giacomo Browne, vescovo di Ferns (Irlanda).

1 luglio 1917. Mons. Giovanni Mangan, vescovo di Kerry (Irlanda).

2 luglio 1917. Mons. Giuseppe Giustiniani, arcivescovo di Sorrento.

8 luglio 1917. Mons. Antonio Maria Durán, vescovo di Guayana (Venezuela).

8 luglio 1917. Mons. Teodoro Messajeh, vescovo di rito caldeo, di Kerkuk nel Kurdistan.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Motu proprio. — BENEDICTUS PP. XV. — Cum iuris canonici Codicem, fel. rec. decessoris Nostri Pii X iussu digestum, non multo ante, exspectationem totius catholici orbis explentes, promulgaverimus, Ecclesiae bonum ipsiusque natura rei profecto postulant ut, quantum fieri potest, caveamus, ne aut incertis privatorum hominum de germano canonum sensu opinionibus et coniecturis, aut crebra novarum legum varietate, tanti operis stabilitas in discrimen aliquando vocetur. Quapropter propositum Nobis est utrique incommodo occurrere; quod ut efficiamus, Motu proprio, certa scientia atque matura deliberatione Nostra, haec quae infra scripta sunt statui atque decernimus:

I. Exemplum decessorum Nostrorum secuti, qui decretorum Concilii Tridentini interpretationem proprio Patrum Cardinalium coetui commiserunt, Consilium seu *Commissionem*, uti vocant, constituimus, cui uni ius erit Codicis canones authentice interpretandi, audita tamen, in rebus maioris momenti, Sacra ea Congregatione cuius propria res sit, quae Consilio disceptanda proponitur. Idem vero Consilium constare volumus ex aliquot S. R. E. Cardinalibus, quorum unus coetui praesit, Auctoritate Nostra et successorum Nostrorum deligendis; his accedent tum vir probatus, qui sacri Consilii erit ab Actis, tum aliquot Consultores ex utroque clero iuris canonici periti, eadem Auctoritate designandi; sed Consilio ius erit Consultores quoque Sacrarum Congregationum, pro sua quemque re, sententiam rogandi.

II. Sacrae Romanae Congregationes *nova Decreta Generalia* iamnunc ne ferant, nisi qua gravis Ecclesiae universae necessitas aliud suadeat. Ordinarium igitur earum munus in hoc genere

erit tum curare ut Codicis praescripta religiose serventur, tum *Instructiones*, si res ferat, edere, quae iisdem Codicis praeceptis maiorem et lucem afferant et efficientiam pariant. Eiusmodi vero documenta sic conficiantur, ut non modo sint, sed appareant etiam quasi quaedam explanationes et complementa canonum, qui idcirco in documentorum contextu peropportune afferentur.

III. Si quando, decursu temporum, Ecclesiae universae bonum postulabit, ut novum generale decretum ab aliqua Sacra Congregatione condatur, ea ipsa decretum conficiat, quod si a Codicis praescriptis dissentiat, Summum Pontificem de eiusmodi discrepantia moneat. Decretum autem, a Pontifice adprobatum, eadem Sacra Congregatio ad Consilium deferat, cuius erit, ad Decreti sententiam, canonem vel canones redigere. Si decretum e praescripto Codicis discrepet, Consilium indicet cuinam Codicis legi nova lex sufficienda sit; si in decreto res vertetur de qua Codex sileat, Consilium constituat quo loco novus canon vel novi canones sint in Codicem inserendi, numero canonis, qui proxime antecedit, *bis*, *ter*, etc., repetito, ne canon sede sua moveatur ullus aut numerorum series quoquo pacto perturbetur. Quae omnia, statim post Sacrae Congregationis Decretum, in *Acta Apostolicae Sedis* referantur.

Quae Nobis videmur utiliter in hac causa decrevisse, ea omnia et singula, uti decreta sunt, ita rata et firma esse et manere volumus ac iubemus: contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae apud sanctum Petrum, die XV mensis septembris anno MCMXVII, Pontificatus Nostri quarto.

BENEDICTUS PP. XV

ANNOTAZIONE.

La recente promulgazione del codice, a salvaguardare l'efficacia di questo, rendeva necessarissime due provvisioni: la prima relativa all'organo cui restasse affidata l'interpretazione *autentica*, cioè obbligante come dichiarazione di legge, dei canoni soggetti a controversia; la seconda relativa alla successiva promulgazione di norme legislative, obbliganti *praeter*, o *contra canones*. È infatti evidente che ove i canoni offrono qualche ragionevole dubbio, restano privi d'efficacia obbligatoria finchè il dubbio non sia sciolto, giusta il principio *lex dubia non obligat:* e questa obbligazione non può agevolmente ottenersi

dalle « incertae opiniones et coniecturae privatorum hominum », ma necessitano un nuovo intervento del legislatore. Tale organo poteva aversi già, o riservando a ciascuna Congregazione l'interpretazione della materia di sua competenza, o affidando l'interpretazione autentica esclusivamente a una delle Congregazioni, p. es. a quella del Concilio; ma la prima via non era sicura, poichè non sempre si sarebbe potuto agevolmente determinare a quale Congregazione spettasse la competenza su un dato punto; e non mancano disposizioni del Codice per le quali sarebbe impossibile riscontrare una competenza in qualsiasi delle sacre Congregazioni, senza dire che con questa soluzione non si sarebbe sufficientemente provvisto alla unità di indirizzo, che deve necessariamente seguirsi nella opera di interpretazione. Anche la seconda soluzione offriva l'inconveniente di allargare di soverchio la competenza di un organo essenzialmente *amministrativo*, oltre quello di imporre un onere appena sopportabile, a un ufficio già gravato di vasta mole di lavoro. Non rimaneva dunque che creare un nuovo organo, almeno accentrativo, ed è appunto questo la nuova Commissione costituita col presente atto pontificio, la quale del resto agevolmente e logicamente potrà succedere all'estinta Commissione per la codificazione.

Anche l'altro provvedimento di questo sapiente atto reca in sè stesso la propria giustificazione. Invero col Codice si è esplicata sufficientemente l'attività legislativa della S. Sede, anche in relazione ai tempi presenti: non si vede quindi la necessità e l'opportunità di altri *decreti generali*, nuovi, su materie già ordinate dal Codice, e quindi da accedere ai canoni di questo, o da sostituirli. È invece opportuno che, emergendone man mano la necessità, si compilino *istruzioni* o regolamenti o decisioni sul modo di applicare alla pratica determinate prescrizioni del Codice, e di questo il presente atto fa alle S. Congregazioni invito speciale, pur proibendo loro di emettere nuovi decreti o leggi *generali*, specialmente abrogative dei canoni.

Tale proibizione è fatta, naturalmente, nell'interesse della Chiesa universale, e quindi deve cessare quando, mantenendola, quell'interesse venisse a soffrirne detrimento. Perciò, quando si rendesse necessario emetter norme *praeter* o *contra canones*, le S. Congregazioni restano libere di farlo con la espressa approvazione del S. Padre; in tal caso, però, il nuovo decreto dovrà esser tradotto esso stesso in *canoni*, da sostituirsi, o da accedere opportunamente ai relativi del Codice, senza spostarne la numerazione, di guisa che questo *sempre* contenga *tutta* la sostanza delle leggi ecclesiastiche universali.

Ognun vede come questo provvedimento, veramente geniale, concilii in maniera fin qui non sperimentata in alcuna legislazione, la necessaria immutabilità della legge con la sua non meno necessaria adattabilità a nuove emergenti circostanze.

Suprema S. Congregazione del S. Officio.

Si proibiscono le "Lezioni di Storia del Cristianesimo" del Professore Bonaiuti.

Decreto. — *Feria IV, die 18 iulii 1917.* — In Generali Consessu Supremae huius Congregationis Sancti Officii Eminentissimi ac Reverendissimi DD. Cardinales in rebus fidei ac morum Inquisitores Generales damnarunt ac proscripserunt opus typis lithographicis exaratum, cui titulus:

R. Università degli Studi di Roma. Professore ERNESTO BONAIUTI, *Storia del Cristianesimo.* Lezioni raccolte e compilate dal Dott. Alessandro Gaddi. Anno Accademico 1916-1917. Roma, Libreria Editrice Castellani, Via Sapienza, n. 68.

Et insequenti feria v, die 19 eiusdem mensis et anni, Sanctissimus D. N. D. Benedictus Div. Prov. Papa XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, relatam Sibi Eminentissimorum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit ac publicari iussit.

Datum Romae in Aedibus S. Officii, die 1 augusti 1917.

Aloisius Castellano, *S. R. et U. I. Notarius.*

S. Congregazione del Concilio.

Circa l'associazione dei cadaveri dei defunti in un manicomio.

Pisauren. — *27 gennaio 1917.* — La presente questione verte fra il cappellano del manicomio *provinciale* di Pesaro e il parroco di S. Cassiano nel cui territorio trovasi il detto manicomio; e il punto da risolvere è a chi dei due spetti l'obbligo di fare l'associazione dei cadaveri dei dementi *forestieri poveri*, dalla porta del manicomio al pubblico cimitero fuori della città. L'occasione di questa vertenza si ebbe solo nel 1910: prima di quel tempo, infatti, nella città di Pesaro, i cadaveri dei defunti *poveri*, dalla camera mortuaria delle rispettive parrocchie e ospedali, venivano trasportati di notte, con un carro comune, senza accompagnamento di sacerdote, fino alla camera mortuaria del cimitero. Ma nel 1910, a richiesta dei

cittadini, il municipio stabilì che anche il trasporto dei poveri si facesse di giorno e in conseguenza il vescovo obbligò i parroci ad accompagnarli al cimitero. I parroci obbedirono quanto ai cadaveri dei loro *filiani*, defunti sia in casa, sia anche nel manicomio in questione. Ma quanto ai cadaveri dei poveri *forestieri* defunti nel manicomio, nè il cappellano dell'ospedale, nè il parroco di s. Cassiano volevano addossarsi quest'obbligo. Infine però il vescovo con sue lettere del 20 febbraio 1916 decise autoritativamente « che l'obbligo di associare i cadaveri dei defunti poveri (forestieri) nel manicomio, spetti *al parroco*, e non al cappellano dell'Istituto. Ma il parroco ricorse alla S. C. del Concilio la quale nella plenaria del 27 gennaio 1917, al dubbio: *Utrum confirmandum sit, an infirmandum decretum Curiae Pisauren. diei 20 febr. 1916* » rispose: « *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad alteram seu: decretum esse confirmandum ». La quale risoluzione fu approvata il giorno seguente dal S. Padre.

Eccone le principali ragioni:

a) Nel diritto comune, a questo proposito, si osserva anzitutto se l'ospedale ha, o no, il privilegio di esenzione: e se l'esenzione vi è, anche quanto ai funerali, il parroco del luogo ove sorge l'ospedale, come è per essa privato di ogni diritto, così è rilevato da qualsiasi obbligo che li riguardi. Se invece l'ospedale non ha esenzione, sempre in linea di diritto comune, l'ospedale è da paragonarsi a qualunque casa situata nell'ambito della parrocchia: e quanto ai morti in esso subentra il solenne principio, che il diritto di funerare spetta al *parroco proprio* del defunto, dal quale questi, da vivo, aveva il diritto e dovere di ricevere i sacramenti. Cap. *is qui*, 3. *de sepult.* in VI. Il parroco *proprio* è costituito o determinato per ragione del *domicilio*, cioè fissa dimora, con animo di rimanere in perpetuo, se nulla ne richiami altrove, o del *quasi domicilio*, cioè dimora, con animo di rimanervi come sopra almeno per la maggior parte dell'anno. Ma quanto ai defunti in qualsiasi ospedale, se non si prova esplicitamente, non può presumersi codesta volontà di rimanere nell'ospedale sia in perpetuo, sia anche per la maggior parte dell'anno, ma anzi si presume la contraria, di uscirne cioè appena che lo stato di salute lo permetta; quindi il parroco *proprio*, a norma del diritto comune, non può presumersi essere il parroco del luogo ove è situato l'ospedale, bensì,

quello ove, prima d'entrarvi, il defunto aveva il suo domicilio, o, in mancanza del domicilio, il quasi-domicilio. A questi dunque spetterebbe il diritto di fare le esequie intere: se non lo può, o non vuole, per ragione di lontananza, le farà bensì il parroco del luogo, riserbando però la quarta funeraria al parroco proprio. E poichè per tale disposizione di diritto, il parroco del luogo sente il comodo di intervenire in esequie e lucri che altrimenti non gli spettano, deve pur sentir l'onere di far le esequie gratuite quando il parroco proprio non può assumerselo. D'altra parte nel caso di impossibilità da parte del parroco proprio, la necessità impone manifestamente quest'obbligo al parroco del luogo, dovendo ad ogni modo esser salvo il diritto che ha ogni fedele di esser seppellito cristianamente; e le ragioni di reciprocanza, in quanto cioè il parroco si assume, rispetto ai parrocchiani altrui, lo stesso onere che grava gli altri parroci rispetto ai suoi filiani, salvano già ogni ragione di giustizia.

b) Nel caso speciale dei defunti fra i ricoverati in un manicomio, le medesime conclusioni restano invariate: anche questi dementi non possono dirsi aver domicilio o quasi-domicilio nel manicomio. È noto anzi che i dementi nel diritto sono equiparati agli *infantes*, essendo entrambi *usu rationis carentes* e come tali non possono aver domicilio o quasi-domicilio proprio, ma hanno quello dei loro parenti o curatori. Nè si dica, come fu opposto nel corso della discussione, che se i parenti o curatori hanno mandato questi dementi, per cura, nel manicomio, hanno inteso di costituir loro domicilio nel manicomio: è infatti assurdo che uno, con solo atto di propria volontà, possa costituire il domicilio ad un altro, senza che sia assistito da speciale norma di legge: ora la legge bensì dice che *amentes sortiuntur domicilium suorum curatorum*, ma non dice affatto (ed è cosa ben diversa): « sortiuntur domicilium iuxta voluntatem tutorum seu curatorum ». Sicchè rimane che il diritto di funerare i ricoverati nel manicomio spetta ai parroci propri, cioè ai parroci dei luoghi in cui dimorano i loro parenti o curatori; il parroco del luogo ove è sito il manicomio non può intervenire che nel caso di impossibilità dell'assistenza da parte dei parroci propri; nel qual caso *è tenuto* a funerare anche gratuitamente.

c) Fin qui nel diritto comune; ma la presente questione andava specialmente considerata e risolta nel diritto parti-

colare di cui godeva sì il manicomio in questione, sì la città di Pesaro e la parrocchia di S. Cassiano in specie.

È invero da osservare che il manicomio provinciale ha fin dall'origine annessa una chiesa di S. Benedetto, con contiguo cimitero, officiata dal cappellano dell'ospedale sotto la diretta dipendenza del Vescovo. Questi fin da principio impetrò ed ottenne al cappellano, *de consensu parochi*, dalla S. Sede una parziale esenzione, per cui il cappellano potesse amministrare i sacramenti ai degenti nell'ospedale, specie in punto di morte, e seppellirli poi, con le dovute esequie, *nella stessa chiesa* di San Benedetto e suo cimitero. Ma in quest'ultimo punto il privilegio rimase lettera morta poichè subito dopo eretto il manicomio, fu anche eretto il cimitero comune, *extra-urbano* proibendosi l'uso del cimitero di S. Benedetto. A rigore, interpretandosi la cosa a norma del diritto, si crederebbe che il cappellano potesse proseguire a servirsi dell'esenzione anche rispetto al cimitero comune; essendo notorio, come abbiamo già veduto tante volte, che l'istituzione dei pubblici cimiteri nulla ha cambiato nei diritti delle chiese tumulanti, ma solo ha mutato il luogo su cui s'esercitava il diritto: in altre parole, l'esenzione che era data all'effetto di seppellire in S. Benedetto, doveva, con quella innovazione, mantenersi all'effetto di seppellire nel cimitero comune. (V. specialmente la S. C. C. in Urbinaten, *Funerum*, 14 agosto 1875).

Ma in realtà questa soluzione, che parve estensiva del privilegio, non fu adottata; anzi, messo da parte il cappellano, per non concedergli attività da esplicarsi fuori dell'ambito del manicomio, nacque per quella innovazione una seria controversia tra il parroco di S. Cassiano da una parte, e gli altri parroci della città e il capitolo cattedrale dall'altra; poichè mentre il primo reclamava per sè il diritto di funerare fuori dell'ospedale *tutti* i dementi, gli altri parroci difendevano il loro diritto di associare i propri filiani, e la cattedrale quello di funerare i forestieri. La questione nel 1883 fu portata alla S. C. del Concilio, ma nelle more del giudizio fu fatta una transazione, nel 1885, per cui: « la cattedrale, per ragioni particolari della dimora dei dementi, e per amore di concordia, cedè al parroco di S. Cassiano il funere di tutti i forestieri che morissero nel manicomio »; il parroco di S. Cassiano riconobbe ai colleghi urbani il diritto di funerare i loro filiani. Tale transazione fu confer-

mata nella risoluzione della S. C. del C. data il 14 marzo 1887, e da allora in poi fu osservata da tutte le tre parti, nel senso che il parroco di S. Cassiano avesse il diritto di funerare fuori dei manicomi tutti i dementi che non appartenessero alle altre parrocchie della città. Anzi, il parroco di S. Cassiano fu sollecito a stabilire su questo punto un regolamento speciale al Cappellano del manicomio, scrivendo fra l'altro: «I *funeri* dei dementi *comuni* (cioè, poveri, mantenuti a spese del comune) come quelli dei *pensionati* diocesani (vale a dire, che non fossero delle parrocchie della città) saranno eseguiti dal R.mo Cappellano dello stabilimento, *nella chiesa dell'ospizio*, facendo propri i piccoli emolumenti degli uni e degli altri, quando quelli dei secondi non venissero reclamati dal parroco del defunto. Per l'associazione, poi, dei cadaveri *fuori dello stabilimento, nulla viene immutato e rimane di diritto esclusivo del Parroco* ».

d) Stando così le cose appariva preciso e incontestabile l'obbligo del parroco, anche quanto al punto in questione. Invero il privilegio dell'esenzione concesso al cappellano del manicomio era stato fin da principio interpretato strettamente, nel senso che il cappellano in nulla poteva ingerirsi di quel che doveva farsi fuori del manicomio: tutto il suo diritto e dovere cessava appena giunti al recinto dell'ospedale, dove subentravano, secondo il caso, i parroci delle altre chiese della città, se a loro appartenesse il defunto, e il parroco di S. Cassiano, per tutti gli altri. Dunque l'associazione dalla porta dell'ospedale al cimitero comune, non spettava, nè come diritto nè come onere, al cappellano, nè quanto ai cittadini nè quanto ai forestieri; ma per quelli spettava ai parroci rispettivi, per questi al parroco di S. Cassiano.

In realtà si sarà già rilevato che la questione non si muove dal parroco di S. Cassiano quanto al diritto, ma solo quanto all'onere. Il parroco infatti, non solo si è assunto, ma si è rivendicato, e ben energicamente, di funerare e associare i defunti diocesani pensionati, il cui funerale fosse quindi fatto a spese della famiglia; non lo ammette, invece, quando si tratti dei *comuni*, cioè di quelli che son da funerarsi o associarsi gratuitamente, *more pauperum*. Ma *qui sentit commodum sentire debet et onus, et viceversa* (reg. 55, iur. in VI). Nè vale opporre che si tratta di un onere nuovo, in quanto che fin ora, l'asso-

ciazione essendo fatta *ope currus communis* e di notte, il parroco non aveva avuto occasione di subirlo: è infatti un onere legittimo, necessario, indotto dalla cessazione di un deplorevole abuso, che la Chiesa ha sempre detestato, mentre intende che l'associazione sia fatta secondo il Rituale, con accompagno del sacerdote (cfr. S. C. C. in Apuan., *Funerum*, 19 mai 1888; S. R. Rota in Vicentin., *Exemptionis* (*Mon. Eccl.*, XXVIII, p. 263). Essendo dunque *necessario* fare tale associazione fuori del manicomio fino al cimitero, non è punto dubbio che spetti al parroco di S. Cassiano, che fin qui è stato solito farla quando sempre sia occorsa, e non al cappellano, che fin qui è stato sempre escluso dal Parroco stesso. Non ha riconosciuto, e anzi stabilito il parroco stesso che « l'associazione dei cadaveri di diocesani fuori dello stabilimento rimane di *diritto esclusivo* del Parroco, senza porre alcuna distinzione fra cadaveri di « pensionari » o di « comuni »?

Perciò giustamente fu risoluto come sopra.

S. Congregazione dei Seminari e delle Università.

Si ordina che nelle scuole di testo canonico, nelle università e facoltà cattoliche soggette alla S. Congregazione, si cominci con l'anno prossimo l'esposizione analitica del Codice testè promulgato.

Decreto. — Cum novum iuris canonici Codicem SS. D. N. Benedictus Pp. XV a die festo Pentecostes proximi anni millesimi nongentesimi duodevicesimi in universa latina Ecclesia vim habiturum esse edixerit, liquet ex eo ipso die Codicem fore authenticum et unicum iuris canonici fontem, proptereaque tum in disciplina Ecclesiae moderanda, tum in iudiciis et in scholis eo uno utendum esse. Quam sit igitur necessarium, clericis praesertim, Codicem probe nosse atque omnino habere perspectum, nemo est qui non videat.

Itaque Sacra haec Congregatio, ut in re tanti momenti rectae alumnorum institutioni pro officio suo consulat, omnibus ac singulis studiorum Universitatibus et iuris canonici Lyceis quae, ad norman can. 256, § 1, eidem Sacrae Congregationi parent, praecipit ac mandat, ut in schola antehac *textus* aptissime nuncupata, in qua ius canonicum penitus copioseque

praelegitur, ita in posterum eiusmodi disciplina tradatur, ut alumni, non modo Codicis sententia *synthetice* proposita, sed accurata quoque uniuscuiusque canonis *analysi*, ad cognoscendum et intelligendum Codicem veluti manu ducantur: debent scilicet doctores iuri canonico tradendo, ipso Codicis ordine ac titulorum capitumque serie religiosissime servata, singulos canones diligenti explanatione interpretari. Iidem tamen magistri, ante quam dicere de aliquo instituto iuridico aggrediantur, apte exponant qui eius fuerit ortus, quae decursu temporis acciderint progressiones, mutationes ac vices, ut discipuli pleniorem iuris cognitionem assequantur.

Nullo ceterum, praeter Codicem, libro alumnos uti necesse erit; quodsi doctoribus placuerit eos unum aliquem adhibere librum, id sancte retinendum, ut non eius libri ordini ordo Codicis, sed huic ille aptetur et accommodetur.

Romae, ex aedibus S. Congregationis de Seminariis et Studiorum Universitatibus, die VII mensis augusti anni MCMXVII.

CAIETANUS Card. BISLETI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Joseph Rossino, *Substitutus.*

ANNOTAZIONE.

Il decreto riguarda direttamente le Università cattoliche e gli altri istituti, che hanno apposite *Facoltà* del diritto canonico: queste facoltà, ossia corsi completi di studi, si sogliono ordinare in modo che un anno sia dedicato alle *Istituzioni*, cioè allo studio sintetico di tutto il sistema giuridico, secondo l'ordine scientifico, con un più vasto svolgimento della parte introduttiva, generale, storica; i rimanenti son dedicati al *Testo*, cioè allo studio analitico, di qualche parte del sistema, secondo l'ordine positivo della fonte, con minuta esposizione delle singole sue suddivisioni. Per questo *Testo* fin qui si adottava come fondamento il *Corpus*, cioè specialmente le Decretali, commentandole e integrandole con le altre fonti del diritto; ma non mancavano scuole in cui il cosidetto ordine *legale* era quasi del tutto abbandonato, sostituendovi l'ordine sistematico, teoretico, proprio delle Istituzioni, sicchè la scuola di *Testo* riusciva un approfondamento parziale di quel che già formava oggetto delle *Istituzioni*, ricorrendosi alle Decretali solo per interesse storico o per esemplificazioni. Anche questo era un inconveniente dovuto al manchevole stato delle fonti di diritto canonico. Ora che tale difettosa condizione di cose è interamente sanata, e il Codice appunto a tale scopo è stato compilato,

era naturale che nella scuola di Testo si abbandonassero come testo le Decretali, e si sostituisse il Codice: il presente decreto ne fa obbligo sin dal prossimo corso scolastico 1917-1918. Le altre disposizioni del decreto sono ovvie indicazioni per gli insegnanti della scuola di Testo: che cioè dovranno seguire appuntino l'ordine del Codice, anche in quel che riguarda i titoli e i capitoli; che dovranno integrare l'insegnamento sistematico con l'insegnamento storico; che se vorranno usare altri libri di testo oltre il Codice, debbono però adattar quelli a questo, e non viceversa.

Tutto ciò, ripetiamo, si applica alla scuola di *Testo* in cui in un anno intero non si studia che un trattato o due, per esempio: il *de personis*, o il *de matrimonio*, o il *de iudiciis;* non riguarderebbe quindi la scuola di istituzioni che suol precedere quella di testo, e a volte riassumerla e sostituirla, come è in quei seminari ove il diritto canonico si insegna come una delle materie del corso teologico, durante uno o più anni di teologia. Ma ognun vede come alcune prescrizioni, almeno come norma direttiva, si applichino necessariamente anche a quest'insegnamento, che non può certo oggi essere il medesimo, specialmente per metodo, di quello che è stato fino alla promulgazione del Codice: anche seguitando ad adottare come libri di testo i consueti manuali di istituzione, gli insegnanti dovranno aver precipua attenzione al Codice.

S. Penitenzieria Apostolica.

Negasi l'applicazione dell'altare privilegiato a più defunti per una stessa messa. Si ammette la fondazione di oneri perpetui di messe ad altari privilegiati.

Dubbi. — Propositis S. Poenitentiariae Apostolicae dubiis:

« 1. An privilegium Altaris applicari possit pluribus defunctis, pro quibus Missa celebratur?

« 2. An recipi queant onera perpetua Missarum ad Altare privilegiatum celebrandarum? ».

S. Tribunal, die 3 iulii, anno 1917, respondendum censuit:

« Ad 1^{m} *Negative*, prout iam decisum fuit a S. Congregatione Indulgentiarum, decretis dierum 29 februarii 1861 et 19 iunii 1880;

« Ad 2^{m} Recipi possunt, dummodo numerus Missarum, tam fundatarum quam adventitiarum, sit talis, ut ei commode satisfieri possit ».

Et in audientia, subsignata die, infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori impertita, SS.mus D. N. D. Benedictus div.

Prov. Pp. XV, has responsiones in omnibus approbavit, iussitque ut publici fierent iuris.

Datum Romae, in S. Poenitentiaria, die 6 iulii 1917.

GULIELMUS Card. VAN ROSSUM, *Poen. Maior.*

L. ✠ S. F. Borgongini Duca, S. P. *Secretarius.*

Segreteria di Stato.

Si ordina che abbiano vigore immediato le innovazioni del Codice relative al tempo del precetto pasquale, alla solenne benedizione delle nozze del tempo chiuso, alle feste di precetto e all'astinenza e digiuno; così pure quelle relative ai privilegi dei Cardinali.

Decreto. — Episcopi aliive locorum Ordinarii complures a SS. D. N. Benedicto Pp. XV demisse efflagitarunt ut, nulla interposita mora, vigere incipiant quaedam praescripta Codicis i. e. quae sequuntur:

1° Canonis 859, § 2;

2° Canonis 1108, § 3;

3° Canonis 1247, § 1;

4° Canonum 1250, 1251, 1252, 1253, 1254.

Beatissimus Pater, in audientia die 19 mensis augusti infrascripto Cardinali data, relatas preces benigne excipiens, decrevit, praescripta canonum, de quibus supra, ex hoc ipso die vim habere; praeterea que, Motu proprio, concessit ut S. R. E. Cardinales iam nunc omnibus ac singulis fruantur privilegiis quae can. 239, § 1, 240, 600, n. 3, 1189, 1401, eiusdem Codicis describuntur. Quae omnia promulgari iussit, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Vaticanis die 20 mensis augusti anni 1917.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

ANNOTAZIONI (1).

A) Il can. 859, § 2, suona così: « Paschalis communio fiat a dominica Palmarum ad dominicam in Albis; sed locorum Ordinariis fas est, si ita personarum ac locorum adiuncta exigant, hoc tempus etiam pro omnibus suis fidelibus anticipare, non tamen ante quartam diem dominicam Quadragesimae, vel prorogare, non tamen ultra festum

(1) Cfr. anche infra p. 368.

sanctissimae Trinitatis ». Vale a dire: « La comunione pasquale si « faccia nel tempo che corre dalla domenica delle Palme alla domenica « *in Albis;* è però lecito agli Ordinarii dei luoghi, se così lo richieggano « le circostanze dei luoghi e delle persone, anticipare questo tempo « anche per *tutti* i fedeli, non però prima della *quarta domenica di Qua-* « *resima*, oppure prorogarlo, non però oltre la *festa della Santissima* « *Trinità* ».

Il canone è abbastanza ovvio. Basterà notare, che il primo comma, in quanto definisce il tempo per la comunione pasquale, dalla Domenica delle Palme alla Domenica in Albis, è la codificazione del diritto esistente, fino della Costituz. *Fide digna*, di Eugenio IV, data l'8 luglio 1440. (Cfr. anche Rit. Rom., tit. IV, c. 3, n. 3).

La innovazione sta nella facoltà concessa ai Vescovi di anticipare o prorogare il detto spazio di tempo, sempre però entro i limiti ora stabiliti, non avanti la IV domenica di Quaresima, non dopo la festa della SS. Trinità, *anche* per tutti i fedeli. Che invero in qualche caso particolare, non solo il Vescovo, ma anche i parroci e confessori potessero *prorogare* (non anticipare) il detto tempo, era generalmente ammesso da tutti in forza del cap. 12, X, *de poenit.* (cfr. Gasparri, *Tract. de Ss. Euch.*, n. 1156); ma per una facoltà generale, per tutti i fedeli, sia pure di solo prorogare, secondo l'opinione quasi comune dei Dottori, il Vescovo aveva bisogno d'uno speciale indulto della S. Sede, che lo concedeva pel tramite della S. C. del Concilio (cfr. anche la Cost. *Sap. Cons.*. tit. I, n. 4), molto facilmente anche *ad triennium* quanto alla proroga, assai più difficilmente quanto all'anticipo; rarissimi casi si citavano dove il Vescovo lo faceva di sua facoltà, autorizzato da consuetudini particolari assai antiche, non reclamando la S. Sede (p. es. nelle diocesi di Boemia).

Ora invece questa facoltà viene concessa in via generale, all'arbitrio dei Vescovi, i quali se ne serviranno richiedendolo le circostanze tanto dei tempi quanto delle persone, entro i limiti sopra stabiliti. Per l'indulto non è più necessario ricorrere alla S. C. del Concilio, se non quando si tratti di anticipare ancora prima della IV domenica di quaresima (non diciamo di posticipare oltre la domenica della Santissima Trinità, essendo, per quanto ne sappiamo, del tutto insolito che la S. C. lo conceda); o quando si vuole che valga pel precetto pasquale quella che il popolo farà straordinariamente in altri tempi, p. es., in occasione di esercizi o missioni spirituali. A questo proposito si osservi il richiamo alla importante norma stabilita già da Eugenio I nella costituzione sopra citata, che vien fatto nel § 4 di questo stesso canone: « Il precetto della comunione pasquale, urge sempre, ancorchè alcuno, per qualsiasi causa (colpevole o incolpevole) non l'abbia adempito a tempo debito ».

B) Il can. 1108, § 3, suona così: « Ordinarii tamen locorum possunt, salvis legibus liturgicis, etiam praedictis temporibus eam permittere ex iusta causa, monitis sponsis ut a nimia pompa abstineant ». Vale a dire: « Gli Ordinarii dei luoghi possono, salve le leggi liturgiche, permetterla per giusta causa, anche nei tempi predetti, ammonendo però gli sposi che si astengano da troppo grande pompa (o apparato) ».

L'oggetto, che qui manca, deve desumersi evidentemente dal paragrafo precedente di questo canone ed è la « *solenne* benedizione delle nozze », cioè quella che si dà entro la messa per gli sposi, dopo il *Pater* e dopo il *Benedicamus Domino*. Nel tempo chiuso, a norma anche del *Rit. Rom.*, t. VII, c. 1, n. 18, è proibito di darla; e tale proibizione è stata fin qui così rigorosa, che neppure il Vescovo, per qualsiasi ragione, poteva dispensare, se non si fosse munito di speciale indulto apostolico. (Cfr. cap. 4, X *de feriis II*, 9; Conc. Trid., sess. XXIV, c. 10 *de ref. matr.* e altri testi presso Wernz, *Jus decr.*, IV, n. 192, p. 310). Il presente paragrafo dà invece ai Vescovi facoltà generale di dispensare, per giusta causa, ammonendo però gli sposi di non ritenersi per questo autorizzati a sfoggiare eccessiva pompa, incompatibile col tempo di raccoglimento e penitenza qual'è l'Avvento e la Quaresima.

Riguardo a questo paragrafo 3 dobbiamo anche osservare, come faremo meglio a suo tempo, che, secondo il precedente § 2 del medesimo canone, il tempo chiuso subirà, secondo il Codice, una importante modifica, nel senso che, rimanendo fermi i due termini da cui comincia, cioè dalla domenica prima dell'Avvento e dal mercoledì delle Ceneri, i due termini in cui finisce sono invece anticipati, cioè *non* sono più il giorno dell'Epifania e l'ottava di Pasqua inclusive, come li costituì il Conc. di Trento, sess. XXIV, c. 10, ma bensì rispettivamente *il giorno di Natale* e la *domenica di Pasqua* (tutt'e due inclusi). Ora si è discusso se il presente decreto autorizzi fin d'ora, cioè dal prossimo Natale 1917 e dalla prossima Pasqua 1918, la limitazione medesima: abbiamo visto che alcuni calendaristi diocesani già si sono affrettati a includere la *novità* nell'Ordo; ma, nel nostro debole parere, siamo assolutamente per la *negativa*. E la ragione ci pare evidente e semplice: il decreto della Segreteria di Stato dice tassativamente: 2° Canonis 1108, § 3; mentre sarebbe costato così poco dire: § 2 et 3, se si fosse voluto; dunque non si è voluto: quod voluit legislator dixit, quod non dixit, *non* voluit. Nè vale il dire che nel § 3 sono designati i *praedicta* tempora, dunque son richiamati, dunque son compresi nell'autorizzazione. Si nega affatto la conseguenza: e si distingue nella maggiore: son richiamati in genere, cioè nella qualifica *generale* dei « tempora quibus vetatur solemnis benedictio » concedo; son richiamati specificamente, cioè nella tassativa designazione attuale, lo

neghiamo; e la ragione del negarlo è il *voluto* silenzio dell'autorizzante. L'unica ragione che potrebbe permettere questa estensione, sarebbe (omettiamo l'insulsa pretesa d'un errore nel numero come se si fosse messo per sbaglio 3, invece di 2), l'ipotesi che il § 3 non contenga nulla di nuovo, mentre il nuovo è nel § 2; ma questa ipotesi è falsa, poichè nel § 3 vi è una nuova autorizzazione, che al Vescovo sin qui era esplicitamente negata dalle fonti giuridiche. E poichè questa sola è sufficiente a dare un contenuto alla presente disposizione, non conviene, se si vuole esser logici, estenderla oltre i confini tassativamente prescritti. Concludiamo che, se non viene altra disposizione, fino alla prossima Pentecoste, il tempo chiuso resta qual'è indicato nel Rituale, tit. VII, c. I, n. 18, e in tutti i catechismi.

C) Il § 1 del can. 1247 è di questo tenore: « Dies festi sub praecepto in universa Ecclesia sunt tantum: omnes et singuli dies dominici, festa Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae, Ascensionis et sanctissimi Corporis Christi, Immaculatae Conceptionis et Assumptionis Almae Genitricis Dei Mariae, sancti Josephi, eius sponsi, Beatorum Petri et Pauli Apostolorum, Omnium denique Sanctorum ». Vale a dire: « I giorni festivi di *precetto* in tutta la Chiesa sono soltanto tutte e singole le domeniche; le feste di Natale, Circoncisione, Epifania, Ascensione e *SS.mo Corpo di Cristo;* dell'Immacolata Concezione e Ascensione dell'Alma Madre di Dio Maria, di *S. Giuseppe di Lei Sposo,* dei Beati Apostoli Pietro e Paolo e d'Ognissanti ».

Se si confronta il presente canone col noto *motu-proprio* del 2 luglio 1911 (p. 194 del vol. XXIII) si vedrà che sono restituite due feste, quella del Corpus Domini nella sua sede antica, cioè nel giovedì dopo la SS. Trinità, e quella di s. Giuseppe al 19 marzo. La prima cade dopo Pentecoste, e quindi non aveva bisogno di speciale disposizione; non così S. Giuseppe che in vigore del presente decreto dovrà esser di precetto in tutta la cristianità. A questo proposito si osservi il § 3 del medesimo canone, che dice: « In quei particolari luoghi ove alcuna delle dette feste sia abolita legittimamente, o rimessa alla seguente domenica, nulla si innovi, senza prima consultare la S. Sede ». È chiaro che qui si tratta di feste abolite o trasferite con disposizioni speciali, per qualche ragione, come, p. es., fu il famoso indulto Caprara per la Francia, e come sono i concordati stabiliti con singole nazioni; non può trattarsi di disposizioni *generali,* valevoli per tutta la Chiesa, come fu il sullodato *Motu-proprio*: altrimenti è troppo evidente che il § 3 del canone, avrebbe distrutto affatto il § 1 per quanto riguarda le feste del Corpus Domini e S. Giuseppe. Quindi in quelle regioni, come, p. es., l'Italia, in cui non v'è disposizione speciale, nè indulto, nè concordato, il S. Giuseppe del 1918 sarà senz'altro di precetto.

D) I canoni 1251-1254 contengono l'intera nuova disciplina circa l'astinenza e digiuno. Esaminiamoli brevemente: C. 1250, Abstinentiae lex vetat carne iureque ex carne vesci, non autem ovis, lacticiniis et quibuslibet condimentis ex adipe animalium. Vale a dire: « La legge dell'astinenza proibisce di cibarsi della carne e del brodo di carne; non però di uova, latticini e di qualsiasi condimento di grasso animale ».

L'innovazione qui è manifesta: tutte le differenze di magro, magro stretto, magro strettissimo sono tolte: vi è una sola qualifica di magro, ed è la più mite, in cui sono permessi uova, latticini, condimenti di grasso, ecc., come fin qui si osservava nei semplici venerdì dell'anno.

C. 1251, § 1. « Lex ieiunii praescribit ut nonnisi unica per diem comestio fiat; sed non vetat aliquid cibi mane et vespere sumere, servata tamen circa ciborum quantitatem *et qualitatem* probata locorum consuetudine ». § 2. « Nec vetitum est carnes ac pisces in eadem refectione permiscere, nec serotinam refectionem cum prandio commutare ».

Vale a dire: § 1. « La legge del digiuno prescrive che non si faccia nel giorno se non un desinare, ma non proibisce di prender qualche cibo sia la mattina, che la sera; osservando però, quanto alla quantità e *alla qualità* dei cibi la approvata consuetudine del luogo ». § 2. « Non si proibisce di mescolar nella stessa refezione carne e pesce, e neppure di invertire l'ordine fra la cena della sera e il desinare ».

Anche queste disposizioni son chiare. Il primo paragrafo è la conferma pura e semplice del presente stato di diritto rispetto al digiuno. Questo cioè consiste nella legge dell'unico desinare a giorno: era ed è permesso di prender una colazione la mattina, come pure una piccola refezione oltre il desinare; quanto alla quantità e *qualità* dei cibi da prendersi sì nella colazione che nella refezione, rimane in vigore quanto le legittime consuetudini (ossia quelle cui si stimano obbligate le persone timorate) del luogo, attualmente permettono o vietano. Perciò, nei giorni in cui, oltre il digiuno, è prescritta l'astinenza, sebbene nel desinare si possa far uso anche delle uova, latticini e condimenti di grasso, per quel che riguarda sì la colazione mattutina, sì la refezione oltre il desinare, si deve ancora *stare all'antico*, osservando cioè quelle differenze di magro che abbiamo visto tolte quanto al desinare; solo indulgendosi quel che la legittima consuetudine attualmente permette. Così, p. es., in Germania, teste il Lehmkuhl (*Theol. moral.*, I, 1212), la consuetudine universale tollera che la sera del digiuno si possano anche prendere due uova, ma quasi senz'altro; altrove son permessi sempre i latticini, escluse le uova; da noi in Italia, invece, nella sera dei giorni di digiuno non si permettono che i condimenti di grasso, escluse le uova e latticini anche come condimento,

e si escludono anche i condimenti di grasso nei giorni di magro strettissimo (di puro olio, come si dice); in alcuni luoghi di Spagna non è lecito neppure il pesce. In tutto ciò, ripetiamo, per quanto riguarda la piccola refezione, *il Codice nulla muta;* nè potrebbe in contrario invocarsi lo *spirito* evidentemente di maggior mitezza, che lo informa nel canone circa l'astinenza; poichè quanto al *digiuno*, resiste espressamente la lettera, che nulla concede più di quanto la consuetudine attualmente permette, sia circa la quantità, *sia circa la qualità.* Ricordiamo il principio: « Verba legis inutilia esse nequeunt, sed aliquid operari debent ». A che scopo dunque si sarebbe così esplicitamente dichiarato: « servata... *circa qualitatem* (non solo circa quantitatem) probata locorum consuetudine? ».

Resta invece abrogato affatto l'altro elemento accessorio del digiuno indotto con la nota costituzione di Benedetto XIV, *de non permiscendis epulis;* per cui è sempre permesso, anche nei giorni di digiuno, pure entro la quaresima, mescolare la carne e il pesce, ovunque è lecito mangiare la carne.

C. 1252, § 1. « Lex solius abstinentiae servanda est singulis feriis sextis ». § 2. « Lex abstinentiae simul et ieiunii servanda est feria quarta Cinerum, feriis sextis et sabbatis Quadragesimae, et feriis Quatuor Temporum, pervigiliis Pentecostes, Deiparae in coelum assumptae Omnium Sanctorum et Nativitatis Domini ». § 3. « Lex solius ieiunii servanda est reliquis omnibus Quadragesimae diebus ». § 4. « Diebus dominicis aut festis de praecepto lex abstinentiae, vel abstinentiae et ieiunii, vel ieiunii tantum, cessat nec pervigilia anticipantur; item cessat Sabbato Sancto post meridiem ».

Ossia: § 1. « La legge della *sola astinenza* deve osservarsi tutti i venerdì dell'anno ». § 2. « La legge d'*astinenza e digiuno insieme*, deve osservarsi il mercoledì delle Ceneri, in tutti i venerdì e sabati di quaresima, nelle quattro tempora, nelle vigilie di Pentecoste, Ascensione, Ognissanti e Natale ». § 3. « La legge del *solo digiuno* deve osservarsi in tutti gli altri giorni di quaresima ». § 4. « Nelle domeniche e feste di precetto, cessa sia la legge di sola astinenza, che quella di astinenza e digiuno, o di solo digiuno; nè le vigilie si anticipano; così pure cessa dopo il mezzodì del sabato santo ».

Tutte queste disposizioni sono ovvie: il § 1 abroga l'astinenza del *sabato* e delle rogazioni, in quei luoghi ove ancora vige, p. es., in alcune diocesi di Francia; il § 2 estende a tutto il mondo le mitigazioni indotte per l'Italia, col § 1 del decreto del S. Ufficio, del 7 settembre 1916 (cfr. vol. XVIII, p. 289), e le approfondisce ancora: così si abroga ogni astinenza e digiuno relativo all'*avvento*, compresi i sabati (esclusi, s'intende, i giorni delle tempora) e si toglie la *vigilia dei ss. Pietro e Paolo;* il § 3 abroga l'astinenza quaresimale (eccetto i venerdì e sa-

bati, le Ceneri e le Tempora) per quei luoghi, fuori d'Italia, ove ancora vigeva; anche là, quindi, nel desinare si potrà mangiare non solo latticini e uova, ma anche carne; il § 4, oltre alla conferma della dispensa concessa *semel pro semper* nel citato *Motu-proprio* di Pio X del 2 luglio 1911, n. V, ha la notevole dichiarazione che non corre l'obbligo di anticipare le vigilie conservate che cadano in domenica o in qualche festa di precetto, così, p. es., la stessa vigilia di Natale, se cada in domenica, per quell'anno non porta obbligo neppure di astinenza. Altra innovazione da osservarsi è la cessazione del digiuno o astinenza quaresimale a mezzodì del Sabato santo, come fin qui soltanto in alcuni luoghi, per consuetudine, era tollerato, ritenendosi cioè, che la vigilia finisse col vespro (cfr. Lehmkuhl, I, 1215, 4).

C. 1253. « His canonibus nihil immutatur de indultis particularibus, de votis cuiuslibet personae physicae vel moralis, de constitutionibus ac regulis cuiusvis religionis vel instituti approbati, sive virorum sive mulierum in communi viventium etiam sine votis ». Vale a dire: « Per questi canoni nulla si muta negli indulti particolari, nei voti di qualsiasi persona fisica o morale, nelle costituzioni o regole di qualsiasi religione o istituto approvato, sia di uomini che donne, viventi in comune, anche senza voti ».

È la codificazione, in termini chiarissimi, sì da nulla escludere, del decreto della S. C. dei Rel. 1 settembre 1912 (vol. XXIV, n. 399), e in parte, quanto ai digiuni votivi, di quello della S. C. del Concilio del 18 settembre 1911 (vol. XXIII, p. 341). Per questi, dunque, rimarrà anche il magro stretto, o strettissimo, come fu stabilito nel voto: se n'ha un esempio insigne nel voto del popolo Romano di digiunare strettamente la vigilia della Purificazione, 2 febbraio, nel quale giorno a Roma, non si permetteranno le uova e latticini, neppure a desinare.

C. 1254. § 1. « Abstinentiae lege tenentur omnes qui septimum aetatis annum expleverint ». § 2. « Lege ieiunii adstringuntur omnes ab expleto vicesimo primo aetatis anno, ad inceptum sexagesimum ». Ossia: § 1. « Ad osservare l'astinenza è tenuto chiunque ha passato il settimo anno d'età ». § 2. « Alla legge del digiuno sono obbligati tutti coloro che hanno *compito* il 21 anno fino a che non saranno *entrati nel sessantesimo* ».

In tutto ciò nulla è mutato del diritto vigente (cfr. S. Alf., III [IV], 1032 ss.); si noti solo che non si fa differenza di sesso, e quindi non è più probabile l'opinione che le donne in genere siano dispensate dal cinquantesimo anno di età in poi.

E) Circa i privilegi dei Cardinali, il nostro Periodico riportò per primo nel vol. XXV, p. 387, il rescritto SS.mo con cui si autorizzavano gli E.mi a fruire di alcuni privilegi, anche innanzi alla loro promulgazione nel Codice, fin dal 1912. Il can. 239 del Codice li riporta quasi

alla lettera: aggiunte di sostanza sono le seguenti: n. 3: « Verbum Dei ubique praedicandi »; n. 8: « Celebrandi in mari »; n. 9: « In omnibus ecclesiis utendi proprio calendario »; n. 17: « Fidem faciendi in foro externo, de oraculo pontificio testantes »; n. 18: « Fruendi sacello ab Ordinarii visitatione exempto »; n. 19: « De reditibus beneficiariis rite disponendi »; n. 22: « Conferendi primam tonsuram et Ordines minores »; n. 23: « Ministrandi sacramentum confirmationis ».

Questi due ultimi (n. 22 e 23) s'intendono anche per i cardinali privi della consacrazione episcopale, e rappresentano, per quanto ricordiamo, cosa nuova nel diritto.

Inoltre, dei canoni citati nel decreto, il can. 600, n. 3, dà ai cardinali la facoltà di entrare in luoghi di clausura anche papale; il 1189 conferma ai loro oratorii i diritti degli oratorii semi-pubblici (cioè riservati a speciali comunità); il n. 1401 dà loro la facoltà di leggere i libri proibiti, o meglio li dichiara esenti dalla proibizione stessa.

Sacra Romana Rota.

Si riforma una sentenza circa il diritto di intervento a processioni e si condanna alle spese la parte contumace.

Mileten. — *Iurium. 19 maggio 1915.* — La sentenza data il 16 gennaio 1913 (V. *Mon. Eccl.*, *XXV*, p. 464 ss.) tra le due confraternite di Arena, quella cioè della Madonna delle Grazie in un proprio oratorio e quella di S. Michele, nella chiesa parrocchiale, stabiliva, fra l'altro, nel terzo dubbio che la prima avesse diritto di intervenire, anche non chiamata, in alcune processioni della seconda, segnatamente in quella della festa di S. Michele. Ciò in base a un decreto del vescovo Filippo Mincione, dato il 24 maggio 1853 *in S. Visita*, in cui si enumeravano appunto le processioni generali, ossia *di rito*, cui dovevano partecipare insieme le due confraternite, e si stabiliva: « Le suddette due Confraternite da oggi in avanti debbono, perchè tenute indispensabilmente, intervenire a tutte le processioni *di rito*, che son quelle del giovedì del *Corpus Domini*, di S. Marco Evangelista, delle Rogazioni e di S. Michele Arcangelo, la cui festa si solennizza in una delle domeniche di agosto o di settembre di ciascun anno, *venerato quale Patrono principale da tempi remoti* ». Tale sentenza era già passata in giudicato, quando il Procuratore della Confraternita di S. Michele trovò una lettera del Vescovo stesso diretta al

Vicario Foraneo di Arena il 12 settembre 1856, in cui gli si ingiungeva di « dichiarare ai rispettivi Padri spirituali e Curati di codesta Congregazione, che il decreto emesso in occasione di sacra Visita, 24 maggio 1853, resta *annullato* nella parte del santo Patrono, attesochè non si trovarono sufficienti e veridiche le assertive di esserlo l'Arcangelo S. Michele ». Trovato questo documento il Procuratore chiese che si correggesse la sentenza, almeno per quel che riguardava la processione della festa di S. Michele; ma essendo la sentenza passata in giudicato dovette prima chiedere la *restitutio in integrum* al Supremo Tribunale della Segnatura. Essendo appunto uno dei casi classici contemplati nelle Regole del Supremo Tribunale per concedere tale beneficio, quello dell'essersi trovato un documento, che, se conosciuto prima, avrebbe con grande probabilità fatto declinare altrimenti la persuasione dei giudici, la Segnatura concesse *de plano*, con decisione del 28 luglio 1914, la restituzione in integro, riguardo però al solo terzo dubbio, e rimise le parti alla Rota, perchè su questo punto ricominciasse la discussione, come se la precedente sentenza non fosse affatto data. Citata due volte, la Confraternita delle Grazie non comparve, sicchè la causa fu trattata in contumacia dinanzi all'intero Collegio Rotale, come, a norma del can. 41, § 3 della Lex Propria, deve farsi quando una causa ritorna alla Rota dalla Segnatura.

E l'intero Collegio Rotale, ponente il Decano, mgr. Sebastianelli, ripreso in esame il terzo dubbio, limitato però alla sola processione di S. Michele, e quindi riformato come segue: « *An Sodalitas B. M. V. Gratiarum ius habeat interveniendi in processione, quae ducitur occasione festi S. Michaëlis sine invitatione ex parte sodalitatis S. Michaëlis, a qua processio ducitur in casu* », in data 17 maggio 1915 rispose « *Negative* » condannando la confraternita delle Grazie, perchè contumace, a tutte le spese del presente giudizio, compreso l'onorario dovuto all'avvocato della parte contraria.

Le ragioni sono: *a*) Quanto al negato diritto dell'intervento alla processione:

1° nella stessa sentenza passata in giudicato, quanto al secondo dubbio, era fermato il principio, che la confraternita non aveva diritto di intervenire, non invitata, nelle proces-

sioni *non sue*, cioè di diritto *proprio* dell'altra confraternita. Ora la processione di S. Michele, in conformità degli Statuti della Confraternita omonima, deve farsi « tutta a spese di detta Congregazione ». Tocca quindi alla parte contraria dimostrare, che, *ciò non ostante*, la processione è comune di diritto anche ad essa; con la sua contumacia, invece, si presume abbia rinunziato alla prova.

2° In realtà l'unico argomento su cui si fondava la comunanza di diritto, era la pretesa che S. Michele fosse davvero « venerato quale Patrono principale di Arena », e in base a questa asserzione il decreto Mincione aveva ordinato l'intervento, e così pure la Rota, nella sentenza 29 gennaio 1913, ove aveva detto appunto: « Justa ratio hujus indispositionis datur, quia nempe S. Michael habetur et veneratur tamquam praecipuus patronus populi loci ». Ma questo argomento viene del tutto a mancare ora che si dimostra come anche agli occhi del vescovo Mincione quella assertiva fosse erronea, sicchè egli si affrettò a riparare l'errore commesso; quindi anche la Rota deve seguire il principio: ex errore nullum ius, sed error corrigitur ubi deprehenditur.

3° Così pure si spiega la lunghissima consuetudine che milita a favore della Confraternita di S. Michele; come cioè, non ostante il decreto Mincione, dato in S. Vinta dal 1853, pure non mai fino ad ora la Confraternita delle Grazie intervenne alla processione di S. Michele, se non invitata. Compiutasi la quadragenaria, anche se il diritto fosse stato in principio (e si è dimostrato che non vi fu) sarebbe ormai caduto per prescrizione contraria (cap. 4-9 *de praeser.;* e c. 1, h. t. in VI).

b) Quanto alla condanna alle spese: riguardo alle istanze precedenti, non vi è provvisione da prendere, poichè la precedente sentenza non è riformata che in uno su sette dubbi; ma quanto al presente giudizio, constatata la contumacia di una parte, subentra la regola che il contumace, vinto o vincitore, deve pagare le spese del giudizio, non per altro riflesso che per la sua contumacia, la quale è delitto che esige tale pena. Così comunemente i dottori: per esempio Reiffenstuel in tit. *de dolo et contumacia*, nn. 150, 151. « Rei contumacis poena est litis damnum... In tantum contumax litis damno coërcetur, in quantum imprimis reus contumax condemnatur ad

expensas »; id. tit. *de eo qui mittitur in possessionem*, n. 10, et in tit. *De sententia et re iudicata*, n. 188. Cfr. anche Schmier, *Iurisprudentia canonico-civilis*, *Lib. 2, tract. 2, can. 5;* e Schmalzgrueber in tit. *de sententia et re iudicata*, n. 119.

Perciò giustamente fu risoluto come sopra.

DE LA PUNTATURA CORALE

NOTE GIURIDICO-CANONICHE

Appendice.

Il recente *Codice di D. C.*, che comincerà ad aver vigore dal giorno di Pentecoste 19 maggio 1918, è stato promulgato proprio quando questo lavoro era in fine. Ci piace però fare un cenno delle disposizioni in esso contenute circa la materia trattata. In massima parte sono le medesime che le già esaminate, ed in questo caso non facciamo che citare i canoni del Codice, senz'altro; qualcuna di esse però è stata innovata o adattata ai tempi moderni e di queste facciamo una breve esposizione. *Vol. 27, p. 552 sg.* Il can. 420 riconosce la divisione di distribuzioni in quotidiane e fisse; il can. 395 conferma la dottrina del Tridentino per il fondo che le distribuzioni (§ 1) e anche il sistema della puntatura (§ 2). Cf. can. 421, § 2.

Ib., p. 556 sg. Il medesimo can. 395, § 4, prescrive che ogni capitolo abbia uno o più puntatori, che emettano il giuramento di fedeltà presso il capitolo o preside: il Vescovo può aggiungerne un altro. In loro assenza ne faccia le veci il canonico più anziano fra i presenti.

Ib., p. 537 sg.; e pres., p. 20 sg. È sempre il can. 395 che, al § 3, concilia i due passi citati del Tridentino: le fallenze vanno a beneficio dei diligenti, esclusa ogni collusione o remissione; se però le dignità hanno una massa separata da quella dei canonici, le loro fallenze vanno guadagnate dalle altre dignità presenti, se vi sono, ovvero applicate a facoltà del Vescovo, alla fabbrica della chiesa o ad altro pio uso.

Vol. 28, p. 18 sg. Solo il Vescovo, e non altri, può usare in coro la mantelletta. Can. 409, § 1. Per le insegne fuori chiesa confronta can. cit., § 2.

Ib., p. 20 sg. (*pres., p. 103, nota 2*). I can. 418 e 119 determinano meglio la disciplina della residenza canonicale e dei mesi di vacanze, nel cui tempo si perde ogni specie di distribuzione ma non si è obbligati a risiedere nel luogo del beneficio. Cf. *Monitore eccl.*, XXIX, p. 335, q. 89. Per l'indulto del turno cfr. can. 414.

Ib., p. 22 sg. — Le cause di dispensa dal coro vengono determinate più esplicitamente e possono dividersi in tre categorie:

I. Sono scusati dal coro, guadagnando le distribuzioni sia quotidiane che *inter praesentes*, all'infuori che osti la espressa volontà del testatore (can. 420, § 2): — 1° i giubilati a norma del can. 422 (1); — 2° coloro che attendono agli esercizi spirituali annuali, a norma del can. 126; — 3° coloro che assistono al Vescovo pontificante a norma del can. 412, § 1; — 4° gli adibiti nei processi di canonizzazione a norma dei can. 1999 e seguenti.

II. Sono scusati dal coro, guadagnando le sole distribuzioni ordinarie, oltre i già visti (can. 420, § 1): — 1° il canonico teologo nei giorni in cui attende al dovere del suo officio, a norma del can. 400; — 2° il penitenziere mentre attende alle confessioni (cf. can. 401, § 2); — 3° il vicario parrocchiale (cf. can. 47) o altro canonico deputato dal Vescovo a fare da parroco o coadiutore, mentre attendono ai propri doveri parrocchiali; — 4° gli infermi o gli impediti da altro fisico impedimento; — 5° chi è in servizio attuale del Romano Pontefice è Legato pontificio; — 6° chi accompagna il Vescovo a la visita *ad limina*, ovvero chi ne fa le veci a norma del can. 342; — 7° chi viene mandato dal Vescovo o dal capitolo al concilio generale, plenario o provinciale, o al sinodo diocesano (confronta can. 224, § 1; 286, § 3; 358, § 1, 2; 5); — 8° chi, col consenso del capitolo, non contradiente il Vescovo, si assenta » dal coro per utilità della propria chiesa; — 9° chi, a norma del

(1) Per ottenersi la giubilazione occorrono le stesse condizioni (can. 422); solo si noti che la S. Congregazione, per motivi speciali di ambiente, è solita concederla anche a chi ha prestato il servizio in diverse diocesi, e ciò non solo per la ragione dal Sebastianelli addotta a pag. 46, ma specialmente perchè oggi essa è considerata come un premio al *merito personale*. Cf. S. C. C. 19 iun. 1915, in *Mon. eccl.*, XXVIII, p. 420, con osservazioni.

can. 343, § 2, accompagna il Vescovo in santa visita ovvero ne fa le veci: — 10° i parroci consultori, gli esaminatori e i giudici sinodali, mentre attendono al proprio dovere.

III. Oltre quelli che godono della licenza (can. 418, § 3), sono scusati dal servizio corale, perdendo le distribuzioni e guadagnando soltanto i frutti prebendali, i seguenti (can. 421, § 1): — 1° chi insegna, con licenza dell'Ordinario, teologia o dritto; — 2° chi, col permesso del medesimo Ordinario, attende allo studio della teologia o del diritto canonico in qualche università ecclesiastica; — 3° il vicario capitolare o generale, l'ufficiale e cancelliere vescovile; — 4° i canonici assunti dal Vescovo al proprio servizio a norma del can. 412, § 2.

Che se tutti i proventi sieno dati dalle distribuzioni cf. can. 420, § 2.

Ib., p. 430 sg. — Il can. 419, § 1, stabilisce le condizioni richieste per la valida sostituzione: sono, su per giù, le esaminate, solo si noti che non occorre più che il sostituito sia in residenza. — Per la sostituzione al canonico teologo cf. canone, 400 paragrafo 2.

Vol. 29, p. 21 sg. — Circa la facoltà di erigere nuove dignità e canonicati cf. can. 394; per la nomina dei canonici onorari basta il consiglio del capitolo. Cf. can. 406.

Ib., p. 62 sg. — Della consuetudine in genere si tratta nei can. 25-30; quanto alla nostra materia in alcuni canoni essa viene esplicitamente riprovata; cf., p. e., can. 409, § 2; 418, paragrafo 1.

Ib., p. 98 sg. — Il can. 410 riconosce in ogni capitolo l'obbligo di avere i propri statuti, e nei Vescovi quello di imporlo a quelli che ne sono senza, disponendo inoltre che i medesimi, dopo sei mesi dall'imposizione, li redigano e senz'altro li prescrivano. Occorre l'approvazione del Vescovo ed il suo intervento per abrogarli o mutarli. — Per i ceti capitolari cf. can. 411; per l'approvazione degli atti collegiali cf. can. 101, paragrafo 1.

Ib., p. 103 sg. — Gli obblighi corali sono espressi nei canoni 413, 414, in confronto col can. 1346, § 2. — Per la pena contro chi non recita l'ufficio divino cf. can. 1475, § 2.

Pag. 142 sg. — La procedura contro gli assenti è chiaramente condensata nei can. 2168-2175.

LE PIE ASSOCIAZIONI E IL MINISTERO PARROCCHIALE

(Continuazione dell'articolo precedente; vedi pag. 324).

III.

Veduto come i Pii Sodalizi e le Confraternite sono ordinate per natura e spesso anche per positiva disposizione di legge, ad essere di sussidio all'azione e al ministero del clero e dei Parroci, discendiamo a toccare in particolare i modi e gli uffici in cui possono coadiuvare i Pastori di anime.

In primo luogo la correlazione dei predetti istituti alla vita parrocchiale ha da essere *negativa;* in quanto cioè non debbono distrarre e impedire i fedeli d'usufruire del ministero del proprio Parroco e del clero e molto meno fomentare scissioni e insubordinazioni all'autorità in parrocchia.

Questo dovere è così elementare, che può sembrare superfluo addurre Decreti positivi per confermarlo. Ne accenniamo tuttavia alcuni. Il nuovo Codice del Diritto canonico, all'art. 716, § 7, ordina risolutamente: *Confraternitates et piae uniones... ministerio paroeciali... non noceant.*

Il famoso decreto della S. C. dei Riti sopra i diritti dei Parroci e i rapporti tra Parroci e Confraternite, reca questo articolo, 19 della serie, emanato a prevenire il trasandamento della Messa parrocchiale, alla quale la Chiesa ha dato sempre il luogo di onore: *An in eisdem ecclesiis* (Confraternitatum) *possit celebrari Missa sive lecta, sive cantata ante Missam Parochialem sive lectam sive cantatam?* E, rispondendo, ordina: *Negative, nisi aliter Episcopus disponat* (1).

Similmente gli Statuti Sinodali di Genova dell'anno 1909, p. III, c. X, per salvaguardare la frequenza e il primato delle funzioni sacre parrocchiali, stabiliscono questi canoni: articolo 499... *d) Prohibitum volumus in Oratoriis Confratrum... celebrari Missam, sive lectam sive cum cantu, concionem haberi,*

(1) Cfr. PALLOTTINI, *S. Congr. Conc. Res. collectio,* vol. XVI, voce *Sodalitas,* pag. 346 segg., 350 segg.; FERRARIS, voce *Confraternitas.*

aliudve divinum officium publice fieri eadem hora, qua in Paroecia Missa Parochialis, concio, cathechesis, aut vesperarum officia habentur; e) Habitualiter... in Ecclesiis (Confratrum) *SS. Eucharistiae sacramentum ne retineatur... publice exponi ne liceat, facultate* etc.

Art. 500. *Ne tandem a propria paroecia distrahantur fideles, ubi est. servari volumus perantiquam consuetudinem Missam haud celebrandi in Confraternitatum Oratoriis in festis solemnioribus.*

Una simile prescrizione fanno i Sinodi Diocesani di Novara, (1900, art. 576), di Como (1905, art. 563), di Modena e Nonantola (1903, art. 63), di Reggio Emilia (1891, pag. 60), di Ascoli Piceno del 1902, il quale ultimo Sinodo prescrive categoricamente: *Patroni seu Rectores earum Ecclesiarum (quae intra Parocciae limites reperiuntur)... prohibentur etiam eas omnes functiones celebrare* (intendi anche le Messe) *quae quovis modo eas impediant quae a Parocho in sua Ecclesia peragantur, aut directe vel indirecte in parochiae vel Parochi praeiudicium vergant* (pag. 208, cfr. pag. 123).

Ma i Pii Sodalizi possono rendersi autori di peggiori inconvenienti e attentati a danno della vita di una parrocchia, eccitando e favorendo discordie e abbandonandosi all'insubordinazione. In tale ipotesi, lungi dal promuovere la vita cristiana e propagare lo spirito di Cristo, diventano fomiti di disordine e strumenti dello spirito di Satana (1). Donde i contrasti, i litigi e persino forse le violenze contro il Parroco e contro il Vescovo; le risse tra i medesimi sodalizi coi Cappellani o Direttori ecclesiastici e col clero, lo scandalo nel popolo, l'agire *potius in destructionem, quam in aedificationem.*

Cotesti disordini, litigi, scissioni, insubordinazioni, sono riprovati sì altamente dall'autorità ecclesiastica, che la medesima li vuole repressi sia coll'ammonizione e cancellazione dei congregati e dei soci litigiosi e ribelli ai propri superiori (Vescovo, Parroco o Direttore eccles.), sia — ove lo si reputi necessario — colla soppressione degli stessi Pii Sodalizi, in tal modo degenerati. Questo è affermato primieramente nei decreti dei Sinodi Diocesani, da non perder mai di vista nella

(1) *Decreta Gen. pro-synodalia Archidiocc. Brundusin.*, 1908, art. 147; *Synodus D. Casalensis*, an. 1895, art. 619.

materia che trattiamo. Il citato Sinodo di Milano del 1902, art. 174, ad esempio, designando i Parroci come rettori dei Pii Sodalizi, aggiunge: *Debitam illi* (Parocho) *praestent reverentiam atque ab eo consilia et monita obsequentes audiant. Si qua vero sodalitas obediendo defecerit, prout res tulerit, ferenda Nobis sententia erit rebellem etiam confratriam abrogando* (1). La medesima disposizione verso i Sodalizi degenerati è solennemente confermata dalla giurisprudenza recente della S. Congr. del Concilio (*Spalaten.* 25 Ian. 1890. cfr. *Monitore Eccl.*, VI, II, 5, 6), della C. Concistoriale (*Decret. in Catacen.*, 5 maii 1914), e infine dal nuovo *Codice Canonico* (can. 699, § 1). A proposito poi delle intromissioni e usurpazioni dei Sodalizi Laicali il Sinodo di Como (1905, art. 554), ammonisce: *Sunt quaedam quae omnino tolerari non possunt. ad quae compescenda... prudenter quidem sed fortem manum admoveant Parochi. Non raro contingit enim ut laici velint in Ecclesiis propriisque celebrandis solemnitatibus, officia Parochorum sibi vindicare eisque dominari, cum Parochis debeant omnino et semper obtemperare et subesse.*

La medesima autorità ecclesiastica inoltre non manca di ammonire su questo punto gli stessi Cappellani, Padri Spirituali, ecc., delle Confraternite e Pii Sodalizi che «siano prudenti, pii, non fautori di litigi e di dissensioni, non si fingano arbitrari di diritti, nè si erigano contro i Parroci. Per il contrario ai Parroci professino riverenza e rispetto e inculchino alla lor volta questi stessi sentimenti ai Sodalizi che assistono, *potiores enim partes sunt Parochorum* (2).

A proposito dell'ufficio e dell'azione subordinata dei Cappellani, Direttori o Assistenti ecclesiastici delle Associazioni laicali, ci piace qui riferire alcuni aurei suggerimenti di Mons. C. Forschner, Assistente ecclesiastico diocesano delle Società cattoliche di Magonza (3). Egli, trattando della cura

(1) Cfr. Sinodo di Benevento, 1905, Decr. X. di Casale, 1895, pag. 234; di Ascoli Pic. 1902, pag. 233, di Macerata 1900; Concil. Prov. di Ravenna, 1855, cap. VIII (*Coll. Lacens.* t. VI, pag. 207); cfr. ancora Monacelli, *Formul. legal.*, p. I, tit. V, n. 53; Bened. XIV, *De Syn. Dioec.*, l. 12, c. 7, n. 7.

(2) Sinodo di Anglona e Tursi cit., cap. VIII, pag. 148; Concil. Prov. di Avignone del 1725, tit. 39. cap. 8; Sinodo di Fiesole cit., pag. 230.

(3) Forschner, *L'Assistente ecclesiastico delle Società operaie, Unioni professionali e Circoli giovanili;* traduz. ital. De Cassan, Vicenza, 1914. pp. 73.

pastorale dell'Associazione cattolica e della cura pastorale della Parrocchia, scrive: « Tutte le opere sociali dell'Assistente ecclesiastico (e potrebbe aggiungersi del Direttore di ogni pia Associazione) hanno lo scopo di venire in aiuto alla cura ordinaria parrocchiale... È indubitato che la cura pastorale dell'Associazione deve armonizzare con la cura ordinaria parrocchiale. Quest'ultima è e rimane sempre il compito precipuo nella Parrocchia, la cura pastorale dell'Associazione non può essere altro che un aiuto e un sostegno della cura ordinaria parrocchiale. A far altrimenti si andrebbe avanti su una falsa strada e verso un falso fine... L'azione unita e concorde (*dell'Assistente E. e dal Parroco*) è *conditio sine qua non* dell'esito ».

(*Continua*).

Sac. F. Annibale Ferretti
Cons. della S. Congr. dei Riti,
Avv. ne la S. R. Rota.

QUESTIONI.

VI. *Circa l'andata in vigore del Codice.*

Le disposizioni del nuovo Codice Ecclesiastico, le quali siano di favore, per esempio, quelle sul digiuno, sulla facoltà di confessare gli uomini anche fuori chiesa, sulla riduzione dei gradi di parentela quali impedimenti matrimoniali, e simili, possono essere attuate anche ora, prima della Pentecoste del 1918?

R. Il quesito è stato rivolto da vari abbonati i quali per la maggior parte, nel proporre il dubbio, mostrano di attendersi una risposta affermativa, fondati sul principio, che la legge è stata già promulgata, e che la data della Pentecoste sia fissata solo per la obbligatorietà delle sanzioni penali e delle disposizioni restrittive. Essi osservano che il legislatore, fissando la data della Pentecoste 1918, non ha detto che il Codice *vigorem habebit*, ma invece che allora *vim obligandi habebit*, la quale formula non potrebbe riferirsi alle disposizioni di favore.

È facile però osservare in contrario che sebbene la promulgazione della legge sia un presupposto necessario perchè la legge obblighi in foro esterno, tutti sanno che tra la promulgazione della legge e l'inizio della sua obbligatorietà i legislatori sogliono interporre un certo periodo di tempo sufficiente perchè tutti i sudditi possano avere notizia della legge. Questo intervallo varia secondo le legislazioni;

così, per esempio, nella legislazione italiana, le leggi cominciano ad obbligare dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione; mentre nella legislazione spagnuola questo periodo di tempo si estende a venti giorni. In qualche caso particolare questo periodo di tempo è fissato dal legislatore stesso, nell'atto della promulgazione della legge, come si è verificato per il nuovo Codice Ecclesiastico, il quale pure essendo stato promulgato nella Pentecoste del 1917, per volontà espressa del legislatore, non può aver forza di obbligare, se non dalla Pentecoste del 1918, tranne che per qualche legge particolare il legislatore non creda abbreviare questo termine, dichiarandolo autenticamente.

La distinzione fra *legge onerosa* e *legge favorabile* non regge, nè può giustificare un anticipo di obbligatorietà per le disposizioni favorevoli. La legge, in quanto limita la libertà dell'uomo, è sempre onerosa, perchè spoglia l'uomo di quel gran bene naturale, che è appunto la libertà. Le nuove disposizioni circa il digiuno, per esempio, le quali secondo i proponenti del dubbio, sarebbero disposizioni di favore, possono dirsi tali solo nel senso che costituiscono una legge meno onerosa della precedente; ma poichè quest'onere, quantunque meno grave, per volontà del legislatore, principia ad obbligare solo dalla Pentecoste futura, è ovvio che continui ad obbligare fino a quell'epoca la legge precedente. Del resto, anche se si trattasse di abrogazioni, di deroghe e privilegi, tutto il loro valore dipendendo dalla volontà espressa dal legislatore, niuno potrebbe invocarli, nè potrebbe giovarsene, se non dal giorno fissato dal legislatore.

Queste osservazioni così ovvie sono confermate dalla dichiarazione pubblicata nell'ultimo fascicolo degli *Acta Apostolicae Sedis*, n. 9, pag. 475, riportata a pag. 352 di questo fascicolo. Ad istanza di molti Vescovi e Ordinari il Sommo Pontefice nell'udienza del 19 agosto decretò che abbiano a valere fin d'ora il Can. 859, § 2 relativo alla facoltà concessa ai Vescovi di anticipare e prorogare il tempo utile per il precetto pasquale; il Can. 1108, par. 3, relativo all'altra facoltà lasciata pure ai Vescovi di permettere una moderata solennità dei matrimoni, anche in tempi vietati; il Can. 1247, § 1, che ripristina, come giorni festivi di doppio precetto, il giorno 19 marzo, festa di San Giuseppe, e quella del Corpus Domini nonchè i Canoni 1250, 1251, 1252, 1253, 1254 che mitigano la legge del digiuno. Pertanto solo in forza di questa dichiarazione autentica, e non per le ragioni addotte dai proponenti del dubbio, sarà lecito giovarsi fin dal prossimo Avvento delle disposizioni che hanno mitigato la legge del digiuno.

QUESITI MINORI.

96. *D.* Al parroco di X è stato concesso di poter binare nei giorni festivi, quando l'altro sacerdote dimorante in paese è obbligato dir la messa nella Chiesa della Confraternita, di cui è Padre spirituale. Un sacerdote però di paese limitrofo viene ogni dì festivo a celebrare in casa di una famiglia, che gode dell'Oratorio privato. Può detto sacerdote celebrare nell'Oratorio privato, anche nei giorni, nei quali il Parroco è costretto a binare? Il rescritto di binazione concesso al parroco non prevede il caso.

R. Nessuna innovazione viene apportata in fatto di binazione dal Nuovo Codice, il quale col Can. 816, lasciando ai Vescovi la facoltà di permettere la binazione, quando per la penuria dei sacerdoti, nei giorni di precetto, una parte notevole di fedeli non potrebbe assistere alla Santa Messa, non fa che confermare il diritto vigente, onde il dubbio proposto va risoluto coi criterî desunti dalla prassi delle S. Congregazioni e dalle interpretazioni e dichiarazioni, che si sono avute finora. Ora, in base a queste dichiarazioni accettate dalla maggior parte dei canonisti, oltre le cause enumerate dalla Costituzione Benedettina *Declarasti*, per la liceità della binazione, tra le altre condizioni, occorre la mancanza di altri sacerdoti pronti a celebrare la messa che manca (Cfr. Card. Gennari, *Consultazioni Morali*, p. 514). Trattandosi di oratorii privati, l'Ordinario può certamente esigere che gli indultari cedano a vantaggio della popolazione la messa del privilegio, perchè nelle concessioni di tali indulti per oratorii privati, vi si appone generalmente la clausola « purchè vi sia sufficiente numero di sacerdoti che bastino al bisogno della popolazione ». Il parroco nel caso proposto dovrebbe fare le pratiche necessarie perchè questo sacerdote che viene a celebrare per comodo di una famiglia privata, celebri in parrocchia, o in altra chiesa pubblica per comodo dei fedeli, offrendo dalle rendite parrocchiali un equo stipendio, e se queste sono troppo esigue, facendo appello al popolo e al Vescovo. E solamente quando non vi fosse modo di provvedere a questo stipendio, cosicchè il sacerdote dovesse considerarsi come non disponibile, perchè, impedito di celebrare nell'oratorio privato, non si muoverebbe affatto dal suo paese, sarebbe lecito binare. Pertanto il dubbio va modificato, e piuttosto che domandare se il sacerdote può celebrare nell'oratorio privato, il che può fare, finchè l'Ordinario non lo proibisca, si domandi se, attesa la presenza di questo sacerdote in parrocchia, il parroco può giovarsi dell'indulto della binazione.

97. *D.* In alcuni Statuti capitolari nel Capitolo che regola le Congregazioni capitolari, si contiene un articolo così concepito: « Impedito un Capitolare di potersi recare al Capitolo per una giusta ragione può delegare per iscritto

un collega che lo rappresenti e sottoscriva per lui le deliberazioni ». È conciliabile questo articolo col Canone 163 del Codice, in cui si esclude la facoltà « *ferendi suffragia non solum per epistolam, sed etiam per procuratorem* » ?

R. A noi sembra di sì, perchè lo stesso Canone prevede il caso di leggi particolari, che dispongono altrimenti, conchiudendo con la clausola « *nisi lege peculiari aliud caveatur* », e ognuno sa che gli statuti capitolari hanno forza di legge particolare. Di più il Canone citato fa parte del capo, che tratta della provvista degli offici ecclesiastici e si riferisce più dappresso all'art. II, che tratta delle elezioni, onde sarebbero esclusi i voti mandati per iscritto e per procuratore, solo quando si dovesse procedere a qualche elezione per provvedere ad un officio ecclesiastico. Pertanto se si volesse rendere più conforme al citato Canone l'articolo in questione, vi si potrebbe aggiungere la clausola restrittiva « tranne il caso di elezioni, in cui i suffragi saranno dati in conformità del Can. 163 ».

98. *D.* I Canonici del Trono, quando il Vescovo assiste in cappa e piviale, si ritengono esonerati da Sesta e Nona senza perdere la puntatura, e parimenti tutti i Canonici si ritengono esonerati da Sesta e Nona dopo la Messa Pontificale, e dalla Compieta dopo i Vespri Pontificali. Può sostenersi un tale uso?

R. Il Martinucci nel suo *Manuale delle Sacre Cerimonie*, p. II, vol. I, p. 111, n. 161, conchiudendo l'articolo delle Cerimonie relativa alla Messa Pontificale, dice: « Canonici, officiato Episcopo, redibunt in chorum ad complendum officium, recitando horas minores, Sextam et Nonam ». Tutti i Capitoli, tranne leggi speciali di fondazione, o indulti pontifici, sono tenuti all'officiatura corale quotidiana, la quale comprende la salmodia di tutte le ore canoniche. (Cfr. Can. 413, § 1-2 e seguenti). E poichè, come scrive il Pallottini, citando molti decreti ed autorità, nè l'inclemenza della stagione, nè la diminuzione delle rendite, nè la stessa consuetudine centenaria ed immemoriale, può scusare i Capitoli, specialmente Cattedrali, dall'integra recita delle ore canoniche, « nec aeris inclementia, nec redituum imminutio nec ipsa centenaria immemorialis consuetudo excusare potest canonicos, praesertim cathedralis ne integre recitent horas canonicas », non vi ha dubbio che l'omissione delle ore corali di Sesta e Nona da parte di tutti i Canonici costituisce una consuetudine riprovevolissima, che non può sostenersi; al più, potrebbe tollerarsi, attesa la parvità della materia, per la sola Compieta. Pei Canonici del Trono, qualora dovessero accompagnare il Vescovo che ritorna all'Episcopio, mentre i Canonici proseguono la recita di Sesta e Nona, considerando che essi non potrebbero moralmente trovarsi presenti, noi crediamo che in loro favore si potrebbe invocare il n. 11 del Can. 420, che scusa dal coro e concede le distribuzioni ai Canonici che assistono il Vescovo,

tanto più che a giustificare questa maggiore indulgenza essi possono appellare alla consuetudine vigente.

99. *D.* Il Canonico o Prete nella settimana di coro celebra la Conventuale godendone la puntatura, come pure per Terza, Sesta e Nona, in sostituzione di un collega dell'altra settimana, il quale a sua volta sostituisce nella seguente settimana il sostituente. E con quest'uso si ha l'abuso per cui chi è personalmente obbligato al coro, sostituisce l'assente. Che dire di siffatto abuso?

R. Anche quest'abuso è da riprovarsi e da eliminarsi, perchè tali sostituzioni mancano di quasi tutte le condizioni necessarie per legittimarle, cioè che non si facciano da chi è tenuto al Coro, lo stesso giorno nel quale è tenuto il sostituto, e che non siano abituali. Si rilegga in proposito quanto ampiamente fu esposto in questa Rivista, volume XXVIII, pag. 431, nelle note giuridico-pratiche circa la Puntatura Corale, nonchè le disposizioni del Codice in materia di sostituzione, contenute nel Can. 419, §. 1.

100. *D.* Le facoltà accordate dalla S. Sede al Vescovo, v. g. della Benedizione Apostolica *in articulo mortis*, di poter delegare ai sacerdoti della diocesi le benedizioni degli indumenti sacri, e simili passano o no al Vicario Capitolare?

R. Checchè si sia disputato per il passato, circa la successione delle facoltà e dei privilegi goduti dall'Ordinario per diritto particolare, nel Capitolo e nel Vicario Capitolare, a noi sembra che per l'avvenire, la questione possa ritenersi chiarita e risoluta dal Can. 66, par. 1 e 2, secondo il quale le facoltà abituali, perpetue, e temporanee concesse dalla Sede Apostolica ai Vescovi e agli altri Ordinarii, qualora nella concessione non si presupponga prescelta l'industria della persona, e non si contengano speciali limitazioni, non cessano, venendo meno il diritto dell'Ordinario, ma passano ai loro successori nel governo della diocesi. Pertanto in conformità di questo Canone crediamo poter rispondere affermativamente al quesito proposto.

101. *D.* Il Vescovo, celebrando pontificalmente nella sua Cattedrale di Giovedì Santo, per la Consacrazione degli olii, ha l'obbligo di applicare *pro benefactoribus Capituli*? E nei giorni solenniori deve applicare *pro populo* o *pro benefactoribus Capituli*?

R. L'officiatura corale, a norma dei sacri canoni, e della Costit. « *Cum semper oblatas* » di Benedetto XIV deve integrarsi con la Messa Conventuale, da applicarsi *per benefactoribus*, la quale, formando con tutta la Salmodia tutto un ciclo chiuso, non può da essa staccarsi, non ostante qualsivoglia consuetudine in contrario. E poichè il Giovedì Santo il Vescovo non ha obbligo di applicare *pro populo*, non essendo nè questo giorno, nè il Sabato Santo compresi tra i

giorni commemorati dalla Costituz. di Urbano VIII « *Universa per orbem* », è naturale che cantando il Vescovo la Messa conventuale, dev'egli applicarla *pro benefactoribus*. Negli altri giorni solenniori invece il Vescovo deve applicare *pro populo*, e in questo caso il canonico di settimana è chiamato a celebrare privatamente applicando pei benefattori, come decise la S. R. C. 13 nov. 1831 ad 20 et 22, n. 4669. Il Giovedì Santo, e altrettanto dicasi per il Sabbato Santo, non essendo consentite altre messe oltre la solenne celebrata dal Vescovo, qualora questa non fosse applicata *pro benefactoribus*, si verrebbe meno all'obbligo fatto ai Capitoli di applicare *singulis diebus* la messa Conventuale pei benefattori.

A conferma di questa soluzione si leggano il Can. 417, che al § 1 prescrive « *Missa conventualis applicanda est pro benefactoribus in genere* » ed il Can. 413, il quale al § 3 dispone « *Missam conventualem sine cantu celebrare licet hebdomadario, cum in ecclesia, pontificali ritu, Episcopus vel alius loco Episcopi celebrat* ».

102. *D.* Il parroco che non fa l'omelia al popolo è tenuto *ante sententiam iudicis* alla restituzione dei frutti beneficiari?

R. Gravissimo è certamente nei parroci l'obbligo di predicare la divina parola, e perciò, chi, senza giustificato motivo, non attende nè per sè nè a mezzo di altri a questo dovere, pecca mortalmente, salva la parvità di materia ammessa dagli autori, dopo S. Alfonso (III, 269). Che sia poi tenuto in foro interno alla restituzione dei frutti *ante quamcumque sententiam* non pare, e perchè la differenza della residenza in laboriosa e materiale è insegnata dai dottori, non già dal Tridentino, il quale parla solo di *absentes* (sess. XXIII, c. 1 *de ref.*), e perchè non vi ha lesione di vera giustizia commutativa. Ad ogni modo, *quidquid sit* della questione speculativa, in pratica la S. Penitenzieria è solita non riconoscere tale onere in simile parroco negligente. Nel nuovo *Codice* si richiede la condanna del Vescovo prima di sentirsi obbligato a restituire i frutti, come risulta dai Can. 2182-2185, a norma dei quali va punito chi omette l'omelia, secondo le prescrizioni del Can. 2382. Nel medesimo Codice, al contrario, si riconosce l'onere di restituire nei Can. 1475, § 2 e 2381; nell'ultimo caso tuttavia occorre la sentenza declaratoria (Can. 2170). Questo vuol dire che il legislatore ha espresso ciò che vuole, taciuto ciò che non volle. Dunque pare certo che un tale parroco non sia tenuto neppure in foro interno a restituire i frutti percepiti, mancando il fondamento o titolo di quest'obbligo gravissimo.

103. *D.* Una collegiata, col tempo, per mancanza di clero, cadde dalle sue prerogative, ritenendo alcuni benefici come di Suddiacono e di Presbitero. In oggi si volle ripristinarla, e il Sommo Pontefice diede il titolo di *Monsi-*

gnore all'Arciprete *pro tempore* dandogli, come dice il decreto, la facoltà di indossare la veste violacea in quattro solennità dell'anno. Ora si domanda:

1° Può indossare quotidianamente la veste filettata in rosso?

2° Può avere sul berretto il fiocco rosso?

3° Nelle Messe solenni può usare del Canone e della Bugia?

R. 1° Non può, perchè il solo titolo di *Monsignore* e qualche privilegio prelatizio isolatamente concesso non dà diritto a tutte le prerogative, distintivi, ecc., dei prelati. Neppure l'uso della veste violacea, espressamente concessa per quattro solennità, può giustificare l'uso della veste prelatizia filettata, detta *abito piano*, e di più per ogni giorno!

2° Il fiocco rosso alla berretta clericale è distintivo dei Protonotari Apostolici; a nessuno dunque, che non goda universalmente dei privilegi di essi o di quello in particolare, può dirsi lecito di usarlo.

3° Molto meno potrà usare i privilegi liturgici, che nessuna connessione hanno col titolo *sine re* o con l'abito, ma o vengono concessi direttamente ed espressamente, ovvero sono connessi con un titolo che porta seco privilegi, ecc.

104. *D.* Oggi si è perduto l'uso della pietra focaia e dell'acciarino: atteso però che nell'orazione sul fuoco novo, nel Sabato Santo, si accenna esplicitamente all'esser questo « excussus de silice », e tal circostanza ha grave significato, come si deve fare?

R. Rarissimi sono oggi coloro che si fanno scrupolo di non accendere il fuoco, in tale congiuntura, con la scintilla della pietra focaia; d'altra parte, la maggioranza, che lo accende per mezzo dei fiammiferi, crediamo sia persuasa di non far male (a parte la necessità per il perduto uso di quel sistema), perchè il simbolo e l'espressione della orazione sono salvi, nel senso che, alla fin fine, anche il fiammifero produce il fuoco con elemento minerale, che può chiamarsi pietra o silice per metonimia.

105. *D.* Nella rubrica del Messale, e propriamente al *Ritus celebrandi Missam*, cap. XIII, n. 4, *Finita Missa, etc.*, si dice che il Celebrante nel dar l'Assoluzione deve collocarsi tra l'altare ed il tumulo: *versus cornu Epistolae*, etc. Quale è il senso di questa espressione?

R. Sembra forse ambigua al richiedente la parola *versus*, che può essere preposizione o participio; ma ogni dubbio svanisce considerando tutto il contesto; il Messale dice: « aliquantulum versus cornu epistolae, ita ut Crucem Subdiaconi respiciat ». Certo, se deve guardare la Croce del Suddiacono, che sta dalla parte opposta all'altare, il Celebrante non starà *rivolto* (participio) al *cornu epistolae*, ma *dalla parte* (preposizione) di esso.

106. *D.* Un chierico non ancora investito neppure di Ordini minori, per ordine dei superiori ha fatto da suddiacono nella *Messa solenne*, durante la quale ha toccato il calice per portarlo all'altare, ed anche la patena, la quale, durante la Messa ha tenuta in contatto con le mani senza fazzolettino. Purificato e asciugato il calice dal sacerdote, il medesimo chierico ha toccato calice, patena, ecc., tutto insieme il componente il corredo del calice, ed infine lo riportò alla credenza, con contatto immediato tra mano e calice. Ora si chiede: Il detto chierico è incorso nell'irregolarità, od in altro impedimento a prendere gli Ordini sacri? Ha fatto bene o male, così agendo?

R. Secondo il Diritto *tuttora* vigente e secondo la comune degli Autori, se il chierico ha esercitato l'ordine suddiaconale *scienter* e con manipolo, cioè sapendo di incorrere la irregolarità, e col distintivo proprio di quell'ordine, che serve a rendere completamente solenne l'atto, la ha incorsa. Se invece ignorava la comminazione della irregolarità, o non ha usato il manipolo, non l'ha incorsa. Del resto, non è proibito al chierico di toccare i vasi sacri in quel ministero, ma soltanto di astergere il calice, di infondervi l'acqua, di toccarlo *infra actionem* e di toccarvi in quel tempo la palla (V. decreto S. R. C., n. 4181, II). Ma anche se avesse fatto questo, non avrebbe sempre incorso, come si è detto, la irregolarità.

CRONACA ECCLESIASTICA.

CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE. — Sono stati emanati, per organo della S. C. dei Riti, i seguenti decreti di commissione pontificia per l'introduzione delle cause di beatificazione: della Serva di Dio *Anna degli Angeli* al sec. Monteagudo, professa domenicana di Arequipa nel Perù, morta il 10 gennaio 1686 (5-13 giugno); del Servo di Dio *Ludovico Maria Calco*, milanese, sac. prof. dell'Ordine dei Predicatori, morto in Troia il 20 agosto 1709 (7-8 agosto); della Serva di Dio *Antonia di S. Giuseppe*, al sec. Paz y Figueroa, defunta in Buenos Ayres il 6 marzo 1799 (7-8 agosto). Cfr. rispettivamente *Acta Ap. Sedis*, IX, p. 353, 432, 435.

Si sono poi tenute le seguenti Congregazioni: martedì 8 maggio, presso il Ponente Card. Granito Pignatelli di Belmonte, la *Antepreparatoria* sopra l'eroismo delle virtù esercitate dalla ven. *Giovanna Antida Thouret*, fondatrice dell'Istituto delle Suore della Carità; nel Palazzo Vaticano: 22 maggio, la *seconda preparatoria* sopra due miracoli della Beata *Margherita M. Alacoque*, proposti per la sua canonizzazione; 5 giugno la *Ordinaria* circa la revisione degli scritti del Ven. *Paolo Ginhac*, S. I.; 19 giugno, la *preparatoria* sul martirio del

ven. *Oliviero Plunket*, arciv. di Armagh (+1681); 3 luglio la *particolare* sui processi e non culto, dei ven. *Carlo Luanga*, Mattia Murumba e 20 comp. martiri nell'Uganda nel 1888; sul processo della Serva di Dio *Maria Rosa Carafa di Traetto*; sul non culto dei ven. *Giacomo Sales* e *Guglielmo Saltamoch* entrambi d. C. d. G. uccisi nel 1593 in Aubenac (Viviers, Francia); sul non culto del ven. *Gaspare Bertoni*, fondatore dei Preti Stimmatini, e del ven. *Domenico Albini*, Oblato di Maria Imm.; 17 luglio la *preparatoria* su quattro miracoli della ven. *Luisa de Marillac*, ved. Le Gras, Confondatrice delle Figlie della Carità; 7 agosto l'*ordinaria* per la revisione degli scritti del Servo di Dio *Innocenzo da Berzio*, sac. cappuccino, e della ven. *Anna M. Lapini*, fondatrice delle Suore Stimmatine; 14 agosto, presso l'E.mo Cassetta, Ponente, l'*antepreparatoria* su le virtù del ven. *Mariano da Rocca Casale*, laico dei Fr. Minori.

NUOVI VESCOVI. — Sono stati nominati: 27 luglio 1917, monsignor Isidoro Badia y Sarradell vesc. di *Tarazona* (Spagna); 29 agosto, mons. Eugenio Beccegato, vesc. di *Ceneda*; mons. Antonio dos Santos Cabral, vesc. di *Natal* (Brasile); 15 settembre, mons. Gioachino Garcia, vesc. di *S. Marta* (Colombia); 21 settembre, mons. Enrico Tihen, già vesc. di Lincoln, vesc. di *Denver* (Stati Uniti); mons. Giovanni Cantwell, vesc. di *Monterey-los-Angeles* (Messico). Hanno poi assunta l'amministrazione apostolica: di *Squillace*, il vesc. di Andria; di *Civitavecchia e Corneto*, mons. Andrea Caron; di *Conversano*, l'arcivescovo di Bari.

NOMINE PONTIFICIE. — Il S. Padre si è degnato nominare: 23 agosto 1917, mons. Enrico Salvatori, *Consultore della C. S. dei Seminari e Università*; 18 settembre il sac. D. Giuseppe Zaccarella, *Minutante della Segreteria dei Brevi ai Principi*.

NECROLOGIO. — Mons. Nicola Matz, vescovo di *Denver* (Stati Uniti); Mons. Leone Adolfo Lenfant, vesc. di *Digne* (Francia); Monsignor Luigi Enrico Izquierdo y Vargas, vesc. di *Concezione* (Chilì); Mons. Antonio Lamberti, vesc. di *Conversano*; Mons. Edoardo Tommaso O'Dwyer, vesc. di *Limerick* (Irlanda); Mons. Tommaso F. Kennedy, arciv. tit. di *Seleucia d'Isauria*; Mons. Pasquale Picone, vesc. di *Molfetta*, Giovinazzo e Terlizzi; Mons. Nicola Rey y Redondo, vesc. di *Teneriffa* (Is. Canarie); Mons. Pietro Emanuele Garcia Naranjo, arcivescovo di *Lima* (Perù).

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Il S. P. decreta che cessi col 30 novembre la sezione degli affari orientali nella S. Congregazione di Propaganda Fide e istituisce una nuova Congregazione per la Chiesa d'Oriente *presieduta da Lui stesso.*

Motu proprio. — BENEDICTUS PP. XV. — *Dei providentis* arcano consilio locum obtinentes beati Petri Apostolorum Principis, quem Dominus Iesus animarum suo redemptarum sanguine, Pastorem in terris summum perpetuumque constituit, omnem Nos adhibere vigilantiam et curam ut universae ac singulae non modo conserventur sed accrescant ecclesiae, ex quibus compactum et coagmentatum constat *unum corpus Christi mysticum*, seu Ecclesia Catholica, equidem pro apostolici officii conscientia studemus. Cum autem omnes particulares ecclesias paterna caritate complectimur, tum praesertim orientales, quippe quae in vetustiore suorum temporum memoria lumina offerant sanctitatis doctrinaeque tam clara, ut eorum splendore etiam nunc, tanto intervallo, reliquas christianorum regiones collustrari videamus. Iam vero contemplari sine maerore non possumus, quemadmodum ex florentissimis amplissimisque tam tenues ac miserae sint effectae, postquam scilicet lamentabilium series continuatioque causarum maximum orientalium numerum ab Ecclesiae Matris complexu distraxit. Utinam dilectis ex Oriente filiis, divino munere, contingat in possessionem pristinae prosperitatis et gloriae aliquando restitui: Nos interea, Nostrarum partium memores, dabimus diligenter

operam ut ecclesiarum orientalium afflictas res, quantum est in Nobis, relevemus.

Itaque deliberatum Nobis est pro unitis, qui dicuntur, orientalibus propriam Sacram Congregationem instituere, cuius Nosmet ipsi geramus, Nostrique deinceps successores, praefecturam. Quae enim *pro negotiis ritus orientalis* usque adhuc fuit, Pii IX, f. r. decessoris Nostri auctoritate iussuque condita, cum S. Congregationi de Propaganda Fide adiuncta esset, ut huius quasi quaedam accessio posset videri, non ignoramus aliquos fuisse non bene erga Apostolicam Sedem animatos, a quibus Romani Pontifices inde arguerentur catholicos Orientales parvi pendere, eosque Latinis velle subiectos. Huiusmodi criminationes etsi quisquis res ex veritate aestimat, videt inanes esse, volumus tamen de huius Apostolicae Sedis in Orientales benevolentia constare ita ut dubitare iam liceat nemini. Et nostri quidem Orientales, cum videant Pontificem Maximum suis utilitatibus ipsum prospicere, intelligent profecto non posse Apostolicam Sedem se eis amantiorem ostendere. E ceteris autem libet confidere iam non fore qui Latinos in suspicionem Orientalibus adducant, cum vel ex hac re sit manifestum, in Ecclesia Iesu Christi, ut quae non latina sit, non graeca, non slavonica, sed catholica, nullum inter eius filios intercedere discrimen, eosque, sive latinos, sive graecos, sive slavos, sive aliarum nationum, omnes apud hanc Apostolicam Sedem eundem locum obtinere.

Quare de apostolicae potestatis plenitudine haec Motu proprio statuimus et sancimus:

I. Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis die XXX mensis novembris huius anni esse desinat.

II. Seorsum a S. Congregatione de Propaganda Fide, *S. Congregatio pro Ecclesia Orientali* sit a die I mensis insequentis: cui quidem praeerit ipse Summus Pontifex. Ea complectetur aliquot S. R. E. Cardinales, ex quibus unus Secretarius erit: adiunctos habebit e spectatissimis de Clero viris unum Assessorem et plures tum ex latinorum ex orientali ritu Consultores; praeterea idoneum officialium numerum ex clericis qui rerum orientalium peritiores sint.

III. Huic Congregationi reserventur omnia cuiusvis generis negotia quae sive ad personas, sive ad disciplinam, sive

ad ritus Ecclesiarum orientalium referentur, etiamsi sint mixta, quae scilicet sive rei sive personarum ratione latinos quoque attingant.

IV. Pro Ecclesiis ritus orientalis haec Congregatio omnibus facultatibus potiatur, quas aliae Congregationes pro Ecclesiis ritus latini obtinent, salvo tamen iure Congregationis S. Officii.

V. Eadem Congregatio controversias dirimat via disciplinari; quas vero ordine iudiciario dirimendas iudicaverit, ad tribunal remittet quod ipsa Congregatio designaverit.

Quae omnia rata et firma esse volumus in perpetuum, contrariis quibuslibet, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum die I mensis maii, anno MDCCCCXVII, Pontificatus Nostri tertio.

BENEDICTVS PP. XV.

II.

Istituzione in Roma di un Pontificio Istituto per gli studi orientali dipendente dalla S. Congregazione per la Chiesa d'Oriente.

Motu proprio. — BENEDICTUS PP. XV. — *Orientis catholici* ad spem veteris prosperitatis excitandi causa, mense maio vertentis anni Sacram Congregationem pro Ecclesia Orientali instituimus. Sed quod habemus propositum certe eveniet facilius uberiusque, si, qui in eo persequendo Nobis navaturi sunt operam, illi optime parati instructique ad laborandum devenerint. Itaque proprium altiorum studiorum domicilium de rebus orientalibus in hac Urbe, christiani nominis capite, condere decrevimus, idque et omni apparatu, quem huius aetatis eruditio postulat, ornatum, et doctoribus, in uno quoque genere peritissimis Orientisque perstudiosis insigne: in quo quidem Latini primum sacerdotes qui apud Orientales sacrum ministerium obire voluerint, congruenti, quae omnes numeros habeat, institutione formentur. Haec porro studiorum domus pateat etiam Orientalibus tum unitis tum orthodoxis qui appellantur: illis quo ordinarium doctrinae curriculum harum disciplinarum accessione perficiant; hi vero ut possint, omni praeiu-

dicata opinione deposita, veritatem penitus perscrutari. Volumus enim ibi doctrinae catholicae simul et orthodoxae una pariter procedat expositio, ut cuivis sui iudicii viro evidens fiat quibus e fontibus utraque manaverit, ex Apostolorumne praedicatione, Ecclesiae perenni magisterio ad nos tradita, an aliunde.

Quod igitur rei christianae in Oriente bene vertat, Nos Motu proprio constituimus et sancimus:

I. Institutum studiis rerum orientalium provehendis Romae esto, quod, praecipua sub vigilantia curaque Summi Pontificis positum, pontificii titulo decoretur.

II. Illud S. Congregationi pro Ecclesia Orientali proxime subiectum erit, per eamque Nobis ac Nostris successoribus.

III. Propria distinctaque sedes Instituto erit in iis prope Vaticanum aedibus, ubi « Hospitium de Convertendis » vulgo dictum, usque adhuc fuit (1): id quod fieri volumus sine ullo detrimento ipsius Hospitii cui quidem aliam sedem provisuri sumus.

IV. Hae in Instituto tradantur disciplinae:

a) Theologia orthodoxa quae varias orientalium christianorum de divinis rebus doctrinas attingat, cum praelectionibus de Patrologia orientali, de Theologia historica ac de Patristica.

b) Ius canonicum omnium Orientis christianarum gentium.

c) Multiplex Orientalium Liturgia.

d) Byzantii Orientisque reliqui Historia tum sacra tum civilis: cui praelectiones accedent, de Geographia ethnographica, de Archeologia sacra, de Constitutione earum gentium civili et politica.

e) Litterae sermonesque Orientalium.

V. Horum omnium studiorum cursus biennio conficiatur.

VI. Scholas Instituti frequentabunt sacerdotes ex latino ritu qui in Oriente sacrum ministerium obituri sunt: easdem frequentare licebit non modo clericis nostris orientalibus, sed etiam iis orthodoxis qui sint veritatis altius inquirendae cupidi.

VII. Ne quid autem adiumenti ad studia ibidem desit, Instituto Bibliothecam adiungimus bene apparatam cum a

(1) Cioè in piazza Scossacavalli, n. 65.

librorum delecta copia, tum a scriptis periodicis quae ad rem pertineant.

Quae vero hic a Nobis constituta sunt, ea in perpetuum valere iubemus, contrariis quibusvis, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XV mensis octobris MDCCCCXVII, Pontificatus Nostri anno quarto.

BENEDICTVS PP. XV.

S. Congregazione del Concilio.

I.

Circa la cura delle anime e l'obbligo della Messa pro populo divisi fra due beneficî nella stessa parrocchia.

Mandelen. — 17 *marzo* 1917. — Il paese di Cantalupo Sabino ha sempre formato una sola parrocchia, e ha una sola chiesa parrocchiale, cioè S. Biagio: però anteriormente al secolo XVII la cura si amministrava a *turno settimanale* da due rettori curati, con due distinti benefici, quello di S. Biagio, e quello dell'Assunta. Poichè questo stato di cose sembrò poco conforme al prescritto del Concilio di Trento, sess. XXIV, c. 13, « unicuique paroeciae suum peculiarem parochum assignandum, qui eas (animas) cognoscere valeat, et a quo *solo* sacramenta licite suscipiant », il card. Brancaccio, con decreto fatto in S. Visita il 1° nov. 1667, stabilì che la cura dovesse assumersi intiera e indipendente dal beneficiato di S. Biagio, mentre quello dell'Assunta gli fosse vicario e perpetuo coadiutore. Tale condizione di cose fu meglio determinata in seguito, con una convenzione fra i due beneficiati, cioè fra l'arciprete di S. Biagio e il vicario-curato dell'Assunta, ratificata dal card. De Elcio, per cui si stabiliva che l'obbligo della Messa pro populo gravava a turno settimanale l'uno e l'altro, e, riservate all'arciprete di S. Biagio la comunione pasquale, l'amministrazione del battesimo, del matrimonio, del viatico, ed estrema unzione, nel rimanente si ammetteva una equa divisione di funzioni fra entrambi.

Morto nel 1910 il vicario, e non potendosi subito nominare il successore per varie difficoltà, l'arciprete di S. Biagio assunse

spontaneamente tutta la cura, compreso l'obbligo della Messa pro populo: ma le rendite dell'altro beneficio, dell'Assunta, furono apprese dal R. Subeconomo, il quale non gli assegnò che L. 5 mensili, raddoppiandogliele solo quando, nel 1912, l'arciprete stesso fu nominato e riconosciuto economo spirituale pel beneficio dell'Assunta. Perdurando tale stato di cose, l'arciprete desidererebbe esonerarsi almeno del peso delle Messe pro populo, per la quota spettante al beneficio dell'Assunta, di che ha proposto formale questione alla S. C. del Concilio chiedendo, per primo, se constasse del suo obbligo di assumere intera la cura delle anime, fin qui condivisa, nel modo detto, dal vicario, e specialmente se gli corresse l'obbligo di celebrare *tutte* le Messe pro populo prescritte; e nel caso affermativo, attesa la tenuità della corrisposta che gli vien fatta, domandava una congrua riduzione.

Ma la S. C. del Concilio, nel 17 marzo 1917, risposto *Affermative in omnibus* riguardo al primo dubbio, non ammetteva neppure alla discussione la domanda subordinata, rispondendo senz'altro: *Provisum in primo.*

Eccone le principali ragioni:

1° L'unico motivo di dubitare riguardo al primo, era il dubbio, se, con la innovazione introdotta dal card. Brancaccio, nel decreto del 1° nov. 1677, si fosse costituito *un solo parroco* del luogo, o no; che prima fossero due com-parroci nessuna questione; ora da questo deriverebbe, nell'ipotesi affermativa, una certa difficoltà, che, cioè con tale innovazione il cardinale avrebbe convertito in beneficio semplice un beneficio curato, al che osta il formale divieto del cap. 16, sess. XXV; e a tal proposito si cita il caso consimile di una *Tyburtina, paroecialis,* del 9 luglio 1757 in cui la S. C., propostosi il dubbio « An sit, locus reductioni duorum parochorum unius eiusdemque parochialis Castri Madamae ad unum solum parochum, qui onus habeat retinendi capellanum coadiutorem in cura animarum ab Episcopo approbandum », rispose: « *Negative.* Sed Episcopus iniungat exerceri dictam curam animarum *per utrumque,* sublata alternativa, *et ad mentem. Mens est:* ut fiat massa communis ex incertis emolumentis aequaliter dividendis ».

Ma in contrario sta che « contra factum non valet argumentum »: il decreto del card. Brancaccio parla chiaramente: dopo aver ricordato il prescritto del Con. di Trento, cap. 13,

sess. XXIV, *de ref.*, che cioè doveva togliersi l'abuso di più rettori parificati in una stessa parrocchia, costituendo più parrocchie distinte, *o in qualsiasi altro modo*, e premesso che l'esiguità del popolo e del territorio, e anzi la difficoltà di distinguere due parti del popolo, impedivano la formazione di due distinte parrocchie, conclude che « *integra* ac independens cura » si sostenga dal parroco di S. Biagio, e l'altro « beneficiarius S. Mariae » eserciti solo « coadiutricem ac dependentem operam ». Dunque manca precisamente quella « aliqua in cura animarum independentia » che il Bouix (de par. p. 171) e altri, sostengono essere il minimo per aversi l'« essentia parochatus ». Quanto alla difficoltà della ses. XXIV, c. 13, vietante la riduzione di benefici curati a non curati, la si rimuove considerando il divieto come legge generale, a cui la necessità di togliere l'abuso di più rettori in una stessa parrocchia, quando, come nel caso, sia impossibile farne più parrocchie distinte, impone una manifesta eccezione; mentre nel caso speciale della causa *Tyburtina*, le circostanze, ivi distintamente enumerate, non inducevano quella impossibilità per Castel Madama. Bene interpreta, a questo proposito, la mente del Tridentino il Thomassinus, scrivendo, *de nova et veteri Ecclesiae disciplina*, part. I, lib. 1, cap. 29, n. 5: « Ad compescendas rixas litesque facillime emergentes et difficillime sopiendas inter unius ecclesiae plures curiones, statuit Sancta Synodus in arbitrio et potestate Episcopi ut esset, *vel* scindere unam paroeciam in duas et suum cuique parochum assignare, *vel* unicum constituere parochum et tot illi vicarios adiungere veluti coadiutores quot paroeciae amplitudo desideraret » (1).

---

(1) *N. B.* Tutto ciò ha non lieve importanza pratica per l'attuazione del can. 460, §. 2 *Cod. Jur. Can.* che prescrive recisamente: « In eadem paroecia unus tantum debet esse parochus qui actualem animarum curam gerat, *reprobata contraria consuetudine et revocato quocumque contrario privilegio* ». Dunque, nelle parrocchie che hanno due o più rettori, il Vescovo, quando non possa procedere per soppressione, ottenute, se del caso, le necessarie facoltà, dovrà: 1° o creare tante parrocchie distinte; 2° o riunire i varii parroci in un collegio, a modo di ricettizia, che abbia la cura abituale, lasciando la cura attuale a uno solo; 3° o costituire un solo parroco, con altrettanti coadiutori.

Essendo dunque, nel caso, un solo il parroco di Cantalupo, cioè l'arciprete di S. Biagio, mentre nel curato dell'Assunta non è da riconoscersi che un suo coadiutore, anche — come porta lo statuto particolare — nella cura delle anime, è logica la conseguenza, che, mancando il coadiutore, tutto il peso della cura, e segnatamente quello delle *Messe pro populo*, ricada su le sue spalle; tanto più che altrimenti ne andrebbero di mezzo i diritti *dei terzi*, cioè del popolo, che, ad ogni modo, deve avere il vantaggio dei sacrifici stabiliti in suo favore dalla legge.

Nel caso speciale, essendo l'arciprete anche *economo spirituale* del beneficio vacante dell'Assunta, anche dato e non concesso che questa fosse una parrocchia virtualmente diversa, l'obbligo in parola era innegabile: poichè anche tali economi sono obbligati in forza della legge, per l'accennata ragione del Diritto dei terzi, ad applicare la Messa pro populo. (Cfr. Bened. XIV, const. *Cum semper oblatas*, 19 aug. 1719).

Stabilito dunque l'obbligo dell'Arciprete ad assumere tutta la cura, e in specie tutto il peso della Messa pro populo, nella vacanza, anche se per questa contingenza non gli fosse assegnata *alcuna* retribuzione, manifestatamente non era ragione sufficiente a esonerarlo, sia pure in parte e per via di grazia, il fatto che tale retribuzione era troppo *esigua*. La solennità della legge che il Conc. Tridentino asserisce fondata su *precetto divino*, e che tanti sommi Pontefici proclamarono sì altamente (v. Innoc. XII, Const. *Nuper*, 24 apr. 1699; Bened. XIV, Const. cit., Pio IX, Const. *Amantissimi Redemptoris*, 3 maggio 1858, nella quale ultima si dichiara non esser lecito ai Vescovi, neppure in S. Visita, darne alcuna dispensa, solo permettendosi, al massimo, di differire la celebrazione a giorni feriali), tutto ciò non permette che mitigazioni fondate sul bene *pubblico*, come sono le concessioni fatte a qualche vescovo di applicare la Messa in qualche festa soppressa, a favore di seminarii, o d'altre Cause Pie. Perciò ragionevolmente fu negata, nel caso, la riduzione delle Messe pro populo, sia pure per le feste soppresse, come il parroco chiedeva.

II.

Circa la cura delle anime in una Cattedrale.

Turritan. — 17 *marzo* 1917. — Nel 1441, distrutta l'antica città di Torres, venne da Eugenio IV trasportata la sede arcivescovile, col Capitolo metropolitano, a Sassari, e i redditi della chiesa parrocchiale di S. Nicola, quivi esistente, furono aggiudicati, parte alla mensa arcivescovile, parte a detto Capitolo, coll'obbligo di *dare sufficiente congrua* a idonei sacerdoti incaricati della cura d'anime della parrocchia preesistente. Ne furono assunti tre, ma non potendosi in seguito provvedere a un assegno conveniente a detti sacerdoti, per le aumentate necessità della cura, e volendo meglio ordinare questa stessa cura delle anime, Pio VI con Lettere apostoliche *Ex pastoralis officii* sancì che essa venisse affidata *integre et principaliter* ad *un solo*, e precisamente al titolare del canonicato e prebenda allora vacante in detta metropolitana per la morte del canonico Sotgia fin dal 1777, e a esso stabilì *pertinere curae animarum exercitium* privative *quoad ministeria parochialia et quasi parochialia, praeter illa de jure et in vim dispositionis Caeremonialis Romani Capitulo et Canonicis dictae metropolitanae ecclesiae reservata;* stabilì pure l'elezione del titolare di detto canonicato *per concursum*, e che si dessero al medesimo due coadiutori *ad nominationem seu praesentationem Capituli et canonicorum.* Sorte non lievi difficoltà fra il canonico-parroco e il Capitolo, ad esempio, circa l'obbligo delle Messe pro populo, circa l'esenzione dalla puntatura, ecc., su di esse pronunziò autorevole decisione l'arcivescovo Della Torre, nel 1794. In base a questi documenti la consuetudine susseguita assegnò al Capitolo non poche attribuzioni spettanti alla cura attuale, come il *jus baptizandi* col solo obbligo di denunciare al parroco il battesimo conferito, il *jus levandi cadavera*, *praedicandi*, *audiendi confessiones*, ecc., le quali cose tutte venivano promiscuamente esercitate anche dal Capitolo, indipendentemente dal parroco, *sive per se, sive per coadiutores parochi, tamquam a se delegatos.*

L'odierno canonico-parroco, ritenendo questo stato di cose dannoso pel buon esercizio della cura d'anime, colta l'occasione

in cui si rinnovavano gli Statuti capitolari, propose d'inserirvi sette articoli, diretti a dare al canonico-parroco ogni indipendenza e a escludere viceversa il Capitolo da ogni ingerenza nella cura delle anime. Essendo stati detti articoli, dal primo all'ultimo, tutti respinti dal Capitolo, venne deferita la cosa alla S. Congregazione del Concilio, la quale trascurò a prima vista gli ultimi quattro come esplicitamente contrari alla Bolla fondamentale citata di Pio VI, e restrinse i primi tre in un solo quesito: *An et quomodo cura habitualis et actualis animarum spectent ad Capitulum et ad canonicum parochum ecclesiae metropolitanae Turritanae in casu.* Al quale la S. C. in data dei 17 marzo 1917 rispose: *Curam habitualem spectare ad Capitulum, actualem canonico-parocho competere, servatis ad unguem Litteris Apostolicis Pianis, decisione Archiepiscopi Della Torre et consuetudine.*

Basteranno poche osservazioni. Tutta la materia della cura attuale e abituale nelle collegiate è infatti ormai pienamente dilucidata da recenti controversie, (v. p. 209 e 252, a proposito della *Salutiarum*): la presente risoluzione della S. C. Conc. ha però il gran merito di riassumere con bella precisione lo stato del diritto. Rileva in proposito che la distinzione fra cura attuale e abituale, *come* qui si assume, se vigeva prima del Tridentino, si è però determinata posteriormente, imperniandosi sul prescritto del c. 7 sess. VII *de ref.*, in cui si faceva obbligo ai vescovi di far cessare gl'inconvenienti derivanti dall'esser la cura delle anime gestita da persone morali, affidandone invece la gestione a persone fisiche. Tale scopo si poteva ottenere e si ottenne in diversi modi: mediante *vicari* deputati dallo stesso corpo morale; oppure mediante persone assunte per concorso come membri del Capitolo; oppure a membri già esistenti nel Capitolo, ecc. Classificando i casi abbiamo: quando la cura s'amministra mediante *vicari*, è assoluta *certezza* che il vicario ha tutt'al più la sola cura attuale, mentre l'abituale resta al corpo morale (Capitolo o Monastero); se invece s'amministra da chi è membro del Capitolo, la *presunzione* è che la cura abituale resti ancora al corpo morale, presunzione *più forte* e quasi *de iure* in semplici collegiate, ma ancora *sussistente* almeno come *iuris tantum*, pure per le cattedrali, nel senso che, se non si prova altrimenti dalla fondazione o consuetudine, deve ritenersi esser almeno la cura abituale ancora nel Capitolo.

Nel caso questa presunzione generale era avvalorata dalla presunzione specifica, emergente dal fatto che dal 1441 al 1781, il Capitolo cattedrale aveva esercitata *tutta* la cura, delegandone soltanto l'esercizio in alcune parti, e a suo piacimento, a preti stipendiati *ad nutum*. Non può quindi presumersi che con l'atto del 1781 lo si sia spogliato fin della cura abituale. Nella Bolla di Pio VI non solo non ve n'è cenno; ma essa si limita a sostituire l'*unus pastor* ai tre *ministri mercenarii*, ai quali non spettava certo la cura abituale; anzi la Bolla, interpretata dalla consuetudine, lascia ai canonici anche alcune funzioni della cura *attuale*, in specie la nomina dei vice-parroci, il diritto di decimare, alcuni diritti funerarii, ecc., *a fortiori* dunque gli lascia la cura abituale.

Comunque, se non la Bolla, la consuetudine fin qui osservata, approvata dalla decisione dell'arciv. Della Torre, 1794, dal sinodo diocesano del 1894, ecc. allargò ancor più la parte dei canonici nella cura attuale: e abbiamo veduto nella *Salutiarum*, che tal consuetudine prescritta, possa creare e crei veri diritti, specie quando si tratti di tal partecipazione alla cura, la quale si risolva in opportuno sussidio del ministero parrocchiale, come è infatti in questo caso.

In contrario non basta arguire dalle parole della bolla, che assegnano *integre*, *privative* al canonico-parroco non la cura, ma l'« exercitium curae »; esse infatti si spiegano bene con l'opposizione al precedente stato di cose, quando l'esercizio stesso era affidato *come* e in *quanto* piacesse al Capitolo, ai tre ministri mercenari, mentre la Bolla lo vuole giustamente da ora in poi, (ma solo l'esercizio, non l'abito) stabilmente e moralmente integro nel canonico-parroco. Molto meno vale arguire dal fatto che il parroco è nominato *per concorso*, ha una *prebenda* distinta, come gli altri canonici, ecc.; questo prova soltanto che egli non è un mero *vicario* del Capitolo; ma anche non essendo tale, anche essendo un canonico come gli altri, e, se si vuole, da più degli altri, non ne segue che la cura abituale non debba più restare nel corpo morale (1).

Perciò giustamente fu risoluto come sopra.

---

(1) *Il Codice di Diritto Canonico* conferma a meraviglia questa dottrina, per esempio nel can. 478, ove distingue il *parochus ecclesiae cathedralis* e il *vicarius paroecialis Capituli Cathedralis;* nel can. 471

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Si concede che i mutilati possano lucrare anche le indulgenze per le quali si richiedono atti che essi non possono compiere (genuflessione, segno di croce, ecc.), recitando solo le preghiere prescritte.

Rescritto. — SS.mus D. N. Benedictus Div. Prov. PP. XV, in Audientia die 19 vertentis mensis infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori impertita, perlibenter excipiens praemissas preces (1), concedere dignatus est ut indulgentias, pro quibus lucrandis recitatio precum una cum aliquo corporis actu iniungitur, quem mutilati peragere impares sunt, isti lucrari valeant fusis dumtaxat precibus. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria, die 22 octobris 1917.

GULIELMUS CARD. VAN ROSSUM, *Poenit. Maior.*

F. Borgongini Duca, *Secretarius.*

(cfr. 402) stabilisce il diritto del *vicarius paræcialis*, mentre nel 415 determina esattamente, innovando con una certa larghezza a favore del parroco, le relazioni tra questo e il Capitolo sì cattedrale che collegiale. Si osservi però che non tutte e singole le determinazioni del can. 415 possono senz'altro introdursi nella pratica dei vari capitoli, potendovi resistere gli atti di fondazione, sì del capitolo, che della parrocchia, dei quali è fatta esplicita riserva nel § 1: « nisi aliud ferat aut Sedis Apostolicae indultum, aut particularis conventio in erectione paroeciae inita et a loci Ordinario legitime probata ». Dal qual tenore parrebbe che le contrarie *consuetudini*, in quanto non siano interpretative degli atti di fondazione, e quindi non facciano *unum* con esse, vengano abrogate.

(1) Del R. P. Enrico Genovesi, Ord. Pred., cappellano dell'Ospedale militare di Gorla I, presso Milano; in esso si accennava solo al caso della genuflessione e del segno di croce, ma il rescritto è più ampio e si applica a qualunque altro atto prescritto, che il *mutilato* (non però un altro infermo, p. es. un paralizzato) non possa compiere. Si richiede però che l'indulgenza non sia annessa al *solo* atto, ma bensì all'atto *con* le preghiere relative, in modo che il mutilato possa soddisfare almeno per parte di queste (v. p. es. p. 250).

Sacra Romana Rota.

Circa la restituzione in intiero a favore di un Monastero, e circa l'attribuzione di fondi legali con oneri di messe, controversia tra convento e parrocchia.

De Manila. — 7 *febbraio* 1916. — I Religiosi dell'Ordine Agostiniano, ai quali si deve l'evangelizzazione delle isole Filippine (1565 ss.), che ne costituiscono ancora la Provincia monastica del SS.mo Nome di Gesù, fondarono nel 1578 nel paese di Candaba, distante 15 leghe dalla città di Manila, il convento e la chiesa di S. Andrea, di cui assunsero la cura parrochiale. Un secolo dopo la pia testatrice Lucia Gumamela legò due gruppi di terre; uno posseduto in condominio, sicchè le risultanti dalla divisione « le dono in limosina *alla* « *provincia del SSmo Nome di Gesù*, del N. S. P. S. Agostino: « *a volontà del nostro P. Provinciale* si dovranno fondare cap- « pellanie e applicare messe per i miei genitori, per i miei fra- « telli e per me »; l'altra (claus. 116) ,comprendente « terreni « seminativi... li lascio in elemosina al *convento* di S. Andrea, « di questo paese di Candaba, e *che il P. Priore, Fr. Giuseppe* « *Della Croce*, a sua volontà eriga cappellanie, perchè godano « di messe le anime dei miei genitori e dei miei fratelli ». Tutto fu eseguito a puntino: divisi i fondi, preso il possesso, stabiliti i suffragi, e adempiti fino al 1898. In quest'anno essendo passate le Filippine sotto il dominio degli Stati Uniti, i religiosi dovettero abbandonare le chiese parrocchiali e relativa cura delle anime, sostituendosi in loro vece sacerdoti secolari: così pure fu per la parrocchia di Candaba di cui fu eletto rettore il sac. Vincenzo Lapus. Questi pretese dai Religiosi la consegna di tutti i terreni legati dalla Gumamela, sostenendo che erano stati legati alla chiesa (parrocchiale) di S. Andrea; e a tale effetto citò gli Agostiniani nella Curia Arciv. di Manila, che giudicò la lite a favore del parroco, con sentenza del 14 agosto 1908. I Religiosi interposero appello al vescovo di Neo-Caceres come viciniore, (a norma della Cost. *Exposcit* di Gregorio XIII, 15 maggio 1573); la Curia di Manila consentì all'appello con

atto del 24 agosto 1908, intimando che nel termine di 30 giorni le parti convenissero dinanzi al vescovo di Neo-Caceres, al quale rimise gli atti. Ma al 6 ottobre il Procuratore degli Agostiniani non era ancora comparso, e tale contumacia fu notificata dal vescovo di Neo-Caceres alla curia di Manila, la quale, con decreto del 22 ottobre, dichiarò l'appello deserto e formata la *res iudicata*. Il 24 ottobre invece il vescovo di Neo-Caceres ricevette la comparsa del Procuratore della Provincia Agostiniana, P. Lozano; ma la respinse, dichiarando formalmente già deserto l'appello e passata la sentenza in regiudicata.

In conseguenza i Religiosi si risolsero a consegnare al parroco il dominio dei beni legati nel secondo gruppo (cl. 116); ma il parroco pretese che gli spettassero *tutti* i beni legati dalla Gumamela, anche quelli del primo. Su di questo il Procuratore dell'Ordine chiese un supplemento d'istruttoria, ma la Curia di Manila con decreto dell'11 gennaio 1909 rigettò la domanda, intimando la consegna di tutti i suddetti beni, sì di primo che secondo gruppo, entro un termine perentorio di otto giorni; anche l'appello dal decreto fu respinto, e l'Ordine effettuò la consegna di tutti i beni: ma nel contempo appellò alla Rota, ove la causa fu discussa dinanzi a Mons. Sebastianelli, Decano, *Ponente*, e agli Uditori Many e Prior, sui seguenti dubbi:

1) « An sit locus restitutioni in integrum a sententia Curiae Archiep. Manilen. d. 14 augusti 1908 ». E nel caso dell'affermativa:

2) « Ad quem pertineat dominium controversorum bonorum cum fructibus legatorum a pia femina L. Gumamela, in casu ». Sui quali, compensate però le spese giudiziali, fu deciso con sentenza del 7 febbraio 1916:

Ad I. Affirmative; ad II. Pertinere ad Fratres Augustinianos Provinciae SSmi Nominis Jesu.

Circa il I dubbio. — La restituzione in integro presuppone la validità della sentenza: non può quindi ammettersi l'eccezione poi sollevata dall'Ordine circa il difetto di competenza della Curia essendo gli Agostiniani esenti, ma solo deve osservarsi se nel caso concorrano, o no, le condizioni richieste per accordarsi il beneficio di legge invocato. Ora la restituzione *in integrum* è « extraordinarium iuris remedium, quo, notabiliter laesus in eum statum, seu ius reducitur, in quo fuerat ante laesionem »: dunque occorre, secondo la chiara dottrina del

Reiffenstuel in h. tit., n. 11: 1° che vi sia lesione *grave*; 2° « ut illa laesio gravis acciderit dolo adversarii, vel inconsulta facilitate laesi, *aut negligentia sui procuratoris*... idque vel manifeste constet, vel saltem in iudicio per laesum rite probetur; 3° che vi sia una giusta causa, adeguata alla *straordinarietà* del beneficio; ma quanto a questo requisito bisogna distinguere: se si tratta di maggiori, occorre una causa specifica: devono cioè provare l'impedimento in cui furono di agire *contra laesionem* (p. es., l'assenza, lo stato di prigionia, ecc.); se si tratta di minori, la causa è già data dalla minorità, che costituisce essa stessa, per presunzione di diritto, l'impedimento: ai minori, per esplicito prescritto del c. 3 h. t., sono equiparate le chiese, i monasteri, le cause pie, ecc., militando per esse come giusta causa, il *favor religionis aut pietatis*.

Ora nel caso: trattasi di Monastero, quindi non si richiede altra giusta causa; vi è la lesione grave, mentre i Religiosi vengono a perdere tutti i loro beni fin qui legittimamente posseduti; e la subirebbero, tutt'al più, per l'unica ragione che il loro Procuratore non proseguì in tempo debito l'appello: quindi vi è anche il secondo requisito nella negligenza del Procuratore. È il caso identico del c. 2 de rest. in int. ove Innocenzo III restituisce in integro i monaci di Rothon, essendo caduti nella lite d'appello unicamente perchè il loro Procuratore non aveva esibiti documenti opportuni ch'erano a sua conoscenza.

Ma si oppone che gli Agostiniani dovevano chiedere questo beneficio dinanzi al vescovo di Neo-Caceres e non lo chiesero; si risponde: 1) che nel caso questi aveva addirittura *respinta la lite*, dichiarando la regiudicata; 2) che non è prescritto doversi chiedere la restituzione dinanzi al giudice d'appello, o di seconda istanza: anzi « proponenda est petitio vel penes tribunal iudicis qui sententiam tulit, vel penes tribunal iudicis superioris » (Santi, in h. t., n. 18): è chiaro che *iudex superior* non significa solo « immediatamente superiore » quale sarebbe il giudice di secondo grado, ma comprende, *et quidem eminenter*, la S. Sede. Nè si insista che il can. 14, n. 4 della *Lex Propria* restringe la facoltà della Rota quando la sentenza « remedium « invenire nequit apud iudicem secundae instantiae »; qui infatti deve interpretarsi di rimedio ordinario, non di straordinario; altrimenti il n. 4 del can. 14 farebbe una concessione affatto inutile: supposto invero che la Rota possa concedere la

rest. in int. solo quando questa si sia già chiesta al giudice di secondo grado, e questi l'abbia negata, non si concede se non il diritto di ricorso dalla sentenza o decreto di secondo grado; e questo diritto la Rota lo ha già dal n. 2 dello stesso can. 14.

Circa il II dubbio. — Nel caso risulta ad evidenza dalle parole della testatrice sopra citate che i beni furono legati, quelli del primo gruppo alla *Provincia Religiosa*, quelli del secondo al *Convento;* e l'atto di possesso fu fatto nel medesimo nome; non si vede quindi come possano spettare alla parrocchia.

A provarlo si adduce: 1° che la testatrice intese fondare vere e proprie *cappellanie*, che non possono possedersi se non dalla chiesa parrocchiale. Ma invece consta dalle parole della testatrice che intese solo fondare anniversari, o stipendi di messe: manca infatti la condizione precipua delle cappellanie, che cioè i beni siano determinati e assegnati come *vera dote* della cappellania, mentre qui non si è fatto che dare i beni, con l'*onere personale* di celebrare messe *ad libitum*. Si vegga tal differenza stabilita a puntino nel Berardi, *In ius eccl. univ.*, I, 441.

2° Che i religiosi stessi assegnarono tali beni alla parrocchia; in prova di che si cita un inventario del 1780 in cui, essendo i religiosi espulsi per decreto del Governatore fin dal 1771, tra i beni da loro consegnati come *loro proprii*, non si trovano i fondi in questione. Ma, a prescindere che l'argomento è puramente negativo, si intende da sè come i Religiosi, in quella contingenza, limitassero al minimo i beni che erano costretti a consegnare; e del resto v'è un atto solenne del 1° maggio 1784 in cui la Provincia si spoglia a favore del *Convento* di Manila (non della parrocchia di Candaba) dei beni posseduti da essa in Candaba. « Donamus conventui Manilensi omnia bona, quae Provincia possidet in oppido Candaba, cum *obligatione* (si noti bene) adimplendi onera eis annexa ». E infine i Religiosi non potevano spogliarsi dei detti beni a favore della parrocchia, senza il beneplacito apostolico.

3° La prescrizione; ma durante il tempo dal 1771 al 1826 durò lo stato di espulsione, inetto all'uopo; nel 1826 i religiosi trovarono già insediato un parroco secolare, e per decreto regio erano obbligati a non disturbare il godimento dei beni da parte sua sino alla sua morte (che fu nel 1854); era quindi uno stato *precario*, che non può addursi per la prescrizione, a prescindere che 28 anni non bastano, ricercandosene almeno

40 per i beni ecclesiastici e monastici; dopo il 1854 possedettero i Religiosi; nè vale opporre che possedettero come parroci, poichè questo non si prova, nè basta a provarlo che, dinanzi al Governo, abbiano fatto valere, come più sicura, la qualifica di parroci; e d'altra parte nello stesso libello di lite, nel 1904, il parroco Lapus rivendicò il diritto sui beni « attualmente amministrati dalla Corporazione Agostiniana ».

Rimane solo a regolare la questione dei frutti percepiti dal parroco Lapus dopo effettuata la consegna dei beni: se si tratta di quelli percepiti *dopo* presentata la domanda di restituzione in intero, debbono restituirsi tutti, anche se consunti, nel qual caso si restituiranno nel loro equivalente: e la ragione è che « inchoato restitutionis processu, possessor respectu rei ex qua fructus percepit, censetur fictione iuris esse in mala fide » (Reiffenstuel, l. c., n. 131). Se invece furono percepiti prima della domanda: non sono da restituirsi quelli percepiti ante triennium, poichè acquisiti per prescrizione triennale; gli altri cioè dai tre anni fa in giù, son da restituirsi come sono: quindi non più, se consunti. Naturalmente il parroco ha diritto di rifarsi delle spese incontrate per la cultura dei fondi appunto perchè « fructus intelliguntur detractis expensis, quae quaerendorum, cogendorum, conservandorumque eorum gratia fiunt »: l. *Si a domino*, 36, § 5.

Perciò fu risoluto come sopra.

LE PIE ASSOCIAZIONI E IL MINISTERO PARROCCHIALE

(*Continuazione dell'articolo precedente; vedi pag. 363*).

Ma, lasciando da parte questa cooperazione negativa, le Pie Associazioni sono chiamate a coadiuvare il rispettivo Parroco positivamente, nei suoi principali ministeri ed uffici. Questi così vengono determinati sommariamente dal Concilio Tridentino (*sess.* 23, *de ref.*): *oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre verbique divini praedicatione, Sacramentorum administratione ac bonorum omnium operum exemplo pascere, pauperum aliarumque miserabilium personarum curam paternam*

gerere et in cetera munia pastoralia incumbere. Ed oggi dal Codice Canonico vengono riaffermate le stesse obbligazioni in questi termini (can. 167, § 1): *Debet Parochus officia divina celebrare, administrare Sacramenta fidelibus... suas oves cognoscere et errantes prudenter corrigere, pauperes ac miseros paterna caritate complecti, maximam curam adhibere in catholica puerorum institutione.*

In verità, basta considerare con la debita ponderazione, ciascuno di cotesti uffici per convincersi che il Parroco, per il pieno e migliore esercizio di essi, abbisogna sempre più o meno di benevola cooperazione.

Cominciamo dal primo: egli deve conoscere il suo popolo, cioè lo stato, le condizioni, e i bisogni morali e materiali dei suoi parrocchiani. Ora, se questo in una piccola parrocchia può farlo agevolmente per via diretta e da sè, nelle città grandi e nelle popolose parrocchie, che hanno un continuo movimento di popolazione, specialmente proletaria, quasi assorbita nel vortice della vita moderna, egli per le necessarie e opportune informazioni in parola ha bisogno dell'ausilio e della cooperazione non solo dei Sacerdoti suoi coadiutori, ma altresì e massimamente dei suoi buoni parrocchiani. E chi meglio dei presidenti, delle direttrici e dei Consigli delle Pie Congregazioni locali potrebbe favorire e aiutarlo in questo compito quant'altri mai delicatissimo?

Inoltre il parroco ha l'obbligo di celebrare gli uffici divini e pregare per il suo gregge: *officia divina celebrare... quotidianas pro populo ad Deum preces et orationes effundere* (*Concil. Rom.* a. 1725, tit. I, c. IV). Ma i Pii Sodalizi sono ordinati appunto a promuovere e ad accrescere il decoro dei divini uffici, a fomentare lo spirito di preghiera: e ciò in varie maniere. Primo coll'erigere e mantenere a loro spese i luoghi di culto (altari, oratorî e chiese talvolta parrocchiali o succursali), verso i quali hanno poi per diritto gli uffici di patroni (1) e quindi l'impegno e l'obbligo di provvederli di quanto è necessario. Secondo col promuovere funzioni proprie, preghiere particolari per i fratelli vivi e defunti, e col partecipare — in riunioni plenarie o parziali — alle funzioni liturgiche della parrocchia,

(1) Barbosa, *De officiis Episc.*, allig. 64; Ferraris, verb. *Utensilia*; Synodus Cervien. 1892, Const. II, tit. 3, c. 2, pag. 322.

specialmente alla Messa festiva parrocchiale e ai Vespri o ad altre funzioni del pomeriggio. Ciò che è secondo la mente del nuovo Codice il quale pure scrive: *Monendi sunt fideles ut frequenter... ad suas parocciales ecclesias accedant, ibique divinis officiis intersint et verbum Dei audiant.*

Da essi dunque il Parroco può e deve ripromettersi un prezioso sussidio riguardo alla celebrazione del culto.

Merita su questo punto una parola speciale la partecipazione dei Pii Sodalizi e segnatamente delle Confraternite alla Messa e alle funzioni parrocchiali *solenniori*; partecipazione raccomandata dalla natura stessa degli istituti di cui parliamo e spesso inculcata positivamente dai rispettivi Statuti sociali e dai Sinodi diocesani. Tra gli Statuti sociali che prescrivono l'intervento dei Sodalizi laicali alle funzioni sacre parrocchiali, sono quelli accuratissimi delle Confraternite di Fiesole (1) (buon modello di Costituzioni fraternitali) di Piacenza (2), ecc.

Dei Sinodi diocesani citiamo quello di Novara (1900, art. 575), quello di Vigevano (1905, pag. 215) quello di Genova (1909, art. 495 *e*). Tutti questi fanno solenne obbligo ai membri delle Confraternite d'intervenire alle funzioni parrocchiali sotto pena di espulsione, che sanciscono col seguente *comune* decreto: *Sodales... qui divinis officiis, quae a Confraternitate peraguntur, vel functionibus parrochialibus habituàliter non adsunt, post trinam Superioris monitionem e Confraternitate expellantur.*

La stessa assistenza e partecipazione alle funzioni parrocchiali è raccomandata ai fedeli e alle Congregazioni in altri Sinodi diocesani d'Italia e dell'estero. Ecco come si esprimono il Sinodo di Piacenza del 1899 (pag. 145) e di Ravenna, 1913, (art. 581), i quali tanto si sforzano di richiamare all'antico onore e alle sue nobili tradizioni la Messa e le funzioni liturgiche parrocchiali: *universos et singulos nobis in curam traditos fideles cohortamur... obsecramus atque obtestamur, ut quamvis oratoria aliasque ecclesias habeant... festis diebus, ad suam quique parochialem ecclesiam conveniant.* E in particolare il Sinodo piacentino citato, riguardo ai Confratelli dispone nel rispettivo Regolamento, da noi or ora citato, che quelli che « sono atti al

(1) In appendice al Sinodo Dioces. 1902, pag. 470 segg.

(2) In appendice al Sinodo Dioc. 1899, pag. 296 segg.

canto, si raccoglieranno all'invito del Parroco nel coro della Chiesa, per aiutare il canto della Messa e dei Vespri » (1). Una simile disposizione, in forma di preciso e categorico decreto, si legge nel Sinodo diocesano di Parigi del 1902, art. 138: « I membri delle Confraternite e delle Associazioni Pie debbono farsi notare per la loro assiduità agli uffici della parrocchia. Essi si recheranno ad onore di prestare il loro concorso alle ceremonie e al canto degli uffici pubblici ».

Rivolgendo poi ancora la nostra considerazione all'estero, anzi fuori dell'Europa, leggiamo in proposito nel Concilio Messicano provinciale V (1898), art. 466, che « celebrandosi la Messa parrocchiale principalmente per i parrocchiani, i predicatori e i confessori procurino che i fedeli intendano quanto debba stimarsi e quanto frutto ne ritraggano coloro che vi assistono: e giusta la mente del Concilio di Trento ammoniscano i fedeli che frequentino le rispettive parrocchie, almeno nelle domeniche e nelle feste maggiori, onde si conservi lo spirito parrocchiale e, se occorre, sia ripristinato ».

La predetta partecipazione dei fedeli e Pii Sodalizi alle funzioni sacre della propria Parrocchia è inoltre uno dei voti più ardenti dei cultori di S. Liturgia e di Teologia Pastorale. E così è che la prelodata *Rivista Liturgica* di Padova nel numero e luogo citato, in consonanza con vari bollettini ufficiali delle Diocesi d'Italia (2), per rialzare il prestigio delle funzioni liturgiche parrocchiali formulava i seguenti desiderata circa le pratiche liturgiche che dovrebbero essere comuni alle Confraternite e alle Pie Congregazioni rispetto alla sacra liturgia:

« Assistenza in corpo alla Messa parrocchiale e ai Vespri. (o altra funzione serale).

« Partecipazione attiva alla Messa, introducendo l'uso della Messa a dialogo, sì che tutti gli assistenti rispondano al sacerdote a voce alta e distinta.*

« Partecipazione attiva ai Vespri (*e ad altre funzioni serali*), sì che tutti cantino i Salmi, l'inno e il cantico del *Magnificat*.

« Messa e Vespro sono funzioni liturgiche di tutto l'anno...;

---

(1) Cfr. Sinodo Dioc. di Cervia, 1893, pag. 324; Sinodo di Nepi e Sutri, 1908, n. 274.

(2) Cfr. *Rivista Diocesana Genovese*, 1913, n. 12, pag. 215 segg.

* Su questo ultimo punto facciamo le nostre riserve. (*N. d. R.*).

se si ispirerà presso i fedeli un amore intenso per esse, verrà risolto uno dei problemi più gravi della vita religiosa, cioè: come ottenere raccoglimento e devozione in Chiesa da un ambiente misto e complesso qual'è la parrocchia » (pag. 49-50).

In pratica la partecipazione attiva dei Pii Sodalizi alle funzioni parrocchiali conviene sia tradotta in atto secondo che meglio suggeriranno le circostanze. L'aurea opera pastorale del Mach-Ferreres, *Tesoro del Sacerdote* (ediz. XIII, n. 720 consiglia: « ... in genere converrà procuri il Parroco che ciascuna domenica si incarichi della funzione qualche Sodalizio (per turno) eretto o da erigersi, per esempio la prima domenica quello del Rosario, la seconda quello delle figlie di Maria », ecc.

E così si pratica con gran frutto in varie parrocchie di Roma, dove alla Messa festiva si raccolgono o per turno o contemporaneamente in parrocchia le varie Associazioni maschili e femminili, esistenti nella circoscrizione della medesima. Che se, non ostante i prudenti sforzi del Parroco, non si può in pratica ottenere l'intervento *domenicale* e *festivo* dei Pii sodalizi alle funzioni parrocchiali (Messe, Vespri, Benedizioni, Prediche) almeno si procuri e si esiga, per quanto è possibile, *in omni patientia*, nelle ricorrenze solenniori e specialmente nel Natale, Giovedì Santo, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, Assunzione di Maria Vergine, Ognisanti, Patrono del Paese, Titolare della Confraternita e della Parrocchia, anniversario della fondazione della confraternita.

Nelle feste del *Corpus Domini* e del Patrono del luogo nelle *Rogazioni*, ecc., *tutte* le associazioni debbono in qualche modo prender parte alle solenni processioni religiose. Nelle altre solennità o ricorrenze sarebbe opportuno e conveniente, come raccomandano alcuni Statuti Sinodali (1), che le Confraternite stabilissero di celebrare le *Comunioni Generali* o di prender parte in corpo a quelle che sogliono praticarsi nella Parrocchia o almeno *assistervi* in abito. È altresì consuetudine lodevole in tali solennità di conferire, a tenore dei rispettivi Regolamenti, premi, doti, ecc. ai Confratelli più diligenti ai servizi religiosi e alle tornate.

---

(1) Sinodo di Reggio Emilia, 1894, pag. 83; Sinodo di Piacenza d. 1899, Appendice n. 4, *Regol. per le Confr. del Sacram.*, n. 24, pag. 36.

***

Senonchè, oltre i suddescritti esercizi di culto ve ne ha un altro nobilissimo, a cui deve rivolgersi la pietà delle Pie associazioni in sussidio del ministero parrocchiale: intendiamo parlare dell'*amministrazione dei Sacramenti*. E primieramente le Confraternite devono procurare di accrescer l'onore alla divina Eucaristia, massimo dei Sacramenti, centro del culto cattolico.

In mancanza della Confraternita del SS. Sacramento in una parrocchia qualunque altra Confraternita o Congregazione, ivi eretta, è destinata, in qualche modo almeno, a coadiuvare il Parroco nei ministeri che hanno per oggetto l'Eucaristia (1).

Ma quest'onorevole incarico spetta principalmente alla Confraternita del SS. Sacramento, ove non manchi in Parrocchia. A questa appartiene il diritto e il dovere di procurare, sotto la cura del Parroco, che il Sacrosanto Corpo di N. S. Gesù Cristo sia custodito nella Parrocchia esposto alla pubblica venerazione e portato agli infermi col maggiore onore e decoro, massimamente in occasione della S. Comunione Pasquale e delle processioni del *Corpus Domini* e del Giovedì Santo (2).

Per questo l'erezione di questa Confraternita, come di quella della dottrina cristiana, è raccomandata e inculcata dalla Santa Sede in ogni Parrocchia. Ecco come si esprime il decreto della Congregazione delle Indulgenze e Sacre Reliquie 23 aprile 1676 (3): *Congregatio Em.orum et Rem.orum S. R. E. Cardinalium Indulgentiis sacrisque Reliquiis praefectorum, optans summopere SS.mi Sacramenti... cultum in dies magis augeri, et ob eam causam huiusmodi Societatem (SS. Sacramenti) in omnibus ecclesiis parochialibus* (4) *erigi, atque ad id Christifideles praecipuis gratiis excitari*, ecc.

(1) Alcuni Sinodi decretano espressamente questo.

(2) A proposito dell'onorifica tenuta dell'Eucaristia, così ammonisce il Sinodo cit. di Cervia (1892): *Si quis est Parochis et Ecclesiarum Rectoribus in Religionem zelus, in Christum Jesum amor..., vires suas omnes, omneque studium in is convertent ut Sacellum vel altare SS.mi Sacramenti ingiter ornatu, nitore et munditie prae ceteris in templo splendeat.*

(3) *Decr. Auth. C. Ind.*, n. 13.

(4) Non si richiede la solita distanza tra le parrocchie. *Decr. Auth.* n. 308, 313.

E più autorevolmente il Codice del Diritto Canonico nel paragrafo 2 del Can. 711 inculca l'erezione dei sodalizi del SS. Sacramento e della dottrina cristiana in tutte le parrocchie: *Curent locorum Ordinarii ut in qualibet paroecia instituantur confraternitates sanctissimi Sacramenti, ac doctrinae christianae.*

I Sinodi Diocesani, poi, interpreti autorevoli dei desideri della suprema autorità della Chiesa, fanno spesso vero obbligo ai singoli Parroci di avere nella loro chiesa la Confraternita del SS.mo Sacramento. Così ad esempio, le Costituzioni Diocesane di Piacenza del 1899, Appendice n. 4, prescrivono: « È obbligatoria in ogni Parrocchia della città e della diocesi l'istituzione della Confraternita del Santissimo Sacramento ». E il Sinodo di Genova cit. del 1909 al cap. X *De Confratern.*, numero 489), inculca ai Parroci le Confraternite del SS. Sacramento *erigendae in quavis Dioecesis paroecia*, dicendo: *In paroeciis, ubi iam est Confraternitas SS. Sacramenti... foveatur; ubi deest Parochos hortamur, ut quamprimum institui curent, sive sit vera Confraternitas sive, uti forte hodie opportunius si iam adsint aliae Confraternitates, quaevis alia Consodalitas, quae ad cultum erga SS. Sacramentum promovendum intendat.* Lo stesso inculcano i Sinodi di Milano (1902, art. 123), di Modena (1903, art. 96), di Ravenna (1913, art. 1120), di Reggio Emilia (1895, cap. V), Macerata (1900, pag. 122), ecc.

La Santa Sede, poi, per favorire il moltiplicarsi dei prelodati sodalizi del SS. Sacramento, li ha decorati di un privilegio specialissimo, elargito originariamente da Paolo III e confermato e rinnovellato dalla S. Congregazione delle Indulgenze e Reliquie col decreto 23 aprile 1676, da noi in parte sopra citato, la cui dispositiva: *decernit ac declarat... Confraternitates omnes... SSmi Corporis Christi, ubique terrarum... erectas... absque nova aut peculiari alia concessione... vel aggregatione fore et esse debere participes quorumcumque privilegiorum... indulgentiarum... gratiarum... ab eodem Paulo V Archiconfraternitati SSmi Sacramenti de Minerva... concessorum ac in posterum a Sede Apostolica concedendorum.*

Lo stesso privilegio è concesso alla Congregazione della Dottrina Cristiana. La singolare concessione così è dichiarata dal Codice canonico al cit. can. 171, 2: *quae* (confraternitates SS. Sacramenti et Doctrinae christ.) *(legitime erectae, ipso iure*

aggregatae sunt eisdem Archiconfraternitatibus in Urbe a Cardinali Urbis Vicario erectis.

Quanto agli altri Sacramenti i Pii Sodalizi dei laici possono parimenti coadiuvare i Parroci in varie maniere, ad esempio, insinuandosi presso certi parrocchiani e certe famiglie, ai quali non è facile al Parroco di pervenire, e procurando ora la sollecita e regolare amministrazione del battesimo e dei primi sacramenti ai bambini, ora il ritorno di qualche traviato filiano a penitenza e a vita onesta; quando la regolarizzazione di qualche matrimonio o la conciliazione dei coniugi, e quando finalmente la conversione di qualche moribondo lontano dalla Chiesa.

***

Ma un altro officio o ministero del Parroco reclama la cooperazione dei Pii Sodalizi: il ministero dell'insegnamento della dottrina cristiana: *verbi divini praedicatio, catholica puerorum institutio.*

Questo insegnamento è, secondo il S. Concilio di Trento e i decreti dei Pontefici Romani, il *primo e massimo* ufficio dei Vescovi e dei Parroci. Ma nè dagli uni nè dagli altri possono pretendersi miracoli; perciò hanno da essere coadiuvati dall'opera collettiva dei Pii Sodalizi e nominatamente dalle Confraternite e dalle Pie Congregazioni della Dottrina cristiana. Precisamente per aiutare e sostenere questo nobilissimo ministero dei pastori di anime, l'autorità ecclesiastica ne ha da lungo tempo ordinato l'erezione in ciascuna Parrocchia, a lato di ogni singolo Parroco, che ne è per diritto Direttore e moderatore. Tale istituzione parrocchiale, oltrechè dalla bolla *Ex debito* di S. Pio V (6 ottobre 1571; *Boll. Rom.* t. IV, P. III, pag. 181) fu raccomandata dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari con decreto in *Vercellensi*, 3 febbraio 1610. Tale istituzione ingiunse solennemente a tutti i Parroci del mondo cattolico SS. Pio X con la bolla: *Acerbo nimis* del 15 aprile 1905, che contiene il seguente decreto: *In omnibus et singulis paroeciis consociatio canonice instituatur, cui vulgo nomen Congregatio Doctrinae Christianae. Ea parochi... adiutores in catechesi tradenda laicos habebunt, qui se huic dedant magisterio tum studio gloriae Dei, tum ad lucrandas indulgentias, quas Romani Pontifices largissime tribuerunt.* Tale istituzione infine inculcano severamente i Sinodi Diocesani, di cui vari forniscono all'uopo anche appo-

siti Regolamenti, con sapienti disposizioni intorno alle varie categorie e i vari uffici dei Congregati (1) e con opportune istruzioni sull'aggregazione *ipso iure* e sulle indulgenze onde è arricchita.

Nè basta questo: il pastore di anime ha di più da pascere i parrocchiani *exemplo omnium bonorum operum*. Egli deve condurre una vita santa ed apostolica: rifulgere per gravità e irreprensibilità di costumi, per prudenza, giustizia, carità e operosità in faccia a tutti quelli che verso di lui rivolgono gli sguardi: *laudabili vitae ac conversationis exemplo* — commenta su questo punto il cit. Concilio Rom. — *virtutibus et morum disciplina, ommibus praelucere viamque salutis praemonstrare.*

Ora, siccome appunto nella complessa finalità dei Pii Sodalizi tiene un posto primario il buon esempio e l'edificazione del prossimo, anche in questo le Congregazioni laicali sono destinate per loro natura in ausilio del ministero parrocchiale e sacerdotale. Il buon esempio delle Pie associazioni ben disciplinate si manifesta specialmente nell'onestà della vita dei congregati, nelle opere di pietà e di carità, che compiono con amore e con zelo, talvolta ammirevoli, sotto la guida dei solerti direttori ecclesiastici. Un tale esempio, anzi, partendo da persone viventi nel cuore del secolo, è bene spesso — non esitiamo dirlo — più efficace e più attraente di quello che offrono gli stessi sacerdoti.

***

Inoltre il Parroco deve anche, come dice S. Tommaso, *pascere subsidio*; ciò che la Chiesa ha imposto a tutti i Pastori di anime col noto decreto: *pauperum aliarumque miserabilium personarum curam paternam gerere.* Questa cura commessa ai Parroci, abbraccia le opere di carità e misericordia spirituali e corporali. Anzi, spesso il pastore dovrà aprirsi la strada alle prime con le seconde. È questo uno dei ministeri più complessi del parroco, ed ha per oggetto non solo i poveri, ma gli afflitti e i traviati di ogni condizione. Ad esso non è facile, anzi, direi, non è possibile assolutamente che i Curati provvedano da sè soli. Ma anche qui vengono in loro appoggio ed aiuto le Congregazioni laicali multiformi che hanno

(1) Sin. di Novara cit. Append. XXIV.

sempre, in genere, per istituto qualche opera di carità o di misericordia. È notissimo come coteste opere rientrano nello scopo di quasi tutti i Pii Sodalizi, in seno ai quali fioriscono oggi le istituzioni ora delle *Doti annuali*, ora del *Mutuo Soccorso* e sussidio in caso d'infermità, ora delle *Visite* o dell'*Assistenza agli ammalati ed ai carcerati*, ora dei *Consigli di arbitrato tra padroni e lavoratori*. Nè basta: le Pie Congregazioni possono dar vita ad *uffici di Pronto soccorso*, a *Segretariati del popolo*, a *Cooperative di credito, di produzione, di consumo;* ad uffici per gli emigranti, contro l'usura e gli usurai, ad opere per l'istruzione agraria e per gli analfabeti nelle campagne.

E tutte queste istituzioni — si noti — possono innestarsi non solo nelle nostre moderne associazioni, ma anche nei sodalizi antichi e nelle Confraternite, come ben suggeriscono e raccomandano vari Sinodi Diocesani (1).

Inoltre in sussidio del ministero parrocchiale nella cura dei poveri e degli infermi, esistono almeno nelle maggiori città apposite Compagnie e Associazioni; le quali *mutatis mutandis* possono adattarsi pure ai centri minori.

Converrebbe pertanto che il clero e i Parroci soprattutto, si adoprassero a ripristinare nei sodalizi antichi (Confraternite, Compagnie, Congregazioni, *Scholae*, ecc.), in quanto oggi è possibile e rispondente ai bisogni dei tempi nuovi, le opere di carità e beneficenza, già altra volta praticate, come sussidi, assistenza agli infermi, ai poveri e agli inabili al lavoro; educazione e scuole della gioventù e dell'infanzia, protezione e dotazione delle giovani, ecc.

Sarebbe anche utilissimo innestare nei predetti antichi sodalizi delle opere *nuove* di beneficenza. Al qual proposito alcuni Vescovi hanno saggiamente inculcato di aggiungere alle Confraternite il *Mutuo soccorso*, almeno in qualche forma e in caso di malattia o d'infortunio, o qualche altra specie di carità (2), *Patronati*, *Segretariati*, *lavoro del vestiario pei poveri*, *scuole di lavoro*, ecc.

---

(1) Sinodo cit. di Ascoli Piceno, pag. 231, n. 4 e in Appendice.

(2) Sinodo di Ascoli Piceno 1902, pag. 231, n. 4, con relativo regolamento in Appendice; Sinodo di Fiesole, *Statuto delle Confraternite*, pag. 472 e seg.

Dei sodalizi moderni che riuniscono il duplice scopo della religione e della beneficenza si raccomandano:

1° *L'Opera o Società* delle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli e l'Opera delle Sorelle e Dame della Carità.

La prima nata a Parigi per impulso dell'illustre prof. Federico Ozanam, è stata manifestamente suscitata da Dio per l'evangelizzazione e il soccorso dei poveri e per il rinnovamento dello spirito religioso in mezzo al popolo.

La seconda, l'Opera delle Dame o Sorelle della carità, istituita dallo stesso S. Vincenzo de' Paoli, fiorisce come la prima in tutto il mondo cattolico a beneficio dei poveri e degli infermi, che sovviene sia col fornire loro vitto e vestito, sia coll'assistenza o almeno con visite a domicilio, ecc.

Affini alle prelodate pie associazioni, ma più dedite alla beneficenza corporale sono le così dette Congregazioni o *Compagnie di carità* sul tipo di quelle diffuse specialmente nella Germania cattolica; le quali, secondo una istruttiva relazione statistica della *Soziale Revue*, Essen-Ruhr, I fasc., tr. 1910, si consacrano a provvedere ai più svariati bisogni del popolo, come protezione, occupazione, guida degli operai e delle giovinette, lotta contro l'alcoolismo, l'accattonaggio, cura dei malati, dei carcerati, dei poveri; educatorî, doposcuola, ecc.;

2° Le Società operaie e di mutuo soccorso, le Unioni professionali sia operaie, sia agricole e le Cooperative sotto le loro molteplici forme;

3° Le Società per la gioventù, come i ricreatori, gli asili, i circoli, i *foot ball*, le Congregazioni Mariane della Compagnia di Gesù, che nei luoghi ove sono meglio organizzate, hanno tre sezioni: sezione di pietà, sezione di carità e sezione di propaganda cattolica.

(*La fine al prossimo numero*).

Sac. F. Annibale Ferretti
Cons. della S. Congr. dei Riti,
Avv. nella S. R. Rota.

QUESTIONI.

Se le distribuzioni capitolari siano soggette alla tassa di ricchezza mobile.

Un Capitolo Cattedrale paga la tassa di R. M. su tutto il suo reddito in L. 250 annue. L'Agente delle tasse pretende anche da ciascun Canonico siffatta tassa, alla ragione di un dodicesimo del totale.

Fonda questa sua pretesa sopra un pronunziato della Commissione Centrale per le imposte dirette in data 21 novembre 1914, n. 66.407, ribadita con una posteriore decisione in data 15 giugno 1915, n. 71,273. In queste decisioni, contrariamente a quanto la stessa Commissione Centrale aveva stabilito nel pronunziato del 13 giugno 1885, si afferma che le distribuzioni corali rappresentano un reddito per ogni singolo Canonico, ed in tanto sono godute, in quanto il Canonico presta la propria opera, nell'assistere al coro; onde, costituendo il compenso dell'opera prestata, sono tassabili per il testuale disposto della legge d'imposta. I Canonici invece sostengono che poichè le distribuzioni sono prelevate dai redditi del Capitolo, sui quali per intero viene liquidata la stessa imposta, con la pretesa dell'Agente si darebbe luogo ad una doppia tassazione, cioè lo stesso reddito colpito due volte, un *bis in idem*, che ripugna ad una corretta concezione giuridica ed economica, nonchè alla retta interpretazione del diritto finanziario applicato al caso proposto. Quale fondamento hanno la pretesa dell'Agente delle tasse e l'opposizione dei Canonici?

R. Una risposta esauriente alla domanda rivoltaci importerebbe una non breve, nè facile discussione intorno a una questione abbastanza grave di diritto ecclesiastico e di diritto finanziario, e forse sarebbe poco conforme al carattere pratico della nostra Rivista. D'altra parte più di un Capitolo ci chiede di essere illuminato su tale punto, per essere in grado di resistere con una certa probabilità di riuscita alle pretese degli Agenti delle tasse. Limitando pertanto la trattazione teoretica allo stretto necessario pel nostro scopo, riassumeremo brevemente alcuni principi di diritto canonico, ecclesiastico e finanziario, atti ad illuminare sufficientemente coloro che dovranno affrontare la noiosa vertenza.

Qualunque possa essere la condizione economica di un Capitolo, risulti essa da redditi conglobati in massa comune, costituita non da riunione di prebende distinte, ma da capitali intestati all'Ente Capitolo, proprietario ed amministratore, che ne fa la distribuzione tra i Canonici in ragione del servizio da essi prestato; risulti invece da prebende distinte e separate concentrate in unica amministrazione, oppure lasciate in amministrazione ai singoli Canonici, titolari delle prebende; a tutti i Capitoli vien fatto obbligo dalla legge Tridentina, confermata dal nuovo Codice Can. 395, di assicurare il servizio corale mediante la costituzione di una certa *massa* di redditi, conosciuta comunemente col nome di *massa piccola*, destinata unicamente ed esclusivamente ad essere distribuita tra i Canonici in relazione all'effettiva partecipazione all'officiatura corale, a differenza della *massa grande*, la quale, ove esiste, viene divisa *ratione praebendae*. Questa massa piccola, come ognun sa, può essere costituita o da un compendio

patrimoniale di per se stante, di beni aggiunti alla dotazione del Capitolo; o dal prelevamento del terzo delle rendite delle singole prebende, unite o separate, o delle quote di partecipazione assegnate ai Canonici *ratione officii*: « ... in ecclesiis tam cathedralibus quam collegiatis, in quibus nullae sunt distributiones quotidianae... *tertiam partem* (terzo conciliare) fructuum et quorumcumque proventuum... separari debere et in distributiones quotidianas converti... ».

Al Capitolo più che la figura di proprietario, meglio e più propriamente si addice la figura di amministratore di questi varii redditi, che esso deve distribuire fra i Canonici, i quali in realtà ne sono i veri ed effettivi destinatari. Considerato nelle varie forme accennate, il patrimonio capitolare, dovendo essere convertito in prestazioni giornaliere, da corrispondersi ai Canonici, non può davvero rappresentare un reddito pel Capitolo distinto dal reddito usufruito dai Canonici, e quindi suscettibile di essere tassato due volte, nelle mani cioè dell'Ente Capitolo, e nelle mani dei Canonici. Ben è vero che in conformità del Diritto Canonico, anche il diritto ecclesiastico vigente in Italia, come ultimamente fu dimostrato in questa Rivista (Cf. vol. XXIX, fasc. VI, pag. 213 e seg.) riconosce nei Capitoli una personalità giuridica propria distinta dalla personalità giuridica dei singoli membri, la dottrina e la giurisprudenza riconoscono oramai pacificamente tale personalità storicamente indiscussa. Ma questa distinta personalità giuridica del Capitolo e dei canonici non può per sè solo costituire fondamento per una distinzione e diversità di redditi, richiesta dal diritto finanziario per l'applicazione della doppia tassa. Il trasferimento di una ricchezza fra più soggetti giuridici, di per sè non è sufficiente come giustamente osserva il dott. G. Sera nella Rivista *Le Imposte dirette*, anno XXXVIII, n. 22, pag. 350, a dar luogo a diverse manifestazioni economiche, se nello stesso tempo questa ricchezza non rappresenta nei rapporti di ciascuna economia individuale il risultato di un processo produttivo distinto da quelli che hanno relazione con gli altri soggetti.

E ben a proposito si cita l'esempio tratto dalla ripartizione dell'utile di una società fra i propri azionisti, sotto forma di dividendi, ripartizione che non crea rispetto a costoro un reddito diverso da quello che la società stessa, come persona giuridica, ha ritratto dalla propria industria, unica essendo nei riguardi dell'uno e degli altri la sorgente produttiva. Chi voglia evitare l'errore della doppia tassazione già condannata dalla moderna scuola economica, non può ammettere che l'imposta possa premere sul reddito, tante volte quanti sono i diversi soggetti giuridici, che con questa vengono a trovarsi a contatto. Il reddito dev'essere colpito una sola volta presso quel soggetto, che ragioni di tecnica tributaria ritengono, in pratica, più adatto ed espediente.

Ed esaminando più da vicino ed in concreto il caso propostoci, sarà bene aver presente il carattere dell'imposta di cui si pretende colpire le distribuzioni, tanto in mano del Capitolo, che in mano dei Canonici. L'imposta di ricchezza mobile, storicamente sorta più tardi delle altre imposte, colpisce i redditi mobiliari di ogni natura ed anche i redditi immobiliari quando non dipendano da dominio diretto o condominio. Agli effetti dell'applicazione la legge distingue i redditi in tre classi, cioè in *reddito capitalistico* (interesse) suddiviso in due categorie a seconda che derivano dal debito pubblico, prestiti provinciali e comunali e prestiti di lotterie d'ogni genere; oppure da mutui privati, censi, canoni, ecc., ecc.; in *reddito industriale* (profitto), e in *reddito professionale* (salario), anch'esso suddiviso in due categorie a seconda che derivano dall'esercizio di arti e professioni, da prestazioni di un servizio, oppure da stipendi, pensioni, assegni in danaro o in natura, corrisposti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni.

Fondata su questa distinzione di classi e categorie, osservando che il reddito, quando giunge nelle mani del Capitolo, vi giunge come un reddito capitalistico, cioè come un interesse di capitali intestati al Capitolo, mentre quando passa nelle mani dei singoli Canonici, quale distribuzione quotidiana, sembra arrivarvi come un *reddito professionale* della prima categoria, cioè come un compenso di prestazione di servizio, la decisione della Commissione Centrale del 21 nov. 1914, in contrasto con il concetto lungamente elaborato e ormai dominante nella giurisprudenza dei tribunali ordinari, ammise la nuova tesi della duplice tassazione, già respinta qualche anno prima.

Ma questa distinzione di redditi, presupposto economico della decisione della Commissione Centrale su cui poggia la pretesa dell'Agente delle Tasse, può sostenersi realmente? per quanto essa sembri prestarsi ad una diversa classificazione di redditi, è veramente tale da prestarsi per un solido fondamento alla doppia tassazione? A noi francamente sembra di no. Basterà osservare innanzi tutto che non possono dirsi distinti due redditi, dei quali, l'uno non può esistere, non può prodursi senza che l'altro si esaurisca, nell'istante istesso, in cui esso vien prodotto. La distribuzione quotidiana più che una produzione nuova e distinta non è che una trasformazione di reddito. Quanto alla sua origine economica, essa non è affatto diversa da quella della massa piccola; sia che la massa piccola sia formata dal prelevamento del terzo conciliare, o da un compendio di beni aggiunti alla dotazione del Capitolo, come sopra abbiamo accennato, i suoi redditi non sono destinati, nè possono cedere a beneficio del Capitolo, ma sono destinati e devono unicamente ed esclusivamente cedere a beneficio dei Canonici, al punto che neppure in caso di sopravanzo, per qualche causa che ne abbia diminuito l'erogazione, possono essere

distolti, per essere erogati a scopo diverso della distribuzione quotidiana. Di più quando la massa piccola risulta dal prelevamento del terzo conciliare, essa deve considerarsi addirittura come proprietà dei singoli Canonici, depositata temporaneamente nelle mani del Capitolo, quasi a garanzia dell'adempimento dei propri oneri canonicali, deposito e garanzia imposto dalla legge, ma non per questo meno evidente risulta il carattere di deposito, che viene restituito integralmente al canonico diligente e assiduo all'officiatura corale. Il fatto che questo deposito viene perduto in tutto, o in parte, dal Canonico noncurante del proprio officio per essere devoluto a beneficio dei Canonici diligenti, insieme con l'avanzo, che può verificarsi per la vacanza di qualche prebenda, mentre sta a confermare la vera ed effettiva destinazione del reddito spettante ai Canonici e non al Capitolo — lungi dall'assumere il carattere di rimunerazione di un lavoro compiuto (salario), presupposto necessario per la tassazione nella categoria C — sta a provare piuttosto l'applicazione di una legge disciplinare, che punisce quei Canonici, che non possono giustificare la loro assenza dal coro, con nessuno dei motivi ammessi dal Diritto Canonico.

Il servizio prestato dai Canonici nell'officiatura corale non può pertanto affatto considerarsi, come una energia produttrice di reddito, nel ciclo economico dei beni, che amministrati, o tenuti in deposito dal Capitolo, devono distribuirsi tra i Canonici, che ne sono i veri ed effettivi destinatari, ma solo un criterio per la ripartizione del reddito, da erogarsi *ratione servitii*. E questo criterio di ripartizione non ha l'efficacia di scindere in due diverse manifestazioni economiche, una produzione unica di reddito, che, sia pure attraverso due distinti soggetti, Capitolo e Canonici, resta e completa un solo ciclo. In questo ciclo, come ebbe a definire la Cassazione romana, il Capitolo è un *purus minister* (*Corte suprema*, 1903, I, p. 348 sentenza 23 sett. 1903), il servizio corale funge da criterio di ripartizione, i Canonici, il soggetto avente diritto e partecipante al reddito, per la specifica e inderogabile destinazione di esso reddito, e non già perchè l'attività canonicale ne sia produttrice.

Da queste osservazioni appena accennate è lecito concludere che le pretese dell'Agente delle Tasse non hanno solido fondamento, ed è più fondata l'opposizione dei Canonici. Al più, a favore dell'Agente delle tasse, si potrà far rilevare che le distribuzioni corali non potendosi considerare come un reddito professionale, ma come un reddito di capitali intestati al Capitolo, ed appartenenti ai singoli Canonici, l'imponibile dovrà essere calcolato sui trenta quarantesimi del valore integrale, e non già sui diciotto quarantesimi; però aggiungiamo che nel caso concreto, essendo il reddito di L. 250 inferiore al reddito mi-

nimo imponibile, fissato dalla legge a L. 400 non potrebbe aver luogo l'applicazione dell'imposta di R. M.

A conferma di queste conclusioni non sarà inutile accennare ad alcune sentenze emanate in materia, dai tribunali ordinari: Corte di App. Perugia 18 febb. 1899; Cap. Catt. di Sezze dice: « Sul fondo della piccola Massa il Capitolo non ha altro diritto che quello di rappresentare i Canonici partecipanti al reddito, amministrando e farne la ripartizione fra loro ai termini delle Costituzioni Capitolari » e più chiaramente: « la piccola massa formando un accessorio di quanto è dovuto ai Canonici, fa parte dei redditi da computarsi per formare il cumulo voluto dall'art. 25 della legge 15 giugno 1893 agli effetti dell'imposta del 30 per cento. Non più quindi la piccola massa deve essere gravata di detta tassa come proprietà esclusiva del Capitolo, ma è tassabile come reddito dei singoli Canonici, quando pel cumulo ecceda il limite stabilito dalla legge ». Corte di App. Genova, 10 dicembre 1902. « La massa piccola per le distribuzioni corali, se nominalmente spetta al Capitolo, tuttavia in realtà appartiene ai Canonici presenti al coro ». Finalmente: Cass. Roma, 23 sett. 1913: « La massa piccola è di assoluta spettanza dei partecipanti, mentre il Capitolo è un *nudus minister* di quei denari di pertinenza dei singoli ».

QUESITI MINORI.

107. *D.* La colletta *pro re gravi*, nei doppi di I e II classe, quando v'è una sola orazione, si deve unire e dirla *sub unica conclusione*, come da molti è praticato? Oppure dirla separatamente colla sua conclusione?

R. Il criterio, che officiosamente si è appreso nella Segreteria della S. C. dei Riti, è che, quando una colletta non rappresenta una Messa votiva, essa si dica, anche nei doppi di I classe, sotto la seconda conclusione; quando invece rappresenta una Messa votiva, sotto la prima. Così per es., si prescrive per la Messa delle XL Ore, quando è impedita la votiva; allora si dice l'orazione della Messa votiva *sub unica conclusione* con l'orazione del giorno, qualunque sia il rito della Messa che si celebra. Perciò la colletta *pro re gravi ordinata simpliciter*, non essendo cioè prescritta alcuna Messa votiva relativa alla stessa causa, va detta sotto la seconda conclusione.

108. *D.* In una chiesa è consuetudine di cantare subito dopo l'*Oremus* del SS. Sacramento, e prima della benedizione, la strofetta: « Vi adoro ogni momento, o vivo pan del Ciel, gran Sacramento ». Qualcuno la riprova come contraria ai decreti della S. C. dei R., altri invece non la ritengono riprovata, e citano l'autorità del Mach-Ferreres, 14ª ediz., vol. 2, pag. 235, dove dice che

pueden cantarse aun *vulgari sermone*, algunas laudes *approbatae*, después del *Oremus* y antes o después de la bendición », e cita il decreto dell'11 marzo 1891, n. 3237. Anche il *Monitore* (nel vol. XXVIII, pag. 43) pare che sia dello stesso parere, che si possa cioè continuare la consuetudine, trattandosi di laudi dirette a N. S. G. Cristo. Quale sentenza è da ritenere?

R. Non possiamo se non confermare le sentenze od interpretazioni accennate nella domanda, favorevoli alla consuetudine. Infatti il decreto citato approva senza condizioni la consuetudine del *Dio sia benedetto* tra l'*Oremus* e la benedizione; dunque, se invece si fosse trattato di altra laude od ossequio al SS.mo Sacramento, aggiungiamo anzi *a fortiori*, la S. C. avrebbe dato la medesima soluzione; e a dir vero è qualche cosa di più anormale che si recitino in quel tempo le lodi accennate, che oltre quelle dirette a Dio, ne comprendono anche altre dirette alla Beata Vergine ed ai Santi. Si guardi però di non introdurre cotali consuetudini, dove ancora non esistono.

109. *D.* Nella diocesi di X, le monache di una congregazione religiosa avevano cominciato una nuova fondazione in un villino. L'Ordinario del luogo *ne benedicevà* l'oratorio, e le domeniche e giorni di festa, buon numero di persone della vicinanza vi ascoltavano la S. Messa. Dopo tre anni, le monache trovarono un locale meglio adatto al loro scopo, e abbandonarono il villino. Si domanda: quest'oratorio rimane semi-publico, di modo che le persone secolari possano ivi soddisfare all'obligo di ascoltare la S. Messa?

R. Se l'oratorio di cui si parla era soltanto semipubblico, e non pubblico, partita la Comunità, cessava la ragione di essere del medesimo; se poi era pubblico, non cessava la sua ragione di essere e poteva ancora officiarsi sino a che non vi si opponesse l'Ordinario. Non si concepisce infatti oratorio semipubblico, se non escludendo che sia costituito per uso di tutti i fedeli, ed ammettendo che lo sia soltanto per uso di qualche Comunità, o ceto di persone (S. R. C., n. 4007, e Codice Pio-Benedettino, Can. 1188, 2, 2). Niuno dunque potrà più usufruire di detto oratorio, se ha cessato di usarne quella Comunità o quel ceto di persone per cui era stato come tale costituito.

110. *D.* La S. C. dei Riti, in data del 20 giugno 1913, rispondeva che nell'occasione di comunioni generali, di prime comunioni, di cresime, di ordinazioni, di matrimoni, quando, senza che il sacerdote si allontani dall'altare, dopo la messa, segue immediatamente qualche sacra funzione, o pio esercizio, si *possono* applicare i decreti n. 3697 del 7 decembre 1888, n. 4271 del dì 8 giugno 1911, relativi alla Messa conventuale, ed a quella votiva del S. Cuore Tali decreti recano seco la soppressione delle preci da dirsi in fine di Messa secondo il prescritto dei Sommi Pontefici Leone XIII e Pio X. Stando al significato letterale della parola *valeant*, sembrerebbe che la soppressione delle preci nei casi citati fosse facoltativa. Ma, siccome tra i casi contemplati vi èpure quello delle sacre ordinazioni, nella Messa delle quali un decreto speciale

riportato dall'*Ephemerides Liturgicae*, tom. 6, pag. 163 e dallo stesso *Monitor* vol. 15, pag. 42, vieta la recita delle preci in parola, si può dubitare se l'applicazione dei decreti nn. 3697 e 4271 sia obbligatoria o facoltativa. *Quid tenendum?*

R. Il decreto citato dalle *Ephemerides*, che allora (a. 1892) era, come ivi si dice, inedito, è precisamente quello cui si richiama il recentissimo (a. 1913), e cioè il 3697. Ora, in questo decreto, non è vero che si faccia obbligo di omettere le preci nel caso della Messa di Ordinazione. Fu una applicazione delle *Ephemerides*, che ragionarono così: Le Messe conventuali *sine cantu* si possono considerare come solenni anche quanto alla omissione delle preci in fine; ma questa omissione è obbligatoria, nelle Messe solenni; dunque è obbligatoria anche nelle Messe conventuali lette; ma la Messa di Ordinazione è *ad instar* di conventuale letta, dunque nella Messa di Ordinazione si debbono omettere le dette preci. Però ognuno vede come il ragionamento non regga, perchè a *a posse ad esse non datur illatio.* Quel « si *possono* considerare come solenni » significa che è in arbitrio, per es., del Capitolo o del Superiore regolare, di considerarle o no tali a quell'effetto. Quando la S. C. volle che assolutamente si omettesse nelle Messe conventuali lette la commemorazione del Semplice in festa di II classe, lo disse espressamente: « omitti *debet* » (n. 2514, VIII) — « servetur Rubrica Missalis, tit. VII n. 1 », cioè quella che riguarda la Messa solenne (n. 2148, VII). Rimane dunque che l'omissione delle preci in fine della Messa è sempre facoltativa.

111. — *D.* Nei sabati, nei quali si deve anticipare l'uffizio di una domenica impedita, si possono celebrare le Messe votive della B. Vergine in una cattedrale, ove fu concesso di dirle nei sabati non impediti da doppio di 1ª e 2ª classe, festa della B. V., e vigilia, feria ed ottava privilegiata?

R. Secondo il decreto della S. C. dei Riti, 8 febbraio 1913, II, il privilegio delle Messe lette votive concesse, anche ricorrendo un doppio maggiore, è decaduto; quanto alle ferie e vigilie enumerate nelle rubriche pubblicate dopo la Costituzione *Divino afflatu*, al titolo X, n. 2, se ne permette una soltanto, se vi è speciale concorso di popolo, qualora non si possa cantare. Nelle altre del giorno si può aggiungere l'orazione della Messa votiva, fuori delle vigilie di Natale e Pentecoste, del mercoledì delle Ceneri e della Settimana Santa: nella Messa del giorno, dopo l'orazione della feria o della vigilia, nella Messa della feria o della vigilia, prima delle altre orazioni. Tra quelle ferie vi è anche quella in cui si deve anticipare la Messa della domenica.

CRONACA ECCLESIASTICA.

LETTERE APOSTOLICHE. Sono state pubblicate le seguenti lettere del S. Padre:

10 *marzo* 1917. Al Vesc. di Osma in ringraziamento dell'Obolo di S. Pietro raccolto fra il popolo della Chiesa e segnalando l'affettuoso pensiero del Clero, che offrì al S. Padre le elemosine delle Messe celebrate il giorno di S. Giacomo (*Acta Ap. Sed.*, IX, p. 223).

27 *marzo* 1917. Al Preposto Generale dei Teatini, e a tutta la Curia Generalizia eletta dal medesimo S. Padre, per restaurarne l'istituto: si congratula dei loro propositi, ricorda gli esempi del santo Fondatore, ed esortandoli ad imitarli, promette loro particolare benevolenza (ib. p. 224).

13 *aprile* 1917. All'Arciv. di Avignone, mons. Latty lodando alcuni suoi opuscoli su la Passione di N. S. G. C. (ib. 225).

21 *aprile* 1917. A Mons. Trocchi, Delegato Apost., e ai Vescovi Cubani, lodandone i deliberati nel congresso annuo, specie per quanto riguarda i Seminari (ib. p. 263).

30 *aprile* 1917. Al P. Giov. Cavanagh, Rettore dell'Università di N. Signora in S. Croce (America), nel 75° anniversario dalla fondazione (p. 264).

7 *mag.* 1917. All'Arcivescovo e ai Vescovi nella Rep. di Haiti, lodandone la relazione di lavori della conferenza episcopale, ed esprimendo sempre più ardentemente il voto della pace (ib. p. 267).

8 *mag.* 1917. All'Arciv. di Cagliari, e ai Vesc. di Sardegna, su lo stesso argomento, specialmente deplorando i pericoli spirituali dei chierici chiamati alle armi (p. 326).

12 *mag.* 1917. All'Arciv. di Milano, e suoi suffraganei, sul medesimo argomento (p. 327).

15 *giugno* 1917. Ai Vescovi del Messico, approvandone la protesta contro le vessazioni imposte alla Chiesa dalla legge repubblicana testè sancita, li esorta con paterna sollecitudine alla fortezza d'animo nel grave momento presente, e a confidare nel patrocinio della B. V. di Guadalupe (ib. p. 376).

16 *giugno* 1917. Al Superiore Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane, nel primo centenario dell'istituto fondato il 29 sett. 1817 (ib. p. 377).

20 *giugno* 1917. Al Priore dei Benedettini di Cogullada, scegliendo per la nuova chiesa da loro edificata, il titolo di *Regina Pacis* (p. 378).

13 *luglio* 1917. Al Vic. Generale dei Preti della Missione pel 3° centenario della fondazione delle Dame di Carità (ib. p. 380).

16 *luglio* 1917. Card. Patriarca di Venezia ringraziandolo dell'indirizzo presentatogli a nome della Facoltà Teologica, in occasione della promulgazione del Codice, ricordando in specie le grandi benemerenze del s. p. Pio X, fondatore di quella Facoltà, per l'opera della Codificazione (ib. p. 381).

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Con Bolla *Ut aucto Pastorum*, il S. C. ha eretto la nuova diocesi di Wagga-Wagga nella Nuova Galles del Sud, separandola dal territorio della diocesi di Goulburn (Australia). Con Bolla *Quae catholico nomini*, ha attribuito

a quest'ultima dodici distretti parrocchiali del territorio della diocesi di Sydney. Infine con Bolla *Cum ex Apostolica*, ha attribuito alla diocesi di Wilcannia sei distretti prima spettanti a quella di Rathurst, cambiandone il titolo in quello di « de Wilcannia-Forbes », rendendo obbligatoria la residenza del vescovo per sei mesi in Forbes. I tre atti portano la data del 28 giugno 1917 e sono pubblicati in *Acta Ap. Sedis*, IX, p. 424-428.

Con decreti Concistoriali del 24 agosto 1917 è stato determinato il confine delle diocesi di Fiesole e di Firenze, dove queste si toccano con le rispettive parrocchie di Maccioli e di Cercina; di S. Domenico e di s. Gervasio (ib. p. 488 s.)

Pure con decreto Concistoriale, la diocesi di Alagoâs (Brasile), che dopo eretta la nuova diocesi di Penedo non comprendeva più tutto il territorio dello Stato omonimo, ha avuto cambiato il titolo in quello di diocesi di Macejo, *Maceien* (ib. p. 490).

CAUSE DI BEATIFICAZIONE. — Martedì, 30 ottobre 1917, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli Emi e Rmi Signori Cardinali e col voto dei Rmi Prelati officiali e dei Consultori teologi, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù del Venerabile Servo di Dio Antonio Maria Gianelli, Vescovo di Bobbio, fondatore dell'Istituto delle Figlie della Madonna dell'Orto.

NOMINE PONTIFICIE. — Il Santo Padre, in esecuzione del « Motu Proprio » del 15 settembre p. p., si è benignamente degnato di istituire *la Commissione Pontificia per l'interpretazione del Codice di Diritto Canonico*, nominandone *Presidente* l'Emo e Revmo Signor Cardinale Pietro Gasparri ed annoverando fra i *componenti* dell'anzidetta Commissione gli Emi e Revmi Signori Cardinali: Gaetano de Lai, Vescovo di Sabina; Basilio Pompilj, Vescovo di Velletri; Guglielmo Van Rossum, Gaetano Bisleti, Filippo Giustini e Michele Lega.

Alla medesima Commissione Sua Santità ha assegnato come *Segretario* Monsignor Luigi Sincero e come *Consultori* i Monsignori: Benedetto Melata, Guglielmo Sebastianelli, Serafino Many, Salvatore Luzio, Evaristo Lucidi, Carlo Salotti, Augusto Boudinhon; i Revmi Padri: Benedetto Ojetti d. C. d. G.; Pietro Bastien, dei Benedettini Cassinesi; Michele Sleutjes O. F. M.; Gioacchino da S. Simone Stock, dei Carmelitani Scalzi; Pietro Vidal d. C. d. G. ed il Revmo Don Dante Munerati, dei Salesiani di Don Bosco.

NECROLOGIO. — Mons. *Alfonso Glorieux*, Vescovo di Boise-City, Idaho (Stati Uniti d'America); Mons. *Giordano Zaninovic*, dei Predicatori, Vescovo di Lesina (Austria); Mons. *Domenico Taccone-Gallucci*, Arcivescovo titolare di Costanza di Scizia, già Vesc. di Nicotera e Tropea; Mons. *Gioacchino Beltran y Asensio*, Vesc. di Avila (Spagna)

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

S. Congregazione del Concilio.

I.

Si sostiene la consuetudine di un'amministrazione capitolare, di accreditare tutte le entrate e addebitare tutte le spese all'esercizio di quell'anno in cui effettivamente si verificano.

Tranen. — *Di partecipazione a somma. — 14 luglio 1917.* — Nel Capitolo cattedrale di Trani, ch'è a massa comune, anche la quota parrocchiale pagata dal Governo all'Arciprete, va di diritto immessa nella massa, e distribuita secondo le consuete norme. Avvenne però che nell'agosto 1908, morto l'Arciprete, gli eredi di lui si impossessarono della somma di lire quattromila che il defunto a detto titolo aveva ricevuto dal Governo. Il Capitolo mosse lite agli eredi, e la vinse solo otto anni dopo, nel 1916, in cui effettivamente riebbe la detta somma.

Procedendosi allora alla divisione fra i Capitolari, un canonico onorario, che prima del 1914 era stato beneficiato partecipante, chiese di essere ammesso anch'egli a parteciparne; ma il Capitolo lo respinse, allegando la consuetudine seguita *ab immemorabili* dall'amministrazione capitolare « di ripartire fra i presenti le entrate di esercizio, sia che provengano dalle rendite dell'anno in corso, sia che si riferiscano alle entrate previste negli esercizi precedenti ». Appunto a impugnare questa consuetudine nei suoi effetti, il canonico in questione ricorse alla S. C. del Concilio, la quale, proposto il dubbio: « An canonico honorario recurrenti expetita portio tribuenda sit in casu »:

nella plenaria del 14 luglio 1917 rispose « *Negative* »; e la risposta fu approvata dal Santo Padre nella udienza del 16 successivo.

ANNOTAZIONI.

Ammessa l'esistenza di tale consuetudine (contro di che il ricorrente non adduceva che futili argomenti generali, cioè trattarsi di un caso straordinario mentre la consuetudine non può riguardare che gli ordinari; argomenti che il Capitolo distruggeva, dimostrando col fatto che di tale consuetudine, oltre ad approvarla, il ricorrente stesso, anche in casi straordinari, aveva a suo tempo beneficiato) non resta che provarne la legittimità e giustizia.

Su ciò basta osservare, che, stando alle norme di ragioneria, ogni regolare e bene ordinata amministrazione, specie di un ente morale, deve in principio d'anno compilare il suo *bilancio preventivo* in cui siano annotate tutte le partite di entrata e di uscita della propria azienda patrimoniale per contenersi nei limiti delle spese e per curare la riscossione dei proventi quando essi maturano. S'intende da sè che le cifre di un buon bilancio preventivo debbono risultare in pareggio o anche in avanzo. Al bilancio preventivo segue in fin d'anno *il bilancio consuntivo*, detto anche *di competenza* o *di diritto*, in cui sono indicate le spese e le entrate *effettivamente* verificatesi nell'esercizio dell'anno, e confrontate con le spese e le entrate previste per notarne la differenza in più o in meno. In conformità delle accertate risultanze del bilancio consuntivo, confermate anche dal rendiconto o bilancio di cassa, sui proventi netti di un'azienda patrimoniale sono determinate le quote spettanti agli aventi diritto ad esse; e, trattandosi di mensa capitolare, le quote da assegnarsi e distribuirsi ai Capitolari secondo le proporzioni volute dalle costituzioni o dalle consuetudini proprie. Dunque lo scopo dei due bilanci è ben distinto: il preventivo serve ad accertare i diritti del corpo morale, o della mensa, come tale; mentre il solo consuntivo, secondo le norme su cui si regge l'ente giuridico della *società*, accerta il diritto dei singoli membri. Può citarsi utilmente l'asserto della Rota, dec. 66, n. 18, p. X, *rec.* « conventio dividendi inter socios, intelligitur dumtaxat de *eo quod supererit*, calculatis prius rationibus omnibus datorum et impensarum ».

Debitamente approvato e chiuso il bilancio consuntivo dell'esercizio di un dato anno, quelle spese che erano prevedute nell'esercizio, ma in realtà non furono erogate, o furono ritardate, o differite, passano a conto debiti, e quelle entrate che erano maturabili nell'esercizio, ma in realtà non furono percette, passano a conto crediti dell'azienda, e, nel caso nostro, della mensa capitolare; e le

une e le altre vanno ad avvantaggiare o ad aggravare le condizioni dell'esercizio dell'anno seguente e degli anni successivi.

Ma quali che siano le risultanze di questi esercizi posteriori, esse non possono più avere alcuna ripercussione su le cifre di un bilancio debitamente approvato e chiuso. Altrimenti, si andrebbe incontro non solo a noiosi disfacimenti e rifacimenti di cifre nella parte contabile; ma, che è ancor peggio, si dovrebbero sopportare fastidi, molestie, difficoltà di ogni genere, e anche danni morali ed economici.

E a prova basta il caso in esame. La partita d'entrata di cui si tratta, era maturabile nell'esercizio del 1908, e invece fu percetta nel 1916, dopo 8 anni. Se si fosse dovuto riferirla all'esercizio del 1908, si sarebbero dovute modificare le risultanze di quell'esercizio e di tutti gli esercizi successivi sino al 1916. Ora si faccia l'ipotesi, per nulla improbabile, della morte di un Capitolare avente diritto a una quota parte delle entrate maturabili nel 1908; tale quota dovrebbe destinarsi all'eredità del defunto, costituita o per successione testamentaria o per successione legittima. Quindi l'obbligo, nell'amministrazione capitolare, di rintracciare la persona o le persone che la rappresentano legalmente ed eseguire il versamento della quota nella misura delle disposizioni testamentarie o della successione legittima. E non basta. Le noie, le molestie, le difficoltà si aggraverebbero se l'erede o qualcuno degli eredi dimorasse all'estero, fosse minorenne, interdetto, inabilitato, donna maritata, ecc. (in alcune circostanze lo Stato è l'erede). Se poi l'erede o qualcuno degli eredi fosse anche morto, sarebbe da rintracciare l'erede o gli eredi costituiti dalla prima eredità.

E fin qui siamo nel caso di una partita attiva, di un'entrata da dare e ripartire; se fosse invece il caso di una partita passiva, di una spesa da rimborsare, riferibile all'esercizio del 1908, ma effettivamente erogata nel 1915, come sarebbe accaduto se il Capitolo di Trani fosse stato soccombente (*habent enim sua sidera lites*); le necessarie e opportune pratiche si renderebbero anche più difficili e spesso riuscirebbero vane e anche dannose all'amministrazione. Bisognerebbe allora chiamare i Capitolari esistenti nell'esercizio del 1908, e, in caso di morte di alcuno di essi, l'erede o gli eredi suoi a versare nella cassa capitolare la quota parte della spesa ad essi spettante. È da presumere che tanto gli uni quanto gli altri, specie l'erede o gli eredi del defunto Capitolare, non s'indurrebbero facilmente all'adempimento di un tale obbligo; con tutta probabilità farebbero le maggiori opposizioni; quindi critiche, maldicenze, recriminazioni, contese estragiudiziali e anche giudiziali.

Basta accennare tali e tanti inconvenienti per giustificare quella norma di ragioneria che vieta apportare mutazione di sorta ad un

bilancio debitamente approvato e chiuso; specialmente se si riferisca alla gestione di una mensa capitolare, in cui tutte le attività riscosse, fatta detrazione delle passività, sono da ripartire ai Capitolari esistenti nell'esercizio dell'anno, e quindi non vi è fondo di riserva.

La sola difficoltà che può opporsi è che secondo tal consuetudine capitolare, un'entrata maturabile in un dato anno, ma non percetta e quindi non distribuita ai Capitolari di quell'anno, può andare e va a vantaggio di Capitolari dell'anno in cui è percetta, e non appartenenti al Capitolo, nell'anno in cui era maturabile. Sarebbe, al dire del ricorrente, una «ingiusta locupletazione» dei nuovi arrivati; l'aggiudicazione ad essi di somme che spettano ad altri.

Ma si noti, innanzi tutto, che ciò che può accadere e talora accade per una partita d'entrata, può accadere e talvolta accade anche per una partita d'uscita, ossia per una *spesa* che è ritardata, differita e assegnata all'esercizio di anni successivi e può quindi colpire Capitolari che non facevano parte del Capitolo nell'esercizio dell'anno in cui la spesa doveva essere fatta. In tal modo, per le varie e diverse vicende che possono occorrere in qualsivoglia gestione, viene a stabilirsi, nel corso di alquanti anni, una certa *compensazione d'interessi*; quella compensazione che lo stesso ricorrente riconosce e vuol mantenuta, per le partite piccole e ordinarie, ma non mai per le partite grosse. E perchè, non anco per tali partite? *Plus minusve non mutant speciem!*

Ma quando pure non si avveri la voluta compensazione, saranno dei casi particolari inseparabili dalle sorti degli umani istituti, i quali intendono non agl'interessi del singolo, bensì a quelli dell'ente collettivo, e la cui bontà, per ciò appunto, non è mai completa, piena, assoluta che voglia dirsi, ma sempre limitata e relativa, ossia nel caso nostro, ordinata a procurar beni maggiori, o ad evitare danni più gravi. Or i gravi inconvenienti indicati sono più che sufficienti a far preferire un sistema di amministrazione, il quale specialmente perchè tende ad eliminarli, è seguíto in ogni azienda patrimoniale.

Infine, in tutte le amministrazioni che si conformano a tale sistema, vi è sempre l'accettazione esplicita o implicita da parte degli amministrati, e non è mancata neppure nel caso del ricorrente; e però in qualsiasi congiuntura può farsi valere il noto principio giuridico: *volenti et consentienti nulla fit iniuria.*

Così, per citare altri esempi, nel Capitolo cattedrale di Napoli, vi è questa consuetudine: Una quota del beneficio, assegnata a un Canonico o corrispondente al servizio corale prestato, ma non riscossa per la sopravvenuta morte di lui, quella quota, che, divenuta

proprietà del defunto, dovrebbe spettare alla sua *eredità*, resta invece a beneficio della cassa capitolare e propriamente di un fondo speciale destinato alla fabbriceria della Cattedrale. Così pure della distribuzione degli anniversari che si fa una volta l'anno nel mese di novembre. Se un Canonico muore prima del giorno fissato per quella distribuzione, la quota a lui attribuita neppure va alla sua *eredità*, ma è destinata alla celebrazione di messe in suffragio dell'anima del defunto.

Sono secolari consuetudini note ai Capitolari e da loro accettate e aventi tutto lo scopo di liberare l'amministrazione della mensa canonicale da ogni rapporto economico-giuridico con gli eredi del defunto, appunto per gli inconvenienti cui tali rapporti potrebbero dar luogo. Ad esse dunque bisogna stare, anche nel caso di qualche privato detrimento. *Qui sentit commodum et onus sentire tenetur.*

II.

Il Cattedratico non si deve durante la vacanza della Sede.

Civitatis Castelli et Alatrina. — *Cathedratici. — 11 martii 1916.* — Essendo giunta alla S. C. del Concilio una istanza dei parroci di Città di Castello, che chiedevano di poter erogare ad opere pie, consenziente il vescovo novello, quanto avrebbero dovuto pagare, pel Cattedratico, durante la vacanza della Sede; e un reclamo dell'Amministratore Apostolico della diocesi di Alatri, pure *sede vacante*, circa la renitenza pei parroci a pagargli il Cattedratico; la plenaria dell'11 marzo 1911, esaminando la pregiudiziale su cui si fondavano simili petizioni e ricorsi, decise in forma di massima generale: *Cathedraticum sede vacante non deberi* (1).

(1) Le ragioni di questa decisione, pubblicata solo negli *Acta Ap. Sedis*, del 1° ottobre 1917, pag. 497 e segg., furono già esposte in questo periodico, nello stesso anno 1911, vol. XXIII, p. 371, ss.

LE PIE ASSOCIAZIONI E IL MINISTERO PARROCCHIALE

(Continuaz. e fine, vedi pag. 393)

Infine i Curati hanno ad esercitare e ad adempiere non lievi altri uffici pastorali, che il Tridentino autorevolmente accenna con la frase: *in cetera munia pastoralia incumbere.* Tali sono la vigilanza e la lotta contro gli errori, gli scandali e gli abusi più in voga; il comporre, quasi *giudice di pace* ecclesiastico, le discordie e gli odi tra i parrocchiani; il promuovere opere di propaganda cattolica, ecc. Anche per queste opere i Pii Sodalizi possono e, generalmente, debbono farsi cooperatori subordinati del Parroco, specialmente quando essi hanno l'obbligo di esercitarsi nelle medesime in forza dei loro Statuti. Le principali tra queste opere sono: l'Opera della conservazione e preservazione della Fede (1); le Leghe parrocchiali o diocesane pel riposo festivo e contro la bestemmia; il Comitato, Gruppo parrocchiale per l'*Azione Cattolica.*

Quest'ultima istituzione dei Gruppi o Comitati Parrocchiali, ideata felicemente nei difficili tempi nostri, a torto negletta negli ultimi anni, ma oggi nuovamente e sapientemente inculcata dal Santo Padre, dovrebbe essere la prima e più indispensabile delle Opere fiorenti in ogni Parrocchia.

Il Comitato è il braccio destro dell'azione parrocchiale, come il Parroco ne è il capo e l'anima. Esso con a capo il Parroco, è il primo nucleo delle 5 Unioni dell'azione cattolica italiana e quasi la sintesi delle altre associazioni ed opere parrocchiali, è come il centro da cui emana e a cui refluisce tutto il movimento cattolico locale.

La voce di tre Pontefici ha parlato ammonitrice. Leone XIII ripetutamente inculcò i Comitati parrocchiali e non mancò di lamentare che in alcuni luoghi « i cattolici hanno ancora da mostrare alla prova la loro obbedienza ».

(1) Conc. Vat.: const. *Dei filius*: *Omnes Christifideles .. iubemus, ut ad errores a S. Ecclesia arcendos... operam conferan*

Con le riforme di S. S. Pio X, il Comitato o gruppo parrocchiale divenne organo dell'Unione popolare.

L'augusto Pontefice Benedetto XV, vuol ridestato questo importante organo a nuova vita (Lettera del Card. Segretario di Stato, 25 febbraio 1915), disponendo per mezzo della Giunta direttiva dell'Az. Catt. It. che « Tutti i soci dell'Unione popolare siano raggruppati per Parrocchie, ove costituiscono il Gruppo parrocchiale ».

Dal 1906, in cui fu fondata e sostituita all'*Opera dei congressi e CC. C.*, scrive *L'Operaio Ligure* (gennaio 1916): « L'Unione Popolare su 20.420 parrocchie italiane conta oggi forse 2920 Gruppi parrocchiali. È poco, purtroppo: tuttavia ciò non deve essere causa di scoraggiamento, ma una ragione di più per riprendere con maggior lena il lavoro. Perchè, si voglia o non si voglia, un segreto della riuscita sta qui.

« Dovrebbe essere ormai perfettamente inutile di richiamare ancor oggi l'importanza assoluta di questo organismo fondamentale ed essenziale che è il *Gruppo parrocchiale* dell'Unione Popolare.

« Finchè nel circuito delle nostre parrocchie noi non vedremo sorgere, ma sopratutto vivere e fiorire di vita attiva, un centro di studio e di azione, finchè in ognuna di esse non arderà un focolare di coltura e di propaganda, l'azione cattolica presso di noi e dappertutto non farà reali e buoni progressi, e qualche volta, Dio non voglia, non sarà altro che una vana parola.

« Anche il gruppo parrocchiale è un piccolo centro di studio e di azione, un focolare di cultura e propaganda; e sta proprio qui la funzione interna, specifica di questa organizzazione parrocchiale: la cultura del nostro popolo per la formazione di una coscienza sociale cristiana.

« Questa cultura sociale, cristiana, popolare ha da essere il lievito che deve far fermentare tutta la massa, non già in moto di rivolta, ma in opera di organizzazione cristiana per raggiungere un giusto benessere economico, a salvaguardia dello spirito cristiano. Questa funzione di formare la coscenza cristiana del popolo — è doloroso il costatarlo — molte volte è scarsamente compiuta dalle società operaie, come dai nostri circoli giovanili, sebbene di tutte le nostre associazioni dovrebbe essere il compito principale.

« All'opera dunque. — Perchè, notisi bene (citiamo qui le parole di un dotto e zelante arcivescovo) il S. Padre non fa distinzione tra parrocchie di città e parrocchie di campagna, nè fra quelle più popolose e quelle più piccole, neppur bada se siano già pervase dal socialismo o sieno rimaste immuni dalla pestifera sua influenza. Egli vuole la organizzazione come in ogni e singola diocesi: *così in ogni e singola parrocchia*, dandone anche la ragione, dicendo che *di fatto e non soltanto nello spirito dell'azione cattolica questo sia il punto di partenza e il capo saldo del movimento cattolice italiano.* Ora, innanzi a ingiunzione così semplice, innanzi a ragioni così perentorie, chi sarà che, facendo distinzione, vorrà sottrarsi alla esecuzione della volontà del Santo Padre? Il semplice non fare in questo caso, sarebbe forse tacita, ma non per questo meno aperta ribellione ». Fin qui il caldo e opportuno appello del prelodato periodico, che ben volentieri facciamo nostro.

Per la pratica i membri attivi di questo Comitato o Gruppo meglio siano pochi: bastano tre o quattro prescelti tra i più distinti e più zelanti cattolici filiani, capaci di capitanare con frutto le opere cattoliche del luogo. Cotesti membri potrebbero forse scegliersi opportunamente, come si pratica in alcune parrocchie di Roma, tra i capi delle altre Pie Associazioni parrocchiali.

Oltre le suddescritte opere pastorali ordinarie, havvi nelle parrocchie delle funzioni e servizi straordinari, a cui i Pii Sodalizi sono ordinati a contribuire con l'opera loro e ad accrescere lustro. Queste sono le funzioni sacre, che in circostanze speciali prescrive alle parrocchie la S. Sede. Le opere varie in caso di pubbliche calamità; le cerimonie del ricevimento e dell'assistenza al Vescovo in S. visita; le solennità che si celebrano in ricorrenze memorande della parrochia e simili altre.

IV.

Visto per tal modo come le laicali Associazioni debbano essere di ausilio ai Parroci e coordinare la loro azione all'azione e al ministero parrocchiale, aggiungiamo una parola sul riordinamento delle medesime, secondo le prescrizioni e la mente del recente Codice di Diritto Canonico.

La prima cura pertanto delle Pie Associazioni, ove siano assai antiche, deve essere quella di rivedere e riordinare le proprie costituzioni (1), in armonia col fine e con i mezzi presenti dell'istituzione, che non sono più forse precisamente e e interamente il fine e i mezzi di altri tempi.

In secondo luogo è necessario di far penetrare nel popolo e un po' anche nel clero questo concetto delle Pie Congregazioni e delle Confraternite, non autonome e indipendenti, non fine a se stesse, ma coordinate all'organizzazione parrocchiale e diocesana, destinate in sussidio delle Parrocchie e dei rispettivi Parroci, ai quali debbono anche in qualche modo sempre esser subordinate, in conformità delle leggi generali della Chiesa, dei Sinodi diocesani e dei propri Vescovi.

In particolare si proclami alto dal clero, nonchè dagli stessi officiali dei Sodalizi laicali, la piena dipendenza di essi sodalizi dal rispettivo Vescovo e Superiore diocesano: e si persuadano specialmente le Confraternite propriamente dette, abituate in alcune parti d'Italia a maggiore autonomia, che il loro fiorire e la loro benefica azione dipenderanno dalla loro congiunzione e debita subordinazione all'autorità ecclesiastica, sia essa autorità rappresentata dal Vescovo, sia dal Vicario Foraneo, sia dal Parroco o rispettivo Direttore ecclesiastico. Perchè la Chiesa è un vero corpo sociale organico, il cui capo, centro e cuore, dopo Cristo, è l'Episcopato e il Sacerdote che della giurisdizione di esso Episcopato partecipa e lo rappresenta. Di questo corpo i Sodalizi cattolici di ogni specie non sono che membri organizzati. Or chi può negare che dal capo e dal cuore fluisce la vita per le membra e che il benessere, la forza e la vigoria delle membra dipende dalla loro intima congiunzione col cuore e col capo?

Ai Pii Sodalizi pertanto va applicato e inculcato in modo speciale l'avvertimento di S. Agostino (Breviar. Rom., *Homil.* infra octav. Corporis Christi): *Amemus unitatem et timeamus separationem.*

Per conseguire tale importantissimo intento, va rafforzato con apposite leggi sinodali (particolarmente in riguardo alle Confraternite) il principio della soggezione dei Pii Sodalizi all'autorità ecclesiastica e ai suoi rappresentanti anche

(1) Cfr. i Sinodi citati, specialmente quello di Fiesole del 1902. Appendice.

inferiori. E per ottener questo più efficacemente e sicuramente, nell'attuale ricomporsi di esse Confraternite gli Ordinari dei luoghi (come ne hanno diritto) non lascino di assegnare alle medesime un *Rettore ecclesiastico*, anche, se si voglia, in qualità di delegato vescovile, valendosi delle facoltà loro accordate (1). Possono, come è ben noto, destinare a quell'ufficio il rispettivo Parroco, il Vicario Foraneo, un Sacerdote semplice di fiducia, od anche il Cappellano della Confraternita, i quali per altro abbisognano di un mandato speciale, non avendo, in forza dei loro poteri e facoltà comuni e ordinarie, giurisdizione sopra le Confraternite e le Congregazioni dei fedeli. Il detto Rettore, chiamato talvolta Primicerio, tal altra Direttore, Preside, Padre spirituale o Rettore-cappellano, è generalmente, il primo dei superiori o priori delle Confraternite e Pii Sodalizi, dopo il Vescovo, che egli rappresenta; invigila l'osservanza degli statuti, presiede alle adunanze particolari e generali, tiene conferenze spirituali ai fratelli (2).

A meglio garantire la necessaria dipendenza specialmente delle Confraternite dall'autorità ecclesiastica, sarebbe opportuno inserire nei regolamenti delle medesime una apposita dichiarazione, che togliamo dallo Statuto comune Diocesano più volte lodato delle Confraternite di Fiesole (*Synod. Phaesul.*, cit. pag. 470), ed è che ciascun confratello o socio accetta lo Statuto dell'associazione, cui dà il nome « con dichiarazione manifesta che in quello che concerne la sudditanza alla Chiesa e per essa al suo Vescovo e Parroco (o Direttore) *pro tempore*, esclude ogni restrizione ed eccezione ». Allo stesso scopo gli Statuti e i Regolamenti delle nostre associazioni laicali potrebbero disporre che le controversie dei loro membri avranno da essere deferite esclusivamente ai tribunali ecclesiastici o ad un arbitro prudente, come per es. al Vicario Foraneo o ad altro capo di qualche opera cattolica del luogo, sotto pena, per i contravventori, d'immediata decadenza da ogni diritto di socio o confratello e da tutti i benefici anche spirituali dell'Associazione.

(1) *Decr. Auth. S. C. Indulg.*, n. 312; cfr. BERINGER, *Les Indulgences*, II, pag. 25; *Codex I. C.*, can. 698.

(2) Cfr. Statuti delle V. Archiconfraternite di Roma; Sinodo di Milano cit., art. 174; di Cervia (1892), pag. 326; di Macerata (1900), pag. 224; di Fiesole (1902), pag. 477.

In particolare ottimo avviso sarebbe, secondo il nostro modesto modo di vedere, per prevenire dissidi e competizioni nelle parrocchie e nei paesi e non moltiplicare i Superiori, preporre a direttori delle Associazioni e Confraternite i capi naturali delle Parrocchie, i rispettivi Parroci, o Vicari Foranei, che potranno poi valersi di sacerdoti subalterni; e determinare, con apposite ordinanze, e possibilmente nei Sinodi, i rapporti tra il Parroco, le Confraternite e le Pie Congregazioni esistenti nella rispettiva circoscrizione parrocchiale. Così si pratica nelle parrocchie meglio organizzate d'Italia, di Francia, di Spagna; e il voto che noi esprimiamo non è che un umile eco del voto autorevolmente formulato da vari Concili provinciali, tra i quali il Concilio di Bordeaux del 1850 in Francia, il Concilio di Burgos del 1898 in Spagna, il quale ultimo Concilio così dispone:

Quoniam Parochorum auctoritatem in omnibus munire ac roborare hodiernis temporibus quam maxime expedit, in Constitutionum (Sinodali) *confectione et approbatione provideatur, ut Confraternitates in Parochialibus Ecclesiis erectae Parochorum iurisdictioni omnino subsint; caeterarumque iura sic ab Ordinario praefiniantur, ut in posterum omnis dissentionis cum parochiarum rectoribus occasio praecidatur: iura autem quae super Confraternitates Episcopi habent, ea, ut plurimum per Parochos exerceant.*

Del resto, il voto di ripristinare e corroborare l'autorità del Parroco sopra i filiani e conseguentemente sulle Pie Associazioni, non esenti, della Parrocchia, ci pare risponda agli augusti intenti del Santo Padre Benedetto XV, che bene emergono da una bellissima lettera inviata il 14 aprile 1915 a Mon. Landrieux, Vescovo di Digione, dove, lodando la restaurazione della prisca vita parrocchiale, preconizza il ripristinamento del prestigio e dell'autorità paterna dei Parroci nei seguenti termini: « Redeundum est igitur unde discessum est, et paroecia ita instauranda, ut multitudo credentium cor unum sit et anima una: ut parocho suus in ea sit honos: sit nimirum in medio populi uti pater in corona filiorum, eiusque auctoritas ad omnia se porrigat providentem. Inde ea, in primis, consequentur bona, ut oves a pastore non solum alantur pabulo doctrinae ac sacramentorum, sed regantur praeceptis, iuventur consiliis et consuetudine sancta ad salutaria excitentur, con-

firmentur in bono. Alterius vero fidelis ad alterum ea erit habitudo, ut quod unum afficit, alios tangat: quae commune respiciunt — instituta, dicimus, ac pia opera, quae, vario nomine, multa sunt in unaquaque bene constituta paroecia — ita omnibus curae sint, ut, pietate suadente, quisque in ea ultro id conferat, quo noverit indigere.

Altri punti degli Statuti sociali da riordinare sono quelli che riguardano gli obblighi e i vantaggi delle Associazioni e dei soci. Le obbligazioni degli officiali e dei congreganti, se si giudichino gravose, per le moltiplicatesi occupazioni e preoccupazioni, in cui è impegnata e quasi assorbita la vita moderna, potranno prudentemente ridursi e semplificarsi o modificarsi, secondo le condizioni dei luoghi, delle persone e degli Istituti. Quanto ai vantaggi, ogni associazione cattolica, non esclusa le Confraternite, si deve proporre, possibilmente, oltre gli scopi e i benefici spirituali, almeno un'opera di misericordia corporale e di beneficenza, ovvero un'opera d'indole sociale o economica, per es. di quelle che sopra abbiamo suggerito (pag. 14-15).

A questo proposito però si tenga ben presente che, secondo le disposizioni delle leggi ecclesiastiche e massimamente del nuovo Codice canonico (can. 689) il riordinamento e le modificazioni delle Costituzioni dei pii Sodalizi laicali, propriamente detti, abbisogna sempre del beneplacito e dell'approvazione dell'Ordinario diocesano, alla cui sanzione, dopo le eventuali riforme, conformi ai tempi nuovi e al novo Diritto, dovranno necessariamente presentarsi.

Ogni associazione, congregazione o confraternita, dovrebbe fare il possibile per procurarsi una *sede* conveniente, sia propria, sia, *almeno*, presso il Parroco o il Direttore ecclesiastico. La sede è assolutamente indispensabile per le riunioni periodiche, per la custodia degli oggetti, degli arredi sacri, ecc., dell'associazione e per la tenuta dell'ufficio e dei registri necessari a mente del nuovo Codice (can. 694, 697; cfr. can. 171), per il funzionamento di ogni sodalizio, quali sono il registro dei soci o fratelli, con lo *stato annuale* regolarmente modificato, il libro dei verbali, i registri di entrata e di uscita e delle *bollette*.

A proposito dei registri importa sommamente notare che la recezione dei soci o fratelli e la rispettiva *iscrizione*, nei

sodalizi eretti canonicamente in persona morale, è necessaria per la *validità* e per l'acquisto delle *Indulgenze* (can. 692, 694, cfr. Beringer, *Les Indulg.*, 3ª ed., II, p. 77).

* * *

Per secondare lo zelo dei MM. RR. Parroci, ci permettiamo di chiudere queste modeste ricerche con un elenco dei Pii Sodalizi prescritti o più raccomandati che debbono o possono erigersi in ciascuna Parrocchia, corredandolo col richiamo dei rispettivi decreti dell'autorità ecclesiastica. Codesti Sodalizi sono:

1° La Congregazione della Dottrina Cristiana (Pio X, *Acerbo nimis*, 15 aprile 1905; *Codex I. C.*, can. 711, § 2).

2° La Confraternita del SS.mo Sacramento (*Decr. Auth. S. Congr. Indulgentiarum*, 20 aprile 1676, n. 13, *Codex I. C.*, loc. cit.). È suggerita da alcuni Sinodi (che consigliano le Associazioni parrocchiali per categorie di persone) specialmente per gli uomini e per i giovani. Allo stesso scopo può servire la Confraternita del Sacro Cuore di Gesù che anche essa può stabilirsi in ciascuna parrocchia (Pio VII, 23 aprile 1805).

3° Le Confraternite e Associazioni della S. Famiglia e della SS.ma Vergine del Rosario (Leone XIII, Breve *Neminem fugit*, 14 Junii 1892 (Beringer, II, 322), Bolla *Ubi primum*, 12 ottobre 1898 (Beringer, II, 217). Sono consigliate specialmente per i padri e le madri di famiglia. E possono essere sostituite dalle Congregazioni dei Padri o delle Madri di famiglia.

4° Terzo Ordine (Francescano, Domenicano), specialmente opportuno per i cristiani più esemplari e più devoti. (Leone XIII, *Misericors Dei filius*, 30 maii 1889; *Humanum Genus*, 1884).

5° Società di S. Vincenzo de' Paoli o Pia Unione delle Dame di Carità per i poveri e gl'infermi (Leone XIII, *Humanum Genus*, Istruz. del S. Officio, 10 maggio 1884).

6° Congregazione delle Figlie di Maria per le fanciulle e Congregazione Mariana o dei Santi Angeli o dei *Luigini*, per i fanciulli (documenti citati: Beringer, *Les Indulgences*, II, 261 segg.).

7° Comitato o Gruppo parrocchiale. Quest'ultima istituzione dovrebbe essere il centro e l'organo direttivo di tutte le altre Associazioni parrocchiali e quasi Consiglio del Parroco.

* * *

Gli enumerati Sodalizi ed altri congeneri in molte Parrocchie, specialmente in campagna, non potranno esistere pienamente, ma ben lo potranno in minime proporzioni, o meglio in piccole *sezioni* di una stessa Società, Congregazione o Confraternita, delle quali sezioni l'una curi l'azione cattolica e il culto del SS. Sacramento, l'altra l'opera della dottrina cristiana; questa il culto della Vergine, quella l'assistenza dei poveri e degl'infermi, ecc.

È questo un suggerimento sommamente pratico degli stessi rappresentanti dell'autorità ecclesiastica. Citiamo l'istruzione data alle Congregazioni Mariane maschili e femminili dal Generale della Compagnia di Gesù nel 1910, e la bella esortazione del Concilio provinciale di Bordeaux (1850, c. VIII, art. 7), che ci piace qui riportare integralmente come suggello della nostra modesta elucubrazione: *Haec* (Pia Opera, Congregationes) *plurimis in parochiis, praesertim ruralibus, plene existere nequeunt; sed in minimis etiam institui possunt quasi eorum compendia, si nempe a Parocho seligantur aliquot saltem fideles, numero quidem pauciores, sed caritate et pietate ita instructi ut ipsorum auxiliante zelo pastor omnibus et singulis gregis sui necessitatibus corporalibus et spiritualibus invigilare queat, et aliquatenus subvenire. Quod quidem apud homines modicae fidei impossibile, sacerdos, amore Dei et fratrum inflammatus, re ac facto possibile demonstrabit. Amor enim verus et fortis, ut ait quidam spiritualis, de impossibilitate non causatur... multa implet et effectui mancipiat, ubi non amans deficit et iacet* (1).

In nessuna Parrocchia, adunque, per piccola che sia, può ritenersi inopportuna e inattuabile l'organizzazione almeno di qualche pio Sodalizio. Che anzi santo e salutare consiglio è il restaurare e adattare alle nuove condizioni dei tempi moderni i Sodalizi antichi e promuoverne inoltre, prudentemente, dei nuovi, corrispondenti alle circostanze dei luoghi e all'indole delle rispettive popolazioni, affinchè anche per mezzo di essi la Chiesa di Dio, secondo una bella orazione della Sacra liturgia: *et aeternis proficiat institutis, et temporalibus non destituatur auxiliis.*

Sac. F. Annibale Ferretti
Cons. della S. C. dei Riti
Avv. nella S. R. Rota.

(1) *De Imit. Christi*, lib. III, c. V, v. 4.

QUESTIONI.

VIII. *Circa la Messa esequiale dopo la tumulazione.*

Circa quanto scrivemmo nel fascicolo di luglio, nel quale rispondendo al quesito minore n. 67, pag. 259, affermavamo che, espletato il funere, cessava tra il parroco e il filiano defunto, ogni diritto e dovere di parrocchialità, ci si fa osservare che il nuovo Codice, al can. 1237 n. 2, prescrive, che se per qualunque causa il primo ufficio funebre solenne venga celebrato entro il mese, dal giorno della tumulazione, quand'anche, in questo giorno, non fossero mancati altri uffici funebri minori, è dovuto al parroco, dagli emolumenti di questo funere, la *portio paroecialis*.

A proposito dello stesso quesito, un altro abbonato ci domanda se nel giorno, in cui è lecito cantare la *Messa esequiale*, *ut in die obitus* si possono pure celebrare le messe private ordinate dalla famiglia, come nei funerali *praesente physice vel moraliter cadavere*. E un terzo abbonato desidera sapere se in un Capitolo parrocchiale, nel quale il parroco suole prendere la doppia nei funerali, *praesente physice vel moraliter cadavere*, abbia diritto a tale emolumento nel funere solenne, che ha luogo la prima volta *post acceptum nuntium mortis*.

R. L'innovazione contenuta nel canone citato — senza modificare la precedente disciplina, da noi riassunta, sul carattere puramente liturgico della Messa esequiale, che può celebrarsi appena avuta la notizia della morte *in locis dissitis*, e alla quale negammo il carattere di funzione parrocchiale, potendosi essa celebrare in qualunque chiesa, e da qualunque sacerdote — estende il diritto, che ha il parroco di percepire la sua porzione di emolumenti sui funeri dei suoi filiani, quando si compiano in altra chiesa, diversa dalla parrocchiale, anche al primo funere, che vien celebrato, entro il mese, dal giorno della tumulazione, non ostante che si siano espletate già le esequie, coi soliti riti della benedizione del cadavere in Chiesa, della recita dell'officio, del canto del *Libera* ecc. e con tutte quelle altre funzioni minori, che non costituiscono il *solenne funerale* propriamente detto. Questa estensione era richiesta dal bisogno di meglio garentire i diritti parrocchiali, contro il tentativo di coloro, i quali per defraudare la *portio paroecialis*, differivano il solenne funerale a dopo la tumulazione, cioè al tempo in cui, sciogliendosi, coll'interramento del cadavere, ogni rapporto giuridico tra parroco e filiano defunto, veniva a mancare per il parroco ogni solido fondamento, su cui poggiare la richiesta degli emolumenti, che il Diritto canonico gli assegnava per ragione dei funeri.

Finora la *portio paroecialis* era garantita, per così dire, solo contro il cambiamento di luogo, cioè solo quando i funeri solenni andavano

a compiersi in chiese diverse dalla parrocchiale; ora col canone citato, la *portio* è garentita anche contro il cambiamento del giorno, così le due circostanze di *luogo* e di *tempo* integrate rendono impossibile, o per la meno più difficile ogni tentativo, lesivo del diritto dei parroci alla *portio funeraria*. La *limitazione del mese*, che ha tutte le apparenze di una prescrizione brevissima di questo diritto alla *portio*, ci sembra dettata da un giustissimo criterio di opportunità, atta a troncare sul nascere le facili controversie, che sarebbero sorte, senza quella limitazione. Pertanto rispondendo al primo abbonato che ci domanda se siffatte nuove prescrizioni confermano, attenuano, ovvero modificano le antiche assodate disposizioni, crediamo potere affermare, che il canone citato, confermando, integra la disciplina finora vigente in siffatta materia funeraria.

Al secondo abbonato rispondiamo che, poichè la Messa esequiale permessa *post acceptum nuntium mortis in dissitis locis*, ha il carattere liturgico della *Messa uti in die obitus*, e poichè le messe private dei defunti *uti in die obitus* sono proibite, quando non è permessa la Messa esequiale (cf. Alberti, *Pars. V Theologiae Pastoralis*, pag. 66), non vi ha dubbio che l'uso introdottosi nella sua parrocchia sia legittimo.

E finalmente al terzo abbonato facciamo notare che a tenore del canone sopra citato, la doppia al parroco dovrebbe corrispondersi, solo nel caso che la Messa esequiale venga celebrata *intra mensem completum a die tumulationis*.

QUESITI MINORI.

112. Il Sub-Economo dei benefici vacanti sostiene che all'Economo spirituale di una parrocchia sono dovute le messe *pro-populo* dal giorno della nomina, fino al giorno in cui riceve il *R. Placet*. Che dire di tale pretesa?

R. L'articolo 27 del Regolamento 2 marzo 1899, n. 64 sugli Economati Generali, dispone che: « Gli assegni agli economi spirituali, civilmente riconosciuti, saranno determinati in base alle rendite del beneficio, alla estensione della parrocchia ed al numero dei parrocchiani. In nessun caso gli assegni potranno essere inferiori a L. 360 annue ».

Con la legge del 30 dic. 1900, n. 454, che approva lo stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'esercizio 1900-901, si dispose all'art. 4, che « ....in tutti i casi agli economi spirituali sarà pagata la somma che sarebbe dovuta al parroco per spese di culto, a termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191 ».

Da queste disposizioni tassative di legge è lecito dedurre che agli economi spirituali dal giorno del *R. Placet*, se è dovuto l'assegno e le spese di culto, nella misura sopra accennata, non è dovuto altro

per le messe *pro populo*. È vero che l'assegno è dato per gli alimenti del sacerdote, e quindi non vi dovrebbe gravare nessun altro onere, ma è altresì vero che anche la congrua parrocchiale, pur avendo carattere di assegno alimentare, deve sopportare l'onere della messa *pro populo*, non ammettendo le attuali leggi la deduzione di quei pesi, che si identificano coi fini dell'ente parrocchia, quali sono, l'amministrazione dei Sacramenti, la *celebrazione della messa pro populo*, la predicazione e la spiegazione del Vangelo, l'insegnamento della dottrina cristiana, l'assistenza degli infermi, la beneficenza ai poveri, ecc. ecc. Piuttosto se la parrocchia è importante, per rendite, per estensione di territorio, per numero di anime, ecc. ecc., l'economo spirituale potrà chiedere all'Economato Generale che gli venga aumentato l'assegno, rappresentando le L. 360 annue il *minimo* imposto dalle leggi.

113. Un Capitolo cattedrale indipendentemente dall'ordinario, delibera di non accettare per l'avvenire legati di messe lette, se non sia assegnato un reddito rispondente a lire tre di elemosina per ciascuna messa. Ricevuti vari legati con siffatta dotazione, il Procuratore del Capitolo nel curarne l'adempimento, dà ai Capitolari, che celebrano le messe di tali legati, L. 1,50, mettendo l'altra metà in massa comune, da dividersi fra tutti. Spesso i Capitolari affidano ad altri sacerdoti la celebrazione di dette messe, consegnando l'elemosina di L. 1,50. È conforme tutto ciò ai sacri canoni?

R. No certamente; i canoni del nuovo Codice, confermando in gran parte l'antica disciplina, lasciano agli Ordinari il compito di stabilire le norme circa la dotazione, richiesta per l'accettazione delle pie fondazioni. « Loci Ordinarii est normas praescribere de dotis quantitate infra quam pia fundatio admitti nequeat » (can. 1545), e aggiungono che perchè le pie fondazioni possano essere accettate dalle persone morali, e quindi, dai Capitoli, si richiede il consenso dell'Ordinario, da darsi per iscritto. « Ut huiusmodi fundationes a persona morali acceptari possint, requiritur consensus Ordinarii loci, in scriptis datus » (can. 1546 § 1).

Trattandosi poi di *messe fondate*, e non già annesse a benefici, sia, per l'art. 15 del decreto *Ut debita*, sia per il par. 2 del can. 840, l'elemosina da consegnarsi al celebrante non può essere minore di quella stabilita ed accettata nella fondazione della pia causa, o legato.

114. In un paese, ove esistano due parrocchie, venendo a morire un parroco, l'altro parroco viciniore reclama il diritto di funerare, contro il coadiutore titolare del parroco defunto, il quale si oppone, anche perchè i suoi antecessori avrebbero esercitato tale diritto di funerare il proprio parroco. Chi ha ragione, il parroco viciniore o il coadiutore del parroco defunto?

R. Per diritto comune ed ordinario « Ecclesia in quam cadaver pro funere transferri debet... est ecclesia propriae defuncti paroecia ».

(can. 1216, § 1) e nel caso, nessuna chiesa può essere tanto propria, quanto quella parrocchiale per il parroco defunto. E poichè per il disposto del can. 472, prima della costituzione dell' Economo spirituale, il regime della parrocchia deve assumersi dal vicario cooperatore, se non fu provvisto altrimenti « Ante oeconomi constitutionem paroeciae regimen, nisi aliter provisum fuerit, assumat interim vicarius cooperator » e solo in mancanza del vicario cooperatore, il diritto chiama il parroco viciniore « si vicarii desint, parochus vicinior »; non potendosi dubitare che il funerare il parroco defunto rientri nella sfera del regime parrocchiale, a noi sembra che non possa mettersi in dubbio nel caso la legittimità dell'opposizione fatta dal coadiutore titolare, tranne che disposizioni diocesane stabiliscano altrimenti (1).

115. Il *Monitore*, anno 1912, pag. 488, riporta una decisione della S. C. C. con la quale si aboliva la legge, che proibiva di distribuire nel giorno di Pasqua la Comunione ai fedeli nelle chiese non parrocchiali. Inoltre la clausola contenuta nel *Catechismo Maggiore* di Pio X, di fare cioè la Comunione annuale, ciascuno nella propria parrocchia, è stata soppressa nell'ultimo *Catechismo*. Come si conciliano queste disposizioni con la decisione e motivazione date dalla S. Rota in *Nucerina Paganorum. Jurium 27 iul. 1914* e riassunta dal *Monitore*, fasc. 2 di quest'anno, pag. 61 n. 6?

R. Se la Chiesa, integrando le varie disposizioni emanate per eccitare i fedeli a giovarsi sempre più abbondantemente del Santissimo Sacramento dell' Eucaristia, ha tolto la clausola, che rendeva obbligatoria la Comunione pasquale, nella propria parrocchia, per facilitare a tutti l'adempimento di quest'obbligo, ha lasciato però intatto il diritto, che hanno i fedeli di ricevere la Comunione pasquale, dal proprio parroco, che anzi col can. 859 n. 3 del nuovo Codice continua ad esortare i fedeli perchè soddisfino questo precetto nella propria parrocchia « Suadendum fidelibus ut huic praecepto satisfaciant in sua quisque paroecia; et qui in aliena paroecia satisfecerint, curent proprium parochum de adimpleto praecepto certiorem facere ». Ora se i fedeli conservano il diritto, anzi sono da persuadersi perchè vadano a ricevere la Comunione pasquale nella propria parrocchia, giustamente la S. Rota afferma che è officio esclusivo e diritto del parroco fare tale distribuzione, e quindi non poteva il parroco allontanarsi dall'altare maggiore della chiesa parrocchiale, dove si conserva la SS. Eucaristia, proprio nel giorno di Pasqua.

(1) Niente muta in proposito il disposto del can. 447, § 3: « Appartiene anche al *Vicario foraneo*, appena sappia che qualche parroco del suo distretto sia gravemente infermo, dare opera affinchè questi non resti privo dei conforti spirituali e temporali, *nè di congruo funerale*, ecc. ». Secondo, infatti,

116. Quale è il senso dell'eccezione, posta nella soluzione del quesito minore n. 30, vol. XXVIII pag. 238 « ...tranne il caso in cui possa verificarsi il fatto del *praesente cadavere*, per qualche soldato morto di recente in un vicino ospedale e ancora insepolto, l'ordinario, senza speciali facoltà, non possa permettere funerali nelle domeniche, o nei giorni festivi di precetto »?

R. Il senso dell'eccezione è facile rilevarlo dalla domanda, che si faceva. Alcuni parroci desideravano celebrare dei funerali solenni, pei soldati caduti nella presente guerra, quando potevano sperare maggiore affluenza di popolo, cioè nei giorni di domenica e pretendevano dall'Ordinario tale permesso in base ai decreti della Penitenzieria 13 marzo 1888, e dei SS. Riti, 3 febbraio 1912. Noi rispondemmo che non constandoci dell'estensione di quei decreti alla presente guerra, a norma del decreto comune, gli Ordinari non potevano permettere quei funerali richiesti dai parroci nelle domeniche, o nei giorni festivi di precetto. Pertanto i parroci potevano in questi giorni celebrare funerali per militari defunti, attenendosi alle norme del diritto comune, cioè quando si verificava il fatto del *praesente cadavere* per soldati morti in qualche vicino ospedale e trasportato in parrocchia. Certamente anche in questi casi, trattandosi di paesi prevalentemente agricoli, nei quali spesso non vi è altro sacerdote al di fuori del parroco, obbligato alla messa *pro populo*, può rendersi necessaria la facoltà dell'Ordinario, in quanto occorra, per dar luogo alla Messa esequiale, differire ad altro giorno la messa *pro populo*, differimento, che giusta il can. 466, n. 3, può accordare l'Ordinario del luogo. Questi funerali naturalmente possono compiersi nella chiesa vicina all'ospedale, se per la vicinanza viene prescelta come *chiesa tumulante*, nulla vietando che si compiano nella propria chiesa parrocchiale, qualora ivi si possa trasportare il cadavere. Nella risposta si parlava solo di soldati morti in ospedali, perchè il quesito fu proposto pei funerali dei militari, e per restare *in subiecta materia* si accennò a chiesa vicina all'ospedale, e a cadavere insepolto, perchè trattandosi di soldati defunti in ospedali militari, difficilmente può supporsi il trasporto nella propria chiesa parrocchiale. La risposta non escludeva la *Messa esequiale infra biduum a die obitus*, nè quella *post acceptum nuntium mortis*.

117. A proposito del commento fatto alle nuove disposizioni circa il digiuno e l'astinenza (p. 356 ss.), ci pervengono parecchi quesiti: 1° La consuetudine di cui si parla relativamente alla piccola refezione, per l'Italia

il concetto generale dell'ufficio del Vicario foraneo, ciò può intendersi di mera vigilanza, o di procurazione indiretta, nel senso che il Vicario foraneo sorvegli affinchè chi ne ha il diritto e dovere lo compia; e solo in difetto di questi, possa supplire da sè. [*N. d. R.*].

e isole adiacenti, è la antecedente al decreto della S. C. del S. Ufficio, del 7 settembre 1906, o quanto si praticava in conformità di detto decreto? 2° I latticini e i condimenti di grasso sono sempre permessi in Italia nella piccola refezione? 3° Il digiuno e l'astinenza, nei giorni in cui cada qualche festa, vien tolto anche se tale coincidenza avvenga durante la quaresima? Rispondiamo brevemente.

R. Al 1°. Negativamente quanto alla prima parte, affermativamente quanto alla seconda. Il Codice conserva in questo riguardo lo *statu quo*, sia che abbia inizio da un prescritto legale, sia dal semplice uso. Si noti del resto che la piccola refezione è totalmente un portato della *consuetudine*, e che la legge non la considera se non per moderare la consuetudine stessa affinchè non offenda la costanza del digiuno: quindi, in ultima analisi, si parlerà sempre di consuetudine: o *ante*, o *post moderationem legis*. Il Codice ha usato opportunamente il genere per la specie, dovendo provvedere non a una sola regione, ma a tutta la Chiesa.

Al 2°. Quanto ai latticini, negativamente, a norma della consuetudine vigente: questa in Italia, giusta il ricordato decreto del S. Ufficio, non permette nei giorni di digiuno le uova e i latticini nella piccola refezione, neppure come condimento (il burro, come condimento, rientra nella categoria dei grassi). Quanto ai condimenti di grasso, stando alla lettera del Codice, che conserva lo *statu quo*, dovrebbero escludersi nei quattro giorni meri, o di puro olio. Oggimai prevale però il concetto che questi condimenti debbano in tutto equipararsi all'*olio*, di cui fanno le veci, sicchè siano sempre permessi come non è mai escluso l'uso dell'olio. E noi crediamo che gli Ordinarii possano interpretare in questo senso la cosa. Anche il Vicariato di Roma, nel suo Avviso Sacro del 16 novembre, per l'avvento, dichiara; « Rimane tuttavia l'obbligo di non mangiar carne e del digiuno — potendosi usare uova e latticini *in un solo* pasto, e i *soli* condimenti di lardo, strutto, burro, margarina e simili, nella piccola refezione — pei tre giorni di mercoledì, venerdì, sabato dei quattro Tempi (19, 21, 22 dic.) *e per la vigilia del S. Natale* ».

Al 3°. Ha provveduto un recente decreto della Segreteria di Stato, con cui si ordinano alcune correzioni al testo *ufficiale* del Codice: tra queste vi è appunto quella che esclude dalla esenzione dal digiuno e astinenza i giorni festivi di precetto cadenti in Quaresima, come p. es. la festa di S. Giuseppe se cade in venerdì o sabato.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXIX

ATTI DELLA S. SEDE.

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XV.

PAG.

Allocuzione Concistoriale *Quandoquidem quae huic* del 4 dicembre 1916 3

Lettera al card. Arciv. di Bordeaux, su la colletta per la redenzione dei negri da farsi nell'Epifania — 11 febbraio 1916 . . . 6

Lettera al card. Gibbons pei bambini del Belgio — 28 ottobre 1916 41

Lettera a Mons. Lavitrano circa il « Monitore Ecclesiastico » — 31 gennaio 1917 81

Breve *Romanorum Pontificum* di Indulgenze a preghiere per la unione delle Chiese — 25 febbraio 1916 82

Breve *Quae ad fovendam* di indulgenze per una giaculatoria a M. SS. di Montenero — 11 luglio 1916 83

Breve *De more Romanorum* d'erezione dell'Opera dell'Apostolato della Carità — 28 luglio 1916. 84

Allocuzione *Ai dilettissimi Nostri figli* ai Quaresimalisti, su la sacra predicazione — 19 febbraio 1917 113

Allocuzione Concistoriale *Amplissimum Collegium* del 22 marzo 1917 (Riforme nella Curia) 121

Breve *Benigne annuentes* di Indulgenze per la festa dei BB. Agatangelo e Cassiano — 11 agosto 1915 123

Lettera al vesc. di Samogizia circa la misera sorte dei Lituani — 10 febbraio 1917 124

Motu-proprio *Alloquentes proxime* circa l'unione della S. C. dell'Indice al S. Ufficio, e della S. C. delle Indulgenze alla Penitenzieria — 25 marzo 1917 161

Breve *Cum antiquius* di erezione dell'Arciconfraternita delle Dame Sacramentine (Catania) — 8 gennaio 1915 162

Pag.

Lettera all'E.mo Card. Gasparri circa l'ora presente, e la necessità di più intense supplicazioni — 5 maggio 1917 197
Bolla *Providentissima Mater* di promulgazione del Nuovo Codice — 2 giugno 1917 234
Enciclica *Humani generis* su la sacra Predicazione — 15 giugno 1917 236
Breve *Quae omnia* circa l'Assoluzione Generale dei Terziari Francescani — 14 aprile 1917 247
Allocuzione *Nella vita della Chiesa* nella solenne presentazione del Nuovo Codice — 28 giugno 1917 266
Lettera al Vesc. di Digione su la restaurazione della vita parrocchiale come vita familiare — 14 aprile 1917 271
Breve *Nihil est profecto* di erezione in Arciconfraternita della Lega del Vangelo — 16 febbraio 1916 305
Breve *Refert ad Nos* d'indulgenze alla Plenaria Associazione della S. Croce — 24 marzo 1916 307
Motu-proprio *Cum iuris canonici* istituente la Commissione per la interpretazione autentica del Codice — 15 settembre 1917 . 341
Motu-proprio *Dei providentis* istituente la nuova S. Congregazione per la Chiesa d'Oriente — 1° maggio 1917. 377
Motu-proprio *Orientis catholici* istituente un Pontificio Istituto per gli studi orientali — 15 ottobre 1917. 379

SUPREMA S. CONGREGAZIONE DEL S. UFFICIO.

I.

Decreto sulla sanazione dei matrimoni misti clandestini — 22 dicembre 1916. 43
Decreto circa l'amministrazione dell'Estrema Unzione in caso di urgenza — 9 marzo 1917 164
Istruzione e nuove disposizioni circa l'inviolabilità del sigillo sacramentale 9 giugno 1915. 199
Decreto in divieto dello spiritismo — 25 aprile 1977. 248
Condanna della *Storia del Cristianesimo* di E. Bonaiuti — 1°agosto 1917 344

II. — Sezione delle indulgenze.

Decreto circa l'indulgenza del dì dei Morti — 13-14 dicembre 1916 167
Indulgenze per l'atto di accettazione della morte — 14 novembre 1917 249

Pag.

Indulgenze per una giaculatoria a Maria SS. della Fiducia - 27 gennaio 1917 249

Indulgenze per l'adorazione del SS. Sacramento — 22 marzo 1917 250

(*V. anche sotto: S. Penitenzieria Apostolica*).

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE.

Circolare all'Episcopato Calabrese, sui patronati per gli emigranti — 24 novembre 1916 7

Decreto con cui si stabiliscono nuove norme circa l'elezione dei Vescovi, negli Stati Uniti — 25 luglio 1916 9

Decreto sull'ordinazione dei chierici sotto le armi 16 giugno 1916 44

Vercellen. Circa l'esenzione del Capitolo dalla visita del Vescovo — 10 febbraio 1917 126

Nullius Sublacen. Circa la consacrazione e distribuzione degli olii santi — 10 febbraio 1917 128

Decreto con cui si promulga il Regolamento su la sacra Predicazione — 28 giugno 1917 272

Regolamento circa la sacra Predicazione 28 giugno 1917 . . . 273

Dubbi circa il segreto nelle informazioni sui candidati all'Episcopato — 25 aprile 1917 309

S. CONGREGAZIONE SU LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI.

Dioecesis X. Circa la validità di un battesimo — 17 novembre 1916 86

Dioecesis N. Causa circa la presunzione di morte del coniuge — 19 gennaio 1917 280

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO.

Decreto e dispense per la quaresima del 1917 — 29 gennaio 1917. 45

Dioecesis H. Circa l'assoluzione o condonazione di Messe — 20 novembre 1916 87

Volaterrana. Sul diritto d'opzione e nomina, nei mesi riservati — 27 gennaio 1917 204

Apuana. Di interpretazione di testamento — 27 gennaio 1917 . . 310

Pisauren. Circa l'associazione dei cadaveri dei defunti in manicomi — 27 gennaio 1917 344

Mandelen. Della cura d'anime in una parrocchia, divisa fra due benefici — 17 marzo 1917 381

PAG.

Turritan. Della cura d'anime in una Cattedrale - 17 marzo 1917. 385

Tranen. Circa la ripartizione di somme arretrate, in un Capitolo — 17 luglio 1917 413

Civitatis Castelli et Alatrina. Circa il Cattedratico, nella vacanza di Sede 417

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI.

Dubbi circa l'egresso dalla clausura papale per le postulanti ivi ammesse 7 novembre 1916 14

Ord. FF. Minorum. Sui digiuni dell'Ordine - 1° febbraio 1917. . 130

Dubbi circa il confessore speciale nei monasteri femminili 20 aprile 1917 250

Decreto circa l'aggregazione delle Orsoline ai Terzi Ordini — 19 maggio 1917. 281

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE.

Lettera al vesc. di Parma circa l'« Unione missionaria del clero » 31 ottobre 1916 46

S. CONGREGAZIONE DEI RITI.

Dubbio circa la festa della Madonna della Neve in domenica 1° dicembre 1916 47

Carcassonen. Sul trasferimento delle feste in Francia 26 gennaio 1916 131

Decreto generale circa l'elevazione del dì dei Morti a festa solenniore, doppia, di I classe 28 febbraio 1917 168

Dubbi circa le tre Messe relative — 28 febbraio 1917 169

Dubbi circa l'occorrenza o concorrenza di feste 169

Decreto circa alcune innovazioni di Rubriche e dei testi liturgici 10 marzo 1917 171

Lugdunen. Circa l'unzione della palma nell'ordinazione sacerdotale 12 gennaio 1917 282

Tarvisina. Proibizione delle campane tubolari, nell'organo — 18 maggio 1917 283

Dubbi circa i libri liturgici in canto gregoriano — 11 aprile 1911 e 23 giugno 1917 316

Ord. S. Benedicti. Dubbi circa gli uffici, e circa le Messe di requie o di santo, in Quaresima — 23 giugno 1917 316

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI.

PAG.

Decreto prescrivente lo studio del Codice nelle facoltà giuridiche - 7 agosto 1917 349

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA.

Decreto circa le indulgenze della *ferula* dei Penitenzieri Romani — 6 marzo 1917 172

Nuova giaculatoria e preghiera indulgenziate - 17 aprile 1917 . . 284

Decreto o dichiarazione circa l'estensione delle indulgenze ai fedeli di rito orientale — 7 luglio 1917 317

Dubbi circa gli altari privilegiati — 6 luglio 1917 351

Rescritto circa le indulgenze che possono lucrare i mutilati - 22 ottobre 1917 388

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA.

Bononien. Di commissione, per l'introduzione d'una causa circa la secolarizzazione delle parrocchie regolari sotto Napoleone (1806) — 8 luglio-8 agosto 1916 48

Salutiarum. Di nullità o redintegrazione avverso la omonima Rotale (v. sotto) — 13 maggio-28 giugno 1916 252

S. ROMANA ROTA.

Florentina. Di diritti circa un sepolcreto, e del contratto di società — 26 febbraio 1915 15

Nucerina Paganorum. Di diritti fra parroci e confraternita — 27 luglio 1914 56

Luganen. Diritti di partecipazione fra canonici di antica e nuova fondazione — 5 marzo 1915 91

Medioburgen. Credito di un architetto verso un Ordine religioso — 20 aprile 1915 132

Nicien. Di pretesa nullità di matrimonio, per timore incusso — 15 marzo 1915 173

Salutiarum. Della cura di anime in una Cattedrale, e dei diritti dell'Arciprete curato — 5 luglio 1915 209

Romana. Circa la collazione di benefici nel Capitolo Vaticano — 10 maggio-14 agosto 1916 317

Mileten. Di diritti di confraternite e spese giudiziarie — 19 maggio 1915 359

Pag.

De Manila. Della restituzione in intero, e del legato di fondi a favore d'un Convento — 7 febbraio 1916 389

SEGRETERIA DI STATO DI S. S.

Decreto che dà immediato vigore ad alcune riforme del Codice specie riguardo al digiuno e astinenza — 20 agosto 1917 . . . 352

STUDI.

Della puntatura Corale. Continuazione e fine della III e ultima Sezione:

Cap. IV. Ripartizione delle fallenze 18
Cap. V. Dei Canonici onorari 62
Cap. VI. Delle consuetudini in materia di distribuzioni. 65, 96
Cap. VI. Gli statuti e le distribuzioni. 98
Cap. VII. Obbligo morale del beneficiato 103
Cap. VIII. Obblighi penali del beneficiato 139

Appendice I. Capitoli Cattedrali nel Diritto italiano 212
Appendice II. Accenno alle riforme condotte dal Codice su la materia trattata 362

Le Pie Associazioni e il ministero parrocchiale:

I. Introduzione — Le pie Associazioni — Il Ministero parrocchiale 285
II. Rapporti mutui - Uffici negativi: inconvenienti da evitarsi 324
III. Uffici positivi: come sviluppare la maggiore utilità delle pie Associazioni 365, 393
IV. Consigli e norme pratiche pel riordinamento delle Pie Associazioni 418

CONSULTAZIONI.

I. Del diritto dei Vescovi, a visitare gli istituti monastici e religiosi femminili 24
II. Del Concordato Borbonico del 1818 in rapporto al privilegio del Foro 105
III. Dell'obbligo dei Comuni circa le congrue e del giuspatronato correlativo 146
IV. Circa l'obbligo di comporsi con la Chiesa in caso di affranchi. 176
V. Circa l'obbligo di prender consiglio dal Capitolo Cattedrale nella scelta dei canonici; sulla transazione in proposito e su la prescrizione acquisitiva del giuspatronato 289
VI. Circa la tassa di R. M. su le distribuzioni capitolari 403

QUESTIONI.

	Pag.
1. Circa la purificazione della Pisside.	60
2. Circa gli avventizi ai beneficiati richiamati	153
3. Circa il canto delle donne in chiesa	181
Circa la dilazione del possesso di una parrocchia	255
5. Circa l'obbligo di chi affida ad altri le Messe commessegli	297
6. Circa il culto di S. Lazzaro «il Mendico»	331
7. Circa l'andata in vigore del Codice	368
8. Circa la Messa esequiale dopo il seppellimento	427

QUESITI MINORI.

1-5, p. 33; 6-17, p. 71; 18-21, p. 111; 22-27, p. 154; 28-42, p. 183; 43-65, p. 216; 66-79, p. 257; 80-86, p. 299; 87-95, p. 334; 96-196, p. 370; 107-112, p. 408; 113-118, p. 428.

RECENSIONI.

Allard Paolo. *Gli Schiavi Cristiani*. Vers. del P. E. Radaeli S. I. 80-*bis*

Un aiuto nel dolore 120-*bis*

Bovenzi P. Crisostomo. *I motivi della riparazione* 120-*bis*

Zampini Giuseppe M. *Le parole del Maestro* 120-*bis*

Rosiello A. *Eloquenza sacra* 120-*bis*

Bucceroni Januarius S. J. *Institutiones Theologiae Moralis* (IV edizione) 160-*bis*

Troisi A. p. d. M. *Speculum Justitiae* (Mese di maggio) 160-*bis*

Petrone Costantino M. C. SS. R. *La Madonna del Perpetuo Soccorso* 160-*bis*

Gasquet Card. Aidano. *Religio Religiosi* (vers. di P. Pisani) 196-*bis*

Rolando Luigi. *Raggi di Gioia* (Spiegaz. del Vangelo) 196-*bis*

Uccello Sebast. (S. S. S.). *Meditazioni eucaristiche* 196-*bis*

Aquilanti Francesco. *Filosofia del Diritto* 232

Gibbons Card. Giacomo. *La Fede dei Nostri Padri* (Vers. del P. A. Zacchi O. P.) 232-*bis*

Mercier Card. Desiderato. *Mentre dura la guerra* 232-*bis*

De Amicis Petrus, P. C. M. *Consuetudines in Functionibus Liturgicis.* 232-*bis*

Nobili d. Luigi C. SS. R. *Joey.* 232-*bis*

Gusmini Card. Giorgio. *La perfezione sacerdotale* 268-*bis*

Morganti Arciv. Pasquale. *Sic orabitis* 268-*bis*

Jannotta Vesc. Antonio. *Settimane eucaristiche* 304-*bis*

Ars Christiana (Rivista mensile) 304-*bis*

Krieg Cornelio. *Scienza Pastorale* (Catechetica) 340-*bis*

Thonna-Barthet. *De Vita Christiana* (ex opp. s. Augustini) 340-*bis*

Pag.

D'Angelo Mons. Sosio. *Dei Vicari Parrocchiali ed Esaminatori Sinodali* 376-*bis*

Massa Olimpio. *Veni-Mecum* del Parroco e Catechista 376-*bis*

Scaglia P. Sixte O. Cist. *Manuel d'Archéologie Chrétienne* . . . 376-*bis*

Landrieux Vesc. Maurizio. *Il Compito di domani* 412-*bis*

Trucco sac. Filippo, d. C. d. M. *L'Oratoria Sacra* 412-*bis*

Cathalà P. V., O. P. *Commentaria S. Thomae Aq. in Aristotelis Metaphysicos* . . . . . 448 *bis*

Mondino P. L. *Vita di N. S. G. C.* 448-*bis*

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Sunti di sentenze. 191

CRONACA ECCLESIASTICA.

Pag. 35, 75, 113, 157, 193, 229, 265, 303 (Azione Cattolica), 339, 375, 408.

ATTI PARTICOLARI DEL SOMMO PONTEFICE.

Atti del Concistoro 35, 75, 157; Udienze e Allocuzioni 113, 265 (Presentazione del Codice). Provviste per Bolle e Brevi 193, 339.

Lettere Apostoliche 193, 408.

CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE.

Cottolengo, Garicoits, Anna di S. Bartolomeo 193; Mart. Gesuiti del Canadà, M. de Bengy, Margh. Rutan, Garcia Acosta, Garicoits, Pignatelli, Nicolai, Chaminade, Lopez, Murialdo, Dal Monte, Frassinetti, B. Soubirous, Da Palermo, De Andreis, 230; Anna degli Angeli, Calco, Antonia di S. Giuseppe, Giov. Thouret, M. Alacoque, Ginhac, Plunket, Mart. dell'Uganda, M. Carafa, Bertoni, Albini, Luisa Marillac, Anna Lapini, Sales, Saltamoch, Rocca, Casale, 376; Gianelli, 412.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA.

229, 339, 408.

CENNI BIOGRAFICI DEI NUOVI CARDINALI.

E.mi: La-Fontaine, Ranuzzi, p. 35; Sbarretti, Dubourg, 36; Dubois, Boggiani, 37; Ascalesi, Maurin, 38; Marini, 39; Giorgi, 40.

NUOVI VESCOVI.

75, 193, 229, 339, 375.

NOMINE PONTIFICIE.

75, 229, 265, 303, 339, 375, 408.

CARDINALI DEFUNTI.

E.mi Diomede Falconio, Carlo De Hornig 157, Francesco de Bettinger 231.

NECROLOGIO.

75, 229, 235, 339, 375, 408.

INDICE ALFABETICO

(I numeri indicano le pagine)

ACTIO nullitatis contro un decreto amministrativo dopo 30 anni non s'ammette, 54.

AFFRANCO di canoni: obbligo di composizione, 176 ss. – circa la commutazione in rendita, 178 ss.

AGGREGAZIONI a terzi Ordini, 301 – vietata alle Orsoline, 281.

AGONIA, suono delle campane: se il lucro spetti al capitolo o al parroco, 260 s.

ALTARE, circa le tovaglie, 183.

— portatile, 155.

— privilegiato, se possa applicarsi a più defunti, 351 – se vi si possano accettare oneri perpetui, 351.

AMMINISTRATIVA, vedi *Competenza.*

AMMINISTRAZIONE autonoma: non esenta dalla visita, 126 s. – capitolare: norme e consuetudini.

ANNIVERSARIO del vescovo defunto, 71.

ARCHITETTO, diritti per opera prestata, 131 ss. – per progetto non accettato, 136 ss.

ASSENZA del beneficiato, 140 ss., 142 ss.

ASSISTENZA pontificale del Vescovo, fuori della Cattedrale, 189 s. (Vedi *Canonici del Trono*).

ASSOCIAZIONE funebre dei degenti in un ospedale, 345 – per parte del Cappellano municipale, 156.

ASSOCIAZIONI parrocchiali (cfr. *Studi* in *Indice progressivo*), p. 285 ss.; – Natura e classi, 286; – Sodalizi e Pie Unioni, 286; – dipendenza dal Vescovo, 286 s.; – Rettore 287; – Relazione coi parroci, 287 s.; – loro scopo 324 s.; in sussidio del clero, 325 s.; in sussidio del parroco, 394; quanto allo stato d'anime, 394; alle funzioni ecclesiastiche, 395 ss.; all'amministrazione dei Sacramenti, 398 ss.; alla Dottrina cristiana, 400; al buon esempio, 391; alle opere di carità, 401 s.

ASSOLUZIONE generale dei terziari francescani, 247.

ASSOLUZIONE al tumulo: posizione del celebrante, 375.

ASTINENZA e digiuno secondo il Codice, 356 ss., 432.

AURORA, se possa dirsi la messa, quando ne sia anticipato il segno, 156 s.

AVVENTIZI, p. 153; poi beneficiati chiamati alle armi, 153, s.

AZIONE cattolica, Istruzioni, 303 s.

BANDIERE in chiesa, 228.

BATTESIMO in casa, 187.

— per la validità occorre l'unione fatta dal ministro della materia e forma, 86 s.

BEATI, esposizione delle immagini, 228 s.

BEATIFICAZIONE e Canonizzazione, Vedi *Cause di* — nell'indice progressivo.

BENEDICAMUS Domini: non s'ammette dopo l'*Oremus* « Deus, qui nobis », 225.

BENEDIZIONE col Santissimo: se occorra il camice o basti la cotta, 225.

BENEDIZIONE della gola nel dì di S. Biagio: se può trasferirsi alla domenica successiva, 72; – formola da usare, 224.

BENEDIZIONE dei rami nel dì di San Pietro Martire, p. 224.

— della puerpera, non è di diritto parrocchiale, 262.

— nuziale, facoltà di permetterla in tempo chiuso, 354 s.

BENEFICIATI: obblighi di coscienza riguardo al coro, 103 ss.; — Residenza, 104 nota 2; — in specie, 139 s.; — circa i sei mesi di esenzione, 139; — circa i frutti del beneficio, 140; — Obblighi penali, 142 ss.

BENEPLACITO Apostolico nelle transazioni, 294; — se si presuma per prescrizione, 295; — pel cambio di titoli, 334.

BILANCIO precentivo e consuntivo in un Capitolo.

BINAZIONE, 370; — celebrando altri in oratorio privato, 370; — se possa invertirsi l'ordine quanto allo stipendio, 75.

BOLLA Crociata: quanto ai Frati minori: se ne siano compresi: se possano usufruirne, 130.

BUONA fede in materia di composizioni, 222.

CALENDARIO in una chiesa di terziarie cappuccine, 34.

CAMICE o cotta: nelle benedizioni col Santissimo, 225.

CAMPANE tubolari si vietano negli organi, 283.

CANONIA, Canonicato e Prebenda, 205; separabilità, 205 s.

CANONICI di nuova fondaz., p. 21 ss.; — circa i frutti di canonicati vacanti, 91; — circa l'intervento ad anniversari e funerali, 92, 94; — le distribuzioni relative, 94 s.; — norme e diritti, 22 ss.

— *statutari*, 23; — diritti e doveri, 24; — perchè siano esenti dalla puntatura, 25; — come si rendano diligenti, 25.

— *Onorari*, natura, 62; — diritti e doveri riguardo alle distribuzioni, 62 s.; — soprannumerari, 62 nota.

— elezione, subordinata al consenso del Capitolo, 262.

— loro numero, 257; — se estradiocesani, 257 nota.

CANONICI assistenti il Vescovo: precedenza, 303; — distribuzioni, 303.

— del Trono, se e da quali ore siano scusati, 371.

CANTO di laudi prima della Benedizione col Santissimo, 409.

— di donne in Chiesa (vedi *Donne*).

— gregoriano in notazione moderna, 315; — libri che lo contengono, 315 s.

CAPITOLO: personalità giuridica, 405.

— officiante in altra chiesa: circa il titolare da nominare nei suffragi, 185.

CAPITOLO cattedrale: se abbia personalità giuridica, 213 s.: rappresentanza, 214; — facoltà di possesso, 215; Massa e distribuzioni, 215 s.; — Massa piccola, 216 s.; — nella collazione dei benefici, 290 ss.

CAPITOLO di collegiata circa la precedenza sui parroci, 227.

CAPPELLANIE laicali, miste, 191.

— e legati, 392.

CAPPELLANO municipale pei defunti, 156.

CAPPELLE degli alberghi e luoghi di cura, 72.

CAPPELLE del Napolitano, 191.

CAPPINO, p. 186, vedi *Mozzetta*.

CARDINALE Protettore di istituti religiosi, 31 ss.

CARDINALI privilegi, 358 s.

CATTEDRALE circa la cura, 209 ss., 211; — nel diritto italiano, 212 ss.

CATTEDRALICO: sede vacante, non è dovuto.

CERTIFICATI di Curia. Valore probatorio, 193.

CHIESA: sua potestà legislativa, 225.

CIBORIO: porticina, durante l'esposizione, 225.

CIECO (sacerdote), circa la Messa, 111.

CIMITERI pubblici, non cambiano il diritto di funerare, 347.

CITAZIONE, se il difetto si sani, 93.

CITTADINANZA: vedi *Romanità*.

CLAUSOLA contraria alla riduzione di Messe, p. 112 ss.

CLAUSOLE nelle Bolle pontificie, 321 s.

CLAUSURA: vigilanza del Vescovo, 27.

— concetto e estensione, p. 14 s.; – per le postulanti, 15.

CODICE *di diritto canonico*: Annunzio della sua promulgazione, p. 3; opportunità, 4 s.; – presentazione, 265; – promulgazione, 225; – origine e vicissitudini, 225 s.; autore, 231, 266 – s.; cooperatori, 225; – data di obbligazione, 238; – difficoltà di deroga, 267.

— quali disposizioni nuove possano entrare in vigore fin da ora, 352, 368 s.

— libro di testo nelle scuole di diritto, 349, s.

COLLAZIONE ed elezione, 207-336; immissione in possesso, 336 s.

— dei benefici, 289; – se il Capitolo cattedrale vi debba aver parte, 290 ss. (in Italia e Francia, 291, nota).

COLLEGIATE e cattedrali: circa la cura, 210.

COLLETTA pro re gravi, 408.

COLLETTE fuori della Messa, 33.

COLLETTE: se possono ordinarsi dal Vicario Foraneo, 154 s.

COMMEMORAZIONE dei defunti elevata a doppio solenniore di I classe, 168; – circa l'indulgenza. 167; – le tre Messe non sono precettive, 169; – nuove rubriche, 171.

COMMISSIONE per l'interpretazione del Codice, 342 s.

— di introduzione di cause in Rota, 49 s. nota; – requisiti, 50 s.

COMPETENZA nelle questioni amministrative, 50; – spetta alle S. Congregazioni, 51 s.; — criteri per distinguerle dalle giudiziarie, ivi, nota.

COMPOSIZIONE per affranchi di canoni, 176 s.; radice dell'obbligo, 177; – per permuta, 221 s.; circa la buona fede, 222.

COMUNE circa l'obbligo della congrua, 146 ss.; giuspatronato, 148.

COMUNIONE pasquale, tempo, secondo il Codice, 353; – diritto imprescrittibile del Parroco, 61, 430.

COMUNIONE per le Indulgenze, 186 s.

CONCEZIONE (Festa della): privilegio per la Sicilia, 75 s., – in Francia rimessa alla domenica, 131.

CONCORDATO del 1818: se e come in vigore, 105 ss.; – per lo Stato, 106; – per la Chiesa, 106 ss.; – in specie circa il privilegio del foro, 9.

CONCORRENZA e occorrenza di feste primarie con domeniche minori, 47.

CONCORSO nelle parrocchie regolari, non è necessario, 54.

CONDIZIONE in *limine fundationis*, 21 s.

CONFESSIONE per le Indulgenze *toties-quoties*, 186.

CONFESSORE di religiose: speciale e straordinario, 250 s.

CONFRATERNITA e parrocchia: diritti reciproci, 59 ss.; – laicale ed ecclesiastica, 61.

CONFRATERNITE e ministero parrocchiale, 286 s. (vedi *Associazioni*); attriti da evitarsi, 365 s.

— circa le processioni, 360 s.

CONGREGAZIONE dell'Indice: passa al S. Officio, 122s., 161 s,; – delle Indulgenze: passa alla Penitenzieria, 123, 162.

CONGREGAZIONI romane: se e come potranno dare nuove leggi, 341 s.

CONGRUA ai parroci: obbligo del Comune e dello Stato, 148 ss.; – in luogo delle decime, 151.

— prescrittibilità d'azione pel supplemento, 191.

CONSACRAZIONE delle mani sacerdotali, 282; degli olî santi (v. 9).

CONSUETUDINE: requisiti per la prova testimoniale, 58; per la prescrizione, p. 58 s., 60 s.; – nell'interpretazione di ultime volontà, 314 s.; – vietata in materia di fallenze, 20.

CONSUETUDINI ammesse in materia di distribuzione, 96 s.; – riprovate dal diritto, 65 ss.

— in materia di amministrazione capitolare,

CONTESTAZIONE di lite, 93.

CONTRATTO di società, 17; – clauso a resolutiva, 18.

CONTUMACE circa le spese del giudizio, 361 s.

CONVENZIONE o transazione, 59 s.; 92 ss.

CORO, cause scusanti secondo il Codice, 363.

CREDO: se possa aggiungersi per concorso del popolo, 189.

CULTO LITURGICO ai frammenti delle S. Specie, 69 ss.

— a S. Lazzaro il Mendico (331).

CURA abituale e attuale, 209 ss., 211, 386; – nelle Cattedrali, 252 ss., 385 ss.

CURA abituale: come si presuma, 387.

CURA attuale: se possa riservarsi, e in quanto, al capitolo, 254 s., 387.

DECIME convertite in congrua, 150 s.

DEDICAZIONE: festa primaria, 17.

DEMENTI: quanto al domicilio, 346.

DIOCESI: vacanza, non deve durare a lungo, 9 s.

DIRITTI parrocchiali (v. *Parrocchiali*).

DISTRIBUZIONI e fallenze: se passino agli eredi, 63; – norme di riparto, 63 s.; – consuetudini, 65, 96 ss.; statuto 101 ss.

– pei Canonici assistenti il Vescovo, 301.

— se siano soggette alla R. M., 404.

DONNE: se e come possano cantare in Chiesa, 181 s.

ELEZIONE e collazione, 207 s.

EMIGRANTI: Patronato ecclesiastico, 7 s.

ENTI misti, 191.

EPIFANIA: Colletta pei Negri, 7.

— Feste nell'ottava, 169 s.

ESEQUIE: diritto del parroco, 258 s.

— in coro 188: – assoluzione dall'altare 188; – circa le ultime preci, ivi; – emolumenti, 261.

ESONERI militari pel clero curato, 220; procedura, ivi.

ESPOSIZIONE del Santissimo *ad instar* delle XL ore, 225.

ESTREMA Unzione unica: se debba farsi in fronte, 164 s.; – se e come supplire le altre unzioni, 164 s.; – iterabilità del sacramento, 166.

FACOLTÀ del Vescovo: se e come passino al Vicario Capitolare, 372.

FALLENZE, 20; – a chi spettino, 20; – esclusi sempre gli assenti, 20; – ripartizione loro, 20 s.; – tra assenti, vietata, 300; secondo il Codice, 362.

FESTE di precetto: secondo il Codice, 355.

FESTE soppresse nel regno di Napoli, 111; – Messe pro populo, 112.

FESTE rimesse alla domenica, in Francia, 131.

— della Madonna della Neve, 47 s.

— titolare dell'Addolorata, come si trasforma, 170.

— doppia di I classe nell'Ottava dell'Epifania, 169.

FONDO culto circa la congrua dovuta dal Comune, 150.

FRUTTI dal possessore di buona fede, 393.

— percetti o percipiendi: quali spettino al capitolare,

FUOCO nuovo nel Sabato Santo, 374.

GIUBILAZIONE secondo il Codice, 363.

— del canonico soprannumerario 62; onorario, ivi, nota.

GIUSPATRONATO se si acquisti per convenzione o prescrizione, 292 ss.

— ecclesiastico: circa le riserve pontificie, 208.

— su una parrocchia da parte di Ordine religioso, esclude l'incorporazione, 55.

— dei Comuni che pagano la Congrua, 148; – se venga loro acquisito per prescrizione, 149.

GUERRA: deplorazioni Pontificie, 5, 41, 46, 124, 197 s.

INCENSAZIONE della statua del santo fuori dell'altare, 337 (cfr. *Mitra*).

INDULGENZA plenaria quotidiana perpetua, come s'intenda, 339, nota.

INDULGENZE, come le lucrino i mutilati, 388; – si lucrano anche dagli Orientali, 317; – *toties-quoties:* circa la confessione e comunione, 186.

— nelle visite del S. Sepolcro, 157 s.

— pel Mese del S. Cuore, 76.

— pel Mese del Rosario, 338.

INDULGENZE nel dì dei Morti: si trasferisce con la commemorazione, 167.

INDULGENZE (nuove): per l'ottavario dell'Unione delle Chiese, 82 s.

- per una giaculatoria in onore di M. SS. del Montenero, 83.

per la *ferula* dei Penitenziari, 173.

- nella festa dei BB. Agatangelo e Cassiano, 123.

— per l'atto di accertazione della morte, 249.

— per una giaculatoria a M. SS. della Fiducia, 249.

- per l'adorazione del Santissimo, 250.

- Giaculatoria del Cuore Eucaristico, 284.

— Preghiere a Gesù e M. SS., 284.

per la Prim. Assoc. della ss. Croce, 307 ss.

- Concessioni locali, 339.

INDULTO Caprara per la Francia, 131.

INQUISIZIONE diritto di (vedi *Visita*), 30 ss.

IRREGOLARITÀ per esercizio di ordini di grado superiore, 375.

ISTITUTI religiosi femminili, 25 ss.; - divisione, 25; – diritti del Vescovo, 27 ss.; – per quelli di diritto pontificio, 29 ss.

LATTICINI in giorni di digiuno, 366, 432; — non si permettono nella colazione mattutina, 229.

LAZZARO il Mendico della parabola, 331 s.; – se sia oggetto di culto liturgico, 333 s.

LEGATO e cappellania, 392.

LIBRI liturgici con canto gregoriano possono approvarsi dal Vescovo, 315.

LOCAZIONE-conduzione di lavoro, 134; – di opere, 134; – circa la mercede, 135; – obblighi del locatore negligente, 135; – colpa, 136; rifazione di spese, 137; – di interessi, 137.

MADONNA di Lourdes può sostituire l'Immagine dell'Immacolata, 227.

MAGGIORANZA per la validità degli statuti, 100 s. nota.

MANTELLETTA in Coro: spetta solo al Vescovo, 162.

MATRIMONI misti, 43 ss.

MATRIMONIO quando s'annulli causa *metus*, 174 s.

« MEMORIA » nell'Ufficio Benedettino 316.

MENSE vescovili circa il terzo pensionabile, 92.

MESSA in Oratorio privato, 34.

— nella c. d. « camera ardente », 155, 264.

MESSE affidate ad altri, 297; – obbligo del trasferente, 298; - messe beneficiali, 298; – condonazione, 88; – se equivalga alle indulgenze, 89 s.; – se sia necessario imporre un *opus operantis*, 90; riduzione, 429.

MESSA conventuale, 372; – nel Giovedì Santo, 373; - nei giorni di Messa *pro populo*, 373; – circa la consuetudine di non assistervi, 69.

MESSA *pro populo*, 73 ss., 222; – se l'obbligo spetti al parroco richiamato sotto le armi, o al suo vicario, 223; – divisa fra parroco e coadiutore, 381 ss.; – se e in quanto si riducano, 384; – nelle feste soppresse proprie del Napoletano, 112; – se possa differirsi di proprio arbitrio, 228; – *ad mentem Episcopi*, 74; cfr. 428.

MESSA *in die obitus* nell'anniversario di un sacerdote, 113.

MESSA esequiale dopo seppellito il cadavere, 264, 427, 431.

MESSA di requie nel giorno dell'avuta notizia, 258; – se sia di diritto parrocchiale, 258 s.

— settimanale nel primo giorno libero, in Quaresima, 316; – messa di santo nelle doppie occorrenti in Quaresima, 317.

MESSE votive nei sabati di domeniche anticipate, 410.

MINORI quanto a restituzione in intero, 391.

MISSIONI attività del clero in loro favore, 46 s.

MITRA canonicale, durante l'incensazione, 184.

MONASTERO, 138.

Monsignore « titolo: quali diritti dia. 374.

Mozzetta parrocchiale, 186.

Multe ai Capitolari negligenti, 102.

Mutilati come lucrino certe indulgenze, 388.

Notturno dei defunti nel coro, in domenica, 262 s.

Nullità di sentenza: fonti, 93; – per difetto di difesa, 91.

Oli santi, devono consacrarsi, o almeno distribuirsi nella Cattedrale, 128; – dispensari dalle dignità, 129.

Opzione nei mesi riservati, 205 s.; – si toglie pel mero fatto delle costituzioni, 206.

Orazioni funebri (Discorsi), 276, n. 21.

Oratori privati, 155; – di Congregazione religiosa, 409.

Orazione *Fidelium*, nella messa di XL ore, 190; – nella messa votiva di S. Biagio, 189.

Ordinazione, circa la consacrazione delle mani, 283.

Ordinazione dei chierici sotto le armi, 24 s.

Oremus « *Deus qui nobis* », 225, 226.

Orientali circa le Indulgenze, 317.

– Congregazione nuova, 377; – Istituto di studi, 379 s.

Orsoline circa le aggregazioni a Terzi Ordini, 281; – comunicazione dei privilegi dei Terziari francescani, 281.

Ospedale circa l'associazione dei cadaveri, 345.

Ostensorio, se debba velarsi durante la predica, 77, 184.

Ottava: Ufficiatura dei semidoppi e semplici, 263.

— in occorrenza con feste del Signore, 170.

Pane di S. Antonio, non si permette la cassetta su l'altare, 187.

Parrocchia, deve ordinarsi come vera famiglia, 271.

Parrocchiali diritti: soggetti a prescrizione, 57 s., 60 s., 253.

Parroco, natura dell'ufficio, 288; relazioni con le *Associazioni parrocchiali* (v. 9); – Vicinione, 429.

— deve essere [un solo per ogni parrocchia, 383 s.

– se possa assentarsi per affari, 73.

— negligente nella predicazione, 373.

Particole, se possano mettersi nella pisside non purificata, 70.

Pianeta nella Messa dei defunti, cui segua la benedizione con la pisside, 184.

Pisside, non deve lasciarsi sopra l'altare dopo la Comunione, 226

Porziuncola, nelle Parrocchiali nel cui ambito esiste una chiesa francescana, 259 s.

Possesso quando importi la vacanza del beneficio prima ottenuto, 256 s.

— (presa di) 334 s.; – se si debba fare nella chiesa parrocchiale, 335.

Postulanti egresso vietato senza licenza della S. Sede, 14.

Precedenza nei benefici: a chi spetti determinarla, 261; – come si determini pel possesso, 261; – se possa correggersi l'errore riconosciuto, 262.

— fra capitoli e parroci 227.

Preci in fine di Messa: omissione, 410.

Predicazione sacra: Consigli del S. Padre, 113 ss.; – origine e indole, 237; – difetti, 238; – cause depravanti, 239; – norme e requisiti, 240 s., 243 ss.; – cose da evitare, 241; – vigilanza dei vescovi, 243; – cose da procurarsi, 244 s.; – esempi di s. Paolo, 243 ss.; – Regolamento canonico, 273; – uffici del Vescovo, 273; — delegazione del parroco a *iure*, 273; – degli altri, in facoltà del Vescovo, 273; – chi debba chiederla, 274; – in qual tempo, 274; – come concedersi, 275; – informazioni necessarie, 275; – esame, 275 s.; – temi e modo di svolgerli, 276 ss.; – proibizione di predicare, 278; – commissione di vigilanza, 278; – preparazione e insegnamenti, 279.

Prescrittibilità di diritti episcopali, 212 s., 253 s.; – di diritti parrocchiali, 57 s., 212 s., 254.

PRESCRIZIONE per beni monastici, 392 s.; – nell'acquisto del giuspatronato, 149.

PRESENTAZIONE circa la rinunzia di un nominato, 223.

PRESTITO nazionale: Se le obbligazioni debbano accettarsi negli affranchi di canoni ecclesiastici, 189 s.

PRESUNZIONE di morte: del coniuge, 280 s.

PRIVILEGIO del foro, 105 ss., 107 ss., 107 ss.; – in confronto al Concordato del 1818, 107-110; – scomunica relativa, 110.

PROCEDURA contro il beneficiato negligente, 142 ss.

PROCESSIONE, diritto del Vescovo, 219.

PROCESSIONI vietate dall'autorità laica, 192.

PROVINCIA regolare; circa gli obblighi contratti dai religiosi, 138 s.

PUNTATORI secondo il Codice, 362.

PURIFICAZIONE: Messa nella festa, 72; – Digiuno votivo,

— dei vasi sacri, 33, 70; – se con sola acqua, 33.

QUARANTORE nel primo dell'anno, 189 s.; – Collette, 190.

— se si debba velare l'immagine dell'altare ove è esposto il SSmo, 338.

QUERELA di nullità, 252.

QUESTUE, se possano ordinarsi dal Rettore di chiesa fuori della stessa, 155 s.

REGOLE della Cancelleria, come si deroghino, 318, 321 s.

RELIGIOSE circa la confessione, 250 s.

— di coro; circa il canto in chiesa, 182 s.

RELIGIOSI, responsabilità per contratto, 137.

RELIQUIE su l'altare in luogo delle palme, 185.

RESIDENZA canonicale, secondo il codice, 363; – non vige per i dispensati dal coro, 335.

RESTITUZIONE in intero, 360, 389 ss. – Concetto, 390 s.; – condizioni, 391; – a favore dei minori, 391; – ed equiparati, 391 s.; – come debba chiedersi, 391; – competenza della Rota, 391.

RESTITUZIONE per obblighi di coro insoddisfatti, 140; – se si estenda ai frutti prebendali, 140 s.

RIDUZIONE di benefici curati a non curati, 383.

RIDUZIONE di Messe non ostante clausola, 112 s.

— alla tassa diocesana: se occorra la facoltà della S. Sede o del vescovo, 220 s.

RINUNZIA del beneficio: condizioni di validità, 258.

RISERVA del peccato del maschio, se colpisca anche la donna complice, 260.

RISERVE pontificie, 204 ss.; per ragioni di mese: obbligano anche il Cap. Vaticano, 318 s.

ROMANITÀ richiesta nei benefici della città, 322; – come si interpreti, 322 s.; – esclude il privilegio e il domicilio, 323.

ROTA, competenza circa la restituzione in intero, 391.

RUBRICHE cambiate nel Breviario, 171.

SABATO astinenza quaresimale, differita durante la guerra, 46.

SACERDOTE cieco (v. 9); – defunto: Messa anniversaria, 113.

SANAZIONE in radice di matrimoni nulli per clandestinità, 43.

SCAPOLARI (cinque): obblighi, 302.

SCHEDA bianca, può computarsi nei voti, 12 nota.

SCHIAVITÙ Condanna Pontificia, 6 s.

SCRUTINI nell'elezione dei Vescovi:, 12 s.

SEGNATURA: sua procedura, 48 ss.

SEGRETO nell'elezione dei Vescovi, 11 s., 13 s.

— di S. Officio, circa le nomine dei Vescovi, 309 s., – pene relative 309, nota.

SENTENZA se sia nulla, ove le parti non siano citate alla lettura, 94.

SENTENZE della Segnatura: nuovo stile, 48 ss.; – lato formale e materiale, nota.

Sepolcro (Santo): Visite, quanto alle indulgenze, 157.

Sigillo sacramentale, violazione indiretta, 200 ss.; – natura del divieto, 201; – comprende anche la sola *materia* di confessione, 201 s.; – violazione sostanziale, 201 s.; – natura ed estensione del nuovo divieto, 202 s.

Società, contratto, 17 s.; – oneri e comodi 17 ss.; – personalità giuridica, 19.

Sostituzione corale, secondo il Codice, 364; cfr. 372.

Specie sacre; frammenti minuti, 69 ss.

Spese per fondi parrocchiali, 192.

Spese condanna contumaciale, 361 s.

« Spirata » vedi *Agonia*.

Spiritismo nuovo divieto, 248.

Statue di Santi non possono portarsi nella processione del SS°, 226.

Statuti capitolari necessità 98; – schema, 99; – materia, 99; – se possano riguardare le distribuzioni, 100; approvazione del Vescovo, 101; interpretazione, 102; – immutabilità, 102; incompetenza dell'autorità laica, 110; – se abbiano forza di legge, 371.

Stola nel sermone dei morti, 34; – per la Comunione *extra Missam*, ivi; – se possa mettersi sopra la mozzetta parrocchiale, 185 s.

Suffragio di assente, in Capitolo, 371.

« Tantum ergo » dopo portato il Viatico, 265.

Tassa del 30 % circa la massa piccola, 217 ss.; – di R. M., 406; – su le distribuzioni canonicali, 403 ss., 407 ss.

Tempo chiuso secondo il Codice, 354 s.

Terziari circa il calendario dell'ufficio, 227.

Terziarie, passaggio alle Orsoline, 282, 301.

Terzo pensionabile nelle Mense vescovili, 192.

Tesoro della Chiesa, 88 s.; – effetti e condizioni della applicabilità, 88 s.

Testimoni a provare la consuetudine, 58; – « *de universitate vel de collegio* » nelle cause che li riguardano, 254.

Timore nel contratto matrimoniale, 173 s.; – come si provi, 174 s.

Titoli di rendita come possano commutarsi, 334.

Tovaglie di altare, 183.

Transazione natura e requisiti, 293; su diritti ecclesiastici, se perpetua, deve approvarsi dalla S. Sede, 293 ss. (vedi *Convenzione*).

Tre messe nel dì dei morti; possono essere tutte e tre cantate, 263; – si possono posticipare o anticipare quelle che non si cantano, 263.

Trono, uso da parte del Vescovo, 188 s. (vedi *Canonici*).

Ufficio parvo B. V. M., 302; – Ufficio divino: se valga per le preci dei Terzi Ordini, 302.

Vacanza di benefici, 256 s.

Vacanze (conciliari), come possano prorogarsi senza puntatura, 336.

Vasi sacri, vedi *Purificazione*, 33.

Vescovo. Elezione. Norme per gli Stati Uniti, 9 ss. – Requisiti, 12.

— Diritto di vigilanza e visita, 26 – per gli Istituti femminili, 25 ss.; – circa la clausura, 27; – la confessione e amministrazione dei beni, 28 ss.

— Non può permettere l'egresso dalla clausura, 14

— Circa le collette 33; – la Messa nell'oratorio privato, 34.

— Circa la visita d'un capitolo esente, 126 ss.

— Circa la consacrazione degli Olii, 128.

« Via Crucis » benedizione dei quadri sostituiti, 263 s.

Vicario Foraneo se può essere il parroco, 154; – facoltà, 155; 430 n.; – circa le collette, 55.

Visita d'un Capitolo esente quanto all'amministrazione, 127.

— canonica degl'istituti religiosi, 25 s.

Volontà (Ultima) rispetto dovutole 313; ambiguità, come si tolga 313 s., 314; – consuetudine interpretativa, 314.

15709
Monitor ecclesiasticus
1917 CBPac

1917 15709

GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709

GTU Library
3 2400 00332 7933